



Reti Medievali
Rivista

22, 2 (2021)

http://rivista.retimedievali.it



Tutti i testi pubblicati in RM Rivista sono vagliati, secondo le modalità del “doppio cieco” (*double blind peer review*), da non meno di due lettori individuati nell’ambito di un’ampia cerchia internazionale di specialisti.

All published articles are double-blind peer reviewed at least by two referees selected among high-profile scientists, in great majority belonging to foreign institutions.

Reti Medievali Rivista è presente nei cataloghi di centinaia di biblioteche nel mondo e nelle principali banche dati di periodici, tra cui Arts and Humanities Citation Index® e Current Contents®/Arts & Humanities di Thomson Reuters (già ISI).

RM Journal is present worldwide in the catalogues of hundreds of academic and research libraries and indexed in the main databases of journals, like Thomson Reuters Arts and Humanities Citation Index® and Current Contents®/Arts & Humanities (former ISI).

L’impaginazione del fascicolo è curata dallo studio editoriale Oltrepagina di Verona.

The print version has been prepared by the editorial office Oltrepagina in Verona.

Direttore responsabile: Andrea Zorzi.

«Reti Medievali Rivista» riceve un finanziamento da parte del Dipartimento di Storia, archeologia, geografia, arte e spettacolo (SAGAS) dell’Università di Firenze.

Indice

Interventi a tema - 1

Su donne e patrimoni nel basso medioevo: una discussione di Donne, famiglie e patrimoni a Genova e in Liguria nei secoli XII e XIII, a cura di P. Guglielmotti, 2020
a cura di Gian Maria Varanini

1. Maria Giuseppina Muzzarelli <i>Ruoli e funzioni femminili da uno straordinario giacimento documentario: i cartolari notarili genovesi (secoli XII-XIII)</i>	9
2. Anna Bellavitis <i>Diritti e patrimoni femminili nelle città italiane del basso medioevo: opportunità e rischi della comparazione</i>	15
3. Margareth Lanzinger <i>Beni contestati e rivendicati, gestiti e utilizzati</i>	25
4. Anita Guerreau-Jalabert <i>À propos des biens des femmes : structures de parenté et rapports de genre</i>	41
5. Paola Guglielmotti <i>Replica e prospettive</i>	53

Interventi a tema - 2

Storia e storia del diritto nell'Italia bassomedievale. Una discussione su O. Cavallar e J. Kirshner, Jurists and Jurisprudence in Medieval Italy. Texts and Contexts, 2020
a cura di Paola Guglielmotti e Gian Maria Varanini

6. Diego Quaglioni <i>Un “continente ritrovato”</i>	63
---	----

7. Lorenzo Tanzini <i>La cultura giuridica nella società italiana bassomedievale: testi, contesti, questioni</i>	71
8. Simona Feci <i>Leggere il diritto nella prospettiva del genere e viceversa</i>	81
9. Ferdinando Treggiari <i>Testo e contesto: un'ipotesi per la didattica della storia del diritto comune</i>	91
10. Osvaldo Cavallar, Julius Kirshner <i>Revivifying the Ius Commune</i>	97
Saggi	
11. Ian Wood <i>The Making of the “Burgundian kingdom”</i>	111
12. Luca Loschiavo <i>Il più antico “processo” longobardo: per una rilettura</i>	141
13. Paolo Tomei <i>Sulle tracce dei “manentes” altomedievali. “Curtes” e territorialità</i>	173
14. Maya Maskarinec <i>Citation of Law as a Legal Argument in an Early 11th-Century Breve from Farfa</i>	197
15. Alison Locke Perchuk <i>«Bovo Famulus Dei». Alla ricerca dell'uomo dietro il nome nel monasterium Sancti Heliae</i>	233
16. Eva Schlotheuber <i>L'imperatore Ludovico il Bavaro e le scomuniche pontificie. Uno scontro di strategie comunicative?</i>	263
17. Jacopo Paganelli <i>«Molte spese pago più che non posso». Riflessioni sulla Chiesa toscana nell'età del primo catasto fiorentino (a partire dal caso di Volterra)</i>	289

Materiali

18. Carlo Ebanista, Simone Marinaro
La vexata quaestio della catacomba di San Vito nell'area del convento di Santa Maria della Vita a Napoli 331
19. Corinna Mezzetti, Antonio Manfredi, Anna Berloco, Chiara Guerzi,
Giovanni Isabella
L'abbazia di Pomposa e le sue scritture. un progetto per ricostruire l'archivio e la biblioteca tra X e XII secolo 381

Presentazione, Redazione, Referees



Interventi a tema - 1

**Su donne e patrimoni nel basso medioevo:
una discussione di *Donne, famiglie e
patrimoni a Genova e in Liguria nei secoli
XII e XIII*, a cura di P. Guglielmotti, 2020**

a cura di Gian Maria Varanini

*Su donne e patrimoni nel basso medioevo:
una discussione di Donne, famiglie e patrimoni
a Genova e in Liguria nei secoli XII e XIII,
a cura di Paola Guglielmotti, 2020,
a cura di Gian Maria Varanini
DOI: 10.6093/1593-2214/8742*

Ruoli e funzioni femminili da uno straordinario giacimento documentario: i cartolari notarili genovesi (secoli XII-XIII)*

di Maria Giuseppina Muzzarelli

In questo libro si manifesta una notevole potenza di analisi fondata su una superba ricchezza documentaria. È il tempo di lavori come questo nel settore della storia delle donne per rendere disponibili più materiali possibili, per praticare ampi intrecci di fonti, per formulare il maggior numero di ipotesi e rispondere alle domande che ritmano e animano le ricerche su questo tema.

A remarkable power of analysis grounded in superb documentary richness is manifested in this book. It is time for work like this in the field of women's history to make as much material available as possible, to practice extensive interweaving of sources, to formulate as many hypotheses as possible, and to answer the questions that rhythm and animate research on this topic.

Medioevo; secoli XII-XIII; Liguria; Genova; donne; famiglie; patrimonio; *cartularia* notarili; metodo.

Middle Ages; 12th-13th centuries; Liguria; Genoa; women; families; patrimony; notarial registers; method.

La storia si basa sulle fonti e le letture e le interpretazioni degli storici hanno come fondamento e limite le fonti. Niente di nuovo in queste affermazioni che tuttavia è bene ribadire. Il libro è costruito sull'intreccio di fonti, anche proposte nel testo (e non in appendice), e spunti interpretativi. Un libro nel quale chi maneggia le fonti le descrive, chiarisce il modo di trattarle, esplicita dubbi poi le legge e interpreta: è come si dovrebbe fare ma come non sempre si fa. Qui nessun passaggio di questo percorso è trascurato e nessun limite presente nella ricerca in atto è sottaciuto. È un libro che costituisce una sorta di ode a una magnifica serie di documenti, quasi un *unicum*, costituita dai *cartularia* genovesi, straordinario giacimento di registri notarili ai

* A proposito di *Donne, famiglie e patrimoni a Genova e in Liguria nei secoli XII-XIII*, a cura di P. Guglielmotti, Genova, Società ligure di storia patria, 2020 (Quaderni della Società ligure di storia patria, 8), pp. IX-472, <https://www.storiapatriagenova.it/BD_vs_contentore.aspx?Id_Scheda_Bibliografica_Padre=6234&Id_Progetto=o>

quali accosterei per rilevanza i *Memoriali* bolognesi. A questi ultimi stiamo dedicando negli ultimi tempi grande attenzione a Bologna per realizzare a tappe un percorso di valorizzazione e uso¹. Ciò per dire che il tipo di lavoro condotto in questo libro consuona con quanto si potrebbe fare, con uno scarto cronologico non insignificante, anche utilizzando il materiale bolognese con ciò raddoppiando senso e risultati.

Dunque si può asserire che questo tipo di ricerca costituisce un nuovo corso o meglio una linea che personalmente ritengo proficua e importante fondata sulla necessità di investire in mezzi e forme in grado di rendere disponibile il maggior numero di fonti possibile. Là dove come a Genova e a Bologna esse sono presenti in gran quantità l'idea sarebbe quella di realizzare una vasta operazione di valorizzazione e uso più sistematica possibile. La necessità di concentrare risorse e forze nel rendere fruibili (se possibile digitalizzandoli) i patrimoni documentari che abbiamo, specie là dove sono assai risalenti e completi, mi pare elemento caratterizzante la fase attuale delle ricerche che richiedono tuttavia l'elaborazione di teorie e non esimoно dall'azzardo interpretativo.

Paola Guglielmotti e Denise Bezzina (valendosi ovviamente anche degli studi, di cui danno scrupolosamente conto, di altri ricercatori che hanno operato prima di loro) ragionano di pratiche e comportamenti femminili: dai limiti posti alle loro azioni alle concrete scappatoie a tali limiti, di confronti fra atteggiamenti maschili e femminili e di molto altro immersendosi in questo mare di documenti sui quali riflettono anche Valentina Ruzzin e Roberta Braccia posando sguardi diversi. Ciò ad affermazione e dimostrazione dell'opportunità di un intreccio non solo di fonti (praticato in questa silloge di studi) ma anche di sguardi.

Le mie riflessioni riguardano limiti e possibilità delle donne ma anche possibilità e limiti delle fonti utilizzate in questo studio. Entrambi i temi mi interessano per una consuetudine con la storia delle donne e per un coinvolgimento nel trattamento di fonti notarili del XIII secolo per il lavoro che si sta conducendo a Bologna sui *Memoriali*. Quest'ultima fonte presenta analogie, soprattutto relativamente alla vastità e fruttuosità con i *cartularia* genovesi. Di fronte a patrimoni documentari così vasti che offrono un mare di possibilità si resta affascinati e imbarazzati, attratti e insieme sconcertati. Una delle prime giustificate reazioni è quella di fissare e indicare le regole d'uso. Mi interessa soffermarmi brevemente su questo tema che Guglielmotti affronta con una serie di negazioni: nessuna costruzione statistica, nessuna definizione di valori medi o dati quantitativi, nessuna sistematicità (e invece accidentalità nell'accesso non foss'altro che per la casuale selezione nel tempo del materiale documentario pervenuto), nessuna comparazione o quasi (stante la precocità e la ricchezza documentaria genovese non reperibile altrove), nessuna unicità

¹ Per il progetto *MemoBo. Un mare magnum di possibilità: i Memoriali bolognesi e la loro schedatura (1265-1452)*, si rinvia a <<https://site.unibo.it/memobo/it/progetto>>.

irriducibile della storia di Genova per essere questa un'idea giudicata (direi correttamente) affascinante ma pericolosa, nessuna ipotesi di un *continuum* femminile indifferenziato o scandito solo dalle fasi del ciclo di vita. Altre regole d'uso: non solo studio di donne come gruppo sociale e attore collettivo ma anche ricostruzioni di percorsi individuali e, quando possibile, non solo Genova e non oltre il 1300. Questa, in sintesi, la lunga serie di limiti indicati da Guglielmotti e Bezzina, del tutto condivisibili, che fanno da cornice all'insieme di elementi individuati, giustapposti e intrecciati dalle autrici dei saggi e che contribuiscono a dare credibilità alle interpretazioni proposte sulla base di dati il più coerenti possibile.

Quando poi ci si immerge in queste fonti si può risalire in superficie con molti e diversi dati capaci di parlarci dei diritti e delle facoltà delle donne: diritti patrimoniali e facoltà di operare. Diritti e facoltà condizionati da misure assunte che hanno comportato conseguenze da valutare. La misura alla quale si fa spesso riferimento è il provvedimento del 1143 con cui si è cancellato il precedente diritto delle neovedove a ereditare un terzo dei beni coniugali con conseguente privilegiamento della linea maschile nella trasmissione patrimoniale.

Parte del lavoro di chi ha condotto le ricerche è consistito nell'individuare fra le migliaia (e più) di documenti elementi in grado di testimoniare possibilità e limiti dell'azione femminile e per riferire opzioni e dinamiche nella quotidianità: investimenti commerciali, acquisizioni di immobili, uso delle doti, disposizioni testamentarie e così via. La curatrice (e autrice di buona parte dei capitoli che compongono la silloge) pur maneggiando un numero consistente di documenti ribadisce la consapevolezza di non stare affrontando la totalità delle fonti prodotte all'epoca. Intende però prendere in esame diverse classi di fonti, a partire dai cartolari notarili lungo un percorso teso ad arricchire la ricostruzione delle vicende liguri al di là della usuale, quando si tratta di Genova, considerazione del mercante come soggetto privilegiato. La consapevolezza condivisa dalle autrici è che in quella storia vadano comprese anche le donne e indagate le loro disponibilità patrimoniali e capacità gestionali. La sistematicità e ampiezza (non certo, ovviamente, completezza) dell'operazione messa in atto sui documenti consente di dimostrare come, nonostante i limiti imposti (ricorrente è il riferimento al provvedimento del 1143) le donne siano riuscite ad accumulare, a gestire e accrescere un patrimonio personale oltre le loro doti (p. 207) e a dimostrare le loro capacità gestionali (cap. VI): donne che comunque intervengono, che operano oltre i freni imposti, che agiscono nei varchi. Donne che hanno nella loro disponibilità persino significative fortificazioni, in particolare edifici cruciali come le torri, e che, nonostante una normativa che privilegia la linea maschile nella trasmissione patrimoniale, accedono a porzioni non trascurabili dei patrimoni familiari. I freni alla loro autonomia ci sono ma sono anche attestate prassi che ne dimostrano il superamento nei fatti e attestano l'attiva partecipazione femminile a negozi economici. Si parla di tutto ciò, di un "agire oltre" da un po' di tempo ma si tratta di dimostrarlo e in questo libro le dimostrazioni ci sono *ad abundantiam*.

Pur negando l'intenzione di offrire dati quantitativi impossibili, stante la straordinaria ricchezza documentaria disponibile, viene opportunamente riferito che considerando uno qualunque dei cartolari notarili del Duecento si ricava il contributo delle donne da un quinto o un quarto degli atti redatti (p. 32): prova provata della partecipazione femminile di cui sopra. Attraverso commende, agendo sulla dote o in sede testamentaria le donne sono intervenute non episodicamente sulla scena economica e sociale e la selezione di documenti proposti da Valentina Ruzzin mostra una clientela femminile attiva in varia veste, non solo quando vedove, circostanza sostanzialmente favorente anche dopo il provvedimento limitativo del 1143.

Tanto il raggio d'azione delle vedove come il tema della dote sono questioni portanti in questo studio come lo erano nel destino politico, economico, sociale e dunque anche personale delle donne. In ragione di ciò questi argomenti vengono seguiti lungo il filo della normativa statutaria e delle situazioni di fatto che non di rado si presentano articolate, complesse, contradditorie. La dote, patrimonio femminile a larga partecipazione maschile, non è un patrimonio statico ma può essere aumentato o rimodulato e ciò profila un campo di indagine prezioso per cogliere il raggio d'azione femminile perimetrato da norme tendenti a limitarlo. Le regole esistono e ci sono note, meno noto, e dunque da indagare, sono le forme e modi per aggirarle se non vanificarle e la ricchezza documentaria di Genova consente un'indagine del genere così come permette di seguire l'uso politico che si può fare delle doti (cap. IV). In particolare in caso di mariti banniti il tema della dote acquisisce una peculiare coloritura politica. Nel libro viene affrontato anche il tema delle extradoti (cap. V) intese come beni di piena proprietà delle donne coniugate. Si tratta di beni fuori dalle spettanze dei mariti che consentono usi anche fruttuosi da parte delle donne: ecco profilarsi casi di donne che, se artigiane, ricavavano introiti dalle loro attività condotte utilizzando beni di cui avevano piena ed esclusiva disponibilità. Che cosa avranno fatto, si chiede Guglielmotti, di queste entrate? (p. 173). La domanda si può formulare anche nei casi di coinvolgimento femminile nei commerci, in quelli di investimento nel debito pubblico (p. 22) o nei casi di concessione di prestiti. Si tratta di un terreno d'analisi non del tutto inedito ma assai proficuo che richiederebbe un impegno d'analisi sistematico.

Dai diversi campi indagati si ricava conferma di un'inversione di rotta a fine Duecento (sulle ragioni c'è spazio per formulare ipotesi) con sempre meno riferimenti a coinvolgimenti femminili nella mercatura: se ne parla nel cap. VI ove si indaga l'impegno delle donne nel mondo dell'artigianato.

Molti elementi ricavati da questi studi contribuiscono a confermare l'impressione che il brulichio diffuso inteso come tono sonoro della voce femminile in campo sociale ed economico si possa trasformare, se si presta avveduto ascolto, in voci percepibili: si tratta di prestare attenzione a un insieme di iniziative di piccolo o medio calibro valendosi di una ricchezza documentaria fatta di una operosa quotidianità che il notarile attesta e restituisce. Non ne esce forse un quadro capovolto ma molto più mosso e articolato di quanto a lungo non si sia creduto.

Bezzina parla proprio di quadro articolato davanti a donne che in vario modo accrescono il loro patrimonio personale: «quello che rende ‘unico’ il caso genovese è la straordinaria disponibilità di documentazione privata. In altre parole, Genova può rispecchiare svariate situazioni per molti versi analoghe» (p. 236). Questo è un punto centrale. Come Genova anche Bologna, si è detto, dispone di uno straordinario patrimonio documentario almeno per il Duecento e credo che il confronto serrato fra queste due risorse sia ineludibile e seminale. Esso può offrire la possibilità di radiografare situazioni di fatto e di attuare comparazioni, di porre in relazione norme e prassi, di cogliere evoluzioni o involuzioni, insomma di andare oltre le regole. Se è vero che il diritto costruisce la storia delle donne è anche vero che le donne hanno talvolta potuto e saputo costruire passaggi per superare i limiti imposti dalle norme senza disattenderle e non necessariamente con drammatiche forzature.

Oggi è questa, a mio modo di vedere, la nuova frontiera degli studi in materia lungo e oltre la linea segnata e seguita da studiosi quali Diane Owen Hughes, Steven Epstein e Giovanna Petti Balbi citati e commentati nel cap. X. Le ricerche di Petti Balbi (ha schedato oltre 300 testamenti femminili trecenteschi) hanno dimostrato la capacità non rara soprattutto delle donne dell'aristocrazia di attuare scelte anche eversive rispetto alle norme (p. 360). Le disposizioni testamentarie nel contesto ligure (cap. X) mettono Guglielmotti alla prova delle domande da lei postulate: quale trattamento, quali limiti e anche quali differenze rispetto a quelli redatti da uomini e in base a quale criterio si può ritenere eloquente e significativo un testamento anziché un altro? Quando si tratti, e inevitabilmente nel caso genovese ciò accade, di una selezione, aiuta a dare risposte alle domande la non trascurabile quantità di documenti esaminati nel corso degli anni da più studiosi ma il senso dei quesiti resta e anzi Guglielmotti ne aggiunge altri circa la proporzione fra testamenti rogati da uomini e da donne o circa la propensione di uomini e di donne a ritoccare le decisioni prese. Non potendo comunque esimersi dal compiere scelte nell'esaminare queste fonti va ribadita l'opportunità di optare per fonti anche di diverse aree liguri e di cercare di analizzare non solo casi rappresentativi da aristocratiche o da artigiane.

Sta di fatto che il lavoro condotto in questo libro restituisce utilmente i dubbi di chi analizza materiali di questo genere e di tale vastità, le scelte fatte e gli esiti di quanto sottoposto a indagine facendoci entrare nell'officina dell'indagatore per condividerne il percorso di indagine: una preziosità. Le domande poste a ogni tipologia documentaria sono molteplici e nel caso dei testamenti esse riguardano elementi non sempre considerati quali il costo dell'atto (se elevato sconsigliava modifiche che costringevano a fare un nuovo testamento) o le pressioni familiari sulle donne testatrici (p. 373). Guglielmotti affronta i casi di testamenti simultanei e di quelli plurimi tentando di restituirci tutta la complessità di questo campo che non è che uno di quelli che la straordinaria ricchezza documentaria genovese relativa al XII e XIII secolo offre allo studioso.

Problemi di trattamento delle fonti si intrecciano regolarmente in questo libro con l'offerta di dati e con proposte di interpretazione che rendono viva,

problematica e “provvisoriamente” interpretabile la materia. Quanto esposto nel primo capitolo (di Guglielmotti), che è in un certo la premessa all’intero lavoro, è quello che poi le autrici mettono in opera negli undici capitoli (preferibilmente di Guglielmotti e Bezzina) che seguono. In premessa si diceva dell’opportunità di ragionare su vicende collettive ma anche di non trascurare ricostruzioni di singoli personaggi femminili, scontatamente di ceti abbienti, preferibilmente non già noti. Ciò è quanto qui si realizza (cap. XI) per cogliere non tanto l’impatto delle scelte compiute sull’assetto e sul patrimonio familiari o per ragionare sulla tendenza, più volte asserita in passato, delle donne genovesi a investire in commerci bensì per «cogliere l’attitudine culturale di queste donne, in particolare nella capacità di tradurre in pratica chiari progetti patrimoniali» (p. 416). I tre casi di donne aristocratiche offerti da Denise Bezzina dimostrano la loro capacità di rafforzare il progetto patrimoniale delle famiglie nelle quali entrarono. Come osserva conclusivamente Bezzina, le ricerche che sostanziano questo volume permettono di apprezzare l’ampio ventaglio di possibilità e il ruolo delle donne nelle alleanze e strategie familiari e offrono una solida base per future ricerche su genere e famiglia. Non si può non condividere.

Come si compongono i patrimoni delle donne, come le donne di diversi ambienti riescono a maneggiarli, a quali attività artigianali e commerciali partecipano, con quali limitazioni? Queste non sono che alcune delle domande alle quali una ricerca vasta e collettiva come questa offre elementi di risposta. Come interpretare il fatto che le donne non previste ufficialmente come protagoniste nelle situazioni di fatto che hanno loro concesso di essere tali hanno dimostrato di saperlo fare?

In luogo di asserzioni ideologiche o di ammiccamenti antropologici o sociologici (discipline delle quali gli storici devono tener conto senza perdere la loro specificità) qui si squaderna una notevole potenza di analisi fondata su una superba ricchezza documentaria. È il tempo di lavori come questo nel settore della storia delle donne per rendere disponibili più materiali possibili, per praticare ampi intrecci di fonti, per formulare il maggior numero di ipotesi e rispondere alle domande che ritmano e animano le ricerche su questo tema. Tutto ciò allo scopo di restituire a una realtà lontana ma non perciò semplificabile o riducibile a rigidi schemi, la complessità che le appartiene: una complessità, intesa come varietà e come contraddizioni, perfettamente rappresentata dai cartolari notarili e finemente trattata dalle autrici di questa silloge, curatrice in testa.

Maria Giuseppina Muzzarelli
Alma Mater Studiorum Università di Bologna
maria.muzzarelli@unibo.it

Diritti e patrimoni femminili nelle città italiane del basso medioevo: opportunità e rischi della comparazione*

di Anna Bellavitis

Anche se i diritti patrimoniali delle donne a Genova diminuiscono a partire dalla metà del XII secolo, le loro attività economiche e la loro libertà di azione permangono importanti. L'intervento propone un confronto tra la realtà genovese e altre realtà urbane italiane, in particolare Venezia.

Although women's property rights in Genoa diminished from the middle of the 12th century, their economic activities and freedom of action remained important. The paper compares the situation in Genoa with that in other Italian cities, in particular Venice.

Medioevo; secoli XII-XIII; Liguria; Genova; donne; famiglie; diritti; patrimonio; dote; testamento; *cartularia* notarili.

Middle Ages; 12th-13th centuries; Liguria; Genoa; women; families; rights; patrimony; dowry; wills; notarial registers.

Il volume offre una densa e ricchissima analisi dei diritti patrimoniali delle donne, e della loro messa in opera e gestione, senza limitarsi alla sola Genova.

«Il diritto costruisce la storia delle donne», come ha di recente ribadito Simona Feci e come ricorda Paola Guglielmotti nel primo saggio del libro, nel quale si presentano le «ragioni e scelte di una ricerca collettiva» (Guglielmotti, *Donne, famiglie e patrimoni*). Le leggi, la loro applicazione e la possibilità per le persone, donne e uomini, di piegarle secondo le loro esigenze – il che implica, e non è affatto ovvio, la loro conoscenza – sono il punto di partenza dell'opera, che si basa su una ampiezza documentaria eccezionale, per l'epoca studiata, in particolare i ricchissimi *cartularia* notarili.

* A proposito di *Donne, famiglie e patrimoni a Genova e in Liguria nei secoli XII-XIII*, a cura di P. Guglielmotti, Genova, Società ligure di storia patria, 2020 (Quaderni della Società ligure di storia patria, 8), pp. IX-472, <https://www.storiapatriagenova.it/BD_vs_contentore.aspx?Id_Scheda_Bibliografica_Padre=6234&Id_Progetto=0>

La massa documentaria non ha impedito alle autrici di compiere un'analisi fine e dettagliata di documenti la cui lettura e interpretazione non è per nulla agevole né semplice. La scelta di non proporre statistiche, modelli, o tabelle è del tutto condivisibile, e uno dei molti aspetti interessanti del libro risiede nel carattere narrativo di molti passaggi, densissimi ma sempre attenti a restituire frammenti di vita, mantenendo la massima attenzione alle possibilità che si offrivano agli individui, e dunque alle scelte – più o meno costrette – dei singoli.

Il punto di partenza normativo, l'atto fondatore di nuovi equilibri – o meglio, disequilibri – nei diritti rispettivi di uomini e donne, è la legge del 1143, che cancella la *tercia*, ovvero il diritto delle vedove a ereditare un terzo dei beni coniugali, limitandone dunque i diritti alla sola restituzione della dote e dell'eventuale *augmentum dotis*. Ritornerò sul problema della cronologia che porta con sé quello delle cause di quest'evoluzione, ma rilevo sin d'ora una questione che Paola Guglielmotti pone sin dall'inizio, ovvero quella della “unicità” genovese, poiché, da studiosa di storia veneziana, mi scontro costantemente con la presunta “unicità” veneziana, non solo ma anche su temi di storia di genere, e vedo altre “unicità” all’opera, nella storiografia sui diritti delle donne nelle città italiane medievali e moderne. Il caso di Firenze, su cui si sono concentrate moltissime ricerche, può presentare problemi analoghi e, per esempio, Christiane Klapisch-Zuber nel suo ultimo libro, di prossima pubblicazione in traduzione italiana, si riferisce a una «singularité florentine, historique, documentaire et historiographique», che ne fa «un laboratoire exceptionnel pour penser la place des femmes au sein de la relation matrimoniale dans l’Europe de la Renaissance»¹.

Forse, queste vivacissime e complesse realtà urbane italiane, presentano, ognuna a modo suo, aspetti di unicità ed eccezionalità, storiche oltre che documentarie, ed è proprio per questa ragione che ogni tentativo di comparazione è più che benvenuto e più che necessario, ma va messo in atto con grande precauzione. Negli ultimi anni, questi buoni propositi si sono fortunatamente realizzati², ma l'importante, mi sembra, è che si adotti sempre uno sguardo pluridimensionale, non solo confrontando norme e pratiche, ma soprattutto mantenendo un'attenzione costante al contesto socioeconomico e politico e alle sue cronologie.

Caratteristica comune ai saggi contenuti nel volume è l'estrema cautela nel suggerire interpretazioni o tendenze generali: la varietà dei comportamenti emerge da tutte le pagine del libro e mi viene spontaneo citare, estrapolandola

¹ Klapisch-Zuber, *Mariages à la Florentine*, p. 5.

² Si vedano, ad esempio, Chabot, *Richesse des femmes*; Feci, *Pesci fuor d'acqua*; Kirshner, *Marriage, Dowry an Citizenship*. Una prospettiva comparativa di storia di genere in relazione al diritto caratterizza le attività del network internazionale *Gender Differences in the History of European Legal Cultures*, < https://www.uni-giessen.de/fbz/fbo4/institute/geschichte/fruehe_neuzeit/personen/cremer-annette/gender%20differences > (sito non aggiornato). Si vedano gli ultimi volumi pubblicati: *Gender, Law and Economic Well-Being; Open Kinship; Gender, Law and Material Culture*.

completamente dal suo contesto, e forzandone anche il significato, un passaggio del proemio agli Statuti veneziani di Jacopo Tiepolo, del 1242, «cum plura sint negotia quam Statuta»³. I *negotia* mercantili sono certamente alla base della fortuna economica – e storiografica – di Venezia e di Genova, ed è noto che la storiografia ha messo in rilievo gli investimenti di donne in commende e colleganze⁴, ma, scrive ancora Paola Guglielmotti, la «donna d'affari genovese» non rappresenta che un aspetto delle realtà socioeconomiche delle donne liguri e, a Genova come altrove, la maggioranza della popolazione urbana è costituita da artigiani e piccoli commercianti, gruppi sociali in cui la componente femminile svolge un ruolo altrettanto centrale e su cui ha attirato l'attenzione di recente Denise Bezzina proprio per i medesimi secoli oggetto di questa ricerca collettiva⁵.

Fatte queste premesse, il volume affronta un insieme variegato di argomenti, a partire dalla presenza femminile nei *cartularia* notarili, indagando i molteplici aspetti della questione dotale – costituzione, gestione, devoluzione – e le scelte attuate dalle donne e nei confronti delle donne, dal punto di vista sia patrimoniale sia dell'attribuzione di responsabilità e poteri all'interno e all'esterno della famiglia. Compatibilmente con le possibilità offerte dalla documentazione, l'attenzione è rivolta a tutti i gruppi sociali, dai ceti artigiani alle stirpi signorili, allargando l'indagine, in particolare per quanto riguarda quest'ultime e per i monasteri femminili, anche a fonti diverse dagli atti notarili.

Una prima constatazione, analoga a quanto riscontrato per Venezia da Fernanda Sorelli e Linda Guzzetti⁶, è l'assenza praticamente costante dell'autorizzazione maritale per gli atti notarili delle donne sposate: «a rigore di prassi, una donna che agisce in assenza del marito o del parente di genere maschile dovrebbe esibire un documento con il quale egli stesso la autorizza a procedere in sua assenza. Tuttavia, il riferimento a tale tipo di *placet* è tanto sporadico nella documentazione genovese da non avere quasi attestazioni», precisa infatti Valentina Ruzzin (Ruzzin, *La presenza delle donne*, p. 33, nota 17). Analogamente, come scriveva Linda Guzzetti per il caso veneziano: «la stragrande maggioranza degli atti fatti da donne sposate non ha il consenso del marito. La formula *viro meo conscente* si trova raramente e non è facile capire che cosa inducesse il notaio ad usarla»⁷.

Tuttavia, mentre, nel caso veneziano, non sono mai state imposte figure di controllo sulla stipulazione dei contratti da parte delle donne, del tipo del *mundualdus* che si ritrova a Firenze o a Roma, un'altra figura di controllo di origine longobarda, i *consiliatores*, compare a Genova nei contratti di donne, sin dalla metà del XII secolo e diviene una regola secondo una norma dei più

³ Si veda Cozzi, *Repubblica di Venezia e Stati italiani*.

⁴ Per Venezia, Guzzetti, *Gli investimenti delle donne*; Clarke, *Le mercantesse di Venezia*.

⁵ Bezzina, *Artigiani a Genova*.

⁶ Guzzetti, *Gli investimenti delle donne*; Sorelli, *Diritto, economia, società*.

⁷ Guzzetti, *Gli investimenti delle donne*, p. 51.

antichi Statuti genovesi, databile al 1288 (Bezzina, *Gestione di beni e patrimoni*).

L'attività economica delle donne genovesi risalta in modo particolarmente vivace e interessante dalle carte notarili studiate nel libro: contratti commerciali, attività di credito, investimenti in viaggi mercantili e in case, terre e persino torri, ovvero delle «porzioni chiave del patrimonio familiare» (Bezzina, *Gestione di beni e patrimoni*, p. 215). L'origine dei beni investiti dalle donne pone quesiti interessanti, come scrive Paola Guglielmotti nel saggio sulle *extradotes*, chiedendosi che cosa fa «l'artigiana degli introiti del suo mestiere qualora sia diverso da quello del coniuge una volta che li abbia riconvertiti in parte in nuovo materiale da trasformare, nel salario dei suoi lavoranti e magari in nuove attrezzature? Come definire quanto le coniugate ricavano dalla concessione di prestiti che possono rasentare l'usura o sono erogati quasi professionalmente?» (Guglielmotti, *Extradoti e gestione patrimoniale*, p. 173).

Dalla fine del XIII secolo diminuisce nettamente la presenza di donne fra coloro che investono nel commercio internazionale, e i capitali femminili si orientano piuttosto verso investimenti meno rischiosi nel debito pubblico. Particolarmente interessanti sono gli accordi di *societas terrae*, molto simili alla *commenda* per il commercio a lungo raggio, stipulati da artigiane, che permettono di ricevere somme di denaro in cambio di una percentuale sul profitto (Bezzina, *Gestione di beni e patrimoni*, p. 231). A Venezia, sulla base di un numero molto inferiore di fonti disponibili, si nota un aumento della presenza femminile negli atti notarili riguardanti il commercio internazionale, dal 1200 al 1261, e invece una maggiore presenza nel commercio locale, nella prima metà del XIV secolo, «periodo d'oro della colleganza locale», « caratterizzata da una consistente presenza di donne che davano e ricevevano crediti per il commercio e la produzione»⁸.

«Quando si prendono in considerazione le doti, gli sviluppi innescati dalle nuove leggi che regolano la creazione e la gestione dei patrimoni femminili introdotte nei primi decenni del secolo XII rappresentano uno spartiacque epocale», scrive Denise Bezzina (Bezzina, *Dote, antefatto, augmentum dotis*, p. 69). Prima di entrare nel merito della situazione genovese analizzata nel libro, vorrei richiamare nuovamente il caso veneziano, dove la *tercia* non è mai esistita. Se «la *dos romana* differisce profondamente dalla *repromissa veneziana*», l'idea base dei rapporti patrimoniali tra coniugi nel diritto romano, ovvero la separazione dei beni della moglie da quelli del marito a Venezia rimase intatta. «Questa concezione – scrive Lujo Margetić – ostacolava il diritto della moglie sui beni acquisiti dal marito durante il matrimonio»⁹. A Venezia, non si imposero mai usi del tipo della *quarta longobarda*, della *tercia franca* o della *medietas* che si riscontra nel territorio della Romagna. L'unico diritto che la vedova poteva vantare sui beni del marito – a parte la restitu-

⁸ *Ibidem*, p. 66.

⁹ Margetić, *Il diritto*, p. 680.

zione della dote – era la *grosina*, o *pellicia vidualis*, un aumento della dote del 10% da prendere sull'eredità del marito, ma che non poteva superare 10 *libbre*. Simile alla *morgengabe* delle origini era il dono del lunedì, ovvero un dono del marito alla moglie dopo la prima notte di nozze, la cui denominazione derivava dall'usanza di celebrare i matrimoni di domenica¹⁰. Tuttavia, va anche ricordata una norma degli Statuti di Jacopo Tiepolo del 1242 che autorizza la vedova, «si viduare voluerit», a ereditare dei beni del marito morto intestato¹¹.

Il fatto che la proprietà della dote restasse alla donna non è evidentemente una specificità veneziana e differenzia il sistema dotale derivato dal diritto romano da alcuni sistemi consuetudinari dell'Europa del Nord, in cui, come accadeva nella *common law* britannica, le mogli, nel regime della *coverture*, perdevano non solo il possesso ma la proprietà dei loro beni a vantaggio del marito. La storica modernista Amy Erickson ha inserito questa norma in una interessante e solo apparentemente paradossale analisi dello sviluppo economico inglese di età moderna, in cui avrebbero svolto un ruolo importante i capitali delle nubili maggiorenni, delle vedove e dei mariti liberi di investire i beni delle loro mogli¹². È la stessa Erickson a ricordare come due femministe inglesi del XVIII secolo, Mary Astell e Lady Wortley Montague considerassero invidiabile la condizione delle mogli italiane che, a differenza delle inglesi, conservavano la proprietà della loro dote¹³. Sono state recentemente formulate delle proposte interpretative sulle conseguenze economiche più generali della comunione di beni tra coniugi e del diritto delle vedove a ereditare i beni del marito o più precisamente a partecipare alla spartizione dei beni comuni acquisiti durante il matrimonio. Le conclusioni non sono uniformi, nel senso che la comunione dei beni è stata considerata in alcuni casi soprattutto un sistema scarsamente in grado di proteggere i diritti delle vedove¹⁴ e, in altri, piuttosto un incentivo alla partecipazione delle donne sposate ad attività remuneratrici¹⁵.

Ritornando a epoche più lontane e a luoghi per noi più vicini, va ricordato che, nel caso veneziano, a differenza, per esempio, di quello fiorentino, non è solo la vedova a non avere diritti sui beni del marito, ma anche il marito a non averne su quelli della moglie. In caso di restituzione di dote alla vedova, sin dall'inizio del Quattrocento, la famiglia del marito tratteneva un terzo della dote, corrispondente al corredo, ma questo terzo fu limitato, a inizio Cinquecento, a un tetto massimo di 1.000 ducati, somma certo non indifferente in sé, ma poco significativa a fronte di doti che, nonostante le leggi suntuarie,

¹⁰ *Ibidem*.

¹¹ Archivio di Stato di Venezia, *Compilazione Leggi*, Prima Serie, c. 331, *Statuta Veneta*, lib. 4, cap. 34: «Quod mulier post decessum viri intestati habere possit de boni viri, si viduare voluerit».

¹² Erickson, *Coverture and capitalism*.

¹³ Erickson, *Women and Property*.

¹⁴ Howell, *The Marriage Exchange*.

¹⁵ Van Zanden, De Moor, Carmichael, *Capital Women*.

potevano arrivare, nel XVI secolo, a varie decine di migliaia di ducati¹⁶. Nel caso genovese, si nota, mi sembra, un'evoluzione simile a quella veneziana, ma apparentemente molto più precoce, ovvero la limitazione del lucro maritale, che si ripercuote di fatto in senso negativo sulle doti più basse.

A Genova, come a Venezia, una donna sposata non aveva bisogno dell'autorizzazione del marito per fare testamento e lo studio dei testamenti, femminili e maschili, plurimi, o di marito e moglie stipulati simultaneamente, che Paola Guglielmotti propone nel volume, mette in evidenza una grande pluralità di situazioni e scelte, ma anche il fatto che molte donne «possono attuare modeste deviazioni e operare aggiustamenti», rispetto al modello dominante a orientamento patriarcale che si va imponendo nel XIII secolo (Guglielmotti, *Inclusione, esclusione, affezione*, p. 406).

A Venezia, i testamenti femminili sono numerosissimi e molto spesso sono redatti da donne incinte, che ritengono di essere in pericolo di vita: «sana mente, corpore et intellectu, sed pregnans» è la formula di apertura. Non necessariamente a ogni gravidanza una donna cambiava il suo testamento, ma lo faceva generalmente alla prima, per stabilire il destino dei suoi beni, nel caso che il figlio, o figlia, non le sopravvivesse. Secondo gli Statuti veneziani, infatti, se una donna non faceva testamento i suoi beni erano divisi in maniera egualitaria fra i figli e le figlie, ma, se non aveva discendenti, i beni erano destinati alla componente maschile della sua famiglia di origine e, solo in second'ordine, alla parte femminile¹⁷. È in questo contesto che va inserita una legge – che non ho sinora riscontrato altrove – che, nel 1474, proibì ai mariti di essere presenti alla redazione del testamento delle mogli. È ovvio che una simile norma intendeva favorire gli interessi della famiglia di origine della donna, ma è altrettanto ovvio che essa ha offerto alle donne sposate maggiori spazi di scelta e libertà.

Veniamo ora alla questione dei beni femminili, dote, antefatto, *augmentum dotis* e beni extradotali. Va ricordato come a partire dal caso genovese sia sorta, alla fine degli anni Settanta del secolo scorso, un'importante discussione sul ruolo e significato della dote, di cui sono stati protagonisti in particolare Diane Owen Hughes e Jack Goody. Eredità anticipata o esclusione delle figlie dall'eredità: questi i termini della questione, che ha avuto il merito di suscitare un dibattito che ha via via coinvolto altre realtà italiane, e in particolare Firenze e Venezia. Le questioni dotali e successorie occupano una gran parte degli Statuti cittadini, lo si nota a Venezia, negli Statuti tiepoleschi del 1242, così come a Genova e in altre città liguri. Un capitolo degli Statuti genovesi pervenuti nella redazione allestita per la colonia di Pera, *De femina tradita in matrimonium a patre vel a matre*, esclude le figlie dalla successione di chi provvede a dotarle ma esclude anche i maschi qualora siano stati già

¹⁶ Chojnacki, *Women and Men*; Bellavitis, *Famille, genre, transmission*.

¹⁷ Sui testamenti femminili veneziani di epoca medievale, si vedano: «Ego Quirina»; Guzzetti *Venezianische Vermächtnisse*; Masè, *Men and Women preparing for Death*; sul XVI secolo rinvio a Bellavitis, *Famille, genre, transmission*.

“dotati” al momento dell’ingresso in un ordine religioso (Bezzina, *Dote, antefatto*, *augmentum dotis*, p. 91). La possibilità di partecipare alla spartizione dell’eredità paterna, è prevista, a Venezia, per le figlie già dotate dal padre ma non ancora sposate, se la dote non appaia “congrua”, ovvero proporzionata alle sostanze e allo status della famiglia, ma esiste invece in Portogallo, come ha sottolineato Jutta Sperling, anche per le figlie già sposate¹⁸. Particolarmen- te interessante è il fatto che, come scrive Denise Bezzina a proposito del caso genovese, la dote sia «un bene fluttuante» (Bezzina, *Dote, antefatto*, *augmentum dotis*, p. 106), non solo perché può essere investita durante il matrimonio o trasformata da bene mobile a bene immobile, ma anche perché altre compo- nenti, come l’*augmentum dotis* o i beni extradotali possono entrare di fatto a farne parte, il che implica però, nel caso dei beni extradotali, che la donna ne ceda la gestione al marito. Se questa è la tendenza di lungo periodo, resta il fatto che la ricchissima documentazione su cui si basa la ricerca ha permesso di mettere in evidenza le molte attività economiche delle donne basate sui loro beni extradotali (Guglielmotti, *Extradoti e gestione patrimoniale*).

Le questioni relative alla successione ritornano a più riprese nei saggi. La figura della vedova tutrice è oggetto del saggio di Roberta Braccia, che rileva la sostanziale identità, nelle norme statutarie, di “cura” e “tutela” e che troviamo anche nel caso veneziano. Gli Statuti genovesi riconoscono alle madri il diritto di esercitare la tutela sui figli minori, affiancate, tuttavia, da un paren- te dei pupilli in linea paterna o, in subordine, materna. In sua assenza, sino alla metà del XIV secolo, la vedova poteva esercitare la tutela da sola, ma, in seguito, questa possibilità scompare e, in mancanza di parenti, il magistrato cittadino avrebbe dovuto nominare due consiglieri (Braccia, *Le libertà delle donne*). Nel caso veneziano, gli Statuti prevedevano, nel caso in cui il padre non avesse designato i tutori nel suo testamento, la convocazione dei «pro- pinqui ex parte patris et matris», ma contemplavano anche la possibilità che una vedova designasse per testamento i tutori dei suoi figli, nel qual caso la scelta avrebbe dovuto essere confermata dai Giudici del Mobile. Non ho trova- to prova di nessuna di queste procedure nel Cinquecento, bensì di una prassi consolidata, secondo la quale madri vedove di tutti i ceti sociali ottenevano la tutela sui propri figli minori dopo averne presentato domanda ai Giudici di Petition, anche nei casi in cui si fossero risposte¹⁹.

In conclusione, la ricchezza del volume può difficilmente essere restituita in poche pagine. Le piste future di ricerca che le autrici si propongono di seguire riguardano, tra l’altro, il secolo successivo, ovvero il XIV, e la mobi- lità sociale. Per quanto riguarda i processi di causalità e le cronologie, cui si accennava all’inizio, Genova si configura come una realtà ovviamente molto dinamica dal punto di vista economico, ma anche molto conflittuale dal pun- to di vista politico. Una conflittualità, tra l’altro, che perdurerà a lungo. L’irri-

¹⁸ Sperling, *Dowry or Inheritance?*

¹⁹ Bellavitis, *Famille, genre, transmission*, cap. IV.

gidimento in senso agnatizio delle norme si situa all'interno di un processo di consolidamento di un regime politico, ma darà luogo anche a un'esperienza di struttura familiare-agnatizia del tutto unica, ovvero gli "alberghi". Anche nel caso di Firenze, per un periodo più tardo, l'irrigidimento delle norme e delle strutture familiari è stato messo in relazione, da Isabelle Chabot, con l'evoluzione politica che consacra un «gouvernement des pères»²⁰. Il caso veneziano si differenzia da entrambi innanzitutto per la precoce definizione della sua élite politica, ma anche, come si è detto, perché il legame storico con il mondo bizantino mantenne la normativa veneziana su famiglia e matrimonio maggiormente fedele al diritto romano. Resto convinta che uno degli ingredienti della stabilità del ceto politico veneziano sia stata un'accorta gestione della reciprocità degli scambi economici legati al matrimonio: il dibattito resta aperto su quali ne siano state le conseguenze a lungo termine per i diritti patrimoniali delle donne.

²⁰ Chabot, *Le gouvernement des pères*.

Opere citate

- A. Bellavitis, *Famille, genre, transmission à Venise au XVI^e siècle*, Rome 2008.
- D. Bezzina, *Artigiani a Genova nei secoli XII-XIII*, Firenze 2015 (Reti Medievali E-Book, 22).
- D. Bezzina, *Dote, antefatto, augmentum dotis: costruire il patrimonio delle donne in Liguria nei secoli XII e XIII*, in *Donne, famiglie e patrimoni*, pp. 69-136.
- D. Bezzina, *Gestione di beni e patrimonio: spazi di iniziativa delle donne a Genova nei secoli XII e XIII*, in *Donne, famiglie e patrimoni*, pp. 207-242.
- R. Braccia, *Le libertà delle donne : le vedove tutrici e la gestione patrimoniale nella prassi notarile genovese dei secoli XII e XIII*, in *Donne, famiglie e patrimoni*, pp. 319-346.
- I. Chabot, *Le gouvernement des pères : l'Etat florentin et la famille (XIV^e-XV^e siècle)*, in *Florance et la Toscane, XIV^e-XIX^e siècles. Les dynamiques d'un État italien*, a cura di J. Boutier, S. Landi, O. Rouchon, Rennes 2004, pp. 241-263.
- I. Chabot, *Richesse des femmes et parenté dans l'Italie de la Renaissance*, in *La famille, les femmes et le quotidien (XIV^e-XVIII^e siècle). Textes offerts à Christiane Klapisch-Zuber*, a cura di I. Chabot, J. Hayez, D. Lett, Paris 2006, pp. 263-290.
- S. Chojnacki, *Women and Men in Renaissance Venice. Twelve Essays on Patrician Society*, Baltimore-London 2000.
- P. Clarke, *Le mercantesse di Venezia nei secoli XIV e XV*, in «Archivio Veneto», sesta serie, 3 (2012), pp. 67-84.
- G. Cozzi, *Repubblica di Venezia e Stati italiani. Politica e giustizia dal secolo XVI al secolo XVIII*, Torino 1982.
- «Ego Quirina». testamenti di veneziane e forestiere (1200-1261), a cura di F. Sorelli, Roma 2015.
- A. Erickson, *Coverture and capitalism*, in «History Workshop Journal», 59 (2005), pp. 1-16.
- A. Erickson, *Women and Property in Early Modern England*, London-New York 1993.
- S. Feci, *Pesci fuor d'acqua. Donne a Roma in età moderna. Diritti e patrimoni*, Roma 2004.
- Gender, Law and Economic Well-Being in Europe from the Fifteenth to the Nineteenth Century. North versus South?*, a cura di A. Bellavitis e B. Zucca Micheletto, London-New York 2019.
- Gender, Law and Material Culture. Immobile Property and Mobile Goods in Early Modern Europe*, a cura di A.C. Cremer, London-New York 2021.
- P. Guglielmotti, *Donne, famiglie e patrimoni a Genova e in Liguria nei secoli XII e XIII : ragioni e scelte di una ricerca collettiva*, in *Donne, famiglie e patrimoni*, pp. 1-28.
- P. Guglielmotti, *Extradoti e gestione patrimoniale: relazioni familiari, dinamiche sociali e progetti economici in Liguria nei secoli XII e XIII*, in *Donne, famiglie e patrimoni*, pp. 161-206.
- P. Guglielmotti, *Inclusione, esclusione, affezione: le disposizioni testamentarie femminili nel contesto ligure dei secoli XII e XIII*, in *Donne, famiglie e patrimoni*, pp. 347-413.
- L. Guzzetti, *Gli investimenti delle donne veneziane nel Medioevo*, in «Archivio Veneto», sesta serie, 3 (2012), pp. 41-66.
- L. Guzzetti, *Venezianische Vermächtnisse. Die soziale und wirtschaftliche Situation von Frauen im Spiegel spätmittelalterlicher Testamente*, Stuttgart 1998.
- M. Howell, *The Marriage Exchange: Property, Social Place and Gender in Cities of the Low Countries, 1300-1500*, Chicago-London 1998.
- J. Kirshner, *Marriage, Dowry and Citizenship in Late Medieval and Renaissance Italy*, Toronto 2015.
- C. Klapisch-Zuber, *Mariages à la Florentine, Femmes et vie de famille à Florence (XIV^e-XV^e siècle)*, Paris 2020.
- L. Margetić, *Il diritto*, in *Storia di Venezia*, vol. 1, *Origini - Età ducale*, a cura di L. Cracco Ruggerini, M. Pavan, G. Cracco, G. Ortalli, Roma 1992, pp. 677-692.
- F. Masè, *Men and Women preparing for Death in Renaissance Venice (c. 1200-1600)*, in *Planning for Death. Wills and Death-Related Property arrangements in Europe, 1200-1600*, a cura di M. Korpiola e A. Lahtinen, Leiden-Boston 2018, pp. 153-176.
- Open Kinship*, numero speciale di «Quaderni storici», 55 (2020), 3, a cura di B. Borello e M. Lanzinger.
- V. Ruzzin, *La presenza delle donne nei cartolari notarili genovesi*, in *Donne, famiglie e patrimoni*, pp. 29-68.
- F. Sorelli, *Diritto, economia, società: condizioni delle donne a Venezia nei secoli XII-XIII*, in «Archivio Veneto», sesta serie, 3 (2012), pp. 19-40.
- J. Sperling, *Dowry or Inheritance? Kinship, Property, and Women's Agency in Lisbon, Venice, Florence (1572)*, in «Journal of Early Modern History», 11 (2007), 3, pp. 197-238.

J.L. Van Zanden, T. De Moor, S. Carmichael, *Capital Women. The European Marriage Pattern, Female Empowerment, and Economic Development in Western Europe, 1300-1800*, Oxford 2019.

Anna Bellavitis
Université de Rouen Normandie
anna.bellavitis@univ-rouen.fr

*Su donne e patrimoni nel basso medioevo:
una discussione di Donne, famiglie e patrimoni
a Genova e in Liguria nei secoli XII e XIII,
a cura di Paola Guglielmotti, 2020,
a cura di Gian Maria Varanini
DOI: 10.6093/1593-2214/8743*

Beni contestati e rivendicati, gestiti e utilizzati*

di Margareth Lanzinger

Il contributo commenta alcuni problemi affrontati nel volume curato da Paola Guglielmotti dalla prospettiva della prima età moderna e li discute secondo un approccio comparativo, spaziale e temporale, e un'osservazione mirata agli spazi di azione. Una riflessione sui differenti concetti e sui *focus* tematici attorno alla dote e alle sue implicazioni è seguita dalla disamina sia dei parametri della diseguaglianza, quale conseguenza della restrizione di larga portata dei diritti proprietari delle donne a partire dal 1143, sia dei patrimoni nella disponibilità delle donne sotto forma di *extradotes*. Il commento sottolinea l'ampia gamma di patrimoni e di contesti specifici come pure i nessi tra diritto e prassi.

The comment takes up some threads from the volume edited by Paola Guglielmotti from an early modern perspective and discusses them in a temporal and spatial comparative approach with a focus on spaces of action. A reflection on different concepts, thematic foci around the dowry and its implications is followed by an examination of parameters of inequality, a far-reaching restriction of widows' property rights from 1143 onwards, women's free assets in the form of the *extradotes*. The commentary also emphasises the wide range of types of assets and situational contexts as well as the connection between law and practice.

Medioevo; età moderna; Europa; Genova; Liguria; donne; famiglie; patrimoni; diritti.

Middle Ages; modern times; Europe; Genoa; Liguria; women; families; assets; rights.

“Famiglie e patrimoni” è uno dei più importanti ambiti tematici della storia moderna, in particolare della storia sociale ed economica e della microstoria, così come della storia delle donne, prima, e di quella di genere, poi, a partire dagli anni '80 e '90 del Novecento¹.

L'ordine con cui sono elencati questi tre elementi destinati a intrecciarsi nel volume curato da Paola Guglielmotti – donne, famiglie e patrimoni – permette di distinguere fra diverse prospettive. L'attenzione si è appunta-

* A proposito di *Donne, famiglie e patrimoni a Genova e in Liguria nei secoli XII-XIII*, a cura di P. Guglielmotti, Genova, Società ligure di storia patria, 2020 (Quaderni della Società ligure di storia patria, 8), pp. IX-472, <https://www.storiapatriogenova.it/BD_vs_contentore.aspx?Id_Scheda_Bibliografica_Padre=6234&Id_Progetto=0>

¹ Si veda per esempio *La famiglia nell'economia europea* e *The Transmission of Well-Being*.

ta innanzitutto sulla restrizione dei diritti delle donne e, quindi, su una storia di limitazione e di carenza. L'impiego del genere quale categoria analitica ha poi spinto al centro dell'interesse relazioni e scambi, ma soprattutto la questione della capacità d'agire delle donne, malgrado la loro posizione giuridicamente subordinata. Ciò significa che occorre confrontarsi con la complessità della prassi di applicazione del diritto, interpretare le strategie e gli aspetti contraddittori nel loro contesto situazionale, considerare la strumentalizzazione del diritto e lo sfruttamento delle sue lacune anche e soprattutto da parte delle donne, cioè tutti aspetti generalmente non visibili a uno sguardo superficiale. È questo a rendere avvincente quanto intrigante, come ogni sfida, l'ambito tematico che mette in connessione donne, famiglie e patrimoni. Perciò quello curato da Paola Guglielmotti è un volume assai prezioso e al tempo stesso stimolante, per i contenuti affrontati e discussi, e come pungolo a proseguire le ricerche, sia nel merito sia nelle fonti che possono consentire ulteriori approfondimenti.

Ciò che oltre alle norme del diritto rende speciale Genova, come anche altri territori della Liguria, è la presenza nell'Archivio di Stato di Genova di un ricco fondo documentario di registri notarili – i cosiddetti *cartularia* – dedicati in larga misura alla «gestione di beni mobili e immobili e ai loro investimenti», risalenti addirittura alla seconda metà del secolo XII e in particolare al XIII². Queste fonti duecentesche, per lo più non ancora edite, offrono uno spaccato della prassi sociale del diritto, e una testimonianza della presenza femminile in svariati settori di rilievo: il lavoro, gli investimenti commerciali e, in misura minore, anche la compravendita di immobili e i testamenti. Di conseguenza, il volume si pone anche come una solida base per l'indagine delle fonti notarili del secolo XIV, successivo all'arco temporale qui indagato, perché proprio nel secolo XIII furono introdotti cambiamenti di importanza capitale riguardanti le rivendicazioni patrimoniali delle donne.

Poiché il tema del volume evidenzia un grande potenziale, che emerge dall'intreccio fra *expertise* locale e ampliamento del contesto, il mio commento si ispira a una prospettiva di comparazione, con l'occhio puntato a ricerche sui regimi patrimoniali e di genere in altre aree e nell'età moderna³. Del gran numero di possibili spunti che il volume offre, posso in questa sede riprendere solo alcuni fili, collegandoli a mie ricerche personali, sui contratti matrimoniali e sul legame fra patrimoni e parentela nell'area geografica dell'odierno Alto Adige. Lì vigeva la separazione dei beni con certe similitudini rispetto al sistema dotale italiano. Tuttavia le figlie – se si prescinde dalla nobiltà e da alcune zone nella parte meridionale del territorio nel secolo XVI, a Caldaro anche in quello seguente – non erano escluse dall'eredità.

² Guglielmotti, *Donne, famiglie*, p. 2.

³ Lanzinger, Barth-Scalmani, Förster e Langer-Ostrawsky, *Aushandeln von Ehe*.

1. Sfide e prospettive comparate

Una prima sfida è rappresentata dai concetti usati dai contemporanei per definire, nei documenti e nei testi di legge, tipi di patrimonio e atti giuridici differenti: i problemi sono numerosi. Anche all'interno della stessa area linguistica è possibile che, a causa della estrema varietà regionale degli statuti giuridici così come della loro applicazione nella prassi, il medesimo concetto – “dote”, per esempio – sia associato, in momenti diversi, a forme e conseguenze differenti, a possibilità e limiti fra i più disparati. È verosimile insomma che esistesse una terminologia diversa per indicare realtà analoghe se non identiche. È sufficiente che nel diritto e/o nella prassi un solo elemento dell'assetto patrimoniale sia diverso rispetto al passato, o rispetto a un altro luogo per modificare radicalmente l'intera situazione e, di conseguenza, l'importanza e il valore di singoli strumenti e istituti giuridici. Un esempio è dato dall'abolizione della *tercia* per le vedove a Genova nel 1143. E le cose si fanno ancora più difficili in caso di traduzione – da e verso altre lingue – di specifici concetti patrimoniali e in caso di confronto con altre aree linguistiche⁴.

D'altronde, le differenze riguardo alla posizione patrimoniale delle donne per ciò che concerne matrimonio, famiglia e parentela nell'area europea dell'età moderna sono oggettivamente enormi, e spesso variano ulteriormente secondo l'ambiente sociale. Ad esempio, in Inghilterra vigeva, con la *couverture*, un regime patrimoniale fra coniugi piuttosto particolare: il patrimonio della donna con il matrimonio entrava a far parte delle proprietà del marito. La Francia era geograficamente divisa in due con la *coutume de Paris* e la comunità dei beni nel Nord e il diritto statutario e il regime dotale nel Sud⁵. In Portogallo e in Grecia vigevano sistemi dotali affatto diversi: a Lisbona le figlie femmine non erano escluse dall'asse ereditario, a Nasso e a Mykonos ricevevano una “dote” tanto le figlie quanto i figli maschi⁶. In Italia, nella storia delle donne e negli studi di genere, così come nella storia sociale, la dote e la spesso connessa esclusione delle figlie femmine dall'eredità sono un tema di ricerca ormai da decenni⁷. Ovunque, muovendo dai primi rudimentali esordi, le prospettive di ricerca si sono espansse in molte direzioni, sorrette dall'esigenza e dall'intento di pervenire a risultati differenziati, ampiamente contestualizzati e portatori di molteplici prospettive⁸.

Nell'area tedescofona, invece, negli ambiti sociali diversi dalla nobiltà i beni trasferiti in occasione del matrimonio sono diventati solo molto più tardi

⁴ Lanzinger, Maegraith, Clementi, Forster e Hagen, *Families and Property*.

⁵ Erickson, *Women and Property*; Erickson, *Couverture and Capitalism*; per un confronto con la Scandinavia si veda *The Marital Economy*; per la Francia si rinvia a Diefendorf, *Women and Property*.

⁶ Si veda *the Religious Divide*.

⁷ *Le ricchezze delle donne*; per una differenziazione dell'esclusione dall'eredità si vedano Feci, *The Exclusion of Women* e Bezzina, *Dote, antefatto*, pp. 90–94.

⁸ Fra i tanti studi si vedano *Famiglie. Circolazione di beni; Generazioni. Legami di parentela; Movable Goods and Immovable Property*.

oggetto di indagine come aspetti rilevanti sotto il profilo giuridico e di genere⁹. Fino all'inizio del secolo XXI, a dominare la scena sono stati il diritto successorio e la prassi ereditaria, le differenze fra divisione reale e successione indivisa nel possesso, e il destino riservato ai cosiddetti eredi cedenti. È probabile che ciò sia dipeso dall'assenza di un istituto estremamente incisivo come quello dei sistemi dotali italiani, e dalla presenza di svariati beni dotali o assegni maritali (*Heiratsgut, Widerlage, Aussteuer, Morgengabe*); ed è probabile anche che per indicare la *Mitgift*, un istituto simile alla dote, si ricorresse a seconda dell'epoca e dell'area geografica a termini diversi: *Heimsteuer, Heiratsgut, Brautschatz* e così via. L'area tedesofona era inoltre caratterizzata da giurisdizioni estremamente eterogenee e frammentarie e da profonde differenze in fatto di regimi patrimoniali fra coniugi. C'erano territori in cui vigeva un regime di separazione dei beni, altri in cui vigeva un regime di comunione dei beni o di comunità di acquisizioni. Inoltre, per questi tre tipi di regimi esistevano innumerevoli varianti locali e combinazioni, con prassi successorie disparate. Rispetto ai sistemi dotali italiani, questi regimi patrimoniali fra coniugi erano anche normati in modo tendenzialmente meno rigoroso o il raggio delle loro implicazioni era più ristretto. In un certo senso, per esempio, sia a livello internazionale sia nell'area tedesofona, manca un concetto condiviso come quello di dote¹⁰, che nell'area italofona nonostante tutte le differenze esistenti fra un luogo e l'altro¹¹ ha rappresentato tuttavia un importante valore di riferimento condiviso e ha inaugurato un più vasto spazio di dibattito. Proprio per questo, ha costituito un fruttuoso spazio di discussione l'indagine collettiva del volume che stiamo discutendo¹²: questa forma di organizzazione del lavoro scientifico permette di rendere i contenuti più densi e pregnanti, e al tempo stesso ha il vantaggio di poter istituire molteplici riferimenti incrociati.

D'altra parte la ricerca italiana, nel privilegiare la dote, ha lasciato a lungo nell'ombra altri tipi di patrimonio, altre forme di proprietà e altre sfere d'azione patrimoniale delle donne, come è stato evidenziato già da Ida Fazio in un saggio degli anni '90 del Novecento. In tale sede, l'autrice chiedeva di indagare un più ampio spettro delle ricchezze femminili: ad esempio, la gestione e l'uso dei beni patrimoniali da parte delle donne¹³. Il volume di cui ci occupiamo soddisfa anche questa richiesta. Certamente la dote – che beneficiava di una particolare tutela legale – è ampiamente rappresentata anche nei registri notarili genovesi e liguri, e nei saggi di Denise Bezzina e Paola Guglielmotti viene di volta in volta posta in contesti più vasti. Bezzina da un lato inquadra la dote nella condizione matrimoniale, nelle sue trasformazioni e differenze regionali, esemplificate dal caso di Albenga. Dall'altro lato, tuttavia, la storica

⁹ Lanzinger, Barth-Scalmani, Forster e Langer-Ostrawsky, *Aushandeln von Ehe*.

¹⁰ Sul carattere creditizio della dote si veda Arru, «*Donare non è perdere*».

¹¹ Chabot, *Deux, trois, cent Italiës*.

¹² Guglielmotti, *Donne, famiglie*, p. 1.

¹³ Fazio, *Le ricchezze delle donne*.

inserisce la dote in un contesto più ampio di assegni maritali, costituito da antefatto, extradote e *augmentum dotis*. Guglielmotti a sua volta studia le richieste di restituzione della dote avanzate da sette donne nobili alla fine del Duecento, in un momento in cui i rispettivi mariti erano ancora in vita. Si tratta di casi di insolvenza a seguito di confisca di beni e bando, il che ci conduce nel bel mezzo dei conflitti politici dell'élite cittadina. In un altro saggio, l'autrice affronta il tema dell'extradote, che collega a «relazioni familiari, dinamiche sociali e progetti economici»¹⁴.

Fin dal testo introduttivo Guglielmotti sottolinea che ai fini dell'indagine è importante tenere conto del coinvolgimento femminile nel commercio e nell'artigianato, spesso definiti come sfere di attività plurali e variegate. Si tratta cioè di cogliere i patrimoni femminili non solo nel contesto e sullo sfondo delle unioni matrimoniali e delle dinamiche familiari, ma anche di indagarne le trasformazioni socio-politiche. A Genova sono particolarmente interessanti le donne d'affari, troppo a lungo trascurate o sottostimate rispetto agli uomini attivi sugli ampi scenari dell'economia cittadina. Il tema del lavoro femminile, nello specifico dei centri urbani di età moderna, è stato di recente affrontato ripetutamente¹⁵. Una prudente comparazione fra epoche diverse sarebbe sicuramente fruttuosa in questo ambito, non ultimo perché la transizione dal basso medioevo all'età moderna, proprio per quanto riguarda i margini d'azione delle donne in fatto di lavoro, viene classicamente raccontata come la storia di una privazione, di una *diminutio*.

Muovendo dai cartolari notarili, il volume offre quindi un ampio ventaglio di prospettive, in quanto da queste fonti emerge chiaramente come la gestione di proprietà e patrimonio e le attività economiche costituivano per le donne una forma di garanzia e di autonomia esistenziale¹⁶. Valentina Ruzzin mette in guardia da una lettura ingenua di queste fonti e solleva una serie di domande: sulla forma della dote, sulla possibile elusione della tutela della dote nel caso di un investimento mediante *accomendatio* (*commenda*) o sulla sua delimitazione rispetto a, e la sua interazione con, l'extradote quale libero capitale¹⁷. È così sottolineato come gli atti giuridici vengano stesi anche a svantaggio delle donne, quando si bypassa la tutela della dote. Osservando le cose da un punto di vista cronologicamente più tardo, si pone la questione se ciò non potesse rafforzare la posizione delle donne, soprattutto nell'ambiente artigiano in cui la collaborazione femminile era essenziale. Come Beatrice Zucca evidenzia per Torino, le doti, quando erano alienate quale capitale di investimento dei coniugi, rendevano le donne proprietarie¹⁸.

¹⁴ Bezzina, *Dote, antefatto*; Guglielmotti, *L'uso politico della dote*; Guglielmotti, *Extradoti e gestione patrimoniale*.

¹⁵ Bellavitis, *Il lavoro delle donne; Gender, Law and Economic Well-Being; What is Work?; Female Agency in the Urban Economy*.

¹⁶ Guglielmotti, *Donne, famiglie*, pp. 12-13, 16.

¹⁷ Ruzzin, *La presenza delle donne*, pp. 33-34.

¹⁸ Zucca, *Chains of Documents*.

Una analisi sistematica dei patrimoni presuppone una rilevazione precisa, atta a stabilire quali elementi dell'insieme del patrimonio fossero oggetto di mobilitazione economica in un preciso momento e in una determinata area e quali giustificazioni, limiti e conseguenze vi fossero associati. Ciò permette incursioni in profondità nelle logiche matrimoniali, familiari e parentali così come nelle relazioni fra i sessi e i rapporti di genere. Ciò su cui dunque ci si interroga sempre è quali tipi di patrimonio furono concessi e trasferiti, investiti o usati in altro modo, quali qualità giuridiche avevano tali tipi di patrimonio e in che modo si era disposto in merito a essi nelle diverse procedure e nei vari documenti legali: contratti di dote o matrimoniali, patti successori, testamenti e così via. Quanto più i rapporti di genere erano stati strutturati in modo asimmetrico dal diritto, tanto più occorre domandarsi quali forme di compensazione – soprattutto nei confronti degli interessi patrilineari – potevano essere usate.

2. Parametri della diseguaglianza

Il volume muove dagli ambiti d'azione delle donne codificati per legge, che differivano a seconda della posizione ricoperta nella parentela e/o secondo lo stato civile. Fra quelli fondamentali figurano gli ambiti d'azione connessi alla proprietà e al patrimonio. La domanda cruciale riguarda i diritti e le rivendicazioni che le donne – nelle diverse posizioni di figlie, sorelle, mogli, madri, suocere e vedove – avanzavano nei confronti del patrimonio nella famiglia e nel matrimonio. Il contesto di ampio respiro che attraversa tutto il volume – e che anche durante l'età moderna resta valido in numerosi territori italiani ed europei – è il rapporto asimmetrico fra i generi nell'accesso ai patrimoni familiari. Il diritto di volta in volta vigente non solo ha prodotto e/o fissato per iscritto tale asimmetria, ma in genere ha anche previsto norme per affrontare le durezze che ne derivano e creare una certa compensazione

Le configurazioni della asimmetria plasmate da genere e patrimonio erano fondamentalmente caratterizzate dalle modalità secondo le quali i diritti ereditari delle figlie femmine differivano rispetto a quelli dei figli maschi, e in quale misura ciò accadesse; e in secondo luogo, da come il matrimonio e la parentela si collocavano l'uno rispetto all'altra¹⁹. Fra gli elementi basilari che articolavano questo rapporto, vanno annoverati l'eventuale separazione del patrimonio portato nel matrimonio sia dall'uomo sia dalla donna anche dopo la morte di uno dei coniugi; e inoltre la pratica, più o meno frequente, dei trasferimenti patrimoniali dall'una all'altra linea e, in caso affermativo, in quale forma: si trattava di diritti di proprietà a tutti gli effetti o di diritti di usufrutto²⁰? Quanto sopra si concretizza in particolare nella questione dei possibili

¹⁹ Signori, *Von der Paradiesehe*; si veda anche <<https://kinshipspaces.univie.ac.at/en/>>.

²⁰ *Female Economic Strategies*.

trasferimenti alle vedove. Se il patrimonio era e restava diviso, la posizione economica delle donne – in quanto figlie, mogli e soprattutto vedove – dipendeva in grande misura dalla dote portata nel matrimonio e quindi in ultima istanza dalla loro famiglia d'origine. Per contro, la comunione dei beni fra i coniugi oppure la comunità di acquisizioni – quando il patrimonio realizzato durante il matrimonio era in parti eguali di entrambi i coniugi – consentiva rapporti più equilibrati; il matrimonio poteva in tal modo compensare la disparità nelle situazioni patrimoniali di partenza. In particolare in presenza di comunione dei beni, le vedove godevano di una posizione salda se – come nell'area di Vienna e della Bassa Austria – ottenevano la metà del patrimonio condiviso, mentre i figli dovevano spartirsi l'altra metà²¹. La contropartita era costituita dal fatto che – diversamente che nei regimi dotali e in altre forme di separazione dei beni – entrambi i coniugi rispondevano anche dei debiti contratti.

Gli elementi costitutivi e fondanti degli accordi patrimoniali fra coniugi sono ovviamente tipi di patrimonio e dei diritti che ne conseguono; ma va contemplato anche il fattore età, la cronologia della rilevanza di tali elementi costitutivi lungo i percorsi biografici. Per i secoli XII e XIII, ciò risulta più difficile per via dell'impossibilità di accertare l'età anagrafica, in particolare quella delle donne. Particolarmente interessanti sono i modi in cui nei momenti significativi dal punto di vista biografico – matrimonio, morte, maggiore età – i diversi tipi di patrimonio furono ordinati e posti in relazione tra loro, e gli accordi patrimoniali che in quei momenti furono negoziati e conseguentemente rogati nei documenti notarili. Elemento costitutivo importante è però anche la plasticità e la modificabilità del patrimonio assegnato: quando ad esempio a figlie o a vedove in un testamento potevano essere assegnati altri beni, o più beni, o addirittura determinati tipi di patrimonio, diversi da quelli figuranti in contratti di dote o patti successori. Le logiche seguite dalle disposizioni e combinazioni delle tipologie patrimoniali, dalla loro qualità legale e dalle concrete possibilità di disporne, erano in genere – di là dal caso specifico – determinate dalla competizione fra i soggetti che ambivano al patrimonio nel regime giuridico di volta in volta vigente e – in caso di differenze di ceto – nel diritto vigente nel rispettivo ambiente sociale, e da chi vantava la posizione più forte²². L'identificazione degli assi fondamentali della concorrenza fornisce modelli di connessione, che permettono di strutturare più chiaramente tanto le situazioni legali quanto l'organizzazione e le conseguenze di accordi patrimoniali in epoche e aree geografiche diverse.

Nel volume che stiamo discutendo, alle analisi quantitative si è rinunciato scientemente per non generare l'illusione di una trasmissione non lacunosa, dal momento che nell'archivio non sono sopravvissuti dei blocchi documenta-

²¹ Per un'indagine comparata sul negoziato del matrimonio si veda Lanzinger, Barth-Scalmani, Forster e Langer-Ostrawsky, *Aushandeln von Ehe*.

²² Si veda per esempio Lanzinger, *Spouses and the Competition for Wealth*.

ri coerenti. Tuttavia, malgrado il carattere «frammentario» della documentazione, alcune considerazioni quantitative potrebbero avere senso e costituire forse l'oggetto di una futura indagine su questo vasto materiale. Potrebbe per esempio essere istruttivo capire come le diverse tipologie giuridiche si riversino in questo o in quel cartolario, e quali questioni i vari notai abbiano preferenzialmente affrontato e risolto – soprattutto a fronte dell'evidente elevato numero di donne attive in prima persona. Una percentuale compresa fra un quinto e un quarto degli atti rogati evidenzia in effetti la presenza di donne, secondo che il notaio fosse più specializzato in contratti d'affari o in accordi patrimoniali familiari. Valentina Ruzzin sottolinea il carattere ambivalente della cornice giuridica che sta alla base del coinvolgimento femminile documentato dalle fonti: nella maggior parte dei casi le donne figurano come mogli di un attore principale in relazione alla gestione di patrimoni, mentre nella vita quotidiana rivestivano una posizione importante nel *negotium*²³. Il volume resta comunque incentrato sull'analisi qualitativa e su documenti particolarmente eloquenti e particolarmente efficaci, che consentono di evidenziare in maniera esemplare determinati aspetti e contesti.

3. Restrizioni: l'*antefactum* al posto della *tercia*

Già lo scenario di partenza, che Paola Guglielmotti descrive nel saggio di apertura, rimanda a un importante cambiamento: a partire dal 1143 a Genova le vedove non ebbero più diritto a un terzo del patrimonio del marito²⁴. Questa novità non fu priva di ripercussioni su altre forme di accesso personale delle donne alla proprietà mediante acquisto o gestione. La *tercia* fu sostituita dall'*antefactum*, un dono predisposto dal marito al momento del coniugio, per il quale – come evidenziato da Denise Bezzina nel suo saggio – fu posto un tetto di 100 lire. In tal modo, nel caso dei ceti più abbienti, questo assegno compensatorio risultò di gran lunga inferiore alla precedente *tercia* destinata alla vedova. A quest'ultima non restava che la sua dote, una volta che era riuscita a farsela restituire. Ciò comportò delle conseguenze. Da un lato questa situazione richiese la messa in campo di una ulteriore copertura economica, che anziché sul marito ricadde sulla famiglia d'origine; dall'altro la dote assurse a patrimonio cruciale delle donne, nella misura in cui giuridicamente essa era regolamentata in tutti i suoi dettagli, diventando però anche strumento strategico e pomo della discordia, soprattutto quando era in gioco la sua restituzione²⁵. A proposito di questo specifico aspetto, si riscontrano pa-

²³ Nel saggio di Ruzzin, *La presenza delle donne*, sono descritti i *cartularia* confluiti nell'Archivio di Stato di Genova, i quali si compongono di alcune centinaia fino a parecchie migliaia di atti, e che fino alla fine del secolo XIII comprendono almeno 250 registri di imbreviature. Al saggio, il secondo nella sequenza, è accluso un dossier documentario con 20 trascrizioni di atti.

²⁴ Guglielmotti, *Donne, famiglie*, p. 1.

²⁵ Bezzina, *Dote, antefatto*, pp. 70-71, 85-90.

lesi continuità nei secoli successivi, tanto che per la comprensione dell'istituto della dote è fondamentale individuare questo momento di trasformazione giuridica e il modo in cui si è reagito a esso nell'immediato.

L'entità del patrimonio che in tal modo passava dalla parte maschile a quella femminile venne a essere indubbiamente limitata. *Lantefactum* sembra essere paragonabile alla logica della *Morgengabe* in alcune aree tedescofone. Ad esempio, nel territorio dell'odierno Alto Adige in età moderna la *Morgengabe* era anch'essa un dono, che veniva predisposto al momento delle nozze ma che era trasferito alla donna solo dopo che era rimasta vedova e che quindi, come anche a Genova, costituiva inizialmente un credito. Talora la *Morgengabe* fu impiegata in modo strategico a favore delle donne, soprattutto in caso di assenza di figli, per rafforzare la posizione della vedova rispetto ai parenti del marito²⁶. Come spiega Bezzina, proprio questo obiettivo si propose, e conseguì, Giacomo Guercio, un *banbaxarius*, a favore della moglie Adelina negli anni '70 del Duecento²⁷. La *Tiroler Landesordnung*, l'ordinamento territoriale del Tirolo del 1532 e del 1573, prevede la possibilità che la moglie ridoni al marito la *Morgengabe*, un atto molto diffuso soprattutto fra la nobiltà²⁸.

Si pone dunque l'interrogativo circa il contesto politico e sociale in cui è avvenuta questa svolta normativa. Per Denise Bezzina il passaggio dalla *tercia* all'antefatto fu l'effetto di progressive differenze fra le donne della nobiltà e quelle del ceto artigiano: le nobili, se si considera il tetto massimo di 100 lire, furono maggiormente colpite dalla nuova normativa, mentre agli eredi restava una parte molto più consistente di patrimonio. La linea agnatizia ne fu avvantaggiata nella nobiltà, dove la sua importanza era maggiore che nelle famiglie degli artigiani²⁹. Invece, in altre regioni europee, per esempio in Boemia, la *tercia* rientra fra gli istituti che lungo l'età moderna rimasero immutati³⁰. Tuttavia esso fu oggetto di differenziazioni molto numerose. In Tirolo, per esempio, la *tercia* riguardava soltanto beni mobili, e anche fra questi era esclusa tutta una serie di oggetti: generi alimentari, attrezzi da lavoro, manufatti argentei e molto altro³¹. Nel quinto saggio della raccolta, Paola Guglielmotti si sofferma sull'introduzione delle extradoti quale possibile compensazione per l'abolizione della *tercia* e il tetto dell'antefatto³².

²⁶ Lanzinger, *Von der Macht der Linie*, pp. 250-253, 273-277; per Trento si veda Mattivi, *After the Plague*, p. 159.

²⁷ Bezzina, *Dote, antefatto*, pp. 108-110.

²⁸ Clementi, «Aus sonder lieb, trew vnd freundschaft».

²⁹ Bezzina, *Dote, antefatto*, pp. 73-74.

³⁰ Štefanová, *Widows*.

³¹ *Tiroler Landesordnung* 1532, 1573, libro 3, titolo 41.

³² Guglielmotti, *Extradoti e gestione*, pp. 170-175.

4. Extradotes: *investire e gestire*

Le *extradotes* – al plurale, per evidenziare il riversarsi in esse di elementi disparati – corrispondono in alcune loro forme ai *paraphernalia*, che esistono anche in età moderna: i due concetti indicano i beni appartenenti per antonomasia alle donne, che non facevano parte della dote o dell'*Heiratsgut*. Dei beni parafernali – a differenza della dote, che era gestita dagli uomini – le donne potevano disporre integralmente anche durante il matrimonio. Mentre a Genova e in Liguria tali beni erano costituiti da oggetti che le donne portavano con sé nel matrimonio³³ nei paesi tedeschi col termine *paraphernalia* si indicavano anche somme di denaro, mentre gli oggetti erano designati piuttosto con termini quali *Aussteuer*, *Ausstattung* e così via. A Salisburgo – una città mercantile, nella quale si riscontrano di frequente accordi patrimoniali su base di comunità di acquisizioni relativamente equilibrate tra i generi – anche i mariti disponevano di beni parafernali, che nel secolo XVIII consistono sempre di somme di denaro³⁴; è probabile che tale dato di fatto sia da ricondursi alla marcata reciprocità.

Da dove venivano le extradoti a Genova e in Liguria? E a che scopo erano usate dalle donne? Potevano risalire a legati testamentari, per esempio di una zia o del padre, a un trasferimento *inter vivos* da madre a figlia, ed essere impiegate a scopo creditizio o dalla vedova stessa. Figurano nei testamenti dei mariti, in inventari come debiti, ma soprattutto in contratti di commenda, che costituiscono il riscontro di investimenti commerciali, ampiamente diffusi sul piano regionale e sociale. Le extradoti erano, come pare, «'attivabili' da qualsiasi donna» e in rari casi potevano consentire anche una «compartecipazione proprietaria» e una certa autonomia economica³⁵.

Denise Bezzina sostiene che una serie di fattori era determinante ai fini dell'investimento delle extradoti da parte delle donne, e commenta che «una donna dei ceti bassi può essere più incline a non rischiare le proprie poche sostanze in investimenti commerciali rispetto a un'altra che gode di una certa ricchezza»³⁶. Ma bisognerebbe chiedersi anche che cos'altro fecero con quel denaro. Nelle fonti che io ho sperimentato, il denaro di cui le donne dispongono in prima persona risulta quasi sempre, anche in ambito rurale, «investito», e ha funzioni di credito. Le conclusioni cui giunge Bezzina, ossia che le donne progressivamente tesero ad affidare alla gestione del marito anche l'extradote, vincolandola alle stesse condizioni della dote³⁷, potrebbero indicare che in quanto investimento essa finiva nella propria attività artigiana o commerciale e che al tempo stesso in questo modo era più tutelata. Lo spettro delle pos-

³³ *Ibidem*, pp. 166-167.

³⁴ Barth-Scalmani, *Ausgewogene Verhältnisse*.

³⁵ Guglielmotti, *Extradoti e gestione*, pp. 169, 188.

³⁶ Bezzina, *Dote, antefatto*, p. 107.

³⁷ *Ibidem*, pp. 107-108; Bezzina, *Gestione di beni*, p. 207.

sibilità è in ogni caso molto ampio, fra appropriazione da parte del marito e delega della moglie.

Una questione ricorrente è quella tesa a comprendere come le donne potessero mobilitare per sé, gestire personalmente e investire il patrimonio loro assegnato o loro spettante. Alcune nobili lasciarono in eredità una impressionante varietà di beni, comprese le proprietà fondiarie³⁸; ma le autrici del volume sono giustamente molto prudenti nel trarre conclusioni generali. Giudicare se qualcosa è consuetudine all'epoca, pur non trovando spesso riscontro nelle fonti, o rappresenti una eccezione o sia da spiegare in termini situazional-contestuali nel senso di un modello, è estremamente difficile quando la documentazione è frammentaria e non riferibile a una stessa persona o famiglia. Nondimeno certi atti considerati in serie consentono di farsi un'idea molto precisa delle sfere d'azione economica delle donne: si pensi alle sopracitate *acomendaciones*, che documentano la partecipazione femminile al commercio marittimo³⁹. Inoltre le donne da vedove potevano portare avanti un'attività artigiana, affittare locali commerciali o prestare denaro mediante le *societas terrae* per attività economiche e fare molto altro.

Un importante ambito della gestione patrimoniale è infine costituito dalla posizione delle vedove in qualità di tutrici dei figli minori; nominate curatrici, esse potevano gestire anche il patrimonio dei mariti. Roberta Braccia nel suo saggio ricorda i termini con cui ci si rivolgeva alle vedove per chiamare in causa questa loro duplice responsabilità: «donna et domina»⁴⁰. I due termini ricordano il «donna e madonna» usati a Venezia e Firenze in età moderna, come documentato dagli studi di Anna Bellavitis e Giulia Calvi sulle vedove quali tutrici⁴¹. Generalmente questa posizione di indipendenza delle donne era legata alla loro condizione di vedove; in caso di seconde nozze esse la perdevano⁴².

5. Differenziazioni

Nel complesso il volume, sulla base di una straordinaria densità di materiali considerando che si tratta del pieno medioevo, schiude la vista a una panoplia di tipi di patrimonio – dalla dote e la *tercia* passando per l'antefatto e l'extradote fino all'eredità materna, su cui le donne potevano testare liberamente –, di strumenti giuridici e forme di utilizzo dei patrimoni, di differenziazioni sociali e territoriali: dall'artigianato al commercio e alla nobiltà genovese; ma anche a stirpi signorili al di fuori delle mura cittadine – che incalzate, a quanto pare, dal presagio del declino cercavano contatti con Ge-

³⁸ *Ibidem*, p. 219.

³⁹ *Ibidem*, pp. 220-228.

⁴⁰ Braccia, *Le libertà delle donne*, p. 319.

⁴¹ Bellavitis, *Patrimoni e matrimoni*, p. 151; Calvi, *Rights and Ties that Bind*.

⁴² Braccia, *Le libertà delle donne*, p. 331.

nova attraverso una specifica «politica matrimoniale» centrata su seconde nozze⁴³ –; e ancora, a due monasteri femminili di Genova e di Millesimo (anch'essi osservati dalla prospettiva dei legami che li riconducevano alla città, e alle per tanti versi potenti famiglie d'origine e anche alle loro inimicizie).

Le autrici hanno scelto approcci diversi nei loro saggi. Da un lato si sono concentrate sui patrimoni specificamente femminili e su determinati tipi di fonti – differenti forme contrattuali o testamenti –. Dall'altro, hanno insistito sui contesti lavorativi, sulle attività – gestire e investire quali concetti cruciali – e su specifiche configurazioni dell'ambiente sociale, dei contesti politici e istituzionali, delle strutture relazionali e dei rapporti di potere: configurazioni molto varie a seconda dello stato civile – di nubile, donna sposata o di vedova –. Emerge chiaramente, una volta di più, quanto sia importante istituire un nesso fra testi giuridici, legislazione vigente e prassi sociali del diritto, proprio perché gli ambiti d'azione sono spesso, con tutta evidenza, assai più diversificati o ricostruibili in più modi di quanto le norme giuridiche lasciano intendere. Altrettanto chiara appare la complessità dell'architettura degli ambiti giuridici: non ovunque, in Liguria, vigeva il diritto genovese, come dimostrano le trasformazioni del 1143. A Genova l'antefatto divenne obbligatorio, ma sulla riviera di Ponente era addirittura vietato e nell'estremo Levante ligure era facoltativo⁴⁴.

I saggi del volume, sostenendosi l'un l'altro, creano una complessa sinfonia di rimandi e, anche a causa del carattere frammentario della documentazione, consentono soprattutto di farsi un'idea della varietà e molteplicità di documenti e situazioni⁴⁵, che illustrano per diversi ambienti sociali, dando luogo a una panoplia impressionante. Vengono così chiaramente alla luce le differenze riguardo agli ambiti d'azione femminili legati al patrimonio fra gli ambienti dell'artigianato, del commercio e della nobiltà.

Forse avrebbe avuto senso partire, in maniera ancora più decisa, da logiche diverse: nell'artigianato e nel piccolo commercio urbano un'intesa fra i coniugi tesi a collaborare nella quotidianità potrebbe avere fortemente contraddistinto anche il modo di relazionarsi ai diversi tipi di patrimoni femminili? nella nobiltà un processo di verticalizzazione patrilineare ebbe luogo anche attraverso la dotazione privilegiata dei figli maschi con patrimoni? Tale differenziazione si riscontra – riferita all'artigianato e al piccolo commercio – nella scelta di Paola Guglielmotti di «non guardare sistematicamente alle donazioni femminili con paternalismo, dando per scontate le forzature ed escludendo a priori devoluzioni pienamente libere e volontarie»⁴⁶. A volte queste potrebbero aver avuto anche carattere strategico e di calcolo, tornando a vantaggio delle donne⁴⁷. D'altra parte Guglielmotti parla di un «crescente

⁴³ Guglielmotti, *Gestione e devoluzione*, p. 270.

⁴⁴ Bezzina, *Dote, antefatto*, p. 76.

⁴⁵ Bezzina, *Gestione di beni*, p. 208.

⁴⁶ Guglielmotti, *Extradoti e gestione*, pp. 178-179.

⁴⁷ Si veda per esempio Arru, «*Donare non è perdere*».

orientamento delle famiglie in senso agnatizio lungo i secoli XII e XIII»⁴⁸, il che riguardava soprattutto le famiglie dominanti. Inoltre è sempre interessante osservare la posizione occupata dalle donne fra la famiglia d'origine e quella del marito. Sia Guglielmotti nel saggio sulle stirpi signorili extraurbane⁴⁹, sia Bezzina nella sua ricostruzione di tre casi della nobiltà genovese⁵⁰, per esempio, danno conto di donne che gestivano il patrimonio familiare, occupandosene nell'interesse dei figli maschi. Anche all'interno della nobiltà si rilevano, dunque, logiche diverse, in un complesso intreccio.

Esaminando il caso genovese, *Donne, famiglie e patrimoni* si concentra su un'area economicamente e politicamente potente. Viene dunque da chiedersi in quale misura i cambiamenti giuridici intervenuti in fatto di proprietà e patrimonio, in particolare l'erosione dei diritti delle donne, fossero dettati da processi socio-politici. Quali implicazioni sociali ebbero tali cambiamenti, in special modo guardando alle famiglie e ai gruppi parentali politicamente ed economicamente dominanti? *Lantefactum* subentrato alla *tercia* ebbe come effetto di privilegiare ulteriormente la linea maschile riguardo alla trasmissione interfamiliare della proprietà; l'organizzazione della parentela che passava attraverso il patrimonio si orientò indiscutibilmente verso una crescente verticalizzazione⁵¹. Il nesso fra questo processo e i criteri di accesso al patrimonio – genere, rango di nascita, stato civile eccetera – è un tema di enorme importanza⁵². Incuriosisce soprattutto il contesto socio-politico dell'abolizione della *tercia* a Genova nel 1143, da cui il volume prende per così dire le mosse; non per caso anche nel saggio conclusivo, dove si ricorda che il più risalente riferimento a essa risale al 1130, l'abolizione della *tercia* è definita come «una svolta decisiva nell'evoluzione dei diritti patrimoniali femminili»⁵³. Quali processi socio-politici erano in corso all'epoca nella città di Genova?

⁴⁸ Guglielmotti, *Extradoti e gestione*, p. 162.

⁴⁹ Guglielmotti, *Gestione e devoluzione*.

⁵⁰ Bezzina, *Percorsi*.

⁵¹ Su questo aspetto cfr. Sabean e Teuscher, *Kinship in Europe*.

⁵² Ago, *Giochi di squadra*; Delille, *Famille et propriété*; e in seguito Bellavitis, *Famille, genre*.

⁵³ Bezzina, *Donne, famiglie*, p. 448.

Opere citate

- Across the Religious Divide. Women, Property, and Law in the Wider Mediterranean (ca. 1300-1800)*, a cura di J.G. Sperling e Sh. Kelly Wray, New York - London 2010.
- R. Ago, *Giochi di squadra: uomini e donne nelle famiglie nobili del XVII secolo*, in *Signori, patrizi, cavalieri in Italia centro-meridionale nell'età moderna*, a cura di M.A. Visceglia, Roma-Bari 1992, pp. 256-264.
- A. Arru, «*Donare non è perdere*», *I vantaggi della reciprocità a Roma tra Settecento e Ottocento*, in «Quaderni storici», 33 (1998), 98, pp. 361-382.
- G. Barth-Scalmani, *Ausgewogene Verhältnisse: Eheverträge in der Stadt Salzburg im 18. Jahrhundert*, in M. Lanzinger, G. Barth-Scalmani, E. Forster e G. Langer-Ostrawsky, *Aushandeln von Ehe*, pp. 121-203.
- A. Bellavitis, *Famille, genre, transmission à Venise au XVI^e siècle*, Rome 2008.
- A. Bellavitis, *Il lavoro delle donne nelle città dell'Europa moderna*, Roma 2016.
- A. Bellavitis, *Patrimoni e matrimoni a Venezia nel Cinquecento*, in *Le ricchezze delle donne. Diritti patrimoniali e poteri familiari in Italia (XIII-XIX secc.)*, a cura di G. Calvi e I. Chabot, Torino 1998, pp. 149-160.
- D. Bezzina, *Donne, famiglie e patrimoni a Genova e in Liguria nei secoli XII e XIII tra norma e prassi: acquisizioni e prospettive di una ricerca collettiva*, in *Donne, famiglie e patrimoni*, pp. 447-472.
- D. Bezzina, *Dote, antefatto, augmentum dotis: costruire il patrimonio delle donne in Liguria nei secoli XII e XIII*, in *Donne, famiglie e patrimoni*, pp. 69-136.
- D. Bezzina, *Gestione di beni e patrimonio: spazio di iniziativa delle donne a Genova nei secoli XII e XIII*, in *Donne, famiglie e patrimoni*, pp. 207-242.
- D. Bezzina, *Percorsi femminili attraverso le proprietà familiari a Genova nei secoli XII e XIII*, in *Donne, famiglie e patrimoni*, pp. 415-445.
- R. Braccia, *Le libertà delle donne: le vedove tutrici e la gestione patrimoniale nella prassi notarile genovese dei secoli XII e XIII*, in *Donne, famiglie e patrimoni*, pp. 319-346.
- G. Calvi, *Rights and Ties that Bind: Mothers, Children, and the State in Tuscany during the Early Modern Period*, in *Kinship in Europe. Approaches to Long-Term Development (1300-1900)*, a cura di D.W. Sabean, S. Teuscher e J. Mathieu, New York - Oxford 2007, pp. 145-162.
- I. Chabot, *Deux, trois, cent Italiens. Reflexions pour une géographie historique des systèmes dotaux (XII^e-XVI^e siècles)*, in *Comparing two Italies. Civic Tradition, Trade Networks, Family Relationships between Italy of Communes and the Kingdome of Sicily*, a cura di N.L. Barile e P. Mainomi, Turnhout 2020, pp. 211-232.
- S. Clementi, «*Aus sonder lieb, trew vnd freundschaft*». *Vermögenstransfers und Emotionen in frühneuzeitlichen Adelstestamenten und ihre symbolische Bedeutung*, in «Historische Anthropologie», 29 (2021), 3, pp. 360-381.
- G. Delille, *Famille et propriété dans le Royaume de Naples (XV^e-XIX^e siècle)*, Rome-Paris 1985.
- B.B. Diefendorf, *Women and Property in Ancien Régime France. Theory and Practice in Dauphiné and Paris*, in *Early Modern Conceptions of Property*, a cura di J. Brewer e S. Staves, London - New York 1995, pp. 170-193.
- A.L. Erickson, *Couverture and Capitalism*, in «History Workshop Journal», 59 (2005), 1, pp. 1-16.
- A.L. Erickson, *Women and Property in Early Modern England*, London 1993.
- Famiglie. *Circolazione di beni, circuiti di affetti in età moderna*, a cura di R. Ago e B. Borello, Roma 2008.
- I. Fazio, *Le ricchezze delle donne: verso una ri-problematizzazione*, in «Quaderni storici», 34 (1999), 101, pp. 539-550.
- S. Feci, *The Exclusion of Women from Inheritance Rights: An Unresolved Issue?*, in *Negotiations of Gender and Property through Legal Regimes (14th-19th century): Stipulating, Litigating, Mediating*, a cura di M. Lanzinger, J. Maegraith, S. Clementi, E. Forster e C. Hagen, Leiden-Boston, 2021, pp. 29-51.
- Female Agency in the Urban Economy: Gender in European Towns, 1640-1830*, a cura di D. Simonton e A. Montenach, New York 2013.
- Female Economic Strategies in the Modern World*, a cura di B. Moring, London 2012.
- Gender, Law and Economic Well-Being in Europe from the Fifteenth to the Nineteenth Century. North versus South?*, a cura di A. Bellavitis e B. Zucca Micheletto, London - New York 2019.

- Generazioni. Legami di parentela tra passato e presente*, a cura di I. Fazio e D. Lombardi, Roma 2006.
- P. Guglielmotti, *Donne, famiglie e patrimoni a Genova e in Liguria nei secoli XII e XIII: ragioni e scelte di una ricerca collettiva*, in *Donne, famiglie e patrimoni*, pp. 1-28.
- P. Guglielmotti, *Extradoti e gestione patrimoniale: relazioni familiari, dinamiche sociali e progetti economici in Liguria nei secoli XII e XIII*, in *Donne, famiglie e patrimoni*, pp. 161-206.
- P. Guglielmotti, *Gestione e devoluzione del patrimonio in ambito extraurbano ligure: le donne delle stirpi signorili nei secoli XII e XIII*, in *Donne, famiglie e patrimoni*, pp. 243-276.
- P. Guglielmotti, *L'uso politico della dote a Genova: mogli e banniti alla fine del Duecento*, in *Donne, famiglie e patrimoni*, pp. 137-160.
- La famiglia nell'economia europea, secc. XIII-XVIII. The Economic Role of the Family in the European Economy from the 13th to the 19th Centuries*, Atti della Quarantesima Settimana di Studi, Firenze 6-10 aprile 2008, a cura di S. Cavaciocchi, Firenze 2009.
- M. Lanzinger, *Spouses and the Competition for Wealth*, in *The Routledge History of the Domestic Sphere in Europe Sixteenth to Nineteenth Century*, a cura di J. Eibach e M. Lanzinger, London 2020, pp. 61-78.
- M. Lanzinger, *Von der Macht der Linie zur Gegenseitigkeit. Heiratskontrakte in den Südtiroler Gerichten Welsberg und Innichen 1750-1850*, in M. Lanzinger, G. Barth-Scalmani, E. Forster e G. Langer-Ostrawsky, *Aushandeln von Ehe*, pp. 205-367.
- M. Lanzinger, G. Barth-Scalmani, E. Forster e G. Langer-Ostrawsky, *Aushandeln von Ehe. Heiratsverträge der Neuzeit im europäischen Vergleich*, Köln - Weimar - Wien 2010 (2015²).
- M. Lanzinger, J. Maegraith, S. Clementi, E. Forster e C. Hagen, *Families and Property. Stipulating, Litigating, Mediating*, in *Negotiations of Gender and Property through Legal Regimes (14th-19th century): Stipulating, Litigating, Mediating*, a cura di M. Lanzinger, J. Maegraith, S. Clementi, E. Forster e C. Hagen, Leiden - Boston 2021, pp. 1-25.
- The Marital Economy in Scandinavia and Britain 1400-1900*, a cura di M. Ågren e A.L. Erickson, Aldershot 2005.
- S. Mattivi, *After the Plague: Women, Marriage, and Property in Trento during the Second Half of the Fourteenth Century*, in *Negotiations of Gender and Property through Legal Regimes (14th-19th century): Stipulating, Litigating, Mediating*, a cura di M. Lanzinger, J. Maegraith, S. Clementi, E. Forster e C. Hagen, Leiden - Boston 2021, pp. 153-169.
- Movable Goods and Immovable Property. Gender, Law and Material Culture in Early Modern Europe (1450-1850)*, a cura di A. Cremer, London - New York 2021.
- Le ricchezze delle donne. Diritti patrimoniali e poteri familiari in Italia (XIII-XIX)*, a cura di G. Calvi e I. Chabot, Torino 1998.
- V. Ruzzin, *La presenza delle donne nei cartolari notarili genovesi (secoli XII-XIII)*, in *Donne, famiglie e patrimoni*, pp. 29-68.
- D.W. Sabean e S. Teuscher, *Kinship in Europe: A New Approach to Long-Term Development*, in *Kinship in Europe. Approaches to Long-Term Development (1300-1900)*, a cura di D.W. Sabean, S. Teuscher e J. Mathieu, New York - Oxford 2007, pp. 1-32.
- G. Signori, *Von der Paradiesehe zur Gütergemeinschaft. Ehe in der mittelalterlichen Lebens- und Vorstellungswelt*, Frankfurt a. M. - New York 2011.
- D. Štefanová, *Widows: Outsiders in Rural Economy and Society in Central European Villages, 1558-1750*, in «The History of the Family», 15 (2010), 3, pp. 271-282.
- The Transmission of Well-Being: Gendered Marriage Strategies and Inheritance Systems in Europe (17th-20th Centuries)*, a cura di M. Durées, A. Fauve-Chamoux, L. Ferrer i Alòs, J. Kok, Bern - New York 2009.
- What is Work? Gender at the Crossroads of Home, Family and Business from the Early Modern Era to the Present*, a cura di R. Sarti, A. Bellavitis, M. Martini, Oxford - New York 2018.
- B. Zucca, *Chains of Documents: Financial Provisions for Widows in the Wills of the Lower-Middle Classes in Early Modern Italy (Turin, Second Half of the Eighteenth Century)*, in «Historische Anthropologie», 29 (2021), 3, pp. 382-399.

Margareth Lanzinger
 Universität Wien
 margareth.lanzinger@univie.ac.at

À propos des biens des femmes : structures de parenté et rapports de genre*

par Anita Guerreau-Jalabert

La société médiévale se caractérise par un système de parenté cognatique et par la pratique de ce que Jack Goody a appelé la dévolution divergente. Toutefois, du fait de la supériorité sociale des hommes sur les femmes, les biens majeurs des parentèles vont tendanciellement aux premiers sans exclure jamais les secondes. Les femmes reçoivent d'abord des dots, mais aussi des legs et elles peuvent aussi être héritières principales en l'absence de frères. Les données génoises corroborent ces grandes caractéristiques et montrent que, dans un système incontestablement patriarcal, auquel elles participent d'ailleurs pleinement, les femmes se voient reconnaître une certaine capacité d'action.

Medieval society is characterized by a system of cognatic kinship and by the practice of what Jack Goody has called diverging devolution. However, because of the social superiority of men over women, the major assets of the kindred tended to go to the former without ever excluding the latter. The women receive first of all dowries, but also legacies and they can also be principal heirs in the absence of brothers. The Genoese data corroborate these main characteristics and show that, in an undeniably patriarchal system, in which they participated fully, women were recognized as having a certain agency.

Moyen Âge ; siècles XII^e-XIII^e ; Liguria ; Gênes ; femmes ; familles ; patrimoine ; parenté ; lignage ; patrilinearité ; matrilinearité ; genre.

Middle Ages; 12th-13th centuries; Liguria; Genoa; women; families; patrimony; kinship; lineage; patrilinearity; matrilinearity; gender.

Consacré aux biens des femmes à Gênes aux XII^e et XIII^e siècles, ce volume s'inscrit dans un champ de recherches qui a connu un développement important dans les décennies récentes, notamment en Italie. Ce qui s'explique peut-être par la richesse de sa documentation notariale. Or de ce point de vue, Gênes offre une singularité : des documents de ce type sont conservés en abondance à partir du XII^e siècle, ce qui est exceptionnel.

* À propos de *Donne, famiglie e patrimoni a Genova e in Liguria nei secoli XII-XIII*, ed. par P. Guglielmotti, Genova, Società ligure di storia patria, 2020 (Quaderni della Società ligure di storia patria, 8), pp. IX-472, <https://www.storiapatriagenova.it/BD_vs_contentore.aspx?Id_Scheda_Bibliografica_Padre=6234&Id_Progetto=0>

Bonnes connaisseuses de la cité et de son territoire, Denise Bezzina, Roberta Braccia, Paola Guglielmotti et Valentina Ruzzin ont entrepris d'examiner la nature des patrimoines féminins et ce que l'on peut percevoir de leur gestion pour les XII^e et XIII^e siècles. L'éclairage porte à la fois sur les groupes dominants au sein de la cité, mais aussi sur les artisans. Ces enquêtes sont menées avec une remarquable minutie et leurs conclusions traduisent toujours une grande prudence. Les auteures ont en effet parfaitement identifié les limites que comporte leur documentation et elles sont particulièrement attentives à déceler les biais divers qui pourraient s'introduire dans les interprétations.

Plutôt spécialistes de l'histoire des femmes et du genre, les auteures n'abordent que latéralement les questions de parenté. Néanmoins, ces dernières sont sous-jacentes à l'enquête et permettent de rendre compte de certaines au moins des observations proposées. C'est sur ce point que portera ma contribution.

1. *Les biens des femmes*

La nature des biens des femmes et leur usage sont éclairés par les divers types documents notariaux disponibles – contrats dotaux, testaments et contrats commerciaux.

À la période où l'on se situe, la dot est le plus emblématique, le plus constant des biens féminins¹. Elle est intrinsèquement liée à l'état matrimonial, même si les filles placées dans les couvents, tout comme leurs homologues masculins, y ont également droit. Son importance se traduit par l'abondance des contrats dotaux conservés. D'une certaine façon, en l'absence de formalités écrites mises en place par l'Église, ces documents sont la marque la plus claire de la réalité d'une union matrimoniale ; une partie d'entre eux, d'ailleurs, se réfère aux *verba de presenti* qui scellent le mariage dans la doctrine ecclésiastique à partir du XII^e siècle. La dot est fournie par les parents, le père en premier lieu, mais d'autres y contribuent éventuellement ; dans les milieux les plus pauvres, les femmes doivent elles-mêmes se la constituer par leur travail. De manière logique, les testaments, en particulier ceux des femmes, recèlent des legs dévolus aux dots.

Le mariage s'accompagne également d'une contribution de l'époux destinée à sa femme. Ce n'est pas ici le lieu de revenir sur l'histoire complexe des formes prises par les diverses prestations matrimoniales entre le Bas-Empire et les XI^e-XII^e siècles. Il suffit de noter que le XII^e siècle marque à Gênes une évolution sur ce point : alors que l'épouse avait droit jusqu'alors à une portion (*tercia*) des biens du mari en cas de veuvage, l'habitude semble s'être instau-

¹ Le poids social de la dot se traduit par sa réglementation assez précise dans les statuts de la fin du XIII^e siècle.

rée, avant d'être inscrite dans un texte réglementaire (un décret des consuls datant de 1143), de remplacer ce droit par la seule attribution d'une somme d'argent : l'*antefatto*, dont le montant, réglementé, est limité à 100 lires au maximum.

S'ajoute enfin un troisième type de biens : les *extradotes*, des biens propres des femmes qui proviennent notamment de legs testamentaires, ou de donations *inter vivos* ; pour les veuves, l'*antefatto* constitue aussi un bien propre.

Quelle prise ont les femmes sur ces diverses catégories de biens ? L'*antefatto* ne s'active qu'en cas de veuvage ; la dot est un bien propre, qui doit absolument être rendu à la veuve ; mais pendant la durée du mariage, elle est tendanciellement gérée par le mari, sans doute le plus souvent avec l'accord de son épouse. Les *extradotes* sont en revanche la part sur laquelle les femmes ont la plus grande maîtrise. Elles les font fructifier, soit à leur profit, soit à celui de la communauté conjugale ; dans ce dernier cas, leurs droits sont souvent enregistrés par des actes notariés. L'enquête démontre une réelle *agency* des femmes mariées, agissant soit seules, soit avec leur mari ou pour son compte dans les milieux artisanaux et marchands ; et plus encore des veuves, qui assurent généralement la tutelle des enfants.

On a donc affaire à un tableau complexe, dont tous les éléments doivent être pris en compte, ce qui n'a pas toujours été le cas antérieurement et a abouti à des descriptions extrêmement noires de la situation des femmes, par exemple à Florence.

2. Relations de parenté, dévolution des biens

Comme l'indique le titre du volume, les auteures ont bien identifié le lien intrinsèque entre les patrimoines des femmes (et des hommes) et les relations qui prévalent à l'intérieur des parentèles. Mais pour rendre compte de ce qu'elles observent, il convient d'inscrire l'examen de ce qui se passe au sein des unités domestiques dans un cadre plus large, où s'articulent deux ordres de phénomènes bien distincts : d'une part, le système des relations de parenté ; d'autre part, les modalités de dévolution des biens entre parents. On rencontre, sous la plume des auteures, des références éparses aux "lignages" et à la patrilinéarité. Pour être communes depuis plusieurs décennies chez les historiens de l'Europe ancienne, ces notions n'en sont pas moins inadéquates, comme on va tenter de le montrer.

Chez les anthropologues, auxquels le terme est emprunté, la patrilinéarité s'inscrit dans le cadre plus large des systèmes unilinéaires de filiation. Dans ces systèmes, qui peuvent être soit patrilinéaires soit matrilinéaires, l'appartenance à un groupe de parenté n'est transmise aux enfants légitimes d'un couple que par l'un des deux parents. Ainsi, en système patrilinéaire, un enfant appartient au groupe de son père ; cette appartenance est exclusive et tous les droits et obligations découlant de la reconnaissance du lien de parenté passent exclusivement par le père ; les systèmes matrilinéaires donnent un

rôle identique à la mère. Dans les deux cas, la notion d'exclusivité est fondamentale.

En revanche, dans les systèmes cognatiques, l'appartenance parentale, ainsi que les droits et obligations qui s'y rattachent, sont transmis à la fois par le père et par la mère ; les relations que l'on entretient avec les parents paternels et maternels sont de ce point de vue équivalentes. Ce modèle nous est familier : c'est le nôtre. Dans certains systèmes cognatiques, on observe ce qu'il est convenu d'appeler des inflexions patri- ou matrilineaires ; dans ce cas, certains éléments découlant de la filiation circulent en ligne masculine ou féminine, mais là encore de manière exclusive. Ainsi, la transmission du nom du père, obligatoire dans les systèmes anthroponymiques européens contemporains jusqu'à une date récente, est la seule inflexion patrilineaire identifiable dans notre système de filiation et elle est en cours de disparition, au moins dans les lois².

Rien de tel n'est observable au Moyen Âge, ni non plus à l'époque moderne. Tous les marqueurs, à commencer par la terminologie de parenté, indiquent que l'on a affaire à un système totalement cognatif. Le rattachement indifférencié aux parents paternels et maternels s'accompagne de l'absence de groupes de parenté discrets – des lignages au sens anthropologique du terme ; les systèmes cognatiques ne connaissent que des réseaux qui s'entrecroisent, les parentèles. C'est le sens du terme d'ancien français *lignage* et de ses équivalents dans les diverses langues vernaculaires médiévales. Là encore, le système est similaire au nôtre.

La reconnaissance du caractère cognatif du système de filiation conduit à aborder un autre point, celui de la notion de dévolution divergente (*diverging devolution*), dont la validité a été contestée par certains historiens, notamment pour l'Italie³. Cette notion a été proposée par l'anthropologue Jack Goody pour rendre compte de l'un des deux grands modèles de transmission des biens entre parents qu'il a identifiés, celui de l'Eurasie. Dans cette vaste zone, les pratiques se définissent par la transmission "verticale" de parents à enfants et par la redistribution des biens indépendamment du sexe ; ainsi à chaque génération, les enfants, garçons ou filles, reçoivent une part des biens de leurs parents. En Afrique, au contraire, prédominent tendanciellement des circulations "horizontales" à l'intérieur des fratries, circulation qui sont

² La prépondérance du nom du père existe même dans les systèmes qui incluent le nom de la mère, comme c'est le cas dans la Péninsule ibérique ; car seul le premier se transmet au long des générations. Dans la Rome antique, le principe de l'*agnatio*, qui résulte d'une construction juridique complexe, instaure une forme d'infexion patrilineaire, qui a commencé à se décomposer au Bas-Empire.

³ Voir notamment Hughes, *From Brideprice to Dowry* ; Klapisch-Zuber, *Le complexe de Griselda* ; Chabot, *La loi du lignage* ; et *La dette des familles*. Bezzina (chap. III, pp. 71-74) évoque la discussion au passage, mais sans prendre partie clairement.

également déterminées par le sexe, puisque les biens se transmettent entre hommes ou entre femmes⁴.

Mais ce schéma, qui se situe à un niveau d'abstraction élevé, ne dit en aucun cas que les portions attribuées aux fils et aux filles sont de même valeur, ni de même nature et qu'elles sont transmises au même moment et dans les mêmes conditions⁵. Les observations accumulées depuis plusieurs décennies par les historiens montrent que les sociétés anciennes de l'Europe occidentale sont conformes à ce modèle. Il fonctionne sur la base d'un mécanisme de classement où les descendants directs l'emportent sur les collatéraux, les fils sur les filles, les aînés sur les cadets. Ce schéma global se monnaie en variantes très nombreuses dans l'espace et le temps. Ces variantes peuvent aussi caractériser des niveaux sociaux différents, qui n'ont pas les mêmes biens à transmettre. Enfin, elles peuvent tout autant coexister en un même lieu, en un même moment, en un même groupe social en fonction des choix opérés par les acteurs – soumis à la fois aux aléas démographiques et aux contraintes de la reproduction sociale.

Dans les processus de dévolution, les fils l'emportent globalement sur les filles, mais ils ne les excluent jamais. Ce phénomène découle non d'une règle de parenté (patrilinearité), mais d'un critère qui joue un rôle majeur dans tous les domaines de la vie sociale : la supériorité des hommes sur les femmes, soit précisément une question de genre.

Suivant ce critère, les biens majeurs et ceux qui illustrent au mieux le statut d'une parentèle vont préférentiellement aux fils, et plus particulièrement au fils aîné. Il s'agit d'abord des biens immobiliers, terres, châteaux, maisons de ville et tours, qui sont soit une source de richesse et de pouvoir, soit leur emblème statutaire. A partir de la fin du Moyen Âge, ce sont ces biens qui font l'objet des fidéicommis, ces derniers répondant à la volonté d'ordonner à long terme une ligne de succession pour proroger indéfiniment un statut social. Attribuée aux filles au moment de leur mariage, la dot représente la part des biens des parents qui leur est réservée. Elle est globalement inférieure à celle des fils. Mais on ne saurait oublier que, dans certains cas, les fils cadets sont aussi mal, sinon plus mal lotis que les filles. A partir du XII^e siècle, l'attribution d'une dot s'accompagne, dans certaines zones, de l'exclusion de l'héritage des parents⁶. Ce phénomène concerne certes d'abord les filles, mais aussi les

⁴ Goody, *Inheritance, property and marriage* ; et *Sideway or downwards* ? L'auteur associe la dévolution divergente aux sociétés agraires de l'Eurasie ; elles se caractérisent par un fort développement économique et des hiérarchies statutaires marquées, imposant des stratégies de reproduction sociale dans lesquelles le mariage des filles et la dot jouent un rôle important.

⁵ Les critiques émises à l'encontre de Goody dans les travaux cités ci-dessus (n. 3) ont été parfois virulentes ; mais assimiler la dot à une exhéritation ou même déclarer, comme le fait Klapisch-Zuber, que, « à Florence, le système dotal fonctionne contre la théorie » (*Le complexe de Griselda*, p. 188), résulte d'un pur et simple contresens sur le contenu de la notion de dévolution divergente.

⁶ Pour Gênes, l'*exclusio propter dotem* n'est apparemment pas attestée par des statuts avant la fin du XIII^e siècle ; mais elle est vraisemblablement antérieure (Bezzina, chap. III, pp. 90-94) ; cette exclusion, qui concerne tous les enfants dotés, ne semble porter que sur le parent qui a

fils dotés, notamment ceux qui sont entrés dans l'Église. Que la part d'héritage attribuée sous forme de dot soit donnée au moment du mariage et non au décès des parents, qu'elle soit tendanciellement inférieure à celle des fils, qu'elle ne soit globalement pas de même nature (numéraire plutôt que biens immeubles) n'enlève rien à la réalité des processus de dévolution divergente – qui s'accommodent par ailleurs d'autres formes d'inégalité dans les transmissions, notamment celle qui distingue les aînés (fils ou filles) des cadets (fils ou filles).

Telle qu'elle est utilisée par les historiens, la notion de patrilinearité est appliquée non au système des relations de filiation, mais aux seuls modes de transmission des biens immeubles. Ce qui a conduit certains à proposer l'idée de la coexistence entre un système patrilineaire de transmission et un système cognatique régissant les liens de parenté. Mais en réalité, on n'observe aucune règle d'exclusivité dans la transmission des biens, seulement une tendance à associer les hommes aux biens les plus significatifs, ce qui favorise leur attribution aux héritiers masculins. Ce que les historiens désignent comme des "lignages" correspond en fait à des lignées successorales associées aux biens majeurs. Ces lignées sont souvent masculines, mais à tout moment peuvent s'y inscrire des femmes, héritières en l'absence de fils⁷. Le thème historiographique bien connu de la "chasse aux héritières" n'aurait sinon aucun sens.

3. *Le cas gênois*

Les quelques principes énoncés définissent un cadre assez lâche, qui laisse aux acteurs une liberté de choix au total assez grande. De cette caractéristique découle la variabilité des normes et des pratiques, non seulement dans le temps et l'espace, mais en un même lieu à un même moment. Ces variantes multiples, observables à Gênes comme ailleurs, complexifient considérablement la description des faits et semblent même parfois défier toute tentative de synthèse ; mais elles ne sont que le résultat d'un dispositif structurel. Il s'agit là d'une distinction que les historiens, contrairement aux anthropologues, font difficilement, mais qui est nécessaire pour rendre compte précisément de ce que l'on observe.

L'apparente complexité des données génoises se marque tant dans les pratiques que dans les normes. Pour ces dernières, on relève des différences entre la cité de Gênes et d'autres zones, urbaines ou rurales, de l'espace ligure.

donné la dot ; on peut supposer, mais cela n'est pas précisé, que cette règle ne vaut que pour les successions ab intestat.

⁷ Curieusement, personne n'évoque la notion de matrilinearité, alors que des biens essentiels comme les seigneuries sont parfois transmis en ligne féminine sur trois ou quatre générations.

Mais l'extension limitée des ressorts normatifs et l'intrication des systèmes de règles sont une caractéristique globale de l'Europe médiévale et moderne⁸.

Le dispositif sous-jacent aux choix individuels qui sont éclairés par les documents de la pratique correspond à ce que l'on a décrit. On peut en effet percevoir des tendances majoritaires dans la dévolution des biens parentaux. Elle se fait sous forme de dot pour les filles, d'héritage pour les fils. De même, les dots sont données en numéraire, alors que les biens immeubles (maisons, tours, terres) sont transmis comme parts d'héritage. Les biens parentaux vont d'abord aux descendants en ligne directe, s'il y en a ; et ils passent de manière globalement indifférenciée entre lignées paternelles et maternelles : en recevant les biens de leurs parents, fils et filles recueillent aussi ceux de leurs grands-parents maternels autant que paternels⁹. Les systèmes européens médiévaux et modernes ne reconnaissent pas à proprement parler de biens "féminins", qui ne circuleraient qu'entre les femmes, d'autres ne circulant qu'entre les hommes. En revanche, Denise Bezzina (chap. III, p. 94) évoque une augmentation du montant des dots vers la fin du XIII^e siècle, phénomène régulièrement observé pour d'autres cités ; ce qui pourrait signifier que les filles récupèrent une part plus importante des biens de leurs parents (à moins que le phénomène découle d'une inflation).

Traduisant une vision de ce qu'il convient de faire, ces choix préférentiels sont partagés par les femmes, comme le montrent leurs testaments. Elles attribuent des legs à leurs filles (ou à d'autres parentes consanguines) d'abord pour leur dot, alors que ceux qu'elles réservent aux fils ont une autre valeur. Elles le font en respectant tendanciellement la répartition entre biens meubles et biens immeubles, mais avec la particularité que leurs biens relèvent plus souvent de la première catégorie¹⁰. Les cas examinés par Roberta Braccia (chap. IX) sont particulièrement intéressants et significatifs : on y voit des mères veuves et tutrices œuvrer avec opiniâtreté pour assurer ou rétablir la maîtrise des biens immeubles au profit de leur fils, alors que certains ont pu être attribués en dot à une fille. C'est bien le modèle de la valence différentielle des sexes que les mères reproduisent là.

Au-delà de ces tendances, on observe une réelle fluidité des choix. Des maisons ou des terres peuvent être données en dot, parfois pour des montants très élevés. En outre, les femmes peuvent recevoir des legs testamentaires

⁸ Les historiens du droit considèrent souvent la description des systèmes coutumiers comme la partie la plus décourageante de leur discipline ; voir, pour l'Italie, le tableau récemment proposé par Chabot, *Deux, trois, cent Italiës*.

⁹ Contrairement à ce qu'avance Isabelle Chabot, le fait que, à Florence, selon les statuts, les dots des mères vont d'abord aux fils ne constitue en aucun cas une preuve de dysfonctionnement de la dévolution divergente ; le choix de l'attribution préférentielle, mais non exclusive, aux fils correspond simplement au biais de masculinité déjà identifié ; en outre, les fils récupèrent alors des biens provenant de leur grand-père maternel, ce qui n'est certainement pas un signe de "patrilinearité" (voir *La loi du lignage*).

¹⁰ Néanmoins, divers processus assurent aux femmes des biens immeubles, qu'elles transmettent.

en numéraire, ou en immeubles. On relève au passage la mention de filles héritières, en l'absence de fils¹¹. Ce point n'est pas vraiment abordé dans le livre, mais les cas ne sont probablement pas exceptionnels du fait des régimes démographiques anciens. Enfin, les auteures soulignent les différences produites par les statuts sociaux. A Gênes comme ailleurs, le niveau de richesses, la position sociale et la nature de l'assise des biens influent sur les choix ; les marchands, les artisans et les nobles ne font tendanciellement pas les mêmes. C'est que, en l'absence d'institutions autonomes, le fonctionnement des relations de parenté est étroitement imbriqué dans un ensemble de contraintes diverses, de nature économique et sociale, au sens large du terme. Ainsi, outre les écarts majeurs entre groupes sociaux, les auteures montrent comment, dans le cas où l'on dispose de plusieurs actes pour un même noyau familial, on peut voir s'opérer des ajustements nécessaires au cours du temps.

Lon a donc affaire non à un système de parenté patrilinéaire, mais à un système social patriarcal fondé sur un double contrôle : un contrôle exercé par les hommes à la fois sur les femmes et sur les biens, c'est celui que les études de genre ont le mieux éclairé ; mais aussi un contrôle exercé par la génération des parents sur celle des enfants, notamment au travers des processus de dévolution.

On peut voir dans la disparition de la *tercia* au profit du seul *antefatto* une manière de renforcer le contrôle des hommes sur leurs biens propres. Les normes urbaines sont toujours énoncées par un groupe dominant, masculin ; elles traduisent donc leurs préoccupations et correspondent à des tentatives de régulation dans des domaines divers, notamment celui des biens patrimoniaux¹². A Gênes, le décret des consuls pris en 1143 réduit les droits potentiels des femmes sur une portion des biens du mari, d'un tiers à une somme au plus égale à 100 lires. Ce règlement limite les complications liées aux prérogatives et revendications des veuves, bien illustrées ailleurs par le douaire. Maintenu dans les groupes aristocratiques tout au long des temps médiévaux et modernes, ce dernier pèse en effet sur la dévolution aux héritiers, quels qu'ils soient, en conférant des droits temporaires non négligeables aux veuves. Le statut de la *tercia* à Gênes n'est pas clairement décrit par les auteures, mais il semblerait correspondre plutôt à un acquêt qu'à un usufruit. Les deux cas de figure ne sont pas identiques, notamment en l'absence de descendants directs. Mais, en tout état de cause, en limitant les droits des veuves, les membres masculins de la parentèle de l'époux conservent le contrôle de la gestion et de

¹¹ Les auteurs ne donnent pas d'exemple d'une exclusion des filles sans frère au profit de collatéraux masculins. Ce cas de figure est promu par les statuts à Florence à la fin du Moyen Âge; mais son application potentielle est limitée aux successions ab intestat. Dans les statuts génois de 1375, en l'absence d'héritier mâle direct, les collatéraux sont réintroduits dans la succession ab intestat, mais ils doivent la partager avec les descendantes en ligne directe, filles ou filles de fils ; voir Bezzina, *Married women*.

¹² On oublie souvent que, dans les textes normatifs urbains, comme dans les coutumes, les articles de droit privé, familial, sont mêlés aux réglementations de l'ordre public ou du commerce ; ils occupent souvent une place mineure et ne livrent jamais un dispositif complet et organisé.

la transmission des biens, quelle que soit leur nature¹³. Pour la dot, la norme est comparable : c'est un bien de l'épouse, qui revient théoriquement à ses consanguins d'abord masculins, en cas d'absence d'enfants ; les pères, frères ou oncles de la femme cherchent apparemment à le contrôler contre les éventuels abus des maris.

Néanmoins, on ne saurait oublier une caractéristique essentielle des normes écrites médiévales, au moins en ce domaine : elles sont toujours subordonnées à l'expression de la volonté. Les testaments et, dans une moindre mesure, les contrats dotaux peuvent exprimer des choix qui s'en écartent. A Gênes, les testaments sont utilisés pour transmettre des biens complémentaires à des filles ou opérer des donations entre époux, qui assurent aux veufs une part des biens de l'époux décédé qui autrement ne leur serait pas revenue. Les Gênois font ce choix notamment en l'absence d'enfants, mais c'est aussi parfois tout simplement un moyen d'attribuer au conjoint une part de la succession.

Par ailleurs, la génération antérieure détient un contrôle sur la suivante : ce dernier porte sur les fils comme sur les filles. Et il est exercé tant par les femmes que par les hommes, les premières agissant d'abord de concert avec leurs époux, puis seules, quand elles sont veuves. Le mariage s'accompagne en effet de la constitution d'un fonds conjugal dont les composantes sont destinées à être transmises aux enfants. Les choix opérés par les parents découlent d'un ensemble de contraintes : les moyens matériels disponibles, le nombre d'enfants vivants, les options de stratégie sociale. Ainsi, des parents peuvent attribuer une dot importante à une fille pour s'assurer une alliance matrimonialement socialement avantageuse¹⁴ ; un nombre élevé d'enfants peut influer sur l'entrée en religion tant pour les filles que pour les fils ; les cadets, quel que soit leur sexe, sont globalement moins bien traités que les aînés. Ces choix sont remis en question régulièrement du fait d'aléas divers, notamment des aléas démographiques, qui ont un poids majeur dans ces sociétés et qui sont pris en compte par les acteurs, notamment dans leurs testaments¹⁵. Mais, d'une manière générale, les enfants voient leur sort assez largement déterminé par le contrôle qu'exerce sur eux la génération antérieure (parents, oncles, grands-parents), et cela est sans doute encore plus vrai pour les filles.

¹³ Quant on constate la propension des mères à respecter le modèle dominant de dévolution des biens, on peut imaginer que la restriction des droits des veuves visait moins à éviter la dispersion des éléments de la *tercia* qu'à éviter tout temps de latence dans le contrôle des biens importants.

¹⁴ La dot fonctionne comme un marqueur du statut social, ce qui lui donne une importance déterminante dans certains milieux ; Jack Goody y voit une caractéristique essentielle des sociétés agraires de l'Eurasie.

¹⁵ La fréquence du veuvage, de l'absence d'enfants, ou de fils, justifie souvent la rédaction d'un ou plusieurs testaments et sous-tend le choix des substitutions prévues dans nombre d'entre eux. Les normes et les pratiques liées aux remariages comportent partout des choix qui peuvent nous surprendre, notamment le sort souvent médiocre réservé aux enfants d'un premier lit.

C'est dans cadre que se déploie, pour les femmes, une certaine capacité d'action. Elles ont la possibilité d'utiliser leurs biens propres dans divers types de transactions et les épouses de marchands, qui s'absentent souvent, sont régulièrement désignées par leurs maris pour les remplacer à la tête du ménage et des affaires commerciales. Les veuves jouissent d'un pouvoir plus important encore. Elles sont généralement chargées de la tutelle de leurs enfants, et parfois de leurs petits-enfants orphelins ; elles se trouvent alors dans une position proche de celles des hommes. Ce phénomène a été régulièrement constaté ailleurs qu'à Gênes. Le système patriarcal laisse aux femmes des espaces d'*agency* ; c'est l'intérêt de l'enquête menée dans ce livre que de les faire apparaître. Mais pour y parvenir, il faut se livrer à des recherches longues et fastidieuses dans les documents de la pratique. S'en tenir, comme cela a été trop souvent le cas, aux seuls discours normatifs, sans d'ailleurs en évaluer véritablement le sens et la portée, a conduit à des descriptions qui apparaissent désormais fortement biaisées. Les nombreux travaux réalisés dans le domaine de l'histoire du genre à date récente ont abouti à une réévaluation de la position et du rôle des femmes dans la société médiévale. Toutefois, la réflexion sur les formes qu'y prend le patriarcat devrait intégrer un fait de structure que l'on ne peut examiner ici : dans l'Europe médiévale et moderne, et contrairement à ce qui se passe pour d'autres sociétés eurasiatiques, notamment les cités antiques, c'est le rapport entre clercs et laïcs qui constitue le pivot principal de l'organisation sociale ; le rapport entre homme et femme, qui en est un axe secondaire, ne peut y être doté du même poids ni de la même forme. C'est d'ailleurs ce qu'a bien vu Goody, même s'il a donné de ces phénomènes une analyse en partie inexacte¹⁶.

¹⁶ Voir Goody, *The Development of the Family and Marriage in Europe*; et Guerreau-Jalabert, *La Parenté dans l'Europe médiévale et moderne*.

Ouvrages cités

- D. Bezzina, *Married women, law and wealth in 14th century Genoa*, in « Mélanges de l'École française de Rome. Moyen Âge », 130 (2018), 1, pp. 121-135.
- I. Chabot, *La loi du lignage. Note sur le système successoral florentin (XIV^e/XV^e-XVII^e siècle)*, in « Clio », 7 (1998), pp. 51-72.
- I. Chabot, *La dette des familles. Femmes, lignage et patrimoine à Florence aux XV^e et XVI^e siècles*, Rome 2011.
- I. Chabot, *Deux, trois, cent Italiës. Réflexions pour une géographie des systèmes dotaux*, in *Comparing two Italies. Civic Tradition, Trade Networks, Family Relationships between the Italy of Communes and the Kingdom of Sicily*, ed. par P. Mainoni et N.L. Barile, Turnhout 2020, pp. 211-232.
- J. Goody, *Inheritance, property and marriage in Africa and Eurasia*, in « Sociology », 3 (1969), pp. 55-76.
- J. Goody, *Sideway or downwards ?*, in « Man », 5 (1970), pp. 627-638.
- J. Goody, *The Development of the Family and Marriage in Europe*, Cambridge 1983.
- J. Goody, *Famille et mariage en Eurasie*, Paris 2000.
- A. Guerreau-Jalabert, *La Parenté dans l'Europe médiévale et moderne : à propos d'une synthèse récente*, in « L'Homme », 110 (1989), pp. 69-93.
- D.O. Hughes, *From Brideprice to Dowry in Mediterranean Europe*, in « Journal of Family History », 3 (1978), pp. 262-296.
- Ch. Klapisch-Zuber, *Le complexe de Griselda. Dot et dons de mariage*, in *La maison et le nom. Stratégies et rituels dans l'Italie de la Renaissance*, Paris 1990, pp. 185-213.

Anita Guerreau-Jalabert
École Nationale des Chartes
anita.guerreau@wanadoo.fr

*Su donne e patrimoni nel basso medioevo:
una discussione di Donne, famiglie e patrimoni
a Genova e in Liguria nei secoli XII e XIII,
a cura di Paola Guglielmotti, 2020,
a cura di Gian Maria Varanini
DOI: 10.6093/1593-2214/8746*

Replica e prospettive*

di Paola Guglielmotti

L'autrice commenta gli interventi delle lettrici sul libro in discussione e si sofferma su qualche prospettiva di ricerca e di divulgazione.

The author comments on the readers' contributions to the book under discussion and argues some research and dissemination perspectives.

Medioevo; secoli XII-XIII; Liguria; Genova; donne; famiglie; patrimonio; *cartularia* notarili; metodo.

Middle Ages; 12th-13th centuries; Liguria; Genoa; women; families; assets; notarial registers; method.

Le quattro storiche che con grande disponibilità e larghezza di sguardo hanno accettato di leggere e discutere un lavoro collettivo che, in dieci partizioni tematiche, inquadra e abbraccia vicende patrimoniali femminili ambientate nella Liguria dei secoli XII e XIII hanno focalizzato la loro attenzione soprattutto sugli aspetti strutturali, prendendo atto del sostanzioso lavoro condotto sulle fonti. Come si può intuire, le quattro autrici del volume possono essere innanzitutto grate e soddisfatte degli apprezzamenti, a partire proprio dal riconoscimento di aver reso esplicativi gli avvertimenti per un uso mirato e non ingenuo della documentazione su cui è costruita buona parte del libro, cioè quello straordinario giacimento rappresentato dai *cartularia* notarili genovesi¹. In quanto curatrice dell'iniziativa, mi rivolgerò soprattutto

* Il contributo conclude la discussione dedicata a *Donne, famiglie e patrimoni a Genova e in Liguria nei secoli XII-XIII*, a cura di P. Guglielmotti, Genova, Società ligure di storia patria, 2020 (Quaderni della Società ligure di storia patria, 8), pp. IX-472, <https://www.storiapatria-genova.it/BD_vs_contentore.aspx?Id_Scheda_Bibliografica_Padre=6234&Id_Progetto=0>.

¹ È opportuno ribadire che, con i debiti adattamenti, tali istruzioni andrebbero riprese anche riguardo altre tematiche, per svincolarsi dalla mera estrapolazione di dati dai registri o dalla ricostruzione di presunti quadri completi, qualora non vi sia piena consapevolezza delle perdite di materiale. Posso aggiungere che l'esortazione di Maria Giuseppina Muzzarelli a procedere a una digitalizzazione dei patrimoni documentari ha già avuto un concreto riscontro per la situazione

ai confronti proposti, alle riflessioni condivise e alle sollecitazioni, per cui vivamente ringrazio a nome delle colleghi, e poi mi soffermerò brevemente su qualche considerazione di ordine più generale.

Le lettrici hanno di necessità ripreso il problema aperto della comparazione del caso genovese e anzi ligure in materia di patrimoni femminili e familiari, indagabile con eccezionale profondità e sistematicità. Per noi autrici, il quadro comparativo era molto insoddisfacente all'inizio della ricerca: ricerche analoghe di medesima cronologia alta sono rarissime e ci siamo mantenute salde nell'opinione che nel corso del libro gli accostamenti andassero condotti solo con situazioni coeve. Ciò è valso anche per argomenti come la dote e i testamenti – ben battuti per altri contesti cittadini, ma quasi sempre di cronologia successiva – atti a far emergere le tendenze di fondo. In coerenza con questa scelta, le autrici si sono impegnate a presentare una casistica assai varia, che abbraccia per esempio l'*augmentum dotis* o i testamenti simultanei di marito e moglie. Una certa abbondanza di passaggi esplicativi e di esempi è stata comunque pensata anche per rendere meno ostici i risultati ai non addetti ai lavori, specie ai fini della didattica nei corsi della laurea specialistica.

Ma in realtà le lettrici con molteplici richiami ad altri contesti di età successiva, e anche Isabelle Chabot in un recentissimo e brillante saggio che procede a inventariare i sistemi dotali bassomedievali percorrendo l'intera penisola², indicano quale sia la direzione concreta per risolvere correttamente le molteplici “unicità” che riscontra chiunque svolga ricerche in materia dei diritti patrimoniali delle donne in un preciso ambito cittadino, subregionale o regionale: la costruzione progressiva di un affresco largo che coniughi simultaneamente mappatura sistematica e cronologia molto dilatata, con «uno sguardo pluridimensionale», secondo la felice espressione di Anna Bellavitis o con una «comparazione fra epoche diverse» come giustamente propone Margareth Lanzinger. Perciò non si può che condividere l'esortazione di Maria Giuseppina Muzzarelli a intensificare le ricerche per comporre un quadro – e vorrei precisare mantenendo la metafora pittorica: anche con piccole pennellate – che possa restituire quanto più possibile tonalità simili e variazioni anche accentuate. Va da sé che queste ricerche dovrebbero essere svolte in maniera coordinata, a partire dall'esplorazione di quei peculiari *Memoriali bolognesi* – di cui i più antichi presentano una cronologia che coincide con gli ultimi decenni presi in esame nel libro qui discusso – che richiederanno la loro calibrata e dichiarata metodologia di indagine. Di fronte alla gran varietà di situazioni attestate riguardo l'Italia e lo spazio europeo e richiamate da Bellavitis e Lanzinger per secoli decisamente successivi a quelli presi in

genovese grazie a una recente e articolata convenzione stretta fra più enti (e l'Archivio di Stato è riuscito a superare i problemi generati dalla grave scarsità di personale dipendente degli ultimi anni), come si può leggere all'url <https://notariorumitinera.eu/Digital_Library_Archivistica.aspx>. Al momento, dal sito di Notariorum Itinera si può accedere alle riproduzioni fotografiche di 87 tra cartolari e filze.

² Chabot, *Deux, trois, cent Italiës*.

esame nel libro, si può dire solo che per chi studi il medioevo (e solitamente un suo preciso segmento) non è facile, e spesso è urticante, guardare tanto in avanti, alle permanenze reali o apparenti, come la sorprendente *Morgengabe* tirolese di tardo Cinquecento.

In termini di comparazione e di misurazione dell’“unicità”, risulterebbe di estremo interesse comprendere, per esempio, in quali altri ambiti extraliguri siano effettivamente rintracciabili le *extradotes*, una componente del patrimonio femminile che può essere gestita in modo molto variabile e che appare un sensibile rivelatore sia delle dinamiche interne a una famiglia, sia – allo stato attuale delle ricerche – del tono di un ambiente sociale ed economico. Nello specifico, sarebbe davvero prezioso capire se *extradotes* siano testimoniate vuoi in aree di lunga tenuta del diritto romano, vuoi in regioni in cui si era innestato il diritto “barbarico”, vuoi in situazioni economicamente meno dinamiche, magari senza la riconoscibile copertura di quel nome, come talvolta accade anche nel contesto ligure. Oltre che in Liguria (cap. V), per ora questi beni non dotali sono stati indagati infatti solo per la Firenze del Tre-Quattrocento nel saggio (1991) di Julius Kirshner, che è stato un vero e brillante anticipatore dello studio di questa e di altre tematiche, dimostrando non secondariamente la ricchezza di acquisizioni complessive cui conduce l’analisi della componente femminile della società³.

Anita Guerreau-Jalabert è intervenuta con esemplare chiarezza su due problemi chiave, sottolineando le ricadute a livello patrimoniale femminile delle strutture della parentela. Anche nel caso genovese non si è di fronte a un sistema di parentela patrilineare, bensì a un sistema sociale patriarcale che si regge su un duplice controllo: degli uomini, allo stesso tempo sulle donne e sui beni, e della generazione dei genitori, maschi e femmine allo stesso modo, su quella dei figli grazie alla dinamica di devoluzione. Questa società patriarcale lascia alle donne una certa capacità di azione, specie da vedove. Assumere la prospettiva generazionale consente alle autrici, a posteriori, di riconoscere qualche sfumatura diversa nell’allineamento di madri e vedove alle volontà coniugali. Sul punto della *diverging devolution* la studiosa francese ribadisce, seguendo lo schema già individuato da Jack Goody, il permanere della figlia nell’asse ereditario paterno, benché ricevendo beni di valore anche sensibilmente inferiore a quelli destinati ai fratelli maschi. Vorrei aggiungere che, a motivo della gran massa di documentazione privata disponibile, il contesto genovese potrebbe permettere importanti precisazioni quando si riuscisse a stimare, per un numero di casi significativo e con inevitabile approssimazione, il rapporto fra l’entità di un patrimonio familiare (e il suo eventuale incremento nel tempo rispetto al momento in cui è conferita la dote alle ragazze di casa) e l’entità della dote (e come e quando questa è effettivamente tutta consegnata). Ma è certo importante la salvaguardia di un principio di trasmissione ereditaria che non discrimina fra i generi, specie quando vi sono

³ Kirshner, *Materials for a Gilded Cage*.

solo figlie femmine. Quale elemento di complicazione occorre tener presente – se si propendesse per una tendenziale esclusione femminile di fatto dal patrimonio familiare – l’inflazione dotale che si può constatare almeno nel tardo Duecento nei ceti più alti (cap. III, pp. 93-94, 111-113).

Le tre trattazioni che hanno riscosso diseguale interesse nelle lettrici sono quelle che nell’economia del volume intendevano non solo arricchire il campionario delle iniziative patrimoniali delle donne o in cui sono coinvolte donne, quale che sia il loro *status*⁴, ma anche temperare un certo disagio delle autrici: vale a dire scontrarsi con il dato frequente, riscontrato nella maggior parte dei capitoli, di non poter cogliere un collegamento fra le scelte effettuate o subite dalle donne rispetto al patrimonio proprio e familiare e le specifiche contingenze, specie se politiche. Così, nel corso dell’analisi quelle scelte sono state ricondotte essenzialmente alle fasi del ciclo di vita e dell’unione matrimoniale stessa oppure al fatto di vivere in un contesto sociale ricco di opportunità, grazie per esempio all’esistenza di strumenti di investimento e credito flessibili e facilmente accessibili quali la commenda o il *mutuum gratis*. I tre saggi consentono invece di cogliere qualche rapporto causa-effetto, di calare in un contesto politico più preciso le vicende ricostruite e di indicare o riaffermare proficue direzioni di ricerca.

Si tratta in primo luogo dell’indagine dedicata alle doti rivendicate dalle mogli dei *banniti* della più alta aristocrazia a fine Duecento. Qui, nel ribadire la ricchezza di prospettive analitiche che apre lo studio della dote, si sono potute penetrare le dinamiche che si attivano in fasi di intensa conflittualità politica e di ragionare, nella concretezza degli articolati insediamenti dei più potenti aggregati familiari, su cosa implichi – per le famiglie da cui provengono o in cui entrano le donne – affrontare sia i contrasti patrimoniali a base immobiliare sia un vicinato potenzialmente ostile e anche muoversi nella loro previsione (cap. IV). Se si lavorasse di più in tale direzione, con la dote quale potente spia, questi solidi spunti contribuirebbero a far evolvere verso posizioni più articolate la formula liquidatoria delle “lotte intestine”, tanto cara alla storiografia genovese, e la tendenziale semplificazione delle violente tensioni cittadine di tardo secolo XIII solo in quanto opposizione tra guelfi e ghibellini. La seconda analisi è rivolta ai comportamenti delle molte donne – spesso vedove – che si trovano a gestire il declino, se non l’estinguersi, della signoria locale. Qui si avvertono le pressioni delle città di Savona e di Genova e l’agire dei ceppi aristocratici attivi sul territorio ligure che stanno attuando un processo selettivo, con la possibilità in entrambi i casi di operare sull’indebitamento signorile: e l’ipotesi dell’immigrazione in città può essere vista come una risorsa (cap. VII). La terza ricerca, dai contorni consapevolmente tradizionali, ha preso in esame soprattutto il monastero urbano di Sant’Andrea della Porta, che dispone di un buon patrimonio immobiliare e si può

⁴ Sul piano delle scelte lessicali siamo ricorse pochissimo all’inglese *agency*, termine che rischia di logorarsi velocemente pur nella sua esattezza.

giovare di un consistente capitale di relazioni con alcune delle più influenti famiglie genovesi, ben selezionate. Gli schieramenti in seno alla comunità e la competizione per la carica di badessa sono in grado di chiarire risvolti dei conflitti e delle alleanze – altrimenti mal identificabili – nello scenario cittadino tra le famiglie rappresentate nell'ente. Di queste famiglie le monache paiono tutt'altro che mere portavoci e il monastero si configura anche come peculiare – e da non sottovalutare – sede di parziale composizione delle tensioni esterne (cap. VIII).

Posso così riprendere l'interrogativo che Margareth Lanzinger pone alla fine del suo intervento, a proposito dell'abolizione della *tercia* nel 1143: «quali processi socio-politici erano in corso all'epoca nella città di Genova?». Le autrici conoscono discretamente quel giro di anni, perché l'origine del comune ligure e la sua stabilizzazione nei primi decenni del secolo XII sono temi su cui si è ritornati anche di recente a più riprese, per non parlare del fatto che una decina di anni fa è stata condotta da Luca Filangieri una sistematica indagine sull'aristocrazia dell'età consolare e podestarile⁵. Tuttavia, è onesto ammettere che – per una certa inerzia nel tenere separati approcci e ambiti di ricerca e nonostante il disagio sopra dichiarato – si è omesso di sottolineare debitamente che, cosa non da poco, la disponibilità patrimoniale femminile viene fatta calare irrevocabilmente proprio quando si definisce un ceto di governo: di questo si può apprezzare un certo ricambio lungo tutto il secolo XII, ma si è in grado di verificarne documentariamente le conflittuali dinamiche interne solo nella seconda metà del secolo.

Il punto è in effetti semplice. Oltre ad affermare l'interesse di per sé sia verso le azioni possibili per le donne in diversi campi e nelle reti sociali⁶, sia verso il quadro normativo, è ormai necessario compiere convinti e sistematici tentativi di innestare e integrare tali aspetti nella scrittura storica “normale”, con la pacifica consapevolezza che molte risoluzioni e linee di tendenza, maschili e femminili, vanno intese anche in chiave di genere⁷. E il caso genovese (e anzi forse più estesamente proprio il caso ligure), in ragione dell'abbondante e variegata documentazione “privata” disponibile, pare prestarsi in maniera ideale a saggiare una narrazione della storia sociale, politica ed economica che non cancelli la componente femminile, soprattutto nella fase pretrecentesca o precedente alla crisi trecentesca: nei secoli XIV e XV gli spazi di iniziativa delle donne sembrano infatti comprimersi. In tale direzione sta pensando di muoversi il gruppo, con qualche allargamento, che ha contribuito al lavoro collettivo qui discusso.

Una delle strade da praticare, a parere delle autrici del volume, è ancora sempre quella di analizzare i patrimoni familiari, di qualsiasi livello, e chi li gestisce (articolandoli, depauperandoli, arricchendoli), senza disgiungere a

⁵ Mi limito a citare Bordone, *Le origini del comune di Genova* e Dartmann, *Politische Interaktion*, pp. 121-294; Filangieri, *Famiglie e gruppi dirigenti*.

⁶ Laddove l'esiguità della rete sociale implica quasi automaticamente indigenza: Bezzina, *Povertà femminile e famiglia a Genova*.

⁷ Per un primo sondaggio rinvio a Guglielmotti, *Tratti della mascolinità*.

priori problemi apparentemente di natura del tutto diversa e di solito indagati separatamente, come il sistema dotale e le strategie matrimoniali, gli investimenti immobiliari e commerciali e l'attendibilità economica necessaria al fine di competere vuoi per posizioni nel funzionariato urbano e del *districtus*, vuoi per ruoli di vertice nel governo cittadino. Del resto, proprio le ricche fonti genovesi consentono lo studio degli alberghi, vale a dire organismi nobiliari a larga base familiare, attestati anche in altre città ma senza poter contare sulla stessa dovizia documentaria⁸. E gli alberghi, che hanno un grande sviluppo nel secolo XIV ma lunghe premesse e prime sperimentazioni nel secolo XIII, assumono tra le funzioni più importanti la gestione del patrimonio innanzitutto immobiliare, come sta dimostrando una delle coautrici del volume, Denise Bezzina, grazie ad affondi in più direzioni tematiche dopo il primo profilo storico tracciato da Edoardo Grendi (1975)⁹.

La prosecuzione delle indagini nella sempre fruttuosa prospettiva “famiglie e patrimoni”, che implica di necessità una strenua prosopografia, rappresenta un complemento se non una correzione indispensabile alle due principali strade finora battute per la vicenda economica genovese dei secoli XII e XIII (accantonando adesso la questione del debito pubblico). Da un lato, si è praticata l’osservazione dei flussi commerciali verso le coste mediterranee, appunto con un approccio a lungo “monodirezionale”. Dall’altro, negli ultimi decenni ci si è rivolti piuttosto alla ricostruzione dei *network* sociali, spesso sintetizzati in diagrammi, tuttavia con qualche inconsapevolezza nella gestione del quadro documentario e di conseguenza con una non sempre corretta rilevazione delle azioni femminili¹⁰. Lo «sguardo pluridimensionale» dovrebbe invece tenere insieme piccola e grande scala economica, con le donne (a partire da quelle artigiane) prevalentemente, ma non solo, rappresentate nella prima in tutta la gamma delle loro interazioni, compreso il notaio rogante i documenti di cui sono protagoniste (la prospettiva che per ora è stata più praticata rispetto all’analisi di «come le diverse tipologie giuridiche si riversino in questo o quel cartolario», come propone Lanzinger¹¹).

Su un altro versante, la linea di ricerca indicata da Bellavitis, che mette in relazione la stabilità del ceto politico veneziano con «un’accorta gestione della reciprocità degli scambi economici legati al matrimonio», andrà senz’altro ripresa. Se a Genova il numero dei ceppi nobiliari non conosce sensibili alterazioni nel tempo, ma un discreto numero di sostituzioni su uno scenario di frequente, accesa, notissima conflittualità interna, allora proprio l’analisi

⁸ Accenni ai casi relativi ad Asti e Lucca in Guglielmotti, *Gli alberghi genovesi*, pp. 575-576, e Guglielmotti, *I Doria e la chiesa di San Matteo*, pp. 181-182.

⁹ Oltre alle anticipazioni di una ricerca in corso su un albergo presentate in Bezzina, *I de Nigro fra Due e Trecento*, rinvio a Bezzina, *Territorialità urbana, famiglie e clientele* e a Bezzina, *Is Blood Thicker than Water?*; il richiamo nel testo è a Grendi, *Profilo storico degli alberghi genovesi*.

¹⁰ Rimando per brevità a due rassegne: Guglielmotti, *La scoperta dei notai liguri*, e Guglielmotti, *La storia dei “non genovesi” dall’anno 2000*.

¹¹ Bezzina, *Il notaio Simone Vatacii* e Guglielmotti, *Il notaio Ingo Contardi*.

del sistema dotale può risultare un grimaldello utile a comprendere almeno una logica di quella dinamica di lungo periodo.

Vorrei concludere, spostandomi su un diverso piano, con un rapido accenno a un'altra questione che occorrerebbe finalmente affrontare in modo più disteso, e cioè il non facile problema della circolazione e della piena divulgazione dei risultati emersi dalle ricerche sulle donne variamente individuabili sullo scenario sociale, economico e anche politico condotte negli ultimi decenni per l'intera cronologia medievale. Si tratta ormai di un consistente patrimonio di indagini articolate per temi e approcci che stenta a trovare ricezione al di fuori della stretta e talora strettissima cerchia degli specialisti. Con riferimento al volume qui discusso, prendiamo Tederata e Ferraria, vedova e orfana del marchese Guelfo del Bosco, che negli anni Trenta del secolo XII devono risolvere il fatto di risultare tenute a oneri anche militari per il castello di Albisola negli accordi con comune di Savona (cap. VII); oppure Mabilia Lecavela, la tenace madre che nei decenni attorno al 1200 impegna la propria esistenza di vedova a ricostituire edificio per edificio il capitale proprietario familiare per consegnarlo nelle mani del figlio Ottone; oppure ancora Simona Fieschi, la nonna emotivamente distaccata che nel 1280 intende tenere alla larga dal pingue patrimonio familiare il nipote Sorleone diventato canonico, peraltro in una fondazione religiosa dei Fieschi (cap. XI). Sarebbe auspicabile che queste energiche esponenti del sesso femminile e del ceto aristocratico possano scompaginare una raffigurazione complessiva delle donne medievali, di continuo ribadita in sede di divulgazione anche di alto livello. Da una piatta e uniforme moltitudine di maltrattate e oppresse si continuano infatti a far emergere pochissimi personaggi femminili potenti ed eccezionali, senza che siano rese esplicite tappe e variazioni di un secolare processo normativo, mostrate opportunità a certo punto colte o sbarrate, introdotte gradazioni: in definitiva, quella «panoplia impressionante» di casi che Margareth Lanzinger ha apprezzato nel volume qui in discussione.

Quanto si propone al più largo pubblico è ancora un ripetitivo susseguirsi di donne famose, secondo un percorso cronologico in cui il IX è il secolo di Dhuoda oppure il XV è quello di Giovanna d'Arco. E anche a livello di manualistica per la didattica universitaria ci si deve accontentare di qualche breve scheda sull'interesse per i temi di genere e per la storia delle donne emerso negli ultimi decenni, ma senza la volontà di intaccare in alcun modo la strumentazione concettuale proposta agli studenti; l'eccezione è il manuale a cura di Giuseppe Albertoni, Simone Collavini e Tiziana Lazzari, che propone un capitolo affidato a quest'ultima incentrato su “Uomini e donne, parentele e affinità”¹². La scommessa sulla curiosità e sulla capacità di comprensione sia degli studenti, sia del più largo pubblico di lettori, attuata proponendo loro quadri più mossi e variegati e personaggi aderenti a realtà non semplificabili, potrebbe venire ripagata.

¹² *Introduzione alla storia medievale*, pp. 119-131.

Opere citate

- D. Bezzina, *I de Nigro fra Due e Trecento: progetti familiari e modalità consociative di un albergo genovese. Prime ricerche*, in «Atti della società ligure di storia patria», n.s. 58 (2018), pp. 5-22.
- D. Bezzina, *Il notaio Simone Vatacii: carriera notarile e mobilità sociale a Genova tra Due e Trecento*, in «*Notariorum itinera*», pp. 117-152.
- D. Bezzina, *Povertà femminile e famiglia a Genova tra Due e Trecento*, in *Donne e povertà nell'Europa mediterranea medievale*, a cura di L. Feller, P. Grillo, M. Moglia, Roma 2021, pp. 161-180.
- D. Bezzina, *Is Blood Thicker than Water? Reconsidering the Late Medieval Genoese Alberghi*, in corso di pubblicazione in «Mélanges de l'École française de Rome - Moyen Âge».
- D. Bezzina, *Territorialità urbana, famiglie e clientele: il caso degli alberghi genovesi (secoli XII-I-XV)*, in corso di pubblicazione negli atti del convegno *Territorialità urbana: denominazioni e ripartizioni tra famiglie e istituzioni nei secoli XII-XV*, Genova 14-15 ottobre 2021.
- R. Bordone, *Le origini del comune di Genova*, in *Comuni e memoria storica. Alle origini del Comune di Genova*, Genova 2002 («Atti della Società ligure di storia patria», n.s. 42, 1), pp. 237-259.
- I. Chabot, *Deux, trois, cent Italies. Reflexions pour une géographie historique des systèmes douaux*, in *Comparing two Italies. Civic tradition, Trade Networks, Family Relationships between the Italy of Communes and the Kingdom of Sicily*, a cura di P. Mainoni e N.L. Barile, Turnhout 2020, pp. 211-232.
- Ch. Dartmann, *Politische Interaktion in der italienischen Stadtkommune (11.-14. Jahrhundert)*, Sigmaringen 2012.
- L. Filangieri, *Famiglie e gruppi dirigenti a Genova (secoli XII - metà XIII)*, tesi di dottorato, ciclo XXII, tutori G. Barone e J.-C. Maire Vigueur, Università di Firenze 2010.
- E. Grendi, *Profilo storico degli alberghi genovesi*, in «Mélanges de l'École française de Rome», 87 (1975), 1, pp. 241-302, poi in E. Grendi, *La repubblica aristocratica dei genovesi. Politica, carità e commercio tra Cinque e Seicento*, Bologna 1987, pp. 49-102.
- P. Guglielmotti, *La storia dei "non genovesi" dall'anno 2000: il contributo dei medievisti attivi nel contesto extraitaliano agli studi sulla Liguria*, in *Ianuensis non nascitur sed fit. Studi per Dino Puncuh*, Genova 2019 (Quaderni della Società ligure di storia patria, 7), II, pp. 727-750.
- P. Guglielmotti, *Gli alberghi genovesi: la genesi degli Squarciafico e la proposta di un questionario*, in *I Convegno della medievistica italiana, Bertinoro (Forlì-Cesena), 14-16 luglio 2018*, reperibile all'url <<http://www.rmoa.unina.it/4986/>>, pp. 573-576.
- P. Guglielmotti, *Il notaio Ingo Contardi e la sua clientele nella Genova del pieno Duecento*, in «*Notariorum itinera*», pp. 85-115.
- P. Guglielmotti, *Tratti della mascolinità negli Annali genovesi (secoli XII-XIII)*, in «*Genesis. Rivista della Società Italiana delle Storiche*», 20 (2021), 1, pp. 23-44.
- P. Guglielmotti, *I Doria e la chiesa di San Matteo a Genova nella seconda metà del Duecento*, in «*Fiere vicende dell'età di mezzo. Studi per Gian Maria Varanini*», a cura di P. Guglielmotti, I. Lazzarini, Firenze 2021 (Reti Medievali E-Book, 40), pp. 163-188.
- P. Guglielmotti, *La scoperta dei notai liguri negli studi medievistici tra Otto e Novecento*, in *Concetti, pratiche e istituzioni di una disciplina: la medievistica italiana nei secoli XIX-XX*, a cura di R. Delle Donne, Napoli, Federico II University Press, in corso di pubblicazione.
- Introduzione alla storia medievale*, a cura di G. Albertoni, S.M. Collavini, T. Lazzari, Bologna 2015, riedizione 2020.
- J. Kirshner, *Materials for a Gilded Cage: Nondotal Assets in Florence, 1300-1500*, in *The Family in Italy from Antiquity to the Present*, a cura di D.I. Kertzer e R.P. Saller, New Haven 1991, pp. 184-207, ripreso in J. Kirshner, *Marriage, Dowry, Citizenship in Late Medieval and Renaissance Italy*, Toronto 2015, pp. 74-93.
- «*Notariorum itinera*. Il notaio tra routine, mobilità, specializzazioni (secoli XIII-XV), a cura di V. Ruzzin, Genova 2018 (Notariorum Itinera-Varia, 3).

Paola Guglielmotti
 Università degli Studi di Genova
 paola.guglielmotti@unige.it



Interventi a tema - 2

Storia e storia del diritto nell'Italia bassomedievale. Una discussione su O. Cavallar e J. Kirshner, *Jurists and Jurisprudence in Medieval Italy. Texts and Contexts, 2020*

a cura di Paola Guglielmotti e Gian Maria Varanini

Un “continente ritrovato”*

di Diego Quaglioni

O. Cavallar e J. Kirshner hanno pazientemente e sapientemente costruito una ricchissima antologia ragionata della dottrina giuridica di diritto comune, offrendo agli studiosi di un arco di discipline che va ben oltre la storia del diritto e del pensiero giuridico l'occasione di un forte recupero di un panorama di fonti di primaria importanza per la storia politica e del pensiero politico, per la storia sociale ed economica, per la storia delle istituzioni e per la stessa storia di genere nell'Italia medievale.

O. Cavallar and J. Kirshner have patiently and skilfully put together an extremely rich annotated anthology of the legal doctrine of *ius commune*, offering scholars of a range of disciplines that goes well beyond the history of law and legal thought the opportunity for an extensive recovery of a wealth of sources of primary importance for the history of politics and political thought, for social and economic history, for the history of the institutions and for the history of gender in medieval Italy.

Medioevo; Italia; diritto comune; storia del diritto; diritto e società.

Middle Ages; Italy; *ius commune*; legal history; law and society.

Jurists and Jurisprudence in Medieval Italy, la grande antologia della letteratura giuridica medievale realizzata da Julius Kirshner e da Osvaldo Cavallar dopo un lungo periodo di elaborazione, è destinata a lasciare un segno profondo nella storiografia giuridica e più in generale negli studi medievistici del nostro tempo. La raccolta può dirsi espressione di una necessità ormai diffusa, in Europa e particolarmente in America (si pensi solo alle esperienze, anche dagli Autori ricordate come esemplari, di Stephan Kuttner, di Laurent Mayali o di Kenneth Pennington) del recupero della testualità della parte più viva del pensiero giuridico dell'età intermedia, di cui anche chi scrive si è fatto spesso interprete. Essa ha la sua lontana origine nella riconosciuta attenzione di Kirshner e della sua scuola per la letteratura consulente e per la trattatistica come fonti di una riflessione sui maggiori problemi della società e del

* A proposito di Osvaldo Cavallar e Julius Kirshner, *Jurists and Jurisprudence in Medieval Italy. Texts and Contexts*, Toronto-Buffalo-London, University of Toronto Press, 2020 (Toronto Studies in Medieval Law, 4), pp. XXVI-866.

diritto del nostro tempo. Si tratta di un'attitudine che trascende l'utilità pur grande di una compilazione come questa in ambito didattico, aprendo la via a una ripresa d'interesse per il diritto comune che va ben oltre la sola cultura anglofona. Giustamente nella prefazione di Lawrin Armstrong si afferma che questo ampio *corpus* dottrinale potrebbe essere descritto oggi «as a “lost continent of law”, especially in the English-speaking world, but also in Europe and elsewhere, such as the Americas, Asia, and Africa, where legal institutions descend directly from the *ius commune*»¹. Da questo punto di vista non c'è dubbio che la traduzione delle fonti in lingua inglese, accompagnata da ampie introduzioni e da accurate e aggiornate bibliografie, si presti a una utilizzazione di questa antologia in una dimensione globale degli studi storici (a iniziare dagli studi storico-giuridici, nei quali la molteplicità delle competenze linguistiche, paleografiche e giudicaturali è venuta meno sotto i nostri occhi nell'arco di due generazioni a causa di profondi mutamenti negli indirizzi scolastici e negli stessi studi storico-giuridici, orientati ormai per lo più a un orizzonte esclusivamente modernistico-contemporaneistico).

Come lo stesso Armstrong ricorda², quest'opera è il frutto di un trentennio di ricerche, edizioni, traduzioni e note critiche. Gli Autori stessi ne danno atto in un'estesa introduzione³, nella quale fanno risalire le origini del loro «long-gestating volume» agli anni '80 del secolo scorso e alla pubblicazione, per cura del compianto Eric Cochrane e dello stesso Kirshner, del quinto volume dei *Readings in Western Civilization* dell'Università di Chicago⁴. In quel volume del 1986, intitolato *The Renaissance*, Julius Kirshner aveva offerto coraggiosamente la prima traduzione del *De tyranno* di Bartolo da Sassoferato⁵, edito criticamente da chi scrive in un volume di tre anni prima dedicato ai trattati politici del grande giurista perugino (1313-1357) e da Kirshner autorevolmente e favorevolmente giudicato⁶. Quella traduzione apriva il volume e la sua prima sezione, *From the Middle Ages to the Renaissance*, anteponendo il *De tyranno* di Bartolo alle *Familiari* del Petrarca a sottolineare la scelta critica di una nuova enfasi su quel che Kirshner chiama, nella *General Introduction*, «the important problem of the transition from medieval to Renaissance culture»⁷. Gli Autori ci dicono ora che quella traduzione di un difficile testo di dottrina giuridica, vivace testimone della transizione dalla cultura medievale a quella moderna, ebbe effetti non insignificanti: «The translation prompted sustained classroom discussion, and the students were attentive to Bartolus's normative analysis of which acts of a legitimately elected or ap-

¹ Armstrong, *Preface*, *ibidem*, p. XIII.

² *Ibidem*, p. XIV.

³ Cavallar e Kirshner, *Introduction*, pp. 3-43.

⁴ University of Chicago. *Readings in Western Civilization*, 5, *The Renaissance*.

⁵ *Ibidem*, pp. 7-30 (Bartolus of Sassoferato, *On the tyrant*, traduzione di J. Kirshner).

⁶ Quaglioni, *Politica e diritto nel Trecento italiano*; si veda Kirshner in «The Journal of Modern History», 57 (1985), pp. 323-324.

⁷ Kirshner, *General Introduction*, in University of Chicago. *Readings in Western Civilization*, 5, *The Renaissance*, pp. 1-6, p. 3.

pointed ruler should be condemned as tyrannical. The gratifying experience of teaching Bartolus in translation inspired Kirshner to consider the idea of publishing an anthology of ius commune texts in English translation»⁸.

Il risultato, dopo trentacinque anni di laboriosa cernita dei testi, è quello di una vasta silloge ordinata in sei sezioni: *Professors and Students*, *Legal Profession*, *Civil and Criminal Procedure*, *Crime*, *Personal and Civic Status* e *Family Matters*, comprendenti quarantacinque sottosezioni, a loro volta articolate in un numero variabile di testi. Un glossario, due appendici (sulla citazione delle fonti giuridiche e sui principali giuristi di diritto comune) e un indice dei nomi completano questo vasto lavoro. La maggiore estensione delle sezioni relative al matrimonio e al diritto di famiglia, al processo e agli *status* testimonia e riflette dichiaratamente gli interessi scientifici prevalenti nella scuola di Chicago, ma copre anche, in un’articolazione che in una raccolta antologica ha pur sempre qualcosa di inevitabilmente arbitrario, la parte più cospicua delle questioni maggiormente frequentate dalla letteratura di diritto comune. Gli Autori dichiarano di avere immediatamente rinunciato all’idea di offrire una visione complessiva e per così dire unitaria del diritto comune, «given the vastness and devilish complexity of the material», optando invece per una articolata esemplificazione dei concetti giuridici fondamentali, delle pratiche e del *milieu* entro il quale i giuristi operavano ed esplicitano anche le più vistose omissioni come sono quelle relative al diritto di rappresaglia e alla guerra e più ancora quelle «dedicated to politico-legal thought and featuring three late tracts by Bartolus (on city government, factional strife between Guelphs and Ghibellines, and tyrants)», che insieme ad altri importanti testi dottrinali gli Autori progettano di pubblicare «as a stand-alone volume»⁹.

Chi scrive non può non esprimere soddisfazione e attesa per questo ulteriore interesse a dimostrazione del capitale rilievo, nella storia della tradizione giuridica occidentale, della trattatistica giuridica di Bartolo che ha formato l’oggetto dei suoi primi studi fino all’edizione del 1983 dei tre trattati “politici” sui guelfi e ghibellini, sul reggimento della città e sul tiranno. Piace ricordare che questo stesso interesse, in tempi recenti, si è manifestato anche in Europa con la traduzione italiana dei tre trattati ad opera di Attilio Turrioni e per cura del compianto Dario Razzi¹⁰, con la traduzione francese di Sylvain Piron¹¹, cui si aggiungerà quella tedesca annunciata da Susanne Degenring Lepsius. Alla stessa Lepsius si deve del resto, in collaborazione con Kirshner e Cavallar, un precedente e fondamentale lavoro intorno al *De insigniis et armis*, il trattata-

⁸ Cavallar e Kirshner, *Introduction*, p. 12.

⁹ *Ibidem*, p. 13.

¹⁰ Bartolo da Sassoferato, *Trattato sulla tirannide* (2017); *Trattato sulle costituzioni politiche. Trattato sui partiti* (2018); *Trattati politici. Sulla tirannide. Sulle costituzioni politiche. Sui partiti* (2020). Tutti e tre i volumi sono stati pubblicati, a cura di compianto D. Razzi, con la traduzione di A. Turrioni e con la prefazione di chi scrive, nella “Piccola Biblioteca del Pensiero Giuridico” (Foligno, Il Formichiere). Si vedano in proposito i contributi raccolti nel volume *Bartolo da Sassoferato e il Trattato sulla tirannide*.

¹¹ Bartole de Sassoferato, *Traité: Sur les guelfes et les gibelins*.

to di Bartolo reso celebre dalla polemica del Valla nella sua *Epistola contra Bartolum* del 1433, che comunemente, a torto o a ragione, è considerata come l'inizio dell'umanesimo giuridico¹².

Giustamente gli Autori sottolineano l'importanza del lavoro di traduzione, non solo ai fini di una divulgazione dei testi di dottrina del diritto comune in ambiente anglofono. «The time and labour spent translating a collection of obscure texts composed in dense, jargon-laden Latin that humanist writers such as Lorenzo Valla took pleasure in maligning as gibberish – essi scrivono – turned out to be rewarding. The sheer variety and chronological range of texts we translated made us appreciate as never before the multilayered transmission of what counted in legal knowledge in the Middle Age and early modern period. As expected, we faced an array of semantic grammatical, and syntactical difficulties that taxed our skills in achieving translations that are readable as well as linguistically faithful to the source texts»¹³. Kirshner e Cavallar non nascondono di avere affrontato consapevolmente i pericoli di una navigazione tra Scilla e Cariddi, tra i rischi del calco degli arcaismi giuridici e quello, non meno insidioso, degli anacronismi nella inevitabile sovrapposizione di termini e concetti del linguaggio dei giuristi di diritto comune a quelli del nostro tempo (con l'ulteriore complicazione della “ginnastica mentale” necessaria per districarsi tra i tranelli della sovrapposizione tra termini e concetti di *civil law* con quelli della tradizione di *common law*).

Questo sforzo è particolarmente evidente nell'ampio uso che gli Autori fanno, in questa antologia, dei *consilia* dei giuristi medievali. A questo difficile genere letterario della giurisprudenza di diritto comune, negletto perché difficile e non solo perché colpito da una lunga presunzione negativa, Kirshner aveva già dedicato, in collaborazione con Mario Ascheri e con Ingrid Baumgärtner, un'importante raccolta di contributi nella serie degli «Studies in Comparative Legal History» della Robbins Collection¹⁴. Nell'antologia in esame la preferenza per questo genere di testi dottrinali è resa evidente dalla loro utilizzazione pressoché in ogni sezione e giustificata come lo strumento creativo per eccellenza della giurisprudenza medievale, riflettente il ruolo del giurista come costruttore dell'ordinamento, e non semplicemente come “lettore” di esso. «Published in early modern editions and found in manuscript collections – scrivono Kirshner e Cavallar – the extant *consilia* number into the thousands. *Consilia* are ideal for our volume, and not only because they are comparatively brief and self-contained. More importantly, they offer snapshots of diverse disputes, involving women as well as men of all social classes, at particular moments and places, and the approaches jurists took to resolve them»¹⁵. Fonte di eccezionale ricchezza, i *consilia* mostrano a chi

¹² Cavallar, Degenring, Kirshner, *A Grammar of Signs: Bartolo da Sassoferato's Tract on Insignia and Coats of Arms*.

¹³ Cavallar e Kirshner, *Introduction*, p. 14.

¹⁴ *Legal Consulting in the Civil Law Tradition*.

¹⁵ Cavallar e Kirshner, *Introduction*, p. 15.

sappia leggerli un largo spettro della vita sociale e si rivelano inestimabili nel porre in luce il modo in cui il diritto comune viveva nell'applicazione ai casi concreti, in una stretta dialettica con i diritti locali, che il giurista di scuola e il giudice interpretavano e adattavano in uno sforzo di armonizzazione che costituisce una delle caratteristiche principali dell'intera età intermedia.

Il giurista interprete dello statuto cittadino così come delle norme depositate nei *corpora iuris* (civilistico-feudistico e canonistico) è dunque il vero protagonista di questa magnifica antologia, nella quale nessuna tipologia della letteratura giuridica medievale è trascurata. Gli Autori tengono a precisare che alcuni dei testi raccolti nel volume sono del tutto familiari ai cultori della storia medievale, com'è il caso dell'autentica *Habita* (1158) dell'imperatore Federico Barbarossa. Ma anche in questo, come in altri casi similari, l'impatto della legislazione imperiale nella *renovatio* del secolo XII può essere compreso solo per il tramite del lungo lavoro d'interpretazione-applicazione dei testi normativi, fino alla grande sistemazione della Glossa accursiana, che appunto nel volume in esame correddà la traduzione della costituzione federiciana¹⁶. Lo stesso si può dire, solo per fare un altro esempio, della sezione sul processo civile e criminale, nella quale ovviamente i testi del *Liber maleficiorum* del Gandino occupano la maggior parte delle pagine¹⁷. Altrove la scelta è meno ovvia, così come, ad esempio, per quel che riguarda l'umanesimo giuridico, le sue origini e i suoi sviluppi tra tardo Medioevo e prima modernità: la decima e ultima partizione della sezione, dedicata al grande tema dell'educazione giuridica, non è occupata né da un estratto dell'*Epistola* del Valla né da citazioni tratte dal ben noto *De nobilitate legum et medicinae* di Coluccio Salutati, ma dalla traduzione integrale di un'orazione dottoriale *De nobilitate, de utilitate et origine legum*, databile intorno alla metà del secolo XV e di probabile derivazione perugina, erroneamente attribuita al Salutati in ragione dell'assonanza del titolo con la più famosa opera del cancelliere fiorentino (si tratta di un testo che pubblicai, annotai e commentai nel 1986 e che Kirshner e Cavallar hanno riportato opportunamente in luce per il valore che la fonte riveste, come sintesi di un intero repertorio di argomenti e di autorità della tempeste giuridico-umanistica quattrocentesca)¹⁸.

Nel chiudere la presentazione del volume gli Autori ricordano che l'intento originale e fondamentale dell'opera era ed è quello di introdurre un pubblico di non specialisti alle più eminenti voci della giurisprudenza medievale italiana. Ribadendo il loro scetticismo circa la pretesa di una visione globale ed esaustiva della produzione dottrinale dei giuristi dell'età intermedia in Italia, Kirshner e Cavallar sottolineano, con un elegante *sense of understatement*, che il loro lavoro rappresenta «a mere sample» delle innumerevoli

¹⁶ *The Constitution Habita of Emperor Frederick I Barbarossa (1155/58) e Accursius's Glosses to the Constitution Habita*, in Cavallar e Kirshner, *Jurists and Jurisprudence*, pp. 51-56,

¹⁷ Albertus Gandinus, *Tract on Crimes (1300)*, *ibidem*, pp. 336-390.

¹⁸ *Doctoral Oration (ca. 1450)*, *ibidem*, pp. 164-174; si veda Quaglioni, *Un'orazione «de nobilitate, utilitate et origine legum»*, pp. 349-365.

fonti delle quali essi si sono serviti per i loro propositi¹⁹. Ciò detto, va ad ogni modo riconosciuto, come gli Autori riconoscono, che le traduzioni raccolte in questa antologia, insieme con le accurate introduzioni che per ciascuna sezione forniscono un preciso inquadramento storico, offrono «an array of productive vantage points for beginning to explore the conceptual and procedural framework for resolving everyday disputes; and similarly, for beginning to explore perennial subjects, including the professionalization of jurists, the tangled relationship between law and morality, the role of gender in the socio-legal order, and the extent to which the *ius commune* can or should be considered an autonomous system of law»²⁰. Naturalmente l'enfasi sulla problematicità del diritto e sulle sue “questioni perenni” come il carattere professionale dell’educazione giuridica in Occidente, la tensione tra norma morale e norma giuridica, il rapporto tra diritto e genere e la natura stessa del diritto comune, invitano ad una forte sintonia – al di là delle molte e non marginali differenze – tra la cultura giuridica americana e quella europea continentale. Da questo punto di vista non si può non osservare che la storiografia giuridica americana si rivela ancora una volta molto più consapevole dei vincoli storici con la tradizione giuridica di *ius commune* (di *Mos Italicus*, si sarebbe detto una volta, con un’abusata espressione gravida di equivoci) rispetto alle mai sopite inclinazioni della storiografia giuridica britannica verso i miti dell’origine autoctona del *common law*²¹.

Un’ultima osservazione riguarda la bibliografia che correda le sei sezioni e le loro partizioni, delle quali sarebbe necessario offrire almeno qualche esemplificazione per cogliere tutta la ricchezza di questa antologia (la sezione 5, *Personal and Civic Status*, per esempio, si articola in nove sottosezioni: *Serfdom*, *Citizenship*, *Citizen Bartolus*, *Making New Citizens*, *Dual Citizenship*, *Loss and Reacquisition of Citizenship*, *Married Women’s Citizenship 1*, *Married Women’s Citizenship 2* e *Jews as Citizens*), ciascuna ulteriormente suddivisa nelle diverse fonti tradotte e annotate. Le caratteristiche della bibliografia sono funzionali al lavoro e alla sua ispirazione di fondo, a mezza via tra le esigenze della divulgazione “alta” e quelle del rinnovamento della visione della tradizione giuridica occidentale per mezzo della “leva” della traduzione. Tutti gli apparati bibliografici sono allo stesso tempo concisi, aggiornati e privi della (spesso) caratteristica autoreferenzialità che condanna alla separatezza le bibliografie specialistiche. Lo storico del diritto medievale e moderno potrà forse lamentare qualche lacuna, qui e là, e lo stesso potrà forse fare il medievista che sia uno storico sociale o uno storico delle strutture materiali, anziché uno storico delle idee. Quel che invece ognuno di loro dovrà riconoscere è che gli Autori di questa antologia hanno “svecchiato” ampiamente il

¹⁹ Cavallar e Kirshner, *Introduction*, p. 39.

²⁰ *Ibidem*, pp. 39-40.

²¹ Rinvio per questo aspetto non secondario alle ormai classiche riflessioni, dalle ovvie corrispondenze maitlandiane, indirizzate all’American Society for Legal History, il 23 ottobre 1982, da Berman, *Introductory Remarks: Why the History of Western Law is not Written*.

corredo bibliografico di una grande opera scientifica, senza mai dimenticare alcuni fondamentali punti di riferimento²². Nessuno perciò giudichi strano trovare, accanto agli ultimi prodotti della storiografia giuridica o della medievistica americana ed europea, le opere di autori risalenti agli anni '30-'40, come quelle ancora utilissime di Anna Sheedy su Bartolo (1942) o di Wolde-mar Engelmann sulla rinascita della cultura giuridica nel Medioevo italiano (1938)²³.

Chi scrive è sicuro che da questo ampio lavoro non potrà mancare di trarre beneficio, insieme alla storiografia giuridica che voglia recuperare il senso pieno della continuità della tradizione giuridica occidentale, un'assai vasta componente degli studi storici, dalla storia politica, sociale ed economica fino alla storia di genere.

²² Si veda la bella nota dedicata a Francesco Calasso: Cavallar e Kirshner, *Introduction*, p. 41.

²³ Sheedy, *Bartolus on Social Conditions in the Fourteenth Century*; Engelmann, *Die Wiedergeburt der Rechtskultur in Italien*.

Opere citate

- L. Armstrong, *Preface*, in O. Cavallar e J. Kirshner, *Jurists and Jurisprudence in Medieval Italy. Texts and Contexts*, Toronto-Buffalo-London, Toronto University Press, 2020 (Toronto Studies in Medieval Law, 4), pp. XIII-XV.
- Bartolo da Sassoferato, *Traité: Sur les guelfes et les gibelins. Sur le gouvernement de la cité. Sur le tyran*, tradotto e commentato da S. Piron, Paris 2019.
- Bartolo da Sassoferato, *Trattati politici. Sulla tirannide. Sulle costituzioni politiche. Sui partiti*, a cura di D. Razzi, traduzione di A. Turrioni, prefazione di D. Quaglioni, Foligno 2020 (Piccola Biblioteca del Pensiero Giuridico).
- Bartolo da Sassoferato, *Trattato sulla tirannide*, a c. di D. Razzi, traduzione di A. Turrioni, prefazione di D. Quaglioni, Foligno 2017 (Piccola Biblioteca del Pensiero Giuridico).
- Bartolo da Sassoferato, *Trattato sulle costituzioni politiche. Trattato sui partiti*, a cura di D. Razzi, traduzione di A. Turrioni, prefazione di D. Quaglioni, Foligno 2018 (Piccola Biblioteca del Pensiero Giuridico).
- Bartolo da Sassoferato e il Trattato sulla tirannide*, a cura di G. Crinella, Sassoferato 2020 (Studi bartoliani, 3).
- Bartolus of Sassoferato, *On the tyrant*, traduzione di J. Kirshner, in *University of Chicago. Readings in Western Civilization*, 5, *The Renaissance*, a cura di E. Cochrane e J. Kirshner, Chicago e London 1986, pp. 7-30.
- H.J. Berman, *Introductory Remarks: Why the History of Western Law is not Written*, in «University of Illinois Law Review», 1984, pp. 511-520.
- O. Cavallar, S. Degenring, J. Kirshner, *A Grammar of Signs: Bartolo da Sassoferato's Tract on Insignia and Coats of Arms*, Berkeley 1994 (Studies in Comparative Legal History).
- O. Cavallar e J. Kirshner, *Introduction*, in O. Cavallar e J. Kirshner, *Jurists and Jurisprudence in Medieval Italy. Texts and Contexts*, Toronto-Buffalo-London, Toronto University Press, 2020 (Toronto Studies in Medieval Law, 4), pp. 3-43.
- W. Engelmann, *Die Wiedergeburt der Rechtskultur in Italien durch die wissenschaftliche Lehre. Eine Darlegung der Entfaltung des gemeinen italienischen Rechts und seiner Justizkultur im Mittelalter unter dem Einfluss der herrschenden Lehre der Gutachtenpraxis der Rechtsgelehrten und der Verantwortung der Richter im Sanktikatsprozess*, Leipzig 1938.
- J. Kirshner, *General Introduction*, in *University of Chicago. Readings in Western Civilization*, 5, *The Renaissance*, a cura di E. Cochrane e J. Kirshner, Chicago-London 1986, pp. 1-6.
- J. Kirshner, Review of D. Quaglioni, *Politica e diritto nel Trecento italiano. Il "De tyranno" di Bartolo da Sassoferato (1314-1357). Con l'edizione critica dei trattati "De Guelphis et Gebellinis", "De regime civitatis" e "De tyranno"*, Firenze 1983 («Il pensiero politico». Biblioteca, 11), in «The Journal of Modern History», 57 (1985), pp. 323-324.
- Legal Consulting in the Civil Law Tradition*, a cura di M. Ascheri, I. Baumgärtner, J. Kirshner, Berkeley 1999 (Studies in Comparative Legal History).
- D. Quaglioni, *Politica e diritto nel Trecento italiano. Il "De tyranno" di Bartolo da Sassoferato (1314-1357). Con l'edizione critica dei trattati "De Guelphis et Gebellinis", "De regime civitatis" e "De tyranno"*, Firenze 1983 («Il pensiero politico». Biblioteca, 11).
- D. Quaglioni, *Un'orazione «de nobilitate, utilitate et origine legum» attribuita a Coluccio Salutati*, in «Il pensiero politico», 19 (1986), pp. 349-365.
- A.T. Sheedy, *Bartolus on Social Conditions in the Fourteenth Century*, New York 1942.
- University of Chicago. Readings in Western Civilization*, 5, *The Renaissance*, a cura di E. Cochrane e J. Kirshner, Chicago-London 1986.

Diego Quaglioni
Università degli Studi di Trento
diego.quaglioni@unitn.it

La cultura giuridica nella società italiana bassomedievale: testi, contesti, questioni*

di Lorenzo Tanzini

A proposito dell'importante volume di O. Cavallar e J. Kirshner, il saggio prende spunto dagli elementi salienti dell'opera dei due studiosi per segnalare alcuni elementi significativi dello studio della letteratura giuridica nella comprensione della società medievale.

Starting from a review of the major work of O. Cavallar e J. Kirshner, the text emphasizes some of the most relevant features of the legal culture of the *ius commune*, specially considering the jurisprudence as a way to understand the medieval society.

Medioevo; Italia; diritto comune; storia del diritto; diritto e società; didattica universitaria.

Middle Ages; Italy; *ius commune*; legal history; law and society; teaching at the university.

Questo volume, punto di arrivo di un lavoro trentennale, si presenta con l'obiettivo «to introduce an audience of nonspecialists to outstanding voices of medieval Italian jurisprudence»¹: fornire cioè i materiali per una comprensione globale della cultura giuridica del diritto comune, non in astratto, ma a partire dal confronto diretto con l'immenso mole della documentazione scritta.

Avendo di fronte un volume di questa mole, che offre una collezione razionata di testi medievali in traduzione inglese, ordinati per temi e con un corredo puntuale di note introduttive, bibliografie, strumenti e glossari, è inevitabile parlarne come di un lavoro dalla finalità essenzialmente didattica. All'esperienza didattica fa in effetti cenno Lawrin Armstrong, direttore della collana in cui il libro è inserito, ricordando la lunghissima fase in cui il lavoro ha circolato in versioni preparatorie². Intendere questa destinazione per l'insegnamento come un elemento per così dire limitante della portata

* A proposito di Osvaldo Cavallar e Julius Kirshner, *Jurists and Jurisprudence in Medieval Italy. Texts and Contexts*, Toronto-Buffalo-London, University of Toronto Press, 2020 (Toronto Studies in Medieval Law, 4), pp. XXVI-866.

¹ Cavallar e Kirshner, *Introduction*, p. 39.

² *Preface*, p. XIV.

scientifica e del profilo intellettuale di un volume come questo sarebbe però un fraintendimento grave, per più ragioni. La prima, che è quella che più colpisce lo studioso italiano, è quella della traduzione. Se è vero infatti che i testi qui proposti sono tutti in traduzione senza il corredo dei testi latini, e con una inevitabile semplificazione dell'apparato critico, allo stesso tempo la scelta ha alle spalle un lavoro di grande originalità sulle fonti: non solo infatti tutti i testi già editi in latino sono stati rivisti qualora basati su edizioni non critiche, ma in qualche caso i curatori hanno approntato la versione inglese direttamente su documenti manoscritti privi di edizioni. È quanto accade ad esempio per vari *consilia*, dei quali è stato possibile collazionare l'edizione cinquecentesca con i manoscritti, oppure per vari estratti dalla normativa statutaria di alcune città italiane. Di conseguenza questo volume offre anche al lettore non anglofono una possibilità di accesso diretto alle fonti che per altra via non sarebbe possibile: non è fuori luogo affermare che il lavoro di Cavallar e Kirshner fornisca alla comunità degli studenti di storia del diritto un panorama di temi e testi che in lingua italiana, e di certo anche francese e tedesca, non può vantare un analogo del medesimo spessore. Tanto più che il volume non è certo solo una antologia: le ampie introduzioni alle varie parti e ai singoli testi, lette una dopo l'altra, sono effettivamente qualcosa di simile ad una storia della cultura giuridica medievale.

Del resto parlare di destinazione didattica vale nella misura in cui si intenda la didattica nell'ambito universitario anglosassone, o comunque anglofono. Se nelle aule universitarie italiane è ancora abituale l'aspettativa di un titolo di riferimento a carattere generale, un "manuale" con una impostazione cronologica e tendenzialmente sistematica, che funga da supporto e retroterra indispensabile per gli studenti, nella classe a cui idealmente si rivolge questo volume l'approccio al tema valorizza soprattutto il confronto diretto con i testi, il lavoro di discussione, la giustapposizione di temi e personaggi. La differenza si può apprezzare ad esempio mettendo a confronto il volume con le opere di qualche anno fa di Mario Ascheri o Ennio Cortese, che mantenevano comunque l'impianto "manualistico" in senso italiano³. Qui invece l'elemento sistematico, il tanto di "manuale di storia del diritto" in senso cronologico che manca nella struttura si deve immaginare come un punto d'arrivo del lavoro didattico, un punto d'arrivo per il quale del resto vengono forniti tutti gli strumenti attraverso i materiali in appendice. Senza contare quello che è il dato più significativo a proposito dell'approccio "didattico" del volume, vale a dire il fatto che come i curatori specificano nell'introduzione nelle università statunitensi o canadesi è quasi del tutto assente l'insegnamento del diritto romano, per cui lo studio del diritto comune non può essere strutturato come una sorta di evoluzione storica di quello, e deve necessariamente appuntarsi sul gioco di rimandi impliciti, eredità e paralleli tra quell'immenso patrimo-

³ Ascheri, *I diritti del Medioevo italiano*; Cortese, *Il diritto nella storia medievale*, senza contare evidentemente il più classico Calasso, *Medio Evo del diritto*, 1, *Le fonti*.

nio di cultura giuridica e l'universo del diritto del presente. Una situazione, per inciso, che non è in definitiva molto diversa da quella degli studiosi di diritto comune di vari paesi europei, nei quali non esistono cattedre di "Storia del diritto", ma piuttosto di diritto positivo all'interno delle quali viene svolto un lavoro di scavo e confronto a carattere storico. Questo per dire che, date simili circostanze, il fatto di avere un approccio didattico porta gli autori a valorizzare la rilevanza della stagione del diritto comune in quadro più generale di civiltà giuridica occidentale. Il patrimonio della cultura giuridica bassomedievale ha molto da guadagnare da questo approccio, e l'averlo rappresentato con una simile vastità di orizzonti e di riferimenti documentari non è l'ultimo dei meriti di questo volume.

Le scelte di fondo del libro, al di là di questo, sono ben chiare nella sua struttura. Innanzitutto il lavoro di raccolta, organizzazione e introduzione alle fonti è costruito intorno a due poli fondamentali: il quadro istituzionale e professionale del mondo dei dotti (e degli studenti) di diritto nell'Europa dal secolo XII al XV, e i problemi più rilevanti affrontati dalla produzione dottrinale, quindi dalla cultura giuridica di quel medesimo periodo, con un corollario importante nei riflessi e nelle interazioni di quella cultura con la produzione legislativa specialmente nelle città dell'Italia comunale. Il primo dei due poli, espresso nelle prime due sezioni del volume, per certi versi è più tradizionale, nel senso che configura come una storia dell'insegnamento del diritto nelle università e delle professioni giuridiche molto debitrice, come era giusto, dei lavori di ricerca dei grandi maestri del tema come Manlio Bellomo, Diego Quaglioni, James Brundage⁴. L'aver però tradotto questo quadro generale in una scelta di documenti prodotti nell'ambiente universitario dei maestri di diritto ha fornito una chiave di lettura estremamente efficace e non priva di originalità. Se era evidente la tendenza della corporazione dei *doctores legum* a magnificare la dignità (o addirittura la nobiltà) della propria disciplina, e quindi non stupisce la scelta del trattato di Simone da Borsano sui privilegi dei dotti o la famosa orazione quattrocentesca *De nobilitate, utilitate et origine legum* già attribuita a Coluccio Salutati, con il loro afflato etico non privo di retorica sulla virtù della sapienza del giurista, è molto efficace ed originale lo sguardo che i curatori propongono alla flessibilità, al pragmatismo, al responsabilità di fronte alla comunità rappresentati dal "manuale" di Francesco Zabarella sullo studio del diritto (circa 1410), con i suoi freschi e ragionevoli consigli ai giovani studenti⁵; allo stesso modo le parole argute ma non prive di colta ironia dell'orazione di Bartolo sul dottorato ben restituiscono i toni di un ambiente accademico che non fu sempre ingessato nei suoi paludamenti, tutt'altro⁶. Proprio l'elemento pratico, si direbbe la

⁴ Basti citare opere come Bellomo, *Saggio sull'università nell'età del diritto comune*; Quaglioni, *Civilis sapientia*; Brundage, *The Profession and Practice of Medieval Canon Law*.

⁵ È uno dei testi più corposi del volume, alle pp. 89-109, tra l'altro presentato in una nuova edizione a partire dai manoscritti.

⁶ Il testo è presentato e tradotto alle pp. 117-123.

sensibilità acuta del mondo dei dotti per i risvolti pratici dello studio del diritto si apprezza molto bene negli esempi che i curatori offrono con grande ricchezza a proposito del mercato librario, con tutte le sue controversie legate alla realizzazione materiale, al possesso, alla trasmissione, all'utilità dei libri. Ne esce un quadro estremamente vivace, che non fa che confermare in fondo quanto di pretestuoso vi fosse nelle polemiche contro il diritto come scienza lucrativa e intellettualmente sterile, da Petrarca e soprattutto da Valla in poi, che però si è riverberato nella preconcetta ostilità di una certa cultura umanistica nei confronti della letteratura del diritto comune.⁷ Lo stesso si può osservare nel secondo capitolo sulla figura dell'avvocato, che emerge in tutta la sua rilevanza etica nelle dense pagine dello *Speculum* del Durante, o negli interessanti (e non di rado inediti) estratti da *consilia* sulla dignità dell'uomo di legge nelle convenzioni sociali delle città tardomedievali.

In queste prime due sezioni del volume si ha già un saggio rilevante delle scelte operate dagli autori in merito alle fonti. Innanzitutto una scelta cronologica: accanto ad alcuni brani giustinianei, e a qualche rilevante episodio tra XII e XIII secolo – qui l'immancabile *Habita*, più avanti Martino, Azzone, Jacopo Balduini e Martino da Fano – la maggior parte dei testi sono tratti da opere di giuristi del XIV e XV secolo, con il comprensibile ricorrere delle opere di Bartolo da Sassoferato e Baldo degli Ubaldi. L'orizzonte cronologico più tardo è quello degli scritti del Guicciardini avvocato, per il quale del resto la monografia di riferimento si deve proprio a Osvaldo Cavallar⁸. A questi si affiancano, con un fuoco temporale sostanzialmente coincidente, brani dalla legislazione cittadina: in questo caso il bacino esce dalla triade accademica ricorrente Bologna-Perugia-Pavia per allargarsi in primo luogo alle fonti pubbliche fiorentine, di gran lunga le più ricche, ma anche alla documentazione statutaria delle città toscane, e talvolta anche a ceni di ambito non propriamente giuridico con le Novelle del Sacchetti o l'elogio *post mortem* di Mariano Sozzini.

Dopo aver inquadrato le coordinate istituzionali e professionali della cultura giuridica, la parte preponderante del volume (più di due terzi) si volge ad indagare e testimoniare i temi salienti a cui la cultura giuridica si dedicò in quei secoli. Su questo punto, com'era inevitabile, si è appuntata in maniera molto più condizionante la scelta dei curatori, consapevole e argomentata e come tutte le scelte discutibili: la procedura civile, il diritto penale, gli status personali con particolare riferimento al concetto della cittadinanza, e il *mare magnum* delle questioni di diritto di famiglia. I curatori hanno anticipato i lettori che volessero esercitarsi nel gioco un po' ozioso delle assenze, dichiarando ad esempio di aver tenuto fuori dall'antologia tutte le questioni relative agli ordinamenti costituzionali cittadini e non solo (il tema delle parti, ma non meno quello dell'Impero o della tirannide per fare qualche esempio), o la

⁷ Su cui Rossi, *Valla e il diritto*.

⁸ Francesco Guicciardini giurista.

dottrina delle *actiones processuali*⁹; a queste si potrebbero sicuramente aggiungere il diritto mercantile e le questioni ad esso collegate come le società di persone, l'assicurazione, la rappresaglia e beninteso il credito, sebbene specialmente per quest'ultimo sia molto ragionevole l'idea di cercare altrove approfondimenti e selezioni documentarie già disponibili. Anche tutti i temi classici del diritto canonico, a parte ciò che concerne il matrimonio, sono rimasti abbastanza al margine della scelta. Di certo non si tratta di omissioni per scarsa considerazione, se è vero che alcuni dei temi qui trascurati fanno parte dell'esperienza di ricerca degli autori, ad esempio il debito pubblico per il quale tanto spesso ci si richiama proprio ai lavori di Julius Kirshner¹⁰, mentre la materia dei titoli nobiliari e dell'identificazione attraverso l'appartenenza familiare, a partire dallo studio e dalle traduzione del *De insignis et armis* di Bartolo, era già stato in passato il soggetto di uno dei lavori a quattro mani dei due studiosi¹¹. Si potrebbe dire che i due curatori hanno tagliato gli argomenti in modo da poter restituire al lettore l'esperienza del diritto quale un cittadino dell'Italia bassomedievale poteva fare nella sua quotidianità: dalle geometrie del processo romano canonico ai modi di stipula del matrimonio, dalla gestione del patrimonio familiare al momento cruciale della successione testamentaria o *ab intestato*.

Anche in questa seconda e più originale sezione i curatori hanno voluto ascoltare la voce dei giuristi, ma senza rinunciare ad incursioni nella legislazione e nella prassi giudiziaria. A proposito di questo, nelle primissime pagine del volume i curatori non mancano di richiamare i punti di una discussione celebre di qualche anno fa, quella tra Mario Ascheri e Paolo Grossi in merito al concetto di quest'ultimo di un "diritto senza stato": di fronte alla lettura grossiana dell'ordine giuridico medievale, Ascheri segnalava come questa rischiasse di mettere in ombra l'eccezionale vitalità dei soggetti pubblici medievali proprio come creatori di diritto, sebbene in una serrata dinamica di interazione con l'elaborazione concettuale nelle aule universitarie¹². In un certo senso in questo volume l'opposizione è superata, perché i due ambiti – la dottrina e la "legislazione" cittadina – sono continuamente messi in relazione, anche in virtù del fatto che molte delle fonti antologizzate sono *consilia sapientum*, osservatorio privilegiato degli studi di storia del diritto medievale degli ultimi decenni e patrimonio ancora da sfruttare appieno. Non ci si può negare, ad ogni modo, che una certa distanza tra gli studi sulla produzione dottrinale dei *doctores* e il confronto con la quotidianità del diritto dei tribu-

⁹ Si veda di nuovo Cavallar e Kirshner, *Introduction*, specialmente p. 13.

¹⁰ Fin da *Storm over the "Monte Comune"*; si vedano però anche i lavori di studiosi vicini che hanno portato avanti interessi analoghi, come Armstrong, *Usury and Public Debt*.

¹¹ *A Grammar of Signs*.

¹² Cavallar e Kirshner, *Introduction*, pp. 3-4. Il testo di riferimento era Ascheri, *Un ordine giuridico medievale per la realtà odierna?*, a proposito del fortunato volume di Grossi, *L'ordine giuridico medievale*: per un distinguo dalla posizione di Grossi sulla "non-statualità" del diritto medievale gli autori citano la testimonianza di opere come *La Summa trium librorum di Roldano da Lucca*.

nali esista ancora nella storiografia, anche a motivo delle diverse sedi in cui i relativi testi sono conservati e hanno bisogno di essere studiati (le serie archivistiche delle città comunali *vs* le collezioni manoscritte delle grandi biblioteche): il volume andrà inteso anche nell'ottica di un definitivo riavvicinamento tra diversi filoni di ricerca.

Nelle introduzioni alle diverse sezioni tematiche emerge con grande chiarezza un motivo di fondo del lavoro dei curatori, che si lega a quella vocazione didattica che abbiamo accennato, ovvero la tendenza a trovare, con sobrietà e senza attualizzazioni superficiali, spunti di parallelismo tra i problemi affrontati dal diritto comune e il diritto vigente nel contesto italiano e in quello statunitense. Del resto è questo uno dei motivi per cui l'elemento di diritto pubblico è stato meno valorizzato, proprio perché come ovvio quello in cui la distanza degli ordinamenti è più irrecuperabile. Questi paralleli sono in effetti tanto più stimolanti, magari per una discussione-laboratorio con gli studenti, in quanto spesso compaiono in aree inaspettate e non banali: ad esempio sullo statuto che l'interpretazione del giurista riconosce alla conoscenza medica, specie in sede processuale, oppure sui gradi e le circostanze che permettono di giudicare la legittima difesa. Non c'è bisogno di molta fantasia per capire quanto la cultura giuridica del nostro tempo possa leggere con rinnovata attenzione le sottili distinzioni del diritto medievale al riguardo. Evidentemente questo è anche un modo per guardare in maniera originale alle differenze di fondo tra gli ordinamenti giuridici, i singoli istituti o addirittura le società in America e in Italia, inevitabilmente fuoco privilegiato dell'osservazione data la provenienza dei testi. Il trattato *De alimentis* di Martino da Fano (uno degli autori più rappresentati per il XIII secolo, considerando anche l'inclusione nell'antologia di brani del suo *Formulario* a proposito dei servi) offre ad esempio spunto per riflettere sulle peculiarità del diritto dello Stato italiano in questa materia proprio come eredità della cultura del diritto comune.

A questo riguardo uno spazio speciale merita nella selezione dei testi il tema della cittadinanza, che non a caso è stato uno degli argomenti su cui entrambi i curatori, e talvolta anche a quattro mani, hanno portato alcuni dei loro contributi storiograficamente più importanti.¹³ È proprio leggendo la complessità degli status del cittadino, specialmente nelle sue aree per così dire di confine, come il problema della cittadinanza degli ebrei,¹⁴ che la ricerca medievistica giunge al cuore della riflessione anche contemporanea su un tema del quale è pieno il dibattito pubblico, peraltro con un forte tasso di confusione e di retorica. Ciò che i curatori suggeriscono, a proposito dei primi cenni impliciti in Baldo di un concetto di "naturalizzazione" definito nel diritto contemporaneo, si inserisce in un approccio di questo tipo, così come il riferimento allo *ius soli* laddove si presentano gli elementi costitutivi del concetto di cittadinanza nel pensiero di Bartolo.

¹³ Come nel caso di Cavallar e Kirshner, *Bartolus of Sassoferato on the Making of Citizens*.

¹⁴ Cavallar, *Jews as citizens*.

Questo non toglie ovviamente che le selezioni dei testi, e soprattutto le introduzioni dei vari paragrafi guardino soprattutto all’evoluzione della ricerca storiografica, e che quindi consentano in prima battuta di percepire lo stato di avanzamento della ricerca in merito ai diversi temi oggetto dell’antologia. Alcuni di questi capitoli sono quindi un ottimo punto di partenza storiografico per impostare il problema, tra l’altro in una prospettiva che può andare oltre la storia del diritto in senso stretto per guardare ai suoi risvolti di storia dei poteri pubblici o delle istituzioni sociali. Penso ad esempio alle brevi ma essenziali considerazioni sulla storia del penale. Qui la scelta parte inevitabilmente da una sezione molto lunga del celebre trattato di Alberto da Gandino nell’edizione curata da Hermann Kantorowicz¹⁵, a proposito del quale però i curatori ricordano quanto la storiografia abbia superato un’idea evoluzionistica del “penale pubblico” nei contesti dei regimi popolari, così come un’immagine di evoluzione meccanica dall’accusatorio all’inquisitorio. La stessa scelta dei documenti tradotti in ambito criminale ha voluto privilegiare temi liminali, ad esempio quello dell’aborto, che ha tra l’altro il pregio di porre di nuovo il problema delle intersezioni tra cultura giuridica e quella medico-scientifica. Oppure, in ambito civile, il tema della dote, che a lungo è stato interpretato (sulla scorta di considerazioni magistrali di Bellomo¹⁶) come l’emblema del primato patrilineare della civiltà giuridica bassomedievale, e che gli studi più recenti hanno molto recuperato anche come una corposa traduzione dei “diritti” (certamente in senso patrimoniale e non oltre) della donna stessa, a sua volta al centro di una temperie ricchissima di studi sulle dinamiche matrimoniali nelle diverse realtà cittadine.

Proprio da temi come questo emerge poi un elemento molto qualificante delle scelte degli autori. Il discorso di cui i *doctores* si fanno portatori non è una meccanica riproposizione dei valori fondanti della società, delle sue dinamiche di classe o dei suoi presupposti antropologici sublimati al livello della cultura alta, come una certa stagione della stessa storia del diritto, nelle due sponde dell’Atlantico, ha ritenuto. È un tema questo che emergeva anche da un precedente volume di questa collana, con la partecipazione a vario titolo dei due autori, in cui si discuteva l’eredità del libro fondamentale di Lauro Martines su diritto e giuristi nella Firenze del Rinascimento del 1968¹⁷. Quella che emerge da queste pagine è una cultura giuridica certamente immersa nella società, con tutte le sue dinamiche e interessi, beninteso, ma non è rinconducibile solo a quelle, perché capace di ragionare secondo una logica sua propria. Quello tra società e cultura giuridica è un rapporto dialettico e non sempre concorde. Lo si vede benissimo di nuovo in argomenti specifici ma molto vitali, in particolare nel matrimonio, e soprattutto a proposito di certe istituzioni come la dote, il valore dell’autorità paterna o le promesse sui beni

¹⁵ Kantorowicz, *Albertus Gandinus und das Strafrecht der Scholastik*.

¹⁶ Richiamate nel volume alle pp. 688-690.

¹⁷ Martines, *Lawyers and Statecraft*. Il volume in questione è *The Politics of Law in Late Medieval and Renaissance Italy*.

extradotali: qui si può toccare con mano come l'interpretazione del giurista non fosse affatto allineata, anzi in definitiva configgesse con alcune pratiche molto radicate nella società, e non di rado anche con lo stesso dettato della legislazione cittadina, che pure da quella interpretazione cercava intelligibilità, valore e conferma. È utile in questo senso, seppure un po' isolato, lo sguardo al diritto canonico, perché su questo punto le ricerche sul limite tra storia sociale e storia del diritto – si pensi alla fondamentale serie di volumi sul matrimonio a cura di Diego Quaglioni e Silvana Seidel Menchi¹⁸ – hanno mostrato benissimo i punti di disallineamento tra diritto colto e consuetudini familiari. Una situazione che si ritrova anche nel tema della vendetta, nel quale forse si sente il rammarico che i curatori non siano stati più prodighi di esempi: senza mettere esplicitamente in dubbio un approccio storiografico che ha enfatizzato il carattere “fisiologico” delle pratiche di violenza strutturata nelle società comunali¹⁹, i curatori sottolineano quanto la cultura giuridica avesse un atteggiamento di limitazione e contenimento di questa pratica²⁰. Il diritto comune, in altre parole, aveva da render conto non soltanto ai suoi interlocutori nella società, ma anche al suo retroterra testuale, cioè il *Corpus iuris*, che con tutta la flessibilità possibile restava comunque uno sfondo di legittimità indiscutibile, e quindi poteva i giuristi nella necessità di mediare sempre tra una fedeltà di fondo al diritto giustinianeo, una capacità di rispondere alla società del presente, e una considerazione sempre viva della legislazione statutaria.

Qui si colloca forse l'ispirazione più profonda, il messaggio più centrale che i curatori hanno voluto mettere al cuore del volume. La cultura giuridica del diritto comune ha dato alla civiltà occidentale un senso molto acuto del diritto come momento indispensabile di ordine della società. Un ordine – e qui torna la riflessione di e su Grossi – che ha la sua logica non del tutto riconducibile a quelle delle egemonie sociali. Sono i curatori stessi che impiegano il riferimento impegnativo al *rule of law*, richiamandone il valore irrinunciabile in un XXI secolo nel quale la diffusione globale di regimi illiberali e le pulsioni nazionaliste, xenofobe e suprematiste anche in democrazie mature come gli Stati Uniti e l'Italia gettano ombre sinistre sulla civiltà giuridica occidentale. I canonisti avrebbero potuto raccogliere facilmente il testimone, se si pensa ai lavori di Kenneth Pennington o a tutta la tradizione assai viva degli storici anglo-americani del diritto canonico che si sono occupati di rappresentanza e consenso²¹. Qui il tema resta perlopiù in ambito civilistico, ma comunque è forte la convinzione, pur al fuori di ogni ingenua enfatizzazione attualizzante, che l'universalismo del diritto comune e il principio di legalità che i

¹⁸ Coniugi nemici. *La separazione in Italia; Matrimoni in dubbio. Unioni controverse e nozze clandestine; Trasgressioni. Seduzione, concubinato, adulterio, bigamia; I tribunali del matrimonio (secoli XV-XVIII)*.

¹⁹ Il tema ha una vasta fortuna: per un buon esempio recente si veda Lantschner, *The Logic of Political Conflict in Medieval Cities*.

²⁰ In particolare nei testi dei capp. 22-24.

²¹ Pennington, *The Prince and the Law*; Black, *Council and Commune*, e per un punto di arrivo del pensiero di questo filone di studi Black, *Communal Democracy and its History*.

giuristi medievali portarono dialetticamente all'interno delle istituzioni del loro tempo meritino di figurare tra le radici più solide del primato del diritto come principio ordinante della società: un principio che nel mondo dello *ius comune* non è totalmente disponibile alla volontà dei poteri pubblici, proprio perché dipende da un orizzonte testuale già dato e lontano nel tempo.

A questo proposito non si può certo muovere una critica di incompletezza per un volume di oltre ottocento pagine e ricco di tutti i possibili strumenti di lettura, ma forse poteva valer la pena, anche in ottica puramente didattica, provare a mettere a fuoco alcuni punti essenziali dell'approccio che i giuristi medievali ebbero ai testi giustinianei. Chiaramente il volume non manca di fornire puntualmente gli strumenti di lettura, con le appendici relative alle allegazioni romanistiche o canonistiche che sono il pane quotidiano degli interpreti del diritto comune, ma forse sarebbe stata utile una sezione che mettesse specificamente a fuoco le tecniche, le idiosincrasie e le motivazioni di fondo che presiedono all'approccio dei giuristi verso il loro laboratorio vivo che è il *Corpus iuris*.

Come ultima osservazione varrà la pena ricordare un elemento ulteriore di cui la storiografia è consapevole ma che questo volume restituisce plasticamente. Il diritto comune è tutt'altro che pacifico nei suoi rapporti con le società del tempo, ma non è neppure armonico al suo interno. Non sarà un caso che la tecnica di fondo dell'insegnamento universitario sia la *quaestio*, cioè come osserva Cavallar una sorta di "ju-jutsu intellettuale", un'arte di misurarsi con ipotesi ed opinioni contrapposte. Essendo molto più un'ermeneutica che un sistema coerente al suo interno, il diritto comune viveva di differenze profonde, e l'unico criterio affidabile per la scelta tra di esse venne individuato dal tardo XIV secolo come la *communis opinio*. Un criterio debole, ma non privo della sua efficacia, che poi in definitiva presiede alle grandi compilazioni cinquecentesche a stampa dei trattati più autorevoli che oggi adoperiamo, in particolare il *Tractatus universi iuris*. Si potrebbe dire dunque che oltre al valore del principio di legalità il diritto comune ha da insegnare alla cultura storica anche l'esperienza di far funzionare nella pratica un complesso di interpretazioni non necessariamente concordi, e coordinate solo attraverso criteri deboli di autorevolezza e probabilità. La forma che Cavallar e Kirshner hanno dato a questo libro, in cui la varietà e la pluralità sono moltiplicate attraverso i tanti esempi e le voci diverse, è sicuramente molto appropriata per restituire al lettore i caratteri propri del periodo più florido del diritto comune.

Opere citate

- L. Armstrong, *Usury and Public Debt in Early Renaissance Florence. Lorenzo Ridolfi on the ‘Monte Comune’*, Turnhout 2003.
- M. Ascheri, *I diritti del Medioevo italiano: secoli XI-XV*, Roma 2000.
- M. Ascheri, *Un ordine giuridico medievale per la realtà odierna?*, in «Rivista trimestrale di diritto e procedura civile», 50 (1996), pp. 965-973.
- M. Bellomo, *Saggio sull'università nell'età del diritto comune*, Roma 2004 (ed. or. Catania 1979).
- A. Black, *Communal Democracy and its History*, in «Political studies», 45 (1997), pp. 5-20.
- A. Black, *Council and Commune. The conciliar movement and the fifteenth-century heritage*, London 1979.
- J.A. Brundage, *The Profession and Practice of Medieval Canon Law*, Aldershot-Burlington 2004.
- F. Calasso, *Medio Evo del diritto*, 1, *Le fonti*, Milano 1954.
- O. Cavallar, *Francesco Guicciardini giurista: i ricordi degli onorari*, Milano 1991.
- O. Cavallar, *Jews as Citizens in Late Medieval and Renaissance Italy: the case of Isacco da Pisa*, in «Jewish history», 25 (2011), pp. 269-319.
- O. Cavallar, J. Kirshner, *Bartolus of Sassetta on the Making of Citizens (fourteenth century) Translated from Latin*, in *Medieval Italy: texts in translation*, a cura di K.L. Jansen, Philadelphia 2009, pp. 201-202.
- O. Cavallar, J. Kirshner, *Introduction*, in O. Cavallar e J. Kirshner, *Jurists and Jurisprudence in Medieval Italy. Texts and Contexts*, Toronto-Buffalo-London, Toronto University Press, 2020 (Toronto Studies in Medieval Law, 4), pp. 3-43.
- Coniugi nemici. La separazione in Italia dal XII al XVIII secolo*, a cura di S. Seidel Menchi e D. Quaglioni, Bologna 2000.
- E. Cortese, *Il diritto nella storia medievale*, I, *L'Alto Medioevo*; II, *Il Basso Medioevo*, Roma 1996-1997.
- A Grammar of Signs: Bartolo da Sassetta's Tract on insignia and Coats of Arms*, a cura di O. Cavallar, S. Degenring, J. Kirshner, Berkeley 1994.
- P. Grossi, *L'ordine giuridico medievale*, Roma-Bari 1996.
- J. Kirshner, *Storm over the “Monte Comune”: genesis of the moral controversy over the public debt of Florence*, in «Archivum fratrum praedicatorum», 53 (1983), pp. 219-276.
- H. Kantorowicz, *Albertus Magnus und das Strafrecht der Scholastik*, I, *Praxis*, Berlin 1907.
- P. Lantschner, *The logic of political conflict in medieval cities: Italy and the Southern Low Countries, 1370-1440*, Oxford 2015.
- L. Martines, *Lawyers and Statecraft in Renaissance Florence*, Princeton 1968.
- Matrimoni in dubbio. Unioni controverse e nozze clandestine in Italia dal XIV al XVIII secolo*, a cura di S. Seidel Menchi e D. Quaglioni, Bologna 2001.
- K. Pennington, *The Prince and the Law, 1200-1600: sovereignty and rights in the Western legal tradition*, Berkeley-Los Angeles-Oxford 1993.
- The Politics of Law in Late Medieval and Renaissance Italy: essays in honour of Lauro Martines*, a cura di L. Armstrong e J. Kirshner, Toronto-Buffalo-London 2011.
- D. Quaglioni, *Civilis sapientia: dottrine giuridiche e dottrine politiche fra Medioevo ed Età moderna: saggi per la storia del pensiero giuridico moderno*, Rimini 1989.
- G. Rossi, *Valla e il diritto: l'Epistula contra Bartolum e le Elegantiae. Percorsi di ricerca e proposte interpretative*, in *Pubblicare Valla*, a cura di M. Regoliosi, Firenze 2008, pp. 507-599.
- La Summa trium librorum di Rolando da Lucca (1195-1234). Fisco, politica, scientia iuris*, a cura di E. Conte e S. Menzinger, Roma 2012.
- Trasgressioni. Seduzione, concubinato, adulterio, bigamia (XIV-XVIII secolo)*, a cura di S. Seidel Menchi e D. Quaglioni, Bologna 2004.
- I tribunali del matrimonio (secoli XV-XVIII)*, a cura di S. Seidel Menchi e D. Quaglioni, Bologna 2006.

Lorenzo Tanzini
Università degli Studi di Cagliari
tanzini@unica.it

Leggere il diritto nella prospettiva del genere e viceversa*

di Simona Feci

Il contributo illustra uno dei filoni tematici del volume di O. Cavallar e J. Kirshner, ovvero il ruolo del genere nell'ordine giuridico, e sottolinea l'importanza del diritto per affrontare la storia delle identità di genere e soprattutto per promuovere la storia della mascolinità.

The contribution illustrates one of the thematic strands of the volume of O. Cavallar and J. Kirshner, namely the role of gender in the socio-legal order, and emphasizes the importance of law in addressing the history of gender identities and especially in promoting the history of masculinity.

Medioevo; Italia; diritto comune; storia del diritto; diritto e società: storia di genere.

Middle Ages; Italy; *ius commune*; legal history; law and society; gender history.

Il volume *Jurists and Jurisprudence in Medieval Italy. Texts and Contexts*, ideato e realizzato da Osvaldo Cavallar e Julius Kirshner, si presenta come un'impresa ambiziosa. Lo è, dal mio punto di vista, più per il disegno in sé che per l'accurata opera di selezione, presentazione e traduzione di fonti del diritto medievale italiano, seppure questa sia, in tutta evidenza, impressionante.

Per questo motivo, il volume solleva molti positivi interrogativi nel lettore, alcuni deducibili in modo lineare dall'introduzione, altri invece sotesti al testo, validi e sfidanti anche in un contesto apparentemente estraneo all'operazione editoriale come quello italiano. E alludo, innanzitutto, alla curiosità sulle potenzialità di fruizione nel mondo universitario anglofono della raccolta, questione che mi ha accompagnato per tutta la lettura e resta consegnata agli autori, così come alla spendibilità nella didattica dei corsi universitari italiani, a cui accennerò in conclusione.

* A proposito di Osvaldo Cavallar e Julius Kirshner, *Jurists and Jurisprudence in Medieval Italy. Texts and Contexts*, Toronto-Buffalo-London, University of Toronto Press, 2020 (Toronto Studies in Medieval Law, 4), pp. XXVI-866.

Il volume si articola in sei sezioni – l’istituzione universitaria e lo studio del diritto, le professioni legali, le procedure, i reati, gli status personali e la cittadinanza, la sfera familiare – che sviluppano 45 temi o capitoli, corrispondenti ciascuno a uno o più documenti. Il prospetto e la selezione di fonti offrono un quadro molto ricco, che permette di entrare nel vivo dell’esperienza giuridica medievale e di misurarsi con alcune questioni di lunga durata nella storia giuridica, tra cui gli autori annoverano «the role of gender in the socio-legal order» (p. 40). Accostare questo nodo tematico ad altri più familiari allo storico del diritto – come la professionalizzazione del giurista, il rapporto tra legge e morale, l’autonomia del sistema di diritto comune – è, visto dall’Italia, alquanto audace, perché non rientra affatto nel questionario tipico della disciplina e presuppone l’assunzione di una postura intellettuale differente. E questo è tanto più vero se, forzando probabilmente le intenzioni degli autori, formuliamo il problema nei termini di che cosa significhi leggere il diritto (del passato) in una prospettiva di genere.

La risposta può articolarsi su livelli molteplici, dal più descrittivo al più sostanziale, dalla condizione giuridica dei soggetti alla natura sessuata del diritto. Vorrei, però, subito sgomberare il campo dalla possibile assimilazione della dimensione di genere al soggetto femminile. Questo connubio, che in anni passati ha indotto a rubricare quanto attiene allo statuto giuridico delle donne tra gli argomenti particolari, e pertanto marginali, nel ventaglio dei temi in agenda, è fuorviante. Come sanno molto bene numerose storiche, e come è stato ripetuto anche a proposito della storia del diritto, «[e]ngendering legal history means more than just writing women into the dominant history of law. Rather, it produces a new history, creating possibilities of re-narrations and the potential for fresh interpretations¹. Per tale motivo, una simile prospettiva di analisi va ben oltre la lotta delle donne per il riconoscimento dei diritti, l’attività svolta nei ranghi delle professioni legali o la riflessione teorica proposta dal femminismo giuridico, tutti filoni di indagine consolidati nel panorama d’oltreoceano².

Infatti, la dimensione di genere innerva la cultura giuridica italiana ed europea in modo strutturale. Si può ricordare l’affermazione lapidaria di Mario Sbriccoli, secondo la quale «nessuna donna mai è stata ammessa al sapere giuridico» per misurare il peso e il valore e la durata di tale radicale esclusione, priva di quei pertugi che pure hanno consentito la sporadica presenza femminile in altri ambiti, dalla teologia, alla filosofia, alla letteratura, alla produzione artistica³. Vale la pena anche di rimarcare che l’esclusione è

¹ Batlan, *Engendering Legal History*, p. 823. La citazione è ripresa da Thomas, *The New Face of Women’s Legal History*.

² Per un quadro preliminare, si veda Drakopoulou, *Feminist Historiography of Law*.

³ Sbriccoli, “*Deterior est condicio foeminarum*”, p. 82. «The rank of the doctor was equated with public offices and *dignitas* (administrative capacities) to which women, on account of the misogynistically alleged defects of their sex (fickleness, inability to reason), were permanently barred. In the period covered here, no woman became a doctor of law, although fables circulated about young women such as Bettisia Gozzadini and Novella, the daughter of the canonist

consapevole e intenzionale e munita di un ricco carniere di argomenti. Addirittura, in taluni casi oggetto di ironia, come appare nell'operetta *Lo scolare* di Annibale Roero (1604), allorché si invita il novello studente di diritto a non porre domande sciocche come ad esempio chiedere notizie de «la Chiosa», signora che un inesperto giovane, ascoltando le parole del maestro, aveva concluso che fosse «una gran dottoressa»⁴.

Dunque, i centri di formazione al diritto e i luoghi di produzione del pensiero giuridico, dei testi dottrinali, delle fonti normative, così come le sedi di esercizio e applicazione del diritto sono contesti esclusivamente maschili. Questa semplice constatazione può diventare il punto di partenza per un'indagine che proceda in modo convinto in un territorio ancora poco esplorato: quello appunto della storia degli uomini, delle mascolinità, della virilità. Rispetto a quanto avviene altrove, gli studi italiani appaiono ancora insufficienti, nonostante le ingenti risorse documentarie, preziose per ricostruire la varietà delle esperienze storiche della mascolinità, e nonostante una crescente sensibilità verso questo campo⁵.

Si deve quindi apprezzare la silloge di Cavallar e Kirshner come una solida base per stimare il contributo del sapere giuridico alla costruzione dei “regimi di genere” (secondo la definizione di Didier Lett)⁶, mostrando le molte linee di separazione, distinzione ed eccezione che attraversano le società medievali; per impiantare un’analisi sui processi interni al mondo del diritto nel forgiare tipologie di mascolinità e modelli di rapporti entro quelle comunità tutte maschili; infine per riflettere sulle strutture, le epistemologie e i contenuti dei saperi non neutri e sulla loro critica o decostruzione nel corso del tempo.

In effetti, proprio il nucleo tematico di partenza – *Professors and Students* – offre il destro per incamminarsi in queste direzioni. Abbiamo innanzitutto comunità di apprendimento. A leggere la selezione di fonti proposta dai curatori acquisiamo elementi sulle forme della relazione entro l'universo accademico, i profili ideali di maestri, studenti e dottorandi (come emerge molto efficacemente dai requisiti di disposizione allo studio e condotta di vita indicati da Simone da Borsano per penetrare la scienza giuridica: cap. 3.1), la pedagogia e la didattica suggerite per un insegnamento proficuo, la dimensione dell'autorità, quella della competizione tra pari, l'esigenza di dotarsi di privilegi che distinguono e marcano quei soggetti e le loro prerogative rispetto alle articolazioni sociali e alle preminenze maschili.

Johannes Andreae (Giovanni d'Andrea, d. 1348), who supposedly lectured at Bologna»: Cavallar e Kirshner, *Jurists and Jurisprudence in Medieval Italy*, p. 64.

⁴ Roero, *Lo scolare*, p. 56.

⁵ Si vedano a riguardo i due recenti numeri della rivista «Genesis», dedicati a *Maschilità e violenza di genere*, a cura di Domenico Rizzo e Laura Schettini e a *Mascolinità mediterranea*, a cura di Denise Bezzina e Michaël Gasperoni, anche per una riconoscenza sullo stato degli studi, e la conferenza recente *Masculinities in the Premodern World: Continuities, Change, and Contradictions* (12-14 November 2020), della quale è possibile rinvenire gli abstract delle comunicazioni e una rassegna bibliografica (<https://trrc.tergoterminologicalgateway.org/2020_conference>).

⁶ Lett, *Les régimes de genre*.

E tutto ciò conferma che l'esperienza delle scuole di diritto italiane è imprescindibile nelle valutazioni sulle comunità universitarie come centri di elaborazione e di esperienza di specifiche tipologie di maschilità – secondo Lett: “femminili” e razionali, rispetto ai modelli del chierico, del cavaliere, del contadino... – e di gerarchie di virilità⁷.

L'attenta costruzione del futuro dottore si accompagna – nella seconda sezione, *Legal Profession* – a un ricco, sapiente dispiegamento di mezzi per la rappresentazione ideale del giurista, uomo accademico, consulente, pratico del diritto, orgoglioso degli onori e delle cariche pubbliche nelle magistrature e negli organi di governo, geloso custode dei suoi privilegi, ben distinto dal semplice avvocato. Le donne, in quanto mogli, figlie, nuore dei *signori del diritto*, sono partecipi della loro condizione e coinvolte direttamente nella socialità e nella rappresentazione di ceto funzionali al posizionamento e al prestigio dei dottori (cap. 14).

Tutto ciò incoraggia ad approfondire le declinazioni dell'*uomo medievale* e ad adottare insieme una metodologia di analisi più consapevole e convinta.

In realtà, l'ambito della moda, dell'ornamento, dei consumi su cui interviene in modo minuzioso e insistente la normativa suntuaria è un terreno di forte conflittualità, attraversato da contrapposizioni sociali, ma anche di genere. Il corpo rivestito delle donne è luogo politico e simbolico come dimostra il set argomentativo misogino dispiegato a supporto dei provvedimenti, che assegna alla componente femminile delle famiglie e della società la responsabilità di comportamenti capaci di incidere sulle alleanze gamiche, sulle fortune dei lignaggi, sull'ordine pubblico (cap. 40). È un repertorio che avrebbe incontrato un qualche debole e forse strumentale contraddirittorio in alcuni libelli quattrocenteschi che presentano l'ornato femminile come palliativo della subordinazione.

Nell'inoltrarsi nella lettura delle sezioni successive, è possibile allargare la visuale a ricomprendere il contributo fornito dal diritto nella tessitura di altri profili maschili. Sono profili non solo di soggetti genericamente sociali, ma di soggetti giuridici per l'appunto, cui si dà esistenza sottraendoli al piano del dato esperienziale: laici ed ecclesiastici come è evidente, ma anche, sulla scia delle specifiche prerogative, mercanti, cittadini e forestieri, soldati e uomini d'armi, oltre che padri, figli e mariti. Come è noto, sono status che gli individui possono rivestire contemporaneamente e spendere secondo le circostanze. Le suggestioni alimentate dalla raccolta sono innumerevoli: pensiamo al ruolo dei mercanti nella produzione di uno specifico *ius proprium*, alla dialettica tra latino e volgare nell'espressione e nella divulgazione del diritto, alla deten-

⁷ Lett, *Hommes et femmes*, pp. 51-52; si veda anche Destemberg, « Penser comme un homme »?, in cui si rimarca «l'idée d'une préoccupation constante des institutions universitaires médiévaux vis-à-vis de l'expression de la masculinité de leurs membres et de la sexualité d'une population composée majoritairement d'hommes jeunes. Dans des milieux universitaires oscillant entre contrainte et permissivité, entre expression et répression de cette masculinité, 'penser comme un homme' était un enjeu».

zione delle armi e alla gestione della violenza nella declinazione della virilità, ai rapporti e alla competizione tra le generazioni (e padri e figli *in primis*), così come alle aspettative di ruolo e ai mandati di mascolinità che a esse si accompagnano.

Prima di approfondire il discorso, conviene attirare l'attenzione su un aspetto importante di *Jurists and Jurisprudence in Medieval Italy*, ovvero lo spazio accordato ai *consilia* tra le tipologie di testi adottate. Questo genere letterario permette di situarsi all'incrocio tra fonti dottrinali e fonti giudiziarie, tra elaborazione di scuola ed esigenze della prassi, e consente di cogliere la dimensione conflittuale e rivendicativa che alimenta la richiesta di giustizia e la produzione del diritto.

Con questa opzione documentaria si offre visibilità alle donne, che sono oggetto della riflessione giuridica e delle normative, ma anche soggetto che attiva le istituzioni e pretende il riconoscimento e la tutela delle proprie prerogative. Questo protagonismo è disvelato, per esempio, dal procedimento per omicidio che Alberto da Gandino prende a spunto per trattare il ruolo del medico nel processo penale, avendovi svolto egli stesso il ruolo di giudice (pp. 400-401), procedimento all'origine del quale vi è la querela di una donna, che è zia paterna e tutrice della figlia della vittima.

Veniamo, a questo punto, proprio alle donne. Il volume offre veramente un ricco materiale per una elaborazione minuziosa della storia delle donne in senso stretto, grazie all'esperienza diretta dei curatori della raccolta e alla miniera di ricerche condotte in decenni di attività da numerose studiose medieviste e da molti colleghi. È impossibile, dunque, in poche pagine addentrarsi entro un campo di indagine ben esplorato e complesso per la varietà dei temi: dai patrimoni, alla cittadinanza (a cui Kirshner ha dedicato contributi fondamentali), alla maternità, al lavoro, alla sessualità, alla violenza... Tuttavia, proprio sulla scorta dei documenti raccolti in *Jurists and Jurisprudence in Medieval Italy*, appare evidente come le questioni che concernono donne e uomini, insieme o separatamente, non si concentrano solo nell'ambito del diritto di famiglia, né a questo si possono circoscrivere, ma sono trasversali a tutte le sezioni.

Alla luce delle tendenze storiografiche attuali, richiamo ancora due nuclei tematici forti a cui ricondurre le risorse documentarie offerte dalla raccolta, ben sapendo che altri itinerari sono praticabili entro le sue pagine: la centralità ermeneutica della nozione di “patriarcato” e la procedura.

Negli ultimi anni, anche sulla scorta delle indagini intorno alla violenza maschile contro le donne, ci si è orientati verso l'assunzione esplicita del “patriarcato” quale istituzione peculiare dell'esperienza storica occidentale. Le declinazioni e le varianti intercorse nel tempo hanno sì un radicamento storico contestualizzabile (e confrontabile con altre esperienze non occidentali), ma anche una proiezione che lambisce la nostra attualità e i cui effetti non sono ancora del tutto archiviabili. Il valore di questa messa a fuoco consiste non certo nei termini valutativi, quanto nella possibilità di tenere insieme elementi diversi che concorrono nelle fisionomie del patriarcato – come

l'organizzazione familiare, la concettualizzazione, la configurazione e la distribuzione del potere (o dei poteri), la società, la cultura – e di interrogare le condizioni, la natura e il passo delle trasformazioni. In questo senso, le fonti proposte da *Jurists and Jurisprudence in Medieval Italy* definiscono in modo inequivocabile la centralità del *pater familias*. La condizione di “padre di famiglia”, con i suoi specifici ed esclusivi poteri e la ciclicità della perpetuazione da una generazione all'altra, è cruciale nel rafforzamento della supremazia maschile, nella percezione di sé e della propria identità sociale. E l'attenzione prestata dal diritto alla disciplina dei rapporti tra il padre e i suoi discendenti e le ricche sfumature intorno alla condizione di *filius familae* lo confermano, a dispetto dei dati demografici sulle aspettative di vita e sulla mortalità (cap. 36). La condizione naturale del materno – tale per cui le donne trasmettono il proprio status solo agli illegittimi – sussume la madre entro la moglie, senza tuttavia che quest'ultima sia allineata in modo simmetrico al marito (cap. 37). Il sistema dotal e il principio della separazione dei beni valorizzano le mogli, complice anche il paternalismo dei giuristi e l'interesse collettivo superiore (capp. 38, 33-34, 42), mentre l'elaborazione intorno al reato di adulterio rimarca il controllo sulla funzione riproduttiva delle donne (cap. 25).

Eppure gli studi sulle ricchezze, le risorse e i diritti patrimoniali delle donne, basate anche sui *consilia*, hanno contraddetto una narrazione incentrata sulla passività e sulla vittimizzazione e hanno messo in luce la capacità femminile di tutelare i propri interessi e perseguire i propri obiettivi con il ricorso allo strumento giuridico e alle istituzioni: condividendo dunque il sistema patriarcale, i cui gangli in ogni caso non è stato possibile a lungo né concorrere a modificare, né sovvertire, ma sfidandone la duttilità e, almeno dalla prima età moderna, denunciandone la parzialità e l'ingiustizia. In questo quadro, le prerogative correttive del *padre*, che prevedono anche il ricorso alla forza, e la violenza si tengono insieme, come hanno acclarato molti studi.

La violenza si dimostra un punto di osservazione particolarmente efficace per lo studio delle relazioni tra le istituzioni e gli individui o i gruppi cittadini, per l'analisi dei rapporti di lavoro, per la riflessione intorno alla criminalità, oltre che per una lettura della famiglia. È un tema che ci conduce al cuore della costruzione sociale e culturale delle identità di genere: di quella maschile, a cui forza e aggressività sono esplicitamente associate, di quella femminile, per la supposta estraneità. La combinazione dei documenti in *Jurists and Jurisprudence in Medieval Italy* ci permette di osservare la delicata partitura che il diritto, la consuetudine, i valori sociali e i costumi compongono intorno all'assecondamento o al controllo dell'esercizio privato dell'aggressività individuale attraverso l'uso delle armi, interdetto alle donne, (capp. 22-24) il perseguimento di forme di giustizia e di compensazione come la vendetta, la tutela e il ristabilimento dell'onore.

L'altro campo che permette di apprezzare le vie attraverso cui si determinano distinzioni di genere riguarda il diritto processuale (capp. 17-21). La procedura organizza e distingue i soggetti, con un doppio effetto nel tempo. Uno agisce sul momento, entro le singole inchieste, a determinarne lo svolgi-

mento ad esempio attraverso la possibilità o meno di esercitare l'azione legale, di essere imputati, di denunciare, di testimoniare, di essere sottoposti a tormenti, di essere oggetto di specifiche sanzioni, di patrocinare o consigliare, di emettere il giudizio, di ricorrere a riti ordinari o sommari, e le circostanze, le condizioni, gli espedienti che determinano l'una o l'altra di queste eventualità. Qui le identità di genere entrano in gioco prepotentemente, insieme con altre variabili dettate dallo status e dalle circostanze. L'altro, invece, orienta la costruzione della fonte processuale e la sua attingibilità e leggibilità per ricostruire la storia del crimine e della giustizia, ma – come ci è stato insegnato – più quella della giustizia. Grazie a un repertorio documentario forse meno familiare a storiche e storici, i curatori offrono un saggio molto efficace e persuasivo del valore strategico di questo settore del diritto.

Vorrei aggiungere alcune riflessioni conclusive. Innanzitutto mi sembra importante sottolineare come l'arco temporale affrontato dal volume insista sul Medioevo, tuttavia la proiezione dei documenti e, più in generale, delle autorità dei testi, interessa anche l'età moderna. Gli esempi sono per l'appunto innumerevoli: pensiamo al regime dotale, alle normative suntuarie locali replicate con modifiche e aggiornamenti fino al Cinque o al Seicento oppure all'organizzazione degli studi, così come anche al fatto che alcune tipologie di fonti e i loro contenuti supportano la disciplina di istituti, reati e procedure per un tempo considerevolmente esteso. Ho in mente, ad esempio, alcuni consigli di Bartolo in tema di violenza maritale che fissano il criterio a fondamento dei parametri di valutazione adottati nella trattazione dei criminalisti di età moderna.

Questo da un lato dà ulteriore valore alla proposta offerta da Kirshner e Cavallar, che in effetti sovente ampliano la bibliografia a ricomprendere anche contributi riguardanti il periodo posteriore; dall'altro lato sollecita il confronto metodologicamente avvertito sulle periodizzazioni che s'intersecano nella storia delle esperienze giuridiche del passato. Non è un caso che i corsi di Storia del diritto che si tengono nelle università italiane adottino una prospettiva cronologica di lunga durata. E nondimeno vale la pena sollecitare i curatori a illustrare le ragioni del convergere sulla sola età medievale, quali scelte avrebbero fatto dilatando l'arco temporale, quali altri e diversi obiettivi avrebbero perseguito in tal caso: questioni che sorgono ogni qual volta costruiamo e impieghiamo un *dossier* di fonti nei nostri corsi universitari o nella formazione scolastica e valutiamo il canone documentario accreditato dalla pratica didattica e dall'editoria specializzata.

Infine, sebbene *Jurists and Jurisprudence in Medieval Italy* non sia un testo destinato alle aule universitarie italiane (a meno di non tenere corsi in inglese per una platea internazionale, un'ipotesi che la didattica a distanza e le sue seduzioni rendono sempre più plausibile), invita tutti a meditare sulla didattica disciplinare, innanzitutto quella della storia giuridica. È infatti uno strumento che incoraggia, anzi mi sembra che richieda, l'adozione di metodi di insegnamento innovativi che, a partire dai documenti, sviluppino processi di apprendimento attivo (*active learning*). È una strada che, per la mia per-

sonale esperienza di docente a Palermo, formata entro un progetto sperimentale di ateneo (Progetto Mentore per la Didattica), si dimostra efficace per proporre agli/alle studenti un sapere giuridico capace di storizzarsi in modo profondo e autentico e di aiutare a coltivare prospettive future più duttili e recettive alle trasformazioni del presente.

Opere citate

- Felice Batlan, *Engendering Legal History*, in «Law & Social Inquiry», 30 (2005), 4, pp. 823-851.
- Antoine Destemberg, « Penser comme un homme » ? Expressions et répressions de la masculinité dans les milieux universitaires médiévaux, in *Une histoire sans les hommes est-elle possible ? Genre et masculinités*, Lyon 2014, disponibile all'url < <https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03315039/> >.
- Maria Drakopoulou, *Feminist Historiography of Law: An Exposition and Proposition*, in *The Oxford Handbook of Legal History*, a cura di Markus D. Dubber e Christopher Tomlins, Oxford 2018.
- Didier Lett, *Hommes et femmes au Moyen Âge. Histoire du genre XII^e-XV^e siècle*, Paris, 2013.
- Didier Lett, *Les régimes de genre dans les sociétés occidentales de l'Antiquité au XVII^e siècle*, in «Annales. Histoire, Sciences Sociales», 67 (2012), 3, pp. 563-572, all'url < <https://www.cairn.info/revue-annales-2012-3-page-563.htm> >.
- Maschilità e violenza di genere*, a cura di Domenico Rizzo e Laura Schettini, in «Genesis», 18 (2019), 2, pp. 5-143.
- Mascolinità mediterraneo*, a cura di Denise Bezzina e Michaël Gasperoni, in «Genesis», 20 (2021), 1, pp. 5-91.
- Annibale Roero, *Lo scolare. Dialoghi*, Pavia, ad inst. di Gio. Battista Vismara, 1604.
- Mario Sbriccoli, “Deterior est condicio foeminarum”. La storia della giustizia penale alla prova dell’approccio di genere, in *Innesti. Donne e genere nella storia sociale*, a cura di Giulia Calvi, Roma 2004, pp. 73-91.
- Tracy A. Thomas, *The New Face of Women’s Legal History: Introduction to the Symposium*, in «Akron Law Review», 41 (2008), 3, Article 1, disponibile in < <http://ideaexchange.uakron.edu/akronlawreview/vol41/iss3/1> >.

Simona Feci
 Università degli Studi di Palermo
 simona.feci@unipa.it

Testo e contesto: un'ipotesi per la didattica della storia del diritto comune*

di Ferdinando Treggiari

L'autore si interroga sulle prospettive didattiche in sede universitaria di un'antologia di testi giuridici medievali: occasione per mostrare la prismatica dell'ordine giuridico dell'Italia dei secoli XIII-XV e la ricchezza di prospettive che apre il dialogo tra la "storia" e la "storia del diritto".

The author discusses the didactic potential for university courses of an anthology of medieval legal texts: an opportunity to underscore the prismatic nature of the legal system in Italy during the 13th-15th centuries, opening up a wealth of perspectives and fostering the dialogue between "history" and "legal history".

Medioevo; Italia; diritto comune; storia del diritto; diritto e società; didattica universitaria.

Middle Ages; Italy; *ius commune*; legal history; law and society; teaching at university.

Questa cospicua novità editoriale, frutto di un pluridecennale e fertile connubio scientifico, è ben più di un'antologia tematica di testi del medioevo giuridico italiano tradotti in lingua inglese.

Suddiviso in sei campi di materie – mondo giuridico universitario, professioni legali, procedure giudiziarie, illeciti penali, *status* giuridici personali (con particolare riferimento alla cittadinanza) e diritto di famiglia –, a loro volta articolati in numerose sotto-sezioni tematiche, *Jurists and Jurisprudence in Medieval Italy* di Osvaldo Cavallar e Julius Kirshner ha il suo pregio non solo nella ricchezza del materiale raccolto, ma nel riuscire a trasmettere, grazie all'indovinato intreccio di "testo" e "contesto", molta più "sostanza" dei diritti, della scienza e della pratica giuridica del medioevo italiano e molte più chiavi per la comprensione dei suoi ordinamenti e dei suoi istituti di quante se ne possano comunemente trarre da un manuale di storia delle fonti.

* A proposito di Osvaldo Cavallar e Julius Kirshner, *Jurists and Jurisprudence in Medieval Italy: Text and Context*, Toronto-Buffalo-London, University of Toronto Press, 2020 (Toronto Studies in Medieval Law, 4), 896 pp.

A questo risultato contribuisce senz'altro la ricca selezione di testi, anche inediti: brani di opere esegetiche, orazioni dottorali, trattati, *quaestiones*, *consilia* (con i plurimi richiami normativi che li trapuntano); legislazione imperiale, statuti e deliberazioni municipali, contratti e testamenti (con i valori sociali ed etici vi sono sotteesi). Ma vi contribuiscono decisivamente anche i solidi apparati introduttivi, che aprono ognuna delle sei sezioni e ciascuno dei rispettivi capitoli interni, illustrando i contesti tematici e istituzionali di riferimento.

Il libro si arricchisce inoltre di bibliografie, che corredano ogni capitolo e avviano il lettore a ulteriori approfondimenti; di un glossario dei termini giuridici latini di rilievo; di due appendici finali, una sulla struttura dei due *corpora iuris* e sul modo medievale di citarne le norme, l'altra recante nomi e dati anagrafici dei principali giuristi medievali citati (novanta). Il risultato finale restituisce al lettore, attraverso la conoscenza di un significativo campione di testi dottrinali, normativi e negoziali e l'ausilio di opportuni strumenti di lettura, uno spaccato multidimensionale della vita giuridica della società medievale italiana.

Per necessitata scelta editoriale (con la sola versione inglese dei testi il volume conta circa 900 pagine), le traduzioni non sono accompagnate dalla trascrizione dell'originale latino (o del volgare, in alcuni casi), essendo l'opera indirizzata alla platea non specialistica dei lettori anglofoni, a cui il complesso mondo dello *ius commune* non può giungere per via diretta proprio e purtroppo a causa dell'ignoranza del latino. A quei lettori viene tuttavia proposta, senza ulteriori sconti, tutta la prismaticità dell'ordine giuridico dell'Italia dei secoli XIII-XV relativa ad una consistente parte del suo versante "civilistico", molto meno noto al pubblico nordamericano rispetto alla storia del diritto canonico, già da decenni nel giro degli studi universitari statunitensi. Da qui l'importanza delle presentazioni di ciascuna sezione e di ciascun capitolo del libro, necessarie a tratteggiare il quadro storico e le fonti giuridiche vigenti, a focalizzare i concetti-chiave, a far cogliere i nessi sistematici del ragionamento dei giuristi, a descrivere le loro pratiche di lavoro e l'ambiente in cui operarono.

Non sta al lettore italiano giudicare la qualità delle traduzioni; peraltro, la mancanza dei testi in lingua originale renderebbe arduo questo giudizio. I due autori testimoniano di avere piena consapevolezza del non facile compito di voltare nell'inglese odierno il diritto e la letteratura giuridica del medioevo italiano, compito già assolto da entrambi in precedenti occasioni¹. E nell'adempiere questo compito hanno scelto la via più ragionevole: fedeltà al tono

¹ È del 1986 la traduzione inglese del *De tyranno* di Bartolo da Sassoferato (apriva i *Readings in Western Civilization*, 5, *The Renaissance*), compiuta da Julius Kirshner sulla base dell'edizione critica di quel trattato approntata tre anni prima da Diego Quaglioni (Quaglioni, *Politica e diritto*). Nel 1994 Kirshner, Cavallar e Susanne Degenring (Lepsius) pubblicarono, insieme all'edizione, la traduzione inglese del trattato *De insigniis et armis* dello stesso Bartolo (Cavallar, Degenring, Kirshner, *A Grammar of Signs*, pp. 93-157).

e alla struttura del testo originale e cura nel renderlo chiaro e comprensibile al destinatario, evitando però di prendersi licenze creative incompatibili con i vincoli formali del linguaggio giuridico. È quest'ultimo, del resto, il principale problema di tutte le traduzioni di testi giuridici, normativi e letterari. È stata perciò commendevole premura degli autori sussidiare la traduzione, nei casi più critici, con la trascrizione tra parentesi o in nota (si vedano ad esempio le pp. 311, 473 nota 3, 498) del termine latino presente nel testo, alla cui migliore intelligenza sovviene poi al lettore il ricco glossario finale.

In questa stessa luce si comprende anche la scelta di privilegiare, fra i testi da tradurre, i *consilia* dei giuristi del XIV e XV secolo, presenti in ognuna delle sei sezioni del libro. La preferenza non è solo giustificata dalla brevità di questo genere di scritture, ma anche dal fatto che i *consilia* offrono “istantanee” di questioni controverse che, pur nel loro microcosmo, riflettono vividamente il mosaico di norme di ordinamenti diversi (*ius civile*, *ius canonicum*, *iura propria* locali e sociali) in correlazione, concorrenza e conflitto fra loro e che l'*interpretatio* del consulente componeva e metteva “a sistema” per dare soluzione al caso concreto. I *consilia* lasciano altresì emergere la “normatività” dell’intervento dell’interprete, che alimentava il cantiere delle *rationes* e dei precetti, vitalizzando e facendo progredire il sistema giuridico.

Era anche così che si costruiva la legalità e la giustizia di quel mondo. Per conoscere il quale, perciò, occorre ben comprendere, oltre al contesto sociale e “costituzionale”, anche il peculiare intreccio di fonti che lo regolavano e che la cultura giuridica contribuiva quotidianamente ad accrescere e a definire. Era questa l’esperienza dello *ius commune*: espressione mediolatina che designava, in senso stretto, lo *ius civile* romano-giustinianeo (*ius commune* per antonomasia) e, in un’accezione più ampia, appunto, il ‘sistema’ nel quale si componevano e si correlavano molteplici norme, di varia fonte e di vigore diverso². Questo mutevole equilibrio tra i precetti di ordinamenti distinti ricorre quasi ad ogni pagina dell’antologia di Cavallar e Kirshner: ad esempio, con riguardo alla validità del giuramento sull’irrevocabilità dell’alienazione dei beni dotali (p. 696), alla sorte della dote del precedente matrimonio (pp. 762-766), al giuramento convalidativo delle donazioni tra coniugi (p. 746: la ricostruzione della bimillenaria interdizione delle donazioni tra coniugi è tra le pagine più accattivanti del libro). Frequenti e opportuni sono inoltre i richiami alla disciplina attuale degli istituti giuridici, utili a registrare differenze e continuità con il passato: così gli accenni alla legge professionale forense italiana del 2012 (p. 224), alla violenza domestica sulle donne (pp. 561-562), alla parabola della patria potestà (p. 593), alla legge 10 dicembre 2012 n. 219 sulla parificazione dello *status* di figlio (p. 627), alla promessa di matrimonio (p. 681), alla dote, abolita nel 1975 (p. 701), alla successione intestata (p. 781), agli alimenti (p. 811); e così via.

² Caprioli, *Varianti e costante*.

La selezione dei testi e dei temi privilegia comprensibilmente i campi di ricerca dei due autori e alcune significative aree territoriali, come quella fiorentina e quella perugina. Quanto a quest'ultima, spicca l'ovvio spazio riservato a Bartolo e a Baldo, ma anche a Benedetto Barzi, il cui trattato sui figli illegittimi è il testo tradotto più lungo (pp. 628-675), insieme al trattato *De maleficiis* di Alberto da Gandino (pp. 336-390), la cui composizione ebbe inizio proprio a Perugia³; e alle norme dello Statuto in volgare del Comune e del Popolo del 1342 (pp. 230, 304, 570, 602, 677).

Suscitando l'apprezzamento del lettore italiano per un'impresa ben riuscita e resa con molta cura, la novità di *Jurists and Jurisprudence in Medieval Italy* sollecita anche un'altra riflessione, che travalica le esigenze della diffusione oltre oceano della storia dello *ius civile* europeo, a cui quel libro certamente corrisponde. Mi riferisco alla plausibilità dell'impiego di uno strumento analogo nella didattica universitaria italiana della Storia del diritto medievale e moderno. Di questo potenziale impiego indico almeno due vantaggi. Il primo è squisitamente formativo. Guadagnando la conoscenza di squarci significativi della vita giuridica del passato attraverso la lettura diretta di norme, brani di dottrina, questioni didattiche, pareri, atti notarili (trascritti nel testo originale e con traduzione italiana a fronte, ormai necessaria)⁴, lo studente di Giurisprudenza verrebbe anche allenato a ragionare sui casi, a prendere confidenza con le tecniche dell'argomentazione, a riflettere sulla complessità del diritto in controversia; in una parola, a studiare e intendere il diritto come "problema", a tutto beneficio della sua educazione scientifica e professionale⁵.

Il secondo vantaggio è per il dialogo tra discipline: tra la "storia" e la "storia del diritto". Un'antologia di testi dello *ius commune*, di spessore e struttura analoghi al libro che sto elogiando, ne sarebbe un tramite propizio. Fu proprio Julius Kirshner, quasi cinquant'anni fa, a lanciare il sasso nello stagno, additando lo scarso interesse degli studiosi di storia sociale, politica, economica, culturale verso il diritto e le istituzioni⁶. Il suo riferimento, allora, era agli studi sulle città-stato italiane del medioevo e della prima età moderna, un quadrante storico in cui i diritti (lo *ius commune* e la costellazione di *iura propria* territoriali e sociali) e la cultura giuridica, teorica e pratica, giocarono un ruolo fondamentale, innervando capillarmente il tessuto del vivere civile.

Risulterebbe ancora oggi mutila una storia dell'età comunale ignara della struttura e del funzionamento dei complessi normativi che in quell'età vivevano; che ignorasse le logiche dell'interpretazione, la morfologia degli istituti, la trama delle procedure giudiziali, la cultura dei notai; che, affrontando la lettura di uno statuto municipale, non padroneggiasse il lessico giuridico, sa-

³ Vi accenno ora in Treggiari, *Inquisizione*.

⁴ Si veda Treggiari, *Democrazia e tirannide*, p. 223.

⁵ In tema rinvio a Treggiari, *Quelle casuistique?*; Treggiari, *L'educazione al diritto*.

⁶ Kirshner, *Some Problems*. Si veda ora Nardi, *Introduzione*, pp. 9-10.

pendo cogliere i rimandi al patrimonio di regole dello *ius commune* in esso implicati⁷.

La felice novità editoriale, di cui siamo grati ai due autori, stimola a lanciare altri sassi nello stagno.

⁷ Si veda Treggiari, *Il disgusto di Flaubert*, pp. 143-144.

Opere citate

- S. Caprioli, *Varianti e costante del diritto comune*, in «Rivista di diritto civile», 39 (1993), pp. 639-643.
- O. Cavallar, S. Degenring, J. Kirshner, *A Grammar of Signs. Bartolo da Sassoferato's Tract on Insignia and Coats of Arms*, Berkeley 1994.
- O. Cavallar e J. Kirshner, *A Perplexing Consilium of Mariano Sozzini the Elder on the Marriage, Dowry, and Citizenship of a Florentine Couple Living in Avignon*, Napoli 2021.
- J. Kirshner, *Some Problems in the Interpretation of Legal Texts "re" the Italian City-States*, in «Archiv für Begriffsgeschichte», 19 (1975), pp. 16-27.
- P. Nardi, *Introduzione a O. Cavallar e J. Kirshner, A Perplexing Consilium of Mariano Sozzini the Elder on the Marriage, Dowry, and Citizenship of a Florentine Couple Living in Avignon*, Napoli 2021, pp. 9-19.
- D. Quaglioni, *Politica e diritto nel Trecento italiano. Il "De tyranno" di Bartolo da Sassoferato (1314-1357). Con l'edizione critica dei trattati "De guelphis et gebellinis", "De regimine civitatis" e "De tyranno"*, Firenze 1983.
- Readings in Western Civilization*, 5. *The Renaissance*, a cura di E. Cochrane e J. Kirshner, Chicago 1986.
- F. Treggiari, *Inquisizione, eresia, tortura: norme, pratiche e dottrine del processo penale medievale*, in *Gli Ordini di Terrasanta: questioni aperte, nuove acquisizioni (XII-XVI secc.)*, a cura di A. Baudin, S. Merli, M. Santanicchia, Perugia 2021, pp. 529-553.
- F. Treggiari, *Democrazia e tirannide: il laboratorio medievale (a proposito della traduzione italiana dei trattati politici di Bartolo)*, in «Rivista di storia del diritto italiano», 91 (2018) 2, pp. 215-223.
- F. Treggiari, *Quelle casuistique? La méthode des cas dans l'histoire de l'enseignement juridique*, in *Pour une nouvelle éducation juridique*, a cura di M. Vogliotti, Paris 2018, pp. 73-84 [pubblicato anche in «Historia et ius», 11 (2017)].
- F. Treggiari, *L'educazione al diritto*, in *Alessandro Giuliani: l'esperienza giuridica fra logica ed etica*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 95 (2012), pp. 827-844.
- F. Treggiari, *Il disgusto di Flaubert*, in «Diritto e questioni pubbliche», 21 (2021), 1, pp. 137-146.

Ferdinando Treggiari
Università degli Studi di Perugia
ferdinando.treggiari@unipg.it

Revivifying the *Ius Commune*

by Osvaldo Cavallar and Julius Kirshner

Partendo dalle perceptive letture e dalla attenta contestualizzazione di *Jurists and Jurisprudence in Medieval Italy: Texts and Contexts* proposta dai quattro relatori la presente replica s'incentra sull'ambiente culturale per cui la nostra raccolta di testi, con introduzioni e bibliografia, è stata concepita e intesa: il corso accademico. Consapevoli che i corsi universitari e i curricula accademici non sono gli stessi in giro per il mondo, ritorniamo su due interrogativi che ci hanno guidato nella progettazione ed esecuzione di questo volume: perché e come insegnare il diritto comune (*ius commune*)? A queste due domande si può aggiungerne una terza: quali sono i vantaggi o le ricompense di un simile lavoro? La prima parte ripropone le ragioni per la non convenzionale natura del nostro lavoro; la seconda, frammentando l'intero volume in sezioni e sotto-sezioni, exemplifica come i testi vennero usati negli Stati Uniti in un contesto socio-economicamente e culturalmente eterogeneo e con un gruppo di uditori provenienti da dipartimenti diversi; la terza parte, uscendo da un ambiente anglofono, illustra le reazioni alle traduzioni di un gruppo internazionale di studenti in Giappone che per la prima volta si sono confrontati con il tema della storia del diritto comune.

Starting from and building upon the perceptive readings and careful contextualization of *Jurists and Jurisprudence in Medieval Italy: Texts and Contexts* by our four discussants, our reply centers on the institutional setting for which our collection of translations was initially intended: the classroom. Fully aware that classrooms and academic curricula are not the same around the world, we revert to the two questions that were constantly at the back of our minds while assembling the volume: why teach the *ius commune* and how to go about it? To these two questions, one might add a third one: what are the rewards of such a challenging enterprise? The first section recapitulates the rationale for the unconventional nature of our work; the second fragments the whole into sections, exemplifying how the texts were used in a socioeconomically and ethnically diverse classroom in the highly decentralized system of higher education in the U.S. that brought together students from different academic departments; the third, exiting the anglophone world, illustrates the reactions to the translations of an international group of students in Japan.

Medioevo; giurisprudenza; storia e storia del diritto; didattica universitaria.

Middle Ages; jurisprudence; history and legal history; teaching at the university.

1. Translation

Deep gratitude goes to the editors-in-chief of «*Reti Medievali Rivista*», Paola Guglielmotti and Gian Maria Varanini, for sponsoring and orchestrating the critical discussion of our book; and to the four discussants, professors Simona Feci, Diego Quaglioni, Lorenzo Tanzini, and Ferdinando Treggiari (each of whose studies we admire and frequently cite), for their observations and extended comments. The discussants' positive assessments of our book, especially their acknowledgment of its unique scope and innovative approach to the study and teaching of medieval legal history, is a welcome validation of a venture that at times seemed quixotic.

From a cursory glance at the book's table of contents, it is obvious that our collection of translations has little resemblance to a conventional textbook, with its ineluctable march of facts, names, and events arranged in chronological order, effacing ambiguity and contradiction, which is intended for a large student market or competition in the market-driven Amazonverse. By design, our translations are organized by topics and subtopics, with the timeline of origins, developments, decline, and endings traced in the introduction to each translation. Our aim to translate whole texts, not snippets or texts mangled by ellipsis, enabling readers to track and grasp the logic of a text from Justinian's *Corpus iuris*, a city statute, or a jurist's zigzagging arguments from beginning to end, is also unique. Readability is, of course, a worthy goal, but merely a comfortable starting point. Above all else, we wanted readers to share our own experience of wrestling with the compressed intensity and subtle distinctions of medieval legal discourse in historical context. Rather than providing a linear progression of then, then, and then, we contextualize and recontextualize on the basis of the best (not necessarily the latest) research.

Always present in our minds was the implicit and justifiable question of *why* readers in the twenty-first century should spend time and effort grappling with texts written in stilted Latin and produced in a remote past that they feel have no bearing on their lives or livelihoods. While steering clear of anachronism, we show in the introductions to the translations that a realm of medieval civil and canon law principles, methods, and jurisprudence known as the *ius commune* is constitutively embedded in the European continental legal system. We also hope that those readers wherever they may be, who are willing to approach the texts with an open mind and curiosity, will not only increase their knowledge of medieval and Renaissance Italy beyond what they may already know about such iconic figures as Saint Francis of Assisi, Marco Polo, Dante Alighieri, Niccolò Machiavelli, Leonardo da Vinci, and Michelangelo, but more importantly that they will encounter an array of individuals who experienced life-altering events that they can recognize empathically as approximating their own experiences.

For example, the jurist Baldo degli Ubaldi of Perugia, a legal genius whose prolific and generative jurisprudence indelibly shaped the *ius commune*, lived miraculously though the trauma of Black Death of 1348 and successive waves

of plague until his death in Pavia in April of 1400. As far as we know, he did not die from the plague. In contrast, his younger brother Angelo succumbed to the plague ravaging Florence in September of 1400. The fallout from his death while a professor at the University of Florence became the subject of a legal opinion (Chap. 6 in our book). An outstanding jurist, Angelo had earlier dedicated a legal opinion to the loss and reacquisition of citizenship of the inhabitants of a city who fled and stayed away because of the plague (Chap. 32). Leave aside for the moment the wonders of advanced modern medicine that we are privileged to enjoy. Having thus far lived through the COVID-19 pandemic, we have a deep appreciation of Baldo's and Angelo's humanity and resilience as well as their feelings of dread in face of extinction from epidemic plague.

Concerns expressed about the omission of the Latin texts that we translated are understandable and manifest a reaction that we fully anticipated. Teachers and students of medieval law in European universities customarily work directly from Latin texts and other original sources. To do otherwise would be scandalous. Relying on translations is an unmistakable and lamentable sign of ignorance and incompetence. Well and good to have the translations, we are told, but it would have been preferable for scholars and students to have a facing-page translation from Latin into English, as pioneered by the Loeb Classical Library. Other relevant examples are the four-volume-facing-page translation of Justinian's *Digest* under the editorship of Alan Watson, the three-volume translation of Justinian's *Code* under the editorship of Bruce Frier, the two-volume translation of Justinian's *Novels* under the editorship of David J.D. Miller and Peter Sarris, and the one-volume translation of Justinian's *Institutes* by Peter Birks and Grant Mcleod. Another, fine example is the expansive *I Tatti Renaissance Library*, under the entrepreneurial editorship of James Hankins, with Loeb-style facing-page translations. However, the addition of the Latin texts would have increased the size of our volume to an untenable and unwieldy 2,000 pages. Doubling the number of pages would have necessitated splitting the translations into two volumes and consequently doubling its price and defeating our primary aim to provide students, scholars, and libraries with a handy, well-produced volume, already bursting at the seams, at an affordable price. All of which presumes that the University of Toronto Press would agree to this scheme, requiring substantial subsidies that were not forthcoming.

In our view, a facing-page translation was neither desirable nor necessary. We understand that specialists in medieval legal discourse want to check the faithfulness of our translations and that non-expert readers, including graduate students in medieval history with an excellent knowledge of Latin, will wish to follow how we moved from legal Latin into English¹. The wish to read

¹ Regarding the observation on the utility of our translations for doctoral students in medieval history, our colleague and friend Lawrin Armstrong, profesor emeritus at the University of To-

the Latin texts is laudable and feasible. Found in volumes and journals in major libraries everywhere, the texts we translated from published editions are readily accessible online or scannable. More importantly, as we indicated in the book's general introduction, the texts we translated from our own working editions based on manuscripts and early printed editions can be directly obtained upon request from Osvaldo Cavallar (cynus163@icloud.com).

From the outset we aimed to make available to non-specialist students and scholars a collection of *ius commune* texts, never translated before, covering a wide range of principles, concepts, and problems with which jurists in medieval Italy grappled daily. In theory, the volume could serve as a source book for a distinct course on the medieval *ius commune*, but we cannot emphasize strongly enough that in the U.S. the *ius commune* is approached, if at all, as an extinct and exotic species. The demand for a separate course devoted to disinterring the *ius commune* is minimal to non-existent, not only in the Faculties of Humanities and Social Sciences but even in the Law Faculties. Rather, we are fairly certain and hopeful that teachers would follow the time-honored practice of adopting chapters (the individual translations preceded by their introductions and pertinent bibliographies) as readings for survey courses on the history of the Middle Ages in Europe and the Italian Renaissance. Similarly, we hope the chapters on dowries, marriage, adultery, and abortion will be adopted for courses on women, gender, and sexuality in the Middle Ages; the chapters on university professors, students, and their books adopted for courses focused on higher education; and so on.

2. *Teaching the Translations*

What follows are Kirshner's observations on the general practice of teaching translations in the U.S. and teaching our translations in courses he taught at the University of Chicago, followed by Cavallar's observations on teaching our translations in a radically different cultural and institutional setting at Nanzan University in Nagoya, Japan.

ronto, responds in an email: «When I used your and Osvaldo's draft translations in my graduate course on the common law of medieval Europe between 2003 and 2017, I supplied doctoral students, all of whom had by this stage passed their Latin examinations, with the Latin originals, which we read side-by-side with your translations and annotations. My last and best doctoral student, Jason Brown, who entered the programme with superb classical Latin, initially found juridical Latin something of a challenge. He learned how to read legal Latin with confidence with the aid of your translations. I should add that Dr Brown will be teaching an introduction to the Roman law tradition in the Classics Department of the University of Winnipeg this spring and will be making extensive use of *Jurists and Jurisprudence*».

2.1 Julius Kirshner

In the U.S. the practice of assigning and discussing stand-alone translations, thereby avoiding overwhelming students with arcane original texts that they are incapable of reading, is widespread and has proved pedagogically fruitful. Here are three prime examples, which, in addition their serviceability, inspired some students to pursue graduate study in medieval history. The panoramic *Medieval Trade in the Mediterranean World: Illustrative Documents*, translated with introductions and notes by Robert S. Lopez and Irving W. Raymond, which appeared in 1955, and presented anglophone readers with fundamental sources illustrating the rich and innovative practices associated with early capitalism. Brian Tierney's revelatory *The Crisis of Church and State, 1050-1300*, which appeared in 1964, a collection of excellent translations by a leading medievalist that quickly became a staple of medieval history courses. Another staple of courses on Renaissance Florence and the Italian Renaissance was *The Society of Renaissance Florence: A Documentary Study*, edited by Gene A. Brucker, which appeared in 1971. The translations from public records, notarial documents, and family journals-cum-account books (*libri di famiglia/ricordanze*) served to introduce readers to the rich archival sources on which Brucker and other American historians, including Marvin B. Becker, Lauro Martines, William M. Bowsky, and David Herlihy, drew in producing their revisionist and pioneering scholarship.

Before digitization, students read Xerox copies of individual documents that teachers selected from comparable compilations. This was the practice in the courses that I taught at Bard College in the mid1960s and at the University of Chicago from 1970 onward. Digitization has made this process infinitely less cumbersome and lightning fast. Today, a member of a university can find and download a chapter(s) of a recent book in digital format in less than a minute. This assumes that libraries have acquired our book, which in Italy as we write has not yet happened. We envisage that teachers will assign individual chapters of our book that have already been downloaded. And that the vast majority of prospective and digitally fluent readers will consult our book online and via downloaded chapters.

The translations are designed to be a springboard for instructor-led discussions sparking a collaborative, frank, and civil exchange of views, for honing a critical approach to the voices of the past, and more specifically, for exploring the *ius commune* in fresh ways. In this participatory model, in which the instructor engages students more as a facilitator than an expert, posing and pondering unconventional questions and reasoning humanistically can be more productive than finding unequivocal answers. The introductions supply the basic historical background (who, what, when, where, and sometimes, why) and the Roman and canon law rules and doctrines at play in the matter being contested. Imagine an upper-level undergraduate class (an elective course outside the students' required curriculum) on Italy in the Middle Ages and Renaissance, with thirty students enrolled. The students are

diverse. Only four, majoring in classical studies, can read Latin. Eight are majoring in history, five in economics, three in art history, three in comparative languages and literature, two in English, two in sociology, one in visual culture, one in social psychology, and one in marine biology. Although this scenario, which is notable for the absence of law students, may look odd to an instructor at a European university, it accurately reflects the variegated audience one encounters in a classroom in the U.S. Imagine also that the students come from diverse cultural, linguistic, social, economic, religious, and racial backgrounds.

The subject of the class is contracting marriage in medieval and Renaissance Florence as illustrated in the translation of model betrothal and marriage contracts redacted in 1391 (Chap. 38). The discussion ranges from the economics of the marriage market (sorting brides and grooms according to age, size of dowry [a proxy for wealth], social status), to the cultural and social pressures making arranged marriages an imperative, to the importance of protecting a family's honor, to the requirements for contracting a legally binding marriage and proving afterwards that the requirements were fulfilled, to the degree to which lay persons understood the technicalities and ramifications of these requirements, to the difference between medieval betrothals (*sponsalitia*) and modern engagements. Students from classical studies compare an honorable marriage in Florence with examples from ancient Greece and Rome. Art history students discuss artistic representations of betrothals and marriage in the *Trecento* and *Quattrocento*, e.g., *The Arnolfini Portrait* by Jan van Eyck. The students studying comparative literature want to know if the representations of women in Petrarch's poetry and Boccaccio's prose reflect historical reality. History students wonder if the pattern of arranged marriages for teenage girls in Italy is found elsewhere in Europe, and if not, what explains differences in marriage patterns. The student majoring in social psychology asks if gay persons in Renaissance Florence entered into heterosexual marriages and how did that work. A self-professed Catholic student is astonished that marriages were officiated by local notaries instead of members of the clergy. Students with parents whose marriages were arranged by own their parents, grandparents or other relatives, and who themselves are expected to accept a future spouse chosen by their parents, without proactively revealing their family and cultural situation, point out that arranged marriages should not be equated with forced marriages, and then launch what becomes a spirited discussion over the pros and cons of arranged versus love marriages. Ideally, students should come away with a sharper awareness of how abstract legal rules and impersonal procedures informed the pragmatic choices made by Florentine families, from the rich to the poor, struggling to survive in world beset by plague, warfare, and factional strife, and vice versa.

2.2 Osvaldo Cavallar

I have taught the texts in *Jurists and Jurisprudence* in an environment that is hard to qualify as “anglophone”, namely in Japan, at Nanzan University (Nagoya), chiefly in the Faculty of Policy Studies (総合政策学部) and occasionally in the Faculty of Humanities (人文学部). The student body of the former includes a sizable number of non-Japanese accepted from different Asian countries. The greatest number of them comes from China, followed by Singapore, Malaysia, Thailand, Indonesia, Philippines, and Vietnam – countries where “law” has a much shorter history than the Roman-law-grounded tradition of continental Europe (and its colonies) and that of the common law of the anglophone world.

Resorting to English translations in this environment naturally presented challenges ranging from language to culture, to the best method of showing the relevance of the medieval *ius commune*. On the linguistic level, the use of the translations by a non-anglophone audience was especially challenging, and sometimes tricky, because non-Japanese students are obliged to juggle learning Japanese and English simultaneously. The texts had to be relatively concise, making *consilia* convenient to teach because of their compactness and the focus on an easy-to-grasp factual case (e.g., false testimony, homicide, or adultery). For problems of understanding English grammar and syntax, I encouraged students to ask for assistance from their respective English instructors. If that assuaged most of the initially reluctant students, my foremost concern was whether those English instructors would agree to the arrangement I proposed. Their reaction surprised me. Reasonably, they underscored that the scope of our program has always been to familiarize students with different areas of English usage (politics, economics, trade, international relations, and the like). At the same time, they informed me, «we never thought about the area of law ... and we will gladly add it».

The variety of the cultures represented by the students is remarkable. Yet more significant is that just a fraction of the students upon taking the entrance examination for the university had chosen history – history here stands for world history or Japanese history – as one of the three optional fields (Japanese and English are required, while math and geography are optional). So even a vague familiarity with European history could not be assumed.

On a pedagogical level, I really could not expect that cultural diversity would come into play and engender a lively classroom discussion on the assigned readings, especially since professorial lectures are still traditional and questions by the students tend to be raised before or after classes or during office-hours. Asking students to write down their thoughts on an assigned reading and inviting them to make a short presentation during classes were the two other commonly available options in promoting discussion.

Moving from the students to the content of the courses (overwhelmingly in Japanese but a bit in English), I used the translations for two courses: first, “Citizenship in Europe from the Classical Period to the Inception of National

States” and, second, “History of European Civilization”, where law was conceived as an indispensable, though often neglected, constituent of that civilization. I devised the two legally oriented courses as a means of fulfilling one of the aims of the Faculty of Policy Studies: creating a “legal mind”, or demonstrating that law is an effective instrument for solving problems ranging from the environment to gender disparity and that law shapes and is shaped by society.

Simone da Borsano’s elaboration of the privileges of professors and students (Chap. 3) stimulated an unexpected reflection on the benefits (from library privileges to medical care) that today’s university students enjoy. In the Japanese system, in which establishing the academic curriculum, hiring new faculty members (self-cloning might be a better term), and administration is the exclusive preserve of professors, and where student freedoms are relegated to club-activities (from tennis to manga), the early history of the university, particularly in Bologna, came as a huge surprise. My deferential students could not even imagine that their medieval counterparts made binding statutes, hired their professors, established the curriculum, and had effective representation in the corporation (*universitas*). History showed them that the university model structuring their own education was not the sole possibility.

In Francesco Zabarella’s paternalistic “Guidelines for the New Arrivals” (Chap. 4), in which he asked advanced students for feedback on his own way of lecturing, my students discovered a precedent of what occurs toward the end of every course at our university: an evaluation by the students. They appreciated Zabarella’s insistence on clarity when lecturing and avoiding useless digressions and on having a clear scope in mind, while allowing a short break now and then, especially because our lectures are 90 minutes long (sometimes even 120 minutes). Predictably, they agreed on the value of memorization, inquiring whether Zabarella’s recommended slips of paper were similar to their memory cards. Yet they disagreed with Zabarella’s admonition to avoid consulting material unrelated to their field of studies, which he viewed as a wasteful distraction, for the scope of our faculty required attention to culture, politics, law, and the environment. For the same reason (apropos of Chap. 9) they dissented from Seneca’s and Petrarch’s advice to limit the number of books in their possession, even though specialization is not uncommon in Japanese society.

Ivo Coppoli’s *consilium* on adultery (Chap. 25) came in handy when I attempted, without getting into the structures of different discourses, to show what a strictly legal method is and how it differs from the method taken by other medieval experts (theologians or moralists). Reading the *consilium* together, we began by establishing the “facts”: who were the actors, what they did, where they lived, what kind of conflict occurred, and why. Then I asked them to write one page on the case as if they were journalists writing for a newspaper, paying close attention to what they would need or like to know, but did not, to produce an attention-grabbing story. To me, the result was entertaining: out of 120 students, 5 embellished their papers with a down-

loaded picture of Citerna where the action occurred; some attempted a mildly spicy story («Can I write that the adulterous husband had sex?» was one of the questions students asked during office hours), and several female students lamented the disparity of treatment between men and women in cases of adultery. Next, I presented a brief summary of the position of the *ius commune* on adultery and an outline of how the dowry system worked and its *raison d'être*. Finally, I asked the students to rewrite their papers, this time as if they were lawyers – like Ivo Coppoli – and to keep in mind the rules of law and apply them as best they could. The majority admitted that this was one of the most difficult papers they had ever written. My purpose was achieved.

When reading Florentine sumptuary legislation and the *consilium* prompted by what a notary thought to be a violation of the then current rules (Chap. 14), the students failed to grasp the role played by class consciousness in this case and the rallying of the jurists around the defense of their own privileges. Similarly, they were unaware that sumptuary legislation was in full force until the Meiji Restoration of 1868. What they instead instantly noticed, especially female students, was that from primary to high school they adhered to their own sumptuary laws by wearing the so-called “セラ福 sera-fuku” (sailor-dress), the customary school uniform. The dress has a double function: to distinguish students from different schools and to conceal, if only momentarily, inequalities of wealth by exalting and imposing uniformity. They identified the zealous Florentine notary with their own teachers who every morning at the school-gate made sure that the dress code was properly observed and they glowed with pride in their own collective ability to circumvent, though not defeat, the system by manipulating small details and wearing accessories not yet covered by the rules. Blissfully enjoying the freedom the university accorded them, both male and female students failed to realize that most of them, immediately after graduation, if not before, would return to a new sumptuary law: the dress-code of the office or that of the mega-company they would eventually enter.

The abundance of texts touching on issues of gender allowed me to deal expansively with the topic of gender in medieval Italy. Yet discussing gender in Japan is decidedly fraught. The country, despite its well-deserved reputation for efficiency and sophistication, hovers in the lower part of the list of countries with respect to gender parity (121st out of 156 countries in 2020, and 120th in 2021). Women make up only 7.8% of all company managers, far beneath the target of 30% set by the government. In the political arena, women make up only 9.9% of lawmakers. Following current trends, it will take 24.7 years to achieve the target of 30% women in management positions, and 33.5 years to achieve gender parity among the nation's lawmakers. Real gender parity, moreover, encompasses women as full citizens, including but not limited to their right to vote and to be elected as public officials, and demands the full inclusion of women in public life. The chapters (23 and 24) on women's citizenship became an opportunity to illustrate how to do gender history. First, by inscribing women in the dominant history of law to prob-

lematize what might be termed “lachrymose history” and a narrative centered on women passivity and victimization. To their own surprise, the students discovered that women in medieval Italy could and did play an active role in the male-dominated field of law: they went to court, hired lawyers, consulted notaries, possessed property, and dictated or wrote their own last wills. Second, by asking students to pay attention to the role of gender in the socio-legal order and how gender is inscribed in law.

To students for whom law is bereft of history, and created and then constantly modified primarily for political reasons by the state or ruling party, a course on Italian medieval legal history seemed, at first glance, irrelevant to and incompatible with the established curriculum. Somewhat provocatively, I left the students with a suggestion, borrowed from Paolo Grossi’s *Lordine giuridico medievale*, that they should consider Italian medieval legal history as a paradigm of a legal order that developed without the intervention of a strong “state”. Fortunately, my most recent class on medieval legal history concluded just before the outbreak of the pandemic, which again forcefully brought back to the fore the role of the state and its authority.

3. A Final Reflection

In view of the centralized structure of public universities in Italy, along with the cultural imperative to work with original languages rather than translations, and notwithstanding the intellectual generosity and farsightedness of both the organizers of this discussion and of the discussants, we do not at all foresee Italian professors and instructors teaching with our translations. In fact, we are mindful that our venture may be taken as a “foreign” intrusion into a field of study eternally under the *tutelage* of Italian scholars. After all, the foremost (though not exclusive, e.g., the school of Orléans led by Jacques de Revigny and Pierre de Belleperche) expositors of the *Corpus iuris* were medieval Italian jurists. Similarly, today’s foremost interpreters of the medieval *ius commune* are, to a large degree, Italian scholars. That said, a habitual stance of cultural and disciplinary superiority tends to breed insularity. For instance, Paolo Mari’s, *Il libro di Bartolo. Aspetti della vita quotidiana nelle opere bartoliane* (Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, Spoleto 2021), in which the author repeatedly refers to Bartolo da Sassoferato, a jurist apotheosized in Italy, as «il Nostro». Mari’s possessive intimacy is meant to foster pride among Italian scholars, while it also signals to outsiders that try as they might, they are incapable of having an authentic understanding of the entangled works and times of «il Nostro». Intended for insiders, Mari’s book is the polar opposite of ours. Low on analysis, it is a florilegium of untranslated and loosely connected extracts culled from Bartolo’s lectures destined to be mined by a minuscule number of specialists. More than that, the *ius commune* is treated as fenced off property making it inaccessible to a broader and now global postcolonial community of scholars and students.

It is considerably more rewarding, as our own pedagogical experience over three decades has taught us, to strive for inclusivity over exclusivity. In our book we approach the *ius commune* as a cosmopolitan and polycentric *ordo iuris* that can be studied from multiple angles with revivifying insight by scholars and students with diverse cultural competencies anywhere in the world – yes, even in translation.

Osvaldo Cavallar
Nanzan University (Nagoya, Japan)
cynus163@icloud.com

Julius Kirshner
University of Chicago
jkir@uchicago.edu



R M S

Saggi

The Making of “the Burgundian kingdom”

by Ian Wood

What is usually called “the Burgundian kingdom” differed in various respects from the other “successor states” of the fifth and sixth centuries. It was not a territorial entity associated with a people (as was the case for the kingdoms of the Visigoths in Aquitaine and that of the Vandals in North Africa), but was rather a region of the later Roman Empire that was controlled by members of the Gibichung family who were put in post by the imperial administration in Italy, primarily by Ricimer, to whom they were connected by marriage. They were advised by Romans, including Sidonius Apollinaris, although in collecting his letters he appears to have deliberately downplayed his role, which is most clearly stated in his epitaph. The association of the Gibichungs with the West Roman court ended with the elevation of Julius Nepos, but they continued to act as imperial agents down to the 520s.

Middle Ages; 5th-6th centuries; Sapaudia; Burgundians; Visigoths; Chilperic; Euric; Gibichungs; Gundioc; Gundobad; Ricimer; Sidonius Apollinaris.

1. *The nature of the Burgundian Region*

Modern historians tend to talk of a Burgundian kingdom, even of «le deuxième royaume burgonde»¹. The notion of a Burgundian kingdom, however, is not one that was promoted by the Gibichung rulers of the valleys of the Rhône and Saône in the second half of the fifth century and the first quarter of the sixth. In c.476 Sidonius, who was then in Clermont, wrote to an unknown bishop Julianus, stating that they lived in different *regna*²: the *regna* in question are surely the Visigothic and Burgundian areas of rule, but the author does not speak of a specifically Burgundian *regnum*³. We might translate *regnum* here as “area of jurisdiction” rather than “kingdom”, to avoid the impres-

¹ Favrod, *Histoire politique du royaume burgonde*; Escher, *Genèse et évolution du deuxième royaume burgonde (443-534)*.

² Sidonius Apollinaris, ep. IX, 5, 1: «per regna divisi a commercio frequentiore sermonis diversarum sortium revocamur».

³ See also Sidonius Apollinaris, ep. IX, 3, 2: «foedera statuta regnorum denuo per condiciones discordiosas ancipitia redduntur».

sion that this was a barbarian state ruled by a king. The area under Gibichung control when Sidonius was writing was not subject to the rule of a king, but to that of the *magister militum* or *patricius*, who happened to be a member of the Gibichung royal family. A generation later, in a law of the Burgundian *Liber Constitutionum* we do find *regni nostri provincias*⁴, and *provincias ad nos pertinentes* appears elsewhere⁵, as does *loca ad nos pertinentia*, in a law that was certainly issued by Gundobad⁶. The term used most often in Gibichung legislation, however, is *regio*, or *regio nostra*⁷. Cassiodorus writing in 533, when the area of Gibichung control was much reduced, does refer to a *regnum* dependent on the Ostrogoths⁸, and elsewhere he uses the term *Burgundia*⁹, but he does not use the phase *regnum Burgundionum*, which only occurs in the works of authors of later generations¹⁰. Like Cassiodorus, Ennodius does not speak of a Burgundian kingdom, using instead the terms *terra*¹¹ and *patria*¹². The next source to talk of a *regnum* under Gibichung control is Marius of Avenches, who was writing in c.580 about the war of 500 between Gundobad and his brother Godegisel¹³: this is certainly a reference to the area controlled by the Burgundians, but it is not specifically a Burgundian kingdom.

There is also a problem with the phrase *rex Burgundionum*. The word *rex* is occasionally used of the Gibichung leadership in documentation from within the territory under their control, but it is far more present in the works of outsiders¹⁴. The phrase *rex Burgundionum* appears in the addresses of two of Cassiodorus' letters¹⁵, but these are descriptive headings, rather than the original honorifics that would have prefaced the correspondence. In the body of one letter he speaks of *dominus Burgundionum*¹⁶. Turning to statements from within the territory controlled by the Gibichungs, Sidonius once talks of Chilperic as *rex*¹⁷, but when talking about him in an official capacity he uses

⁴ *Liber Constitutionum*, XLVII; Favrod, *Histoire politique du royaume burgonde*, p. 131.

⁵ *Liber Constitutionum*, VI, 1; Favrod, *Histoire politique du royaume burgonde*, p. 131.

⁶ *Constitutiones extravagantes*, XIX, 3; Favrod, *Histoire politique du royaume burgonde*, p. 131.

⁷ *Constitutiones extravagantes*, XXI, 1-2, 6: *Forma et Expositio Legum*, VI, 2; VII, 6; XLI. Avitus, ep. VII; Favrod, *Histoire politique du royaume burgonde*, p. 131; Eisenberg, *A new name for a new state*.

⁸ Cassiodorus, *Variae*, XI, 1, 13: «Burgundio quin etiam ut sua reciperet, devotus effectus est, reddens se totus, dum accepisset exiguum ... tutius tunc defendit regnum, quando arma deposuit».

⁹ Cassiodorus, *Variae*, I, 46; Eisenberg, *A new name for a new state*, p. 157.

¹⁰ Favrod, *Histoire politique du royaume burgonde*, pp. 131-137.

¹¹ Ennodius, *Vita Epiphani*, 152. For *regnum* in *Vita Epiphani*, 163, see Shanzer, *Two clocks and a wedding*, pp. 227, 255.

¹² Cassiodorus, *Variae*, I, 46.

¹³ Marius Aventicensis, *Chronica*, s.a. 500.

¹⁴ Wood, *The political structure of the Burgundian kingdom*, pp. 386-387.

¹⁵ Cassiodorus, *Variae*, I, 46: III, 2.

¹⁶ *Ibidem*, I, 45.

¹⁷ Sidonius Apollinaris, ep. VI, 12, 3.

the title *magister militum*¹⁸, or the epithet *tetracha noster*¹⁹. Chilperic’s nephew Gundobad is described as *rex clementissimus* in an inscription, relating to building in Geneva²⁰. The title *rex* appears in the Burgundian laws, six times in the *Liber Constitutionum*²¹, and twice in the *Forma et Expositio Legum*²². Twice it does appear in the form *rex Burgundionum*, in the so-called *constitutiones extravagantes*, but on each occasion it is in the heading of an edict, whose phraseology is certainly not that of the original protocol, and may well be a later scribal addition²³. Although there is no reference to the king in the canons of the Council of Epaone, Sigismund is referred to as *rex praecellentissimus* and *rex gloriosissimus* in the canons of the Council of Lyon (518–523)²⁴, which is all the more striking because the bishops were acting in defiance of the king.

Not only are the words *regnum* and *rex* problematic when we talk of Gibichung history: so is the term *Burgundiones*²⁵. Members of the Gibichung family certainly did see themselves as the descendants of the Burgundian Gibich (although Gregory of Tours saw Gundioc as a descendant of the Goth Athanaric)²⁶, but they did not consistently apply the ethnic label *Burgundiones* to their non-Roman followers. Alongside the word *Burgundio/Burgundiones* we find *ingenuus*, *populus noster* and even *barbari*²⁷. This vocabulary is worth taking seriously. Of course, all barbarian groups were mixed in terms of their ancestral make-up – the Vandals in North Africa included Alans, Sueves, and even renegade Romans²⁸: the Lombards in Italy included numerous other peoples who had joined them before entering the peninsula, including Gepids, Bulgars, Sarmatians, Pannonians, Sueves and Norici²⁹, and doubtless they were joined by surviving Ostrogoths. The same mixed ethnicity is true of the followers of the Gibichungs, who included Alans and Goths, as well as Burgundians. What is unusual about this last group is that their

¹⁸ Sidonius Apollinaris, ep. V, 6, 2

¹⁹ *Ibidem*, 7, 1.

²⁰ *Corpus inscriptionum medii aevi Helvetiae*, II, n. 7, p. 36.

²¹ *Liber Constitutionum, Prima Constitutio*: I, tit. (*munera regis*); II, 1 (*servus regis*); XXX-VIII, 2 (*conviva regis*); *Constitutiones extravagantes*, XIX (*De reis corripiendis*, inc. *Gundobodus rex Burgundionum omnibus comitibus*); XX (*De collectis edictum*, inc. *Sigismundus rex Burgundionum*).

²² *Forma et Expositio Legum*, III, ex *praecepto domini regis*; XXX, ad *praeceptionem domni regis*.

²³ *Constitutiones extravagantes*, XIX (*De reis corripiendis*); XX (*De collectis edictum*).

²⁴ Lyon I, 1 (518/23), 1; Lyon I, 2 (518/23) in *Les canons des conciles mérovingiens*.

²⁵ Amory, *The meaning and purpose of ethnic terminology in the Burgundian laws*; Wood, *Ethnicity and the Ethnogenesis of the Burgundians*; Wood, *The political structure of the Burgundian kingdom*, p. 391; Wood, *Roman barbarians in the Burgundian province*, p. 276.

²⁶ Gregorius Turonensis, *Decem libri historiarum*, II, 28.

²⁷ Amory, *The meaning and purpose of ethnic terminology in the Burgundian laws*; Wood, *The term “barbarus” in fifth-, sixth-, and seventh-century Gaul*; Wood, *The legislation of magistri militum: the laws of Gundobad and Sigismund*.

²⁸ Merrills and Miles, *The Vandals*, pp. 47–50, 83–108.

²⁹ Paulus Diaconus, *Historia Langobardorum*, II, 26.

self-identity as belonging to the ethnic group of their leading family seems to have been remarkably weak.

This provides a background to my main concerns in what follows. I use the phrase «the Burgundian kingdom» as a term of convenience, but it is not a late fifth- or early-sixth-century usage. It is, therefore, important to understand exactly what the polity of the Gibichungs was, and how it was formed. In order to achieve that understanding I will examine what evidence there is for the major moments in the formation of that polity, up until the year 517. This will mean asking questions about the silences of our sources in addition to examining exactly what they say.

Twenty-five years ago, study of the Burgundians was comparatively neglected: indeed, the most scholarly interpretations available were works of the 1860s and 70s³⁰. Then in 1997 Justin Favrod published his exhaustive account of their political history³¹. Reinhold Kaiser in 2004 and Biagio Saitta in 2006 published shorter, but valuable, studies³², while in 2005 Katalin Escher published a huge examination of the archaeological evidence³³. All of them worked on the assumption that we can talk of a Burgundian kingdom, and all of them saw 443 as a crucial date in its establishment. All three of the historians, however, began their analysis with the arrival of the Burgundians on the Rhine, perhaps in the region of Worms. This is a story that has attracted much attention, because of its relevance to the narrative of the *Nibelungenlied*³⁴. The history of the support given by the phylarch Gibich to the usurper Jovinus³⁵, the conversion of the Burgundians to catholicism³⁶, and their conflict with the Huns, which seems to have culminated in a massive defeat³⁷, are interesting, and contested³⁸, episodes in their own right, but all historians see a caesura between the period in which the Burgundians were present in the Rhineland, and that in which they were settled in the valleys of the Rhône and Saône, despite the fact that the leadership of the group remained in the hands of a single family, the Gibichungs. The entries in the *Chronicle of Prosper of Aquitaine*³⁹, of Hydatius⁴⁰, and the *Chronicle of 452*⁴¹, which record the

³⁰ Binding, *Die burgundisch-romanische Königreich*; Jahn, *Die Geschichte der Burgundionen bis zum Ende der 1. Dynastie*.

³¹ Favrod, *Histoire politique du royaume burgonde*.

³² Kaiser, *Die Burgunder*; Saitta, *I Burgundi (443-534)*.

³³ Escher, *Génèse et évolution du deuxième royaume burgonde (443-534): les témoins archéologiques*.

³⁴ Mazzarino, *Aezio, la Notitia dignitatum e i Burgundi di Worms*.

³⁵ Olympiodorus, *Fragment*, 17; Prosper of Aquitaine, *Epitomata Chronicon*, 1250-1251; Gregory of Tours, *Decem libri historiarum*, II, 9.

³⁶ Socrates, *Historia Ecclesiastica*, VII, 30; Orosius, *Historia adversus Paganos*, VII, 32, 13; 41, 8-9.

³⁷ Prosper of Aquitaine, *Epitomata Chronicon*, 1322; Hydatius, 108, 110; *The Gallic Chronicle of 452*, 118.

³⁸ Mazzarino, *Aezio, la Notitia dignitatum e i Burgundi di Worms*.

³⁹ Prosper Tiro, *Epitomata Chronicon*, 1322.

⁴⁰ Hydatius, *Chronicle*, 108, 110.

⁴¹ *The Gallic Chronicle of 452*, 118.

destruction of the Rhineland Burgundians at the hands of either the Huns or Aetius are taken at face value⁴².

2. *The establishment of the Gibichungs*

I begin, therefore, with the problem of the settlement in Sapaudia, which supposedly took place in 443. This is only mentioned in one chronicle, the *Chronicle of 452*⁴³, the chronology of which is unreliable. Like other chronicles it uses multiple dating-systems, but in the case of the *Chronicle of 452* the different systems are not in agreement: as a result every annal entry is given at least two different dates⁴⁴. And wherever we can compare the dating of the *Chronicle* with another source, its dates (even in their variant forms) are incorrect. 443 is, therefore, a ghost date – whether or not the settlement of Burgundians in Sapaudia was significant, it probably did not happen in that year.

There is also the problem of Sapaudia. A great deal of ink has been spilt over its whereabouts, which must include Geneva and Neuchâtel⁴⁵, and there has been some discussion (albeit not a great deal) of the purpose of the settlement⁴⁶: underlying all these discussions is an assumption that it was important. But since it appears in only one chronicle, which also lists other settlements that are never considered as significant (like those of the Alans in Valence and *Gallia Ulterior*)⁴⁷, one needs to question this. The *Chronicle* of Marius of Avenches, who lived in the territory of Sapaudia a generation later than the collapse of Gibichung power, only begins in 455 – thus too late to include the settlement. The *Chronicle* of Prosper, however, to which that of Marius was appended, makes no mention of the Sapaudian settlement. It was not generally remembered. Moreover, although historians have noted change in the landscape of the Burgundian region during this period⁴⁸, archaeologists have not found evidence of substantial Burgundian settlement in what is now identified as Sapaudia⁴⁹.

I, therefore, take as my real point of departure the Burgundian involvement in the battle of the Catalaunian Plains, when Burgundians were fighting both on the Roman and on the Hunnish side⁵⁰. We do not have to assume, however, that the Burgundians who supported Aetius were the Sapaudia

⁴² Mazzarino, *Aezio, la Notitia dignitatum e i Burgundi di Worms*, pp. 132-160.

⁴³ *The Gallic Chronicle of 452*, 128.

⁴⁴ Wood, *The End of Roman Britain: continental evidence and parallels*, p. 17; *The Gallic Chronicle of 452*, pp. 57-60.

⁴⁵ Favrod, *Histoire politique du royaume burgonde*, pp. 100-117; Escher, *Genèse et évolution du deuxième royaume burgonde (443-534)*, vol. 2, pp. 708-714.

⁴⁶ Wood, *L'installation des burgondes dans l'empire romain*, pp. 77-80.

⁴⁷ *The Gallic Chronicle of 452*, 124, 126.

⁴⁸ Innes, *Land, Freedom, and the Making of the Medieval West*, pp. 71-72, with the bibliography in n. 83.

⁴⁹ Escher, *Genèse et évolution du deuxième royaume burgonde (443-534)*, vol. 2, pp. 654-672.

⁵⁰ Jordanes, *Getica*, XXXVI, 191; Sidonius Apollinaris, carm. VII, 321-325.

Burgundians. That there were other groups of Burgundians is clear from the presence of the family of *Burgundofarones* in the Meaux region in the early seventh century⁵¹. What we can deduce is that the battle of the Catalaunian Plains became a major feature in the group-memory of the Burgundians, appearing as a legal marker in the *Liber Constitutionum*⁵² – legal actions relating to disputes earlier than the battle, which had not been concluded, were to be abandoned. There seems to have been a similar clause in Visigothic Law⁵³. This shared view of the Catalaunian Plains may reflect the closeness of the two peoples, at least down to the accession of Euric in 466.

Around the time of the battle, or probably slightly earlier, Gundioc, the elder son of Guntiarius, married Ricimer's sister. We can conclude this because Ricimer was the uncle of Gundobad⁵⁴, and Gundobad was in a position to take over the former's position as *magister militum praesentalis* on his death in 472⁵⁵. At the time of the marriage Ricimer is unlikely to have held any significant post: Sidonius refers to him as *iuvénis* in the context of his discussion of Majorian's early career⁵⁶, including the battle of Vicus Helena, which is usually dated to 446-451 and more precisely to 446-447⁵⁷. Andrew Gillett has pointed out that in classical Latin the descriptor *iuvénis* refers to a man aged between 30 and 45⁵⁸, and he has also noted that Ricimer's first known military command, as *comes*, was in 456⁵⁹, which in his view would mean that Sidonius's employment of the word would fit with the standard definition of *iuvénis*. Whether one can be so certain about the age of military commanders in the fifth century is an open question. But at the time of the marriage of his sister to Gundioc it is very likely that Ricimer was not a figure of major importance in the Roman World: he was a career soldier. At the time of the Catalaunian Plains his importance may have stemmed from his descent from Wallia⁶⁰, making him a member of the ruling family of the Visigoths (a point that may lie behind Gregory of Tours' view of the descent of Ricimer's brother-in-law Gundioc from Athanaric)⁶¹. The marriage alliance between Ricimer and Gundioc was an arrangement between two young men looking to establish themselves in the Roman world. Although we know only of the

⁵¹ Fredegarius, *Chronicae*, IV, 41, 44, 55; Le Jan, *Famille et pouvoir dans le monde franc (VII^e-IX^e siècle). Essai d'anthropologie sociale*, pp. 388-395.

⁵² *Liber Constitutionum*, XVII, 1.

⁵³ *Legum Codicis Euriciani fragmenta*, CCLXXVII.

⁵⁴ Ioannes Malalas, *Chronographia*, XIV, 33.

⁵⁵ *Consularia italica (Fasti Vindobonenses priores)*, 606-607; Wood, *Gundobad's return to his homeland*.

⁵⁶ Sidonius Apollinaris, carm. V, 266-268.

⁵⁷ Loyen, *Recherches historiques sur les Panégyrques de Sidoine Apollinaire*, pp. 64-73; Piazza, *La battaglia del vicus Helena*, pp. 54-55, 57-58.

⁵⁸ Gillett, *The Birth of Ricimer*, p. 383.

⁵⁹ *Ibidem*, pp. 381-382; Hydatius, *Chronicon*, 169, 176; Priscus, fr. 31, 1; Anders, *Flavius Ricimer*, pp. 95-97.

⁶⁰ Sidonius Apollinaris, carm. II, 360-365; Gillett, *The Birth of Ricimer*.

⁶¹ Gregorius Turonensis, *Decem libri historiarum*, II, 28.

outcome of the marriage, it was an event that would have a major impact on the subsequent history of the Gibichungs. Some aspects of the narrative of the period between 451 and 474 are certainly illuminated by the fact of a family alliance between the Gibichungs and Ricimer⁶².

Events of the 450s, however, remain obscure. The additions in the Copenhagen manuscript of Prosper include the strange, and grammatically incorrect, statement under the annal for the year 455: «At Gippidos Burgundiones intra Galliam defusi repelluntur»⁶³. Ralph Mathisen wanted to edit the text so that it related to the repulse of Gepids, and not Burgundians⁶⁴, a solution rejected by Favrod⁶⁵, who, however, acknowledged the problem of identifying the Gepids in question. They are scarcely ever named as being active in Gaul, except at the Catalaunian Plains, when a group of them fought alongside the Huns⁶⁶. This might lend some support for Mathisen’s reading. The episode remains a mystery.

In the account of Jordanes⁶⁷, during the reign of Avitus (455-456), when the Visigothic king Theodoric II led a campaign against the Suevi on the emperor’s behalf, he had with him as devoted auxiliaries, «auxiliarios ... devotos», the Burgundians Gundioc and Chilperic. Clearly, they were continuing to act as imperial soldiers, albeit under the direction of Theodoric, who appears to have approved some settlement in Gaul. According to the *Consularia Italica* (in the so-called *Prosper Havniensis*), following the Suevic campaign, in 457, «Gundiocus rex Burgundionum cum gente et omni praesidio annuente sibi Theuderico ac Gothis intra Galliam ad habitandum ingressus societate et amicitia Gothorum functus» (Gundioc, king of the Burgundians, with his people and his whole force, with the approval of Theoderic and the Goths, entered Gaul in order to settle, having acted with the agreement and the friendship of the Goths)⁶⁸. There is much to ponder in this statement, which concerns Gundioc and his *gens*, but specifically his *praesidium*, which would seem to suggest that we are dealing primarily with arrangements made for a military detachment, presumably that which had been involved in the Suevic campaign. It is worth noting the phrase *ad habitandum*, which would seem to imply the provision of living space⁶⁹. Where these Burgundians were settled is unclear.

The settlement referred to in the annal for 457 in the *Prosper Havniensis*⁷⁰ may be the same as a division of part of Gaul between Burgundians and senators ascribed to the previous year by Marius of Avenches («Burgundi-

⁶² Wood, *Sidonius and the Burgundians*.

⁶³ *Consularia italicica (Prosper Havniensis)*, 574.

⁶⁴ Mathisen, *Resistance and reconciliation*, p. 605, n. 33.

⁶⁵ Favrod, *Histoire politique du royaume burgonde*, p. 226.

⁶⁶ Jordanes, *Getica*, XXXVIII, 199.

⁶⁷ Jordanes, *Getica*, XLIV, 231.

⁶⁸ *Consularia italicica (Prosper Havniensis)*, 583.

⁶⁹ Wood, *The barbarian invasions and first settlements*, p. 523.

⁷⁰ *Consularia italicica (Prosper Havniensis)*, 583.

ones partem Galliae occupaverunt terrasque cum senatoribus divisserunt»⁷¹. So too, it may be the same event as that recorded by Fredegar, albeit under the reign of Valentinian I, where the Burgundians were invited by legates of the Romans and of the Gauls living in *Lugdunensis*, *Galle Comata*, *Galle domata* and *Galle Cisalpinae* to settle with their wives and children, which allowed the Romans to avoid the payment of taxes («per legatis invitati a Romanis et Gallis, qui Lugdunensium provinciam et Galle Comata, Galle domata et Galle Cisalpinae manebant, ut tributa rei publice potuissent rennere, ibi cum uxoris et liberes visi sunt consedisse»)⁷².

The division, mentioned by both Marius and Fredegar, presumably provides the background to the next major event, which may help us to understand the division made with the senators: the expulsion of the Burgundians from Lyon by Majorian, which is discretely, but extensively, discussed by Sidonius in his panegyric on the emperor⁷³. Whether or not the occupation of Lyon should be equated with the chronicle evidence for the division made with the senators or the Gallic legates, we can certainly accept Fabrizio Oppedisano's statement that the occupation of the city itself was no conquest⁷⁴, and that it was done with the approval of members of the senatorial aristocracy – including Sidonius. It is only an inference, but a perfectly logical one, that the senators who negotiated with the Burgundians had been supporters of the recently deposed emperor Avitus: the *Lugdunensis* was his home territory. And Gundioc had just been fighting on his behalf, in Spain, under the leadership of Theodoric. The arrangement between the senators and the Burgundians was in all probability a reaction to Majorian's deposition of Avitus.

The central text on their expulsion is Sidonius' panegyric on Majorian⁷⁵, and here we should look very carefully at what he does and does not say. The key point is that a barbarian people has accepted the conditions laid down by the emperor's *quaestor sacri palati*⁷⁶. It is interesting that whatever the conditions were, they were laid down by a legal official, and not by a member of the military. Sidonius refers at striking length to the emperor's companions (*comites*) at Lyon: his *magister militum*, who is unfortunately unnamed, but would seem to have been *Ægidius*⁷⁷; the Prefect of the Gauls, also unnamed,

⁷¹ Marius Aventicensis, *Chronica*, s.a. 456: «The Burgundians occupied part of Gaul and divided the lands with the senators».

⁷² Fredegarius, *Chronicae*, II, 46: «invited, through a legation, by the Romans and Gauls, living in the province of *Lugdunensis*, *Gallia Comata*, *Gallia Domata* and *Gallia Cisalpina*, who could refuse to pay tribute to the State, they were seen to settle there with their wives and children». Oppedisano, *L'impero d'Occidente negli anni di Maioriano*, pp. 217-230.

⁷³ Sidonius Apollinaris, carm. V.

⁷⁴ Oppedisano, *L'impero d'Occidente negli anni di Maioriano*, p. 99: «La presenza burgunda non appare né come l'esito di una campagna di conquista, né, al contrario, come risultato di un accordo diplomatico ufficiale».

⁷⁵ Oppedisano, *L'impero d'Occidente negli anni di Maioriano*, pp. 217-230.

⁷⁶ Sidonius Apollinaris, carm. V, 564-567.

⁷⁷ Sidonius Apollinaris, carm. V, 553-554; Mathisen, *Resistance and reconciliation*, pp. 607-608.

but presumably Magnus⁷⁸, to whom Theodoric looks up⁷⁹; the *quaestor sacri palatii*, probably to be identified as Domnulus⁸⁰, and Petrus, the *magister epistolarum*, who has negotiated the deal⁸¹. Sidonius does not actually identify the barbarian people who come to terms, simply calling them a «gens effera»⁸², although he has just talked about a «pellitus ... hospes», who must be Theodoric, giving law to the Goths⁸³: it is only the references in the *Prosper Havniensis* and Marius of Avenches⁸⁴, and the more detailed comments of Fredegar⁸⁵, that allow us to identify them as Burgundians. This was nowhere remembered as the reversal of a major Burgundian act of aggression.

We should also notice a striking absence: Ricimer. He does appear earlier in the panegyric, where Majorian «coniunctus amore praeterea est iuveni, grandis quem spiritus armat regis avi»⁸⁶. But there is no reference to him in Sidonius' account of Majorian at Lyon. Presumably he was not present. And one may wonder whether even this early in Majorian's reign he was happy with imperial policy. He was the brother-in-law of Gundioc, who was probably the leader of the Burgundians who capitulated at Lyon. He was also a Goth, related to Theodoric, by their common descent from Wallia⁸⁷: and Majorian was about to turn his attention to the Goths in Arles⁸⁸.

Following the exclusion of the Burgundians from Lyon in 457 there is a blank in our evidence. We have no idea what *condiciones* they accepted: Mathisen argues that it would have been a reaffirmation of their federate status⁸⁹ – but exactly what that means, given the problems in understanding the settlement in Sapaudia, or the developments of the 450s, is unclear. Perhaps they received some territory. But since we may only be dealing with a military detachment or a garrison, this may have been a very slight concession. Historians have postulated renewed expansion on the part of the Burgundians following the death of Majorian⁹⁰, but this assumes a core territory to which they had retreated.

⁷⁸ Sidonius Apollinaris, carm. V, 558-559; Mathisen, *Resistance and reconciliation*, pp. 612-613.

⁷⁹ Sidonius Apollinaris, carm. V, 562-563.

⁸⁰ Sidonius Apollinaris, carm. V, 564-567; Mathisen, *Resistance and reconciliation*, p. 613.

⁸¹ Sidonius Apollinaris, carm. V, 568-573.

⁸² Sidonius Apollinaris, carm. V, 567.

⁸³ Sidonius Apollinaris, carm. V, 562-563.

⁸⁴ *Consularia Italica (Prosper Havniensis)*, 583; Marius Aventicensis, *Chronica*, s.a. 456.

⁸⁵ Fredegarius, *Chronicae*, II, 46.

⁸⁶ Sidonius Apollinaris, carm. V, 266-268: «is additionally linked in affection to a youth, who the great spirit of his royal grandfather arms».

⁸⁷ Sidonius Apollinaris, carm. II, 360-365; Gillett, *The Birth of Ricimer*.

⁸⁸ Oppedisano, *L'impero d'Occidente negli anni di Maioriano*, pp. 217-232.

⁸⁹ Mathisen, *Resistance and reconciliation*, p. 610.

⁹⁰ Favrod, *Histoire politique du royaume burgonde*, pp. 232-237.

3. Gundioc and Chilperic

The first piece of evidence following the episode at Lyon, and Majorian's death in 461, relates to an ecclesiastical conflict concerning the appointment of Marcellus as bishop of Die by bishop Mamertus of Vienne in 463. The problem was that Die was in the jurisdiction of the metropolitan of Arles, not that of Vienne. The issue was raised by the *magister militum*, Gundioc, who informed the pope: «filii nostri viri inlustris magistri militum Gunduici sermone est indicatum»⁹¹. A council was called, and Mamertus was criticised, but Marcellus was left in post. Historians have wondered what this says about the extent of Burgundian power, but this is to make a major assumption: that Gundioc was acting as a Burgundian king, while he was explicitly acting as *magister militum*. We should surely take his Roman office seriously. We do not know when he was appointed *magister militum per Gallias*, but it was presumably after Majorian's death in 461. He must have been appointed to the office shortly thereafter, and he was surely put forward for the post by his brother-in-law Ricimer. Equally important, his actions as *magister militum* tell us nothing about the status of the Burgundians. We can only say that he was an official of the Roman State. Presumably he relied on Burgundians to exercise his jurisdiction, but to go further than this is to make a supposition unwarranted by the evidence.

Favrod talks about Burgundian conquests, which were helped by the alliance of the Gibichungs with Ricimer⁹². But there is no evidence for a conquest. If we do not assume that we are dealing with the physical creation of a kingdom, but read the evidence at face value, what we are looking at is the history of Gibichung agents of Ricimer, active in the valleys of the Rhône and Saône. This is an issue of continuing imperial jurisdiction, exercised by an official whose authority was limited by the presence of the Visigoths to the West, the Alamans and Franks to the North, and to the North-West by Ægidius, who also claimed to represent Roman authority, but in this instance that of the murdered Majorian. Indeed Ægidius had held the post of *magister militum per Gallias*⁹³, to which both Gundioc and Chilperic were subsequently appointed⁹⁴. And here it is important to remember the significance of the quick succession of emperors.

Ægidius seems to have taken a particularly extreme stance against dealing with barbarians. When Majorian was killed, Agrippinus, probably on the instructions of Ricimer, handed over the city of Narbonne to the Visigoths –

⁹¹ *Epistolae Arelatenses Genuinae*, 19, p. 28: «it has been pointed out by our son, the *vir inlustris magister militum* Gundioce»; Favrod, *Histoire politique du royaume burgonde*, pp. 240-242.

⁹² Favrod, *Histoire politique du royaume burgonde*, p. 243.

⁹³ Gregorius Turonensis, *Decem libri Hhistoriarum*, II, 11; MacGeorge, *Late Roman Warlords*, pp. 82-110, especially p. 83; Delaplace, *La fin de l'empire romain d'Occident*, pp. 234-238.

⁹⁴ *Epistolae Arelatenses Genuinae*, 19, *Vita patrum Iurensium* II, 10 (92).

an act that Jill Harries has seen as «an important landmark in the dealings of Roman rulers with a Germanic people: because of an internal power-struggle for control of the imperial throne, a Roman city was surrendered, probably by formal treaty, not to provide land for settlement, but as the price for support»⁹⁵. As a result, *Ægidius*, who was still *magister militum* had Agrippinus tried for treason – a charge from which the accused just managed to escape. Although there were those who supported *Ægidius*⁹⁶, there were those who thought that Agrippinus was in the right: this was the view expressed by abbot Lupicinus, one of the founders of the Jura monasteries, in the *Vita patrum Iurensium*⁹⁷.

Just as Gundioc was first and foremost an agent of the empire, so too was his brother Chilperic, who seems to have succeeded him as *magister militum*. According to Jordanes the two brothers were present in Theodoric's campaign against the Sueves in c.457⁹⁸. Chilperic is probably to be identified with the unnamed *magister militum* who enjoyed the feasts laid on by bishop Patiens, while his wife appreciated his fasting, according to a letter of Sidonius which is usually dated to 471-472⁹⁹. This image of Chilperic can be set alongside an anecdote in the *Vita patrum Iurensium*, which probably occurred in the late 460s or early 470s¹⁰⁰. Here the saint, Lupicinus, has travelled to appeal to the *magister militum* over the illegal enslavement by a Roman of certain minor free men. He is verbally attacked in front of the Burgundian for having said that imperial authority would be handed over to skin-clad barbarians: «mutari muriceos pellito sub iudice fasces» (the purple fasces are changed under a judge in skins). Lupicinus says that this has indeed taken place, and he points to Chilperic. He then warns his critic that a new *hospes* might take over his estates. This response so impressed the *magister militum*, that he intervened in the case, and also provided gifts for the saint's monastery¹⁰¹. Herwig Wolfram has noted the importance of this passage for the history of the settlement of the Burgundians¹⁰². Above all, however, one should note that, despite the fact that Chilperic was a skin-clad barbarian, he was carrying out his governmental duties as *magister militum* perfectly: he is the image of a good administrator. It may also be that we should note an apparent verbal borrowing: the description comes very close to Sidonius' words on Theodoric the lawgiver in the Majorian panegyric¹⁰³.

⁹⁵ Harries, *Sidonius Apollinaris and the Fall of Rome*, p. 97. See also Mathisen, *Resistance and reconciliation*; Hydatius, *Chronicon*, 217.

⁹⁶ Hydatius, *Chronicon*, 217; Harries, *Sidonius Apollinaris and the Fall of Rome*, pp. 96-99; Mathisen, *Resistance and reconciliation*.

⁹⁷ *Vita patrum Iurensium*, II, 11 (96).

⁹⁸ Jordanes, *Getica*, XLIV, 231.

⁹⁹ Sidonius Apollinaris, ep. VI, 12, 13.

¹⁰⁰ It has been placed earlier, in 457-458, by Mathisen *Roman aristocrats in barbarian Gaul*, p. 123, but it must be dated later than the last known appearance of Gundioc, in 463.

¹⁰¹ *Vita patrum Iurensium*, II, 10 (92-95).

¹⁰² Wolfram, *Neglected evidence on the accommodation of barbarians in Gaul*.

¹⁰³ Sidonius Apollinaris, carm. V, 562-563.

Chilperic also appears in a letter of 474, when Sidonius is anxious about the safety of his relative Apollinaris, as a result of an episode involving the new emperor (Julius Nepos) and the city of Vaison, which had infuriated Chilperic, who is named as *magister militum*¹⁰⁴. The Gibichungs did not accept the appointment of Nepos, so those within their jurisdiction who did were regarded as politically suspect. In the subsequent description of his own successful intervention on behalf of Apollinaris Sidonius does not name Chilperic, but refers to him as *tetrarcha noster*¹⁰⁵.

4. *Sidonius on the Burgundians*

If we leave aside the references to Burgundians in Sidonius' panegyric to Avitus¹⁰⁶ and in his praise poem on the court of Euric¹⁰⁷, the name of the people appears in three of his letters¹⁰⁸ and one poem – the famous satire on living in a building with adjacent barbarians¹⁰⁹. The first of these letters concerns the accusation of treason levelled against Arvandus, who had suggested a division of the Gauls between the Goths and Burgundians in the aftermath of the defeat of the Briton Riotamus, in c.469¹¹⁰. The second describes the situation in Clermont when it was being disputed between the Goths and Burgundians in c.471-472¹¹¹. Two other letters from c.471-474 refer to barbarians (but not explicitly Burgundians) in the region of Clermont¹¹². More specific and also more favourable is the letter dated c.469 by Loyen and c.474 by Mathisen¹¹³, in which the recipient Syagrius is described as the Solon of the Burgundians. Alongside Sidonius' satirical verse one can place a letter to Secundinus, congratulating him on his poetry, and encouraging him to write a satire on the *tyrannopoliti*¹¹⁴, which presumably means the court circles surrounding the Gibichung *magister militum*. Loyen dated this letter to c. 467¹¹⁵, but it may belong with a letter to which he gave a later date¹¹⁶. Other than those that use the term Burgundian, there are the letters that mention or allude to Chilperic: the description of his relations with Patiens in c. 471-472¹¹⁷, and the two

¹⁰⁴ Sidonius Apollinaris, ep. IV, 6.

¹⁰⁵ Sidonius Apollinaris, ep. V, 7, 1.

¹⁰⁶ Sidonius Apollinaris, carm. VII, 234, 322, 442.

¹⁰⁷ Sidonius Apollinaris, ep. VIII, 9, 5, c. 34.

¹⁰⁸ Sidonius Apollinaris, epp. I, 7, 5; III, 4, 1; V, 5.

¹⁰⁹ Sidonius Apollinaris, carm. XII.

¹¹⁰ Sidonius Apollinaris, ep. I, 7, 5.

¹¹¹ Sidonius Apollinaris, ep. III, 4, 1.

¹¹² Sidonius Apollinaris, ep. III, 3, 9; 8, 2.

¹¹³ Sidonius Apollinaris, ep. V, 5, ed. Loyen, vol. 2, p. 180; Mathisen, *Dating the letters of Sidonius*, p. 245.

¹¹⁴ Sidonius Apollinaris, ep. V, 8, 3.

¹¹⁵ Sidonius Apollinaris, ed. Loyen, vol. 2, p. 186.

¹¹⁶ Sidonius Apollinaris, ep. IV, 20.

¹¹⁷ Sidonius Apollinaris, ep. VI, 12, 3.

letters concerned with Chilperic’s reaction to the accusation that Apollinaris had colluded with the followers of Julius Nepos over the city of Vaison¹¹⁸. A further reference to Chilperic may be included in the description of the arrival in Lyon of the young prince Sigismer, and his passage to the palace of his royal father-in-law (*praetorium proceri*)¹¹⁹, who can probably be identified as the *magister militum*. It is possible that the letter to Secundinus refers to this episode – Sidonius is explicit that Secundinus has written about royalty and about a marriage¹²⁰. In addition there are references to hostility between *regna*¹²¹, probably to be dated to 475-476, and another, perhaps from c.471, which also deals with the unrest of peoples¹²². This may seem a large haul, but very little of it is specific and the majority of the letters do not actually use the term Burgundian. Moreover, much of the information relates to a small number of episodes, above all the siege of Clermont, and the accusation that Apollinaris had committed treason.

Despite this, we have good reason for thinking that Sidonius must have had close relations with the courts of the *magistri militum*, and not just because of the specific references in his letters. First, there is the panegyric on Anthemius, delivered in Rome in 467¹²³. This is a peculiar work, because of the amount of attention it pays to Ricimer, and his marriage to Anthemius’ daughter. But this surely gives us a clue to one reason for Sidonius’ poem, and indeed his presence in Rome¹²⁴. It is impossible to believe that the author was present without the knowledge and agreement of the Gibichung *magister militum*, whether he was Gundioc or Chilperic. Moreover Gundobad, who was Gundioc’s son and Ricimer’s nephew, may already have been a member of the entourage of his uncle, the *magister militum praesentalis*. Sidonius’ presence at the wedding must have signalled that the governor of the valleys of the Rhône and Saône was happy with political developments.

And there is one other text which is even more important: Sidonius’ epitaph (I list the major manuscript variants alongside each other).

Sanctis contiguus sacroque patri,
Vivit sic meritis Apollinaris,
Illustris titulis, potens honore,
Rector militie forique iudex,
Mundi inter tumidas quietus undas,
Causarum moderans subinde motus
Leges barbaros/barbarico dedit furori;
Discordantibus inter arma regnis
Pacem consilio reduxit amplio.

¹¹⁸ Sidonius Apollinaris, ep. V, 6; 7.

¹¹⁹ Sidonius Apollinaris, ep. IV, 20.

¹²⁰ Sidonius Apollinaris, ep. V, 8.

¹²¹ Sidonius Apollinaris, ep. IX, 3, 2; 5, 1.

¹²² Sidonius Apollinaris, ep. IX, 9, 6.

¹²³ Sidonius Apollinaris, carm. II; Oppedisano, *In lode di Antemio*; Oppedisano, *L’insediamento di Antemio (467 d.C.)*; Oppedisano, *Sidonio, Antemio e il senato di Roma*, pp. 108-115.

¹²⁴ Wood, *Sidonius and the Burgundians*.

Haec inter tamen et philosophando/Haec inter tamen et facundus ore
 Scripsit perpetuis habenda seclis/Libris excoluit vitam parentis.
 Et post talia dona gratiarum
 Summi pontificis sedens cathedram
 Mundanos suboli refudit actus.
 Quisque hic cum lacrimis deum rogabis,
 Dextrum funde preces super sepulchrum:
 Nulli incognitus et legendus orbi
 Illic Sidonius tibi invocetur,
 XII kl Septembbris Zenone imperatore/duodecimo kalendas Septembbris Zenone con-
 sule¹²⁵.

Here we find an explicit statement that Sidonius had been involved in the formulation of law for the barbarians before his election as bishop. This can only mean that he was involved in giving law to the Burgundians – just as he stated that Syagrius had done¹²⁶. Sidonius, then, was at the heart of Gibichung government. We can get some further idea of his views of what this meant if we return to the panegyric on Majorian, where he states: «Qui dictat modo iura Getis, sub iudice vestro/pellitus ravum paeconem suspicit [suscepit] hospes»¹²⁷ – a phase that, as we have noted, seems to be echoed in the later description of Chilperic to be found in the *Vita patrum Iurensium*¹²⁸. Here, a barbarian lawgiver, acting within a Roman framework, is clearly to be admired.

Sidonius was a good deal closer to Burgundian government than he would have us believe – which of course explains his influence on Chilperic when Apollinaris and Thaumastius were accused of treason¹²⁹. It also explains how he knew of the high opinion in which Chilperic and his wife held Patiens¹³⁰. And it probably explains his precise knowledge of Sigismer and his retinue¹³¹ – we can hardly believe that he was standing in the street in the middle of a

¹²⁵ «Next to the saints and to the holy father, Apollinaris lives thus by his merits, noble by his titles, potent in honour, a leader of troops and a judge in the forum. calm amid the swelling waves of the world, constantly moderating the commotions of cases, he gave law to the barbarian fury/barbarian laws to the fury: he brought back peace with considerable counsel to kingdoms at war. At the same time he wrote these things in a philosophical manner to be preserved through all the centuries/he eloquently honoured in books the life of his parent. And after such gifts of thanks, sitting in the seat of the supreme pontiff, he handed worldly actions back to his offspring. You who will call on God with tears, pour out your prayers over his fortunate tomb: known to all and read throughout the world, there Sidonius is invoked by you. 12th of the Kalends of September, when Zeno was emperor/consul». *MGH, Auctores Antiquissimi*, VIII, p. VI; Prévost, *Deux fragments de l'épitaphe de Sidoine Apollinaire*; Montzamir, *Nouvel essai de reconstitution matérielle de l'épitaphe de Sidoine Apollinaire*; Furbetta, *L'epitaffio di Sidonio Apollinare*.

¹²⁶ Sidonius Apollinaris, ep. V, 5.

¹²⁷ Sidonius Apollinaris, carm. V, 562–563: «our skinclad federate, who now gives laws to the Goths, under your authority regards the grey herald». In his Loeb edition Anderson prints the alternative reading of *hostis*, which seems less acceptable.

¹²⁸ *Vita patrum Iurensium*, II, 10 (94).

¹²⁹ Sidonius Apollinaris, ep. V, 7, 1.

¹³⁰ Sidonius Apollinaris, ep. VI, 12, 13.

¹³¹ Sidonius Apollinaris, ep. IV, 20.

crowd of bystanders when he witnessed the procession. Moreover, it is likely that Sidonius’ association with Gibichung rule continued after his elevation as bishop of Clermont in c.470. A surprising number of letters that have been dated to the period between his consecration and the transfer of Clermont to the Visigoths are thought to have been written on visits to Lyon or Vienne¹³². Some of these visits clearly had ecclesiastical justification, for instance Sidonius’ attendance at the dedication of the cathedral of Lyon¹³³, his presence in the same city at the time of the election of a bishop of Chalon-sur-Saône¹³⁴, and in Vienne following the death of Claudianus Mamertus¹³⁵. But on other occasions he was unquestionably to be found in the Rhône valley for political reasons¹³⁶.

Why this silence over his association with the Gibichungs? Perhaps because Sidonius thought his audience wanted a depiction of a more obviously Roman world. Equally important, as Mathisen has argued, it would seem that Sidonius collected his letters in 477-478, at the time of his exile at the fortress of Liviana¹³⁷; in other words in the shadow of Euric. It is surely no coincidence that the collection contains no Burgundian equivalent to the description of the Visigoth Theodoric II¹³⁸, which comes significantly as the second letter of the entire collection, or to the panegyric of Euric’s court¹³⁹. The Gibichungs are almost written out of the story, despite the fact that Sidonius had worked with them for more than a decade – far longer than he was subject to Visigothic authority. Gundioc and Gundobad are entirely absent. Chilperic is only there to reflect on Patiens, and for his reaction to Nepos. The closeness of Sidonius’ family to the Gibichungs is only hinted at in the author’s ability to protect his uncles over an affair at Vaison¹⁴⁰, and in the allusion to the *familiaritas* of his brother-in-law Ecdicius with *reges*¹⁴¹. To have stated any more might have risked a further outburst of anger from Euric. For the full story of Sidonius’ Burgundian relations we have to turn to the epitaph.

With this in mind we need to return to the events of 471/4: I shall group all Sidonius’ letters on Visigothic aggression against Clermont together. The chronology is unclear – but for our present purposes that is immaterial. The point that I want to emphasise is that until Clermont was handed over to the Visigoths in 475, the *civitas* was in territory that was technically under the jurisdiction of Roman authority, which means that it was under one of the Gibichung *magistri militum*. Thus, when Ecdicius raised a private army to

¹³² Sidonius Apollinaris, epp. II, 4; 10; III, 6; 9; 14; IV, 1; 11; 25; V, 4; 6; 7; 16; VII, 14; 15; VIII, 6.

¹³³ Sidonius Apollinaris, ep. II, 10.

¹³⁴ Sidonius Apollinaris, ep. IV, 25.

¹³⁵ Sidonius Apollinaris, ep. IV, 11.

¹³⁶ Sidonius Apollinaris, ep. V, 6; 7; 16.

¹³⁷ Mathisen, *Dating the letters of Sidonius*.

¹³⁸ Sidonius Apollinaris, ep. I, 2.

¹³⁹ Sidonius Apollinaris, ep. VIII, 9.

¹⁴⁰ Sidonius Apollinaris, epp. V, 6-7.

¹⁴¹ Sidonius Apollinaris, ep. III. 3, 9.

break a Visigothic siege, although he had no official position¹⁴², he must technically have been acting on behalf of Chilperic¹⁴³ – this is the *familiaritas regum* in action. Sidonius himself presents the city as being caught between the Visigoths and the Burgundians¹⁴⁴, which is not to say that it was disputed between two kingdoms, since here the Burgundians represent Rome. During the early years of his episcopate Sidonius was bishop of a city subject to the jurisdiction of the Gibichung *magister militum*, and the fact that he sometimes wrote from Lyon and Vienne suggests that he maintained close contact with the governor's court.

5. Imperial politics and the return of Gundobad to Gaul

In response to Euric's initial onslaught on Clermont and the cities of Provence in 471, Anthemius had sent an army to Gaul under his son, Anthemius, who was, however, defeated and killed¹⁴⁵. This prompted a change of tack on Anthemius' part, and better relations between the Romans and Visigoths were established following a legation led by a cousin of Sidonius¹⁴⁶. It seems that one result was the transfer of Ecdicius to Italy. At approximately this moment Ricimer and Anthemius fell out¹⁴⁷. According to Malalas, Ricimer summoned his nephew Gundobad, the *magister militum*, from Gaul: the young Burgundian killed Anthemius in St Peter's and then returned to Gaul¹⁴⁸. Some parts of this account are improbable. We do know that Gundobad was involved in the killing of Anthemius¹⁴⁹, though the murder may have taken place in San Crisogono, not in St Peter's¹⁵⁰, but we may doubt whether the Gibichung was summoned from Gaul, and he was almost certainly not the *magister militum per Gallias*. Chilperic was still alive, and there is every reason for thinking that he was still in post, at least in Ricimer's eyes, although Anthemius may have tried to replace him with Bilimer¹⁵¹, who is reported to

¹⁴² Janniard, *Objectifs et moyens de la politique militaire d'Anthémius*, pp. 245–247.

¹⁴³ Sidonius Apollinaris, ep. III, 3, 5–6; Harries, *Sidonius Apollinaris and the Fall of Rome*, pp. 228–230.

¹⁴⁴ Sidonius Apollinaris, ep. IV, 4, 1.

¹⁴⁵ Chronicle of 511, 649 (s.a. 470–471); Janniard, *Objectifs et moyens de la politique militaire d'Anthémius*, pp. 237–238.

¹⁴⁶ Sidonius Apollinaris, ep. III, 1, 5; Delaplace, *La fin de l'empire romain d'Occident*, pp. 250–251.

¹⁴⁷ Janniard, *Objectifs et moyens de la politique militaire d'Anthémius*, pp. 238–240.

¹⁴⁸ Ioannes Malalas, *Chronographia*, 273–275. See MacGeorge, *Late Roman Warlords*, pp. 256–257.

¹⁴⁹ Chronicle of 511, 650, s.a. 471/2; Paulus Diaconus, *Historia Romana*, XV, 3–4; Roberto, *Il terzo sacco di Roma e il destino dell'Occidente (luglio 472)*; Roberto, *La corte di Antemio e i rapporti con l'Oriente*, pp. 161–176.

¹⁵⁰ Ioannes Antiochenus, fr. 209 (1) = Priscus, fr. 64.

¹⁵¹ Paulus Diaconus, *Historia Romana*, XV, 3–5; MacGeorge, *Late Roman Warlords*, pp. 253–255.

have made an unsuccessful attempt to support the emperor in Italy¹⁵². Moreover, Gundobad cannot have left Italy for Gaul after Anthemius’ death. The emperor was killed on 11 July 472¹⁵³: Ricimer died on 19 August¹⁵⁴. Olybrius, who had replaced Anthemius, then appointed Gundobad as *patricius*, in other words to Ricimer’s position, but the new emperor himself then died on 23 October or 2 November¹⁵⁵. Gundobad now appointed his own emperor Glycerius, early in 473¹⁵⁶. The speed of events would seem to demand that Gundobad was in Italy for the whole of this period. In the ensuing months he probably occupied himself in Liguria – that at least seems to be the implications of a statement in Ennodius’ *Vita Epiphani*¹⁵⁷. The court of Constantinople, however, never approved the appointment of Glycerius, and instead sent Julius Nepos to take up the imperial position¹⁵⁸. This prompted the withdrawal of Gundobad to Gaul.

It was the establishment of Nepos as emperor in Italy that radically altered the position of the Gibichungs. Hitherto as agents of Ricimer they had been representatives of the Italian government, even though the turn-over of emperors had meant a regular shift of allegiance. But with the arrival of Nepos, the Gibichungs could no longer claim to represent the western imperial court. Nepos, moreover, seems to have gone out of his way to win over exactly the senatorial families with whom the Burgundians had been working. Sidonius’ uncles Apollinaris and Thaumastius became mixed up with a plot in favour of the new emperor, involving the city of Vaison, which infuriated Chilperic¹⁵⁹. At the same time Nepos elevated Ecdicius to the office of *patricius*¹⁶⁰, an action which must have caused Sidonius some problem – for he was certainly proud on his cousin’s part, but he must have realised the difficulty in which that placed the family as a whole. And the title of *patricius* was one that Gundobad had held under Olybrius and Glycerius.

Moreover, Sidonius himself soon realised the downside of Nepos’ policy, when the emperor opened up negotiations with Euric, which involved the cession of several Provençal cities and of Clermont to the Visigoths. Sidonius’ horror is well known¹⁶¹, as is his exile following Euric’s take-over of the Auvergne. What historians have not emphasised enough is that this negotiation was striking at the authority of the Gibichung *magister militum*. That Nepos was concerned primarily with the breaking of Gibichung power is also

¹⁵² Paulus Diaconus, *Historia Romana*, XV, 3–5; Ioannes Antiochenus, fr. 209 (1) = Priscus, fr. 64; Delaplace, *La fin de l’empire romain d’Occident*, p. 250.

¹⁵³ *Consularia Italica* (*Fasti Vindobonenses priores/Pascale Campanum*), 606.

¹⁵⁴ *Consularia Italica* (*Fasti Vindobonenses priores/Pascale Campanum*), 607; Cassiodorus, *Chronica*, 1293.

¹⁵⁵ *Consularia Italica* (*Fasti Vindobonenses priores/Pascale Campanum*), 608–609.

¹⁵⁶ Ioannes Antiochenus, fr. 209 (2) = Priscus, fr. 65; Cassiodorus, *Chronica*, 1295.

¹⁵⁷ Ennodius, *Vita Epiphani*, 140, 151, 157–162.

¹⁵⁸ Ioannes Antiochenus, fr. 209 = Priscus, fr. 65; Anonymus Valesianus, 36.

¹⁵⁹ Sidonius Apollinaris, epp. V, 6 and 7.

¹⁶⁰ Sidonius Apollinaris, ep. V, 16; Jordanes, *Getica*, 240–241.

¹⁶¹ Sidonius Apollinaris, epp. VII, 6 and 7.

suggested by the surviving distribution of the emperor's coinage. Coins of Nepos are rarely to be found in southern and eastern Gaul, but three significant hoards at Virdracco in Piedmont, Braone in Lombardy and San Lorenzo/Sebato in Alto-Adige, were buried near major routes across the Alps. This may suggest the establishment of substantial military forces in three of the valleys which gave access to Gibichung territory¹⁶².

Who, then, was the *magister militum per Gallias* following Gundobad's return? We can be sure that Chilperic was still in post at the time of the Vaison affair. On the other hand this is the last that we hear of him explicitly. Some have wondered whether there was a war between Chilperic and Gundobad, in which the younger man emerged as the victor. There may be some support for this theory, if Chilperic is understood to be the father of Chrotechildis, who would marry the Frankish king Clovis. According to Gregory of Tours this Chilperic was a brother of Gundobad¹⁶³. But Gregory is the only fifth- or sixth-century source to suggest that there were two Chilperics (all the later sources depend on him), and he may have been mistaken. It is possible that there was only one Chilperic, the brother of Gundioc, and that he was the father of Chrotechildis. In which case, he probably was killed by Gundobad. There is, however, not enough evidence to be certain. Given the threat posed by Euric, it is unlikely that Gundobad and his uncle fought each other in 474 or the years immediately following.

A little-noted passage in Sidonius suggests that there was someone acting alongside Chilperic in 474. In the second of his letters on the Vaison affair, Sidonius remarks that a new Tanaquil is tempering the actions of Lucomon (the elder Tarquin), and a new Agrippina is moderating those of Germanicus¹⁶⁴. It would seem that Lucomon should be identified with Chilperic, and Tanaquil with his unnamed wife. But Agrippina might be a reference to the wife of another leading official, who is perhaps compared to Germanicus¹⁶⁵. This second official is unlikely to have been Gundobad, as it is probable that the letter marginally antedates his return to Gaul. An alternative candidate who might be identified with Germanicus is Gundobad's younger brother, Godegisel. His wife, Theodelinda, like the unnamed wife of Chilperic is known to have been a pious catholic¹⁶⁶. The same can be said of the wife of Gundobad¹⁶⁷.

On returning to Gaul it is possible that Gundobad did not settle in Lyon, but rather in Geneva. A fragmentary inscription records what appears to have been an expansion of the city's walls: «[Gund]obadus rex clement[i]ss[imus] emolumento propr[i]o ... spatio mult[ipl]icat»¹⁶⁸. And there is also a statement

¹⁶² Fischer and Wood, *Virdracco, Braone and San Lorenzo: recruitment or dilectio*.

¹⁶³ Gregorius Turonensis, *Decem libri historiarum*, II, 28.

¹⁶⁴ Sidonius Apollinaris, ep. V, 7. I owe the observation to George Woudhuysen.

¹⁶⁵ On Chilperic's wife, Sidonius Apollinaris, ep. VI, 12, 13.

¹⁶⁶ *Passio Ursi et Victoris*, ed. Lütolf, p. 174; Favrod, *Histoire politique du royaume burgonde*, pp. 294-297, 345-347.

¹⁶⁷ On Gundobad's wife, Caretena, Kampers, *Caretena – Königin und Asketin*.

¹⁶⁸ *Corpus inscriptionum medii aevi Helvetiae*, II, n. 7, p. 36.

in the *Notitia Galliarum*: «Civitas Genavensium quae nunc Geneva a Gundobado rege Burgundionum restaurata»¹⁶⁹. Traditionally, this restoration has been placed after the year 500¹⁷⁰. And there is indeed a reference to destruction in the region of Geneva in the early sixth century, in that Avitus preached a sermon at the rededication of a Genevan basilica «quam hostis incenderat», probably between 500 and 515¹⁷¹. But there is, in fact, no reason for placing the expansion of the city's fortifications that late. Perhaps the extension was the result of the arrival of Gundobad, who surely had a sizeable military retinue. It may be that for a short period after 474 he stationed himself in Geneva, leaving Chilperic in post in Lyon. Strategically such a move would make sense, given the threat posed by Julius Nepos. If Gundobad did come to blows with Chilperic, it was probably in the late 470s or 480s – perhaps at a moment after the death of Euric in 484, when the threat of Visigothic expansion had passed.

There is one other action that we might associate with either Chilperic or Gundobad, and that is the exile of Faustus of Riez¹⁷². Faustus is always taken to be the victim of Euric, and it is true that Euric did manage to force bishop Marcellus of Die into exile¹⁷³. But no source ascribes Faustus' exile to Euric. Moreover, there is no reason for thinking that Riez was in the Visigothic kingdom, and indeed in a letter written in c.476 (by which time he was a subject of Euric), Sidonius implies that he and Faustus were in different kingdoms¹⁷⁴: crossing boundaries is stated as a major problem. Moreover, although Faustus did unquestionably go into exile in Visigothic territory, unlike Sidonius under arrest at Liviana, he seems to have been free to move around¹⁷⁵. A possible scenario is that the Gibichungs turned on Faustus for his role in negotiating the transfer of Clermont and Provence to the Goths. He would not be the only bishop driven out of Burgundian territory at approximately this time. There is also the flight of Aprunculus of Langres to Clermont¹⁷⁶, an episode that we can date to 479, since the fugitive arrived in time to be elected bishop in succession to Sidonius, whose death date can now be determined from his epitaph¹⁷⁷.

Whatever one thinks of the exile of Faustus, it would seem that it was the arrival of Nepos that transformed the position of the Gibichungs from being the chief henchmen of the West Roman Emperor in Gaul to being opponents of the Italian government. The new emperor was the chief factor both in the departure of Gundobad from Italy, and in the realignment in imperial policy that saw a shift from a link with the Gibichungs to negotiation with Euric.

¹⁶⁹ *Notitia Galliarum*, p. 600.

¹⁷⁰ Favrod, *Histoire politique du royaume burgonde*, p. 362.

¹⁷¹ Avitus, Homily 19, ed. Peiper, pp. 130-131.

¹⁷² Faustus Reiensis, epp. 2-5.

¹⁷³ *Vita Marcelli*, 4.

¹⁷⁴ Sidonius Apollinaris, ep. IX, 3, 2.

¹⁷⁵ Faustus Reiensis, epp. 2-5.

¹⁷⁶ Gregorius Turonensis, *Decem libri historiarum*, II, 23.

¹⁷⁷ Furbetta, *L'epitaffio di Sidonio Apollinare*, pp. 248-251.

6. Gundobad

Our first clear evidence for Gundobad's rule in the valleys of the Rhône and Saône comes with his invasion of Liguria, in the course of the war between Odoacer and Theodoric in c.490, which is recorded by Ennodius¹⁷⁸. By 494-496, when Epiphanius of Pavia was sent to negotiate the liberation of Italians taken captive during the raid, Gundobad was resident in Lyon. He deputed the management of the restitution to the Roman noble Laconius¹⁷⁹. The latter was a correspondent of Ennodius¹⁸⁰, which may account for the considerable detail relating to the mission contained in the *Vita Epiphanius*. Gundobad's brother, Godegisel, also arranged for the return of Italian captives from the region of Sapaudia¹⁸¹. This has led to the assumption that Burgundian kingship was divided at this point¹⁸². But Ennodius never describes Godegisel as king, although he does use the titles *princeps* and *rex* for Gundobad¹⁸³. He is simply *germanus regis*. In other words, Godegisel had an official residence in Geneva¹⁸⁴, but whatever office he exercised (and clearly he had some authority)¹⁸⁵, it was not equivalent to that of Gundobad. Indeed, Avitus states that he had been provided for by his older brother¹⁸⁶. Moreover, a law which seems to refer to the civil war of 500 between Gundobad and Godegisel uses the phrase *crimina maiestatis* – treason – implying that the latter and his followers were rebels against the ruler¹⁸⁷. That Gundobad had in some way appointed Godegisel makes it clear that we are not dealing here with some traditional division of Burgundian rule, as has been suggested¹⁸⁸. Rather, we should be looking at the hierarchies of Roman regional organisation. It may be worth noting that Sapaudia boasted two military posts in the *Notitia dignitatum*¹⁸⁹. Perhaps the Gibichung rulers in Geneva effectively took over the duties of earlier Roman officials in the region, combining them with a concern to defend the region from any incursions from Italy.

In order to understand the position of Godegisel we can make comparison with the years after 500, when we have good evidence for Gundobad's son Sigismund having a court in Geneva, but at the same time being subordinate to his father. Exactly when this arrangement was put in place is unclear, but

¹⁷⁸ Ennodius, *Vita Epifanius*, 136-184. See Shanzer, *Two clocks and a wedding*, pp. 228-230.

¹⁷⁹ Ennodius, *Vita Epifanius*, 168-170.

¹⁸⁰ Ennodius, epp. II, 5; III, 16; V, 24. See Stroheker, *Der senatorische Adel im spätantiken Gallien*, p. 187.

¹⁸¹ Ennodius, *Vita Epifanius*, 174.

¹⁸² Favrod, *Histoire politique du royaume burgonde*, pp. 155-158.

¹⁸³ Ennodius, *Vita Epifanius*, 140, 169 (*princeps*), 154, 155, 164, 166, 171, 174 (*rex*).

¹⁸⁴ *Ibidem*, 174: «fuit Genavae, ubi Godigisclus germanus regis larem statuerat».

¹⁸⁵ See Gregorius Turonensis, *Decem libri historiarum*, II, 32; Marius Aventicensis, *Chronica*, s.a. 500.

¹⁸⁶ Avitus, ep. 5: «ipse ... vestra natura circumdedit bonis vestris».

¹⁸⁷ *Forma et expositio Legum*, VII, 6; Wood, *Burgundian Law-making*, 451-524, p. 19.

¹⁸⁸ Favrod, *Histoire politique du royaume burgonde*, p. 154.

¹⁸⁹ *Notitia dignitatum*, Occ. XLII, ed. Seeck, pp. 215-216.

it may have been as early as 500 or 501: indeed, Sigismund may have simply taken over the position of Godegisel, after failure of the latter’s uprising. In 515 he is described as in «tribunali aliquibus iunior»¹⁹⁰, although he already boasted the title *rex*¹⁹¹. Avitus appears to have used the phrase «in tribunali unus prae omnibus» to describe Gundobad¹⁹². Sigismund also attended his father’s Easter court on at least one occasion¹⁹³. We may guess that the political hierarchy was similar when Godegisel was based in Geneva. And we can infer that Gundobad’s brother, along with his wife, was to be found on occasion in Lyon, given that the royal couple was supposedly involved in the foundation of St. Pierre in that city¹⁹⁴. In fact we know more about the activities of Godegisel’s wife, Theodelinda, than we know about him, since she also founded the church of St Victor in Geneva¹⁹⁵.

There is one additional piece of information, provided by Gregory of Tours, relating to Gundobad that we can probably place in the 480s or 490s. After a party of Burgundians had plundered the shrine of St Julian at Brioude, Gundobad’s wife intervened to ensure that the booty was returned.¹⁹⁶ This raid may have been more than a simple act of plunder: according to Fredegar, Euric himself made gifts to the shrine¹⁹⁷, which was also endowed by his *dux* Victorius¹⁹⁸. Senior members of the Visigothic court, in other words, were deliberately promoting the cult of Julian at Brioude.

7. Burgundian settlements

At this point we need to turn to the question of the Burgundian settlement. There has been considerable debate about the nature of the settlement ever since Walter Goffart’s ground-breaking *Barbarians and Romans*, published in 1980¹⁹⁹. It is not my intention here to go over the nature of the settlement, or rather settlements, for there were a number of them, one of which may have conformed to Goffart’s central model of tax allocation, while others did not²⁰⁰. Rather, I want to consider the settlements as an aspect of the policies of the *magistri militum*. The key text here is clause 54 of the *Liber Constitutionum*. This states that «licet eodem tempore, quo populus noster mancipiorum ter-

¹⁹⁰ Avitus, hom. 25.

¹⁹¹ Avitus, epp. 8, 29.

¹⁹² Avitus, hom. 24. For an interpretation of this homily, Perrat and Audin, *Alcimi Ecdicij Aviti viennensis episcopi homilia*, pp. 433–451.

¹⁹³ Avitus, epp. 76, 77.

¹⁹⁴ Favrod, *Histoire politique du royaume burgonde*, pp. 345–347.

¹⁹⁵ *Passio Ursi et Victoris*, ed. Lütolf, p. 174; Favrod, *Histoire politique du royaume burgonde*, pp. 294–297.

¹⁹⁶ Gregorius Turonensis, *Liber de virtutibus sancti Juliani*, 7–9.

¹⁹⁷ Fredegarius, *Chronicae*, III, 13.

¹⁹⁸ Gregorius Turonensis, *Decem libri historiarum*, II, 20.

¹⁹⁹ Goffart, *Barbarians and Romans*, pp. 127–161.

²⁰⁰ Wood, *L’installation des burgondes dans l’empire romain*.

tiam et duas terrarum partes accepit, eiusmodi a nobis fuerit emissa praecep-tio, ut quicumque agrum cum mancipiis seu parentum nostrorum sive nostra largitate percepereat, nec mancipiorum tertiam nec duas terrarum partes ex eo loco, in quo ei hospitalitas fuerat delegata requireret»²⁰¹. Here we can note several stages of land distribution. The lawgiver had distributed land, as had his predecessors, and there had been a subsequent more general distribution of property, all prior to this legislation. Unfortunately, the law contains no date, nor is the lawgiver identified, but since it goes on to regulate the rights of Romans as well as Burgundians we may guess that this is one of the *leges mitiores* issued by Gundobad, to appease the Romans after the rebellion of Godegisel in 500²⁰². It would seem, then, that the general distribution of land was made by Gundobad, who had already allocated land to some groups, as had his predecessors, presumably Gundioc and Chilperic. We can probably see the outcome of some of these settlements in the toponymic evidence, for instance that of the region of Lure, to the north of Besançon²⁰³, and in the epigraphic evidence, which indicates the presence of Burgundian notables in a small number of centres²⁰⁴.

What is perhaps most interesting for our purposes is the implication that some followers of Gundioc and Chilperic received land long before the general distribution, which would seem to have been made by Gundobad, who had himself already provided for some of his followers. We have one possible illustration of this piece-meal settlement in the time of Chilperic in the passage in the *Vita patrum Iurensum* already cited, where Lupicinus suggests that his accuser is under threat from a new *hospes*²⁰⁵. Alongside clause 54 of the *Liber Constitutionum* we also need to set the *Constitutio Extravagans* XXI, 12, which talks of a current prescription for the Burgundians of half the land, with the Romans retaining the other half and all the slaves²⁰⁶. How this can be squared with law 54 is entirely unclear. It is not easy to provide a context for the laws of the *Constitutiones Extravagantes*, but clause XXI must postdate 507, because it refers to the reign of Alaric II in the past and talks of Goths who had been held captive by the Franks²⁰⁷.

Why some groups were settled before others is a question worth posing. It suggests that we are not dealing with the settlement of a people in the period after 456, but rather with that of privileged groups among the followers

²⁰¹ *Liber Constitutionum*, 54: «[it] was commanded at the time the order was issued whereby our people [*populus noster*] should receive one-third of the slaves, and two-thirds of the land, that whoever had received land together with slaves either by gift of our predecessors or of ourselves, should not require a third of the slaves nor two parts of the land from that place in which hospitality had been assigned him».

²⁰² Innes, *Land, freedom, and the making of the Medieval West*, pp. 51-53; Wood, *The legisla-tion of magistri militum: the laws of Gundobad and Sigismund*.

²⁰³ Chambon, *Une “île” de toponymes burgondes*.

²⁰⁴ Escher, *Genèse et évolution du deuxième royaume burgonde (443-534)*, vol. 1, pp. 150-164.

²⁰⁵ *Vita patrum Iurensum*, II, 10 (94).

²⁰⁶ *Constitutiones extravagantes*, XXI, 12.

²⁰⁷ *Ibidem*, 4, 7.

of the Gibichings, and those privileged groups were surely first and foremost military. And here it is useful to recall the significance of the phrase *populus noster* in the Burgundian laws²⁰⁸. Not all the followers of Gundioc, Chilperic and, especially Gundobad, who had been active in Italy, and who presumably returned to Gaul with men who had been members of Ricimer's retinue, would have been “ethnic Burgundians”.

Although I make no attempt to attempt to provide a chronology for the various stages of distribution, it is worth stressing that our narrative sources imply a sequence of settlements. There is the initial settlement in Sapaudia²⁰⁹, although as we have seen that is problematic. There is then the division of land between Burgundians and senators dated 456 by Marius of Avenches²¹⁰, which is presumably the same as the settlement ascribed to the year 457 in the *Prosper Haviensis*²¹¹. A different memory of this may be preserved in Fredegar's (erroneous) statement that in c.373 an agreement was made between the Burgundians and the Gauls of *Lugdunensis*, in which the Burgundians and their families received land, while the Romans received tax exemptions²¹². The date is clearly incorrect. If these references include the taking control of Lyon in 456-457, which is probable, then one should note that Majorian's retaking of the city must have rendered all of these grants (except for the initial settlement in Sapaudia) null and void, although some arrangement must have been made for the Burgundians after their expulsion. In other words, none of these early arrangements are likely to be reflected in the *Liber Constitutionum*. However, some subsequent settlements of barbarians must have been authorised by Gundioc and Chilperic. And presumably one further settlement would have been that of the followers of Riotamus, the general who transferred his troops either from Britain to the continent, or simply from Brittany to the valley of the Loire, to support the emperor Anthemius²¹³. After his defeat at the hands of the Visigothic troops of Euric, Jordanes relates that Riotamus, together with his surviving followers, «ad Burgundionum gentem vicinam, Romanisque in eo tempore foederatam, advenit»²¹⁴, while Sidonius' letter to the British leader suggests that he settled in the vicinity of Lyon²¹⁵. The followers of Riotamus might well have fallen under the designation of

²⁰⁸ Wood, *The legislation of magistri militum: the laws of Gundobad and Sigismund*.

²⁰⁹ *The Gallic Chronicle of 452*, 128.

²¹⁰ Marius Aventicensis, *Chronica*, s.a. 456.

²¹¹ *Consularia Italica (Prosper Haviensis)*, 583.

²¹² Fredegarius, *Chronicae*, II, 46.

²¹³ Charles-Edwards, *Wales and the Britons*, 350-1064, pp. 59-60. Janniard, *Objectifs et moyens de la politique militaire d'Anthémius*, p. 248. I am inclined to believe that Riotamus came originally from Britain, although he may have been established in Armorica before fighting on behalf of Anthemius: Wood, *La Vita Germani: Constance de Lyon et son public*.

²¹⁴ Jordanes, *Getica*, XLV, 47-48: «came to the neighbouring Burgundian people, who were federated to the Romans at that time». Janniard, *Objectifs et moyens de la politique militaire d'Anthémius*, pp. 234-235, 247-249.

²¹⁵ Sidonius Apollinaris, ep. III, 9. See also Gregorius Turonensis, *Decem libri historiarum*, II, 18.

populus noster. It is worth remembering that the Breviary of Alaric, a reduced version of the Theodosian Code, with additional legal material, was issued for the *populus noster* of the Visigothic kingdom. Here it is clear that the phrase includes (indeed is primarily concerned with) Romans²¹⁶. Subsequently there must have been a settlement of whatever following accompanied Gundobad back from Italy in 474. And it is clear that there were various other incoming groups, who must also have been accommodated.

It is worth pausing a little longer on the question of who authorised these settlements. That in Sapaudia was no doubt determined by the imperial government, like that of the Visigoths – in the Burgundian case we may assume that Aetius was the mastermind²¹⁷. But the settlement recorded by the *Consularia italicica* was supposedly agreed with the Visigothic king Theodoric²¹⁸. The settlement in *Lugdunensis Prima*, we are told, was arranged between the Burgundians and the senators²¹⁹. Neither of these was officially sanctioned by the imperial government. By contrast, the settlements organised by Gundioc, Chilperic and Gundobad would have been authorised by them as *magistri militum*²²⁰: they were thus imperial, even though, in the last instance, Gundobad was the representative of an emperor who had been replaced.

8. *The legislation of Gundobad and Sigismund*

With Gundobad's arrival in Gaul in 474 the link between the western emperor and the Gibichungs was broken. But Gundobad continued to act as an imperial official. We know that he continued to see himself as *magister militum* down to 516²²¹. His invasion of Liguria during the course of the war between Odoacer and Theodoric the Ostrogoth is admittedly rather more the action of a rival generalissimo than that of an imperial agent. And, unfortunately, we do not know whether he was aligned with either of the antagonists. In 500, in the aftermath of the uprising of his brother Godegisel, his first action seems to have been to condemn the rebels as being guilty of *maiestas*²²², a crime that was closely related to the issue of military *infidelitas* in Roman law²²³.

²¹⁶ *Lex Romana Wisigothorum*, prologus.

²¹⁷ Stickler, Aetius: *Gestaltungsspielräume eines Heermeisters im ausgehenden Weströmischen Reich*, pp. 198–203; Mazzarino, Aezio, *la Notitia dignitatum e i Burgundi di Worms*.

²¹⁸ *Consularia italicica* (Prosper Havniensis), 583.

²¹⁹ Marius Aventicensis, *Chronica*, s.a. 456.

²²⁰ Esders, *Die Integration der Barbaren*, pp. 43, 45.

²²¹ Avitus, epp. 93, 94.

²²² *Forma et Expositio Legum*, VII, 6. Wood, *Burgundian law-making, 451–534*, pp. 19–20. Eisenberg, *A new name for a new state: the construction of the Burgundian regio*.

²²³ Esders, *Spätromisches Militärrecht in der Lex Baiuvariorum*, p. 64.

Godegisel, who was clearly dissatisfied with his status in Geneva, had allied secretly with Clovis to overthrow his older brother. But although Gundobad was defeated and had to retreat to Avignon, he came to an agreement with the Frankish king, and then turned on Godegisel, who tried to defend himself in Vienne, but was killed after the fall of the city. Thereafter, Gundobad dealt with the rebels, before issuing *leges mitiores*, according to Gregory of Tours, which were intended to answer the grievances of the Romans by controlling the actions of the ruler’s barbarian following²²⁴. It is likely that some of these *leges mitiores* are preserved in the *Liber Constitutionum* issued by Gundobad’s son Sigismund in 517²²⁵. Peter Heather has also advanced strong arguments for thinking that Gundobad compiled a lawbook shortly after 500, and that there are traces of it in the first forty-one clauses of the *Liber Constitutionum*²²⁶. In addition, it is likely that he had a collection of Roman law put together at the same time, and that this underlies the so-called *Lex Romana Burgundionum*, the *Forma et Expositio Legum*²²⁷. This was remarkably well-informed law, not just taking material from the *Codex Theodosianus*, but also from subsequent imperial novels²²⁸. Such legislation may look like a usurpation of imperial prerogative, but we should remember here the earlier legislation prepared by Syagrius and Sidonius for the Gibichungs. Gundobad was acting as his father and uncle had acted in their capacity as *magistri militum*²²⁹. But it is particularly striking that, following a challenge to his authority, his reaction was to resort to the promulgation and collection of (largely Roman) law.

The shadow of the Empire loomed over the last years of Gundobad’s reign and the first of Sigismund’s in other ways. At least a year before his death in 516, Gundobad set about arranging the transfer of the office of *magister militum*, which he apparently continued to claim, to his son²³⁰, even though the latter had already been accorded the title of *patricius*, presumably by the emperor²³¹, and *rex*, by the Burgundians²³². The concession of the title of *magister militum* seems to have followed in due course, but not before Gundobad’s death²³³. The Gibichungs were still technically imperial agents. Indeed the Empire seems to have been playing around with a model of dominance that

²²⁴ Innes, *Land, Freedom, and the Making of the Medieval West*, provides a broader context for the legislation.

²²⁵ Wood, *Burgundian law-making*, 451–534, pp. 9–11.

²²⁶ Heather, *Law and society in the Burgundian kingdom*, pp. 127–128.

²²⁷ Wood, *Burgundian law-making*, 451–534, pp. 11–12.

²²⁸ *Ibidem*, p. 11.

²²⁹ Wood, *The legislation of magistri militum: the laws of Gundobad and Sigismund*.

²³⁰ Avitus, epp. 93, 94.

²³¹ Avitus, epp. 9, 94.

²³² Marius Aventicensis, *Chronica*, s.a. 515.

²³³ Avitus, ep. 94. Shanzer and Wood, *Avitus of Vienne, Letters and Selected Prose*, pp. 149–153; Wood, *The Burgundians and Byzantium*, pp. 5–6.

might best be thought of as a commonwealth, in which the Successor States were to be understood as dependencies of Byzantium²³⁴.

One of the first known actions of Sigismund after his accession was the issuing of a law book, which he did early in the second year of his reign (517), at the Easter court, which was clearly the ceremonial highpoint of the year²³⁵. Like his father in 500, the new ruler saw the issuing of law as an act of personal legitimization. The *Liber Constitutionum* is sometimes called the *Burgundian Code*. This it most certainly is not: there is very little in it that deals exclusively with Burgundians, although a good number of clauses deal with relations between Romans and barbarians. And we should remember that the barbarians in the Code are not simply the Burgundians, but also *populus noster*, and even *barbari*, in general²³⁶. Taking this alongside the apparent insignificance for the Gibichungs of the concept of a *regnum*, we can see that the Burgundian province (the word *provincia* is used regularly)²³⁷, or region (*regio*)²³⁸, was never a barbarian kingdom as is often assumed in modern historiography. Rather it was an imperial left-over. The Gibichungs were the pro-imperialists par excellence between the battle of the Catalaunian Plains and 474. They can best be compared with Stilicho, Ricimer, and Aspar²³⁹. They never abandoned the empire: rather Julius Nepos betrayed them – and so, in a sense, did Sidonius, by carefully obscuring the extent to which he and his family worked with the Burgundian *magistri militum*. Even after 476 the Gibichungs attempted to maintain a Roman province, and indeed they did so with the help of relatives of Sidonius and heirs of his fellow senators: among the closest advisers of Gundobad and Sigismund were Sidonius' nephew Avitus of Vienne, and his friends²⁴⁰. In the early sixth century they were in close contact with Byzantium, and even acted in certain respects as Byzantine agents²⁴¹. As a result the Gibichung province was never a barbarian kingdom – it is only after it had been consumed by the Merovingian *Teilreiche* that *Burgundia* could be placed firmly in the world of the Successor States²⁴².

²³⁴ Wood, *A Byzantine Commonwealth*, 476–533.

²³⁵ Wood, *Burgundian law-making*, 451–534, pp. 6–7.

²³⁶ *Ibidem*, p. 3.

²³⁷ Favrod, *Histoire Politique du Royaume Burgonde*, p. 131.

²³⁸ Eisenberg, *A new name for a new state: the construction of the Burgundian regio*.

²³⁹ MacGeorge, *Late Roman Warlords*.

²⁴⁰ Shanzer and Wood, *Avitus of Vienne, Letters and Selected Prose*, pp. 162–242, 315–350; Gregorius Turonensis, *Decem libri historiarum*, II, 32; Fredegarius, *Chronicae*, III, 18, 23.

²⁴¹ Wood, *The Burgundians and Byzantium*, p. 7.

²⁴² Wood, *A Byzantine Commonwealth*, 476–533. This paper was originally written as a lecture that was given at the Scuola normale in Pisa in 2019, at the invitation of Fabrizio Oppedisano. I am greatly indebted to Professor Oppedisano for his comments on the lecture and the draft text.

Works cited

- P. Amory, *The meaning and purpose of ethnic terminology in the Burgundian laws*, in «Early Medieval Europe», 2 (1993), pp. 1-28.
- F. Anders, *Flavius Ricimer. Macht und Ohnmacht des weströmischen Heermeisters in der zweiten Hälfte des 5. Jahrhunderts*, Frankfurt-am-Main 2010.
- Anonymus Valesianus, in *Ammianus Marcellinus*, ed. J.C. Rolfe, vol. III, Cambridge, Mass., 1940, pp. 506-569.
- Avitus:
- Alcimi Eddicu Aviti Viennensis *Opera*, ed. R. Peiper, Berlin 1883 (*MGH, Auctores antiquissimi*, VI, 2).
 - K. Binding, *Die burgundisch-romanische Königreich*, Leipzig 1868.
 - Les canons des conciles mérovingiens (VI^e-VII^e siècles)*, vol. I, ed. J. Gaudemet and B. Bas-devant, Paris 1989 (Sources Chrétiennes, 353).
 - Cassiodorus, *Chronica*, in *Chronica minora saec. IV, V, VI, VII*, ed. T. Mommsen, II, Berlin 1894 (*MGH, Auctores antiquissimi*, XI), pp. 109-161.
 - Cassiodorus, *Variae*, ed. T. Mommsen, Berlin 1894 (*MGH, Auctores antiquissimi*, XII).
 - J.P. Chambon, *Une “île” de toponymes burgondes en *-ingôs dans les environs de Lure (Haute-Saône): quels éclairages pour l’histoire du peuplement?*, in «Revue de linguistique romane», 84 (2020), pp. 1-25.
 - T.M. Charles-Edwards, *Wales and the Britons, 350-1064*, Oxford 2013.
 - Chronica minora saec. IV, V, VI, VII*, vol. I, ed. T. Mommsen, Berlin 1892 (*MGH, Auctores antiquissimi*, IX).
 - Constitutiones extravagantes*, in *Leges Burgundionum*, ed. L.R. de Salis, Hannover 1892 (*MGH, Leges nationum germanicarum*, II, 1), pp. 117-122.
 - Consularia italica*, in *Chronica minora saec. IV, V, VI, VII*, vol. I, ed. T. Mommsen, Berlin 1892 (*MGH, Auctores antiquissimi*, IX), pp. 249-339.
 - Corpus inscriptionum medii aevi Helvetiae*, II, *Die Inschriften der Kantone Freiburg, Genf, Jura, Neuenburg und Waadt*, ed. C. Jörg, Fribourg 1884.
 - C. Delaplace, *La fin de l’empire romain d’Occident. Rome et les Wisigoths de 382 à 531*, Rennes 2015.
 - Epistolae Arelatenses Genuinae*, ed. W. Gundlach, in *Epistolae merowingici et karolini aevi*, I, Berlin 1892 (*MGH, Epistolae*, III), pp. 5-82.
 - M. Eisenberg, *A new name for a new state: the construction of the Burgundian regio*, in *The Fifth Century: Age of Transition: Proceedings of the 12 Biennial Shifting Frontiers in Late Antiquity Conference*, ed. by J.W. Drijvers and N. Lenski, Bari 2019, pp. 157-167.
 - Ennodius, *Vita beatissimi viri Epifani episcopi Ticinensis*, in *Opera*, ed. F. Vogel, Berlin 1885 (*MGH, Auctores antiquissimi*, VII), pp. 84-109.
 - K. Escher, *Génèse et évolution du deuxième royaume burgonde (443-534): les témoins archéologiques*, 2 vols. Oxford 2005 (BAR International Series, 1402).
 - S. Esders, *Die Integration der Barbaren im Lichte der römisch-rechtlichen Abtretung (cessio fiskalischer Forderungen. Ein Beitrag zur Entstehung des nachrömischen Privilegieneitalers*, in *Expropriations et confiscations dans les royaumes barbares*, Rome 2012, pp. 29-47.
 - S. Esders, *Spätromisches Militärrecht in der Lex Baiuvariorum*, in *Civitas, Iura, Arma. Organizzazioni militari, istituzioni giuridiche e strutture sociali alle origini dell’Europa (sec. III-VIII)*, Atti del Seminario Internazionale Cagliari 5-6 ottobre 2012, ed. by F. Botta and L. Loschiavo, Lecce 2015, pp. 43-78.
 - Expropriations et confiscations dans les royaumes barbares: une approche régionale*, ed. by P. Porena and Y. Rivière, Rome 2012.
 - Forma et expositio Legum: Lex Romana, sive forma et expositio legum romanarum*, in *Leges Burgundionum*, ed. L.R. de Salis, Hannover 1892 (*MGH, Leges nationum germanicarum*, II, 1), pp. 123-163.
 - Faustus Reiensis, *Epistolae*, ed. B. Krusch, in *MGH, Auctores antiquissimi*, VIII, Berlin 1887, pp. 265-298.
 - J. Favrod, *Histoire politique du royaume burgonde (443-534)*, Lausanne 1997.
 - S. Fischer, and I. Wood, *Vidraco, Braone and San Lorenzo: recruitment or dilectio*, in «Opuscula: Annual of the Swedish Institutes of Athens and Rome», 11 (2020), pp. 165-186.
 - The Fragmentary Classicising Historians of the Later Roman Empire*, Eunapius, Olympi-

- odorus, Priscus and Malchus*, II, *Text, Translation and Historiographical Notes*, ed. and trans. by R.C. Blockley, Liverpool 1983.
- Fredegarius, *Chronicarum libri IV*, in *Fredegarii et aliorum chronica. Vitae sanctorum*, ed. B. Krusch, Hannover 1888 (*MGH, Scriptores rerum merovingicarum*, II), pp. 1-193.
- L. Furbetta, *Lepitaffio di Sidonio Apollinare in un nuovo testimone manoscritto*, in «*Euphrosyne*», 43 (2015), pp. 243-254.
- The Gallic Chronicle of 452: a new critical edition with a brief introduction*, ed. by R. Burgess, in *Society and Culture in Late Antique Gaul*, pp. 52-84.
- The Gallic Chronicle of 511: a new critical edition with a brief introduction*, ed. by R. Burgess, in *Society and Culture in Late Antique Gaul*, pp. 85-100.
- A. Gillett, *The Birth of Ricimer*, in «*Historia*», 44 (1995), pp. 380-384.
- W. Goffart, *Barbarians and Romans, A.D. 418-584: the techniques of accommodation*, Princeton 1980.
- Gregorius Turonensis, *Decem libri historiarum*, ed. B. Krusch and W. Levison, in *MGH, Scriptores rerum merovingicarum* I, 1, Hannover 1951.
- Gregorius Turonensis, *Liber de Virtutibus sancti Juliani*, in Gregorii episcopi Turonensis *Miracula et opera minora*, ed. B. Krusch, Hannover 1885 (*MGH, Scriptores rerum merovingicarum*, I, 2), pp. 112-134.
- J. Harries, *Sidonius Apollinaris and the Fall of Rome*, Oxford 1994.
- P. Heather, *Law and Society in the Burgundian kingdom*, in *Law, Custom, and Justice in Late Antiquity and the early Middle Ages*, ed. by A. Rio, London 2011, pp. 115-153.
- Hydatius, *Chronicon: The Chronicle of Hydatius and the Consularia Constantinopolitana. Two contemporary accounts of the final years of the Roman Empire*, ed. by R. Burgess, Oxford 1993.
- M. Innes, *Land, Freedom, and the Making of the Medieval West*, in «*Transactions of the Royal Historical Society*», 6th series, 16 (2006), pp. 39-74.
- A. Jahn, *Die Geschichte der Burgundionen bis zum Ende der 1. Dynastie*, 2 vols., Halle 1874.
- S. Jannard, *Objectifs et moyens de la politique militaire d'Anthémius*, in *Procopio Antemio imperatore di Roma*, ed. by F. Oppediano, Bari 2020, pp. 229-255.
- Ioannes Malalas, *Chronographia*, ed. L.A. Dindorf, Bonn 1831.
- Jordanes, *De origine actibusque Getarum*, ed. by F. Giunta and A. Grillone (Fonti per la storia d'Italia, 117), Roma 1991.
- R. Kaiser, *Die Burgunder*, Stuttgart 2004.
- G. Kampers, *Caretina – Königin und Asketin*, in «*Francia*», 27 (2000), pp. 1-32.
- Leges Burgundionum*, ed. L.R. de Salis, Hannover 1892 (*MGH, Leges nationum germanicarum*, II, 1).
- Legum Codicis Euriciani fragmenta*, in *Leges Visigothorum*, ed. K. Zeumer, Hannover 1902 (*MGH, Leges nationum germanicarum*, I), pp. 1-32.
- Lex Romana Wisigothorum*, ed. G.F. Haenel, Leipzig 1849.
- R. Le Jan, *Famille et pouvoir dans le monde franc (VII^e-IX^e siècle). Essai d'anthropologie sociale*, Paris 1995.
- Liber Constitutionum sive lex Gundobada*, in *Leges Burgundionum*, ed. L.R. de Salis, Hannover 1892 (*MGH, Leges nationum germanicarum*, II, 1), pp. 29-116.
- A. Loyen, *Recherches historiques sur les Panégyriques de Sidoine Apollinaire*, Paris 1942.
- P. MacGeorge, *Late Roman Warlords*, Oxford 2002.
- Marius Aventicensis, *Chronica*:
- La Chronique de Marius d'Avenches (455-581), Texte, traduction et commentaire*, ed. by J. Favrod, Lausanne 1991.
- R.W. Mathisen, *Resistance and reconciliation: Majorian and the Gallic aristocracy after the fall of Avitus*, in «*Francia*», 7 (1979), pp. 597-627.
- R.W. Mathisen, *Roman aristocrats in barbarian Gaul. Strategies for survival in an Age of Transition*, Austin 1993.
- R.W. Mathisen, *Dating the letters of Sidonius*, in *New Approaches to Sidonius*, ed. by J. van Waarden and G. Kelly, Leuven 2013, pp. 221-248.
- S. Mazzarino, *Aezio, la Notitia dignitatum e i Burgundi di Worms*, in S. Mazzarino, *Il basso impero. Antico, tardoantico ed era constantiniana*, II, Roma 1980, pp. 132-160.
- A. Merrills and R. Miles, *The Vandals*, Chichester 2010.
- P. Montzamir, *Nouvel essai de reconstitution matérielle de l'épitaphe de Sidoine Apollinaire*, in «*Antiquité tardive*», 11 (2003), pp. 321-327.

- Notitia dignitatum*, ed. O. Seeck, Berlin 1876.
- Notitia Galliarum*, in *Chronica minorata saec. IV, V, VI, VII*, vol. I, ed. T. Mommsen, Berlin 1892 (MGH, *Auctores antiquissimi*, IX), pp. 584-612.
- Olympiodorus, in *The Fragmentary Classicising Historians of the Later Roman Empire*, II, pp. 152-220.
- F. Oppedisano, *L’impero d’Occidente negli anni di Majoriano*, Roma 2013.
- F. Oppedisano, *L’insediamento di Antemio (467 d.C.)*, in «Aevum», 91 (2017), pp. 241-263.
- F. Oppedisano, *Ing lode di Antemio. L’ultimo panegirico di Roma imperiale*, Roma 2020.
- F. Oppedisano, *Sidonio, Antemio e il senato di Roma*, in *Procopio Antemio imperatore di Roma*, pp. 97-119.
- Orosius, *Historia adversus Paganos*: Orose, *Histoires*, ed. M.-P. Arnaud-Lindet, 3 vols., Paris 2003.
- Passio Ursi et Victoris: Die Glaubensboten der Schweiz vor St. Gallus*, ed. A. Lütolf, Lucern 1871, pp. 172-176.
- Paulus Diaconus, *Historia Langobardorum*, ed. G. Waitz, in MGH, *Scriptores rerum germanicarum in usum scholarum*, XLVIII, Hannover 1878.
- Paulus Diaconus, *Historiae Romanae libri XI-XVI*, in *Eutropii breviarium ab urbe condita cum versionibus graecis et Pauli Landulfique additamentis*, ed. H. Droysen, Berlin 1879 (MGH, *Auctores antiquissimi*, II), pp. 183-224.
- C. Perrat and A. Audin, *Alcimi Ecdicij Aviti viennensis episcopi homilia dicta in dedicatione superioris basilicae*, in *Studi in onore di Aristide Calderini e Roberto Paribenzi*, 3 vols., Milano 1956-1957, vol 2, pp. 433-451.
- E. Piazza, *La battaglia del vicus Helena. Un episodio trascurato dell’espansione territoriale dei Franchi Salii nella Gallia del V secolo*, in «Annali della facoltà di Scienze della formazione. Università degli studi di Catania», 5 (2006), pp. 47-58.
- F. Prévot, *Deux fragments de l’épitaphe de Sidoine Apollinaire*, in «Revue de l’antiquité tardive», 1 (1993), pp. 229-233.
- Priscus, in *The Fragmentary Classicising Historians of the Later Roman Empire*, II, pp. 222-400.
- Procopio Antemio imperatore di Roma, ed. by F. Oppedisano, Bari 2020.
- Prosper Tiro, *Epitoma Chronicon*, in *Chronica minorata saec. IV, V, VI, VII*, vol. I, ed. T. Mommsen, Berlin 1892 (MGH, *Auctores antiquissimi*, IX), pp. 341-499.
- U. Roberto, *Il terzo sacco di Roma e il destino dell’Occidente (luglio 472)*, in *La trasformazione del mondo romano e le grandi migrazioni. Nuovi popoli dall’Europa settentrionale e centro-orientale alle coste del Mediterraneo*, ed. by C. Ebanista and M. Rotili, Cimitile 2012, pp. 9-18.
- U. Roberto, *La corte di Antemio e i rapporti con l’Oriente*, in *Procopio Antemio imperatore di Roma*, pp. 141-176.
- B. Saitta, *I Burgundi (443-534)*, Roma 2006.
- D. Shanzer, *Two clocks and a wedding: Theodoric’s diplomatic relations with the Burgundians*, in «Romanobarbarica», 14 (1996), pp. 225-258.
- D. Shanzer and I. Wood, *Avitus of Vienne, Letters and Selected Prose*, Liverpool 2002.
- Society and Culture in Late Antique Gaul: revisiting the sources*, ed. by R.W. Mathisen and D. Shanzer, Aldershot 2001.
- Sidonius Apollinaris:
- Gai Solli Apollinaris Sidonii *Epistulae et carmina*, ed. C. Luetjohann, Berlin 1887 (MGH, *Auctores antiquissimi*, VIII).
 - Sidoine Apollinaire, *Correspondance*, vols. I-II, ed. by A. Loyen, Paris 1970.
 - Sidoine Apollinaire, *Poèmes*, ed. by A. Loyen, Paris 1960.
 - Poems and Letters*, vols. I-II, ed. W.B. Anderson, Cambridge Mass. 1963.
- Socrates, *Historia Ecclesiastica*, in *Patrologia graeca*, 67, Parisiis 1864, coll. 30-842.
- T. Stickler, *Aëtius: Gestaltungsspielräume eines Heermeisters im ausgehenden Weströmischen Reich*, München 2002.
- K.F. Strohacker, *Der senatorische Adel im spätantiken Gallien*, Tübingen 1948.
- Vita Marcelli: *La Vie en prose de saint Marcel, évêque de Die*, ed. by F. Dolbeau, in «Francia», 11 (1983), pp. 97-130.
- Vita patrum Iurensum: *Vie des pères du Jura*, ed. F. Martine, Paris 1968 (Sources chrétiennes, 142).
- H. Wolfram, *Neglected evidence on the accommodation of barbarians in Gaul*, in *Kingdoms of*

- the Empire: the integration of barbarians in Late Antiquity*, ed. by W. Pohl, Leiden 1997, pp. 181-183.
- I. Wood, *The End of Roman Britain: continental evidence and parallels*, in *Gildas: New Approaches*, ed. by M. Lapidge and D.N. Dumville, Woodbridge 1984, pp. 1-25.
 - I. Wood, *Ethnicity and the Ethnogenesis of the Burgundians, with an appendix on The Settlement of the Burgundians*, in *Typen der Ethnogenese unter besonderer Berücksichtigung der Bayern*, ed. by H. Wolfram and W. Pohl, Wien 1990, pp. 53-69.
 - I. Wood, *The barbarian invasions and first settlements*, in *Cambridge Ancient History*, ed. by A. Cameron and P. Garnsey, vol. 13, *The Late Empire, 337-425*, Cambridge 1998, pp. 516-537.
 - I. Wood, *The term “barbarus” in fifth-, sixth-, and seventh-century Gaul*, in «Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik», 41 (2011), pp. 39-50.
 - I. Wood, *L'installation des Burgondes dans l'empire romain. Histoire événementielle*, in *Expropriations et confiscations dans les royaumes barbares*, Rome 2012, pp. 69-90.
 - I. Wood, *The political structure of the Burgundian kingdom*, in *Chlodwig's Welt. Organisation von Herrschaft um 500*, ed. by M. Meier and S. Patzold, Stuttgart 2014, pp. 383-396.
 - I. Wood, *The Burgundians and Byzantium*, in *Western Perspectives on the Mediterranean*, ed. by A. Fischer and I. Wood, London 2014, pp. 1-22.
 - I. Wood, *The legislation of magistri militum: the laws of Gundobad and Sigismund*, in *La forge du droit. Naissance des identités juridiques en Europe (IV^e-XIII^e siècles)*, Clio@Themis, 10 (2016), <<https://publications-prairial.fr/cliothemis/index.php?id=1191#text>>.
 - I. Wood, *Burgundian law-making, 451-534*, in «Italian Review of Legal History», 3 (2017), pp. 1-27.
 - I. Wood, *Roman barbarians in the Burgundian province*, in *Transformations of Romanness*, ed. by W. Pohl, C. Gantner, C. Grifoni and M. Pollheimer-Mohaupt, Berlin 2018, pp. 275-288.
 - I. Wood, *A Byzantine Commonwealth, 476-533*, in *Neue Wege der Frühmittelalterforschung. Bilanz und Perspektiven*, ed. by W. Pohl, M. Diesenberger and B. Zeller, Wien 2018 (Forschungen zur Geschichte des Mittelalters, 22), pp. 65-74.
 - I. Wood, *Sidonius and the Burgundians*, in *Academica Libertas. Essais en honneur du professeur Javier Arce*, ed. by D. Moreau and R. González Salinero, Paris 2019, pp. 365-371.
 - I. Wood, *Gundobad's return to his homeland* (forthcoming).
 - I. Wood, *La Vita Germani: Constance de Lyon et son public* (forthcoming).

Ian Wood
 University of Leeds
 i.n.wood@leeds.ac.uk

Il più antico “processo” longobardo: per una rilettura

di Luca Loschiavo

Tra gli storici giuristi è ancora assai diffusa l’idea di una tradizione giuridica unitaria (ancestrale) condivisa tra i vari popoli germanici (il diritto germanico) nel momento in cui si affacciavano alle frontiere dell’Impero romano. Anche i Longobardi sarebbero entrati in Italia seguendo tale diritto che avrebbe avuto caratteri nettamente contrastanti con quelli propri del diritto romano. Tra gli aspetti più caratteristici vi sarebbe stato il modo di risolvere le liti. Ancora l’Editto di Rotari rifletterebbe un procedimento modellato per conseguire principalmente l’obiettivo di evitare le faide tra clan e poco o nulla indirizzato all’accertamento dei fatti e all’attribuzione delle responsabilità che era invece tipico delle procedure romane. Il momento probatorio, in particolare, sarebbe stato incentrato su procedure di tipo ordalico che lasciavano al giudice un ruolo ben limitato nella decisione della controversia. La non corrispondenza di tale modello con le (peraltro esigue) risultanze della prassi ha perciò indotto taluno a ritenere scarsamente attendibile la legislazione rotariana ai fini di una veridica ricostruzione dell’amministrazione della giustizia nel regno. Il presente saggio propone una rilettura delle norme del primo editto longobardo dalla quale emerge un quadro differente in cui lo spazio per un reale accertamento dei fatti da parte del giudice era tutt’altro che insignificante anche nel più antico processo longobardo e il modello procedurale adottato nell’Italia Longobarda non si allontanava troppo da quello tipico della giustizia tardo-romana come veniva applicata in contesti provinciali.

The idea that the Germanic peoples shared a common, ancestral, unitary and coherent legal tradition (the so-called Germanic law) at the time when they appeared on the frontiers of the Roman Empire is still widely spread among legal historians. It is generally thought that the Lombards also entered Italy using such a similar customary law, which was in stark contrast to Roman law. One of the most characteristic aspects would have been the way of settling disputes. Thus, the Edict of Rothari (643) would reflect a judicial procedure modelled to achieve mainly the purpose of avoiding feuds between clans and little or nothing addressed to the ascertainment of facts and the attribution of responsibilities, which was instead typical of Roman trials. The evidentiary phase, in particular, would have focused on ordalic procedures that left the judge with a very limited role in deciding the dispute. The lack of correspondence of this model with the (in fact meagre) evidence of practice has therefore led some to consider the Rotarian legislation scarcely reliable for a true reconstruction of the administration of justice in the kingdom. This essay proposes a rereading of the norms of the first Lombard edict, from which a different picture emerges: the space for a real ascertainment of the facts by the judge was far from insignificant and the procedural model adopted in Lombard Italy did not stray too far from that typical of late Roman justice in provincial contexts.

Medioevo; secoli VII-VIII; processo longobardo; duello giudiziale; prova per giuramento; prova evidente; testimonianze; ruolo del giudice.

Middle Ages; 7th-8th centuries; Lombard trial; judicial duel; evidence by oath; real evidence; testimony; role of the judge.

1. Un “nodo” storiografico

Se si scorrono i più recenti manuali di Storia del diritto (almeno quelli che ancora dedicano qualche pagina al primo medioevo), ci si accorge di come si continui per lo più a presentare questo periodo storico come quello in cui, sui territori del vecchio Impero romano d’Occidente, vennero a contatto e si confrontarono – come due blocchi compatti e antitetici – la “realtà” del diritto romano e la “realtà” – una realtà altrettanto unitaria e caratterizzata – del diritto germanico¹. Mentre, da tempo, gli storici che si occupano delle dinamiche politiche, sociali, economiche hanno superato questa lettura in termini duali, di contrapposizione netta fra *romanitas* e *germanitas* (e preferiscono piuttosto sottolineare il pluralismo etnico e culturale dei Germani e l’idea di società in reciproca “trasformazione”), gli storici giuristi appaiono ancora sostanzialmente ancorati a letture (o “narrazioni”) ereditate dal passato.

Probabilmente, questo ritardo – o forse ritrosia – degli storici-giuristi nell’abbandonare la vecchia impostazione dello “scontro di civiltà”, si deve al fatto che la stessa moderna disciplina della storia del diritto è nata, in fondo, sul presupposto di questa contrapposizione. Nell’Ottocento, Savigny e i suoi sodali (giuristi ma non solo) si ponevano quale priorità quella di ricostruire le *Deutsche Rechtsaltertümer*, cioè il genuino patrimonio giuridico sul quale l’allora nascente, “nazione” tedesca avrebbe potuto edificare le proprie istituzioni². Quegli studiosi erano convinti che, prima di entrare in contatto con il mondo romano, i Germani fossero accomunati da un comune e ancestrale diritto – un *urgermanisches Gemeinrecht*, proprio cioè dell’intero popolo dei Germani – da cui sarebbero successivamente derivati i vari diritti tribali (*Stammevrechte*)³. Anche gli storici del diritto italiani abbracciarono questa

¹ Così è, per fare qualche esempio, nel sempre citato libro di Grossi, *L’ordine giuridico* (si vedano qui pp. 27, 56 e 67) e nei diffusi manuali di Caravale, *Ordinamenti giuridici* (pp. 15-25), Padoa Schioppa, *Storia del diritto* (pp. 38-42) e Alvazzi del Frate, *Tempi del diritto* (pp. 6-11). Un approccio differente era stato invece proposto da Cortese, *Il diritto nella storia* (pp. 50-98 e 125-172).

² Savigny è certo noto per aver promosso un profondo rinnovamento degli studi romanistici. Non va tuttavia dimenticato come la ricerca sulle fonti del diritto romano fosse parte di un disegno culturale ben più ampio, volto a far emergere le “radici” culturali, diverse ma altrettanto profonde, del nuovo “stato” germanico all’epoca in via di consolidamento. Dal suo insegnamento, infatti, nacquero sia la scuola dei “romanisti” sia quella dei “germanisti”. A conferma del fatto che, nella storia, questi ultimi andassero a cercare i fondamenti del loro presente, può valere anche l’aggettivo scelto da Jacob Grimm (*deutsche* e non *germanische*) per il titolo del suo capolavoro del 1821 (*Deutsche Rechtsaltertümer*). Quanto questo atteggiamento abbia poi pesato nell’interpretazione del passato appare, per esempio, dal confronto fra le storiografie francese e tedesca tra Otto e Novecento, come illustrato da Moeglin, *Le «droit de vengeance»*. Si vedano però anche le lucide considerazioni di Gaudian, *Gemeindeutsches Recht im Mittelalter?*, pp. 33-42 e Conte, *Droit médiéval*, pp. 1593-1613.

³ Wilhelm Eduard Wilda, introducendo il suo *Das Strafrecht der Germanen* (1842), scriveva per esempio (p. 2) che «il diritto penale dei Germani non va costretto entro limiti definiti né nello spazio né nel tempo. Non si tratta qui di esporre il diritto di uno stato e di un paese, ma quello di un popolo». La più organica esposizione del “sistema” giuridico degli antichi Germani secondo la ricostruzione della storiografia tedesca dell’Ottocento e del primo Novecento è quella

convinzione. Per loro, però, il problema era piuttosto quello di riconoscere e soppesare uno dei “fattori” costitutivi del diritto nazionale italiano. Quasi fossero dei chimici – ma era l’epoca del positivismo – essi ritenevano infatti che il moderno diritto italiano fosse il prodotto della commistione di tre distinti elementi o “fattori storici”: il romanesimo, il cristianesimo e, appunto, il germanesimo⁴.

Questo accadeva tra Otto e Novecento ed è cosa nota. Eppure, come si diceva, tra coloro che insegnano la storia del diritto sembra essere ancora ben presente l’idea di un originario *Volksrecht*, fattore identitario dei popoli germanici. Non solo. Come nell’Ottocento, si continua anche a credere che proprio il diritto longobardo – e più in particolare l’Editto di Rotari – in quanto meno “contaminato” da influenze romanistiche (che sono invece evidenti, per esempio, nelle legislazioni di Goti e Burgundi) – sia tra quelli che meglio riflettono i principi e gli istituti giuridici della più genuina tradizione germanica.

Altrettanto diffusa, inoltre, era – e lo è tutt’ora – la convinzione secondo cui queste *antiquitates germaniche* possano più facilmente riconoscersi, oltre che in alcuni ambiti del diritto privato (la famiglia, le successioni, la condizione giuridica della donna...)⁵, soprattutto nel diritto penale (il caratteristico sistema delle *compositiones* o “pene tariffate”) e nei sistemi di risoluzione delle controversie. Anzi, sin dall’Ottocento, proprio le modalità di risoluzione delle liti – con qualche forzatura, noi diremmo il “diritto processuale” – sono parse riflettere con maggiore immediatezza la distanza *sub specie iuris* fra “romanesimo” e “germanesimo”. È particolarmente indicativa, a questo proposito, la prolusione letta all’università di Parma nel 1901 da un grande giurista italiano quale certamente fu Giuseppe Chiovenda. La prolusione s’intitolava appunto *Romanesimo e germanesimo nel processo civile* e non v’è dubbio che Chiovenda pensasse in quel frangente al processo a lui contemporaneo⁶.

tracciata da Heinrich Brunner nei due volumi della sua *Deutsche Rechtsgeschichte*. Differenti, ma destinato ad aver ben poco seguito, il tentativo operato da Davoud-Oghlou (*Histoire de la législation*, II) di analizzare distintamente i sistemi giuridici e anche i modelli processuali utilizzati dalle differenti genti barbariche.

⁴ La critica a tale concezione fu già chiaramente esposta, sulla scorta delle teorie di Croce, da Calasso, *Introduzione*, pp. 216-217 e *Medioevo del diritto*, pp. 30-32 e 353-354. Per un’acuta contestualizzazione del significato di quel dibattito storiografico, si veda ora Conte, *Diritto comune*, pp. 13-42 (particolarmente le pp. 27-29).

⁵ Si veda per tutti Schupfer, *Il diritto privato*.

⁶ È sufficiente considerare l’impianto sul quale Moritz August Bethmann-Hollweg costruì la sua opera monumentale (*Der Civilprozeß*, I-VI, qui in particolare IV, pp. 23-70 e 363-393), nell’intento di mettere in luce come l’elemento germanico avesse, lungo i secoli, modificato i modelli processuali romani. In maniera tutto sommato analoga trattava l’argomento anche Salvioli, *Storia*, pp. 30-46 e 213-394. Per una considerazione d’insieme della storiografia storico-giuridica relativamente a questi temi, si rinvia a Loschiavo, *La risoluzione dei conflitti*.

⁷ Chiovenda, *Romanesimo e germanesimo*. Val la pena di ripetere l’incipit del saggio: «Il nostro Codice di procedura civile è il prodotto di una lunga storia, che per larghissima parte si riassume in quella dei rapporti tra il romanesimo e il germanesimo nel campo del processo civile...». Analoga chiave interpretativa lo stesso Chiovenda riproporrà, trent’anni dopo, in *Sulla influenza*. Assai più circospetto, alla metà del secolo, e consapevole del ruolo giocato nella rico-

Verrebbe insomma da dire che, trascorso oltre un secolo, si continui sostanzialmente a far uso della medesima chiave interpretativa.

2. La tradizionale ricostruzione del più antico “processo” germanico

Fra XIX e XX secolo, lo studio del “processo longobardo” fu quindi inserito nel più generale sforzo di ricostruzione degli antichi modelli processuali ritenuti comuni all’intero mondo germanico. Punto di partenza fu, naturalmente, il solito Tacito. Nelle società che descrive nel suo pionieristico trattato etnografico, erano soprattutto esaltate le virtù dell’onore e del coraggio, mentre un ruolo assolutamente preminente era riservato alla solidarietà familiare. La modalità primaria con cui i Germani (e quindi – se ne deduceva senz’altro – anche i Longobardi) avrebbero regolato le loro liti non poteva che essere quella della vendetta del clan (*la faida o inimicitia*). Come però lascia intendere lo stesso Tacito, oltre la vendetta del gruppo, i Germani dovevano nondimeno ammettere la via alternativa dalla compensazione economica (*Buße*)⁸. Grazie agli apporti della storia culturale, dell’antropologia e della sociologia giuridica, oggi sappiamo come il sistema dialettico secondo cui da una parte si minaccia la reazione violenta del gruppo e dall’altra parte si offre una compensazione, sia in realtà tipico in genere di molte società (le si voglia o meno definire “primitive”), e nessuno sarebbe più disposto a riconoscere in tale sistema un “marcatore etnico”.

Per altro verso – e questo interessa maggiormente – era chiaro anche a quegli studiosi come l’apertura della dialettica transattiva faida (minacciata) / compensazione (proposta) potesse anche non condurre a una rapida riconciliazione tra i clan. E se a un accordo non si giungeva, ecco che la faida (una faida potenzialmente senza confini) tornava a farsi incombente. Si riteneva perciò che, già nei tempi antichi, contro un simile pericolo gli antichi Germani dovessero aver apprestato un sistema alternativo di risoluzione delle liti, vale a dire un procedimento ritualizzato – o, se si preferisce, un “processo” – appunto finalizzato a impedire che la controversia sfociasse in uno scontro violento e socialmente pericoloso. Ecco allora che, utilizzando fonti disparate (da Tacito, alle saghe nordiche, al tardo *Sachsenspiegel*: va infatti sottoline-

struzione storica dalle «finalità pratiche di politica legislativa», si mostrava il non meno insigne processualista Enrico Tullio Liebman, *Qualche osservazione*, p. 312 [246].

⁸ Tacito, *Germ.* (ed. Önnérforss), I.21.1: «Suscipere tam inimicitias seu patris seu propinqui quam amicitias necesse est; nec implacabiles durant: luitur enim etiam homicidium certo armamentorum ac pecorum numero recipitque satisfactionem universa domus, utiliter in publicum, quia periculiosiores sunt inimicitiae iuxta libertatem».

⁹ Un quadro sufficientemente ampio del ricco dibattito storiografico sul tema, che ha interessato storici, filosofi, giuristi, antropologi e sociologi, si può ricavare leggendo una serie di preziosi volumi collettanei, a cominciare da quello pionieristico curato da Poly e Verdier, *La vengeance* (1984) per poi passare al più recente *La vengeance* (2006), e alle suggestive antologie (comprese di scritti di studiosi delle precedenti generazioni) *La giustizia vendicatoria* (2015) e *Vindicta* (2019). Utile anche Modzelewski, *L’Europa dei barbari*, pp. 121-161.

ato come le *leges barbarorum* accennino alle procedure giudiziarie solo in maniera sporadica¹⁰), gli studiosi dell’Ottocento si sforzarono di ricostruire i caratteri del “più antico processo germanico”¹¹.

Si partiva dunque dal presupposto che tale “processo” avrebbe avuto quale obiettivo primario quello di impedire lo scoppio della faida¹². Esso si sarebbe perciò caratterizzato per una serie di tratti distintivi: il procedimento sarebbe stato pubblico, orale e dominato dal formalismo; l’attività delle parti avrebbe prevalso su quella del giudicante (si parla di natura «dispositiva» o «negoziata» del procedimento); la fase probatoria avrebbe avuto caratteristiche assai peculiari (e certamente molto lontane da quelle tipiche del processo di tradizione romano-canonica); ogni controversia, finalmente, qualunque ne fosse l’oggetto, sarebbe stata impostata sul piano soggettivo dell’offesa personale.

Proprio quest’ultimo carattere faceva sì che ogni procedimento apparisse con i connotati che noi oggi diremmo propri del giudizio penale¹³. Chi, in altre parole, si fosse ritenuto leso per il verificarsi di un evento dannoso o delittuoso, avrebbe sollevato un’accusa in forma solenne nei confronti di colui che riteneva esser causa di quell’evento (le norme edittali usano a questo scopo il verbo *pulsare*). L’accusato/convenuto (*reus*) era posto a questo punto di fronte a un’alternativa secca. Poteva anzitutto ammettere il fatto che gli veniva contestato e offrire una somma a titolo risarcitorio, la *compositio*. In questo caso, però, la lite sarebbe terminata senza che il processo nemmeno si aprisse¹⁴. Oppure il *reus* poteva negare formalmente quello che gli veniva imputato. In sostanza, egli “impegnava” la propria parola affermando l’estraneità (sua e dei membri del suo clan) ai fatti contestati. Al contempo, sollevava l’esigenza di “purgarsi” e cioè purificarsi dall’accusa che era stata lanciata contro di lui e che macchiava la sua onorabilità (pretendeva, in altri termini, di *se edunare*). Verificandosi questa seconda eventualità, poteva tuttavia accadere che chi aveva mosso l’accusa non si ritenesse soddisfatto della risposta ricevuta e non

¹⁰ Si veda Scovazzi, *Le origini* (1957) nonché *Processo e procedura* (1958) e *Il diritto islandese*. Si veda anche Ostermann, *Blutrache und Fehde*.

¹¹ Il problema fu impostato in questi termini già da Karl August Rogge nel suo volume *Über das Gerichtswesen der Germanen* (1820).

¹² Se ne trova conferma, per esempio, nel cap. 74 di Rotari in cui il sovrano spiega di essersi deciso a imporre *compositiones* più elevate rispetto al passato «ut faida, quod est inimicitia, post accepta suprascripta compositione postponatur et amplius non requiratur, nec dolus teneatur, sed sit tibi causa finita amicitia manentem», o nel cap. 143 (*infra*, nota 79) dello stesso Editto, quando si punisce colui che abbia esercitato la vendetta pur dopo aver accettato la *compositio*.

¹³ «Non v’è diversità di azioni civili o penali, personali o reali: è torto l’omicidio come il ferimento, la rapina come il furto, lo stupro come l’adulterio, l’impossessamento di una terra altrui come l’inadempimento d’un debito pecunionario»; così Astuti, *Spirito del diritto*, p. 91.

¹⁴ L’ipotesi prospettata nel cap. 364 dell’Editto di Rotari («Si autem manifestaverit se fecisset, componat secundum quod in hoc edictum legitur») rappresenta una fase già più avanzata: l’esistenza della norma edittale consente, infatti, di evitare che la determinazione della *compositio* divenga oggetto di trattativa fra le parti. Anche in tal caso, tuttavia, «l’ammissione del proprio torto assume rilievo processuale (...) soltanto nel momento in cui viene ritrattata, altrimenti l’editto considera naturale che dia adito alla normale [i.e. extragiudiziale] composizione della lite», come giustamente sottolinea Sinatti d’Amico, *Le prove*, pp. 61-66, qui 61.

ritirasse la propria accusa. Si veniva allora a creare una situazione di stallo: si contrapponevano, infatti, due affermazioni che, contrarie nel tenore, avevano tuttavia identico valore formale.

Ora, nell'assenza di un forte potere pubblico, solo l'accordo fra le parti avrebbe aperto la via alla soluzione giudiziale con il ricorso all'opera di una terza persona. Come prima cosa, pertanto, il giudice – ma sarebbe meglio dire colui cui si riconosceva la titolarità del potere (qualunque fosse la base su cui tale potere poggiava) – doveva verificare la disponibilità delle parti che aveva d'innanzi a rinunciare (quanto meno *pro tempore*) a ogni ricorso alla violenza. Accertava quindi anzitutto che gli stessi litiganti accogliessero l'idea di presentarsi volontariamente al giudizio (l'eventuale assenza – o contumacia – di una delle parti avrebbe ovviamente vanificato ogni tentativo di risolvere pacificamente la lite). Si assicurava poi che i litiganti fossero disposti ad attendere l'esito del giudizio stesso e a dare esecuzione a quest'ultimo, qualunque ne fosse stato il contenuto. È naturale pensare che alle parti si richiedessero garanzie in proposito (*dare wadia*)¹⁵.

Per altro verso, la stessa mancanza di un forte potere pubblico che imponesse ai litiganti di astenersi da un qualunque ricorso alle vie di fatto o ad altre forme extragiudiziali di risoluzione della lite, impediva anche di rimettere semplicemente la decisione della controversia alla libera valutazione di un giudice “terzo”. Infatti, agli occhi dei contendenti, il giudice – e cioè colui che si proponeva per la soluzione della lite – non appariva titolare di un'autorità qualitativamente superiore. E nemmeno si riconosceva in quel giudice il portatore di un interesse superiore e totalmente autonomo rispetto alle parti. Gli studiosi hanno potuto qui nuovamente rinviare a un eloquente passo di Tacito, secondo il quale tra i Germani «nessuno [aveva] il potere di condannare a morte o di tener legato o far fustigare qualcuno»¹⁶. La preminenza di un tale personaggio chiamato a far da “risolutore” era di tipo sociale (o politico): era semplicemente il capo del clan più forte. Ne conseguiva che, qualora avesse deciso sulla base di una sua personale valutazione di ritenere vera e quindi far prevalere una delle due affermazioni contrapposte, il giudicante avrebbe inevitabilmente negato la veridicità dell'affermazione fatta dall'altra parte.

¹⁵ Le origini processuali della caratteristica *wadia* longobarda – che però la storiografia precedente ha preso inopportunamente di inserire nel quadro generale delle antiche e comuni tradizioni giuridiche dei Germani – furono dimostrate da Cassandro, *La tutela dei diritti*, pp. 63-153 (qui, soprattutto, pp. 79-81). Dal canto suo, Cortese, *Il diritto*, pp. 121 e 162-166, ha sottolineato la vicinanza funzionale (oltre che etimologica) tra la *wadia* longobarda e il *vadimonium* romano.

¹⁶ *Germ.* I.7: «ceterum neque animadvertere neque vincire, ne verberare quidem nisi sacerdotibus permisum, nec quasi in poenam nec ducis iussu, sed velut deo imperante, quem adesse bellantibus credunt». Ritengo che la miglior traduzione del verbo *vincire* possa essere quella di “legare” o “incatenare”. Poco oltre, però, lo stesso Tacito (*Germ.*, I.12) allude alla possibilità che le assemblee degli armati potessero anche infliggere condanne capitali. Sulle funzioni giudiziarie dell'assemblea, si può qui rinviare a Lupoi, *Alle radici*, pp. 255-277. Si veda inoltre, con differenti vedute, Modzelewski, *L'Europa*, pp. 285-288. Un rapido confronto degli ordinamenti penalistici longobardo e visigoto è tracciato da Delogu, *L'Editto di Rotari*, pp. 150-154.

Avrebbe cioè messo in dubbio la bontà della parola di uno dei due litiganti, recandogli a sua volta offesa. Molto facilmente il soccombente avrebbe perciò finito con l’iscrivere fra i suoi nemici anche il “giudice”, trascinando così anche quello nella faida.

Poiché, dunque, tra gli antichi Germani non si ammetteva che la decisione potesse discendere da una soggettiva valutazione del giudicante, questa doveva piuttosto farsi dipendere dal verificarsi di un evento che potesse apparire oggettivo, a tutti evidente e non opinabile. Al giudice spettava allora di porre in essere le condizioni che avrebbero provocato un simile evento. Doveva perciò presenziare a una prova il cui esito avrebbe appunto realizzato quell’evento (una prova nel senso latino di *experimentum*). Il compito del giudice si esauriva in sostanza nel fissare in anticipo le conseguenze che sarebbero derivate dall’esito, positivo o negativo, della prova stessa (*Beweisurteil*) e nel controllare che lo svolgimento della prova avvenisse in maniera regolare¹⁷.

Secondo questa tradizionale ricostruzione, il vero centro del processo germanico andrebbe allora riconosciuto nella “prova”. E proprio la fase probatoria è l’aspetto senz’altro più originale dell’intera costruzione. Per quello che si è detto, sarebbe stato infatti impossibile avvalersi dei normali (almeno per noi) strumenti euristici. Le cosiddette prove razionali come le testimonianze e i documenti – in quanto mirano a far emergere in maniera razionale la verità dei fatti perché si possano poi ripartire il torto e la ragione – sono infatti rivolte all’intelligenza di un giudice e devono essere da questo liberamente apprezzate. La “prova” germanica, invece, sarebbe stata diretta non al giudice, ma alla controparte: era quest’ultima, infatti, a dover essere “soddisfatta” (e proprio *satisfacere* è il verbo spesso utilizzato nelle fonti). Ciò che soprattutto doveva importare era che la prova indicasse in maniera chiara e incontrovertibile un vincitore e uno sconfitto, in modo da non lasciare adito a dubbi¹⁸. A tali dubbi, infatti, il soccombente avrebbe potuto attaccarsi per contestare il giudizio e riaprire così “legittimamente” la via della faida.

Un simile risultato si poteva raggiungere anzitutto rimettendo la decisione nelle mani della divinità. Si trattava, allora, di porre in essere procedimenti che “provassero” e cioè “rendessero evidente” il tenore della volontà divina. La maggiore o minore efficacia “probatoria” – e cioè decisoria – del singolo strumento o mezzo di prova risiedeva nella capacità che ad esso attribuiva il comune sentire di far emergere – appunto in maniera “indiscutibile” – il pronunciamento della divinità sulla questione. Di qui sarebbe discesa la predilezione degli antichi Germani per strumenti probatori di natura formale e con

¹⁷ Si veda *infra*, nota 29.

¹⁸ Si tratta – se è consentito l’esempio – della medesima logica che sta dietro al noto “lancio della monetina” al quale, sino a non molti anni fa, si ricorreva quando un incontro di calcio terminava in pareggio e, però, era necessario che una delle due squadre risultasse vincitrice.

fondamento sacrale: e dunque il *Gottesurteil* – l'ordalia – nelle sue molteplici forme, unilaterali o bilaterali, fisiche o morali¹⁹.

3. Osservando i Longobardi

Questa, in estrema sintesi, la ricostruzione generale del più antico processo germanico cui giunse la storiografia, grosso modo un secolo fa, e che è tuttora prevalente anche quando si discute del procedimento in uso presso i Longobardi²⁰. Ricapitolando: essa ha il suo perno nella convinzione che, pur di raggiungere l'obiettivo di evitare la faida, i Germani prescindessero da una valutazione razionale dei fatti (in lingua tedesca si usa in proposito l'espressione *Beweislosigkeit*) e riservassero un ruolo alquanto limitato all'autorità giudicante.

Si tratta di una ricostruzione logica e coerente. E, però, non tutto ciò che è logico e coerente è per ciò stesso anche vero²¹. Se, in particolare, dall'indistinto mondo dei Germani passiamo a considerare quello più circoscritto dei Longobardi, ci si accorge presto che “i conti non tornano”. Nel 1986, in un saggio inserito in un volume collettaneo destinato ad avere grande successo e a segnare una svolta storiografica significativa, l'ancor giovane Chris Wickham definiva «un'invenzione» questa ricostruzione della *Rechtsschule* ottocentesca e pura fantasia l'idea che tale procedura «coprisse ogni eventualità e fosse universalmente seguita anche «in Lombard Italy», concludendo che «things did not and could not work like that »²².

Va tuttavia sottolineato come lo stesso Wickham – condizionato in questo dalla lettura che gli storici giuristi prima di lui avevano dato delle norme rotariane²³ – dava per scontato che l'Editto longobardo effettivamente presupponesse un processo esclusivamente fondato sulle prove “irrazionali”. Lo studioso inglese, notando come legislazione e prassi nell'Italia longobarda descrivessero due realtà distanti e incompatibili (che si sarebbero parzialmente avvicinate solo a partire da Liutprando), decise, allora, di concentrare la sua

¹⁹ Oltre al classico studio di Patetta, *Le ordalie* (1890), si vedano Gaudemet, *Les ordalies* e, soprattutto, Bartlett, *Trial by Fire and Water*.

²⁰ Limitandosi ai lavori più recenti, si deve quantomeno rinviare a Astuti, *Spirito del diritto*, pp. 81-104 (qui in particolare pp. 86-87); Sinatti d'Amico, *Le prove*; Bruyning, *Il processo longobardo* (il saggio tratta però principalmente del procedimento di età franca); Cortese, *Il processo*; Padoa Schioppa, *Aspetti*; Indelli, *La giustizia*, pp. 148-165.

²¹ In effetti, critiche a questa ricostruzione furono mosse per tempo da studiosi come Edwin Mayer-Homburg, *Beweis und Wahrscheinlichkeit* (1921) e Julius Goebel, *Felony and Misdemeanor* (1937). Benché fondata su argomenti solidi, la critica di questi studiosi non riuscì tuttavia scalzare la tesi dominante; si veda Loschiavo, *La risoluzione*, p. 96.

²² Wickham, *Land disputes*, in particolare a pp. 112-113: «even in Italy, the invention by modern scholars of a coherent legal system and set of procedures that covered every eventuality and was universally followed is fantasy».

²³ Wickham, *Land disputes*, p. 113 nota 12, rinvia in particolare agli studi di Giuseppe Salvioli e Franca Sinatti d'Amico.

attenzione sui documenti della prassi (la *law in action*) e di non più considerare l’Editto del 643 (e certo colpisce la circostanza che nessuna norma di Rotari appaia analizzata o anche solo citata in quel saggio).

Molti anni sono trascorsi da quel saggio coraggioso e innovativo e vari altri studi hanno seguito quell’approccio nell’intendere i sistemi di giustizia dei Longobardi, attribuendo molta più attenzione che non in passato alle testimonianze della prassi. E anche questi più recenti lavori non hanno mancato di sottolineare la lontananza dei giudizi realmente celebrati dalla (supposta) impostazione originaria del procedimento germanico come pure dalla prima normativa edittale²⁴. E però, io credo, chi volesse invece leggere le norme comprese nell’Editto di Rotari essendosi liberato dalla pesante impalcatura ottocentesca (rinunciando cioè sia all’idea della sostanziale unità delle concezioni giuridiche diffuse presso le varie tribù germaniche sia alla ricostruzione di un modello di risoluzione delle liti aprioristicamente inconciliabile con quelle ritenute proprie della tradizione romana), potrebbe nondimeno ricavarne un quadro più mosso e articolato e non così lontano dalla pratica, come invece lo si è inteso.

Deve anzitutto notarsi come l’Editto non faccia alcuna menzione delle prove ordaliche che, come il “calderone” o il *ferrum candens*, sono così caratteristiche dei popoli insediati più a nord (Franchi, Burgundi, Alamanni, Sassoni...). L’Editto di Rotari ricorda unicamente duelli e giuramenti²⁵. In entrambi – è vero – si potrebbe riconoscere un contenuto ordalico. Nel caso del duello (la *pugna*), che è *experimentum* bilaterale e fisico, si può pensare che a vincere non sia necessariamente il più forte, ma quello il cui braccio è guidato dalla divinità²⁶. Per il giuramento, che è *experimentum* unilaterale e di natura morale, si tratta invece di credere che il falso giuratore incorrerà, presto o tardi (ma inevitabilmente), nell’ira divina²⁷.

Vi è anche chi, tuttavia, con argomenti non trascurabili, ha preferito invece sottolineare la natura fortemente competitiva, agonistica delle due “prove” ricordate da Rotari, quasi si trattasse di far svolgere ai due contendenti una gara sportiva (individuale o di squadra): il vincitore della gara – cioè chi ri-

²⁴ Si veda *infra* nel testo e la letteratura indicata alla nota 77.

²⁵ Astuti, *Spirito del diritto*, p. 89. L’unica menzione della prova del calderone è nel cap. 50 di Liutprando («manum in caldaria mittere») dove però – ed è cosa che non deve sfuggire – la si prevede nei confronti di un servo; si veda Drew, *Notes*, p. 9.

²⁶ Si veda Fiorelli, *Duello*, p. 90 e Scovazzi, *Processo*, p. 147. Come nota Cortese, *Il processo*, p. 631 [1149], l’unico caso in cui Rotari sembra presupporre interventi divini nel duello è quello prospettato nel cap. 198. Lo svolgimento di un duello giudiziale in età rotariana è ricordato in una pagina di Paolo Diacono in *Historia Langobardorum*, IV.47: la regina Gundiperga (moglie di Arioaldo e poi di Rotari), accusata di adulterio (l’ambito è dunque appunto quello del ricordato cap. 198), si sarebbe purgata dell’accusa attraverso il suo campione – il servo Carello – capace di sconfiggere il suo accusatore nel *singulare certamen* alla presenza del re e del popolo riunito. La notizia non è tuttavia altrimenti verificabile.

²⁷ Patetta, *Le ordalie*, p. 236; Salvioli, *Storia*, pp. 252-268, Scovazzi, *Processo*, pp. 169-172.

usciva a superare la prova – sarebbe stato, *ipso facto*, anche il vincitore della lite²⁸.

In ogni caso – si voglia far maggiormente dipendere la decisione della lite dalla manifestazione del divino o piuttosto dall'esito della competizione (quale surrogato formalizzato della faida) – sarebbe confermato un sostanziale disinteresse per la ricerca della verità e, con esso, il ruolo tutto sommato assai marginale del giudice. In pratica, una volta convocate le parti e richiesta una garanzia (*wadia*) circa la presenza delle stesse (e in particolare del *reus*/convenuto) nel giorno e nel luogo stabiliti, l'autorità che presiede il giudizio si limiterebbe ad assegnare la prova (scegliendo tra il duello e il giuramento) nei casi in cui non fosse la legge a indicarla, a controllare che la stessa venga effettuata correttamente (senza l'uso di amuleti o altri sotterfugi)²⁹ e, finalmente, a dichiararne l'esito. Effettivamente, il paragone con l'arbitro di una competizione sportiva potrebbe apparire calzante.

Ne sarebbe anche confermata l'idea che, più del giudice, siano le prove formali ad assumere grande rilievo. E se il duello giudiziario (la *pugna*) non ha bisogno di essere spiegato nel suo funzionamento³⁰, il giuramento merita invece attenzione³¹. Da un capitolo rotariano apprendiamo, in primo luogo, che si tratta di un giuramento plurale:

Roth. cap. 359³² – De sacramentis. Si qualiscumque causa inter homines liberos, et sacramentum dandum fuerit, si usque ad vigenti solidos fuerit causa ipsa aut amplius, ad evangelia sancta iurit cum duodecim aidos suos, id est sacramentales, ita, ut sex illi nominentur ab illo, qui pulsat, et septimus sit ille, qui pulsatur, et quinque quales vo-

²⁸ Si vedano Scovazzi, *Processo*, pp. 135-136; Sinatti d'Amico, *Le prove*, pp. 89-90; Cortese, *Il processo*, pp. 634 e 637.

²⁹ Come si evince dal cap. 368 di Rotari: «*De camphionibus*. Nullus camphio praesumat, quando ad pugnando contra alium vadit, herbas, quod ad maleficias pertenit, super se habere nec alias tales similes res, nisi tantum arma sua, quae convenit. Et si suspicio fuerit, quod eas occulte habeat, inquiratur ad iudicem, et si inventa super eum fuerit, evellantur et iactentur. Et post istam inquisitionem tendat manum ipse camphio in manum parentes aut conliberti sui; ante iudice sati-sfaciens dicat, quod nullam talem rem, quod ad maleficias pertenit, super se habeat; tunc vadat ad certamen» (traduzione in *Le leggi dei Longobardi*, p. 107: «Dei campioni. Nessun campione presuma, quando va a duellare contro un altro, di portare su di sé erbe che hanno proprietà malefiche, né altre cose di simile natura, ma soltanto le sue armi, secondo quanto si è pattuito. Se c'è il sospetto che porti [le erbe] di nascosto, le cerchi il giudice e se vengono trovate su di lui gli siano strappate e gettate via. Dopo questa ricerca il campione tenda la mano nelle mani dei parenti e dei suoi conliberti; davanti al giudice rendendo soddisfazione dica di non avere su di sé nessuna cosa di tale natura, che abbia proprietà malefiche; quindi vada alla lotta»).

³⁰ Si può qui rinviare a Patetta, *Le ordalie*, pp. 171-176, a Salvioli, *Storia*, pp. 289-293 e alla già richiamata voce di Fiorelli.

³¹ Si veda in proposito Sinatti d'Amico, *Le prove*, pp. 74-96; Cortese, *Il processo*, pp. 633-639 [1151-1157].

³² Traduzione in *Le leggi dei Longobardi*, p. 103: «Dei giuramenti. Se vi è una causa qualsiasi fra uomini liberi e si deve fornire un giuramento, se la causa è di 20 solidi o più si giuri sui Santi Vangeli con dodici aiuti [aidos], cioè sacramentali, propri, in modo tale che 6 di loro siano nominati da colui che muove l'accusa e il settimo sia colui che è accusato e 5 siano dei liberi, quali l'accusato vuole, cosicché siano 12. Se la causa è inferiore a 20 solidi, fino a 12, giurino in 6 su armi consurate: 3 se li nomini che muove l'accusa e 2 liberi se li scelga colui che è accusato, quelli che vuole, e il sesto sia lui stesso. Se la causa è inferiore a 12 solidi, giurino in 3 sulle armi: questo ne nomini uno per sé, quello se ne procuri un altro e il terzo sia egli stesso».

luerit, liberos, ut sint duodecim. Quod si minor fuerit causa de viginti solidis usque ad duodicem, sibi sextus iurit ad arma sacrata; tres ei nominit, qui pulsat, et duos liberos sibi elegat, qui pulsatur, quales voluerit; et sextus sit ipse. Et si minor fuerit causa de duodicem solidis, sibi tertius iurit ad arma; unum ei nominit et alium sibi querat et tertius sit ipse.

Il giuramento principale (quello pronunciato dalla parte cui è assegnata la prova) deve essere, infatti, asseverato da un numero variabile di altri giuramenti prestati da *aidos* o *sacramentales*. Il loro numero sale con il valore della causa e sono scelti tra i conoscenti e i parenti di chi è chiamato a giurare (ma la parte che riceve il giuramento ne nomina la metà³³). Ciò che soprattutto caratterizza questi co-giuratori è però la circostanza che essi non giurano sulla veridicità di quanto solennemente affermato dalla parte principale. Il loro non è cioè un giuramento *de veritate*. Essi giurano invece *de credulitate*, in quanto ciascuno di essi assevera nella maniera più solenne di ritenere assolutamente credibile il giuramento principale dal momento che riconosce come indubbiamente fededegno chi lo pronuncia³⁴.

È infine da sottolineare che la prova si riterrà raggiunta solo se tutti i co-giuratori pronunceranno il giuramento. Altrimenti – come si deduce da un successivo capitolo – se cioè anche uno solo di essi rifiutasse di prestarlo, la

³³ Considerando – come si dirà subito appresso – che la prova può dirsi riuscita solo se tutti i co-giuratori si uniformano al giuramento della parte, mi pare sia in genere sfuggita alla storiaografia la formulazione alquanto anodina del successivo cap. 360 a proposito della scelta dei co-giuratori da parte di chi la prova deve ricevere: «Si quis alii wadia et fideiussorem de sacramentum dederit, per omnia, quod per wadia obligavit, adimpleat. Et ille, qui pulsat et wadia suscipit, proximioris sacramentalis, qui nascendo sunt, debeat nominare: tantum est excepto illo, qui gravem inimicitudinem cum ipso qui *pulsat*, commissam habet, id est si plaga fecit, aut un morte consensit, aut res suas alii thingavit: ipse non potest esse sacramentales, quamvis proximus sit, eo quod inimicus aut extraneus invenitur esse» (traduzione in *Le leggi dei Longobardi*, p. 103): «Se qualcuno dà ad un altro una wadia e un fideiussore per un giuramento, adempia a tutte quelle cose cui si è obbligato con la *wadia*. Colui che muove l'accusa e riceve la *wadia* deve nominare come sacramentali quelli [a lui (?)] più vicini per nascita [a colui che deve giurare], solamente con l'eccezione di chi abbia commesso un atto di grave inimicizia contro quello che muove [...] l'accusa, vale a dire se gli ha provocato una ferita o ha complottato per la sua morte o ha donato ad un altro i suoi beni: costui non può fare da sacramentale, per quanto prossimo sia, perché lo si riconosce nemico ed estraneo». Così com'è, la norma parrebbe indicare che colui che riceve il giuramento (l'attore/accusatore) debba scegliere la sua parte di co-giuratori tra i propri congiunti (oltre alla traduzione appena riprodotta, si veda anche Padoa Schioppa, *Aspetti*, p. 335). Se così fosse, però, ben difficilmente la prova del giuramento potrebbe riuscire (come si può pensare, infatti, che i parenti dell'accusatore arrivino mai a giurare compatti per l'accusato?). I *proximi* dovrebbero perciò essere piuttosto quelli dell'accusato (che sono anche quelli che dovrebbero conoscere il giurante principale). E anche la seconda parte del capitolo avrebbe più senso se i *proximi* tra cui scegliere fossero piuttosto quelli del giurante (perché mai, infatti, la controparte dovrebbe voler nominare qualcuno che le è ostile?). Sarebbe inoltre più logico che a dover essere escluso («excepto illo») sia chi abbia motivo di serio inimicizia non con l'attore, bensì con l'accusato e che, perciò, il verbo *pulsat* vada corretto con *pulsatur* (in modo da tradurre “contro cui è mossa l'accusa”) come in effetti si legge nel *Liber Papiensis* del codice Brancacciano di Napoli (*Liber Papiensis*, Roth. 361[360], ed. Boretius, p. 387a, linea 32): l'esclusione, in effetti, acquista ben maggior senso se s'intende che il co-giuratore non debba avere precedenti motivi di rancore nei confronti del giuratore principale.

³⁴ Astuti, *Spirito*, pp. 89-90; Cortese, *Il processo*, p. 638 [1156].

prova andrebbe considerata fallita e il giudice dovrebbe quindi “riconoscere” la vittoria dell’altra parte:

Roth. cap. 363³⁵ – De sacramentum ruptum. Sacramentum tunc intelligitur ruptum, quando presentis sacrosanta evangelia aut arma sacrata ipse, qui pulsatur, cum sacramentalis suos coniunxerit et non ausaverit iurare aut ipse aut aliquis subtraxerit: tunc intellegitur sacramentum ruptum.

4. Riconsiderando le norme dell'Editto

Se ci si limitasse a leggere questi capitoli, ne parrebbe effettivamente confermata, anche per i Longobardi, una sostanziale indifferenza per l’accertamento razionale dei fatti. E avrebbe quindi ragione Chris Wickham nel ritenerre le norme rotariane assai poco indicative e per nulla rispondenti alla realtà emergente dalla documentazione. E però, come si anticipava, a leggerlo con più attenzione, anche il primo Editto dice qualcosa di più e di diverso.

Consideriamo, anzitutto, il rapporto in cui si pongono le due “prove” menzionate da Rotari. Ben prima che Liutprando esplicitasse la famosa riserva a proposito del duello nel suo cap. 118 (a. 731)³⁶, il legislatore longobardo – forse innovando rispetto al costume più antico – aveva già indicato nel giuramento con i *sacmentales* lo strumento probatorio (cioè decisorio) da preferire (o, se si vuole, quello “ordinario”)³⁷. Quando infatti si tratta di decidere una causa di rilievo importante – così si legge nei capitoli 164-166 di Rotari e 4 di Grimoaldo – sarebbe *cosa grave ed empia, ingiusta* o anche *assurda e impossibile* decidere una «*talis causa sub uno scuto per pugnam*»³⁸. Se così è, però – poi-

³⁵ Traduzione in *Le leggi dei Longobardi*, p. 105: «Del giuramento rotto. Un giuramento sia considerato rotto allorquando colui che viene accusato si riunisce con i suoi sacramentali davanti ai Sacri Vangeli o alle armi consacrate e non osa giurare, oppure quando egli, o qualcuno dei sacramentali, si sottrae [al giuramento]: allora il giuramento sia considerato rotto».

³⁶ «Quia incerti sumus de iudicium dei, et multos audivimus per pugnam sine iustitia causam suam perdere; sed propter consuetudinem gentis nostrae longobardorum legem ipsam vetare non possumus». Traduzione in *Le leggi dei Longobardi*, p. 209: «Questo perché siamo insicuri riguardo il giudizio di Dio e abbiamo sentito che molti hanno ingiustamente perso la loro causa in duello, ma per la consuetudine della nostra stirpe dei Longobardi non possiamo vietare questa legge».

³⁷ Risulta convincente, in proposito, la puntuale analisi della legislazione rotariana e di quella successiva condotta da Sinatti d’Amico, *Le prove*, pp. 71-74 e 96-127, secondo la quale (p. 126) «il rapporto giuramento-duello si configura come quello di un mezzo processuale ordinario, il giuramento, che a volte lascia il passo a un mezzo di purgazione eccezionale, il duello». Al di là del ricordato passo di Paolo Diacono (*supra* nota 26), va inoltre osservato come – dalla disamina che ne ha fatto non molti anni fa da Padoa Schioppa, *Aspetti*, pp. 333-348 – risultati che nessuno dei giudizi dell’età longobarda di cui rimane testimonianza documentaria appare risolto ricorrendo al duello giudiziario.

³⁸ Roth. cap. 164 (accusa di adulterio): «quia grave et impium videtur esse, ut talis causa sub uno scuto per pugnam dimittatur»; Roth. cap. 165 (controversia circa la titolarità del mundio su una donna): «Quia iniustum videtur esse, ut tam grandis causa sub uno scuto per pugnam dimittatur»; Roth. cap. 166 (accusa di uxoricidio): «Quia absurdum et impossibile videtur esse, ut talis causa sub uno scuto per pugnam dimittatur»; Grim. cap. 4 (a. 668 – prova del diritto

ché è indubbio che tanto il giuramento quanto il duello possono garantire un esito chiaro e non opinabile – dobbiamo pensare che la preferenza al primo fosse, in realtà, attribuita considerando un diverso criterio e più precisamente quello della maggiore attendibilità, nel senso cioè della sua maggiore rispondenza alla realtà dei fatti, vale a dire alla verità³⁹.

Che il raggiungimento della verità sostanziale non fosse obiettivo del tutto estraneo al giudizio longobardo pare del resto confermato dalla lettura di varie altre disposizioni dell’Editto rotariano. Si consideri, per cominciare, il seguente capitolo:

Roth. cap. 227⁴⁰ – De emptionibus et venditionibus. Si quis comparaverit terram, id est: solum ad aedificandum aut casam mancipiata, et quinque annos inter praesentes personas possederit posteaque ipse vinditor aut heredes eius pulsaverit, dicendo quod praeestetisset, nam non vindedisset: ostendat libellus scriptus, ubi rogatus fuisset praestandi. Et si libellus non habuerit, nihil aliud faciat emptor, nisi praebeat sacramentum secundum qualitatem pecuniae: quod cum praetium suum rem ipsam comparassit, nec alteri debeat per legem dimittere. Tunc liceat eum firmiter possidere, quod sibi comparavit.

La norma prevede l’ipotesi di un uomo che, detenendo un immobile da un quinquennio «inter praesentes personas», venga accusato di non esserne il proprietario (poiché avrebbe ricevuto il bene in semplice concessione temporanea) e si chieda pertanto la restituzione del bene. Proprio perché l’accusato/convenuto può disporre di persone pronte a testimoniare la circostanza del godimento pieno e prolungato nel tempo del bene, l’accusa sarà ritenuta fondata solo se l’attore sarà in grado di mostrare il documento notarile che attesti i termini dell’avvenuta concessione (che dovrebbero quindi essere quelli di una concessione a termine). Qualora invece l’accusatore/attore non disponeesse del documento, il giudice consentirà all’accusato/convenuto, detentore del bene, di *se eduniare* semplicemente prestando il giuramento secondo il principio generale (cosa che, peraltro, gli garantirà, anche per il futuro, stabilità e inattaccabilità nel possesso)⁴¹.

di proprietà): «cum sacramentum suum se defendat: ipse qui possedit (...) cum sacramentum suum se defendat: nam per pugnam, ut dictum est, non fatigetur».

³⁹ Così già Patetta, *Le ordalie*, p. 294: «con ciò Rotari dimostra di non considerare punto il duello come mezzo infallibile di conoscere la verità».

⁴⁰ «Degli acquisti e delle vendite. Se qualcuno compra della terra, cioè un suolo su cui edificare, o una casa con schiavi, e la possiede per cinque anni in presenza delle persone e, in seguito, il venditore, o i suoi eredi, lo cita in giudizio, dicendo di avergliela data in concessione temporanea e non venduta, esibisca il documento scritto (*ostendat libellus scriptus*) sul quale è riportato che fu data in concessione. Se non ha il documento, il compratore non faccia altro se non prestare giuramento, secondo l’ammontare della somma, di aver comprato il bene al suo valore e di non dover per legge lasciarlo ad altri. Allora gli sia consentito di possedere stabilmente ciò che ha comprato per sé». Rispetto alla traduzione che si legge in *Le leggi dei Longobardi*, pp. 71 e 73, propongo un paio di piccole variazioni anche sulla suggestione di Ghignoli, *Libellario nomine*, p. 4 nota 9).

⁴¹ La derivazione tardo-romana di questa norma – di cui va in specie notata la formula *inter praesentes personas* – fu evidenziata nel 1889 da Tamassia, *Le fonti dell’Editto*, pp. 208-210, il quale, rifacendosi a Lönig, *Geschichte*, II, p. 714, sottolineava come la durata quinquennale

Si può ben credere che la norma che si è appena ricordata sia di formulazione recente, successiva all’insediamento dei Longobardi in Italia come pure al consolidamento del potere monarchico⁴². Non dovrebbe insomma appartenere al nucleo più antico delle *cawarfidae*. Quanto, però, va sottolineato è che, già nel 643, il ricorso a prove testimoniali e documentali era pacificamente ammesso e, in talune circostanze, poteva consentire di prevalere in giudizio a seguito di un razionale accertamento dei fatti disputati⁴³.

Una rondine, si dirà, non fa primavera e un’eccezione non ribalta la regola. Torniamo allora a considerare il rapporto fra le due prove tradizionali. Al di là della preferenza per il giuramento di cui s’è detto, l’Editto rotariano prevede nondimeno una serie di situazioni in cui rimane impregiudicato se rimettere la decisione della lite all’espletamento della prova per giuramento oppure al duello. In tali casi, pur nella generale predilezione per il giuramento, il ruolo del giudice assumeva un rilievo significativo. E certamente le scelte da lui operate non sarebbero state ininfluenti: non lo erano quando il giudice sceglieva (o consentiva a una parte di scegliere) l’una o l’altra prova, ma nemmeno lo erano quando, eletto il giuramento, il giudice lo deferiva all’uno o all’altro dei litiganti (si vedrà, infatti, che non necessariamente doveva essere il *reus a “provare”*, soprattutto quando si trattava di controversie di natura negoziale). In tali occasioni, contrariamente alla tradizionale ricostruzione dell’antico processo germanico, il giudicante era indotto a soppesare la rilevanza dell’accusa e quindi a indagare la realtà dei fatti (e a indirizzare conseguentemente l’andamento del giudizio).

Ci si può allora chiedere quali fossero i possibili criteri in base ai quali il giudice orientasse le sue scelte. Su come potesse procedere nell’optare tra *pugna* e *sacramentum*, possiamo anzitutto trarre qualche indicazione da uno dei primi capitoli dell’Editto:

Roth. cap. 9⁴⁴ – Si quis qualemcumque hominem ad regem incusaverit, quod ad animae perteneat periculum, liceat ei, qui accusatus fuerit, cum sacramentum satisface-

le fosse quella tradizionalmente utilizzata per la locazione dei beni pubblici a Roma (*lustralis possessio*). Per Sinatti d’Amico, *Le prove*, p. 128, la norma dimostrerebbe tuttavia l’incapacità di Rotari nell’intendere l’importanza del documento quale «prova fondamentale e pienamente probatoria»: Rotari ne ammette infatti la sostituzione e lo pone sul medesimo piano del giuramento che è «un mezzo di purgazione che non è probatorio nella sua essenza», ma solo una «incerta e discutibile manifestazione di volontà di una sola delle due parti».

⁴² Che l’Editto raccolga più masse di norme di differente età e provenienza è ipotesi formulata da Besta, *Le fonti*, pp. 65-68 e poi generalmente accettata dalla storiografia giuridica.

⁴³ Si può osservare che, pur trascorsi oltre quattro secoli da Rotari, l’anonimo *expositor* delle leggi longobardo-franche non era forse troppo lontano dal vero allorché – proprio commentando il cap. 359 prima considerato – scriveva che «quando Rotari cominciò a comporre le sue leggi, non in ogni aspetto definì la maniera in cui i suoi giudizi sarebbero stati decisi, ma rinviò invece alla definizione prevista dalle leggi romane» (*Expos. a Roth. cap. 359 § 4*, in *Liber legis Langobardorum*, p. 385). Sul rapporto tra norme scritte e consuetudini nell’ordinamento longobardo, si veda ora Azzara, «... *quod cawerfeda*», pp. 251-257.

⁴⁴ Traduzione in *Le leggi dei Longobardi*, pp. 17 e 19 (anche qui con una minima variazione): «Se qualcuno accusa un uomo dinanzi al re di un crimine punibile con la morte, sia consentito a chi è stato accusato di dar soddisfazione tramite giuramento e di scagionarsi («cum sacra-

re et se eduniare. Et si tales causa emerserit et adest homo in praesenti, qui crimen mittat, liceat eum per camphionem, id est per pugnam, crimen ipsum de super se, si potuerit, eicere. Et si ei provatum fuerit, aut det animam, aut qualiter regi placuerit conponat. Et si provare non potuerit et cognoscitur dolusae adcusassit, tunc ipse, qui accusavit et provavare non potuit, wergild suo conponat, medietatem regi, et medietatem cui crimen iniectum fuerit.

Considerata la predilezione di Rotari per il giuramento, non stupisce che di fronte ad accuse che avrebbero potuto condurre l'accusato alla morte, l'Edito conceda proprio all'accusato, secondo la regola tradizionale, di *se eduniare* prestando il giuramento innanzi al re. Se avesse voluto, però, l'accusatore poteva pretendere di “provare” la fondatezza della propria accusa. Per far ciò doveva presentarsi personalmente all'udienza regia e chiedere di affrontare in duello l'accusato o un suo campione. In tal modo, però (oltre al pericolo di prendere comunque un bel po' di colpi⁴⁵), assumeva anche il rischio, qualora l'esito del duello si fosse rivelato a lui sfavorevole e la sua accusa apparisse perciò calunniosa, di dover versare il corrispettivo del suo *wergeld* per metà al sovrano e per metà all'accusato.

La norma potrebbe essere relativamente antica. Il re, infatti, non ha ancora assunto le prerogative del *rex iudex* e, se anche le accuse sono sollevate al suo cospetto, egli non giudica (forse anche perché parte in causa), ma si limita a presiedere l'adunanza pubblica. Si parla di accuse per fatti particolarmente gravi che sarebbero punibili con la morte, reati che hanno, per lo più, carattere militare e che troviamo descritti nei precedenti capitoli: attentato alla persona del re (cap. 1), diserzione e tradimento (capp. 3, 4, 5 e 7), rivolta e disobbedienza mentre si milita nell'esercito (cap. 6)⁴⁶. Evidentemente, il fatto che l'accusatore mostrasse di sostenerla con la massima convinzione, sino al punto di rischiare in prima persona e, ancor più, la circostanza che fosse qui in gioco, non l'interesse di un privato, bensì quello superiore della salvezza del sovrano o dell'esercito, conducevano a comprimere il principio che la ricostruzione ottocentesca voleva tradizionalmente proprio dei Germani. Il principio, cioè, che impone di privilegiare il diritto della parte che si difende a purificarsi dall'accusa “provando” alla controparte la propria innocenza. Ciò che

mentum satisfacere et se eduniare»). Se sorge una tale causa ed è presente l'uomo che ha mosso l'accusa, sia consentito [all'accusato] di stornare da sé l'accusa, se ne è in grado, per mezzo di un campione, cioè con un duello. E se [l'accusa] contro di lui è provata [cioè se il suo campione esce sconfitto dal duello], perda la vita o paghi una composizione, quanto piace al re. Ma se non si può provar[la] e si accerta che è stato accusato dolosamente, allora chi ha accusato e non è riuscito a provare paghi il proprio guidrigildo, metà al re e metà a colui contro il quale era stata mossa l'accusa».

⁴⁵ Circa le modalità di svolgimento del duello giudiziario presso i Longobardi (se con armi vere ovvero solamente con scudi e bastoni), si veda Salvioli, *Storia*, p. 292. Che il genere di armi da utilizzare nella prova *per pugnam* fosse oggetto di negoziazione tra le parti si evince dal tenore del cap. 368 di Rotari («arma sua quae convenit»). Né si può escludere che il giudice intervensse.

⁴⁶ Significativamente, nel cap. 8, un'azione simile a quella descritta nel cap. 6 ma compiuta al di fuori del contesto bellico è punita con la sola pena pecuniaria.

più interessa, tuttavia, è che il legislatore differenzi qui la procedura, dando rilievo alla maggiore o minore consistenza dell'accusa e che una simile valutazione non possa che spettare al giudice⁴⁷. Con maggiore chiarezza Liutprando richiederà la presenza di una *certa suspicio* quando – nel suo cap. 71 – vorrà integrare e confermare la *ratio* già implicita nel preceppo rotariano⁴⁸.

5. Spazi per la veritas rei e ruolo del giudice: evidenze, prove documentali e testimoniali

Quello prospettato nel cap. 9 non è peraltro l'unico caso in cui il diritto dell'accusato a *se eduniare* tramite giuramento viene seriamente compresso perché l'accusa appare sostenuta da argomenti che il giudicante ritiene particolarmente stringenti. Ciò accade, anzitutto, quando l'accusa si avvalga del contributo di qualcuno che sia a conoscenza dei fatti e sia in grado di far scoprire l'autore di un furto. È, in specifico, la situazione prospettata in:

Roth. cap. 255⁴⁹ – Si quis per proditorem, id est *per certum indicatorem* furtum inventerit, sibi nonum qui furtum fecit, ei restituat.

Il delatore – un testimone oculare o, più probabilmente, un complice indotto a confessare⁵⁰ – deve condurre ad accertare le responsabilità del furto in maniera evidente (*per certum*), senza cioè che sia possibile dubitarne.

⁴⁷ Secondo Patetta, *Le ordalie*, pp. 295 e 296 nota 1, l'espressione *liceat ei / eum* sarebbe impiegata, in questo capitolo rotariano come altrove, nel senso che all'accusato viene consentito di purgarsi dell'accusa nel modo prescritto nella norma (*cum sacramentum* nel primo caso, *per camphionem id est per pugnam*, nel secondo). Diversamente, Sinatti d'Amico, *Le prove*, p. 109 nota 26 che, poco oltre (p. 113), rileva anche come, dello stesso capitolo, possa darsi anche un'interpretazione estensiva (quella per la quale la studiosa propende), secondo cui l'attore/accusatore può impedire il giuramento purgativo dell'accusato tutte le volte che ritenga di aver fondato sospetto circa la colpevolezza di quest'ultimo.

⁴⁸ «Si quis alio asto conpellaverit de pugna, quod solet fieri per pravas personas, preveat sacramentum ipse, qui conpellat solus, et dicat iuratus, quia non asto animo eum per pugna faticare querat, nisi quod certam habeat suspitione, sive de furto fuerit, sive de incendio, aut unde ipsa conpellatio agitur. Et si hoc iuraverit, postea vadat exinde pugna; si autem menime iurare prae- sumperit, non fiat ipsa causa per pugna iudicata aut finita». Traduzione in *Le leggi dei Longobardi*, pp. 179 e 181: «Se qualcuno sfida con cattive intenzioni un altro a duello, cosa che è solita accadere tra persone malfamate, colui che ha sfidato presti giuramento da solo e dica giurando di non aver chiamato quell'altro a battersi in duello con cattive intenzioni, ma perché aveva un sospetto certo che si trattasse di un furto o di un incendio o latro da cui si generi una tale sfida. Se giura questo, vada poi al duello; se invece non osa giurare, quella questione non venga giudicata o risolta con un duello». Si veda Sinatti d'Amico, *Le prove*, p. 112.

⁴⁹ Traduzione in *Le leggi dei Longobardi*, p. 79: «Se qualcuno scopre un furto per mezzo di un *proditor*, cioè per mezzo di un informatore sicuro, colui che ha commesso il furto glielo renda nove volte tanto». La medesima figura del *proditor* compare anche nel cap. 335 di Rotari.

⁵⁰ Per Isidoro di Siviglia, *Etymologiae*, X.221 (ed. Lindsay), *proditor* è anzitutto il traditore, «colui che conduce alla rovina». L'espressione (*proditor, prodiderit*) è presente anche in *Codex Theodosianus* (ed. Mommsen) 7.18.3 e 7.18.4.pr. dov'è riferita a chi consente di scoprire un disertore. Potrebbe essere dunque quella dei regolamenti militari, la via attraverso la quale il termine entrò in uso presso i Longobardi. Sul passaggio di principi e regole del diritto romano

La presenza di persone in grado di riferire in giudizio talune circostanze decisive è poi necessariamente presupposta nei capitoli dell'Editto che prevedono ipotesi di flagranza di reato. In antico anche il diritto longobardo doveva ammettere il principio di auto-giustizia – ampiamente diffuso e presente nelle consuetudini germaniche, ma anche nella tradizione giuridica romana – secondo cui è legittimo (anche se non certo obbligatorio) mettere a morte il malfattore sorpreso in flagranza di reato⁵¹. Al tempo di Rotari, un simile ricorso all'auto-giustizia continuava a essere ritenuto legittimo, sebbene con importanti limitazioni. Lo si ritrova anzitutto nel cap. 212, che tratta il caso del flagrante adulterio⁵², ma se ne riconoscono le tracce anche nei capp. 253 e 254 che considerano il furto flagrante – cioè *fegangi* – quando commesso di giorno da un libero o da un servo e al di sotto di un certo valore⁵³.

Anche se le norme non vi accennano, è chiaro che, per evitare che i parenti del morto sollevassero accusa di omicidio, chi uccideva il delinquente doveva poter dimostrare la sussistenza della flagranza. I costumi giuridici delle genti germaniche prevedono che chi coglie il malfattore sul fatto debba all'uopo richiamare con alte grida i vicini (i quali, nei fatti, coincidono molto spesso coi congiunti). E “uomini del grido”, cioè *Schreimannen*, sono appunto quanti, udite le voci, hanno l'obbligo di reagire prontamente al richiamo e quindi collaborare eventualmente alla cattura o, almeno, constatare la presenza di quelle circostanze che giustificano la cattura o che legittimano l'avvenuta uccisione del ladro⁵⁴.

Può darsi che anche i Longobardi adottassero una procedura del tipo di quella diffusa tra i Franchi e nota come *Klage gegen den toten Man* (chi aveva ucciso il malfattore ne trascinava il cadavere innanzi al giudice e formulava solenne accusa contro di esso)⁵⁵. In ogni caso, qualora i parenti dell'ucciso (o il padrone, se a cadere fosse stato il servo) avessero sollevato accusa contro l'uccisore, si può credere che il giudice longobardo avrebbe concesso all'uc-

– in specie militare e in tema di diserzione – nelle leggi romano-barbariche, si veda Loschiavo, *Autodifesa* e Loschiavo, *Le leges barbarorum*.

⁵¹ Posso qui rinviare a Loschiavo, *Autodifesa*, pp. 107-113 e Loschiavo, *Figure di testimoni*, pp. 152-158 e alla bibliografia ivi indicata.

⁵² «Si quis cum uxorem suam alium fornicantem invenerit, liberum aur servum, potestatem habeat eos ambos occidendi; et si eos occiderit non requiratur». Né i parenti dell'uomo né quelli della moglie potranno perciò ritenere responsabile il marito che abbia ucciso gli adulteri.

⁵³ In entrambi i casi il ladro poteva essere messo a morte solo se non avesse potuto versare nove volte il valore della cosa rubata e una sostanziosa *compositio*. Dal tenore della norma pare implicito che, qualora il valore del bene rubato superasse la soglia prevista, il vecchio principio che consentiva l'uccisione *ad nutum* del ladro sorpreso in flagranza (*fegangit*) avesse pieno vigore. Di contro, la qualifica di *fegangit* – con la connessa possibilità di uccidere il ladro – non è mai giustificata nei casi di furti di piccola entità (lo chiarisce il cap. 291: «Si fur ipse supertenus fuit, non sit fegangit»). L'uccisione del ladro è invece sempre consentita (a prescindere dal bene oggetto del furto) se questi agisce con violenza: in questo caso, infatti, come si deduce dalla chiusa del cap. 280, «ille, qui eum occisit, se defendantum et res suas vindicandum hoc egit».

⁵⁴ Si veda per tutti la formula 30 delle *Formulae Turonenses* (ed. Zeumer, p. 153) e quindi Werkmüller, *Handhafte Tat*.

⁵⁵ Si veda Brunner, *Die Klage*, pp. 235-252, Interpretazioni differenti sono state offerte da Beyerle, *Das Entwicklungsproblem*, pp. 499-510 e da Scovazzi, *Processo*, pp. 138-144.

cisore di purgarsi tramite giuramento ed è ovvio pensare che proprio i vicini-parenti/*Schreimannen* sarebbero stati chiamati a fungere da co-giuratori. Nell'ipotesi in cui, invece, il malfattore fosse stato fatto prigioniero e condotto in giudizio, il giudice non gli avrebbe certo consentito di *se eduniare* prestando il giuramento purgativo. Avrebbe invece attribuito la possibilità di giurare a chi lo aveva catturato. E, anche in questo caso, ad assumere la funzione di co-giuratori sarebbero stati chiamati coloro che erano al tempo stesso *proximi* (parenti o vicini) e anche *Schreimannen*⁵⁶.

Ciò che può solo immaginarsi nelle norme prima considerate – e cioè la presenza in giudizio di figure *latu sensu* testimoniali – assume ben maggiore consistenza in due capitoli che s'incontrano molto prima nell'Editto e che disciplinano alcune particolari fattispecie di furto flagrante:

Roth. cap. 32⁵⁷ – De homine libero, si nocte in curte alterius inventus fuerit et non dans manus ad legandum occidatur, a parentibus non requiratur. Et si manus dederit ad legandum se, et legatus fuerit, dit pro se octuaginta solidos: quia non convenit rationi, ut homio noctis tempore in curtem alienam silentium aut absconse ingrediatur; sed si qualemcumque utilitatem habet, antequam ingrediatur clamet.

Roth. cap. 33⁵⁸ – Si servus in curte aliena noctis tempore inventus fuerit et non dans manus occidatur, non requiratur a domino; et si manus dederit et legatus fuerit, libera ret se cum quadragenta solidos.

Pur senza farvi riferimento esplicito, è infatti chiaro che le due norme implicano l'audizione da parte del giudicante di persone in grado di attestare le circostanze che concretano la fattispecie descritta. Quest'ultima è, in effetti, più complessa della semplice flagranza e giustifica azioni di autodifesa solo in presenza di talune condizioni. In questi casi non si tratta quindi di accettare il semplice fatto (la sorpresa in flagrante reato). Qui è invece necessario appurare talune circostanze specifiche che attengono al tempo e al luogo del delitto (l'orario notturno, la penetrazione nelle altrui pertinenze), ma anche alla condotta precipua tenuta dal *reus*, sia prima della sua scoperta (l'esser entrato in

⁵⁶ Una *notitia iudicati* del 777 (si tratta di un giudizio presieduto da Ildeprando duca di Spoleto) dimostra come nulla escludesse l'eventualità che fosse anche il giudice a poter scegliere i sacramentali; ed. Manaresi, *I placiti*, n. 8, pp. 5-8 su cui Sinatti d'Amico, *Le prove*, p. 172. Per parte sua, Cortese, *Il processo*, pp. 640 nota 27 e 643 nota 35, osserva come i co-giuranti chiamati ad asseverare il giuramento della parte che ha prodotto i testimoni o il documento potrebbero essere scelti unicamente dalla parte che giura (contro il tenore del cap. 359 prima ricordato). Si veda sul punto anche Padoa Schioppa, *Aspetti*, p. 347. Sulla tendenziale indistinzione di co-giuratori e testimoni nei giudizi altomedievali insiste per parte sua Lupoi, *Alle radici*, pp. 434-442.

⁵⁷ Traduzione in *Le leggi dei Longobardi*, pp. 23 e 25: «Per quanto riguarda un uomo libero, se di notte viene trovato nella corte di un altro e non porge le mani per essere legato, sia ucciso e i suoi parenti non reclamino. Se porge le mani per essere legato, e viene legato, dia [per riscattare] se stesso 80 solidi; perché non v'è ragione che un uomo entri di notte, in silenzio e di nascosto, nella corte di un altro. Ma se se ha qualche motivo, chiami prima di entrare».

⁵⁸ Traduzione in *Le leggi dei Longobardi*, p. 25: «Se un servo viene trovato di notte in una corte altrui e non porge le mani [per essere legato], sia ucciso; il padrone non reclami. Se porge le mani, e viene legato, si liberi con 40 soldi».

silenzio e senza avvertire) sia successivamente (la reazione collaborativa [«*si manus dederit ad legandum*»] o invece ostativa rispetto alla sua cattura).

La storiografia non ha tributato grande attenzione a queste fattispecie ri-conducibili ai reati flagranti. Eppure, a voler considerare le comuni condizioni di vita nelle campagne del primo medioevo, non doveva essere così difficile cogliere sul fatto un eventuale malfattore (si pensi soltanto alla difficoltà di rubare un cavallo o una vacca in contesti in cui le abitazioni si trovavano sopra o accanto alle stalle ... e forse, proprio in questa chiave, può intendersi meglio la norma rotariana che punisce con una somma davvero elevata il semplice sfilare il campanaccio dal collo dell’altrui animale⁵⁹).

Casi differenti, ma dove pure sono implicate figure testimoniali che si rivelano decisive ai fini della procedura, sono poi quelli descritti in:

Roth. cap. 16⁶⁰ – De *rairaub*. Si quis hominem mortuum in flumine aut foris invenerit aut expoliaverit et celaverit, conponat parentibus mortui solidos octoginta. Et si eum invenerit et expoliverit et mox vicinibus patefecerit, et cognoscitur quod pro mercedis causa fecit, nam non furandi animo, reddat spolia, quas super eum invenet, et amplius ei calumnia non generetur.

e

Roth. cap. 260⁶¹ – Si quis aurum aut vestis seu qualibet rem in via invenerit et super genuculum levaverit et non manefestaverit aut ad iudicem non adduxerit, sibi nonum reddat.

La prima norma considera l’ipotesi del *rairaub*, vale a dire la spoliazione di un cadavere ritrovato casualmente. Per evitare l’accusa di furto, l’autore del ritrovamento potrà impossessarsi degli abiti e degli effetti personali portati dal defunto solo rendendo manifeste a terze persone (*vicini*) sia le circostanze del ritrovamento sia la sua intenzione di prendere i beni, non per appropriarsene, ma allo scopo di consegnarli ai familiari sperando in una conseguente ricompensa. Queste persone svolgono insomma la funzione di “testimoni di pubblicità”.

Nel cap. 260 si considera invece il ritrovamento, altrettanto casuale, di cose preziose lungo il cammino. Analogamente, si prescrive che, se si vuole

⁵⁹ Roth. cap. 289: «De titinno. Si quis titinno de super cavallo aut bove furaverit, conponat solidos sex». Si consideri che sei solidi sono anche la *compositio* imposta per l’amputazione di un dito del piede altrui (Roth. cap. 70).

⁶⁰ Traduzione con qualche lieve variante da *Le leggi dei Longobardi*, p. 21: «Del *rairaub*. Se qualcuno trova un uomo morto in un fiume o al di fuori [di esso] e lo spoglia e lo nasconde, paghi una composizione di 80 solidi ai parenti del morto; se lo trova e lo spoglia e subito ne dà notizia ai vicini e viene reso noto che lo ha fatto per ottenere una ricompensa e non con l’intento di rubare, restituisca le spoglie che ha trovato su di lui e non si muova più alcuna accusa contro di lui».

⁶¹ Traduzione in *Le leggi dei Longobardi*, p. 81: «Se qualcuno trova per la strada dell’oro o un vestito o qualsiasi altra cosa e la solleva sopra il ginocchio e non dichiara di averla trovata o non la porta al giudice, la restituisca nove volte tanto». Colpisce la precisazione secondo cui l’apprensione dei beni si concretizza nel momento in cui questi vengono sollevati oltre il ginocchio: per Paradisi, *Il prologo*, p. 191 nota 5, la singolare espressione *supra genuculum levare* avrebbe origini romane (e giungerebbe agli estensori dell’Editto attraverso un passo di Festo).

evitare l'accusa di furto, l'apprensione dei beni rinvenuti deve essere subito comunicata a chi si trovi nei pressi o, in mancanza, all'autorità (*iudex*) più vicina (all'evidente scopo di far giungere più facilmente notizia del ritrovamento al legittimo proprietario).

È stato notato come entrambi questi capitoli rivelino una sorprendente attenzione di Rotari per il profilo psicologico o intenzionale del fatto illecito⁶². È probabile, che sia qui recepito un antico principio romano, a noi noto perché ripetuto da Ulpiano in un passo poi ripreso dai compilatori giustinianei del Digesto⁶³. Ed è ben possibile che i Longobardi avessero conosciuto quel principio per il tramite della disciplina militare romana cui essi avevano pur dovuto sottostare operando come *milites foederati* sotto le insegne imperiali⁶⁴. Quanto qui interessa, comunque, è che i due capitoli appena ricordati dividono la medesima logica già conosciuta a proposito delle ipotesi di reato flagrante: esse infatti impongono, attraverso il coinvolgimento di persone terze, di preconstituire elementi di conoscenza dei fatti da poter poi utilizzare in un eventuale giudizio.

Finalmente, figure *latu senso* testimoniali si rinvengono anche al di fuori dell'ambito penalistico. Nel cap. 146, ad esempio, vediamo come i *vicini bonaे fidei homines* possano esser invitati a fornire un'informata e obiettiva testimonianza circa un elemento oggetto di disputa (vale a dire i beni contenuti nell'abitazione bruciata)⁶⁵. Nel cap. 172 si richiede invece che il negozio rivestito dal *thinx* sia fatto pubblicamente (non *absconse*) e che al suo compimento siano presenti *homines liberi*: essi assumono il ruolo di *testes negotiales* per essere pronti, alla bisogna, ad attestare che l'atto liberale è stato compiuto in maniera legittima⁶⁶.

⁶² Attenzione già rilevata da Calasso, *Il negozio*, pp. 117-120 il quale sottolinea giustamente il ricorso al termine *animus*. L'elemento intenzionale è tenuto in conto anche in Roth, capp. 146 (si veda appresso) e 387 (dal momento che si deve pensare che i presenti fossero chiamati in giudizio per dare conferma della non volontarietà dell'uccisione, si veda *infra*).

⁶³ D. 47.2.43.4,7-8 (ed. Mommsen-Krüger): «[4] Qui alienum quid iacens lucri faciendi causa sustulit, furti obstringitur, sive scit cuius sit sive ignoravit ... [7] Sed si neque fuit neque putavit [derelictum esse], iacens tamen tulit, non ut lucretur, sed redditurus ei cuius fuit, non tenet furti. [8] Proinde videamus, si nescit cuius esse, sic tamen tulit quasi redditurus ei qui desiderasset vel qui ostendisset rem suam, an furti obligetur. et non puto obligari eum. solent plerique etiam hoc facere, ut libellum proponant continentem invenisse se et redditurum ei qui desideravit: hi ergo ostendunt non furandi animo se fecisse». Tamassia, *Le fonti*, pp. 243-244, aveva invece preferito pensare per il cap. 260 a una derivazione dalle Scritture (da Deut. 22,3,6).

⁶⁴ Mi permetto di rinviare qui a Loschiavo, *Le leges barbarorum*, pp. 331-333 e alla letteratura ivi ricordata.

⁶⁵ Roth, cap. 146: «De incendio. Si quis casam alienam asto animo, quod est voluntarie, incenderit, in treblum restituat ea, quod est sibi tertia. Sub extimatione pretii cum omnem intrinsecus, quidquid intus crematus fuerit, qui vicini bone fidei homines adpractaverint, restauretur. Et si aliqua de intrinsecus domui orta fuerit intentio, tunc ille, qui damnum pertulit, iuratus dicat, quantum in eadem casa perdidit: omnia ut dictum est in treblum ei restituatur ab illo, qui voluntarie huius mali penetravit».

⁶⁶ Va anche ricordato come – sempre in tema di *gairethinx*, ma questa volta per l'emancipazione del servo – il cap. 224 richieda che si rediga una *cartula*, la quale attesti l'avvenuta affrancazione e serva da garanzia di chi viene liberato. Si veda Cortese, *Il diritto*, pp. 133-142 cui si oppone (senza però avanzare elementi decisivi) Dilcher, “per *gairethinx*”, pp. 419-448.

È giusto notare, tuttavia, come Rotari non usi mai il termine *testis* per definire queste figure apportatrici di conoscenze sostanziali in giudizio. Si voglia o meno spiegare una simile ritrosia con quella «civetteria per la barbarie» che il sovrano legislatore avrebbe usato verso una parte del suo popolo (e che gli avrebbe sconsigliato l’impiego di termini troppo legati alla cultura romana e cattolica)⁶⁷, è qui piuttosto il caso di ricordare le parole con cui Liutprando chiude il suo cap. 133 (a. 731). Prescrivendo che nel caso considerato la prova dovesse essere data ricorrendo alla testimonianza giurata («illi testis firmiter sciant et iurent») di coloro che, per aver presenziato all’acquisto, conoscessero sia il valore dei beni acquistati sia la provenienza delle sostanze utilizzate («homines, qui sciant, quod ipsum precium de rebus mulieris suae sit»), il sovrano sottolinea come una simile prassi (che quindi prevedeva il ricorso ai testimoni), pur non essendo riportata nei precedenti Editti (di Rotari e di Grimoaldo), apparteneva tuttavia alle consuetudini popolari ed era già ampiamente praticata al tempo dei suoi predecessori: «causa ista in hoc modo semper et antecessorum nostrorum tempore et nostro *per cawarfida* sic iudicatum est; nam in edicto scripta non fuit».

Volendo ora cominciare a tirare le somme di quanto detto sin qui, sembra di poter affermare con una certa tranquillità che, se pure le norme non lo dicono esplicitamente, già molto prima delle riforme di Liutprando in tema di prove era possibile ai sudditi longobardi avvalersi nelle sedi giudiziarie sia di documenti (quando le parti ne potessero produrre) sia delle conoscenze di coloro che, per aver presenziato a certi eventi, fossero in grado di riferire come si erano svolti i fatti ovvero i termini e le circostanze dei rapporti giuridici di cui si discuteva. E che, in tali casi, la parte che poteva disporre di simili elementi di prova (*chartae* o figure testimoniali) le offriva al giudice (al suo libero apprezzamento) e non alla controparte, in palese contraddizione con l’impostazione che la lettura tradizionale riconosceva come caratteristica dell’antico “processo germanico”. Su tale base, il giudice longobardo avrebbe quindi potuto orientarsi più facilmente proprio verso la parte che questi elementi era in grado di produrre. Avrebbe, in altri termini, potuto assegnare la prova formale non solo a chi si difendeva e pretendeva di “purgarsi”, ma anche all’attore/accusatore. Inoltre, tra le due prove tradizionali, avrebbe sicuramente preferito quella del giuramento, la quale, oltretutto, gli avrebbe consentito di far giurare anche eventuali conoscitori dei fatti (o, se si preferisce, testimoni)⁶⁸.

⁶⁷ È l’espressione usata da Gian Piero Bognetti in una delle sue ultime pagine: *Frammenti di uno studio*, p. 608. A un certo “longobardismo ideologico” cavalcato da Rotari nel momento in cui redigeva la sua raccolta normativa accenna anche Delogu, *L’Editto*, pp. 160-161 e 164.

⁶⁸ Si veda già *supra*, nota 56.

6. Un rapido sguardo alla prassi

Sapere che già in antico l'ordinamento longobardo ammettesse che il giudice potesse incidere sulla lite assai più di quanto si fosse abituati a ritenere in base al “dogma” tralatizio di un processo dominato dall’attività delle parti e strutturalmente indifferente all’accertamento dei fatti⁶⁹, dovrebbe consentire di intendere meglio – senza cioè sorrendersi per eventuali dissonanze o difformità rispetto al modello immaginato – il reale funzionamento del processo longobardo così come lo possiamo osservare esaminando le testimonianze emergenti dalla prassi (senza peraltro dimenticare che dette testimonianze sono a tal punto esigue per i tempi più vicini a Rotari da non rassicurarci in alcun modo circa la reale – e puntuale – applicazione delle norme edittali nei pur vari territori dominati dai Longobardi).

A scorrere quelle sparute testimonianze, in effetti, troviamo subito ampia conferma di come – ancor prima che Rotari attendesse al suo Editto – i procedimenti giudiziari percorressero itinerari che riservavano un notevole spazio alla ricostruzione obiettiva dei fatti e delle responsabilità. Così, vediamo già re Arioaldo (626-636) decidere una disputa sui confini tra le *civitates* di Parma e Piacenza sulla base degli accertamenti obiettivi che aveva fatto svolgere da alcuni esperti da lui appositamente inviati. E quando poi, nel 674 (siamo quindi dopo Rotari, ma molto prima di Liutprando) re Pertarito è investito della medesima controversia tra le due città, anch’egli fonda la sua decisione sulle risultanze di un’accurata inchiesta (*inquisitio*) da lui ordinata e condotta *in loco* dai messi regi⁷⁰. Una volta accertata la congruità dei confini così come già definiti nella precedente sentenza (*iudicatum*) di Arioaldo (grazie appunto all’inchiesta nella quale si erano ascoltate le testimonianze degli abitanti e si era verificato lo stato dei luoghi), Pertarito si limita a imporre alla parte che ha prodotto il documento contenente il *iudicatum* di giurare sulla autenticità

⁶⁹ La cosa era stata peraltro già notata da Sinatti d’Amico, *Le prove*, pp. 38-56, 149, 157. È tuttavia significativo come la studiosa non riuscisse a prendere le distanze dall’impostazione tradizionale disegnata dai germanisti sino a entrare, talvolta, in contraddizione con gli stessi i risultati cui giungeva attraverso la sua analisi. Così, per esempio, pur notando gli ampi poteri di sindacato e di controllo che il cap. 368 riconosce al giudice, nondimeno concludeva che (p. 56) «esigenze di legalità e di un esercizio ordinato della giustizia imponevano a Rotari di affidare al giudice queste responsabilità, mentre la stessa struttura del rapporto processuale germanico, così lontano dalla nostra mentalità, costringeva il magistrato a rimanere estraneo alla valutazione del risultato della prova ...». Analogamente, dopo aver acutamente riflettuto sulle audizioni di testimoni documentate nelle vicende giudiziarie di cui anche qui si sta per dire, scriveva che (p. 176) «la prova per testimoni restava invece estranea e per impostazione concettuale (...) e per utilizzazione tecnica, non ricercandosi nel processo la verità come tale, ma la soluzione della contesa». Per una valutazione di sintesi sul comunque prezioso lavoro della Sinatti d’Amico, si veda Loschiavo, *La risoluzione*, p. 102.

⁷⁰ La singolare vicenda che vide in lite Parma e Piacenza è diffusamente raccontata e commentata da Bognetti, *Il gastaldo longobardo*, che, alle pp. 227-229 e 234-239, offre anche l’edizione del giudicato di Arioaldo e della *notitia iudicati* del 674 (quest’ultima è la prima *notitia iudicati* autentica giunta sino a noi). I due documenti sono stati poi riediti in *Codice diplomatico longobardo*, III.1, nn. 4 (pp. 16-18) e 6 (pp. 21-25).

di questo. Il giuramento viene prestato da una pluralità di persone e non è chiaro se si tratti del “germanico” *iuriurandum* con i *sacramentales* o invece di un giuramento di tipo “romano” prestato dai rappresentanti della città di Piacenza su richiesta degli ufficiali regi. Al di là di questo aspetto (che non ha qui grande rilievo se non per il fatto che, nel primo caso, sarebbe derogato il principio espresso in Roth, cap. 359, secondo cui la metà dei sacramentali devono essere scelti dalla parte che non giura), ciò che soprattutto importa ai fini del discorso che si va facendo è osservare come il sovrano spieghi chiaramente di non poter procedere ordinando lo svolgimento delle prove tradizionali del duello e del giuramento poiché si trova di fronte a un precedente giudicato regio. Accertatosi della veridicità sostanziale dello stesso documento a lui sottoposto, il sovrano ritiene invece più “utile” e “giusto” confermare la precedente sentenza e offrire la vittoria alla parte che l’aveva prodotta, consentendo a questa di offrire la prova formale⁷¹.

Anche nella notissima e interminabile controversia che oppose le diocesi di Siena e Arezzo l’audizione di testimoni è ampiamente documentata⁷². Un’inchiesta l’aveva certamente condotta già nel 714 l’«*inluster maiordomus*» Ambrogio inviato del re Liutprando⁷³. E certo colpisce l’autonomia con cui il messo si muove rispetto al preteso impianto tradizionale, dal momento che egli giunge alla decisione non solo considerando quasi sicuramente l’istituto della prescrizione (introdotto nell’ordinamento longobardo appena pochi decenni prima), ma anche sulla base della semplice valutazione personale che aveva potuto fare («*iustum nobis paruit*»), senza cioè far svolgere alcuna prova formale⁷⁴. Fu forse proprio a causa di tanta autonomia del messo regio se, in seguito, di tale giudicato si tenne poco o nessun conto (in passato si è persino dubitato che il sovrano abbia effettivamente confermato il giudicato con un suo *praceptum*)⁷⁵. E così, l’anno successivo (quindi, ancora una volta, prima di cominciare a “riformare” il processo con il cap. 8 che risale all’anno 717),

⁷¹ «*Sed postquam iudicatum predecessori nostro (...) et per porcarios et seniores homines sic cognovimus, tractantes una cum iudicibus nostris *utilem nobis visum fuit* ut per sacramentum pars Placentina ipsum iudicatum firmaret (...) *quod et iustum est*. Sic ita nostra custoditur parte et nostrum iudicium incontaminata manent. Tamen pro ampotandam intentionem ipse sacramentuus datus est a parte Placentina» (ed. Bognetti, *Il gastaldato*, pp. 236-237; ed. Brühl, *Codice diplomatico longobardo*, p. 24).*

⁷² Dopo Bertolini, *Le chiese longobarde*, pp. 465-475 e Sinatti d’Amico, *Le prove*, pp. 180-195, è tornato da ultimo a ripercorrere quella lunga e complessa vicenda giudiziaria, Gasparri, Voci, pp. 37-56.

⁷³ Lo si apprende dal *breve de inquisitione* redatto l’anno successivo in occasione dell’inchiesta condotta, come subito si dirà, dal notaio Gunteram. Il primo dei testimoni interrogati comincia infatti dichiarando «*Iam Ambrosio missus domino regi de causa ista professionem feci*» (*Codice diplomatico longobardo*, I, n. 19, p. 62, linee 2-3).

⁷⁴ «*dum ad tantorum annorum curricula possessionem ecclesie Sancti Donati in praedictas baptisterias vel edoceas esse cognovissemus, iustum nobis paruit*» (ed. Schiaparelli, *Codice diplomatico longobardo*, I, n. 17, pp. 50-51); Sinatti d’Amico, *Le prove*, p. 184. L’istituto romano della prescrizione era stato recepito da Grimoaldo (cap. 4) adottando proprio l’espressione *annorum curricula* la quale è, a sua volta, ampiamente utilizzata da Giustiniano (C. 7.39).

⁷⁵ Padoa Schioppa, *Ricerche*, pp. 162-163. Circa i dubbi a proposito dell’autenticità del preceitto liutprandeo, si veda Sinatti d’Amico, *Le prove*, pp. 186-187 e nota 24.

Liutprando dovette nuovamente occuparsi della questione. Il notaio Gunteram venne allora incaricato di svolgere una meticolosa inchiesta, al termine della quale un collegio di quattro giudici (impersonati da altrettanti vescovi) decise la causa a favore del vescovo di Arezzo. La decisione era certo conseguente alle risultanze del lavoro di Gunteram, e però i giudici – diversamente da ciò che aveva fatto l'anno prima il maggiordomo Ambrogio – imposero al contempo al vescovo aretino di prestare alla controparte (il vescovo senese) il giuramento collettivo «*pro ampotandam intentionem*»⁷⁶.

L'andamento del giudizio del 715 ricalca quindi perfettamente quello presieduto da Pertarito nel 674: una volta che il giudice – esaminando i luoghi e considerando i documenti e le dichiarazioni dei testimoni – abbia maturato un convincimento circa le buone ragioni di una parte sull'altra, assegna proprio a questa parte la prova del giuramento (con o senza sacramentali). Identica è anche la motivazione che viene data nei due casi: pur convinti delle ragioni sostanziali avanzate da una delle parti, i giudici si risolvono tuttavia (*tamen*) a imporre la prova formale «*pro ampotandam intentionem*».

Pur nella loro estrema rarità, le testimonianze della prassi paiono dunque confermare ciò che si era creduto di dedurre dalla lettura delle norme rotariane. Vi traspare però anche un elemento di novità laddove si riconosce un protagonismo del giudice longobardo ancor più pronunciato. Questi non aspetta, infatti, che sia la parte a richiamare in giudizio le evidenze e a produrre davanti a lui *chartae* e testimoni. Con un evidente ridimensionamento del principio dispositivo o negoziale, è invece il giudice stesso che svolge o fa svolgere puntuali indagini per conoscere la verità sostanziale.

Gli studiosi, naturalmente, non hanno mancato di rilevare questa singolarità dell'ordinamento longobardo rispetto al preteso “modello” dell'antico processo germanico. Si è però sempre voluto spiegare questo peculiare “potere d'indagine” del giudice longobardo e, con esso, il maggiore e più consapevole impiego giudiziale del documento e della prova per testimoni come altrettante innovazioni determinate dall'impari confronto cui i Longobardi erano costretti con il mondo italico e con la tradizione giuridica romana. Sotto la spinta dell'elemento cattolico, in particolare, il legislatore longobardo – a partire soprattutto da Liutprando – sarebbe quindi stato indotto a innestare, nel tronco di un procedimento che rimaneva sostanzialmente “germanico”, elementi significativi (o, come pure si diceva, “inquinamenti”) di romanità⁷⁷.

Come si è visto, però, vi sono attestazioni almeno sufficienti per pensare che lo svolgimento di un'*inquisitio* pubblica – cioè un'indagine ufficiale tesa

⁷⁶ *Codice diplomatico longobardo*, I, n. 20, pp. 77-84, qui p. 83 linea 10.

⁷⁷ Si veda infatti Bognetti, *Un contributo*, pp. 322-323 e, sulla sua scorta, Padoa Schioppa, *Ricerche*, pp. 153-158; Sinatti d'Amico, *Le prove*, pp. 193-200 e 270-327; Cortese, *Il diritto*, pp. 166-172 e, più recentemente, ancora Padoa Schioppa, *Aspetti*, pp. 339 e 342-343 e Indelli, *La giustizia*, pp. 129-132. È per questo motivo – e cioè perché appartiene ormai a un'epoca in cui dovevano essersi affermate le norme liutprandee – che non si è qui esaminata la *notitia iudicati* del 762 (ed. Schiaparelli, *Codice diplomatico longobardo*, II, n. 163, p. 109), per la quale si rinvia a Sinatti d'Amico, *Le prove*, pp. 394-396).

all'accertamento dei fatti e svolta da un ufficiale regio (il gastaldo) o comunque dall'autorità pubblica – facesse parte delle normali procedure giudiziarie dei longobardi almeno a partire dal VII secolo. Una ulteriore conferma la offre lo stesso Rotari facendovi chiaro riferimento in due importanti capitoli del suo Editto (i capp. 23 e 24⁷⁸).

7. «*Pro amputandam intentionem*»: un filo da seguire per allargare lo sguardo

Sia, però, che si contentasse degli elementi probatori prodotti dalle parti sia che svolgesse egli stesso (o facesse svolgere) apposite indagini, il giudice longobardo comunque non rinunciava a imporre la “prova” decisoria, pur assegnandola alla parte delle cui più forti ragioni si era convinto.

È legittimo, a questo punto, domandarsi quale sia l'origine di tale prassi che, a ragionare con logica moderna, potrebbe apparire contraddittoria o addirittura intrisa di ipocrisia. Ci si può chiedere, in altre parole, se essa nasca dalla difficoltà di allontanarsi dall'ancestrale impostazione “germanica” di cui si è detto all'inizio (quella per cui chi era chiamato a dirimere la lite non poteva schierarsi se non voleva ritrovarsi egli stesso coinvolto nella faida) o se invece – volendo provare a rinunciare al “dogma” della originaria e integrale germanicità delle istituzioni processuali dei Longobardi nei primi secoli della loro storia – la sua presenza nell'ordinamento longobardo nel VII secolo abbia una spiegazione differente.

Un'indicazione utile può venire porgendo attenzione alla clausola che abbiamo vista utilizzata in chiusura sia del giudicato di Pertarito del 674 sia di quello espresso dai giudici di Liutprando nel 715: «*pro amputandam intentionem*», cioè “per troncare la controversia”. Entrambi i sovrani individuano quindi nel giuramento finale lo strumento per evitare che il giudizio lasci degli strascichi e per impedire, così, che la lite possa riaccendersi. E però già prima Rotari aveva utilizzato parole del tutto simili («*pro amputanda inimicitia*») intendendo punire chi avesse aperto (o riaperto) la faida pur dopo aver accettato la *compositio* e il giuramento con co-giuratori prestato dalla parte avversa (Roth. cap. 143)⁷⁹.

⁷⁸ Roth. cap. 23: «Si dux exercitalem suum molestaverit iniuste, gastaldius eum solatiet, quo- usque veritatem suam inveniat» (traduzione in *Le leggi dei Longobardi*, p. 23; «Se un duca maltratta ingiustamente un suo esercitale, il gastaldo aiuti quest'ultimo fino ad accertare la verità»); Roth. cap. 24: «Si quis gastaldius exercitalem suum molestaverit contra rationem, dux eum solatiet, quousque veritatem suam inveniet» (traduzione in *Le leggi dei Longobardi*, p. 23; «Se un gastaldo maltratta un suo esercitale senza ragione, il duca aiuti quest'ultimo fino ad accertare la verità»).

⁷⁹ «De eo, qui post accepta compositione se vendicaverit. Si homo occisus fuerit liber aut servus et pro humicidio ipso *compositio facta fuerit et pro amputandam inimicitiam sacramenta prestita: et postea contegerit, ut ille, qui compositionem accepit, se vindicandi causa occiderit hominem de parte, de qua compositionem accepit».*

È chiaro qui l'intento del legislatore volto a scongiurare la possibile (ri)apertura della faida.

Si deve quindi credere che l'espressione avesse una valenza "tecnica": si tratta evidentemente di una clausola cui era attribuito un significato specifico. In pratica, il giudice, considerate le risultanze del processo, invitava la parte che gli appariva in possesso degli argomenti più forti a effettuare la "prova" solenne in modo da "soddisfare" in maniera formale le pretese dell'avversario e così chiudere per sempre la lite.

Riconosciuta la natura per dir così tecnica dell'espressione, non dovrebbe allora sorprendere più di tanto il vedere come essa sia in realtà molto più antica e appartenga non alle *antiquitates* giuridiche germaniche bensì alla tradizione tardo-romana (o romanza). L'espressione riappare, infatti, in una formulazione sostanzialmente analoga («*item amputare*»), nelle *Variae* di Cassiodoro⁸⁰. Essa però – sarà bene chiarirlo subito – non è propria del diritto romano classico (per un giurista educato al *ius civile romanorum* una lite "si estingue" o "si scioglie", ma non certo "si tronca"). E nemmeno essa appartiene alla cultura giuridica ecclesiastica che, dai tempi di Ambrogio di Milano, insiste sulla possibilità di correggere e *riformare* ogni sentenza, esaltando soprattutto il valore del perdono.

Piuttosto, occorre considerare come questo ricorso al *sacramentum* con finalità integrativa e decisoria s'inserisca perfettamente nel quadro dell'enorme espansione che l'uso del giuramento conobbe – in quasi ogni ambito della vita sociale – nel momento in cui l'intero mondo romano si veniva trasformando⁸¹. Era quella, del resto, l'epoca in cui, all'interno dell'impero d'Occidente in progressivo disfacimento, nascevano società multietniche caratterizzate da una *Mischkultur* che doveva soprattutto servire a facilitare la coesistenza tra le nuove élites militari barbare e le popolazioni residenti⁸².

Più specificamente, anzi, si può ritenere che questa prassi abbia la sua culla nel mondo militare tardo-romano o meglio in quei contesti "di frontiera" dove i generali romani cercavano di abituare i barbari, una volta arruolati, a un latino elementare e a una certa disciplina (quando poi si trattava di gruppi più numerosi e compatti di barbari che si facevano *milites foederati*, questo compito spettava ad appositi *praefecti laetorum* o *gentilium*). Se già nei se-

⁸⁰ Cassiodori *Variae*, 7.3 (ed. Mommsen, pp. 292-293): «ad vos comitem destinare, qui secundum edicta nostra inter duos Gothos item debeat amputare, si quod etiam inter Gothom et Romanum natum fuerit fortasse negotium, adhibito sibi prudente Romano, certamen possit aquabili ratione discingere. Inter duos autem Romanos Romani audiant quos per provincias dirigimus cognitores, ut unicuique sua iura serventur et sub diversitate iudicium una iustitia complectatur universos». Si tratta della famosa *Formula comitivae Gothorum* ed è certo significativo che Cassiodoro impieghi l'espressione che ci interessa relativamente al giudizio che vede avversari due Goti mentre preferisca ben altre perifrasi quando si tratta di evocare le liti miste o quelle che oppongono due "Romani". Circa il sistema di giustizia vigente nell'Italia ostrogota e le peculiari funzioni del *comes* come giudice, si veda Loschiavo, *L'età del passaggio*, pp. 162-169.

⁸¹ Circa il diffondersi del giuramento, dopo Wood, *Disputes*, pp. 14-17, si veda ora Lupoi, *Alle radici*, pp. 433-446 e Esders-Scharff, *Die Untersuchung*.

⁸² Sulle nuove società che si venivano formando, la letteratura è divenuta davvero sconfinata negli ultimi decenni. Si rinvia qui per tutti a Halsall, *Barbarian Migrations*, pp. 101-110, 118-131, 152-162, 462-482; James, *Europe's Barbarians*, in particolare i capp. VII e IX e Loschiavo, *L'età*, pp. 135-150.

coli del principato gli imperatori avevano garantito ai soldati il privilegio di una giustizia più semplice ed elastica di quella ordinaria, durante il dominato questa divenne sempre più diffusa e non di rado era preferita degli stessi civili che ne apprezzavano i caratteri di rapidità ed economicità. In ogni caso, fu proprio con questo genere di procedura semplificata che i barbari fecero esperienza entrando in contatto con la romanità.

Ai giudici militari non si chiedeva il rigoroso rispetto del diritto ufficiale né quello rigido delle forme. Si chiedeva invece, soprattutto, di porre in essere procedure rapide ed efficienti che, per l'appunto, troncassero rapidamente i litigi fra i soldati (che potevano minare la compattezza tra i reparti) come pure le lagnanze della popolazione per i soprusi e le prepotenze subite dai militari. Più che accettare i fatti contestati, premeva insomma di giungere a una definizione della lite in maniera rapida e definitiva. Così, nel mentre facilmente riconoscevano l'utilità di chiedere al *reus* una “prova d'innocenza integrativa” quando l'attore non fosse riuscito a provare le sue contestazioni (andando così contro il principio classico «actore non probante, reus absolvitur»)⁸³, i giudici militari potevano trovare vantaggioso adottare anche soluzioni originali e certo poco ortodosse, arrivando persino a recepire pratiche ordaliche già diffuse sui luoghi nei quali operavano⁸⁴. Certo, però, l'espeditivo più frequentemente impiegato doveva essere proprio quello di ricorrere al giuramento che, nelle più varie forme e funzioni, era pratica assai diffusa tra i militari. In particolare, a quei giudici doveva venir naturale rifarsi alla prassi di imporre il giuramento per corroborare e completare una prova di per sé ritenuta insufficiente (una prassi che troviamo attestata nelle altre forme alternative di giustizia, all'epoca frequentatissime, come arbitrati, mediazioni, e giudizi del vescovo)⁸⁵.

8. Conclusioni

È il momento di concludere. Rileggere la prima legislazione longobarda con occhi nuovi e confrontarla con le più antiche attestazioni della prassi giudiziaria del *regnum* non si è forse rivelato esercizio inutile. La struttura del sistema longobardo per dirimere le liti – anche di quello più antico, persino

⁸³ Si veda Loschiavo, *Figure*, pp. 82-95 e la letteratura ivi ricordata.

⁸⁴ Voß, *Vom römischen Provinzialprozeß*; Kerneis, *La justice militaire*.

⁸⁵ Lo ammette incidentalmente il giurista Gaio commentando l'editto provinciale (D. 12.2.31, ed. Mommsen-Krüger): «solent enim saepe iudices in dubiis causis exacto iureiurando secundum eum iudicare qui iuraverit». Più ancora, però, questo impiego “surrogatorio” del giuramento è indicato nella *interpretatio* alle Pauli *Sententiae* (un testo che ebbe grandissima diffusione nella tarda romanità e che si continuò lungamente a leggere nell'Occidente post-romano): (*Int. ad Pauli Sententiae* 2.1.1, a cura di Bianchi Fossati Vanzetti, p. 27) «Cum de repetitione pecuniae agitur et probatio debitate pecuniae nulla proferatur, iubet huius rei ambiguitatem sacramentorum interpositione finiri». Una simile soluzione era del resto confacente anche al mondo cristiano (si pensi a Paolo *Epist. ad Hebreos*, 6.16: «il giuramento è una garanzia che pone fine a ogni controversia»; Loschiavo, *Figure*, pp. 90-95).

precedente l'editto rotariano – era probabilmente più complessa e articolata di come non l'avessero intesa gli storici del diritto dell'Ottocento e poi del Novecento. Questi avevano probabilmente esagerato nell'immaginare un processo longobardo strutturalmente indifferente verso l'accertamento della verità fattuale e caratterizzato dal ruolo assai ridotto riservato al giudicante. Un procedimento, perciò, distante o addirittura incompatibile rispetto a quello di tradizione romana. Soprattutto, nel contrapporre nettamente l'originario e comune diritto germanico alla tradizione giuridica romana, non avevano tenuto in sufficiente conto come questa si fosse venuta complicando e molto trasformando nei secoli in cui l'antico già comincia a farsi medioevo. Quando i Longobardi si affacciavano in Occidente e cominciavano a confrontarsi con il mondo romano delle province danubiane, quest'ultimo doveva presentarsi ai loro occhi come qualcosa di estremamente grande e complesso, non però come qualcosa di assolutamente incomprensibile o inarrivabile.

Passando poi al supposto carattere unitario dell'antico processo germanico, va detto che, così come è possibile ricostruirlo attraverso le norme del primo Editto e le più antiche testimonianze della prassi, la procedura utilizzata dai Longobardi in Italia si presenta con caratteri che, se per alcuni aspetti appaiono effettivamente comuni a quelli in uso presso le altre realtà romano-barbariche, per altri aspetti sono piuttosto il frutto di adattamenti e soluzioni originali.

Quali che fossero i loro costumi ancestrali (sui quali è possibile fare solo supposizioni), è probabile che, nel momento in cui accettavano l'idea di avere un unico sovrano e di trasformarsi in sudditi di un regno con base territoriale stabile (quindi in Italia, se non già prima, quando si trovavano in Pannonia), i Longobardi furono indotti a temperare la propensione guerriera alla *Selbstjustiz* e anche ad andare oltre l'autarchica dialettica tra la minaccia della faida e l'offerta/pretesa della compensazione economica del danno subito. Per un verso, essi conservavano il tradizionale costume guerresco di risolvere le controversie ricorrendo alla *pugna* (che, più che un'ordalia, è una controfigura della faida ridotta ai minimi termini). Per altro verso, però, come anche per vari altri aspetti del vivere sociale, i Longobardi si aprivano allora ad abitudini già radicate nel mondo tardo romano e nate come alternativa, o addirittura in opposizione, al diritto ufficiale dell'impero. E quelle prassi, naturalmente, recepivano non senza adattarle ai loro gusti, alle loro specificità.

Così la prova ordalica (ammesso che appartenesse al nucleo originario di consuetudini) rimase confinata come ipotesi residuale per regolare le accuse lanciate contro i servi. Il giuramento, secondo una prassi ampiamente diffusa nelle province tardo-romane, fu utilizzato quale strumento decisivo supplementare, da aggiungere come un suggello formale alla decisione già presa dal giudicante sulla base delle risultanze emerse nel corso del giudizio. Per i guerrieri longobardi, tuttavia, poiché costringeva chi lo prestava a impegnare l'anima, esso conferiva valore sacrale alla “verità” processuale. In questo modo, quella “innocenza” che altrimenti sarebbe solamente derivata dall'esile constatazione del non essere riuscito l'attore/accusatore a provare le proprie

affermazioni, trovava invece una conferma solenne. In altri termini, la prestazione del giuramento consentiva di “soddisfare” in qualche misura l'onore della controparte che usciva sconfitta.

La prova del *sacramentum* fu poi integrata con la previsione della necessaria presenza dei co-giuratori. In questo modo, certamente trovava espressione la presenza ancora forte del gruppo parentale: una presenza che i sovrani, evidentemente, non erano in grado di scardinare completamente. Ed è però il caso di notare che, se i co-giuratori non sono certo un'istituzione squisitamente pan-germanica⁸⁶, la soluzione inizialmente prevista da Rotari nel cap. 359 – quella che prevedeva che fosse la controparte a scegliere la metà dei *sacramentales* (una soluzione che, peraltro, la prassi giudicò presto poco utile e tese a superarla) – pare invece essere una specificità tutta longobarda⁸⁷.

Con o senza i sacramentali, ciò che però soprattutto va sottolineato è che la prova *per sacramentum* continuò ad assolvere la funzione che già svolgeva nella prassi tardo-romana (soprattutto in contesti provinciali), quella cioè di integrare con un suggello formale i risultati comunque emersi nel corso della procedura di giustizia (civile o criminale) volta per volta attuata (mediazioni, arbitrati, giudizi episcopali, forme legalizzate di auto-giustizia). E, in maniera del tutto analoga, anche presso i Longobardi il *sacramentum* conviveva e s'integrava con altri strumenti con i quali i giudicanti si sforzavano di giungere a conoscere i fatti e ad attribuire le responsabilità.

Un sistema che, tutto sommato, sarebbe ingiusto qualificare sbrigativamente come “barbaro” o anche “primitivo” e tutto dominato dall’irrazionalità.

⁸⁶ Lupoi, *Alle radici*, pp. 434-439.

⁸⁷ Come si è già rilevato (*supra* nota 56), la documentazione lascia intendere che molto spesso il cap. 359 era disatteso e i co-giuratori erano scelti dalla sola parte che giurava o dal giudice: Roth. cap. 359.

Opere citate

- P. Alvazzi del Frate, M. Cavina, R. Ferrante *et alii*, *Tempi del diritto*, Torino 2016.
- G. Astuti, *Spirito del diritto longobardo: il processo ordalico* (1973), ora in *Tradizione romanistica e civiltà giuridica europea*, scritti raccolti a cura di G. Diurni, Napoli 1984, I, pp. 81-104.
- C. Azzara, "... quod cawerfeda antiqua usque nunc sic fuisse". *Consuetudine e codificazione nell'Italia longobarda*, in *Alto medioevo mediterraneo*, a cura di S. Gasparri, Firenze 2005, pp. 251-257.
- R. Bartlett, *Trial by Fire and Water. The Medieval Judicial Ordeal*, Oxford 1986.
- O. Bertolini, *Le chiese longobarde dopo la conversione al cattolicesimo ed i loro rapporti con il papato*, in *Le chiese nei regni dell'Europa occidentale e i loro rapporti con Roma sino all'800*, Atti della VII Settimana di studio del Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, Spoleto, 7-13 aprile 1959, Spoleto 1960, I, pp. 491-525.
- E. Besta, *Le fonti dell'Editto di Rotari*, in *Atti del I Congresso internazionale di studi longobardi*, Spoleto, 27-30 settembre 1951, Spoleto 1952, pp. 51-69.
- M.A. Bethmann-Hollweg, *Der Civilprozeß des gemeinen Rechts in geschichtlicher Entwicklung*, I-VI, Bonn 1868-1874.
- F. Beyerle, *Das Entwicklungsproblem im germanischen Rechtsgang*, I, *Sühne, Rache und Preisgabe in ihrer Beziehung zum Strafprozess der Volksrechte*, Heidelberg 1915.
- G.P. Bognetti, *Il gastaldato longobardo e i giudicati di Adaloaldo, Arioaldo e Pertario nella lite fra Parma e Piacenza* (1940), ora in Bognetti, *Lètā longobarda*, I, pp. 219-274.
- G.P. Bognetti, *Un contributo alla storia del diritto penale longobardo in una comunicazione di Achille Ratti (Pio XI) all'Istituto Lombardo* (1940), ora in Bognetti, *Lètā longobarda*, I, pp. 275-359.
- G.P. Bognetti, *Frammenti di uno studio sulla composizione dell'Editto di Rotari*, in Bognetti, *Lètā longobarda*, IV, pp. 583-609.
- G.P. Bognetti, *Lètā longobarda*, I-IV, Milano 1966-1968.
- H. Brunner, *Die Klage mit dem toten Mann und die Klage mit der toten Hand*, in «Rechtgeschichte. Germanistische», 31 (1910), pp. 235-252.
- H. Brunner, *Deutsche Rechtsgeschichte*, I, Berlin 1906³ (= 1961).
- H. Brunner, C.F. von Schwerin, *Deutsche Rechtsgeschichte*, II, Berlin 1928² (= 1958).
- L.F. Bruyning, *Il processo longobardo prima e dopo l'invasione franca*, in «Rivista di storia del diritto italiano», 57 (1984), pp. 121-154.
- F. Calasso, *Introduzione al diritto comune*, Milano 1951.
- F. Calasso, *Medioevo del diritto*, I, *Le fonti*, Milano 1954.
- F. Calasso, *Il negozio giuridico*, Milano 1967².
- M. Caravale, *Ordinamenti giuridici dell'Europa medievale*, Bologna 1994.
- G. Cassandro, *La tutela dei diritti nell'alto Medioevo*, Bari 1950.
- Cassiodori Senatoris Variae, a cura di T. Mommsen, in MGH, *Auctores Antiquissimi*, XII, Berlini 1894.
- G. Chiovenda, *Romanesimo e germanesimo nel processo civile*, in G. Chiovenda, *Saggi di diritto processuale civile (1900-1930)*, I, Roma 1930, pp. 181-224.
- G. Chiovenda, *Sulla influenza delle idee romane nella formazione dei processi civili moderni*, in *Atti del congresso internazionale di diritto romano, Bologna e Roma, 17-27 aprile 1933*, Pavia 1935, II, pp. 410-438.
- Codex Theodosianus*, cura di T. Mommsen, Berlin 1904.
- Codice diplomatico longobardo*, I-II, a cura di L. Schiaparelli, Roma 1929 e 1933; III.1, a cura di C. Brühl, Roma 1973.
- E. Conte, *Droit médiéval. Un débat historiographique italien*, in «Annales HSS», 6 (2002), pp. 1593-1613.
- E. Conte, *Diritto comune. Storia e storiografia di un sistema dinamico*, Bologna 2009.
- E. Cortese, *Il diritto nella storia medievale*, I, *L'alto medioevo*, Roma 1995.
- E. Cortese, *Il processo longobardo tra romanità e germanesimo*, in *La giustizia nell'alto medioevo (secoli V-VIII)*, Atti della XLII Settimana di studio del Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, Spoleto, 7-13 aprile 1994, Spoleto 1995, pp. 621-647, ora anche in E. Cortese, *Scritti*, Spoleto 1999, II, pp. 1139-1165.
- G.A. Davoud-Oghlou, *Histoire de la législation des anciens Germains*, II, Berlin 1845.
- P. Delogu, *L'Editto di Rotari e la società del VII secolo* (2001) ora in P. Delogu, *Le origini del medioevo. Studi sul settimo secolo*, Roma 2010, pp. 147-172.

- G. Dilcher, “per gairethinx secundum ritus gentis nostrae confirmantes”. *Zu Recht und Ritual im Langobardenrecht*, in *Leges Gentes Regna*, pp. 419-448.
- K.F. Drew, *Notes on Lombard Institutions*, in *Law and Society in Early Medieval Europe*, London 1988, IV saggio.
- P. Fiorelli, *Duello. a) Parte storica*, in «Enciclopedia del diritto», XIV, Milano 1965, pp. 88-93.
- Formulae Turonenses*, in MGH, *Formulae Merowingici et Karolini Aevi*, a cura di K. Zeumer, Hannoverae 1886.
- S. Gasparri, *Voci dai secoli oscuri. Un precorso nelle fonti dell'alto medioevo*, Roma 2017.
- J. Gaudemet, *Les ordalies au Moyen Âge: doctrine, législation et pratique canoniques*, in *Recueils de la société Jean Bodin*, XVII, *La Preuve*, 2^e partie, Bruxelles, 1965, pp. 99-135.
- G. Gaudian, *Gemeindeutsches Recht im Mittelalter?*, in «*Lus Communae*», 2 (1969), pp. 33-42.
- A. Ghignoli, *Libellario nomine. Rileggendo i documenti pisani dei secoli VIII-X*, in «*Bullettino dell'Istituto storico italiano per il Medio Evo*», 111 (2009), pp. 1-57.
- La giustizia vendicatoria*, a cura di P. Di Lucia, L. Mancini, Pisa 2015.
- J. Goebel (Jr.), *Felony and Misdemeanor. A Study in the History of English Criminal Procedure*, New York 1937 (= Pennsylvania 1976).
- J. Grimm, *Deutsche Rechtsaltertümer*, (1821) 4. vermehrte Auflage, Leipzig 1899 (= Darmstadt 1965).
- P. Grossi, *L'ordine giuridico medievale*, Roma-Bari 1994.
- G. Halsall, *Barbarian Migrations and the Roman West*, 376-568, Cambridge 2007.
- T. Indelli, *La giustizia nella Langobardia meridionale tra norma e prassi*, Spoleto 2020.
- Isidori hispaniensis episcopi *Etymologiarum sive Originum libri XX*, a cura di W.M. Lindsay, I-II, Oxford 1911 (= 1989).
- Iustiniani *Digesta*, in *Corpus Iuris Civilis*, vol. I, a cura di T. Mommsen, P. Krüger, Berlin 1963¹⁷.
- E. James, *Europe's Barbarians A.D. 200-600*, Harlow 2009 (tr. it. *I barbari*, Bologna 2011).
- S. Kerneis, *La justice militaire des populations barbares de l'Empire. Les premières applications de l'ordalie*, in *Ravenna Capitale. L'esercito romano e l'alba dell'Europa*, Santarcangelo di Romagna 2020, pp. 101-113.
- Leges Gentes Regna. Zur Rolle von germanischen Rechtsgewohnheiten und lateinischer Schrifttradition bei der Ausbildung der frühmittelalterlichen Rechtskultur*, a cura di G. Dilcher, E.-M. Distler, Berlin 2006.
- Leges Langobardorum*, a cura di G.H. Pertz, in MGH, *Leges*, IV, Hannoverae 1868.
- Le leggi dei Longobardi. Storia, memoria e diritto di un popolo germanico*, a cura di C. Azzara, S. Gasparri, Roma 2005.
- Liber legis Langobardorum Papiensis*, a cura di A. Boretius, in *Leges Langobardorum*, pp. 290-585.
- E.T. Liebman, *Qualche osservazione sullo studio della storia del processo civile*, in *Atti del Congresso internazionale di diritto processuale civile, ottobre 1950*, Padova 1953, pp. 309-311 (anche in *Scritti giuridici in onore di Antonio Scialoja*, Bologna 1953, IV, pp. 245-248).
- E. Löning, *Geschichte des deutschen Kirchenrechts*, II, *Das Kirchenrecht im Reiche der Merowinger*, Berlin 1878 (= Berlin / Boston 2019).
- L. Loschiavo, *Autodifesa, vendetta, repressione poliziesca. La lotta al brigantaggio nel passaggio dalle provincie tardo-imperiali ai regni romano-barbarici*, in *Il diritto giustiniano fra tradizione classica e innovazione*, a cura di F. Botta, Torino 2003, pp. 105-133.
- L. Loschiavo, *Figure di testimoni e modelli processuali tra antichità e primo medioevo*, Milano 2004.
- L. Loschiavo, *La risoluzione dei conflitti in età altomedievale: un excursus storiografico*, in *Il diritto per la storia. Gli studi storico giuridici nella ricerca medievistica*, a cura di E. Conte, M. Miglio, Roma 2010, pp. 91-111.
- L. Loschiavo, *Le leges barbarorum e i regolamenti militari romani. Alcuni esempi e spunti per una ricerca*, in «*Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana*», 20 (2014), pp. 325-343.
- L. Loschiavo, *L'età del passaggio. All'alba del diritto comune europeo (secoli III-VII)*, Torino 2019².
- M. Lupoi, *Alle radici del diritto comune europeo*, Roma 1994.
- E. Mayer-Homburg, *Beweis und Wahrscheinlichkeit nach älterem deutschen Recht*, Marburg 1921.
- K. Modzelewski, *L'Europa dei barbari. Le culture tribali di fronte alla cultura romano-cristiana*, Torino 2008 (ed. or. 2004).
- J.-M. Moeglin, *Le «droit de vengeance» chez les historiens du droit au Moyen Âge (XIX^e-XX^e siècles)*, in *La vengeance*, pp. 101-158.

- P. Ostermann, *Blutrache und Fehde in isländischen Quellen*, in *Leges Gentes Regna*, pp. 391-413.
- A. Padoa Schioppa, *Ricerche sull'appello nel diritto intermedio*, I, Milano 1967.
- A. Padoa Schioppa, *Storia del diritto in Europa*, Bologna 2016².
- A. Padoa Schioppa, *Aspetti della giustizia nei placiti longobardi: note sul sistema delle prove*, in *Leges Gentes Regna*, pp. 333-348.
- B. Paradisi, *Il prologo e l'Epilogo dell'Editto di Rotari* (1968), ora in B. Paradisi, *Studi sul medievo giuridico*, Roma 1987, I, pp. 189-220.
- F. Patetta, *Le ordalie. Studio di storia del diritto e scienza del diritto comparato*, Torino 1890.
- Pauli Sententiae. Testo e interpretatio*, a cura di M. Bianchi Fossati Vanzetti, Padova 1995.
- I placiti del «Regnum Italiae»*, a cura di C. Manaresi, I, Roma 1955.
- K.A. Rogge, *Über das Gerichtswesen der Germanen – ein germanistischer Versuch*, Halle 1820.
- G. Salvioli, *Storia della procedura civile e criminale*, I [Storia del diritto italiano, dir. P. Del Giudice, 3.1], Milano 1925 (= Frankfurt a. M.-Firenze 1969).
- F. Schupfer, *Il diritto privato dei popoli germanici con particolare riguardo all'Italia*, I-IV, Città di Castello -Torino 1909-1914².
- M. Scovazzi, *Le origini del diritto germanico. Fonti, preistoria, diritto pubblico*, Milano 1957, ora anche in Scovazzi, *Scritti di storia*, vol. I.
- M. Scovazzi, *Processo e procedura nel diritto germanico*, (1958) ora in M. Scovazzi, *Scritti di storia*, II, pp. 123-215.
- M. Scovazzi, *Il diritto islandese nella Landnámabók*, Milano 1961.
- M. Scovazzi, *Scritti di storia del diritto germanico*, I-II, Milano 1975.
- F. Sinatti d'Amico, *Le prove giudiziarie nel diritto longobardo. Legislazione e prassi da Rotari ad Astolfo*, Milano 1968.
- P. Cornelii Taciti *libri qui supersunt*, II.2, *De origine et situ Germanorum liber*, a cura di A. Önnerfors, Stuttgart 1983.
- N. Tamassia, *Le fonti dell'Editto di Rotari* (1889), ora in N. Tamassia, *Scritti di storia giuridica*, II, Padova 1967, pp. 181-285.
- The Settlement of Disputes in Early Medieval Europe*, a cura di W. Davies, P. Fouracre, Cambridge 1986.
- Die Untersuchung der Untersuchung*, in *Eid und Wahrheitssuche. Studien zu rechtlichen Befragungspraktiken in Mittelalter und früher Neuzeit*, a cura di S. Esders, T. Scharff, Frankfurt am Main 1999, pp. 11-47.
- La vengeance. Études d'ethnologie, d'histoire et de la philosophie*, III, *Vengeance, pouvoirs et idéologies dans quelques civilisations de l'Antiquité*, a cura di J.-P. Poly, R. Verdier, Paris 1984.
- La vengeance, 400-1200*, a cura di D. Barthélémy, F. Bougard, R. Le Jan, Rome 2006 (Collection de l'École française de Rome, 357).
- W.E. Voß, *Vom römischen Provinzialprozeß der Spätantike zum Rechtsgang des frühen Mittelalters*, in *Recht im frühmittelalterlichen Gallien. Spätantike Tradition und germanische Wertvorstellungen*, a cura di H. Siems, K. Nehlsen-von Stryk, D. Strauch, Colonia-Wiesbaden-Vienna 1995, pp. 73-108.
- Vindicta. *Studi e testi sulla giustizia vendicatoria*, a cura di P. Di Lucia, R. Mazzola, Milano 2019.
- D. Werkmüller, *Handhafte Tat*, in *Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte*, I, Berlin 1971, coll. 1965-1973.
- C. Wickham, *Land disputes and their social framework in Lombard-Carolingian Italy, 700-900*, in *The Settlement of Disputes*, pp. 105-124.
- W.E. Wilda, *Das Strafrecht der Germanen*, Halle 1842.
- I. Wood, *Disputes in late fifth- and sixth-century Gaul: some problems*, in *The Settlement of Disputes*, pp. 7-22.

Luca Loschiavo
 Università degli Studi di Teramo
 lloschiavo@unite.it

Sulle tracce dei *manentes* altomedievali. *Curtes e territorialità*

di Paolo Tomei

I *manentes* sono una categoria sociale ben studiata per i secoli XII e XIII fra le forme di “nuovo servaggio” diffuse nelle campagne italiane. La loro storia altomedievale resta però sostanzialmente ignota. L’articolo intende colmare questa lacuna, attraverso affondi sistematici nelle fonti documentarie e un loro confronto con le raccolte di capitulari nei manoscritti. La nascita della *manentia* e la sua trasformazione nel pieno medioevo saranno valorizzate quali spie di cambiamenti strutturali più profondi, che concernono la collocazione dell’individuo nello spazio e nella società.

Manentes are a social category that has been well studied as one of the forms of “new serfdom” widespread in the Italian countryside during the 12th and 13th centuries. However, its early medieval history remains substantially unknown. The article aims to fill this gap through systematic insights into documentary sources and their comparison with the collections of capitularies transmitted by manuscripts. The birth of the *manentia* and its transformation during the high Middle Ages will be regarded as valuable indicators of deeper structural changes, which concern the setting of the individual in space and society.

Medioevo; secoli IX-XI; regno italico; *manentes*; territorialità.

Middle Ages; 9th-11th Century; Kingdom of Italy; *manentes*; territoriality.

Abbreviazioni

ASDL, AAL, D = Archivio Storico Diocesano di Lucca, Archivio Arcivescovile di Lucca, *Diplomatico*.

ASL, D = Archivio di Stato di Lucca, *Diplomatico*.

ChLA = *Chartae Latinae Antiquiores. Facsimile-edition of the Latin Charters prior to the Ninth Century, 2nd Series: Ninth Century*, a cura di A. Bruckner, R. Marichal, G. Cavallo e G. Nicolaj, Dietikon-Zürich 1954-2019.

MDL = *Memorie e documenti per servire all’istoria del Ducato di Lucca*, a cura di D. Bertini e D. Barsocchini, Lucca, 1818-1841.

MGH, Capit. = *Monumenta Germaniae Historica, Capitularia regum Francorum*, a cura di A. Boretius e V. Krause, Hannoverae 1883-1897.

MGH, Const. = *Monumenta Germaniae Historica, Constitutiones et acta publica imperatorum et regum*, 1, a cura di L. Weiland, Hannoverae 1893.

MGH, DOI. = *Monumenta Germaniae Historica, Diplomata regum et imperatorum Germaniae*, 1, *Conradi I. Henrici I. et Ottonis I. Diplomata*, a cura di T. von Sickel, Hannoverae 1879-1884.

MGH, DOII., DOI III. = *Monumenta Germaniae Historica, Diplomata regum et imperatorum Germaniae*, 2, *Ottonis II. et III. Diplomata*, a cura di T. von Sickel, Hannoverae 1893.

MGH, DARD. = *Monumenta Germaniae Historica, Diplomata regum et imperatorum Germaniae*, 3, *Heinrici II. et Arduini Diplomata*, a cura di H. Bresslau, Hannoverae 1900-1903.
MGH, DKII. = *Monumenta Germaniae Historica, Diplomata regum et imperatorum Germaniae*, 4, *Conradi II. Diplomata*, a cura di H. Bresslau, Hannoverae et Lipsiae 1909.
MGH, DHIV. = *Monumenta Germaniae Historica, Diplomata regum et imperatorum Germaniae*, 6, *Heinrici IV. Diplomata*, a cura di D. von Gladiss e A. Gawlik, 1, Berlin 1941.

1. Una figura sfuggente

Nelle fonti, soprattutto italiane, dal secolo IX in avanti il termine *manens* è usato per indicare una persona costretta a risiedere permanentemente sulla terra che coltivava, in forza di un vincolo stringente, per lo più ereditario, che la legava al proprietario fondiario. La parola deriva dal verbo *manere* che significa “stare, rimanere”. La radice etimologica è la stessa di *mansus*, che gode però nel regno italico di scarsa diffusione¹. La condizione di *manentia* è ben nota e studiata per il pieno medioevo, in particolare per il secolo XII, nella più ampia riflessione sulle strutture del mondo signorile². Un’attenzione notevolmente minore è stata, invece, riservata dalla storiografia al periodo precedente. Basti pensare al limitatissimo spazio che il tema ha trovato nella recente monografia di sintesi dedicata alle condizioni giuridico-personali di non libertà nell’Occidente post-romano, *Slavery After Rome, 500-1100* (2017), di Alice Rio³. Nella lunga storia dei *manentes*, il mio intervento intende, dunque, gettare un po’ di luce sul periodo più oscuro: la fase altomedievale. Il campo di indagine sarà ristretto al regno italico.

Per cogliere più distintamente i contorni di questa figura un poco sfuggente, mi propongo di mettere in dialogo differenti tipologie di fonti. Da una parte lavorerò sui capitolari, interventi normativi emanati in assemblea pubblica dai sovrani, soprattutto nel secolo IX, raccolti e conservati all’interno di collezioni variegate e magmatiche nei manoscritti. Dall’altra, passerò in rassegna i documenti di archivio, tanto gli atti notarili dotati di piena validità giuridica con forza probativa al placito (*munimina*), quanto le scrittture cosiddette “leggere” (*brevia*), inventari e memorie, lettere e mandati, con funzione precipuamente memoriale, pratica, dispositiva⁴. Con riferimento al secondo insieme, intendo focalizzare lo sguardo sul *corpus* nettamente più consistente sotto l’aspetto quantitativo nel panorama italiano, e non solo: le pergamene conservate negli archivi ecclesiastici di Lucca, uno dei centri politici più importanti del *regnum*⁵. In cerca di confronto e conforto, volgerò, poi, l’attenzione ai documenti raccolti ed editi digitalmente nel *Codice diplomatico della Lombardia medievale*. Mediante l’analisi di una base documentaria

¹ Devroey, *Puissants et misérables*, pp. 412-413; Herlihy, *The Carolingian Mansus*.

² Wickham, *Manentes*; Collavini, *Il “servaggio”*; Collavini, *La condizione giuridica*.

³ Rio, *Slavery After Rome*, pp. 201-202, 240.

⁴ Cammarosano, *Italia medievale*, p. 65.

⁵ Tomei, *Milites elegantes*, pp. 8-29.

così diversificata, proverò a collocare nel tempo e nel contesto la formazione di questa categoria sociale, valorizzandola quale spia di trasformazioni strutturali più profonde.

A premessa del mio studio, è utile richiamare le definizioni affermate in storiografia. Mi soffermo su due decisive stagioni di riflessione. Anzitutto, sui classici della storiografia economico-giuridica del primo Novecento. In Silvio Pivano, *I contratti agrari in Italia nell'alto medioevo* (1904) e Gino Luzzatto, *I servi nelle grandi proprietà ecclesiastiche italiane dei secoli IX e X* (1909), *manens* è termine che qualifica il coltivatore su cui grava, appunto, l'obbligo di rimanere sulla terra che lavora, «indipendentemente da qualunque altra considerazione»⁶. Esso ha punti di intersezione, ma non è perfettamente sinonimo di *massarius*, il quale rimanda, invece, in primo luogo al «fatto della residenza in una *casa* o *sors massaricia*»⁷. Grazie al denso filone di ricerche di storia agraria avviatosi dagli anni Sessanta del secolo scorso, tale concettualizzazione prese a essere storizzata e non più elaborata e intesa in maniera statica⁸. Essa è stata allora calata entro la grande narrazione che racconta della nascita e del processo di dissolvimento della *curtis*, vista come modello di produzione. Si può prendere come esempio la recente sistemazione che ha fatto uno dei protagonisti di questa tempesta storiografica, Gianfranco Pasquali, nel volume che ne raccoglie e ripresenta gli scritti, *Sistemi di produzione agraria e aziende curtensi nell'Italia altomedievale* (2008). *Manens* è il coltivatore dipendente accasato sulla *pars massaricia* della *curtis*, senza libertà di movimento. Il termine ha «valore semantico neutro, dal punto di vista giuridico e sociale». A *manentes* privi di alcuna qualifica possono affiancarsi delle specificazioni che mirano a precisarne la condizione, libera o servile, o a rimarcare il particolare caso in cui essi siano anche livellari, abbiano cioè stipulato un contratto, chiamato *libellus*, con il proprietario fondiario per cui lavorano, così da definire in veste scritta gli obblighi reciproci a garanzia del loro rapporto. Nel corso del secolo IX tale denominazione si sovrappone gradatamente a *massarius* – termine che, al pari di *curtis*, è già presente nelle fonti longobarde. Essa è ormai prevalente nei politici, gli inventari dei grandi complessi fondiari ecclesiastici e fiscali che rappresentano la fonte regina per lo studio del sistema curtense, dove è impiegata quale «comune denominatore per designare tutti i coltivatori dipendenti delle *curtes*»⁹. La comparsa dei *manentes* va perciò considerata un fenomeno concettualmente distinto e in discontinuità rispetto alla *manentia*, la “servitù della gleba” del secolo XII,

⁶ Pivano, *I contratti agrari*, p. 312.

⁷ Luzzatto, *I servi nella grande proprietà*, p. 124.

⁸ Castagnetti, *La storia agraria*.

⁹ Pasquali, *Sistemi di produzione*, p. 264. Le tracce che rimandano a termini e strutture poi messi a sistema in età carolingia nel modello curtense si riscontrano più nel regno longobardo che in quello franco. Cfr. Pasquali, *Lettura conclusiva*; Wickham, *Framing the Early Middle Ages*, pp. 321-330.

diffusa in una realtà signorilizzata, decisamente meno legata a un'organizzazione produttiva e fondiaria di tipo curtense¹⁰.

2. Documenti

Mi calo adesso fra le fonti, cominciando dalle pergamene lucchesi. Delle più di 3.000 carte antecedenti il secolo XII conservate a Lucca con buona continuità dal secondo quarto del secolo VIII, soltanto una quindicina parlano di *manentes*. La più antica testimonianza può essere datata al terzo quarto del secolo IX¹¹. Questa selezione può essere ricondotta essenzialmente a due tipologie documentarie. I *manentes* fanno capolino all'interno di testi "leggieri" come inventari e lettere, o in diplomi rilasciati da re, imperatori e marchesi di Tuscia – i rappresentanti ufficiali del potere pubblico su scala regionale. Essi sono esclusi quindi dalla stragrande maggioranza delle testimonianze in nostro possesso.

Il posto riservato ai *manentes* nel "sistema di documentazione" delle società del regno italico, ben descritto da Antonella Ghignoli nella sua articolazione su tre piani fra loro interrelati (la comunicazione politica di vertice mediante diplomi, la composizione dei conflitti sociali tramite la liturgia del placito, la formalizzazione di rapporti negoziali fra *possessores* con il rogito di *chartae notarili*), è davvero marginale¹². A conti fatti, essi non vi figurano mai esplicitamente come soggetti attivi, ma hanno un ruolo soltanto passivo. Non sono mai contraenti di un atto scritto con valore probativo in giudizio e non trovano neppure spazio fra queste scritture. Si dà a Lucca un'unica eccezione, su cui tornerò più avanti.

Tutto questo emerge con chiarezza da uno dei *dossier* documentari in cui a Lucca si rintracciano dei *manentes*: i polittici e le liste realizzati nell'ultimo scorci del secolo IX per conto del vescovato lucchese. Mi riferisco a tre pezzi fra loro complementari: il polittico che elenca i beni ancora nella diretta gestione episcopale (*inventarium episcopatus*); l'inventario dei beni già assegnati in beneficio dal vescovo Gherardo I (869-895) alla crema della società urbana (*breve de feora*); la lista delle carte di livello (*breve de multis pensionibus*) accordate dallo stesso presule¹³. I tre elenchi erano funzionali alla gestione della base fondiaria episcopale dopo l'assegnazione tramite diploma al vescovato delle *Reichskirchen* di San Silvestro e San Frediano (877) – le cui *curtes* costituiscono una parte consistente dell'*inventarium*. Essi rappresentavano anche uno strumento utile per una generale riaffermazione in pubblica assemblea dei diritti vescovili sui possessi che erano stati di fatto alienati.

¹⁰ Oltre agli articoli già citati alla nota 2 si veda Panero, *Schiavi, servi e villani*, pp. 203-260, con una diversa lettura del processo di diffusione nel secolo XII dei rapporti di *manentia*.

¹¹ ASDL, AAL, D, * O 26; ed. ChLA, 117, n. 19.

¹² Ghignoli, *Istituzioni ecclesiastiche*.

¹³ ASDL, AAL, D, A 32, A 49, †† N 69; ed. ChLA, 117, nn. 16-18.

nati, poiché detenuti dagli stessi soggetti sia in beneficio orale, sia in livello scritto – possibilità che si concretizzò nei mesi successivi l'elezione del nuovo vescovo Pietro II (897)¹⁴.

Il *breve de feora* elenca un buon numero di *manentes* fra i possensi che erano stati assegnati in beneficio: in totale, più di 300 individui. Ebbene, nessuno di costoro si ritrova nella ricca documentazione lucchese quale detentore della terra in forza di un contratto scritto. Al contrario, lo studio dei polittici mostra la perspicua tendenza delle *élites* lucchesi a richiedere in livello, come detto, beni già ottenuti dal vescovo oralmente in beneficio, così da rafforzare su di essi il proprio controllo. Dal raffronto fra le liste e le pergamene sciolte è possibile altresì accertare che se un *beneficium* menziona dei *manentes*, la carta di livello corrispondente, ove conservata, descrive le stesse unità di coltivazione senza specificare la condizione del loro conduttore. Si prenda il caso di Willerado del fu Pietro, che ebbe in beneficio e livello due *case massaricie* della *curtis* di San Regolo presso il Gualdo del re, nell'entroterra maremmano¹⁵. Ciò induce a due ordini di riflessione.

La condizione di *manens* non sempre è espressamente dichiarata. Si colora di pieno significato e viene esplicitamente menzionata in polittici e diplomi: fonti che forniscono un'immagine di insieme della grande proprietà strutturata in maniera curtense, nella composizione delle sue due parti; dominico e massaricio. Allorquando sono oggetto di livello singole *sortes massaricie* può, invece, essere omessa. Questi *manentes* “fantasma” erano, comunque, oggetto e non contraenti dell'atto. Le carte erano stipulate in genere da soggetti distinti, come ha per prima dimostrato Antonella Ghignoli, che afferivano ai segmenti eminenti del tessuto sociale¹⁶. Fra costoro vi fu altrove qualche livellario. Lo ricorda l'attestazione già segnalata da Pasquali di *manentes libellarii* fra i benefici registrati in uno dei polittici di San Colombano di Bobbio¹⁷. Questi ultimi dovettero, tuttavia, essere una minoranza – di qui anche la necessità distintiva espressa nell'inventario con la specificazione.

Nel complesso, si ha a che fare con una massa di individui non trascutibile. Se il numero di fonti sui *manentes* è limitato, tale non è il numero di *manentes* ricordati al loro interno. Poco dopo la metà del secolo IX, più di 40 erano in dotazione ai monasteri lucchesi di spettanza papale elencati in un *breve*; in testa San Pietro *Bellerifonsi* presso la corte regia cittadina, già

¹⁴ Tomei, *Un nuovo “politico” lucchese*. Cfr. Violante, *Fluidità del feudalesimo*; Bougard, *La justice dans le royaume d'Italie*, pp. 383-384. Il diploma del 22 novembre 877 (ASDL, AAL, D, Priv. 99; ed. ChLA, 84, n. 16) fu probabilmente scritto dallo stesso Pietro II, allora giovanissimo. Cfr. Tomei, *Una nuova categoria documentaria*, p. 124. Una volta salito in cattedra, egli poté riaffermare i diritti episcopali in occasione del placito tenutosi a Firenze il 4 aprile 897 (ASDL, AAL, D, † N 5; ed. ChLA, 86, n. 45).

¹⁵ Esse fanno parte, nel *breve de feora*, del *beneficio Willeradi filio Petri* e sono oggetto della carta di livello del 30 novembre 893 (ASDL, AAL, D, † B 26; ed. ChLA, 86, n. 34), registrata anche nel *breve de multis pensionibus*. I conduttori sono Martinulo e Teuprandulo. Per il sovrapporsi delle concessioni, Willerado fu chiamato in causa dal vescovo al placito fiorentino.

¹⁶ Ghignoli, Libellario nomine; Tomei, *Censum et iustitia*.

¹⁷ Si tratta del *beneficio Radini* (ChLA, 57, n. 24). Cfr. Pasquali, *Sistemi di produzione*, p. 264.

oggetto di concessione da parte dei sovrani longobardi¹⁸. Alla fine dello stesso secolo i politici attestano che il vescovo di Lucca possedeva oltre 400 *manentes*: 100 in gestione diretta, più di 300 fra le pertinenze elargite alle élites urbane che gravitavano intorno alla corte pubblica tenuta dal marchese¹⁹. La gran parte di essi si riferiva alle *curtes* che il presule deteneva in ragione della sua *potestas* su San Frediano, *Reichskirche* confermata al vescovato nell'ultimo quarto del secolo IX da una fitta serie di diplomi e notizie di placito²⁰. Nel X e XI secolo circa 60 *manentes* si trovavano fra le pertinenze delle *curtes* di Massarosa e Massa Macinaia, confermate da re Ugo alla canonica della chiesa matrice²¹; più di 40 vivevano sulle terre dell'abbazia regia di San Salvatore *Brisciano*, fondata dal duca longobardo Allone²². Un numero non precisato di *manentes* è attestato alla fine del secolo X a Carignano²³; nel terzo quarto del secolo XI nel *vicus* che trapuntava la piana di Moriano, posseduti da uno dei maggiori esponenti della clientela dei marches, Guido *de Montemagno*, e dai suoi figli²⁴. I due toponimi areali, posti lungo il fiume Serchio rispettivamente a ovest e nord della città, spiccano nella documentazione per l'altissimo numero di confinane con *terra domni regis*²⁵.

È evidente la connessione fra *manentes* e *curtes* del fisco: e quelle nella disponibilità diretta di imperatori, re, marches; e quelle poste nel circuito redistributivo che coinvolgeva le élites laiche ed ecclesiastiche. Il dato è ancor più significativo se si considera la natura della documentazione conservata, di matrice eminentemente vescovile. Le occorrenze si rintracciano in misura maggioritaria in fonti riconducibili all'azione delle autorità pubbliche: diplomi o le stesse fonti "leggere" e "marginali" che stanno consentendo negli ultimi anni di rileggere in maniera nuova la storia del patrimonio fiscale nella marca di Tuscia e nel regno (*brevia* e inventari, la lettera di un gastaldo marchionale ricopiata prima dello scarto negli spazi bianchi di un manoscritto)²⁶.

¹⁸ È il documento ricordato alla nota 11. L'altro polo di coordinamento dei possessi papali era San Romano *Maiores*. Cfr. Tomei, *Il sale e la seta*.

¹⁹ I riferimenti documentari sono alla nota 13.

²⁰ Tomei, *Chiese, vassalli, concubine*. Per accertare l'appartenenza a San Frediano di buona parte delle *curtes* registrate nell'ultima sezione dell'*inventarium episcopatus* è sufficiente operare un confronto con la lista dei beni reclamati da Pietro II in placito a Roma nel febbraio 901 (ASDL, AAL, D, Priv. 102; ed. *I placiti del Regnum Italiae*, n. 111) e poi concessi in livello il 4 novembre 949 sempre ai Figli di Rodilando, in questa forbice temporale il più potente gruppo parentale lucchese (ASDL, AAL, D, * M 42; ed. *MDL*, 5/3, n. 1331).

²¹ *I diplomi di Ugo e Lotario*, nn. 31, 56; *MGH*, DOI. 238, DOI. 289, DOI. 301, DKII. 260. Nella serie di diplomi, con riguardo alla *curtis* di Massa Macinaia, il termine *manentes* finisce per subentrare a *mansi*.

²² *MGH*, DOI. 266, DARD. 7, DKII. 55.

²³ ASL, D, S. Croce, 977 giugno 15; ed. *MDL*, 5/3, n. 1487.

²⁴ ASDL, AAL, D, † K 16; ed. *MDL*, 4/2, App. n. 84.

²⁵ Solo qualche esempio: ASDL, AAL, D, * M 45, † P 72, * H 44, †† M 9, † D 99, * K 85; ed. *MDL*, 5/3, nn. 1328, 1490, 1552, 1696.

²⁶ Collavini, Tomei, *Beni fiscali e scritturazione*; Tomei, *Una nuova categoria documentaria*; Collavini, *I beni fiscali*.

Insomma, i *manentes* erano un elemento caratterizzante dei complessi fondiari detenuti dai potenti, laici ed ecclesiastici, che fondavano il proprio potere e prestigio sulla familiarità alla corte e sulla sinergica partecipazione all'esercizio della cosa pubblica. Il possesso di *curtes* si sposa sovente con la frequentazione della *curtis* per antonomasia. Fra gli *actores*, autorità centrale ed *élites* a contorno, che occupavano la sfera pubblica nella società “rappresentata” del placito, vigeva una relazione simbiotica²⁷.

I *potentes* potevano contare su *curtes* e *manentes*, vuoi perché traevano e immettevano risorse nel circuito redistributivo mosso dalla *curtis*, vuoi perché tendevano a riprodurre le forme di organizzazione adottate dal suo *dominus*, il re, che si diceva posto dal signore celeste alla guida della società²⁸. Nelle sue disponibilità si trovava una base fondiaria incomparabile, che gli garantiva un'ubiquità sulla scala del *regnum* capace di propagare e materializzare la sua presenza e *potestas*²⁹. La tenuta di questa relazione simbiotica e del circuito che essa generava entro la sfera pubblica sono tematiche di importanza centrale per la comprensione delle strutture sociali, politiche ed economiche altomedievali. Se la loro progressione diacronica resta ancora da approfondire per la regione padana, cuore del regno, più definita appare la situazione toscana. A Lucca e nella marca tale assetto restò in vigore per quasi tutto il secolo XI³⁰. Fino a quel momento i *manentes* si mantengono confinati entro la sfera pubblica.

Le carte lucchesi forniscono anche degli spunti sulla funzione e il significato economico dei *manentes*. Proprio traendo le mosse da queste testimonianze, gli studi di Chris Wickham hanno mostrato esemplarmente come in genere la ricchezza fondiaria fosse nel regno assai distribuita entro un largo spettro di piccoli e medi possessori e il quadro agrario fosse composto da un fitto mosaico di appezzamenti³¹. I *manentes* si trovavano immersi in una trama fondiaria caratterizzata da un alto tasso di dispersione. Se li collochiamo in questa architettura spaziale e produttiva, a ben vedere senza eccezione essi appaiono esclusi, sebbene talvolta in stretta prossimità come a Massarosa («iusta ipsa corte adiacentes ... qui omnis iam dicte cortis vicini esse videntur»)³² dalle uniche vaste proprietà coerenti: le riserve dominicali, detenute

²⁷ Sul rapporto fra re ed *élites*, Innes, *State and Society*; MacLean, *Kingship and Politics*. Sulla rappresentazione delle società al placito secondo un modello concentrico, Petrucci, Romeo, *Scrivere in iudicio*. Cfr. Ghignoli, *Istituzioni ecclesiastiche*, p. 632.

²⁸ Una generale riflessione sull'ordine politico e sociale e la sua strutturazione in Le Jan, *Famille et pouvoir*; Devroey, *Puissants et misérables*. Sull'*imitatio regis* dei *potentes* del regno italico, esempi icastici giungono dalle fonti letterarie. Si vedano le cornici in cui sono inquadrati i marchesi Adalberto II di Tuscia in Liutprando e Manfredi degli Arduinici nell'epistolario damiano: Antapodosis, pp. 126-127; *Die Briefe des Petrus Damiani*, 2, n. 110. Cfr. Tomei, *The Power of the Gift*, pp. 123-134; D'Acunto, Nostrum Italicum Regnum, pp. 99-103.

²⁹ Barbier, *Le fisc du royaume franc*, pp. 271-285.

³⁰ Wickham, *La signoria rurale*, pp. 343-409; Tomei, *Milites elegantes*.

³¹ Da ultimo una sintesi in Wickham, *Framing the Early Middle Ages*, pp. 203-219, 293-301, 387-393.

³² *I diplomi di Ugo e Lotario*, n. 31 e relative *Nachurkunden*.

dalle *élites* più eminenti. Le fonti sono molto precise e concordano su questo punto.

Con il possesso di *manentes* il grande proprietario fondiario disponeva, pertanto, di singoli o gruppi circoscritti di coltivatori soggetti a un forte vincolo di dipendenza, per cui valevano regole diverse rispetto agli uomini che lavoravano nelle terre circostanti. Ciò è evidente per i *manentes* dei canonici legati alla *curtis* incastellata di Massarosa, esonerati dalla convocazione richiesta in una data imprecisa della prima metà del secolo XI da un ufficiale del marchese, il gastaldo Cantaro, e autorizzati a non lasciare la loro residenza per custodire il castello³³; o per quelli dei *de Montemagno* che si trovavano in un territorio altrimenti governato, con pubblico assenso, dal castello episcopale di Moriano. Per definire meglio la loro condizione di eccettuazione in questo ambito si giunse a un accordo fra vescovo e *de Montemagno*, siglato con la redazione di un *breve* alla fine degli anni Settanta dello stesso secolo³⁴.

Lo *status* particolare di questi dipendenti, rinforzato dagli atti pubblici, si lega talvolta allo svolgimento di servizi speciali. È il caso di Carignano, nella piana occidentale di Lucca. In una zona situata presso il toponimo parlante *Teupascio*, l’“acqua del re”, e il punto di attraversamento del Serchio dove sorse il “ponte del marchese”, dalla metà del X secolo il vescovato aveva il diritto di raccogliere le decime consistenti in vino, olio di oliva, frumento e animali consegnati dagli uomini così come dai *manentes* che ivi erano abituati a produrre e dare tegole («ibique iuxta manentibus qui tegulas reddebat»). Le decime furono oggetto di concessione livellaria a due ecclesiastici per il censo annuale di 500 tegole (per inciso, si tratta della sola carta di livello che si riferisce espressamente ai *manentes*), salvo poi rientrare nella piena disponibilità episcopale nel secolo XI³⁵. La produzione di laterizi fu molto scarsa in Tuscia fino alla fine del XII secolo. È questo l’unico centro specializzato conosciuto nelle fonti, ancora da studiare con l’attenzione che merita³⁶.

Non soltanto i *manentes* si distinguono in attività artigianali particolari, ma anche per lo svolgimento di servizi fondamentali di coordinamento, capaci di tenere assieme grandi proprietà dalla struttura bipartita e dispersa. Mi sposto fuori Lucca, ricorrendo ai polittici di Santa Giulia di Brescia, con quelli di Bobbio dal punto di vista formale e materiale i più affini agli inventari lucchesi. Qui i servizi di messaggeria per il trasporto di lettere e mandati sono

³³ Lucca, Biblioteca Capitolare, ms. 124, fol. 3r. È la lettera del gastaldo marchionale cui si accenna poc’anzi. Cfr. Tomei, *Una nuova categoria documentaria*, p. 140.

³⁴ Per un’analisi del *breve*, citato alla nota 24, si vedano Wickham, *Economia e società rurale*, pp. 410-411; Wickham, *Comunità e clientele*, pp. 98-100; Fiore, *Il mutamento signorile*, p. 223; Tomei, *Milites elegantes*, pp. 279-282.

³⁵ Alla carta di livello ricordata alla nota 23, da cui trago la citazione, si deve aggiungere ASL, *D. S. Croce*, 950 luglio 1. Le decime di Carignano figurano fra i possensi e diritti episcopali considerati inalienabili da Alessandro II, papa e vescovo di Lucca, nella bolla *Quamvis circa omnes* (ASDL, AAL, *D*, Priv. 3; ed. *MDL*, 5/3, n. 1795). Fra le località comprese in questo areale se ne trovano due che nel nome rimandano alla produzione di laterizi: *Teulaia* e *Ficcline*. Circa l’ubicazione di *Teupascio*, si vedano ASL, *D. S. Ponziano*, 1071 settembre 17, 1081 agosto 25.

³⁶ Redi, *I laterizi nell’edilizia medievale*, pp. 194-195.

svolti più spesso dagli *aldii*, categoria sociale e giuridica collocata dalla legge longobarda a metà strada fra libertà e servitù, ma anche da una manciata di *manentes*, segnatamente nella *curtis* abbaziale della Val Camonica³⁷. Come già nel caso dei *manentes libellarii* di Bobbio, anche questa doveva costituire una peculiarità che nei polittici si guadagna qualche tratto di penna.

La digressione mi offre lo spunto per ampliare l'orizzonte al cuore del regno in ottica comparativa. Il campione che ho scelto di passare in rassegna e mettere a confronto con il caso di Lucca è l'insieme di documenti editi digitalmente nel *Codice Diplomatico della Lombardia medievale*, progetto curato da Michele Ansani³⁸. Si tratta di una base variegata per provenienza, ma omogenea per criteri e qualità di edizione, di buon volume complessivo, in cui spiccano per consistenza i bacini documentari di Santa Giulia di Brescia, e quelli dei vescovati di Bergamo e Cremona. Per il periodo anteriore al secolo XII, essa conta poco meno di 1200 atti. Un dato di raffronto preliminare, di ordine quantitativo: le carte di Lucca, per la maggior parte prodotte e/o conservate dal vescovato, nello stesso arco cronologico raggiungono un valore tre volte più grande.

Un affondo sistematico su questa collezione digitale del patrimonio documentario lombardo restituisce un quadro perfettamente sovrapponibile a quello tratteggiato per il centro politico di riferimento della marca di Tuscia. Si è già visto che *manentes* si trovano nei polittici, tra l'ultimo quarto del IX e i primi anni del X secolo: oltre a Santa Giulia³⁹, nell'inventario relativo al vescovato di Bergamo. Qui il termine è impiegato con fine distintivo e si riferisce, nelle somme conclusive in calce all'inventario, al novero dei *massarii* che non erano più nella diretta disponibilità episcopale, ma erano stati concessi in beneficio: ancora una volta traspare così una sinonimia non perfetta fra *massarii* e *manentes*⁴⁰. Il vocabolo è attestato, inoltre, nei diplomi regi e imperiali: almeno dal primo quarto del secolo X ebbe *manentes* il vescovato di Cremona⁴¹ e, alla fine del IX, per favore imperiale, ne ottenne 18 un *fidelis* di Guido di Spoleto, Fulcrodo, legati alle *curticellae* di Marnate e Mozzate, a nord-ovest di Milano, e a una terza detta *Rodenii*, a Pavia⁴². Le carte private restituisco-

³⁷ ChLA, 96, n. 25. Cfr. Tomei, *Una nuova categoria documentaria*, p. 136.

³⁸ < <http://www.lombardiabeniculturali.it/cdlm/> > (16/01/2021).

³⁹ < <http://www.lombardiabeniculturali.it/cdlm/edizioni/bs/brescia-sgiulia1/carte/sgiulia0906-12-31> > (16/01/2021).

⁴⁰ ChLA, 98, n. 33; < <http://www.lombardiabeniculturali.it/cdlm/edizioni/bg/bergamo-pergamene2-1/appendice/bgpergg0909-12-31> > (16/01/2021).

⁴¹ I diplomi italiani di Rodolfo II, n. 5; MGH, DKII. 146, DHIV. 36a; < <http://www.lombardiabeniculturali.it/cdlm/edizioni/cr/cremona-vescovoi/carte/vescovoo924-09-27B> >; < <http://www.lombardiabeniculturali.it/cdlm/edizioni/cr/cremona-sicardo/carte/vescovosicardodo924-09-27> >; < <http://www.lombardiabeniculturali.it/cdlm/edizioni/cr/cremona-sicardo/carte/vescovosicardo1030-03-18> >; < <http://www.lombardiabeniculturali.it/cdlm/edizioni/cr/cremona-sicardo/carte/vescovosicardo1058-06-15> > (16/01/2021).

⁴² I diplomi di Guido e Lamberto, n. 17; ChLA, 99, n. 23; < <http://www.lombardiabeniculturali.it/cdlm/edizioni/bs/brescia-sgiulia1/carte/sgiulia0892-07-18> > (16/01/2021). Alla *curticella* pavese sono riferiti anche quattro *aldii*.

no, infine, una comparsa sporadica, con riferimento, nel primo quarto dell'XI secolo, a Sigefredo *de Sorexina*, personaggio di spicco dell'aristocrazia lombarda⁴³. Viene bene il parallelo con i *de Montemagno* in Tuscia: entrambi i gruppi parentali si stagliano nel tessuto aristocratico di rango non comitale e con il procedere del secolo XI riuscirono a contrarre unioni ipergamiche; avevano uno spazio di azione sovralocale e possedevano *curtes* incastellate in più zone, spesso non discosto da complessi del fisco; militavano nelle clientele episcopali, godevano di vicinanza ai grandi del regno e si distinguono sul proscenio delle assemblee placitarie.

Nelle testimonianze cremonesi emerge con particolare rilievo, come a Lucca, il regime peculiare dei *manentes*: la loro sottoposizione agli obblighi pubblici è oggetto di discussione e puntualizzazione. Quanto alla partecipazione al placito e alla richiesta di dazi e opere pubbliche (*curatura, teloneum e angaria*) entro la città e nelle cinque miglia circostanti, il vescovato si rivolse a più riprese al palazzo per ottenere rassicurazione e conferma della *potestas* sui suoi *libellarii* e *manentes*, che appaiono termini distinti e giustapposti. Costoro non potevano sottrarsi al giudizio presieduto dal presule o da un suo emissario, né, d'altro canto, dovevano essere oggetto di vessazione da parte degli ufficiali pubblici⁴⁴. Con riguardo alla riscossione della decima, il vescovato ebbe garanzie da Sigefredo *de Sorexina*: i *manentes* di quest'ultimo l'avrebbero corrisposta alla pieve in cui erano inquadrati, soggetta alla *potestas* episcopale⁴⁵.

È tempo quindi di riassumere i tratti principali che emergono dallo spoglio della documentazione notarile e delle scritture “leggere” per i secoli dal IX all'XI. I *manentes* hanno un regime peculiare e distinto nel paesaggio agrario: rappresentano piccole sfere personali suscettibili di eccettuazione. Sono ingabbiati entro il sistema di organizzazione curtense e rimangono sempre fuori, seppur talvolta siano detti vicini o adiacenti, dall'ambito confinato del dominico su cui prestano *corvées*. Talvolta svolgono produzioni e attività specifiche. In genere non sono illuminati entro il campo visivo delle carte private, ma ricorrono nelle fonti che ci parlano delle *curtes* in gestione diretta

⁴³ <<http://www.lombardiabeniculturali.it/cdlm/edizioni/cr/cremona-vescovo1/carte/vescovo1015-05-21a>>; <<http://www.lombardiabeniculturali.it/cdlm/edizioni/cr/cremona-vescovo1/carte/vescovo1015-05-21b>> (16/01/2021). Per un profilo dei *de Sorexina* cfr. Violante, *Una famiglia feudale*, pp. 653-710; Keller, *Signori e vassalli*, pp. 173-175; Menant, *Campagnes lombardes*, pp. 620-621.

⁴⁴ Tasto dolente e costante preoccupazione è per il vescovato la relazione con la *curtis regia* di Sospiro, vastissimo complesso il cui centro di coordinamento sorgeva a sei miglia dalla città, come testimonia la lunga serie di diplomi dei vescovi cremonesi copiata, al principio del secolo XIII, nel cosiddetto Codice di Sicardo. Cfr. Settia, *Letà carolingia e ottoniana*.

⁴⁵ L'impegno fu contratto in occasione della donazione al vescovato da parte di Sigefredo *de Sorexina* della cappella di *Muntenaringo* (21 maggio 1015), che poteva fungere da polo alternativo di riscossione per le decime dei *manentes*, in concorrenza con la pieve di San Giorgio di Oscasale. Per sua parte il vescovo promise di non contestare i diritti “di patronato” (*utilitatem et honorem*) dei *de Sorexina* sull'oratorio. L'opposta lettura di queste carte data da Violante, *Una famiglia feudale*, pp. 676-679, è condizionata dall'edizione della documentazione cremonese disponibile al tempo.

del fisco o poste, comunque, nella sfera pubblica, immesse cioè nel circuito di redistribuzione e/o detenute da quanti godevano di *Königsnähe*.

3. *Capitolari*

Per raffinare il grado di comprensione su significato, funzione, tempi e contesto di formalizzazione della figura del *manens*, volgo lo sguardo ai capitolari, tipologia di fonte che sta conoscendo negli ultimi anni una primavera storiografica. Mi riferisco al nuovo progetto di edizione che, dopo la scomparsa di Hubert Mordek, è portato avanti fra gli altri da Stefan Esders, Steffen Patzold e Karl Ubl. L'obiettivo dichiarato è dare il giusto peso alla complessa tradizione di questi testi, restituendo loro profondità storica⁴⁶.

Dal punto di vista metodologico, i capitolari non devono essere considerati alla stregua di veri e propri decreti sovrani, ma piuttosto disposizioni prese in assemblee di corte su argomenti specifici di discussione. Esse erano poi raccolte e continuamente ricopiate all'interno di codici eterogenei per scopi pratici, su richiesta dei molteplici attori presenti sullo scacchiere politico del regno. Queste collezioni il più delle volte prendevano le mosse non dai fogli sciolti disseminati dalla corte, ciascuno contenente singole deliberazioni e oggi non più conservati, ma da raccolte già esistenti in forma di codice.

A ogni passaggio, il compilatore interveniva selezionando, riordinando, combinando e finanche riformulando il materiale a sua disposizione. Il suo lavoro e il successivo utilizzo delle raccolte nella quotidiana dialettica giudiziaria e più latamente politica sono testimoniati da frequenti segni di nota, glosse, rimandi interni presenti sui margini e nello spazio interlineare. Anziché limitarsi all'analisi del testo normativo, è necessario, dunque, partire dallo studio del manoscritto e della collezione in cui esso è stato trasmesso.

Il capitolo di interesse per questa ricerca è conservato da un solo testimone: Milano, Biblioteca Ambrosiana, O. 55 sup. Con O. 53 sup. il codice va a comporre il più antico esempio della categoria conosciuta in storiografia come *Liber Papiensis*: corpus legislativo relativo al regno italico, instabile e mosso dalla pratica, che riunisce le *leges longobarde* e i capitolari, giungendo in questo caso a Enrico II. La raccolta fu assemblata in Italia settentrionale, probabilmente a Pavia nel primo scorci del secolo XI⁴⁷. O. 53 sup. e O. 55

⁴⁶ Mordek, *Bibliotheca capitularium*; Patzold, *Normen im Buch*; Patzold, *Capitularies in the Ottonian realm*. Nel sito del progetto, <<https://capitularia.uni-koeln.de/>> (16/01/2021), è disponibile una discussione e un'ampia bibliografia sulla questione.

⁴⁷ Mordek, *Bibliotheca capitularium*, pp. 243-250; da integrare con le schede realizzate da Thomas Gobbitt per il progetto *Lombard Law Books in the Long Eleventh Century*, incentrato sulla trasmissione di questo *corpus* legislativo: <<https://thomgobbitt.files.wordpress.com/2016/04/milan-ba-o-53sup.pdf>>; <<https://thomgobbitt.files.wordpress.com/2016/04/milan-ba-o-55sup.pdf>> (16/01/2021). I due manoscritti sono stati digitalizzati: <<http://213.21.172.25/ob-02da8280obed26>>; <<http://213.21.172.25/ob-02da8280obed27>> (16/01/2021). Cfr. Radding, *Le origini della giurisprudenza*, pp. 30, 99-106; Radding, *Law Books*, pp. 296-297.

sup. dovettero passare al monastero di San Giusto di Susa in corrispondenza della sua fondazione, promossa nel 1029 dal marchese arduinico Olderic Manfredi e dalla moglie Berta Obertenghi, dove si conservavano ancora in età moderna⁴⁸.

I due tomi sono famosi almeno per un altro paio di ragioni. Trasmettono, in primo luogo, le *Quaestiones ac monita*, operetta che tratta questioni di legge longobarda, salica e romana: la più antica testimonianza di un contatto fra i giudici di Pavia e il diritto giustinianeo⁴⁹. Contengono, in secondo luogo, i cosiddetti *Catalogi Segusini*, due asciutte cronachette che ripercorrono la successione dei re italici da Ugo di Arles a Enrico II; secondo Carlo Cipolla, sono la fonte da cui attinge il *Chronicon Novalicense*⁵⁰. In questa sede non posso approfondire il discorso per non allontanarmi troppo dal fuoco della ricerca. Mi propongo di sviluppare altrove la storia raccontata dai manoscritti, lavorando soprattutto sui numerosi e interessanti *marginalia*; compito che riserva non poche sorprese.

Basti qui dire che il capitolo posto in esame restava di cogente attualità all'inizio dell'XI secolo quando fu selezionato e ricopiato nel codice: un interesse testimoniato viepiù da un segno di nota aggiunto poi sul margine sinistro. La disposizione fa parte di una sezione di capitolari, sentenze conciliari e materiale variegato, numerata in 42 rubriche e attribuita, su questo punto seguono Mordek, a Ludovico il Pio e Lotario I (foll. 33r-40r)⁵¹. Nel suo lavoro di assemblaggio, lo scriba inserisce per ottavo il *Capitulare de iustitia* di Ottone III (fol. 34r)⁵², perciò si interrompe e annota a margine l'errore: «non debebam scribere isto capitulo». La rubrica che concerne i *manentes* è quella subito successiva; la nona della raccolta (foll. 34v-35r). La riporto per intero⁵³:

Statuimus de decimis unde iam inter episcopo seu reliquis sacerdotibus et comitibus et vassis et reliqui fidelibus nostris multa audivimus intenciones set si eclesie sive in sua proprietate habeat sicut in capitulare constitutum est ipsa decima de suo domo coltile rebus in eadem ecclesia concedimus ipse sacerdos qui ibi ordinatus fuerit ipsa decima dissenseret pro luminaria sive elemosinis distribuad.

Statuimus de suos manentes qui in eadem parrochia comanentes sunt ipsa decima a plebe donent et si contradixerint a publice distringantur sicut in capitulare nostro constituimus.

⁴⁸ Cipolla, *Le più antiche carte*, n. 1. Cfr. Cau, *Carte genuine e false*. All'atto partecipò anche il conte Wiberto, fratello di re Arduino.

⁴⁹ Milano, Biblioteca Ambrosiana, ms. O. 53 sup., foll. 101r-104r; ms. O. 55 sup., foll. 1r-2v, 76r-77r. Cfr. Radding, Ciaralli, *The Corpus Iuris Civilis*, pp. 78-80.

⁵⁰ Milano, Biblioteca Ambrosiana, ms. O. 53 sup., foll. 100r-101r; ms. O. 55 sup., foll. 78r-79r. Cfr. *Monumenta Novaliciensia vetustiora*, 1, pp. 409-416.

⁵¹ Mordek, *Bibliotheca capitularium*, pp. 246-247. Lo scioglimento dell'ambiguo e scorretto titolo della sezione, «*Incipit capitula secundum Lodoici imperatoris filius Lothari imperatoris*», è su base contenutistica. Violante, *Ricerche sulle istituzioni*, pp. 196-197, ha attribuito, invece, questo capitolo a Ludovico II.

⁵² *MGH*, Const., n. 22.

⁵³ È il capitolo 8 dei *Capitula italica* (*MGH*, Capit., n. 168): <<https://capitularia.uni-koeln.de/capit/lfd/bk-nr-168/>> (16/01/2021).

Il testo, che per comodità chiamerò d'ora in avanti capitolo ambrosiano, rimanda a disposizioni precedenti. Insieme fanno parte di un intenso sforzo normativo promosso dalla corte imperiale, alimentato dalla contrattazione fra i diversi soggetti che animavano la sfera pubblica. Prendendo spunto da elementi già presenti nel regno longobardo, l'obiettivo era la costruzione di modelli di organizzazione della dominazione in cui inquadrare in maniera sistematica la *societas Christiana*: le strutture di ordinamento definite dalla storiografia sistema curtense e sistema per pievi. Elemento di congiunzione fra le due è la decima. Su questo il riferimento è al magistero di Cinzio Violante⁵⁴.

C'è un tema su cui ribattono costantemente i capitolari carolingi che cominciano ad affiancarsi alle leggi nazionali, con intensità massima sotto Lotario I: il popolo cristiano doveva versare la decima. Chi non lo faceva doveva essere sottoposto al potere coercitivo e punitivo (*districtio*) della *iustitia* pubblica. Lo attestano il capitolo 8 del *Capitulare Mantuanum secundum generale* (813) e il capitolo 9 del *Capitulare Olonnense ecclesiasticum primum* (825)⁵⁵. Così si chiude anche il capitolo ambrosiano che a tale catena normativa con buona probabilità si riferisce con l'espressione «sicut in capitulare nostro constituimus».

Si danno, tuttavia, delle eccezioni. Non sono inquadrati nel sistema per pievi le *curtes* del fisco, per cui si fissa nella medesima temperie uno strumento descrittivo e ricognitivo che ha potenziale modellizzante: il *Brevium exempla ad describendas res ecclesiasticas et fiscales*⁵⁶. Alla cappella curtense spettavano le decime sul *dominiculum*, termine che si era sostituito al longobardo *sundrium* con un indicativo passaggio semantico da bene riservato a bene del signore⁵⁷.

Che cosa accadeva allora con le *curtes* poste nella sfera pubblica, oggetto di redistribuzione ai *potentes* spesso con la mediazione ecclesiastica? La legislazione è chiara per i complessi fondiari che costoro avevano in beneficio da chiese e monasteri su richiesta regia (*precaria verbo regis*). Essi dovevano dare a questi enti, posti sotto la speciale protezione del sovrano, la *nona et decima*, sta a dire il quinto, raccolto sul dominico⁵⁸. Si prenda, ad esempio, il ca-

⁵⁴ Violante, *Ricerche sulle istituzioni*, pp. 183-262. Cfr. Devroey, *Puissants et misérables*, pp. 519-583; *La dîme, l'Église*.

⁵⁵ «De decimis ut dentur, et dare nolentes secundum quod anno preterito denuntiatum est a ministris reipublice exigantur» (*MGH*, Capit., n. 93). «De decimis vero dandis statuimus, ut sicut in capitulari continetur quod in Mantua factum est ita qui eas dare nolunt distingantur atque persolvant» (*MGH*, Capit., n. 163): <<https://capitularia.uni-koeln.de/capit/ldf/bk-nr-163/>> (16/01/2021).

⁵⁶ Violante, *Ricerche sulle istituzioni*, pp. 233-234; Devroey, *L'introduction de la dîme*, pp. 95-96. Per uno stato degli studi sul *Brevium exempla* (*MGH*, Capit., n. 128) si veda Campbell, *The Capitulare de Villis*.

⁵⁷ Ciò sembra rimandare a una più spiccata sacralizzazione del potere. Per l'etimologia del termine *sundrium* si veda Francovich Onesti, *Vestigia longobarde*, pp. 122-123.

⁵⁸ Constable, *Nona et Decima*, pp. 224-250.

pitolo 12 dei *Capitula vel missorum vel synodalia* (813)⁵⁹. Altre *curtes* si trovavano in una zona grigia. Le cappelle che sorgevano nelle riserve padronali non di rado erano solite ricevere decime, per una consuetudine consolidatasi nel tempo. Avveniva, del resto, che le élites cercassero di estendere queste prerogative a tutti i complessi fondiari maggiori da loro detenuti a vario titolo, ora strutturati in maniera curtense.

Queste decime dominicali (*indominicatae*) erano accesa fonte di lite fra vescovi, altri ecclesiastici, conti, vassalli e *fideles regi* che attingevano al circuito redistributivo e adottavano nella propria base fondiaria, quale che ne fosse l'origine, il modello curtense⁶⁰. Lo testimonia sia la prima statuizione del capitolo ambrosiano, sia il capitolo 1 dei *Capitula ab episcopis in placito tractanda* (829): «de decimis, quae ad capellas dominicas dantur et hominibus qui eas habent et in suos usus convertunt»⁶¹.

Si era già discusso a corte della questione. Il riferimento normativo cui si fa richiamo nel capitolo ambrosiano con l'espressione «sicut in capitulare constitutum est» è probabilmente il capitolo 13 dei succitati *Capitula vel missorum vel synodalia* (813). La soluzione cui si era giunti è ribadita e meglio precisata qui⁶². Il criterio decisivo per il versamento delle decime e la prestazione delle altre *operae e servitia* che andavano a comporre la *iustitia*, in altre parole ciò che l'individuo doveva fare e dare pubblicamente, dipendeva dalla sua collocazione spaziale, nello specifico dalla residenza rispetto al dominico. Un doveroso inciso. Al pari delle decime, la *iustitia* è un punto su cui insistono i capitolari; tanto carico di significato da fare breccia nelle due tipologie documentarie che si formalizzarono in questo periodo e andarono a caratterizzare i secoli seguenti fino all'XI: carte di livello e *notitia* di placito⁶³.

Quanti *commanent infra* erano soggetti al *dominus* della *curtis* e rendevano le decime alla cappella del *domo coltile* – o la *nona et decima* nel caso il padrone l'avesse *precaria verbo regis*. Gli *homines* che *commanent foras*, o per dirla con il capitolo ambrosiano «qui in eadem parrochia comanentes sunt», cioè che dimoravano fuori da questi ambiti territoriali di eccettuazione, la dovevano rendere al vescovo. Essi erano, infatti, disseminati nello spazio della diocesi, sottoposto alla sua chiesa madre e inquadrato per pievi⁶⁴.

⁵⁹ «Ut nonas et decimas donent qui res ecclesiarum habent iussio est domni regis» (*MGH*, Capit., n. 84).

⁶⁰ Violante, *Ricerche sulle istituzioni*, pp. 196-199.

⁶¹ *MGH*, Capit., n. 186: <<https://capitularia.uni-koeln.de/capit/ldf/bk-nr-186/>> (16/01/2021).

⁶² «Ut capellas que infra illorum res sunt qui antiquo tempore decimam habuerunt non sit abstractum de illis qui infra ipsa villa comanent excepto nona et decima de dominico» (*MGH*, Capit., n. 84). Sul valore polisemico dei termini *villa* e *curtis* e il loro rapporto reciproco si veda Negro, Villa e curtis. Il capitolo ambrosiano va appunto a chiarire i termini della questione, per disambiguare fra un senso più ampio di *villa*, l'intero complesso aziendale, e quello più ristretto di residenza padronale/centro dominico, cui fanno capo terre e mansi.

⁶³ Ghignoli, Libellario nomine; Tomei, Censum et iustitia.

⁶⁴ Ronzani, *L'organizzazione territoriale delle chiese*; Ronzani, *L'organizzazione territoriale della cura d'anime*.

A questi *homines* che *commanent foras* e alla discussione circa il loro prestare o meno come gli altri gli obblighi pubblici potrebbe riferirsi un altro capitolare di grande interesse studiato da Esders e relativo al reclutamento militare, nello specifico da parte dei conti per una spedizione in Corsica: i *Capitula de expeditione Corsicana* (825)⁶⁵. Esso è trasmesso da due codici molto rinomati: Cava de' Tirreni, Biblioteca della Badia, 4; Biblioteca Apostolica Vaticana, Chigi F. IV. 75⁶⁶. Il primo contiene in testa alla raccolta di leggi longobarde e capitolari l'*Origo gentis Langobardorum* ed è impreziosito da splendide e famose miniature; il secondo è l'unico testimone del *Chronicon* di Benedetto del Soratte.

Nei due manoscritti il capitolare fa parte di una collezione che dipende dallo stesso modello, realizzato forse a Pavia negli ultimi anni di governo di Lotario I. Entrambi raccontano una storia per molti versi analoga alla coppia di codici ambrosiani, ponendo in evidenza due particolari congiunture: lo zenith legislativo al tempo di Lotario I, in cui furono promulgate le disposizioni normative che confluiirono nelle raccolte⁶⁷; i decenni a cavaliere del 1000, in cui furono realizzati i manoscritti⁶⁸. L'ambiente di produzione va connesso alla cerchia vicina alla corte imperiale. Nel corso della cosiddetta *renovatio Imperii Romanorum* di Ottone III e del successivo scontro fra Arduino ed Enrico II, si hanno prove circa il possesso di codici di *leges* e capitolari da parte degli attori che partecipavano alla *iustitia* pubblica e alla comunicazione politica di vertice⁶⁹.

Walter Pohl ha ipotizzato che il manoscritto cavense possa avere avuto origine a Montecassino durante il soggiorno meridionale di Ottone III e del suo più stretto collaboratore, il marchese di Tuscia Ugo, nella tarda estate del 999⁷⁰. Quello chigiano, secondo Paola Supino Martini, fu prodotto nel medesimo torno di anni⁷¹. Ponendosi sulla scia dell'itinerario di corte e tenendo conto del legame fra i due codici testimoniato dalla collezione pavese, gua-

⁶⁵ MGH, Capit., n. 162: <<https://capitularia.uni-koeln.de/capit/ldf/bk-nr-162/>> (16/01/2021). Cfr. Esders, *Die "Capitula de expeditione Corsicana"*.

⁶⁶ Mordek, Bibliotheca capitularium, pp. 98-111, 756-768. Entrambi sono stati digitalizzati: <<http://www.internetculturale.it/jmms/iccuviewer/iccu.jsp?id=oai%3Awww.internetculturale.sbn.it%2FTeca%3A20%3ANTooooo%3ACNMDoooo0205012&mode=all&teca=MagTeca+++IC-CU>> (16/01/2021); <https://digi.vatlib.it/view/MSS_Chig.F.IV.75> (16/01/2021).

⁶⁷ Schäpers, *Lothar I.*, pp. 101-168.

⁶⁸ Tomei, *Da Cassino alla Tuscia*; Vocino, West, “On the life and continence of judges”.

⁶⁹ Così, ad esempio, Giovanni Filagato, favorito dell'imperatrice Teofano posto a capo della camera regia, arcivescovo di Piacenza poi eletto papa con il nome di Giovanni XVI; e il monaco cassinese Winizo, chiamato dal marchese di Tuscia Ugo alla guida dell'abbazia regia di San Salvatore al Monte Amiata. D'altro canto, all'*episcopus imperii*, uomo di corte poi assiso dall'imperatore sulla cattedra di Vercelli, Leone, si deve la compilazione dei capitolari emanati nel regno italico da Ottone III, fra cui il già citato *Capitulare de iustitia*; cfr. Metrum Leonis.

⁷⁰ Pohl, *Werkstätte der Erinnerung*, pp. 108-151.

⁷¹ Supino Martini, *Roma e l'area grafica*, pp. 88-98, 290-291. Circa la sua origine, l'incertezza verte fra San Paolo fuori le Mura, dove è noto uno *scriptorium* e il codice era conservato almeno dall'età bassomedievale, e Sant'Andrea al Monte Soratte, dove forse visse l'autore del *Chronicon* Benedetto; abbazie fra loro certamente in contatto. Maskarinec, *Legal Expertise*, che si è interrogata anche sul nesso con il codice cavense e sul rapporto fra la collezione di capitolari e

dagna credito la possibilità che ciò sia avvenuto a San Paolo fuori le Mura, abbazia che proprio allora fu riformata da uno degli ideologi della *renovatio*: Odilone di Cluny, assoluto protagonista nel seguito imperiale⁷².

A ritroso nel tempo, torno al momento di emissione del capitolare. Nell'assemblea presieduta da Lotario I nel febbraio dell'825 presso la *curtis regia* di Marengo, in previsione della spedizione militare in Corsica, la discussione tocca un punto preciso. Il nodo è se dovevano essere soggetti alla *districtio comitale* gli *homines* posti sotto la protezione dei gastaldi, responsabili della gestione dei beni del fisco, al servizio del palazzo come vassalli regi, o di vescovi e abati, e che *foris manent*. L'ultima espressione non è di semplice scioglimento dato lo stile del capitolare, che riproduce il linguaggio dell'orality facendo ampio ricorso all'anacoluto e presenta non poche sviste e imprecisioni. Giova ricordare qui la correzione sul testo proposta convincentemente da Esders: *castaldi* non *austaldi*; lezione da cui è disceso un radicato mito storiografico⁷³.

Anche questa disposizione si riferisce, dunque, a quanti per sfuggire alla *iustitia*, che si fece decisamente più esigente con la messa in opera nel regno della dominazione franca, come di recente ha sottolineato François Bougard, si davano ai *potentes* ed erano ingabbiati entro le loro *curtes* – e qui il riferimento è al *The Caging of the Peasantry* di Chris Wickham⁷⁴. L'esito del dibattimento, che fece poi giurisprudenza, dovette ricalcare la soluzione di compromesso raggiunta circa la corresponsione della decima all'ordinario diocesano. Per la chiamata all'esercito, dirimente era la residenza o meno dentro i confini delle riserve dominicali, spazi di eccettuazione detenuti dai grandi laici ed ecclesiastici vicini al re. Così propongo io di leggere *qui foris manent*, perifrasi formulare altrimenti non perspicua, giovandomi del confronto con le fonti già analizzate⁷⁵.

Uno studio dei capitolari attento alla loro tradizione conferma, in sostanza, e arricchisce il ritratto già delineato sulla base delle testimonianze docu-

il *Chronicon*, si è espressa di recente a favore della seconda attribuzione, pur restando sul piano delle ipotesi.

⁷² Huschner, *Abt Odilo von Cluny*.

⁷³ Esders, *Die "Capitula de expeditione Corsicana"*, pp. 121-123: essa scaturisce da un errore di copiatura ripetuto in più passi di Chigi F. IV. 75 (sopra, nota 66 e testo corrispondente). Cfr. Tabacco, *Dai re ai signori*, p. 90; Gasparri, *Strutture militari*, pp. 705-706; Grillo, *Cavalieri e popoli*, p. 46.

⁷⁴ Bougard, *Les biens et les revenus publics*; Wickham, *The Inheritance of Rome*, pp. 529-551.

⁷⁵ Esders, *Die "Capitula de expeditione Corsicana"*, pp. 119-140. La norma specifica prima chi può restare a casa, poi quelli su cui c'è margine di discussione, infine chi è tenuto a partire. Nel caso degli *homines* dei gastaldi vassalli del re, sono esonerati dal servizio militare quanti si sono loro commendati; il re si riserva di considerare la posizione di quanti risiedono sulla loro terra allodiale («Qui autem in eorum proprietatem manent»); devono andare all'esercito «qui beneficia nostra habent et foris manent». Gli *homines* di vescovi e abati «et qui foris manent», a eccezione di due, sono obbligati a sottoporsi alla *districtio* dei conti. Nel dare un'interpretazione alla locuzione «che risiedono fuori», lo studioso tedesco si è mantenuto cauto, notando come questi uomini dovessero trovarsi in una «posizione periferica», che non permetteva il loro reclutamento attraverso i gastaldi.

mentarie. Tutte queste fonti ci parlano di una figura in via di formazione e definizione durante la prima metà del secolo IX, epoca cui risalgono le disposizioni e la loro prima fissazione in raccolte. La sua genesi è conseguenza di trasformazioni che modificarono in profondità le strutture politiche e sociali del regno. Andarono configurandosi allora delle cornici di inquadramento capaci di descrivere e organizzare la realtà, quella matrice carolingia ancora pienamente funzionale e discernibile al passaggio fra X e XI secolo, epoca cui risalgono i manoscritti che con fine pratico le stesse norme tramandano. Nelle parole di Jean-Pierre Devroey, che rileggeva Le Goff: «l'idéal serait une société de "manants", (de *manere* : demeurer), fixés dans leur "état" voulu par Dieu»⁷⁶.

4. *Il definirsi di una struttura*

In genere le fonti non specificano quale fosse lo *status* giuridico-personale dei *manentes*, che si trovano a vagare – una contraddizione al loro nome – in una sorta di terra di mezzo già occupata dagli *aldii*; perciò l'incertezza degli storici nel fissare un punto fermo entro la gamma di sfumature fra libertà e servitù. A ogni buon conto, non è questo un fattore caratterizzante. Le stesse occorrenze documentarie testimoniano il loro possibile far parte tanto dell'una, quanto dell'altra condizione. Di solito, poi, i *manentes* non riuscivano a stipulare dei contratti di livello, destinati a segmenti sociali più innalzati, ma anche in questo caso c'è qualche eccezione. Neppure le modalità di conduzione della terra sembrano un elemento discriminante. Del resto, l'obbligo di residenza sul fondo è clausola che compare fra le carte di livello nel caso dei concessionari di più bassa estrazione⁷⁷. Qual è allora il significato della condizione di *manentia*?

Il quesito centrale sempre più cogente nella vita dell'individuo prescinde da una rigida contrapposizione fra libertà e servitù, bensì riguarda la sua collocazione nei paesaggi del potere così come andarono configurandosi dal periodo carolingio. La nascita della figura dei *manentes* credo racconti di un passaggio importante: l'istituzione di un criterio prettamente geografico-areale per la sistemazione dell'individuo entro le strutture della società. Durante il secolo IX si è detto che *manens* finì per sovrapporsi al termine *massarius*. Divenne allora decisivo precisare se gli *homines* avessero un vincolo curtense e se risiedessero dentro o fuori la riserva padronale, cui erano, comunque, a distanza legati dalla *iustitia dominica*.

In un assetto fondiario altrimenti molecularizzato, il dominico era ambito coerente e di buona estensione per cui esisteva un confine preciso, geografico e concettuale. Esso si definisce “in negativo”, quale oggetto di riserva ed

⁷⁶ Devroey, *Puissants et misérables*, p. 37.

⁷⁷ Andreolli, *Contratti agrari*.

eccettuazione, perché legato alla dimensione sacrale, separata e interdetta appunto, del potere⁷⁸. Dentro questo spazio – l'espressione è di Simone Collavini – valevano altre “regole del gioco”. Perciò la sua alienabilità era questione delicata. Se sfuggiva di norma alla dialettica fra *possessores*, che ha restituito la maggioranza dei documenti preservati quale titolo di possesso sulla terra, i suoi contorni affiorano, comunque, fra le carte d'archivio⁷⁹.

Spesso è stata rimarcata la ristrettezza e frammentazione delle riserve dominicali nel regno italico rispetto alle corrispettive di Oltralpe⁸⁰. Cionondimeno quello che conta, a mio giudizio, è il rapporto relativo. Laddove il possesso fondiario era fittamente polverizzato, esse si stagliavano con nettezza e costituivano un forte elemento di differenziazione. Gli studi sul periodo altomedievale hanno sovente trascurato le *curtes* poste al centro della sfera pubblica, nella diretta disponibilità del fisco, più difficili da rintracciare nelle fonti e, tuttavia, quando indagate dal punto di vista storico e archeologico, assolutamente eccezionali sia per scala di grandezza, sia per qualità e volume delle attività che qui si concentravano. È questa una frontiera di ricerca in rapido avanzamento⁸¹.

Nell'interrogarsi sul complesso rapporto fra possesso e potere, terra e territorio, cui Giovanni Tabacco e Cinzia Violante e le loro scuole hanno dedicato tante e dense pagine⁸², la sfida che si apre è provare a studiare le *curtes* rinunciando al binomio oppositivo potere centrale/potere aristocratico, considerandole non soltanto come terreno di coltura del processo di signorilizzazione, ma anche e soprattutto come elemento comune a quanti popolavano la sfera pubblica e avevano accesso alle risorse socializzate e redistribuite in questo contorno. Il fine ultimo è abbandonare un orizzonte di attesa e osservare di per sé, e non a posteriori, le strutture politiche e sociali del regno italico dei secoli dal IX all'XI, prima che *curtes* e *manentes* divengano altra cosa, con uno slittamento semantico capace di descrivere e inquadrare il mondo signorile.

5. Precisazioni

Nelle fonti altomedievali *manens* è termine che compare a sprazzi. Esse gettano luce soltanto in particolari circostanze. In un certo senso può esse-

⁷⁸ Sulle radici della correlazione fra pubblico, sacro e inappropriabilità, il rinvio è a Thomas, *La valeur des choses*.

⁷⁹ Collavini, *I beni fiscali*; Collavini, Tomei, *Beni fiscali e scritturazione*.

⁸⁰ Fumagalli, *Il Regno italiano*, pp. 101-112; Pasquali, *Sistemi di produzione*, pp. 291-307. Così anche Violante, *Ricerche sulle istituzioni*, p. 197, proprio dall'analisi del capitolo ambrosiano.

⁸¹ Carocci, Collavini, *Il costo degli stati; Acquérir, prélever, contrôler; Spazio pubblico; Origins of a New Economic Union; Biens publics; The nEU-Med project*. La ricerca archeologica e antropologica sta cominciando a gettare luce anche su quanti *commenant infra*, il gruppo umano che risiedeva sul dominico facendo riferimento alla cappella curtense, con lo studio delle sepolture.

⁸² Sergi, *Storia agraria*.

re accostato a *fidelis* e *vassus*. Come questi non ha valore assoluto, ma relazionale: di qui un impiego condizionato. Nel suo caso il nesso vincolante si instaura non soltanto fra due persone, ma più spesso fra una persona e uno spazio: la riserva domocultile. E, infatti, *manentes* fanno capolino quando il dominico esce dalla penombra ed è messo a nudo il tessuto che connetteva organicamente le parti di una *curtis*, ritratta nella sua interezza. Perciò, nel qualificare un individuo, l'attributo può essere omesso nelle comuni *chartae* che definiscono rapporti negoziali fra *possessores*. Salvo eccezioni, in esse non v'è traccia di *manentes*, tanto come attori, quanto come tenutari di beni in coltivazione.

Da precisare è, poi, la sottile differenza, discernibile nelle carte, fra *manens* e *massarius*. I due campi semantici si sovrappongono, ma non con assoluta precisione. Ho mostrato testimonianze in cui i termini coesistono e sono impiegati insieme per aggiungere sfumature di significato. Si può dire che tutti i *manentes* stiano fuori dal dominico nella *pars massaricia*, ma al contempo che non tutti i *massarii* siano *manentes*. L'asserzione ricalca un po' il rapporto che intercorre fra *vassus* e *fidelis*: riprendendo un'osservazione di François Louis Ganshof, tutti i vassalli sono *fideles*, ma non tutti i *fideles* sono vassalli⁸³. In buona sostanza, i *manentes* costituiscono degli spazi personali, delle schegge di eccettuazione in ragione del loro nesso con la riserva per eccellenza, il dominico. In forza di questo legame si distinguono perché fanno o non fanno qualcosa: prestano opere e talora svolgono servizi specifici, di produzione o trasporto; più in generale, non soggiacciono automaticamente agli stessi obblighi cui sono tenuti i loro vicini – il versamento della decima è senz'altro il tema più dibattuto, come testimoniano carte private e capitolari.

C'è un altro aspetto che dà conto di questa intermittenza e si intreccia con quanto detto: riguarda la prospettiva più che il soggetto. L'occorrenza del termine si situa, nei secoli dal IX all'XI, in fonti redatte da un punto di vista decisamente interno alla sfera pubblica, più spesso dal suo centro: in diplomi, nei polittici delle abbazie regie e, a cascata, dai vescovati. Dal fuoco centrale lo sguardo non si proietta molto lontano: queste testimonianze ci parlano di complessi fondiari che si muovevano nella cerchia di corte; sta a dire, che erano detenuti da quanti avevano accesso alle risorse socializzate dal palazzo. I *manentes* ne sono un elemento caratterizzante. Eppure, sarebbe errato generalizzare. Non si può inferire che vi fosse una sorta di monopolio pubblico di questa categoria sociale, né essa, d'altro canto, qualifica in maniera sistematica tutti gli uomini presenti sul massaricio di queste *curtes*.

La definizione proposta ha lineamenti per lunghi tratti non così marcati. Con tutto ciò mi paiono evidenti le differenze con la *manentia* più conosciuta, quella dei secoli successivi all'XI. Essa ebbe origine nell'alveo del processo di signorilizzazione, fra le forme del "nuovo servaggio"⁸⁴. Fu uno strumento del

⁸³ Kasten, *Feudalesimo*, p. 41.

⁸⁴ Carocci, *Signorie di Mezzogiorno*, pp. 311-342; Collavini, *Mobility and Lordship*.

gioco sociale funzionale al controllo della mobilità, che con grande varianza trasse impulso dalle consuetudini locali. Man mano assunse una fisionomia più definita, segnatamente dopo l'incontro, verso la metà del secolo XII, con il diritto romano e il recupero del modello giuridico del colonato.

A mutare è, innanzitutto, il suo segno prevalente. Rispetto al passato, un elemento si accentua in maniera decisiva. Se prima un fattore determinante è il rapporto con lo spazio dominicale entro una cornice curtense, vincolo fondamentale dei *manentes* dei secoli XII e XIII è quello con la terra su cui risiedono. Con essa quasi si fondono, diventando dei beni immobili. La loro collocazione nei paesaggi del potere si fa più assoluta che relativa: è slegata da architetture foniarie di vasto raggio. In secondo luogo, i *manentes* non sono più in via esclusiva nelle mani dell'*entourage* di corte, ma potenzialmente si trovano nella disponibilità di tutti i signori. Degna di nota è altresì la grande diffusione e il successo di questo strumento. La condizione di *manentia* dal secondo quarto del secolo XII ha un protagonismo fino allora sconosciuto nella documentazione, quale oggetto di negoziazione e contesa. Essa si applica a larghi strati della popolazione contadina, in vivace aumento demografico, soprattutto nelle regioni come la Toscana: caratterizzate da una frammentazione del quadro possessorio e una diffusione alquanto irregolare di spazi coerenti di distrettuazione signorile. Si tocca qui un punto in cui i vecchi parametri delle società di corte subiscono una sostanziale torsione. La semantica del potere rimanda, infatti, a un ultimo elemento di discontinuità, direi quasi rivoluzionario. Non si hanno più *manentes* laddove vi sono *curtes*, nella nuova accezione di ambito di riferimento di una signoria territoriale⁸⁵.

⁸⁵ Fra gli esempi più calzanti di questa trasformazione si prenda Massarosa, nell'analisi di Tabarrini, *The Countryside*, che ringrazio per il confronto costante durante la stesura del testo. L'articolo trae, infatti, spunto dalla mia parte della comunicazione *Insecurity of Tenure, Desire for Control. The Long History of Manentes in the Light of Tuscan Medieval Sources (9th-12th Centuries)*, presentata assieme all'European Social Science History Conference 2018.

Opere citate

- Acquérir, prélever, contrôler: les ressources en compétition (400-1100)*, a cura di V. Loré, G. Bührer-Thierry e R. Le Jan, Turnhout 2017 (Collection Haut Moyen Âge, 25).
- B. Andreolli, *Contratti agrari e patti colonici della Lucchesia dei secoli VIII e IX*, in «*Studi medievali*», serie 3^a, 19 (1978), pp. 69-157.
- J. Barbier, *Le fisc du royaume franc. Quelques jalons pour une réflexion sur l'Etat au haut Moyen Âge*, in *Der frühmittelalterliche Staat - europäische Perspektiven*, a cura di W. Pohl e V. Wieser, Wien 2009 (Forschungen zur Geschichte des Mittelalters, 16), pp. 271-285.
- Biens publics, biens du roi. Les bases économiques des pouvoirs royaux dans le haut Moyen Âge*, a cura di F. Bougard e V. Loré, Turnhout 2019 (Seminari internazionali del Centro interuniversitario per la storia e l'archeologia dell'alto medioevo, 9).
- F. Bougard, *La justice dans le royaume d'Italie: de la fin du VIII^e siècle au début du XI^e siècle*, Rome 1995 (Bibliothèque des écoles françaises d'Athènes et de Rome, 291).
- F. Bougard, *Les biens et les revenus publics dans le royaume d'Italie (jusqu'au milieu du X^e siècle)*, in *Biens publics*, pp. 79-120.
- Die Briefe des Petrus Damiani*, a cura di K. Reindel, München 1983-1993 (Monumenta Germaniae Historica, Briefe der deutschen Kaiserzeit, 4).
- P. Cammarosano, *Italia medievale. Struttura e geografia delle fonti scritte*, Roma 1991 (Studi superiori NIS, 109).
- D. Campbell, *The Capitulare de Villis, the Breuium exempla, and the Carolingian court at Aachen*, in «Early Medieval Europe», 18 (2010), pp. 243-264.
- S. Carocci, *Signorie di Mezzogiorno. Società rurali, poteri aristocratici e monarchia (XII-XIII secolo)*, Roma 2014 (La storia Saggi, 6).
- S. Carocci, S.M. Collavini, *Il costo degli stati. Politica e prelievo nell'Occidente medievale (VI-XIV secolo)*, in «Storica», 18 (2012), 52, pp. 7-48.
- A. Castagnetti, *La storia agraria dell'alto Medioevo nel Novecento fino ai primi contributi di Vito Fumagalli (1966-1971)*, in *Agricoltura e ambiente attraverso l'età romana e l'alto Medioevo*, Atti della giornata di studio per il 50^o Anniversario della «Rivista di storia dell'agricoltura» (Firenze, 11 marzo 2011), a cura di P. Nanni, Firenze 2012, pp. 41-65.
- E. Cau, *Carte genuine e false nella documentazione arduinica della prima metà del secolo XI*, in «Segusium», 32 (1992), pp. 183-214.
- C. Cipolla, *Le più antiche carte diplomatiche del monastero di S. Giusto di Susa (1029-1212)*, in «Bullettino dell'Istituto storico italiano», 18 (1896), pp. 7-116.
- S.M. Collavini, *Il "servaggio" in Toscana nel XII e XIII secolo: alcuni sondaggi nella documentazione diplomatica*, in «Mélanges de l'École française de Rome. Moyen Âge», 102 (2000), pp. 775-801.
- S.M. Collavini, *La condizione giuridica dei rustici/villani nei secoli XI-XII. Alcune considerazioni a partire dalle fonti toscane*, in *La signoria rurale in Italia nel Medioevo*, Atti del 2^o convegno di studi (Pisa, 6-7 novembre 1998), a cura di M.L. Ceccarelli Lemut e C. Violante, Pisa 2006 (Studi medioevali, 11), pp. 331-384.
- S.M. Collavini, *Mobility and Lordship, in Social Mobility in Medieval Italy (1100-1500)*, a cura di S. Carocci e I. Lazzarini, Roma 2018 (Viella Historical Research, 8), pp. 171-184.
- S.M. Collavini, *I beni fiscali in Tuscia tra X e XI secolo: forme di circolazione e ricadute sulle forme documentarie*, c.s.
- S.M. Collavini, P. Tomei, *Beni fiscali e scritturazione. Nuove proposte sui contesti di rilascio e di falsificazione di D. OIII. 269 per il monastero di S. Ponziano di Lucca*, in *Originale – Fälschungen – Kopien. Kaiser- und Königsurkunden für Empfänger in Deutschland und Italien (9.-11. Jahrhundert) und ihre Nachwirkung im Hoch- und Spätmittelalter (bis ca. 1500)*, a cura di N. D'Acunto, W. Huschner e S. Roebert, Leipzig 2017 (Italia regia, 3), pp. 205-216.
- G. Constable, *Nona et Decima. An Aspect of the Carolingian Economy*, in «Speculum», 35 (1960), pp. 224-250.
- N. D'Acunto, *Nostrum Italicum Regnum. Aspetti della politica italiana di Ottone III*, Milano 2002.
- J.-P. Devroey, *Puissants et misérables. Système social et monde paysan dans l'Europe des Francs (VI^e-IX^e siècles)*, Bruxelles 2006 (Mémoires de la Classe de Lettres, 40).
- J.-P. Devroey, *L'introduction de la dîme obligatoire en Occident. Entre espaces ecclésiaux et territoires seigneuriaux à l'époque carolingienne*, in *La dîme, l'Église*, pp. 87-106.

- La dîme, l'Église et la société féodale*, a cura di M. Lauwers, Turnhout 2012 (Collection d'études médiévales de Nice, 12).
- I diplomi di Guido e Lamberto*, a cura di L. Schiaparelli, Roma 1906 (Fonti per la Storia d'Italia, 36).
- I diplomi di Ugo e Lotario*, a cura di L. Schiaparelli, Roma 1924 (Fonti per la Storia d'Italia, 38).
- I diplomi italiani di Rodolfo II*, in *I diplomi italiani di Ludovico III e Rodolfo II*, a cura di L. Schiaparelli, Roma 1910 (Fonti per la Storia d'Italia, 37).
- S. Esders, *Die "Capitula de expeditione Corsicana" Lothars I. vom Februar 825. Überlieferung, historischer Kontext, Textrekonstruktion und Rechtsinhalt*, in «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken», 98 (2018), pp. 91-144.
- A. Fiore, *Il mutamento signorile. Assetti di potere e comunicazione politica nelle campagne dell'Italia centro-settentrionale (1080-1130 c.)*, Firenze 2017 (Reti Medievali E-Book, 28).
- N. Francovich Onesti, *Vestigia longobarde in Italia (568-774). Lessico e antroponomastica*, Roma 1999 (Proteo, 6).
- V. Fumagalli, *Il Regno italico*, Torino 1978 (Storia d'Italia, 2).
- S. Gasparri, *Strutture militari e legami di dipendenza in Italia in età longobarda e carolingia*, in «*Rivista Storica Italiana*», 98 (1986), pp. 664-726.
- A. Ghignoli, *Istituzioni ecclesiastiche e documentazione nei secoli VIII-XI. Appunti per una prospettiva*, in «*Archivio storico italiano*», 162 (2004), pp. 619-666.
- A. Ghignoli, Libellario nomine: *rileggendo i documenti pisani dei secoli VIII-X*, in «*Bullettino dell'Istituto storico italiano per il Medio Evo*», 111 (2009), pp. 1-62.
- P. Grillo, *Cavalieri e popoli in armi. Le istituzioni militari nell'Italia medievale*, Bari 2008 (Quadrante Laterza, 142).
- D. Herlihy, *The Carolingian Mansus*, in «*The Economic History Review*», 13 (1960), pp. 79-89.
- W. Huschner, *Abt Odilo von Cluny und Kaiser Otto III. in Italien und in Gnesen (998-1001)*, in *Polen und Deutschland vor 1000 Jahren*, a cura di M. Borgolte, Berlin 2002 (Europa im Mittelalter, 5), pp. 111-162.
- M. Innes, *State and Society in the Early Middle Ages. The Middle Rhine Valley, 400-1000*, Cambridge 2000 (Cambridge Studies in Medieval Life and Thought, 47).
- B. Kasten, *Feudalesimo: dato di fatto o costruzione?*, in «*Annali dell'istituto storico italo-germanico in Trento*», 38 (2012), pp. 39-83.
- H. Keller, *Signori e vassalli nell'Italia delle città (secoli IX-XII)*, Torino 1995 (ed. or. Tübingen 1979).
- R. Le Jan, *Famille et pouvoir dans le monde franc (VII^e-X^e siècle)*, Paris 1995 (Publications de la Sorbonne, Série Histoire ancienne et médiévale, 33).
- Leone di Vercelli, *Metrum Leonis. Poesia e potere all'inizio del secolo XI*, a cura di R. Gambrini, Firenze 2002.
- Liutprando, *Antapodosis*, a cura di P. Chiesa, Milano 2015.
- G. Luzzatto, *I servi nelle grandi proprietà ecclesiastiche italiane dei secoli IX e X*, Senigallia 1909 e Pisa 1910.
- S. MacLean, *Kingship and Politics in the Late Ninth Century. Charles the Fat and the End of the Carolingian Empire*, Cambridge 2003 (Cambridge Studies in Medieval Life and Thought, 57).
- M. Maskarinec, *Legal Expertise at a Late Tenth-Century Monastery in Central Italy, or Disputing Property Donations and the History of Law in Benedict of Monte Soratte's Chronicle*, in «*Speculum*», 94 (2019), pp. 1033-1069.
- F. Menant, *Campagnes lombardes du Moyen Âge. L'économie et la société rurales dans la région de Bergame, de Crémone et de Brescia du X^e au XIII^e siècle*, Rome 1993 (Bibliothèque des écoles françaises d'Athènes et de Rome, 281).
- Monumenta Novaciensia vetustiora: *raccolta degli atti e delle cronache riguardanti l'abbazia della Novalesa*, a cura di C. Cipolla, Roma 1898-1901 (Fonti per la Storia d'Italia, 31).
- H. Mordek, *Bibliotheca capitularium regum Francorum manuscripta. Überlieferung und Traditionszusammenhang der fränkischen Herrschererlasse*, München 1995 (Monumenta Germaniae Historica Hilfsmittel, 15).
- F. Negro, *Villa e curtis nei diplomi imperiali del IX secolo*, in «*Studi medievali*», serie 3^a, 52 (2011), pp. 81-128.
- The nEU-Med project: Vetricella, an Early Medieval royal property on Tuscany's Mediterranean*, a cura di G. Bianchi e R. Hodges, Firenze 2020.
- Origins of a New Economic Union (7th-12th Century). Preliminary Results of the nEU-Med Project: October 2015-March 2017*, a cura di G. Bianchi e R. Hodges, Firenze 2018.

- F. Panero, *Schiavi, servi e villani nell'Italia medievale*, Torino 1999 (Le testimonianze del passato, 11).
- G. Pasquali, *Sistemi di produzione agraria e aziende curtensi nell'Italia altomedievale*, Bologna 2008 (Biblioteca di storia agraria medievale, 32).
- G. Pasquali, *Lettura conclusiva*, in *Sui patti agrari nell'Italia altomedievale (secoli VIII-XI). Tra forme documentarie e contesto sociale*, a cura di V. Loré e Y. Nishimura, in «*Reti Medievali Rivista*», 18 (2017), pp. 295-302.
- S. Patzold, *Normen im Buch. Überlegungen zu Geltungsansprüchen so genannter "Kapitularien"*, in «*Frühmittelalterliche Studien*», 41 (2007), pp. 331-350.
- S. Patzold, *Capitularies in the Ottonian realm*, in «*Early Medieval Europe*», 27 (2019), pp. 112-132.
- A. Petrucci, C. Romeo, *Scrivere in iudicio. Modi, soggetti e funzioni di scrittura nei placiti del Regnum Italiae (secc. IX-XI)*, in «*Scrittura e civiltà*», 13 (1989), p. 5-48.
- S. Pivano, *I contratti agrari in Italia nell'alto medioevo*, Torino 1904.
- I placiti del Regnum Italiae*, a cura di Cesare Manaresi, Roma 1955-1960 (Fonti per la Storia d'Italia, 92, 96-97).
- W. Pohl, *Werkstätte der Erinnerung. Montecassino und die Gestaltung der langobardischen Vergangenheit*, München 2001 (Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung Ergänzungsband, 39).
- C. Radding, *Le origini della giurisprudenza medievale. Una storia culturale*, Roma 2013 (La storia, Temi, 32).
- C. Radding, *Law Books*, in *The European Book in the Twelfth Century*, a cura di E. Kwakkel e R. Thomson, Cambridge 2018 (Cambridge Studies in Medieval Life and Thought, 101), pp. 293-310.
- C. Radding, A. Ciaralli, *The Corpus Iuris Civilis in the Middle Ages. Manuscripts and Transmission from the Sixth Century to the Juristic Revival*, Leiden 2007 (Brill's Studies in Intellectual History, 147).
- F. Redi, *I laterizi nell'edilizia medievale a Pisa e Lucca*, in *La brique antique et médiévale: production et commercialisation d'un matériau*, Actes du colloque international (Saint-Cloud, 16-18 novembre 1995), Rome 2000 (Collection de l'École Française de Rome, 272), pp. 193-218.
- A. Rio, *Slavery After Rome, 500-1100*, Oxford 2017 (Oxford Studies in Medieval European History, 5).
- M. Ronzani, *L'organizzazione territoriale delle chiese*, in *Città e campagna nei secoli altomedievali*, Spoleto 2008 (Settimane di studio del Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, LVI), 1, pp. 191-217.
- M. Ronzani, *L'organizzazione territoriale della cura d'anime e la rete delle chiese (secoli V-IX)*, in *Chiese locali e chiese regionali nell'alto medioevo*, Spoleto 2014 (Settimane di studio della Fondazione Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, LXI), 1, pp. 537-561.
- M. Schäpers, *Lothar I. (795-855) und das Frankenreich*, Köln 2018 (Rheinisches Archiv, 159).
- G. Sergi, *Storia agraria e storia delle istituzioni*, in *Medievistica italiana e storia agraria. Risultati e prospettive di una stagione storiografica*, Atti del convegno (Montalcino, 12-14 dicembre 1997), a cura di A. Cortonesi e M. Montanari, Bologna 2001 (Biblioteca di storia agraria medievale, 18), pp. 155-164.
- A.A. Settia, *L'età carolingia e ottoniana*, in *Storia di Cremona. 2: Dall'alto medioevo all'età comunale*, a cura di G. Andenna, Bergamo 2004, pp. 38-105.
- Spazio pubblico e spazio privato. Tra storia e archeologia (secoli VI-XI)*, a cura di G. Bianchi, T. Lazzari e M.C. La Rocca, Turnhout 2018 (Seminari internazionali del Centro interuniversitario per la storia e l'archeologia dell'alto medioevo, 7).
- P. Supino Martini, *Roma e l'area grafica romanesca: secoli X-XII*, Alessandria 1987 (Biblioteca di scrittura e civiltà, 1).
- G. Tabacco, *Dai re ai signori. Forme di trasmissione del potere nel Medioevo*, Torino 2000.
- L. Tabarrini, *The Countryside of Florence and Lucca during the High Middle Ages (11th-13th Centuries). A Study on Land Management and its Change*, DPhil in History, University of Oxford, Trinity Term 2019.
- Y. Thomas, *La valeur des choses. Le droit romain hors la religion*, in «*Annales. Histoire, Sciences sociales*», 57 (2002), pp. 1431-1462.
- P. Tomei, *Un nuovo "politico" lucchese del IX secolo: il breve de multis pensionibus*, in «*Studi medievali*», serie 3^a, 53 (2012), pp. 567-602.

- P. Tomei, *Chiese, vassalli, concubine. Su un inedito placito lucchese dell'anno 900*, in «Mélanges de l'École française de Rome. Moyen Âge», 126 (2014), pp. 537-556.
- P. Tomei, *Da Cassino alla Toscana: progetti politici, idee in movimento. Sulla politica monastica dell'ultima età ottoniana*, in «Quaderni storici», 51 (2016), pp. 355-382.
- P. Tomei, Censum et iustitia. *Le carte di livello come specchio delle trasformazioni della società lucchese (secoli IX-XI)*, in «Reti Medievali Rivista», 18 (2017), pp. 251-274.
- P. Tomei, *The Power of the Gift. Early Medieval Lucca and its Court*, in *Origins of a New Economic Union*, pp. 123-134.
- P. Tomei, *Milites elegantes. Le strutture aristocratiche nel territorio lucchese (800-1100 c.)*, Firenze 2019 (Reti Medievali E-Book, 34).
- P. Tomei, *Una nuova categoria documentaria nella Toscana marchionale: la donazione in forma di mandato. Cultura grafica e strutture politiche in una società di corte*, in «Quellen und Forschungen aus Italienischen Archiven und Bibliotheken», 99 (2019), pp. 115-149.
- P. Tomei, *Il sale e la seta. Sulle risorse pubbliche nel Tirreno settentrionale (secoli V-XI)*, in *La transizione dall'antichità al medioevo nel Mediterraneo centro-orientale*, a cura di G. Salmeri e P. Tomei, Pisa 2020 (Studi di archeologia e storia del mondo antico e medievale, 4), pp. 21-38.
- C. Violante, *Una famiglia feudale della 'Langobardia' nel secolo XI: i Soresina*, in *Studi filologici, letterari e storici in memoria di Guido Favati*, Padova 1977 (Medioevo e umanesimo, 28-29), 2, pp. 653-710.
- C. Violante, *Ricerche sulle istituzioni ecclesiastiche dell'Italia centro-settentrionale nel Medioevo*, Palermo 1986.
- C. Violante, *Fluidità del feudalesimo nel regno italico (secoli X e XI)*, in «Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento», 21 (1995), pp. 11-39.
- G. Vocino, C. West, «*On the life and continence of judges*». *The production and transmission of imperial legislation in late Ottonian Italy*, in «Mélanges de l'École française de Rome. Moyen Âge», 131 (2019), pp. 87-117.
- C. Wickham, *Economia e società rurale nel territorio lucchese durante la seconda metà del secolo XI: inquadramenti e strutture signorili*, in *Sant'Anselmo vescovo di Lucca (1073-1086) nel quadro delle trasformazioni sociali e della riforma ecclesiastica*, a cura di C. Violante, Roma 1992 (Nuovi studi storici, 13), pp. 391-422.
- C. Wickham, *Manentes e diritti signorili durante il XII secolo: il caso della Lucchesia*, in *Società, istituzioni, spiritualità. Studi in onore di Cinzio Violante*, Spoleto 1994 (Centro italiano di studi sull'alto medioevo, Collectanea, 1), 2, pp. 1067-1080.
- C. Wickham, *Comunità e clientele nella Toscana del XII secolo: le origini del comune rurale nella Piana di Lucca*, Roma 1995 (I libri di Viella, 5).
- C. Wickham, *La signoria rurale in Toscana*, in *Strutture e trasformazioni della signoria rurale nei secoli X-XIII*, Atti della 37^a settimana di studio (Trento, 12-16 settembre 1994), a cura di G. Dilcher e C. Violante, Bologna 1996 (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento, Quaderno 44), pp. 343-409.
- C. Wickham, *Framing the Early Middle Ages: Europe and the Mediterranean, 400-800*, Oxford 2005.
- C. Wickham, *The Inheritance of Rome. A History of Europe from 400 to 1000*, London 2009 (The Penguin History of Europe, 2).

Paolo Tomei
Università di Pisa
paolo.tomei@cfs.unipi.it

Citation of Law as a Legal Argument in an Early 11th-Century *Breve* from Farfa*

by Maya Maskarinec

In 1008 the notary Guido redacted a *breve* recording the renunciation of property by a certain Raino in favor of the monastery of Farfa (RF no. 476). Cited in this *breve* is a Lombard law (Liutprand 6), which allowed for deathbed donations. This article argues that this citation entailed an implicit legal argument, by the notary Guido and the Farfa monks who benefitted from the transaction, for the validity of Raino's renunciation. When this is set in the context of the larger corpus of late tenth- to early-eleventh-century *brevia* preserved in Farfa's register, what emerges is an ongoing attempt by notaries in the Sabina to find legal solutions that would facilitate transactions to the benefit of the Farfa monastery.

Middle Ages; 10th-11th centuries; Farfa; Lombard law; notarial culture; *breve*.

1. Introduction

Citations of law become more frequent in Italian charters of the late tenth and eleventh centuries¹. This «passion pour la lettre de la loi», as François Bougard has termed it, has been associated with the increased knowledge of law on the part of the notaries who redacted these documents². This is no doubt true, but can we say more about when and why notaries chose to include such citations? Most eleventh-century charters did not include legal citations, even among those redacted by notaries who are known to have included a legal citation in at least one document. What motivated notaries to include legal citations when they did?

This article addresses this question by closely examining the citation of a specific Lombard law (Liutprand 6) in an early-eleventh-century document

* The research for this article was carried out with the support of an Alexander von Humboldt-Forschungsstipendium.

¹ Bougard, *La justice*, pp. 293-294, with extensive examples cited in n. 57.

² *Ibidem*, p. 294: «C'est toute la profession qui, d'un coup, se prend de passion pour la lettre de la loi»; also valuable is Vismara, *Leggi*.

preserved in the cartulary of Farfa: a *breve* that records the renunciation of property by a certain Raino (RF no. 476). It argues that in this document the citation of law was an interpretive act, that is, an argument in favor of the applicability of a law in a context not originally anticipated by the legislation in question. What emerges thereby is a case of legal and documentary experimentation from which the monastery of Farfa stood to benefit. In this example the newfound «passion for the letter of the law» was tightly implicated in an ongoing attempt by the monks to facilitate transactions that were to the benefit of their monastery.

2. *Farfa's cartulary, the Raino breve (RF no. 476) and its citation of Liutprand 6*

Farfa's early medieval documents survive in the form a cartulary compiled in the late eleventh century by the Farfa monk Gregory of Catino³. Today only a few original documents survive from the monastery. Although there is no question that Gregory took an active role as an editor, selecting and omitting and emphasizing materials, it appears that Gregory copied documents carefully and accurately, making only minor grammatical and stylistic changes or errors of transcription⁴. Nevertheless, in particular with respect to the signatures that accompanied documents, which were particularly easy to mistranscribe or accidentally omit, we must be mindful that we are working with copies, not originals.

The document that is the focus of this article was redacted by the notary Guido in 1008 and was entitled by him «hoc breve memoratorium atque refutatorium» (Fig. 1a-b Vatican, lat. 8487, pt. 1, f. 207rv)⁵. The document begins with an arenga blessing God who discerns justice from injustice and invoking the power of writing as a solution to the fragility of human memory⁶. It then

³ *Il Regesto di Farfa* [hereafter RF]; many of these documents were also included by Gregory of Catino in his *Chronicon Farfense*. Both texts survive in their original manuscripts: the cartulary in Vatican, lat. 8487, I-II (available online at the *Digital Vatican Library* <http://digi.vatlib.it/view/MSS_Vat.lat.8487.pt.1>); *Chronicon Farfense* in Rome, Biblioteca nazionale centrale Vittorio Emanuele II, *Farfense*, Farf. 1.

⁴ For discussion with further bibliography, see Costambeys, *Power and Patronage*, pp. 15–19; Brühl, Überlegungen.

⁵ RF 3, p. 185, no. 476. The editors, Giorgi and Balzani, mistakenly refer to this as a donation, a confusion likely caused by the reference to Liutprand 6. In Gregory's cartulary the document is to be found in part 1, f. 207rv. The text is briefly discussed by Giulio Vismara (see n. 10 below) and Giannino Ferrari (see n. 25 below). A second document related to the same Raino also survives in the Farfa cartulary: RF 4, p. 21, no. 623 (1012). This is entitled a «breve recordationis et obligationis»; in this document Raino obligates himself (*obligo me*) and his heirs not to sell, give or trade or otherwise alienate property held by lease from the monastery. This document appears to refer to the portions of the property that Raino had not renounced to the monastery in 1008.

⁶ RF 3, p. 145: «Benedictus deus qui iustitiam ab iniustitia discernit. Quia mens humana in multis rebus vagatur et quod memoriae retinendum est retinere non valet, ideo per exaratas litteras hoc breve memoratorium atque refutatorium factum est».

describes how Raino, son of Fulco, sent a messenger to the monastery of Farfa and to the monastery's *praepositus* John, and John, in turn, sent the monk and presbyter Benedict to visit Raino, who was lying in bed on account of the sickness of his body («propter aegritudinem corporis sui»)⁷. Raino asked to be buried in the monastery (a request that is reported in the first person); Raino then took a staff («virgam») in his hands and renounced («refutavit»), in the presence of witnesses, to [i.e., to the benefit of] the presbyter Benedict and the monastery of Farfa, his claim on certain properties that he (Raino) held by a three-generation emphyteutic lease («per scriptum tertii generis»). The document reports much of this renunciation in the first person. It concludes, «Infra suprascriptos fines, omnia in integrum trado et refuto in suprascripto monasterio cum suprascripta aecclesia, sicuti superius scriptum est»⁸. The text then switches again to the third person: «et sic cum iaceret suprascriptus Raino in lectulo sua infirmitatis et rememoraretur dei misericordiae, pro eo quod domini imperatores constituerunt ut dum langobardus in lectulo iacuerit, si recte loqui poterit, quicquid iudicaverit pro anima sua, stabile debeat permanere»⁹. Thereupon the document includes a penalty clause, «componat» (let him pay), should Raino or his heirs ever attempt to dispute the renunciation. The end of this clause was apparently unreadable when transcribed by Gregory of Catino as he left a blank space of a line and a half in the register. The document concludes with the subscriptions of the witnesses and of the notary Guido.

The law cited in the Raino document is clearly recognizable as Liutprand 6, a piece of legislation promulgated by the Lombard king Liutprand in the first year of his reign (713)¹⁰. Indeed, a comparison of the citation in the Raino document with Liutprand 6 suggests that the notary, Guido, may even have consulted a written version of the law in redacting the document (related words in italics):

[Raino *breve*]
dum Langobardus in lectulo iacuerit, si recte loqui poterit, quicquid iudicaverit pro anima sua, stabile debeat permanere.

⁷ RF 3, p. 145: «qualiter Raino filius cuiusdam Fulconis mandavit per missum suum ad monasterium sanctae dei genitricis Mariae, et ad dominum Iohannem praepositum, et ipse dominus Iohannes praepositus mandavit Benedictum praesbiterum et monachum ad suprascriptum Rainonem, ad visitandum illum in lectulo ubi iacebat propter aegritudinem corporis sui». (Giorgi/Balzani's edition reads «promissum» but the manuscript clearly reads «per missum», which also makes more sense in the context).

⁸ «I hand over and renounce, to the aforementioned monastery, everything in its entirety within in the aforementioned boundaries with the aforementioned church, just as it is written above»: RF 3, p. 185, no. 476.

⁹ «And thus, since the aforementioned Raino was lying on his sickbed and recalling God's mercy, [this renunciation was valid] on account of what the lord emperors established, that while a Lombard is confined to his bed, if he is able to speak properly, whatever he has decided on behalf of his soul shall remain firmly in effect»: RF 3, p. 185, no. 476.

¹⁰ I see no reason to think, as suggested by Vismara, *Storia*, p. 608, that the notary meant to invoke the provision of Charlemagne's capitulary of 801 regarding the irrevocability of donations made by Lombards for the benefit of their souls (see n. 33 below), rather than Liutprand 6. This text is clearly related to the context, but what is cited in the document is clearly Liutprand 6; if the notary had wished to invoke Charlemagne's capitulary, we may presume he would have cited it.

[Liutprand 6]

Si quis *Langobardus*, ut habens casus humanae fragilitatis egrotaverit, quamquam in lectulo reiaceat, potestatem habeat, dum vivit et recte loqui potest, pro anima sua iudicandi vel dispensandi de rebus suis, quid aut qualiter cui voluerit; et quod iudicaverit, stabilem debeat permanere¹¹.

The citation in the Raino document is attributed to the «domni imperatores» (lord emperors), not to the Lombard king Liutprand. This misattribution is not too surprising given that in early medieval Italy the legislation of the Lombard kings was commonly transmitted in tandem with capitularies issued by Carolingian kings/emperors¹². In any case, the legislation is accurately identified as royal/imperial (as opposed to ecclesiastical) legislation.

We do not know what specific lawbooks were available in the late tenth-early eleventh-century at the monastery of Farfa (none is listed in the oldest lists of books from Farfa) or what local notaries would have had at hand¹³. There is good reason to believe that the nearby monastery of Sant'Andrea at Monte Soratte had a legal compilation comparable to Cava dei Tirreni, Biblioteca della Badia, 4 (Lombard legislation and Carolingian capitularies), and thus it is not farfetched to assume that the more prosperous monastery of Farfa had a similar legal collection available¹⁴. This impression is corroborated by the fact that various pieces of Lombard and Carolingian legislation are cited by Farfa's abbots and advocates in court cases; this legislation includes the *Capitulare Veronense de duello iudicali* issued by the two Ottos in 967, a piece of legislation that today survives only as transmitted in eleventh-century *Liber Papiensis* manuscripts¹⁵. Meanwhile, central Italian notaries may have been using more limited legal collections, although again, the citation of specific laws in private documents redacted in favor of the monastery of Farfa indicates considerable access to written law¹⁶.

¹¹ *Leges Langobardorum*, p. 109, no. 6; cf. the very similar text found in manuscripts of the so-called *Liber Papiensis*, a compilation (or, more probably, compilations) of the Lombard laws, selections of Carolingian capitularies and later legislation: *Leges Langobardorum*, pp. 406-407: «Si quislibet Longobardus, ut habet casus humanae fragilitatis, egrotaverit, quamquam in lectulo reiaceat, potestatem habeat dum vivit et recte loqui potest pro anima sua iudicandi vel dispensandi de rebus suis, quomodo aut qualiter voluerit; et quod iudicaverit, stabile debeat permanere». Although the earliest of the *Liber Papiensis* manuscripts (Milan, MS O. 53 sup.) dates to the second quarter of the eleventh century (that is, after the Raino *breve*), the earliest evidence for such a compilation of materials dates already to the early eleventh century in the form of the extracts used by Monte Amiata's abbot Winizo in a letter to Count Hildebrand in 1004-1007: Leicht, *Leggi*; regarding this letter see further Maskarinec, *Monastic archives*.

¹² Pohl, *Le leggi longobarde*; Maskarinec, *Legal expertise*, pp. 1059-1060 n. 95.

¹³ For Farfa's library holdings see Brugnoli, *La biblioteca*; Brugnoli, *Un elenco cinquecentesco*; Brugnoli, *Catalogus codicum*.

¹⁴ Maskarinec, *Legal expertise*, pp. 1059-1065 and Tab. 1.

¹⁵ *Capitulare Veronense*, in *Constitutiones et acta publica imperatorum et regum*, vol. 1, pp. 27-30, no. 13; this is cited by Farfa's abbot Hugo in a court case from 999: RF 3, p. 149, no. 437.

¹⁶ Citations of law in Farfa documents include Roth. 171 (e.g. RF 3, p. 268, no. 559 [1028]); Liutprand 73 (e.g. RF 4, p. 188, no. 780 [1045]); Liutprand 107 (e.g. RF 4, p. 151, no. 742 [1039]); Capit.1, 98.1 (e.g. RF 3, p. 247, no. 537 [1022? 1024?]); Capit. 1, 158.16 (e.g. RF 4, p. 187, no. 780 [1045]). See further Bougard, cited in n. 1.

Why did Guido include this legal citation in the Raino document? At first glance, the citation of Liutprand 6 document may appear entirely unremarkable — and indeed, so I suggest, it was meant to. Liutprand 6 stipulated the right of a Lombard confined to his bed to dispose of his property as he wished for the benefit of his soul:

If a Lombard, suffering from human infirmity, falls ill, even though he is confined to his bed he has the power, while he lives and is able to speak properly, of making decisions or disposing of his property for the benefit of his soul, whatever or however to whomever he might wish; and what he decides shall remain firmly in effect¹⁷.

Raino was apparently confined to his bed, and the action he undertook (the renunciation of property) was, from his perspective, clearly done for the benefit of his soul. Yet, as I will demonstrate, upon closer examination the citation requires further explanation. This is because it occurs in the context of a transaction and documentary format — a *breve* that records a renunciation of property by the lessee — not originally foreseen by the legislation in question.

In what follows I will argue that the citation of law in this document was neither purely rhetorical nor confused; it was a conscious and strategic attempt by Guido to apply Liutprand 6 to the case of Raino's renunciation. To do so I will first briefly examine the legislation in question and two examples related to its earlier usage at Farfa. This indicates that Liutprand 6 was understood, in subsequent pieces of related legislation, and by early medieval users of the text at Farfa, as referring, at least primarily, to donations, which, at least by the mid-eighth century (and likely before) were generally expected to take the form of donation charters. Then we will turn to the documentary form of the *breve* and how it was used to record renunciations at Farfa in the late tenth and early eleventh century. As we shall see, Guido's *breve* for Raino may be contextualized within a larger ongoing shift in how renunciations were performed and recorded; this reveals the strategic implications of Guido's citation of Liutprand 6 in the Raino *breve*.

3. Original intent and subsequent interpretations of Liutprand 6

Liutprand 6 is often referred to as a law regarding “deathbed donations”, and indeed it clearly pertains, at least primarily, to what in English is usually referred to as a gift or donation: the transfer of (or intent to transfer) one's own property (broadly understood) into the hands of another¹⁸. Yet we should be clear that the text itself does not use any of the typical Latin language of gift-giving (such as *dare*, *donare*, *concedere*, *offerre* or

¹⁷ Trans. (modified) Drew, *The Lombard laws*, p. 146; see Latin cited in text above at n. 11.

¹⁸ For example, Wood, *The proprietary church*, p. 60.

tradere)¹⁹. Liutprand 6 stipulates that, even if near death, as long as a Lombard is capable of comprehensible speech, anything he “decides” regarding his property or any way he “disposes” of his property («iudicandi vel dispensandi») for the benefit of his soul is to remain in effect²⁰. As we shall see below (in §5), this ambiguous language is precisely what Guido exploits in the case of Raino’s renunciation.

In its original context, the terminology used by Liutprand 6 is explained by its intended meaning, that when confined to his bed on account of illness a Lombard was permitted to dispose of his property for the benefit of churches and other holy places even if he was unable to carry out any of the customary formalities of gift-giving²¹. In order for a “gift” to be valid, Lombard custom required that the transfer be performed through a public gift-giving process held in the presence of freemen, a ritual known as the *thinx/gairethinx* or *thingatio*, or that it be accompanied by a counter-gift, the *launigild*²². Indeed, elsewhere in Liutprand’s legislation *donatio* is glossed as a synonym for the distinctly Lombard *thinx*²³. Liutprand 6 stipulates that what a Lombard decides regarding his property on his deathbed is to remain in effect even if he has not managed to “gift” it, that is, to go through with the formal requirements of *thinx* or *launigild* entailed in giving a gift²⁴. Unclear, in terms of the intended meaning of Liutprand 6, is whether it was envisioned as pertaining to pious dispositions other than donations (such as, for example, exchanges)²⁵.

¹⁹ Wickham, *Compulsory gift exchange*, p. 195 n. 6.

²⁰ As convincingly suggested by Vismara, this law should be seen in the context of older legislation by Rothari, 176, that prohibited a Lombard suffering from leprosy from alienating or giving away his property (*res suas alienare aut thingare culibet personae*); also related is Liutprand 19 (from 721), which prohibited Lombard men under the age of eighteen from alienating their property except in the case of outstanding debts and pious deathbed dispositions: Vismara, *Storia*, p. 211.

²¹ For example, with reference to the older literature, see the discussion by Ferrari, *Ricerche*, pp. 150-155, who also summarizes the older historiographical debate regarding whether this law permitted last wills/testaments generally speaking; as Ferrari discusses, Liutprand 6 clearly only permits dispositions to the benefit of churches and other holy places, not any disposition made by a Lombard on his deathbed. For discussion of Liutprand 6 with regard to wills/testaments, see further Vismara, *La successione volontaria*, pp. 131-135; Falaschi, *La successione volontaria*, pp. 229-237.

²² This requirement is explicitly stipulated in Liutprand 73; see below. Cf. Rothari 172 and Rothari 175. Regarding the continued use of the *launigild* in Lombard Italy into the twelfth century see Wickham, *Compulsory gift exchange*. Regarding the *thinx* see Cortese, *Thinx*.

²³ For example, Liutprand 65: *Leges Langobardorum*, p. 134, no. 65: «de thinx quod est donatio».

²⁴ Cf. Vismara, *Storia*, p. 211, who concludes that «Il cap. 6 di Liutprando (...) attribuì a colui che si trovasse ammalato la facoltà di iudicare pro anima senza dover ricorrere alle formalità richieste per le donazioni»; and Falaschi, *La successione volontaria*, p. 235: «l'unica interpretazione possibile (...) mi pare essere la seguente: il langobardo infermo e confinato nel suo letto che, preoccupato della fragilità della condizione umana, vuol disporre delle cose e/o attribuirle *pro anima sua*, può farlo e quel che ha stabilito avrà carattere di stabilità».

²⁵ Ferrari, *Ricerche*, pp. 153-154, argues on the basis of the Raino document that the term «iudicare» used in Liutprand 6 was intended to pertain not only to donations, both also to a wider range of transactions. However, I do not think the eleventh-century Raino document can be used to infer the original meaning of Liutprand 6. More convincing is Falaschi, *La successione*

Elsewhere in the Lombard laws *iudicare* is used in the sense of *donare*, and in late-eighth- and early-ninth-century donation charters from Farfa, likely influenced by Liutprand 6, *iudicatum* is used to designate a donation²⁶.

The intended meaning of Liutprand 6 (713) is further clarified by a later law of Liutprand (726), which eliminated the requirement of a *thinx* or *launigild* for all gifts to churches or holy places. Liutprand 73 stipulates:

De donatione quae sine launigild aut sine thingatione facta est, menime stare deveat. Quia et sic specialiter in edictum non fuit institutum, tamen usque modo sic est iudicatum: ideo pro errore tollendum hoc scribere in edicti paginam iussimus (...) excepto si in ecclesiam aut in loca sanctorum aut in exeneodochio pro anima sua aliquit quiscumque donaverit, stabile deveat permanere, quia in loga sanctorum aut in exeneodochio nec *thinx* nec launigild impeditur devit, eo quod pro anima factum est²⁷.

Whereas Liutprand 6 did not use the terminology of gift-giving, instead stipulating the validity of pious dispositions made by a Lombard while ill even if they did not follow the customary formalities of gift-giving, Liutprand 73 is more specific: a *donatio* to an ecclesiastical institution for the benefit of one's soul is exempt from the requirements of a *thinx* or *launigild*.

Not specified in Liutprand 6 is how precisely, in the absence of the ritual ceremonies of the *thinx/thingatione* or the *launigild*, a Lombard confined to his bed was to decide/dispose of his property. Did Liutprand 6 imagine that an oral pronouncement on the part of a dying Lombard sufficed or was some sort of written confirmation expected? This is not the place to enter into debates regarding the relative importance of the written word in early-eighth-century Lombard society²⁸; what matters for our purposes is that, as stipulated by another later law of Liutprand (Liutprand 54), donation charters were to be legally recognized as proof of ownership, and, certainly by the mid-eighth century if not before, such donation charters were the expected means by which Liutprand 6 would take effect.

volontaria, pp. 231-232, 236, who argues that donations were the only type of disposition envisioned by the legislator of Liutprand 6.

²⁶ *Iudicare* in the sense of *donare* is found in Liutprand 102 (728), *Leges Langobardorum*, p. 149: «potestatem habeat ad filiam suam per cartola donationis, si voluerit, usque ad quartam portionem de rebus suis iudicare; si iudicaverit stabilem permaneat»; see also, in a hereditary context, Rothari 225, *Leges Langobardorum*, p. 4: «et antea iudicaverit se vivo res suas proprias (...) habeat cui donaverit». Farfa documents: RF 2, pp. 142-143, no. 172 (796); pp. 157-158, no. 193 (809); p. 189, no. 228 (817); p. 191, no. 232 (817); cited and discussed by Vismara, *Storia*, pp. 601-602 n. 1.

²⁷ Trans. (modified) Drew, *The Lombard laws*, p. 175: «Concerning the donation (*donatione*) made without a counter-gift (*launigild*) or without the formal alienation procedure (*thingatione*), it ought not to stand at all. Although this had not been specifically established in the edict, nevertheless it has thus been judged up to now. Therefore to remove [the possibility of] error, we have ordered this provision to be recorded onto the page of the edict (...) [This provision applies] except if someone has donated (*donaverit*) something to a church or to a holy place or to a *xenodochium* for the benefit of his soul (*pro anima sua*); then it ought to remain valid, since [when it comes to giving] to holy places or to *xenodochia*, neither *thinx* nor counter-gift (*launigild*) ought to impede what is done for the benefit of one's soul»: *Leges Langobardorum*, p. 137, no. 73.

²⁸ A good starting place is Everett, *Literacy in Lombard Italy*, pp. 171-177.

As stipulated by Liutprand 54, issued in 724 (that is, prior to Liutprand 73, but after Liutprand 6), a donation charter (*cartola donationis*) was to be recognized as a legally valid document that could be used to counter the claims of those in physical possession of the land, except in cases of possession for over thirty years²⁹. This law affirms the right of possession by prescriptive right, yet in doing so it makes clear that donation charters were a recognized legal instrument in the documentary landscape of mid-eighth-century Lombard Italy: the purpose of Liutprand 54 is to recognize and clarify (and limit) the extent of these charters' legal validity³⁰. This law's consequence for the application of Liutprand 6 was that it gave explicit legal sanction for donation charters to be the means by which Lombards confined to their beds might dispose of their property.

By the mid-eighth century we can confidently assert that donation charters were the expected form for deathbed dispositions. This is made clear by a law promulgated by the Lombard king Aistulf in 755. This law, Aistulf 12, reiterated the force of Liutprand 6 but dealt specifically with what was apparently a controversial point of interpretation, namely, whether the dispositions permitted by Liutprand 6 include the right to manumit slaves. In doing so Aistulf 12 reiterates the general principle of Liutprand 6 (and Liutprand 73), as understood by Aistulf and his legislators: «si quis Langobardus per cartola, in sanitatem aut egritudinem suam, res suas ordinaverit, et dixerit, eas habere loca venerabilia, et familias, per que res ipsas excoluntur, liberas esse dixerit, ut in ipsis religiosis locis redditum faciant: secundum ipsius statuta reddant omni in tempore iuxta domini sui preceptionem ipsi et filii filiorum illorum»³¹. With respect to the freeing of slaves, Aistulf 12 reasons that: «Si vero aliquid ei in ipso exito suo donaverit aut donare preceperit, stabilis ei ipsa donatio permaneat, quia apostolus Paulus auctoritas maxime ad domesticos fidei beneficium praestare iubet. Et pro launegild inputetur ei servitium suum, eo quod servus non habit, unde aliut launegild ei faciat»³². Against those who had (or might) argue that the manumission of slaves was invalid on the grounds that such transactions were lacking a counter-gift (*launigild*), Aistulf 12 states that the service done by a slave constitutes a *launigild*.

²⁹ *Leges Langobardorum*, pp. 128-129; trans. Drew, *The Lombard laws*, pp. 166-167.

³⁰ I am grateful to the comments of an anonymous reviewer for clarification on this point.

³¹ Trans. (modified) Drew, *The Lombard laws*, p. 233: «if any Lombard, whether in health or in sickness, by charter (*per cartola*) arranged that holy places shall have his property and said that the household servants by whom that property is cultivated are free, so that they may make a return to these same religious places, in accordance with his prescriptions for all time let even the sons of his sons act according to the command of their lord»: *Leges Langobardorum*, pp. 199-200.

³² Trans. (modified) Drew, *The Lombard laws*, p. 233: «If a lord donates (*donaverit*) anything to [his slave] at the end of his life or orders for it to be donated (*donare preceperit*), that donation (*donatio*) shall remain valid, since that great authority, the apostle Paul, has commanded us to reward our servants for their loyalty. [The slave's] servitude shall be counted as his counter-gift (*launigild*) since as a slave he would not have anything else from which he could give a *launigild* to [his lord]: *Leges Langobardorum*, p. 200.

For the purposes of this article, however, what is most significant about Aistulf 12 is that, in clarifying some of the parameters of Liutprand, it explicitly indicates the expected form, from a mid-eighth-century perspective, by which a Lombard, whether healthy or sick, would dispose of his property: through charters (*per cartola*) declaring a donation, that is, donation charters. This assumption underpins another piece of legislation, issued by Charlemagne in 801, that was intended to further clarify the meaning of Liutprand 6/Aistulf 12. This text, the first chapter of the so-called *Capitulare Italicum* of 801, is entitled «De cartis donationum faciendis» (Regarding those making charter donations), and specifies that if any Lombard, reflecting on the state of human fragility, wishes to make a donation charter (*cartam donationis*) regarding his properties to whomever he wishes for the welfare of his soul, the resulting donation is to be irrevocable (that is, the individual may not reserve the right to sell or trade the property or, through a new charter, to alienate it again later to a different party)³³.

A brief survey of the documentary evidence from Farfa, as transcribed in Gregory of Catino's cartulary, indicates some, albeit limited, evidence for knowledge of and interest in Liutprand 6/Aistulf 12 prior to the 1008 Raino document. In particular, the evidence indicates that as the later legislation expected, "deathbed dispositions" indeed took the form of donation charters, and that such charters were recognized as having legal force.

We find Aistulf 12 referenced explicitly in the record of an 806 court case³⁴. This document describes a dispute between the monastery of Farfa and the guardians of a young boy Leo, regarding a donation made by Leo's father Ragefredus. Ragefredus, we learn, first decided to donate his immovable property to the monastery, but to reserve the moveable property for his son. Asked by the abbot and the whole congregation of monks if he did not wish to make better provision for his soul, he decided that all immovable and moveable goods should pass to the monastery. In the court case Ragefredus' decision as to how to dispose of his property is described as a «iudicatum», the language used by Liutprand 6, but Ragefredus' actions are also described with the verbs *donare* and *concedere*, and the document in question is referred to as an «ordinatio vel donatio». The judges («iudices») accept the latter charter of Ragefredus, explicitly referencing and citing Aistulf's law regarding the right of a Lombard to dispose of his properties to holy places through charters («per cartulares»)³⁵ (although they also decide to apportion half of

³³ *Capitulare Italicum* 1, *Capitularia regum Francorum*, vol. 1, pp. 204-206, no. 98, here p. 205: «Si quis Langobardus statum humanae fragilitatis praecogitans pro salute animae suaे de rebus suis cartam donationis cuilibet facere voluerit, non, sicut actenus fieri solebat, ius sibi vendendi, commutandi et per aliam cartam easdem res alienandi reservet».

³⁴ RF 2, pp. 150-151, no. 183 (806). I follow here the interpretation of the case as discussed by Pohl-Resl, *Legal practice*, pp. 214-215.

³⁵ RF 2, pp. 150-151, no. 183: «sicut edicti paginam capitulationum domni Haistulphi regis continent. Ut si quis Langobardus in sanitate vel in egritudine per cartulares suos ordinaverit et

the properties to Ragefredus' son according to the laws of Lombard inheritance).

Chronologically closer to the 1008 Raino document is a donation charter from 951³⁶. This is a charter by which a certain Gualdo donated certain properties to the monastery. This charter takes the standard form of a donation charter used at Farfa, but the document gives particular emphasis to the fact that the donation was made by Gualdo for the sake of the salvation of his soul and the recompense («mercedem») that he hopes to merit to receive from the Lord on the day of judgment, «quod modo in lectulo meo iaceo et gravem infirmitatem patior»³⁷. The severity of Gualdo's illness is again made clear at the end of the document, where it is specified that «Signum manus Gualdonis qui Amico vocatur, et qui propter gravem infirmitatem scribere non potuit, et hanc cartam fieri rogavit»³⁸. We may regard the reference to Gualdo's illness on a number of levels: as descriptive, factually reporting the circumstances in question; as rhetorical, lending poignancy to the final document recording Gualdo's hope for eternal salvation; and as strategic, preemptively responding to an objection to the document by Gualdo's heirs (for example on the grounds that it was not signed by Gualdo) by implicitly evoking the legal basis that underpins the transaction, namely, Liutprand 6, the right of individuals confined to their bed to dispose of their properties for the benefit of their souls.

4. Guido's documentary output: donation charters and brevia recording renunciations

Thus far I have established that Liutprand 6 was understood, by subsequent legislation and ninth-tenth-century users of the law in the environs of Farfa, as pertaining, at least primarily, to charters, and more specifically to donation charters. Moreover, we may note that Liutprand 6 (as well as Liutprand 73 and Ch. 1 of the *Capitulare Italicum*) are cited relatively frequently in late tenth- and eleventh-century *pro anima* donation charters in favor of other central Italian ecclesiastical institutions³⁹. That this law was applied to

dixerit eas habere loca venerabilia, sic permanerent. Et nos sic iudicavimus, ut sicut per cartulam feceret, sic haberet ipsum monasterium».

³⁶ RF 3, pp. 88-89, no. 385 (951); this document was transcribed again later in Farfa's register: RF 5, p. 217, no. 1230 (951).

³⁷ «Since I now lie in my bed and suffer a grave illness»: RF 3, p. 88, no. 385.

³⁸ «This is the mark of the hand of Gualdo, who is called Amico, and who on account of his illness could not write, and asked for this charter to be made»: RF 3, p. 89, no. 385.

³⁹ For example, more detailed citations of Liutprand 6 include donation charters to S. Bartolomeo in Carpineto: Alexandri monachi *Chronicorum liber*, p. 177, no. 29 (1042) and Casauria: Iohannis Berardi *Liber instrumentorum*, vol. 4, p. 2836, no. 1969 (1049, April?). Less precise citations, which do not include reference to the condition of an individual being on his sick bed, are more common and include, for example, Volturno: *Chronicon Vulturnense*, vol. 3, p. 46, no. 194 (994). For citations of Liutprand 73 and Ch. 1 of the *Capitulare Italicum* see Bougard, as

donation charters is neither unexpected nor surprising: donation charters are after all one of the most frequently found types of so-called “private charters” that survive from early medieval Italy⁴⁰. But it is important to emphasize this point because, as already mentioned above, the Raino document of 1008 that cites Liutprand 6 is a *breve* recording a renunciation, not a donation charter. Of course, a skeptical reader might readily interject that the difference between the actions performed (a donation of property and the renunciation of claims to property) is slight: is there really any significance to the fact that Guido cited this law in a renunciation *breve* and not a donation charter?

A quick overview of the corpus of Guido’s documentary production (as survives in Farfa’s cartulary) indicates, firstly, that Guido was not generally prone to cite law in the documents he redacted, and secondly, that he consistently used the *breve* format for renunciations and charters for donations. I then turn to two further examples of *brevia* recording renunciations redacted by Guido in which Liutprand 6 is referenced. Both of these documents may be paired with donation charters redacted by Guido for the same individuals, arguably at the same point in time; in these donation charters Liutprand 6 is *not* invoked. From this we may conclude that Guido was more prone to invoke Liutprand 6 in cases of renunciation (where the application of the law was less than straightforward) than in cases of donation (where Liutprand 6 clearly applied).

A notary Guido, active in the Sabine region, was responsible for almost forty documents redacted between 999 and 1017 that survive as transcribed in Farfa’s cartulary⁴¹. All of these documents record transactions that benefited the monastery of Farfa. Although Guido appears to have been a fairly common name in the late-tenth/early-eleventh-century Sabina⁴², it seems highly likely that these documents were redacted by the same individual⁴³. Apart from the Raino document that is the focus of this article and the two further examples discussed below (both relating to Liutprand 6), none of the other surviving documents redacted by Guido include citations of law. This indicates the fairly exceptional nature of these documents.

cited in n. 1; I am currently working on an article related to the frequent citation of these three pieces of legislation.

⁴⁰ For an introduction to “private charters” see Nicolaj, *Lezioni*, pp. 133–170; Bougard, *Actes privés*; Bougard, *La justice*, pp. 65–79.

⁴¹ For these documents, see n. 44 below and Tab. 1. A Guido also appears in documents from the mid-1020s to mid-1030s. Because of the gap in time I have not included these in my count. These are five donations – RF 3, pp. 253–254, no. 544 (1024); pp. 260–261, no. 551 (1023); pp. 294–295, no. 590 (1036); pp. 297–298, no. 593 (1037); RF 4, p. 92, no. 688 (1033) – and a single sale: RF 4, pp. 95–96, no. 693 (1035).

⁴² See the entries for Guido listed in the index to the RF 1, p. CVI.

⁴³ What speaks in favor of this interpretation is that, as Antonio Sennis has demonstrated, monasteries often cultivated links with specific notaries; this fits the Farfa evidence where a handful of names (which would appear to correspond to a handful of notaries) appear to have been responsible for most of the documents produced in favor of the monastery in the late tenth and early eleventh century: Sennis, *Documentary practices*, p. 323.

Roughly half of the documents redacted by Guido were charters, which overwhelmingly record donations⁴⁴; the other half are *brevia*, all of which record renunciations (Tab. 1). These two types of documents are clearly distinguishable as such. The donation charters, as would be expected, are documents by which individuals transferred some (or all) of their property to the monastery for the sake of their souls (*pro anima*). Guido's donation charters follow the conventional early medieval format of donation charters and are very similar to the donation charters redacted by other contemporary notaries in the Sabina (as preserved in Farfa's cartulary): after the invocation of God and the date, they take the form *Constat me [name]*, and use a formula along the lines of *dedisce et per cartam tradidisse atque concessisse* to describe the donation. Often these charters, after indicating the property in question, also include a formula specifying the basis for the individual's rights to the property in question, such as «*sicuti nobis eveniunt a materno vel paterno iure, vel per qualemcumque scripti monimen*»⁴⁵.

The other type of document frequently redacted by Guido were *brevia* recording renunciations (Tab. 1). In contrast to the well-established legal act and documentary type of the donation charter, this was, as will be discussed further below (in §5), a more variable documentary form in the late tenth- to eleventh-century Sabina. Yet there is no question that Guido understood the act of "renunciation" (*refutare*) as quite distinct from that of "donation" (*dare/tradere/concedere*) – requiring a distinct documentary form. Guido consistently entitles documents that describe an act of renunciation *brevia*. The term *refutare* is never used in Guido's charters (that is, documents, usually donations but also once a sale, that begin with the *Constat me* formula). Conversely, the verb *donare* is never used in documents entitled *brevia*.

The Raino document is a *breve* describing a renunciation. Two further renunciation *brevia* redacted by Guido likewise reference or allude to Liutprand 6. One of these is a «*breve rememoratorium atque refutatorium*» redacted by Guido in January 1009 (the day is not specified)⁴⁶. This document, which includes the same arenga found in the Raino document, describes how, in the presence of witnesses, Leo, the son of Peter the Deacon, and Leo's wife Mira, for the benefit of their souls and that of their relatives, renounced, in favor of the monastery, certain properties (specifically enumerated) that they held

⁴⁴ Donations (including those discussed below): RF 3, pp. 157–158, no. 444 (1001); p. 165, no. 452 (1004); pp. 177–178, no. 468 (1006); pp. 178–179, no. 469 (1005); pp. 180–181, no. 471 (1006); pp. 182–183, no. 473 (1008); p. 184, no. 475 (1007); p. 187, no. 478 (1007); p. 188, no. 479 (1009); pp. 189–190, no. 481 (1009); pp. 192–193, no. 484 (1009); p. 193, no. 485 (1010); RF 4, p. 9, no. 611 (1011); pp. 15–16, no. 617 (1011); pp. 23–24, no. 626 (1012); pp. 27–28, no. 630 (1012); pp. 38–39, no. 640 (1013); pp. 58–59, no. 659 (1012). One charter records a sale: RF 4, p. 29, no. 631 (1012).

⁴⁵ «Just as [this property] came to us from maternal or paternal right, or through whatsoever charter»: as in RF 4, p. 9, no. 611.

⁴⁶ RF 3, pp. 190–191, no. 482 (1009).

by three-generation emphyteutic lease⁴⁷. After describing Leo's renunciation, the *breve* adds «Qui domni imperatores constituerunt, ut quicquid iudicaverit homo pro anima sua, firmum et stabile debet permanere. Sic namque diffinitum est»⁴⁸. The reference to Liutprand 6 is much more abbreviated than the one found in the Raino document, but is nonetheless clearly identifiable as such. Significantly, neither the legal citation nor the rest of the text of the *breve* makes reference to Leo and Mira as being on their sickbed, an omission that appears to indicate an attempt to extend the application of this law to cases in which the individual was not in immediate danger of death⁴⁹. The document concludes with a penalty clause and the signatures of Leo and Mira and witnesses.

A second document likewise redacted by Guido in January 1009 (again the day is not specified) also pertains to Leo, the son of Peter the Deacon, and his wife Mira⁵⁰. We may presume that Guido redacted both documents at the same point in time. This document is a donation charter to the monastery: Leo and Mira, for the salvation of their souls, donate a property (in the same area as one of the properties included in the renunciation *breve*, likely in close proximity)⁵¹. This document follows the conventional template of donation charters: «Constat me Leonem filium cuiusdam Petri diaconi, et Miram uxorem meam communiter ab hac die pro redemptione animarum nostrarum concessisse et dedisse et per cartas tradidisse in monasterio sanctae dei genitricis Mariae»⁵². The borders of the property in question, a piece of land and vineyard, are specifically enumerated; thereupon the document stresses the finality of the transaction, including a penalty clause, «de rebus duplam et melioratam» (double and better of these properties), should Leo and Mira or their heirs contest the donation. Not included in the donation charter is any reference to, or invocation of, Liutprand 6⁵³.

⁴⁷ Similar (although not identical) arengas are to be found in other *brevia* by Guido, as well as in *brevia* redacted by other notaries in the Sabina.

⁴⁸ «For the lord emperors established that whatever a man decides for the benefit of his soul ought to remain valid and in effect. For thus it was decided»: RF 3, pp. 190-191, no. 482 (1009).

⁴⁹ I am grateful to an anonymous reviewer for emphasizing this point.

⁵⁰ RF 3, pp. 192-193, no. 484 (1009).

⁵¹ The property donated is described as being «in loco qui nominatur Lafrinianus», which is likewise the description of one of the three properties renounced. Moreover, both properties (that donated and that renounced) are described as being adjacent to property held by two of the same individuals. However, the two properties do not appear to have been adjacent (since both are surrounded on all sides by different properties). I am grateful to an anonymous reviewer for suggesting consideration of this point.

⁵² «It is established that I, Leo, son of one Peter the Deacon, together with my wife Mira, from this day, for the redemption of our souls, relinquished and gave and through charters handed over to the monastery of the blessed Mary mother of God»: RF 3, p. 192, no. 484.

⁵³ In response to the objection that there would have been no need to cite Liutprand 6 in a donation charter and that this (and not the attempt to find an alternate source of authority for the redaction of the *breve*) explains the presence of the citation in the *breve* and its absence in the donation charter, it is worth emphasizing that Liutprand 6 is cited with relative frequency (both very specifically and more generally) in late-tenth- and early-eleventh-century *pro anima* donation charters to ecclesiastical institutions in central Italy: see above n. 39.

A similar situation is to be found in two documents redacted by the notary Guido in March 1011, both pertaining to Dodo, son of Azone. Again, we are presumably dealing with two documents redacted by Guido at the same point in time. One of these is a donation charter according to which Dodo donated properties to the monastery⁵⁴. This document follows the conventional template of donation charters and does not cite or invoke Liutprand 6. The other is a «breve recordationis», which recounts that «Dum esset Dodo filius Azonis iuxta monasterium sanctae dei genitricis Mariae iacens in lectulo infirmitatis suae, donec recte loqui potuit, recognitans dei misericordiam, fecit ad se venire dominum Guidonem abbatem, et pro redemptione et absolutione animae suae refutavit ei ipsam terram quam habebat per scriptum tertii generis a suprascripto monasterio, ad partem sanctam monasterii»⁵⁵. The *breve* then specifies the property and describes Dodo's renunciation in the presence of witnesses⁵⁶. In this document there is no mention of the authority of the "lord emperors" (or other reference to law as such), but the language used by the *breve* is that of Liutprand 6: Dodo is confined to his bed on account of his illness but is able to speak properly, and his action is for the benefit of his soul.

Thus, in January 1009 and again in March 1011, Guido redacted pairs of documents pertaining to the same individual(s). Each time these consisted of a donation charter in which no reference was made to Liutprand 6 and a renunciation document in which Liutprand 6 was referenced. Presumably in both cases the individuals in question saw their two actions, a donation of property and a renunciation of property, both in favor of the monastery, as closely-related acts of beneficence. In particular, in the case of Leo and Mira, the donation gave the monastery a second piece of land in the same area as one of the properties that the couple renounced. In executing their dispositions, Guido followed the "standard" format of such transactions: a charter for the donations and a *breve* for the renunciations. But in the two *brevia* (as in the 1008 Raino *breve*, although not as extensively or precisely as in that document), Guido invoked Liutprand 6. Why? Understanding the significance of this citation and the legal argument it entailed, I contend, requires stepping back and contextualizing these three *brevia* in the surviving corpus of Guido's *brevia*.

⁵⁴ RF 4, p. 9, no. 611 (1011).

⁵⁵ «While Dodo, son of Azone, was lying on his sickbed, near to the monastery of the blessed Mary mother of God, [and] while he was able to speak properly, reflecting upon God's mercy, he had the lord abbot Guido come to him, and for the redemption and absolution of his soul, he renounced to [the abbot] the land that he held through a third-generation lease from the aforementioned monastery, for the holy benefit of the monastery»: RF 4, p. 10, no. 612 (1011). This document also contains part of the same arenga included in the Raino and Leo/Mira documents, as well as other renunciation *brevia* redacted by Guido («Benedictus deus qui iustitiam ab iustia discernit»), but not the latter part about the power of writing.

⁵⁶ In this instance there is no discernible relationship between the land donated and renounced.

5. A closer look at Guido's brevia

The early medieval *breve* or *notitia* was a fairly flexible documentary type that was employed in a range of contexts⁵⁷. In Brunner's classic definition, a *breve* is an evidentiary document, that is, it serves to document the events described, in contrast to charters, such as donation charters, which Brunner deemed probatory documents, that is, documents which enact the transaction in question⁵⁸. This strict distinction is by now dated; upon closer examination a starkly functional division between these two types of documents, charters vs. *brevia*, quickly breaks down. Nevertheless, Brunner's schema does reflect the fact that these documentary types were generally used in different ways and different contexts.

At its most basic, the *breve* was any sort of list or record, but in legal contexts, we may, following Bougard, describe early medieval *brevia* as documents that record how certain "facts" were observed or commitments made in a "public" setting, that is, in the presence of an assembled group of peers who witnessed the events⁵⁹. *Brevia* typically narrate the events in question, often using direct speech to report the claims of the different parties involved. One particularly studied genre of *brevia* (usually termed *notitiae* by the sources) are the records of court cases, but *brevia* also frequently record transactions between private individuals in a public context other than the court. And, as the evidence from Farfa demonstrates, it is often impossible to distinguish firmly between these two contexts.

In the late ninth century the monastery of Farfa was abandoned by its monks; the monastery was re-established in the early tenth century⁶⁰. By the end of the century the monastery's fortunes were again on the rise. This is apparent in the increasing number of documents, as they survive in Farfa's cartulary, attesting to the monks' acquisition of new properties (through donations or sales) or recovery of properties to which the monastery claimed to have title but which were *de facto* in possession of private individuals⁶¹. Such recoveries of property were effected by a private individual's renuncia-

⁵⁷ Nicolaj, *Lezioni*, pp. 180-205; Bartoli Langeli, *Sui "brevi"*; Ansani, *Appunti*.

⁵⁸ Brunner, *Carta und Notitia*.

⁵⁹ Bougard, *La justice*, pp. 74-75. For discussion of *brevia* at Farfa (and medieval Lazio more generally) see Toubert, *Les structures*, pp. 96-97, 1252-1254, 1256 n. 1, 1280 n. 1, 1307-1308 (discussed below, text related to n. 108).

⁶⁰ The classic account remains Schuster, *L'imperiale abbazia*, pp. 89-112, drawing on the *Destructio*, a narrative text penned by Hugo, abbot of Farfa (998-1039), which describes the decline of the monastery in the tenth century: *Chronicon Farfense*, vol. 1, pp. 27-51.

⁶¹ It should be emphasized that "renunciations" were not *per se* a new phenomenon of the tenth century, but that earlier documents, which arguably describe the same phenomenon, do not typically use the term *refutare*, which is so characteristic of these tenth- and eleventh-century documents. For example, a *breve memoratorium* redacted in 821 records how on the orders of an imperial missus a certain Teudipertus handed back («retradidit») certain properties: RF 2, p. 207, no. 250; a *notitia brevis memoratori* from 807 describes how in a court case one party renounced («renuntiaverunt») claims to certain properties: RF 2, pp. 167-168, no. 204.

tion (*refutatio*) of that property. Sometimes such renunciations took place in the context of a court case in which one party was forced to renounce (*refutare*) claims to property; at other times, it was a “voluntary” transaction that occurred outside the court (“voluntary” in the sense that individuals are described as renouncing land by their own volition, which is not to say that these acts were truly purely voluntary and unprompted; we may, of course, presume explicit or implicit encouragement, pressure, or even coercion, on the part of the monks)⁶². In either case the documentary format used by notaries in the Sabina was always the *breve*, and, as we will see below, upon closer examination the distinction between these two types of renunciation (in court and adversarial vs. out of court and voluntary) is anything but clear cut.

Renunciations become especially frequent in Farfa’s register from 998 onward during the abbacies of Hugo (998-1009, 1014-1027 and 1036-1039) and Guido (1009-1014 and 1027-1036). On the one hand this gave rise to a recognized documentary type: a *breve* describing a renunciation. That contemporaries regarded this as a recognizable genre is indicated, for example, by the record of a court case from 999 that describes how the monastery’s opponents showed the court a «*brevem refutatoriam*», a document by which a previous abbot of Farfa (John) had supposedly renounced properties belonging to the monastery (but which the monastery’s abbot Hugo claimed was a falsified document)⁶³. On the other hand, however, as we shall see below, there continued to be considerable variation in how and where renunciations took place and in the way that the resulting *brevia* were redacted. This reflects in part the individual circumstances of each renunciation, but also apparent (as observed by Toubert, discussed below, §8) are larger trends in how renunciations occurred and how they were recorded. These longer-term changes, I will suggest, reflect the desires and needs of the consumers of these documents, and notaries’ search for legal solutions to accommodate their wishes.

Seventeen *brevia* describing renunciations redacted by Guido survive in Farfa’s cartulary (Tab. 1). Let us consider the first twelve of them together (we will consider the later ones below). These are documents redacted between 999 and February 1012. These documents are entitled along similar but slightly differing lines: *Breve recordationis* or *Breve recordationis seu et refutationis* or *Breve recordationis et notitiam iudicatus/iudicati* or *Breve memoratorium atque refutatorium*. All describe how individuals renounced properties to the monastery in the presence of witnesses. Often this is done by the Lombard ritual of taking a staff (*per fustem/per virgam*).

The earliest of Guido’s *brevia* dates to 999⁶⁴. This document takes the form of the record of a court case. It is entitled «*Breve recordationis et noti-*

⁶² For *brevia* recording renunciations in northern Italy see Ansani, *Appunti*, pp. 132-143. In contrast to Sabina notaries’ use of the *breve* for voluntary renunciations, Roman notaries used the charter format to record these renunciations; see below, text related to nn. 104-105.

⁶³ RF 3, pp. 149-151, no. 437 (999), here p. 149.

⁶⁴ RF 3, pp. 145-146, no. 432 (999).

tiam iudicatus facio ego Guido notarius de territorio Sabinensi per iussionem Grimarii iudicis». It describes how in the presence of named witnesses, Farfa's advocate Hubert accused certain individuals, Homarius and Azone, of holding land unjustly («iniuste»). They respond: «Vaerum de ipsis rebus aliquando habuimus scriptum, sed nos insimul reddidimus in monasterio sanctae Mariae»⁶⁵. The judge («iudex») Grimarius then judges («iudicavit») that they should renounce the property to the monastery's *praepositus* John and the monastery's advocate Hubert. Homarius and Azone take a stick («fustem») and renounce the property and agree never to lay claim to the property again. The *breve* is signed by the notary Guido. What we have here is an authoritative record, redacted explicitly by order («per iussionem») of the presiding judge, of a renunciation that took place in the presence of that judge and other witnesses.

In contrast to the 999 *breve*, most of Guido's renunciation *brevia* do not present themselves as records of court cases. Yet they nevertheless follow a similar format. For example, a 1006 *breve* is entitled «Breve recordationis seu refutationis ego notarius Guido territorii Sabinensis per iussionem Huberti iudicis et ibi stantium vel residentium idoneorum hominum quorum nomina haec sunt»⁶⁶. After listing these witnesses by name, the *breve* describes how two individuals, Teuza and Liutolfus, came to the monastery and in the presence of the aforementioned witnesses renounced certain properties in favor of the monastery. Finally, the *breve* specifies a penalty should the individuals or their heirs contest the renunciation. The document is signed by witnesses. Although not a trial in the sense that the monastery's advocate did not accuse the individuals and the judge who was present did not “judge” anything, as in the 999 *breve*, this document describes a completed act (a renunciation) that took place in the presence of witnesses, including a judge, and the resulting *breve* is redacted on the authority of that judge.

Stepping back from these two examples, we may note that among the first twelve *brevia* redacted by Guido, all but two describe that they were written by Guido on the orders of a certain judge (*per iussionem* [so-and-so] *iudicis*); the two exceptions are the Raino document and the Leo/Mira document—the very two documents in which Liutprand 6 is explicitly cited⁶⁷. Put another way, in precisely the two cases where the *breve* was *not* redacted on the authority of a judge, Liutprand 6 is invoked.

⁶⁵ «We truly had a lease of these properties once, but jointly we have returned it to the monastery»: RF 3, pp. 145–146, no. 432, here p. 145.

⁶⁶ RF 3, p. 177, no. 467 (1006).

⁶⁷ For the presence of judges in early medieval “private” contracts see further Genuardi, *La presenza*, with discussion of the Farfa material on p. 42. Genuardi concludes, p. 56, that in Lombard regions there was a «nesso fra quella presenza del giudice e la forma della contrattazione per “breve” o “notitia”». See also the remarks of Toubert, *Les structures*, p. 1253 n. 5, who concludes that one of the formal necessities of a “*breve judiciaire*” was the «iussio du président du plaid»; see also p. 1279 n. 1 and p. 1280 n. 1 for discussion of subsequent changes (discussed further below, n. 108).

We are now in a position to make sense of the legal argument entailed in the citation of Liutprand 6 in the 1008 Raino *breve*. As understood by Guido, a renunciation was an act that typically derived its authority from a public ceremony presided over by a judge (*iudex*), an individual invested with the authority of “judging” (*iudicare*)⁶⁸; the resulting *breve* recorded this completed act in an authoritative matter, that is, by means of the command (*iussio*) of the judge that it be written. But in the case of Raino, the renunciation took place *without* a presiding judge – and although witnesses were present these did not include a *iudex* – and the resulting document was *not* redacted on the orders of a *iudex*. Thus, both the transaction itself and the document recording it were lacking in judicial authority.

Invoking Liutprand 6 endowed both the transaction and the document with an alternate source of “judicial” authority. For, as the Raino document specifies, citing Liutprand 6, whatever a Lombard man “judges” («iudicaverit») while confined to bed for the sake of his soul «should remain in effect». Typically – so we may imagine Guido arguing – in the case of a renunciation (as in Guido’s 999 *breve*), it was a *iudex* who had the authority to judge (*iudicare*); but Liutprand 6 allowed for a Lombard confined to his bed to do so for the sake of his soul.

Guido’s “argument” thus took its starting point from the verbal ambiguity (from an eleventh-century perspective) of the legislation in question, which, as discussed above, does not use the language of gift-giving, thus making possible new interpretations that applied it to contexts other than donation⁶⁹. Meanwhile the property in question is referred to by Raino as «terra mea»; it is framed as belonging to Raino, and thus satisfying another prerequisite of Liutprand 6. Notably, however, Guido does not therefore “argue” that Raino’s renunciation was a “donation,” for the document he produced was a *breve*, not a charter⁷⁰. Presumably it was taken for granted that a donation could only be performed for property that one owned; disposing of property that one leased (and had the right to continue leasing) required a different legal act, renunciation. Instead, Guido frames renunciations as a type of disposition (like donations) that individuals had the right to decide on when on their sickbed.

⁶⁸ For the status of the *iudex* see Bougard, *La justice*, pp. 140–158; we should be clear that this was by no means yet a strictly technical or professional term; for the earlier period see Castagnetti, *Note e documenti*.

⁶⁹ This is not to dispute the semantic distinction in the Lombard laws between *iudicare* in the sense of *iudicium dare* and *iudicare* in the sense of *disponere pro anima*. However, that does not exclude the possibility that later readers of these texts may have chosen to interpret these terms to allow for slippage between these meanings.

⁷⁰ We may contrast this to the approach of some Roman notaries who indeed used the charter format to enact renunciations; see below, text related to nn. 104–105.

6. Monastic coaxing and the problem of voluntary deathbed renunciations

Intriguingly, the documents preserved in Farfa's cartulary allow us to identify a hypothetical storyline for Guido's decision to invoke Liutprand 6 in the case of Raino, as well as a legal and documentary trajectory by which it became unnecessary.

In 1003 Guido redacted a «breve recordationis seu refutationis» on the orders of the *iudices* Hubert and Benedict («per iussionem Huberti iudicis et Benedicti iudicis»). This describes a renunciation that took place in the presence of witnesses «ante lectum ubi iacebat dominus Hubertus filius quondam Tebaldi marchionis in infirmitate»⁷¹. (We may note that even though the individual was on his sickbed and thus the conditions of Liudprand 6 were met, the law was not cited). The monastery's *praepositus* John and other monks remind Hubert that he holds properties that belong to the monastery and urge him to return them to the monastery for the salvation of his soul. Accordingly, Hubert takes hold of a staff («fustem») and renounces them to John. This, we are told, took place at the *castellum Tophia* at the house of the dying Hubert. The document is signed by the *iudex* Hubert and by witnesses.

Together with the Raino *breve* and the later *brevia* for Leo/Mira and Dodo, we begin to see a world in which the monks of Farfa were attentive to those ill and confined to their beds, coaxing them to return properties to the monastery for the salvation of their souls. Frequently renunciations are described as taking place at the monastery of Farfa, but in the case of Hubert son of Teobald and Raino, these individuals were confined to bed at their own homes. Monks went to visit such individuals, taking the opportunity to remind them of monastic properties that the monastery wanted to have returned.

In the case of Hubert son of Teobald (1003), the *iudex* Hubert (who appears elsewhere in the Farfa evidence) was available and, we may presume, accompanied the monks from the monastery to the house of Hubert son of Teobald (or met them there). This allowed for Hubert son of Teobald, although confined to his bed, to “publicly” renounce the properties in front of a judge, and for the renunciation *breve* to be redacted by judicial authority. But in the case of Raino (1008), it seems, a judge was not readily available⁷². In the absence of a judge, Raino could not renounce the properties before a judge, nor could the document be redacted by judicial authority. What were Raino, the presbyter Benedict and the notary Guido to do? The solution they decided on was to invoke Liutprand 6.

⁷¹ «In front of the bed where one Hubert, son of the marquis Teobald, was lying ill»: RF 3, p. 125, no. 415.

⁷² Another possible indication of the *ad hoc* nature of this transaction is the break in the text (discussed above, following n. 9), which may indicate that the *breve* was written on a low-quality scrap of parchment, perhaps the only material on hand. This might suggest that the notary, hastening to Raino's deathbed, did not come fully prepared to execute the transaction.

Guido and/or the monks of Farfa seem to have been fairly satisfied with their legal innovation, as is indicated by Guido's decision to invoke Liutprand 6 again (albeit in a less extensive citation) less than a year later in the renunciation *breve* regarding Leo and his wife Mira (1009)⁷³. Indeed, in this document, Guido attempted to extend the applicability of Liutprand 6 to cases in which an individual was not in immediate danger of death. Like the Raino document, this *breve* describes itself as «*hoc breve rememoratorium atque refutatorium*». In contrast with the case of Raino, the *iudex* Hubert was present and witnessed the transaction. However, the resulting *breve* was not redacted on the authority of Hubert. After specifying the penalty clause should Leo and Mira contest the renunciation, the concluding line of the document reads: «*Unde hoc breve memoratorium atque refutatorium factum ad partem suprascripti monasterii, michi Guidoni notario scribendum iusserunt, mense et indictione suprascriptis*»⁷⁴. Who «they» are is then explained by the first signatory: «*Signum manus suprascripti Leonis et Mirae uxoris eius, qui hoc breve refutationis fieri rogaverunt*»⁷⁵. (Here we are dealing with a mix of formulas; *brevia* were typically redacted by the order (*iussio*) of someone, while donation charters were typically redacted at the request (*rogare*) of the individuals in question; the donation charter redacted by Guido for Leo and Mira reads: «*Signum manus suprascripti Leonis et Mirae uxoris eius, qui una voluntate et consensu cartam istam communiter fieri rogaverunt*»⁷⁶). Hence, we may conclude that on the legal basis of Liutprand 6, Guido redacted this renunciation *breve* at the request/order of Leo and Mira, rather than the *iudex* Hubert. Even though he could have used the *iudex* Hubert's judicial authority to legitimize the document, Guido chose to use the renunciators' own will as the impetus for the document instead, suggesting that the new solution based on Liutprand 6 was seen as a solid, and preferable, alternative to judicial authority as the basis for legitimizing a voluntary renunciation by individuals on their sickbed.

As mentioned above, Liutprand 6 is also referenced, but not explicitly invoked as a law, in one further document redacted by Guido⁷⁷. This is the «*breve recordationis*» redacted by Guido «*per iussionem Guimarii iudicis*» in 1011, recording the renunciation of Dodo, who is described as being confined to his bed near the monastery of Farfa. The authority of a judge underpins this document, and although an alternative legal basis for the document is implicitly invoked (by referring to Dodo being confined to his bed and being able to

⁷³ See above, at nn. 46-50.

⁷⁴ «Hence they ordered me, the notary Guido, to write this *breve memoratorium atque refutatorium* in favor of the aforementioned monastery in the aforementioned month and indiction»: RF 3, pp. 190-191, no. 482, here p. 191.

⁷⁵ «Sign of the hand of the aforementioned Leo and his wife Mira who asked for this *breve refutationis* to be made»: RF 3, pp. 190-191, no. 482, here p. 191.

⁷⁶ «Sign of the hand of the aforementioned Leo and his wife Mira who with a single will and consent asked for this charter to be made»: RF 3, pp. 192-193, no. 484, here p. 193.

⁷⁷ See above, at n. 55.

speak properly), the document does not rely on the legal authority of legislation (in that it does not refer to the “lord emperors” or otherwise make explicit that these facts satisfy the conditions of a specific law or legal principle).

Beginning with a document in February 1011, however, and including the renunciation *breve* for Dodo in March 1011, Guido’s *brevia* recording “voluntary” renunciations manifest a new innovation vis-à-vis Guido’s earlier *brevia*⁷⁸. This is the use of an obligation formula (*obligare se*), previously used by Guido only in donation charters, for the penalty clause at the end of the document. Previous *brevia* had at times included a penalty clause expressed along the lines of “If they do this [i.e., contest the renunciation], let them pay”⁷⁹; documents using the obligation formula express this as a self-imposed obligation: “I/we/he/she/they obligate myself/etc. to pay”⁸⁰. Subsequent renunciation *brevia* redacted by Guido all include this obligation formula.

In subsequent *brevia* Guido continued to introduce new language into his preexisting template for voluntary renunciations. In a *breve* redacted (on judicial authority) in October 1011 Guido describes how the individuals renouncing property came to the monastery «in pactuationem et bonam convenientiam»⁸¹. This language, not found in any of Guido’s earlier *brevia*, continued to be used by Guido in subsequent *brevia*.

Then, for the first time in May 1012 – a document redacted, as the *datatio* specifies, during the pontificate of Pope Benedict VIII (May 1012-1024) – and in four subsequent documents, redacted in July 1012 (twice), 1013 and 1017, Guido began to dispense with the formula *per iussionem* [of so-and-so] *iudicis* (Tab. 1)⁸². These documents are entitled along the lines of *Breve refutationis seu obligationis* or *Breve recordationis et refutationis seu obligationis* or *Breve memoratorium factum qualiter facta est convenientia* (the conclusion to this last document refers to it as «hoc breve refutationis et obligationis»). None of these documents were redacted on the orders of a judge. All describe how individuals came to the monastery and renounced properties to the monastery’s abbot or *praepositus* in the presence of witnesses (sometimes including a *iudex*, sometimes not). All include the obligation formula, and many describe the individuals as coming *in pactuationem et convenientiam* and state that the resulting *breve* was redacted at their request.

One of these *brevia* may again be paired with a donation charter made on the same date for the same individual. This is a «*Breve refutationis seu obligationis*» redacted by Guido in July 1012 for a certain Samson, son of Guizone,

⁷⁸ RF 4, pp. 8-9, no. 610 (1011-February); cf. Tab. 1.

⁷⁹ For example, RF 3, p. 177, no. 467 (1006): «Et si hoc facerent, componant in suprascripto monasterio, seu ad Hugonem abbatem vel ad eius successores, de auro purissimo libram j.»

⁸⁰ For example, in the renunciation *breve* for Dodo: RF 4, p. 10, no. 612 (1011): «Insuper obligavit se et suos haeredes componere de argento libras X, si aliquo tempore causaret aut contenderet ipsas res contra idem monasterium per se aut per suppositam vel submissam personam».

⁸¹ RF 4, pp. 26-27, no. 629.

⁸² RF 4, p. 110, no. 708 (1012-May); RF 4, pp. 22-23, no. 625 (1012-July); RF 4, p. 24, no. 627 (1012-July); RF 3, pp. 196-197, no. 489 (1023); RF 3, pp. 220-221, no. 509 (1017).

who, it specifies, came «in pactuationem et convenientiam» and, in the presence of witnesses, renounced property to the abbot, Guido⁸³. The document is signed by Samson, who is said to have asked («rogavit») for this *breve refutationis* to be made⁸⁴, as well as by witnesses and the notary Guido. Likewise dating from July 1012 is a donation charter redacted by Guido by which Samson donated properties to the monastery⁸⁵. This takes the conventional form of a donation charter («Constat me Samsonsem [...] propterea tradimus atque concedimus») and is signed by Samson, who, it specifies, asked (*rogavit*) for this donation charter to be made, along with witnesses and the notary Guido⁸⁶.

As the *breve* for Samson indicates, Guido continued to observe a distinction between donation charters and renunciation *brevia*, even after he adopted a new form for the latter. This form, the *breve refutationis et obligationis* could, from his perspective, be redacted on request of the individual in question and did not require the authority of a judge to legitimize the renunciation. With the use of this documentary type, which could be used for all voluntary renunciations, not merely those conducted by individuals on their sickbeds, we may conclude that the invocation of Liutprand 6 became unnecessary – and its preservation in the form of the Raino document in the Farfa register is the chance survival of a legal road not taken.

7. Notarial trends and the *breve refutationis et obligationis*

Guido was not the first to redact a *breve refutationis et obligationis*; to understand the significance of this form and its evolution, it is necessary to step back and observe its adoption by other notaries in the Sabina. As already noted by Toubert, discussed below (§8), a distinct shift is noticeable in the early 1010s, but we already see notaries experimenting with the form earlier.

Most notaries only appear a handful of times in the material preserved in Farfa's cartulary. Here I focus on two notaries for whom, as for Guido, there survives a larger corpus of evidence. These are Iobo and Franco, both, like Guido, notaries in the Sabine region.

Iobo appears in twelve surviving Farfa documents ranging from 988 to 1005. The documents are overwhelmingly *brevia* describing renunciations, of which there are ten; the other two documents by Iobo are a donation charter and an exchange charter. Iobo's renunciation *brevia* frequently include some of the features that we have observed in the *brevia* redacted by Guido from 1011 onward (Tab. 2). Already a 990 renunciation *breve* (the first surviving re-

⁸³ RF 4, p. 24, no. 627 (1012).

⁸⁴ RF 4, p. 24, no. 627: «Signum manus suprascripti Samsonis qui hoc breve refutationis fieri rogavit».

⁸⁵ RF 4, pp. 23-24, no. 626 (1012). These properties have no discernible relationship to the land renounced.

⁸⁶ RF 4, p. 23: «Signum manus suprascripti Samsonis qui hanc cartam donationis fieri rogavit».

nunciation *breve* redacted by Iobo) describes that the party in question came «in pactuationem et convenientiam» and in the presence of judges and other witnesses renounced properties in favor of the monastery⁸⁷. In July 999, Iobo redacted a «breve recordationis seu et obligationis», though this document does not use the obligation formula, and the conclusion to this *breve* specifies that it was redacted on the orders of the *iudex Grimarius*⁸⁸. A «breve memoratorium seu recordationis et obligationis» redacted in October 999 uses the obligation formula and is not said to be redacted on the authority of a judge⁸⁹. From 1000 onward we see much greater standardization in Iobo's renunciation *brevia*; when they are entitled *breve obligationis* they include the obligation formula and often specify that the parties in question came *in pactuationem et convenientiam*. What we see in Iobo's *brevia*, I suggest, is Iobo initially experimenting with different forms, working out what was entailed in them, before settling on a type that he was satisfied with.

In contrast to Iobo, who appears to have been much more prone to try out new forms, Franco, another notary commonly found in the Farfa evidence, was, like Guido, much more conservative in redacting *brevia* that recorded renunciations. Based on the surviving evidence, Franco appears to have been active from 999 to 1035⁹⁰. There survive, by a rough count, approximately 40 donation charters redacted by Franco and 16 *brevia* recording renunciations, as well as a handful of sales and exchanges, and two *brevia* that do not record renunciations⁹¹. Franco's surviving *brevia* recording renunciations range in date from 999 to 1026 (Tab. 3).

A change is noticeable in these *brevia* in 1011. The earliest *brevia* recording renunciations, redacted in 999, 1009, and 1010 are entitled by Franco *Breve recordationis* or *Breve recordationis et notitiam iudicati*; the single *Breve recordationis* includes the obligation formula⁹². All three specify that they were redacted *per iussionem* [of so-and-so] *iudicis*. Then, for the first time, a renunciation *breve* from May 1011 omitted the formula *per iussionem* [of so-and-so] *iudicis*, although the renunciation was conducted in the presence of a judge who also signed the *breve*⁹³. And another *breve* from May 1011 is entitled *Breve recordationis seu obligationis*, uses the obligation formula, and specifies that the individuals came «in pactuationem et convenientiam»

⁸⁷ RF 3, p. 119, no. 409 (990).

⁸⁸ RF 3, pp. 147-148, no. 435 (999), here 148: «Unde hoc breve memoratorium atque refutatorium sic factum et diffinitum, michi Ioboni notario dominus Guimarius dativus iudex scribere praecepit in mense et indictione suprascriptis».

⁸⁹ RF 3, p. 154, no. 440 (999).

⁹⁰ Here I have included all documents redacted by «Franco dativus et notarius», «Franco notarius» and «Franco iudex», although it is possible, in the case of the last of these subscriptions, attested in one document, RF 3, pp. 207-208, no. 499 (1014), that we are dealing with a different Franco; see below n. 96.

⁹¹ These are two *brevia obligationis*: RF 4, p. 21, no. 623 (1012), involving Raino, mentioned above, n. 5, and RF 3, pp. 224-225, no. 513 (1018).

⁹² RF 3, p. 148, no. 436 (999); RF 4, pp. 3-4, no. 604 (1009); RF 4, p. 6, no. 607 (1010).

⁹³ RF 4, p. 50, no. 632 (1011-May).

(a phrase not used by Franco in the earlier renunciation *brevia*)⁹⁴. Subsequent *brevia* are entitled along varying lines, sometimes using the term *breve obligationis*, sometimes not, but all but one use the obligation formula⁹⁵. They frequently describe how the individuals came *in pactuationem et convenientiam* or that *facta est convenientia*, and/or specify that the *breve* was made at the request of the individual renouncing property. Only a handful use the expression *per iussionem* [of so-and-so]; once this is on the orders of a judge⁹⁶; in another this is on the order of Farfa's abbot⁹⁷; in two others it is on the orders of counts (one of these is on the order of counts, a bishop and judges)⁹⁸.

At a very similar time as Guido, then, there was a shift in how Franco redacted *brevia* recording voluntary renunciations; this involved stressing the amicable nature of the settlement and generally redacting the *breve* on the request of the individual in question, not on the orders of a judge. In the case of Guido, we saw an introduction of the obligation formula beginning in February 1011 and his dispensing with the *per iussionem* [of so-and-so] *iudicis* formula in May 1012. In the case of Franco, a change is noticeable already in May 1011, when Franco began dispensing with the formula *per iussionem* [of so-and-so] *iudicis*.

From a legal perspective, the basis for the *breve refutationis et obligationis* is readily to be found in the terminology used in these documents, in particular by their reference to individuals coming to the monastery *in pactuationem et convenientiam*. Explicitly permissible, according to a law of Liutprand (Liutprand 91), were contractual agreements made by consent of both of the parties in question (as long as they were not against the law and did not pertain to questions of succession), even if this contract did not fall into the categories (such as donations) recognized by Lombard or Roman law⁹⁹. Liutprand 91 (727) stipulates that scribes were required to compose charters either according to Lombard or Roman law but allowed that «si quiscumque de lege sua subdiscendere voluerit et pactionis aut convenientias inter se fecerint, et ambe partis consenserent, isto non inpotetur contra legem, quia ambe partis voluntariae faciunt»¹⁰⁰. Thus, according to the terms of Liutprand 91, individuals might come to an amicable agreement that was legally binding,

⁹⁴ RF 4, pp. 12-13, no. 615 (1011-May).

⁹⁵ This is RF 3, pp. 254-255, no. 545 (1024), which is the record of a complex court case involving many individuals.

⁹⁶ RF 3, pp. 207-208, no. 499 (1014).

⁹⁷ RF 3, pp. 219-220, no. 508 (1017).

⁹⁸ RF 3, pp. 254-255, no. 545 (1024); RF 3, pp. 289-290, no. 584 (1026).

⁹⁹ *Leges Langobardorum*, pp. 144-145, no. 91; discussed by Caprioli, *Per Liutprando 91*; Kosto, *Convenientia*, p. 26; Everett, *Literacy*, pp. 173-175; De Angelis, “*De lege sua subdiscendere*”. As discussed by De Angelis this law is cited in a handful of north Italian documents, and one from Fermo, from the second half of the eleventh century.

¹⁰⁰ Trans. (modified) Drew, *The Lombard laws*, pp. 183-184: «if anyone chose to diverge from his law, and they [such people] made a pact or agreement among themselves, and both parties consent, it shall not for this be accused of being against the law, since both do it voluntarily»: *Leges Langobardorum*, p. 145, no. 91.

creating an obligation for one or both of the parties involved: a *breve obligationis* was a record of that obligation. Indeed, in a 1086 «breve promissionis et obligationis et renuntiationis et refutationis atque convenientie» from Fermo, in which a group of individuals agreed to renounce their claims to a property claimed by the bishop, Liutprand 91 is explicitly cited as the legal basis for the agreement¹⁰¹. Prior to the eleventh century the obligation formula had been used in charters in which individuals voluntarily entered into a contract that entailed an obligation on their part. Notaries now adopted it for a new type of voluntary contract, a voluntary renunciation.

Again, it should be emphasized that, as reflected in Iobo's *brevia*, this documentary form was still being worked out in the late tenth century. This fits well with the evidence, highlighted by Nicolaj, that indicates renewed interest in the legal concept of the *pactum* among late-tenth- and early-eleventh-century notaries in Rome¹⁰². For example, the arenga to the 998 record of a court case redacted in Rome, by a Roman notary but involving the monastery of Farfa (and preserved in Farfa's cartulary) elaborates: «Omne vero pactum quod homines faciunt, placitum vocatur: placitum vero dictum est eo quod ambobus partibus placeat»¹⁰³. Significant too is that Roman notaries likewise began to adopt the language of the *pactum* and *convenientia* in recording voluntary renunciations.

Roman notaries of the tenth-eleventh century, unlike their counterparts in the Sabina, used charters, not *brevia*, to record renunciations. Two surviving renunciation charters, however, both redacted by the Roman notary John, vary in the language they use in describing these renunciations. One of these, redacted by John in 999, specifies how a certain Roman noblewoman, Teodora, and her sons renounced (*refutasse*) properties in favor of the monastery of Farfa¹⁰⁴. In the second, a renunciation document redacted in October 1011 for the noblewoman Stefania, John used a hybrid format: this document begins as a charter «Certum est me» but concludes by describing itself as a «breve memoratorium et refutationis» written at the order of the *datus iudex* John¹⁰⁵. This document also describes Stefania as coming «in convenientiam et in amicalem pactuationem». In both examples, the individ-

¹⁰¹ *Liber iurium*, pp. 78-80, no. 43, cited in De Angelis, "De lege sua subdiscendere".

¹⁰² Nicolaj, *Cultura e prassi*, p. 49.

¹⁰³ «Truly every pact (*pactum*) that people make is called a *placitum*; what is pleasing to both parties is rightly called a *placitum*»: RF 3, pp. 141-143, no. 428 (998), here pp. 141-142. The same arenga is also included in RF 4, pp. 24-26 (1012), no. 628, here p. 24.

¹⁰⁴ RF 3, pp. 154-155, no. 441 (999): «Certum est nos Theodoram nobilissimam foeminam (...) decessisse nec non et in omnibus deliberasse et diffinisse atque refutasse, nullo nos cogente neque contradicente aut vim faciente, sed propria, spontaneaque nostra voluntate (...). This charter is said to have been redacted at the request of Theodora and her sons.

¹⁰⁵ RF 3, pp. 195-196, no. 488 (1011-October): «Certum est me Stephaniam nobilissimam feminam (...) decessisse nec non et in omnibus deliberasse et diffinisse ac refutasse, nullo me cogente neque contradicente aut vim faciente, sed propria spontaneaque et mea voluntate (...). Unde hoc breve memoratorium, et refutationis scriptum, michi Iohanni, nutu dei sanctae romanae aeccliae scrinario, dominus Iohannes, domini gratia, dativus iudex scribere praecepit».

uals in question undertook, ostensibly voluntarily, to renounce property, an act of munificence, which they presumably saw as analogous to a donation. The difference in these documents is a slight shift in the terminology used, which reflects, I argue, a new legal and conceptual underpinning of a voluntary renunciation, namely, that it was a *pactum* and *conven(i)entia*. This is also reflected by an unusually prolix arenga to a renunciation charter redacted by another Roman notary, Leo, in 1005¹⁰⁶. This charter, which records how a certain Benedict renounced rights to certain properties in exchange for a hundred pounds of gold, begins, «Licet in bona fide solius verbi optineat conventio firmitatem, oportet tamen ea quae inter partes conveniunt scripturae testimonio roborari»¹⁰⁷.

8. Conclusions: legal sophistication and the breakdown of public justice

In his magisterial and unsurpassed study of medieval Lazio, Toubert briefly discussed the changes in the form of the *brevia* in the early eleventh century¹⁰⁸. He argued that this documentary change — from the *breve recordationis sive refutationis* redacted on juridical authority, to the *breve obligationis* agreed upon by the parties in question — was indicative of the appropriation of justice by monasteries like Farfa, a shift from the late-tenth- and early-eleventh-century public system of justice, of assemblies presided over by *missi* and counts, to the castral courts of the mid-eleventh century.

According to Toubert, until ca. 1010, the documentary type in use at Farfa remained the *breve recordationis sive refutationis* established by a notary in favor of the winning party on the formal command (*iussio*) of the territorial judges and the *boni homines*¹⁰⁹. But «le vent tourne dans les années 1010», and the last of this “traditional” type of *breve*, according to Toubert, are four examples redacted in 1011 (all of which, we may note, were redacted by Guido)¹¹⁰. The key date for Toubert is 1012: the crisis prompted by the death of Pope Sergius IV, the failed attempt by the Crescentii to control the choice of a new pope, and the family’s subsequently weakened power in the city and the Sabine region. Thereafter, Toubert noted, transactions that are termed

¹⁰⁶ RF 3, pp. 179-180, no. 470 (1005).

¹⁰⁷ «It is permissible that a *conventio* receive stability by a good-faith word alone, but all the same it is fitting that those things that are agreed upon between parties be strengthened by the testimony of writing»: RF 3, p. 179. A similar arenga is used in another document redacted by a different Roman notary, Benedict, in 1015: RF 3, pp. 210-211, no. 502.

¹⁰⁸ Toubert, *Les structures*, pp. 1307-1308, 1280 n. 1 and, more generally, for the appropriation of public justice, pp. 1274-1303; see also the comments by Wickham, *Justice*, pp. 222-232; Sergi, *L'esercizio*, pp. 313-345.

¹⁰⁹ Toubert, *Les structures*, p. 1307: «Jusque vers 1010, l'acte final en usage dans les jeunes juridictions castrales est demeuré le *breve recordationis sive refutationis* établi par un notaire en faveur de la partie gagnante sur l'injonction formelle (*jussio*) des juges territoriaux et des *boni homines*».

¹¹⁰ Toubert, *Les structures*, p. 1307 and n. 2.

voluntary or amicable become more frequent, in particular the *breve obligationis*: in these transactions judges are relegated to the status of spectators and privileged witnesses and no longer must issue an order (*iussio*) authorizing the court notary to draft a *breve*. In short, although judges and notaries (increasingly assimilated to each other) were ever more in demand for their role in authenticating more or less “private acts”, they had, Toubert argues, less authority than before. From Toubert’s perspective, then, the *breve obligationis* was indicative of an erosion in the authority of the judges; the rise in these supposedly “voluntary” agreements reflected the breakdown of the traditional system of public justice.

We may agree, generally speaking, with Toubert in his sketch of the documentary changes occurring in the environs of Farfa and the corresponding shift in the role of *iudices* that this entailed. Also convincing is his association of these changes with the monastic take-over of public justice in the course of the eleventh century. But according to Toubert, these changes were symptomatic of the deterioration («dégradation») of judicial culture that went hand in hand with a deterioration in legal knowledge and legal culture at the monastery of Farfa (and elsewhere in medieval Lazio)¹¹¹. Notaries and judges, Toubert argued, had only a very summary knowledge of Lombard/Carolingian legislation, which they invoked only for rhetorical purposes¹¹²; these crumbs («bribes») of juridical culture were never relevantly applied to diversified cases.

I have argued, however, for a very different assessment of the legal knowledge and know-how involved in the citation of Liutprand 6 in the Raino *breve*. Here a very specific law, accurately quoted, was used to make a complex legal argument, implicit but distinctly perceptible, in favor of the authority of the document in question. This document was redacted in 1008, that is, precisely at the cusp of the flood of changes observed by Toubert. This suggests a notably different explanation for the shift from the *breve recordationis sive refutationis* to the *breve obligationis*. Rather than being indicative of, and accomplished by, a deterioration in legal/judicial culture, it was justified, and facilitated, by legal sophistication. Let us return once more to the evidence to sketch out this trajectory and its relationship to the rise of castral justice.

When Hugo became abbot of Farfa in 998 he and many of his fellow monks were eager to recover lost monastic properties. This involved going to court, but monks likely also increasingly encouraged individuals, especially, we may presume, while ill, to voluntarily renounce claims to properties; monks also sought ways to facilitate such voluntary renunciations without the need for a public official. But – and this is what needs to be emphasized in contrast to Toubert – the monks wanted this to be done *legally*, that is, in accordance with accepted norms and royal/imperial legislation.

¹¹¹ Toubert, *Les structures*, pp. 1303-1305.

¹¹² Toubert’s limited examples are listed on pp. 1303-1304 n. 2 (Lombard laws) and p. 1304 n. 1 (Carolingian legislation); they do not include the 1008 Raino document.

Accordingly, the notaries they employed experimented with different solutions, such as the invocation of Liutprand 6 or, what came to be the preferred solution, the *breve obligationis*. As we have seen, this shift was initially gradual; then in 1011 and 1012 it accelerated. Undoubtedly, as Toubert suggested, this must be correlated with the coronation in 1012 of a new pope, Benedict VII, who was favorably disposed to Farfa. As we have seen, a shift is noticeable in Guido's documents precisely in May 1012 when Pope Benedict VIII became pope. But already in 1011 Guido's documents showed signs of adopting the form of a *breve obligationis*, and it was also in 1011 that a change is noticeable in Franco's documents. Again, the point to be made here is that although shifting constellations of power favored the monastery of Farfa, the result was, from a documentary perspective, not an abandonment of legal rules, but the use of legal sophistication to justify a documentary change that facilitated the monastery's attempts to regain control of effectively-alienated property¹¹³.

Late-tenth- and eleventh-century monks and their notaries were, it seems, convinced by the need for their actions and documents to follow "the law". They had differing interpretations as to what that entailed and made different arguments as to what was *legal*. Might a renunciation of land be considered a deathbed disposition of the type approved of by royal/imperial legislation? Might it be considered a pact/agreement voluntarily entered into? Much as the shift to castral justice may seem to us — and likely also seemed to contemporaries — an inherently illegal move to appropriate public justice, it was underpinned at Farfa by an attempt to do so *legally*.

¹¹³ Cf. Wickham, *Justice*, p. 227; Sergi, *L'esercizio*, p. 341.

Table 1. *Brevia* recording reunctions redacted by Guido

RF 3, pp. 145-146, no. 432 (999): Breve recordationis et notitiam iudicatus facio ego Guido notarius de territorio Sabinensi per iussionem Guimarii iudicis

RF 3, p. 125, no. 415 (1003): Breve recordationis seu et refutationis facio ego Guido notarius de territorio Sabinensi per iussionem Huberti iudicis et Benedicti iudicis

RF 3, p. 177, no. 467 (1006): Breve recordationis seu refutationis facio ego notarius Guido territorii Sabinensis per iussionem Huberti iudicis

RF 3, p. 185, no. 476 (1008): hoc breve memoratorium atque refutatorium factum est, qualiter Raino filius cuidam Fulconis (...) pro eo quod domini imperatores constituerunt

RF 3, pp. 190-191, no. 482 (1009): hoc breve rememoratorium atque refutatorium factum est, qualiter ego Leo filius ciusdam Petri diaconi et Mira uxor mea (...) Quia domni imperatores constituerunt (Cf. RF 3, pp. 192-193, no. 484)

RF 4, p. 8, no. 609 (1011-January): Breve ricordationis facio ego Guido notarius territorii Sabinensis per iussionem Guimarii iudicis

RF 3, p. 194, no. 486 (1011-February): Breve recordationis facio ego Guido notarius per iussionem Guimmarii iudicis et Franconis iudicis

RF 4, pp. 8-9, no. 610 (1011-February): Breve recordationis seu notitiam iudicati facio ego Guido notarius territorii Sabinensis, per iussionem domini Guimarii iudicis (...) obligaverunt se

RF 4, p. 10, no. 612 (1011-March): Breve recordationis facio ego Guido notarius per iussionem Guimarii iudicis (...) obligavit se (Cf. RF 4, p. 9, no. 611)

RF 4, pp. 10-11, no. 613 (1011-March): Breve recordationis facio ego Guido notarius per iussionem Guimarii iudicis (...) obligavit se

RF 4, pp. 26-27, no. 629 (1011-October): Breve recordationis seu et refutationis facio ego Guido notarius territorii Sabinensis per iussionem Gaidonis vicecomitis et Guimarii iudicis (...) in pactuationem et bonam convenientiam (...) obligavit se

RF 3, pp. 194-195, no. 487 (1012-February): Breve recordationis seu notitiam iudicatus facio ego Guido notarius per iussionem Guimarii iudicis (...) obligaverunt se

RF 4, p. 110, no. 708 (1012-May): Breve refutationis seu obligationis facio ego Guido notarius territorii Sabinensis quomodo venit Benedictus (...) obligavit se

RF 4, pp. 22-23, no. 625 (1012-July): Breve refutationis seu obligationis facio ego Guido notarius territorii Sabinensis quomodo venit Franco et Burro (...) in pactuationem et convenientiam (...) obligamus nos

RF 4, p. 24, no. 627 (1012-July): Breve refutationis seu obligationis facio ego Guido notarius territorii Sabinensis quomodo venit Samso (...) in pactuationem et convenientiam (...) obligo me (Cf. RF 4, pp. 23-24, no. 626)

RF 3, pp. 196-197, no. 489 (1013): Breve recordationis et refutationis seu obligationis facio ego Guido notarius territorii Sabinensis, quando venit Taxilo et...in pactuationem et convenientiam (...) obligaverunt se

RF 3, pp. 220-221, no. 509 (1017): breve memoratorium factum qualiter facta est convenientia (...) obligaverunt se (...) hoc breve refutationis et obligationis

Table 2. *Brevia recording renunciations redacted by Iobo*

RF 3, p. 119, no. 409 (990): Breve recordationis facio ego Iobo notarius territorii Sabinensis de ipsa refutatione quam fecerunt parentes (...) in pactuationem et convenientiam

RF 3, pp. 120-121, no. 411 (994): Breve recordationis seu et notitiam iudicatus facio ego Iobo notarius de territorio Sabinensi, per iussionem Benedicti vicecomitis domini Crescentii, et per iussionem Franconis iudicis de civitate Castellana, et Roccionis iudicis (...) miserunt se in obligationem

RF 3, pp. 126-127, no. 416 (998): Breve recordationis facio ego Iobo de territorio Sabinensi de ipsa refutatione quam fecit Leo

RF 3, pp. 147-148, no. 435 (999-July): Breve recordationis seu et obligationis facio ego Iobo notarius de territorio Sabinensi de ipsa intentione quam habuit dominus Hugo (...) in convenientiam et in amicabile pactum (...) Unde hoc breve memoratorium atque refutatorium sic factum et diffinitum, michi Ioboni notario dominus Guimarius dativus iudex scribere praecepit

RF 3, p. 154, no. 440 (999-October): Breve memoratorium seu recordationis et obligationis facio ego Iobo notarius de territorio Sabinensi, de ipsa terra (...) obligo me (...) hoc breve refutationis

RF 3, pp. 155-156, no. 442 (1000): Breve recordationis seu et notitiam iudicati et obligationis facio ego Iobo notarius de territorio Sabinensi de ipsa intentione quam habuit dominus Hugo (...) in convenientiam et in amicam pacationem [sic] (...) obligavit se

RF 3, pp. 128-129, no. 419 (1003): Breve refutationis seu obligationis, facio ego Iobo notarius de territorio Sabinensi de ipsa refutatione quam fecit Adam (...) in pactuationem et convenientiam (...) obligo me (...) Quia sic factum et diffinitum est per iussionem suprascripti domini Gaidionis vicecomitis et Guimarii iudicis

RF 3, pp. 175, no. 464 (1004): Breve recordationis seu et obligationis facio ego Iobo notarius de territorio Sabinensi de ipsa refutatione quam fecit Samson (...) in amicam convenientiam et in pactuationem (...) obligo me (...) breve istud refutationis

RF 3, pp. 176-177, no. 466 (1004): Breve recordationis facio ego Iobo notarius territorii Sabinensis, per iussionem Huberti iudicis, de ipsa refutatione quam fecerunt Martinus

RF 3, p. 176: No. 465 (1005): Breve recordationis facio ego Iobo notarius territorii Sabinensis de ipsa refutatione quam fecit Sabbo

Table 3. *Brevia* recording renunciations redacted by Franco

RF 3, p. 148, no. 436 (999): Breve recordationis facio ego Franco notarius per iussionem domini Hugonis abbatis et Huberti iudicis (...) obligavit se
RF 4, pp. 3-4, no. 604 (1009): Breve recordationis et notitiam iudicati facio ego Franco dativus et notarius territorii Sabinensis per iussionem domini Ottonis comitis et domini Rainerii episcopi sanctae sedis Sabinensis aecclesiae, et Burrelli vicecomitis et Franconis iudicis
RF 4, p. 6, no. 607 (1010): Breve recordationis et notitiam iudicati facio ego Franco dativus et notarius territorii Sabinensis per iussionem Guidonis vicecomitis et Guimarii iudicis
RF 4, p. 50, no. 632 (1011-May): Breve recordationis seu et refutationis ego Franco dativus et notarius territorii Sabinensis quomodo venit Stephanus
RF 4, pp. 12-13, no. 615 (1011-May): Breve recordationis seu obligationis facio ego Franco dativus et notarius territorii Sabinensis, quomodo venerunt filii (...) in pactuationem et convenientiam (...) obligaverunt se
RF 4, p. 51, no. 653 (1011-June): Breve refutationis facio ego Franco dativus et notarius territorii Sabinensis, quomodo venit Azo (...) in pactuationem et in amicam convenientiam (...) obligamus nos
RF 4, pp. 51-52, no. 654 (1011-July): Breve recordationis et obligationis facio ego Franco dativus et notarius territorii Sabinensis de ipsa refutatione quam fecit Berta (...) in pactum et convenientiam (...) obligo me
RF 3, pp. 202-203, no. 494 (1014): Breve recordationis seu obligationis facio ego Franco dativus et notarius territorii Sabinensis de ipsa refutatione quam fecerunt Siefredus (...) obligaverunt se
RF 3, pp. 207-208, no. 499 (1014): Breve rememoratorium atque refutatorium facio ego Franco iudex territorii Sabinensis per iussionem Huberti iudicis (...) facta est convenientia (...) obligavit se
RF 3, pp. 219-220, no. 508 (1017): Breve refutationis facio ego Franco notarius territorii Sabiniensi, seu et notitiam iudicati per iussionem domni Hugonis abbatis (...) in convenientiam (...) obligaverunt se (...) hoc breve obligationis
RF 3, pp. 226-227, no. 515 (1018): hoc breve memoratorium atque refutatorium factum est (...) obligavit se
RF 3, p. 241, no. 531 (1020): Breve refutationis seu et obligationis facio ego Franco dativus et notarius territorii Sabinensis, quomodo venit Gaido (...) obligaverunt se
RF 3, p. 242, no. 532 (1021): Breve refutationis et obligationis facio ego Franco dativus et notarius territorii Sabinensis (...) in pactuationem et convenientiam (...) obligamus nos
RF 3, pp. 254-255, no. 545 (1024): Breve refutationis seu obligationis facio ego Franco dativus et notarius territorii Sabinensis per iussionem suprascripti Oddonis comitis et Petri comitis et Iohannis aepiscopi et Huberti iudicis et Corbonis iudicis
RF 4, pp. 116-117, no. 714 (1025): Breve recordationis seu obligationis facio ego Franco dativus et notarius territorii Sabinensis quomodo venit Franco (...) in amicam convenientiam (...) obligo me
RF 3, pp. 289-290, no. 584 (1026): Breve recordationis seu refutationis facio ego Franco dativus et notarius territorii Sabinensis per iussionem domni Ottonis et Crescentii insimul comitum (...) per hoc breve obligationis seu refutationis obligaverunt se




Fig. 1a-b: Raino breve (RF no. 476): Vatican, lat. 8487, pt. 1, f. 207rv (courtesy of the Biblioteca Apostolica Vaticana, with all rights reserved).

pet^r fide & traⁿ tenere guidone de Sabino
pro cuius consortib. Annⁱ lat^e. tenere
ur so fil^c ioh^s. Infra ss^e finis oia vint^o
xvado & refuto in ss^e mons. cu ss^e eccl^a.
sic sup sepiu^e e. Et sic cu laetet ss^e rano
in leitulo sue infirmitatis. & remenemoraret
di me. p^r eq^d dom^m impre^s estiterit. ut
du^r langobard^s in leitulo tacerent. si recte
loq^p poterit. q^d o^r in ducatur ex p^r ximonia
stable debat p^r manere. Q^d si alius p^r p^r
ipse ss^e rano ut^r sui heredes. conte ss^e mons.
ut ei monachos in q^tate uoluerit. ut li
tigare. p^r ut p^r qualecu^q. ab eis submissa
mag^r ut parua psona. aut p^r qualecu^q.
ingenuu^r q^r solum human^r intelligere ut
cap^r possit. coponant

+ habet filiis fratre libifurc. + Mastan' gel'z on' lsf
+ Nataf lsf. + Bendt' el's lsf + Cgo guidon'ot.
coplein & finius. **Fox.**

10x.

copleas & finij.
IN DNI NOBIS Scripturæ noctis iaciat epistula
trib memorandu. & in ante reor dandu
qualit ut curatæ reatum ad postea in
ocina in ipsa tute in placito du residere
dom besar^d com. & tñspic^u uic com. & lato
uidex. & dodo fil. azons. & syrfold^d de tyn^r.
labns. & guido fil. andree. & dodo fil. dorati.
& lori mere & bon^t radepa. & m Dolph^d
& luso de amit no senyore^t fil. ingelbraun.
& ioh^s p. ditor & franco bentia. abo de wifla
& bonin^d. & alcherius fil. senyore^t de amit
no. aduocat^d de mons^t. se MAR. & lalu plu
re homin^s circuflantes xeq; & sedentis.
& per iustitia facienda. & singulor^s inter
tione causaq; delibanda. Iniquou orum
plentia uente hugo humil^t abb de mons
se MAR. cu malchero ad uocato suo. & ldx.
cont^d besar du comite. & genitale. Dn sene
cor & iudices & boni homines. audite de ih^s
seniorib^s. besar do comite. & genitale comite

q[ue] p[ro]fessio eccl[esi]e nr[um] mons[ter]t. contendunt.
Iust de exale agubino de toycicla medita-
tate. int[er] h[ab]it[us] fundi. Ab uno lat[er]e finis estyma-
Ab alio lat[er]e finis postea? quidam in illa. Alio
lat[er]e finis postea? q[ui] uenit ab ipso castello de loco.
Alio lat[er]e finis postea? de uertalia concavitate.
Et in alio loco. custe se pet[er] impossile medi-
citat[ur]. Et ipsa exaltat[ur] et pet[er] inuit[us].
cu t[em]p[or]a d[omi]na nostra se. int[er] h[ab]it[us].
Ab uno lat[er]e pera maior usq[ue] fructualem. sicut
ipse fructuosa curvata in toyanu. Ab aliolat[er]e
toyanu. Alio lat[er]e uia. Alio lat[er]e uia que
uenit int[er] casu scutellu. Et casu pet[er] p[ro]p[ri]o.
sicut uadit in lacu. Et lac p[ro]pt[er] in toyanu.
Et medicinare de ipso molino sic sup[er]scriptu
Et medicinare de ipso custe p[er] loca seu voca-
bula. ins[er]to mayco. et in yroboli. Et in casale
señalor. Et in luciano. Et in lo bla. Et in
spina. ut ubiq[ue]. in inuenta ut in uerba
fuerit. Et in aliis locis custe se uocobi.
ipso sedam inuit[us]. cu t[em]p[or]o & uincit. finis
toyanu. Et uig[il] ponit fructu. Et uig[il] uia
que p[ro]pt[er] p[er] torna. Et uadit ad scutellu.
Et uenit ad aryanu. Et uenit in toyanu.
In ista s[ecundu]m s[ecundu]m fine inuit[us]. Et de aliis seb[er] &
custe se uocabi. medicinare inuit[us]. ubiq[ue]
in inuenta ut in uerba fuerit. Excepto ipso
molino q[ui] est super ipso postea in occina.
Et de curte se bela medicinare inuit[us]. Te
int[er]rogauit indec[re]t. Al bon homine! Iusone
ad uocari s[ecundu]m comitatu. q[uo]d de ista querela
decre uoluisse. q[ua] Hugo abb[ot] cu suo ad
uocato fecerat. Rx. be[ne]t. come[re]t. cu suo aduo-
cato Iusone. Et Nolte ds. ut ip[s]i res nec
pet[er]t. neq[ue] p[ro]p[ri]etate meq[ue] p[ro]p[ri]etate
neq[ue] plumbellum. neq[ue] p[er]t[em]p[er]a. neq[ue] p[er]ullu
inuenta ratione pronuntiat[ur] res contenda[n]t.
Iust ipsius casu agubini de toycicla medita-
tate p[er] loca seu vocabula. Et ipsius custe
se pet[er] medicinare p[er] loca seu uocabula.

Works Cited

- Alexandri monachi *Chronicorum liber monasterii Sancti Bartholomei de Carpineto*, ed. B. Pio, Roma 2001 (Fonti per la storia dell'Italia medievale, Rerum Italicarum scriptores, 3rd series, 5).
- M. Ansani, *Appunti sui brevia di XI e XII secolo*, in «Scrinium», 4 (2006-2007), pp. 107-152.
- A. Bartoli Langelì, *Sui "brevi" italiani altomedievali*, in «Bullettino dell'Istituto storico italiano per il Medio Evo», 105 (2003), pp. 1-23.
- Capitularia regum Francorum*, vol. 1, ed. A. Boretius, Hannover 1883 (MGH Capit. 1).
- Chronicon Vulturnense*, ed. V. Federici, 3 vols., Roma 1925-1938 (Fonti per la storia d'Italia 58-60).
- F. Bougard, *Actes privés et transferts patrimoniaux en Italie centro-septentrionale (VIII^e-X^e siècle)*, in «Mélanges de l'Ecole française de Rome. Moyen Âge», 111 (1999), pp. 539-562.
- F. Bougard, *La justice dans le royaume d'Italie de la fin du VIII^e siècle au début du XI^e siècle*, Roma 1995 (Bibliothèque des Ecoles Françaises d'Athènes et de Rome, 291).
- G. Brugnoli, *La biblioteca dell'abbazia di Farfa*, in «Benedictina», 5 (1951), pp. 3-15.
- G. Brugnoli, *Un elenco cinquecentesco di libri a Farfa*, in «Benedictina», 5 (1951), pp. 317-318.
- G. Brugnoli, *Catalogus codicum farfensium*, in «Benedictina», 6 (1952), pp. 287-303; 7 (1953), pp. 85-120.
- C. Brühl, Überlegungen zur Diplomatik der spoletinischen Herzogsurkunde, in *Atti del 9^o Congresso internazionale di studi sull'alto medioevo, Spoleto, 27 settembre - 2 ottobre 1982*, Spoleto 1983, pp. 231-249.
- H. Brunner, *Carta und Notitia. Ein Beitrag zur Rechtsgeschichte der germanischen Urkunde*, in *Abhandlungen zur Rechtsgeschichte. Gesammelte Aufsätze*, 2 vols., Weimar 1931, pp. 458-486 [first printed in *Commentationes philologae in honorem Theodori Mommseni*, Berlin 1877, pp. 570-589].
- S. Caprioli, *Satura lanx 11. Per Liutprando 91*, in *Studi in memoria di Giuliana D'Amelio*, 2 vols., Milan 1978, vol. 1, pp. 203-217 (reprinted in S. Caprioli, *Satura lanx. Studi di storia del diritto italiano*, Spoleto 2015, pp. 133-147).
- A. Castagnetti, *Note e documenti intorno alla caratterizzazione professionale dei giudici (secoli IX-inizio X)*, Verona 2008.
- E. Cortese, *Thinx, garethinx, thingatio, thingare*, in «Rivista di storia del diritto» 61 (1988), pp. 33-64.
- Chronicon Farfense di Gregorio di Catino*, ed. U. Balzani, 2 vols., Roma 1903.
- Constitutiones et acta publica imperatorum et regum (911-1197)*, ed. L. Weiland, Hannover 1893 (MGH Const. 1).
- G. De Angelis, “*De lege sua subdiscendere*”. Tradition and use of King Liutprand's law no. 91 in Italian manuscripts and charters (ca. 800-1100), paper presented at “Early Medieval law in Italian charters and manuscripts”, Berlin 2021.
- K.F. Drew, trans., *The Lombard laws*, Philadelphia, Pa. 1996.
- N.C. Everett, *Literacy in Lombard Italy, c. 568-774*, Cambridge 2003.
- P.L. Falaschi, *La successione volontaria nella legislazione longobarda*, in «Annali della Facoltà giuridica dell'Università degli studi di Camerino», 34 (1968), pp. 197-300.
- G. Ferrari, *Ricerche sul diritto ereditario in occidente nell'alto medioevo con speciale riguardo all'Italia*, Padova 1914.
- L. Genuardi, *La presenza del giudice nei contratti privati italiani dell'Alto Medio Evo*, in «Annali del Seminario Giuridico della Università di Palermo», 3 (1914), pp. 37-100.
- Iohannis Berardi *Liber instrumentorum seu Chronicorum monasterii Casauriensis seu Chronicon Casauriense*, ed. A. Pratesi, P. Cherubini, 4 vols., Roma 2017-2019 (Fonti per la storia d'Italia medievale, Rerum Italicarum scriptores, 3rd series, 14).
- La giustizia nell'alto medioevo, secoli IX-XI*, Spoleto 1997 (Settimane di studio del Centro italiano di studi sull'alto medioevo, 44).
- A.J. Kosto, *The convenientia in the early middle ages*, in «Mediaeval Studies», 60 (1998), pp. 1-54.
- Leges Langobardorum*, ed. F. Bluhme, A. Boretius, Hannover 1868 (MGH LL 4).
- P.S. Leicht, *Leggi e capitulari in una querimonia Amiatina dell'anno 1005-1006*, in «Bullettino senese di storia patria», 14 (1907), pp. 536-557.
- Liber iurium dell'episcopato e della città di Fermo (977-1266). Codice 1030 dell'Archivio storico comunale di Fermo*, vol. 1, ed. D. Pacini, Ancona 1996 (Fonti per la storia delle Marche, n.s., 1.1).

- M. Maskarinec, *Legal expertise at a late-tenth-century monastery in central Italy, or Disputing property donations and the history of law in Benedict of Monte Soratte's chronicle*, in «Speculum», 94 (2019), 4, pp. 1033-1069.
- M. Maskarinec, *Monastic archives and the law. Legal strategies at Farfa and Monte Amiata at the turn of the millennium*, in «Early medieval Europe», 29 (2021), 3, pp. 331-365.
- G. Nicolaj, *Cultura e prassi di notai preirneriani. Alle origini del rinascimento giuridico*, Milano 1991.
- G. Nicolaj, *Lezioni di diplomatica generale*, Roma 2007.
- W. Pohl, *Le leggi longobarde nell'Italia carolingia. Contesto e trasmissione*, in *Paolino d'Aquileia e il contributo italiano all'Europa carolingia. Atti del Convegno internazionale di studi, Cividale del Friuli-Premariacco, 10-13 ottobre 2002*, ed. P Chiesa, Udine 2003 (Libri e biblioteche, 12), pp. 421-437.
- B. Pohl-Resl, *Legal practice and ethnic identity in Lombard Italy*, in *Strategies of distinction. The construction of ethnic communities, 300-800*, ed. W. Pohl, H. Reimitz, Leiden 1998 (The transformation of the Roman world, 2), pp. 205-219.
- Il Regesto di Farfa di Gregorio di Catino*, ed. I. Giorgi, U. Balzani, 5 vols., Roma 1879-1892.
- I. Schuster, *L'imperiale abbazia di Farfa. Contributo alla storia del ducato*, Roma 1921.
- A. Sennis, *Documentary practices, archives and laypeople in central Italy, mid ninth to eleventh centuries*, in *Documentary culture and the laity in the early Middle Ages*, ed. W.C. Brown, M.J. Costambeys, M.J. Innes, A.J. Kosto, Cambridge 2013, pp. 321-335.
- G. Sergi, *L'esercizio del potere giudiziario dei signori territoriali*, in *La giustizia nell'alto medioevo*, pp. 313-345.
- P. Toubert, *Les structures du Latium medieval. Le Latium méridional et la Sabine du IX^e siècle à la fin du XII^e siècle*, Paris 1973 (Bibliothèque des Écoles Françaises d'Athènes et de Rome, 221), Paris 1973 (repr. Rome 2015).
- G. Vismara, *La successione volontaria nelle leggi barbariche*, in *Studi di storia e diritto in onore di Arrigo Solmi*, 2 vols., Milano 1941, Pt. 2, pp. 183-220, repr. in *Scritti di storia giuridica*, vol. 6, *Le successioni ereditarie*, Milano 1988, pp. 107-143.
- G. Vismara, *Leggi e dottrina nella prassi notarile italiana dell'alto medioevo*, in *Confluence des droits savants et des pratiques juridiques: actes du Colloque de Montpellier (12-14 décembre 1977)*, Milan 1979, pp. 313-340, repr. in *Scritti di storia giuridica*, vol. 2, *La vita del diritto negli atti privati medievali*, Milano 1987, pp. 49-78.
- G. Vismara, *Storia dei patti successori*, 2 vols., Milano 1941.
- C. Wickham, *Compulsory gift exchange in Lombard Italy, 650-1150*, in *The languages of gift in the early middle ages*, ed. W. Davies, P.J. Fouracre, Cambridge 2010, pp. 193-216.
- C. Wickham, *Justice in the kingdom of Italy in the eleventh century*, in *La giustizia nell'alto medioevo*, pp. 179-255.
- S. Wood, *The proprietary church in the medieval West*, Oxford 2006.

Maya Maskarinec
 University of Southern California
 maskarin@usc.edu

«Bovo famulus Dei». Alla ricerca dell'uomo dietro il nome nel *monasterium Sancti Heliae**

di Alison Locke Perchuk

Intrinsecamente legata alla storia dell'arte e dell'architettura, la biografia rappresenta una sfida per i medievisti. Il problema che si pone non riguarda l'assenza di nomi ma il fatto che di rado essi siano congiunti a una *vita*. La storiografia è solita comparare più contesti nel tentativo di rintracciare elementi caratterizzanti una committenza che si possano poi applicare altrove. In questo saggio intendo procedere in senso opposto, partendo cioè dagli indizi forniti dallo stesso monumento – la chiesa monastica di Sant'Elia – per arrivare alla biografia del suo committente: tale approccio consente una riflessione teorica e pratica sul metodo dello studio biografico per il medioevo.

Positioned at the heart of art and architectural history, biography presents a real challenge for medievalists. The problem is not a lack of names; it is that in all but a few extraordinary cases they arrive stripped of further information. The usual strategy is to examine comparative cases in search of plausible patronal motivations that can then be applied to other monuments. In this article I work in the other direction, using clues provided by the monument itself – the monastic church of Sant'Elia – to arrive at a biography of its patron: an approach that permits both theoretical and concrete reflection on the biographical method in medieval studies.

Medioevo; secolo XII; Lazio; Castel Sant'Elia; storia dell'arte; biografia; committenza.

Middle Ages; 12th century; Latium; Castel Sant'Elia; art history; biography; patronage.

* Una versione preliminare di questo contributo è stata presentata nell'ambito del *panel* dal titolo *Fieri Fecit: Zum Stifterwesen in Rom und der Campagna Romana, 1050-1300/Fieri Fecit: Patronage in Rome and the Campagna Romana from 1050-1300*, IV Congresso Svizzero di Storia dell'Arte, Mendrisio, 6-8 giugno 2019. Desidero ringraziare le organizzatrici Almuth Klein, Sabine Sommerer e Angela Yorck von Wartenburg nonché i colleghi David Hobelleitner, Chiara Paniccia, Claudia Quattrochi e Marialuisa Zegretti per il sostanzioso scambio di idee intrattenuto con me durante quei giorni. Mi sento, inoltre, di ringraziare Shane Bobrycki per l'aiuto offerto per la lettura metrica delle iscrizioni, Tommaso di Carpegna Falconieri per i preziosi consigli sulla ricerca prosopografica, William L. North per i suggerimenti relativi a Bruno di Segni e alla storia dell'educazione nella Roma medievale, e Chiara Paniccia per la stesura finale del testo italiano. I due *peer reviewer* anonimi mi hanno offerto consigli indispensabili. Il supporto istituzionale è stato offerto dall'Institute for Advanced Study, Princeton (NJ), dove ho trascorso l'a.a. 2018-2019 come Friends of the Institute for Advanced Study Member in the School of Historical Studies, e dalla School of Arts and Sciences della California State University Channel Islands. Traduzione a cura di Riccardo Facchini.

I nomi sono utili. Essi ci permettono di compiere classificazioni e di inserire oggetti all'interno di scatole concettuali, pratica che costituisce il punto di partenza per una qualsiasi indagine: come possiamo infatti parlare di qualcosa che non ha un nome? Per gli storici dell'arte medievale, però, i nomi possono essere un'arma a doppio taglio. Per ogni artista o committente che è possibile identificare (per esempio, la coppia di laici Beno *de Rapiza* e Maria *macellaria* che commissionarono gli affreschi del miracolo di San Clemente nell'omonima chiesa romana)¹ se ne trovano molti altri che, nella migliore delle ipotesi, possiamo definire dai contorni più ambigui. Cosa siamo in grado di dire, per esempio, dei vari *Iohannes*, *Stefanus* e *Nicolaus* che si rintracciano a Roma? Questi nomi, così ampiamente diffusi al tempo, risultano essere di scarsa utilità ai fini di un'indagine storico-artistica: dal secolo X al XIII, infatti, circa un terzo degli abitanti maschili di Roma portava i nomi di *Iohannes* o di *Petrus*².

Eppure continuiamo a essere attratti dai nomi: da un lato perché siamo soliti strutturare e modellare il nostro mondo, il nostro contesto sociale, attorno a essi; dall'altro perché sono stati proprio i nomi a rappresentare il punto di inizio della storia dell'arte come disciplina, secondo quella tradizione inaugurata da Vasari nelle sue *Vite de' più eccellenti pittori, scultori e architettori* del 1550³. L'autonomia degli artisti occidentali contemporanei e la contestuale ascesa di posizioni nominaliste all'interno della storia dell'arte contemporanea hanno poi favorito questa tendenza. Nonostante le molte e continue affermazioni in senso contrario, l'arte medievale ci ha tramandato una grande quantità di nomi ai quali, sfortunatamente, non corrispondono altrettante *vita*e⁴: come possiamo, quindi, servirci di nomi senza potervi associare dei chiari riferimenti biografici⁵?

I medievisti, in particolare, hanno frequentemente riconosciuto alcuni problemi metodologici trasversali insiti in quella “trappola biografica” propria delle discipline storico-artistiche⁶. La documentazione storica infatti è troppo spesso facilmente distorta dalla ricerca di collegamenti operati sulla base di singoli nomi, oppure dal voler dare priorità all'intento artistico rispetto a quello di altre “intelligenze”⁷. La feticizzazione della narrazione biografica può indurre inoltre ad accettare come realtà *vite* fondamentalmente immaginarie, così come a lungo è accaduto per molte delle vite del Vasari.

¹ Romano, *Riforma e tradizione*, pp. 129-150.

² Hubert, *Évolution générale*, p. 575.

³ Vasari, *Le vite*.

⁴ Per esempio, Claussen, *Magistri doctissimi*; Dietl, *Die Sprache*; Donato, *Il progetto 'Opere firmate nell'arte italiana / Medioevo'*. Purtroppo il sito web di quest'ultimo contributo, <http://onh.giornale.sns.it>, consultato il 17 aprile 2021, risulta non più accessibile il 7 giugno 2021.

⁵ Cormack, *'Faceless Icons'*; Castelnuovo, *I volti dell'artista*; Claussen, *Autorschaft als Egotrip*.

⁶ Caskey, *Whodunnit*. Una panoramica dei problemi e delle possibilità è offerta dai saggi pubblicati sia in *L'artista medievale* sia in *Medioevo: i committenti*.

⁷ Ad esempio i tentativi di identificare gli artisti della Tavola del Giudizio universale nella Pinacoteca Vaticana con quelli omonimi degli affreschi a Castel Sant'Elia; si veda Romano, *Riforma e tradizione*, p. 50.

Al contrario, la ricerca di dati anagrafici può incoraggiare a individuare un significato anche nei più banali dettagli personali. Credo che solo se pensiamo a una biografia come a un metodo per raccogliere le componenti intellettuali di un'opera d'arte e conferire loro una struttura, sia dal punto di vista artistico sia concettuale, si può sviluppare una storia dell'arte di tipo biografico che abbia rilevanza per quanto riguarda il Medioevo: andando, cioè, alla ricerca dell'uomo (o della donna) che si cela dietro un nome.

Se si segue questo approccio, la biografia collettiva dei pittori sussunta dietro i nomi di «Iohannes et Stefanus fratres pictores romani et Nicolaus nepus Iohannis» si rivela fondamentale per una riflessione sulla chiesa abbaziale di Sant'Elia nel *monasterium Sancti Heliae* presso Castel Sant'Elia (Vt)⁸ (Figg. 1, 2, 3). La carriera di questa *équipe* di pittori avrebbe avuto inizio con un apprendistato nell'Urbe e con l'attività presso alcuni grandi cantieri romani tra il 1120 e il 1123 circa, come quelli del Palazzo lateranense e di Santa Maria in Cosmedin. La cultura figurativa (iconografica e stilistica) delle pitture di Sant'Elia, tipica di una bottega di famiglia di origine romana, è significativa per comprendere le modalità di rinnovamento della chiesa; gli artisti che vi lavorarono, infatti, furono selezionati proprio sulla base della loro biografia, cioè della loro carriera⁹. Lo stesso si può dire dei marmorari che realizzarono gli arredi liturgici di Sant'Elia, identificabili con *Rainerius* e i suoi figli – sebbene non si conservi alcuna firma in questo caso –, attivi inizialmente a Roma e poi in Tuscia¹⁰. Appurato che il passato professionale di questi artisti deve aver giocato un ruolo fondamentale nel loro reclutamento, chi decise di assegnare loro il compito di decorare la chiesa? Occorrerà identificare quell'intelligenza che individuò nelle loro personalità artistiche alcune caratteristiche necessarie alla realizzazione di un progetto specifico; è così che risulta possibile riflettere sul committente delle pitture.

Una certa storia dell'arte di impostazione sociale potrebbe ritenere che, poiché la committenza è frutto di circostanze, la biografia possa avere un'importanza solo in quanto rivelatrice di quelle stesse circostanze e che, di conseguenza, la ricostruzione di una biografia in assenza di fonti scritte non abbia valore. Quest'ultimo approccio, tuttavia, è esattamente quello che intendo perseguire in questa sede e consiste cioè nel sussumere dietro un nome – quello di “Bovo” – l'intelligenza di un committente, al fine di esaminarne il profilo biografico, la provenienza, il contesto sociale, culturale e politico in cui è vissuto. La presente ricerca, che rappresenta in parte un'indagine propriamente scientifica e in parte una sorta di test metodologico, è concepita quindi non tanto come una riflessione esclusiva sulla chiesa di Sant'Elia, quanto qua-

⁸ Hoegger, *Die Fresken*; Perchuk, *Schismatic (Re)Visions*; Perchuk, *The Medieval Monastery*. Per l'iscrizione si veda Miglio, *Castel Sant'Elia*, pp. 19-21, n. 9.1.

⁹ Riflessioni generali in Claussen, *Perché non tante facciate*.

¹⁰ Glass, *Studies*, pp. 10, 61-62; Claussen, *Magistri doctissimi*, pp. 36-53; Perchuk, *Schismatic (Re)Visions*, pp. 186-187.

le contributo più ampio agli studi sulla committenza e alla storia sociale. Essa si avvale di due insiemi di informazioni, uno testuale e uno visivo.

1. *Testi “biografici”*

Le fonti scritte constano di quattro iscrizioni: due ancora esistenti, una frammentaria e un’altra ormai perduta¹¹. A prima vista esse offrono solo informazioni di tipo anagrafico. L’epigrafe relativa alla consacrazione di un altare rende noto ad esempio che un uomo di nome Bovo ricopriva la carica di abate nell’anno 1126, anno in cui egli rinnovò un altare nella cappella appartenente al monastero di Sant’Elia; la collocazione cronologica di un abbaziato al 1126 sta a significare che Bovo nacque probabilmente nell’ultimo quarto del secolo XI (Fig. 4). Che Bovo sia stato abate di Sant’Elia è confermato da altre due iscrizioni: una collocata nell’architrave sopra l’ingresso della cripta di Sant’Elia, l’altra un tempo inserita nel pavimento; queste epigrafi identificano, rispettivamente, l’abate come «Bovoni famulo [Dei]» e «dominus Bovo» (Figg. 5, 6). La quarta iscrizione, gravemente danneggiata, si snoda lungo il margine del registro pittorico inferiore dell’emiciclo absidale di Sant’Elia. Si tratta del registro collocato nella zona mediana dell’abside che rappresenta la Vergine Maria intronizzata e affiancata da arcangeli e da figure di sante. Una piccola immagine di monaco in atteggiamento di venerazione è posizionata appena alla sinistra della Vergine in asse con i *tituli picti* che riportano i nomi degli artisti, collocati nel catino absidale al di sopra (Fig. 7). Dell’iscrizione oggi sopravvivono unicamente le lettere «EAT» e «O[.]ACHVS PA»: una parte di questo *titulus* può essere sciolto con *monachus*¹². La posizione privilegiata dell’immagine e del testo suggerisce che entrambe le fonti, testuali e figurative, si riferiscano alla persona di Bovo.

Se ci si affida all’etimologia è possibile individuare nel nome Bovo una radice germanica¹³. Questo dato, tuttavia, non è particolarmente utile: i Carolingi infatti, durante la discesa nella penisola italica, importarono molti nomi germanici. Se la persistenza di tali nomi può in alcuni casi rappresentare un tentativo di conservare una sorta di memoria ancestrale, l’onomastica medievale italiana suggerisce che il nostro caso (e l’argomentazione può valere in generale) non deve necessariamente essere correlato a tale fenomeno¹⁴. A partire dal secolo XI, infatti, il nome Bovo è documentato anche a Roma, dove si rintraccia anche nella variante di “Bobo”; il nome fa la sua comparsa

¹¹ Miglio, *Castel Sant’Elia*, pp. 15-19, nn. 6-8, e p. 27, n. 9.7. I testi dei nn. 6, 7, e 9.7 sono trascritti nel presente contributo; Miglio trascrive così il n. 8: «[--] [fe]cit do(minus) Bo[vo] [--] / [--] comiti sa[--] / [--]izo com(m)a[--]».

¹² Miglio, *Castel Sant’Elia*, p. 27, n. 9.7.

¹³ Morlet, *Les noms de personnes*, p. 59; *Die Klostergemeinschaft*, 3, pp. 148-149; *Das Verbrüderungsbuch*, p. 64.

¹⁴ Carpegna Falconieri, *Le trasformazioni*; Hubert, *Évolution générale*; Schoolman, *Aristocracies*.

altresì in Italia settentrionale e nell'Europa transalpina dove, però, risultano dominanti le forme "Boppo" e "Poppo"¹⁵. Per quanto riguarda i chierici romani conosciuti, il nome Bovo e le sue varianti sono documentate per diversi sacerdoti e cardinali ma nessuno di essi corrisponde all'arco temporale in cui si colloca la nascita del "nostro" Bovo; non è altresì rilevabile, più in generale, se tali chierici fossero monaci o abati¹⁶.

Volgendo invece attenzione alle denominazioni di cognome, una famiglia di "Boboni" è annoverata tra la «nuova aristocrazia urbana» (adotto una felice espressione di Chris Wickham per definire quelle famiglie benestanti, spesso di ceto mercantile, che emergono nelle fonti documentarie di area romana a partire dalla metà del secolo XI). La famiglia compare nelle fonti a partire dai primi anni del secolo XII – quando essa risulta legata ai papi Innocenzo II e Celestino II –, e alla fine di quel secolo aveva acquisito sufficiente capitale economico e livello culturale da poter insediare un proprio membro sul trono pontificio: Giacinto Bobone, eletto pontefice con il nome di Celestino III (1191-1198). Wickham descrive i Boboni come «una famiglia di secondo piano all'interno del seguito papale dagli anni Dieci agli anni Cinquanta del XII secolo», ed è suggestivo immaginare il nostro Bovo – il quale, come vedremo in seguito, faceva parte del più ampio *entourage* di Callisto II – come uno dei primi della sua famiglia ad appartenere al seguito papale. Gli uomini della famiglia però raramente portavano il nome di Bobo e, quando ciò accadeva, era adottata solo questa forma¹⁷. Non abbiamo quindi prove sufficienti per sostenere l'appartenenza di Bovo alla famiglia dei Boboni.

Considerate le informazioni fin qui raccolte, occorre dunque limitarsi ad affermare che Bovo – committente, monaco e abate – proveniva con molta probabilità dall'Italia centrale o meridionale, plausibilmente da Roma. Ogni legame con la famiglia dei Boboni rimane una pura congettura.

Risulta, invece, più proficua la lettura ravvicinata di due delle iscrizioni rimaste integre, poiché esse rivelano alcuni aspetti della politica di Bovo, la sua coscienza storica e la sua formazione. L'iscrizione dedicatoria presente nella cappella di San Michele Arcangelo recita infatti: «† In nomine Domini ego Bovo abbas / renovavi hoc altare ad honorem / sanctae Trinitatis et omnium beatorum / spirituum ordinum et beati Gregorii pape / tempore domni Honorii II pape inductione IIII»¹⁸. La quarta indizione, durante il papato di Onorio II, cadde nel 1126, data supportata dall'analisi iconografica e stilistica dell'architettura e delle pitture di Sant'Elia¹⁹. Bovo è piuttosto esplicito riguardo il suo ruolo, definendosi infatti quale responsabile del restauro – *renovavi*

¹⁵ Morlet, *Les nom des personnes*, p. 59; *Die Klostergemeinschaft*, 3, pp. 148-149; *Das Verbrüderungsbuch*, p. 64; Savio, *Monumenta Onomastica*, 1, pp. 847-863.

¹⁶ Carpegna Falconieri, *Le trasformazioni*, p. 626; Savio, *Monumenta Onomastica*, 1, pp. 847-863 (e.g., Bovo presbyter, nn. 021831, 021832); Wickham, *Roma medievale*, pp. 286-288.

¹⁷ Wickham, *Roma medievale*, p. 287.

¹⁸ Si veda Miglio, *Castel Sant'Elia*, pp. 15-17, n. 6.

¹⁹ Poeschke, *Der römische Kirchenbau*; Kottmann, *Die Datierung*, pp. 11-27; Perchuk, *Schismatic (Re)Visions*.

– di un altare preesistente, e non quindi della costruzione di un altare nuovo. Non è però noto a chi fosse dedicato l'altare in precedenza; in ogni caso, durante il restauro da lui voluto esso fu intitolato alla Santissima Trinità, alle gerarchie angeliche, e a san Gregorio Magno. Tale iniziativa era decisamente in linea con la storia religiosa del luogo; la cappella era collocata infatti nel sito dove, secondo la tradizione, una voce divina avrebbe chiamato al cielo sant'Anastasio – abate di Sant'Elia nel secolo VI – e i suoi monaci. Tale evento, raffigurato in una pittura collocata nel transetto sud della chiesa di Sant'Elia, aveva sacralizzato il sito ecclesiale: fu papa Gregorio Magno a registrare l'episodio nei suoi *Dialogi*²⁰. I riferimenti temporali indicano poi che Bovo e il suo monastero garantivano la loro fedeltà non a un particolare potere secolare o a una specifica autorità episcopale ma allo stesso papato romano. Questo rappresenta un dato molto importante poiché Sant'Elia si impone fisicamente sul confine tra i territori di influenza politica della Chiesa e dell'Impero: una frontiera piuttosto tormentata a partire dal 1080 almeno fino alla ratifica del Concordato di Worms²¹.

La seconda iscrizione nepesina individuabile nel monastero si trova proprio nella chiesa di Sant'Elia. Realizzata da una mano coeva a quella precedentemente analizzata e databile anch'essa intorno al 1126, essa è rilevante soprattutto per la sua costruzione metrica e per le numerose citazioni classiche e contemporanee racchiuse nelle dodici parole che la compongono. Tramite l'unione di un esametro con un pentametro, infatti, la figura di Bovo ha ispirato un distico elegiaco dalla struttura classica, distico tuttavia imperfetto a causa di un errore nella quarta sede del pentametro: «Lūx īm|mēnsā Dē|ūs / lū|mēn dē |lūmīnē |fūlgēns // Bōvō|nī fāmū|lō / sis| prēcōr au|xīlīum.»²² L'iscrizione, così suggestiva nella sua invocazione della luce divina, incornicia l'ingresso alla cripta di Sant'Elia dove richiama un contrasto apofatico tra l'oscurità della cripta stessa, luogo di sepoltura, e lo splendore della divinità. Il tema è richiamato anche dalla raffigurazione della sepoltura di Anastasio e dei suoi monaci, dipinta in asse con l'entrata della cripta. Se da un lato l'invocazione della luce e del suo splendore sono *tōpoi* ricorrenti nelle iscrizioni del secolo XII, dall'altro le principali fonti che hanno ispirato l'epigrafe di Bovo non lo sono affatto. La frase «lux immensa Deus», infatti, è attestata soltanto nel verso di apertura della *Invocatio* al *De triumphis Christi*, una trilogia epica composta da Flodoardo di Reims, canonico del secolo X conosciuto soprattutto nelle vesti di storico della sua diocesi natale²³. L'espressione «lumen de lumine» è utilizzata precisamente nello stesso *De triumphis Christi*, così come in opere di Ovidio, Adelmo di Malmesbury, Alcuino di York e in quelle di altri autori anonimi di epoca carolingia; la formula «de lumine lumen»

²⁰ Perchuk, *Multisensory Memories*.

²¹ Perchuk, *Schismatic (Re)Visions*.

²² Si veda Miglio, *Castel Sant'Elia*, pp. 17-18, n. 7.

²³ Flodoardo di Reims, *De triumphis Christi*, col. 491. Su Flodoardo si vedano: Jacobsen, *Flo-doard von Reims*; Roberts, *Flodoard of Rheims*.

si riscontra invece in Prudenzio, Sedulio e Beda²⁴. L'espressione «lumen de lumine», come noto, è presente anche nel Credo niceno. L'unicità della prima frase, che non ho avuto modo di rintracciare in altre opere della letteratura medievale²⁵, posta in opposizione alla diffusione della seconda, suggerisce che l'iscrizione di Bovo sia stata ispirata dall'opera di Flodoardo. Inoltre, il fatto che il poema di Flodoardo sia l'unica fonte a testimoniare la vita di Anastasio, oltre ai *Dialogi* di Gregorio Magno, permette di supporre che Bovo possa aver voluto in qualche modo “raccogliere” all'interno di Sant'Elia i riferimenti al monastero presenti nelle fonti a sua disposizione²⁶.

Questa ipotesi è supportata da alcune corrispondenze tra metrica, lessico e significato presenti nell'iscrizione di Bovo e nel primo verso della *Invocatio* (le sillabe lunghe sono indicate in corsivo): «*Lux immensa Deus, mundum fulgore serenans*». Bovo – attraverso l'uso accorto della metrica e dei vocaboli – sembra quasi voler ostentare la sua formazione letteraria, e non unicamente nell'esametro di apertura. Il pentametro, infatti, unisce *famulus*, una parola piuttosto diffusa nella verseggiatura poiché inizia con due vocali brevi, con le espressioni *sis precor* e *precor auxilium* desunte dalla poesia tardo latina. Egli potrebbe aver addirittura percepito una sorta di affinità con Ovidio, le cui opere, solitamente composte in distici elegiaci, includono le espressioni «*lumen de lumine sumi*» e «*fer, precor, auxilium*»²⁷. Bovo potrebbe aver voluto dimostrare, inoltre, la sua conoscenza dell'opera di Flodoardo che, all'interno del suo poema caratterizzato da una presenza predominante dell'esametro dattilico, adottava anche il distico elegiaco.

Seguendo questo percorso, ci troviamo quindi a poter definire Bovo quale committente di cultura elevata, con una discreta conoscenza della letteratura e della poesia, sia classica sia medievale, che ha familiarità anche con opere non particolarmente conosciute. Egli potrebbe essere nato in una famiglia abbiente e ambiziosa – quella dei Boboni e delle altre della «nuova aristocrazia urbana» – oppure, come nel caso del suo contemporaneo più anziano, Bruno di Segni, potrebbe aver dovuto la sua fortuna a qualcuno che ne aveva notato le qualità e favorito conseguentemente la formazione²⁸. Dove Bovo studiò – se in un monastero come Montecassino o Cluny, in una scuola cattedrale con maestri di estrazione urbana come Bologna o Parigi, o nel contesto intellettuale emergente del clero romano – rimane una questione aperta, sulla quale in seguito occorrerà tornare a riflettere. Al momento osservo semplicemente che la qualità delle iscrizioni è rilevante tanto quanto, se non ancor più, le informazioni che esse contengono.

²⁴ Miglio, *Castel Sant'Elia*, pp. 17-18, n. 7.

²⁵ Sondaggio della versione full-text on-line della *Patrologia latina*, eseguito alla University of California, Los Angeles, 19 aprile 2007.

²⁶ Montecassino, durante il secolo XI, mostrò una tendenza simile, collezionando i lavori del grammatico Marco Terenzio Varrone, il quale, secoli addietro, aveva posseduto una *villa* nelle vicinanze dell'abbazia; si veda Newton, *The Scriptorium*, pp. 291, 319.

²⁷ Rispettivamente Ovidio, *Ars Amatoria*, 3,93 e *Fasti*, 5,249.

²⁸ North, *In the Shadows*, pp. 33-42.

2. Immagini “biografiche”

Nell’effigie di Bovo collocata nell’abside di Sant’Elia è possibile individuare un altro esempio relativo all’inadeguatezza delle immagini “biografiche” per la compilazione di una *vita*. Se la consideriamo come un ritratto, e non come un tropo artistico – tale scelta può certamente essere oggetto di discussione – la raffigurazione di un uomo di mezza età, così come suggerito da un volto ancora pieno, incorniciato da capelli bianchi e tonsurati, da ampi baffi e da una barba di media lunghezza, lascia supporre che egli possa essere nato in un arco temporale più vicino al 1075 che al 1100. Che questa immagine sia poi da considerare quale rappresentazione del committente è suggerito dalla sua collocazione, adiacente alla figura della Vergine, che occupa l’asse dell’emiciclo; Bovo, in tal modo, sembra quasi apparire al di sopra dell’altare insieme alla Vergine, sorvegliata dalla sua schiera di arcangeli (Fig. 8). L’importanza della figura di Bovo è confermata, inoltre, dall’allineamento della sua raffigurazione con quelle dei santi Elia e Pietro presenti nel catino absidale, entrambi connotati da barba e capelli canuti, in contrasto alle tonsure castane dei giovani monaci dai volti imberbi rappresentati nell’affresco relativo alla *vita* di Anastasio (Fig. 9). I paramenti di Bovo sono anch’essi diversi da tutti gli altri, dal momento che egli è l’unico uomo a indossare un saio munito di cappuccio. Tale veste, dipinta originariamente in blu su un fondo color ruggine, risulta oggi deperita in modo tale che i toni originali risultino visibili solamente nell’area del cappuccio; le lunghe maniche si aprono all’altezza dell’avambraccio e, al di sotto, si intuisce la presenza di altri paramenti, come suggerito dalle maniche lunghe (più strette di quelle del saio) di colore bianco con pieghe color ruggine, e da un colletto realizzato negli stessi toni cromatici delle maniche. L’abito – nei colori, nella forma delle maniche, nella presenza di una veste sotto la tunica – richiama quello della Vergine e degli arcangeli. Tutti questi dettagli connotano Bovo come l’uomo “regolare” più importante negli affreschi, la cui devozione alla Vergine sarebbe così stata ricordata in eterno.

Francesco Gandolfo ha identificato due tipi di immagini di donatore nelle pitture murali e nei mosaici medievali di area romana: le «immagini di committenza» – solitamente chierici, rappresentati con dimensioni analoghe a quelle dei personaggi sacri che li accompagnano, che sostengono il modellino dell’edificio che hanno rinnovato – e le «immagini devozionali» – comune mente laici, rappresentati in dimensioni minori o collocati in aree subordinate, che pongono altri generi di offerte, spesso cera o candele²⁹. Bovo non rientra in nessuna delle due categorie: egli è infatti integrato nel registro iconografico principale pur se raffigurato in scala molto ridotta rispetto agli altri personaggi sacri; non porge né un modellino della chiesa né altri tipi di offerte. Il suo atteggiamento è di venerazione e supplica; tuttavia egli non sembra

²⁹ Gandolfo, *Il ritratto di committenza*, pp. 24-25.

interpretare il ruolo di intercessore, sia perché non è dotato di aureola, sia perché la sua deferenza sembra maggiore rispetto a quella dei personaggi sacri³⁰. Al contrario, la figura a lui più affine è quella, di piccole dimensioni, del laico inginocchiato ai piedi di san Nicola dipinto nella Grotta degli Angeli, nei pressi della vicina Magliano Romano³¹ (Fig. 10). I dati biografici offerti dall'immagine aggiungono, quindi, ben poco alle conoscenze fin qui acquisite: troviamo un committente di elevato status sociale, un monaco che aveva raggiunto la mezza età intorno alla metà del 1120, dotato di una particolare venerazione per la Vergine e desideroso di essere ricordato in eterno come partecipante alla liturgia monastica.

Il dover ricorrere a un paragone con un laico sottolinea la presenza di una lacuna nelle fonti documentarie e fa sorgere un quesito centrale, al quale il presente contributo non può offrire una risposta. Infatti, contrariamente alla forte presenza di fonti visive a Roma e nell'area romana che attestano immagini di committenti laici, nei tre decenni che separano l'intervento di Desiderio a Sant'Angelo in Formis presso Capua (*ante* 1087) dalla committenza di papa Callisto II per la cappella di San Nicola al palazzo del Laterano (1123), si riscontra una quasi totale assenza di immagini di committenti ecclesiastici nell'Italia mediana, siano essi papi o altro. Sono a conoscenza solo di due altre simili immagini antecedenti al tardo secolo XII, a Roma: la raffigurazione, ormai perduta, di «Boninus presbyter monachus» a San Salvatore in Onda, di data incerta, e quella di Innocenzo II nel mosaico absidale di Santa Maria in Trastevere (1140-1144)³². Questa lacuna iconografica che si rileva è allora accidentale o storiografica? Oppure quel tipo di rappresentazione indica particolari posizioni di tipo sociale o teologico discusse in quegli anni centrali per la Riforma della Chiesa, posizioni che indussero a favorire la commemorazione della committenza ecclesiastica attraverso l'utilizzo di iscrizioni – spesso abbastanza erudite – in luogo delle immagini?

Lo status di Bovo, la sua politica e la sua formazione vengono ancor più messi a fuoco se si considera la chiesa che fu eretta per sua volontà. L'architettura di Sant'Elia infatti ha rappresentato una novità per l'area territoriale in cui si colloca: le pareti lisce, la presenza di finestre a tutto sesto in luogo delle feritoie, nonché le cornici dentellate che circondano l'esterno del transetto e dell'abside hanno a che fare molto più con le chiese commissionate da membri della Curia romana piuttosto che con il tipo di quelle realizzate nella Tuscia. Allo stesso modo le pitture della chiesa, gli arredi liturgici e la pavimentazione sono perfettamente assimilabili con quelli realizzati a Roma nello stesso periodo. Ben lungi dall'essere una sorta di imitazione di stampo provinciale, Sant'Elia è a tutti gli effetti una chiesa romana trapiantata nel nord del Lazio,

³⁰ Gandolfo, *Il ritratto del committente*; Bacci, *Pratiche votive*.

³¹ Tagliaferri, *Il donatore*; Bordi, *Laïcs, nobles et parvenus*; Tagliaferri, *Laïcs, nobles et parvenus*.

³² L'immagine di San Salvatore in Onda è ormai perduta; si veda Romano, *Riforma e tradizione*, p. 304.

i cui pittori e marmorari possono essere ricondotti ai cantieri del Palazzo lateranense, di San Silvestro in Capite e di Santa Maria in Cosmedin, intrapresi sotto il patrocinio di papa Callisto II (1119-1124) e del suo camerlengo Alfano. L'utilizzo di maestranze che erano state in precedenza impegnate in iniziative promosse dal papato e dalla curia permette, quindi, di avere un'idea degli ambienti ecclesiastici all'interno dei quali si muoveva il nostro Bovo³³.

Tornando ora alla prima iscrizione discussa essa testimonia una dedica-zione della chiesa nel 1126: possiamo dunque dedurre una costruzione e decorazione dell'edificio negli anni immediatamente precedenti il 1126. L'analisi delle giunzioni della muratura e la disposizione del paramento murario della chiesa suggeriscono due diverse fasi: una durante la quale venne completata l'abside (iniziate in precedenza seguendo uno stile locale) e innalzate la navata centrale e quelle laterali, e un'altra che unì queste preesistenze architettoniche mediante l'erezione del transetto. Considerato il tempo necessario per la realizzazione delle pitture e l'allestimento dei marmi, possiamo immaginare una finestra di tre o quattro anni tra la demolizione della vecchia chiesa (o meglio la riorganizzazione di un cantiere che inizialmente aveva adottato una struttura tipica del romanico italiano) e il completamento della nuova. Seguendo questa successione degli eventi è possibile collocare la nascita del progetto intorno al 1122-1123, cioè durante il pontificato di Callisto II e, soprattutto, dopo la fine della lotta per le investiture. Quest'ultima fu caratterizzata, nella sua fase finale, nel 1121 dalla cattura del rivale papale di Callisto, Gregorio VIII (*Burdinus*), nel 1122 dalla siglatura del concordato di Worms e nel marzo 1123 dalla inaugurazione del primo Concilio Lateranense.

Occorre ora a considerare la geografia storica particolare in cui si trova la nostra chiesa: Sant'Elia è stata eretta esattamente sulla linea di confine tra i territori fedeli al papato e quelli sottoposti all'Impero (Fig. 11). La vicina città di Sutri fu in numerose occasioni luogo d'incontro tra il papa e l'imperatore, oltre a esser stata anche il teatro della cattura di Gregorio VIII; ancor più vicina a Castel Sant'Elia è Civita Castellana, città in cui si era rifugiato Clemente III (Guiberto di Ravenna) – l'antipapa, sostenuto dall'Impero, negli anni di Gregorio VII, di Vittore III e di Urbano II – che vi morì addirittura in odore di santità³⁴; il monastero di Sant'Elia inoltre è situato a soli due chilometri dalla via Amerina, che conduceva da Roma a Ravenna. La rilevanza geo-politica di Sant'Elia è quindi evidente.

Gli affreschi di Sant'Elia sono limitati alla zona del transetto, il che sta a significare che ampi segmenti del suo programma pittorico furono progettati specificamente per la comunità monastica. L'unico muro ben visibile dalla navata è quello orientale e presenta una composizione di matrice romana: nell'abside una *Traditio legis* arricchita dalla presenza dei santi Elia e Ana-

³³ Perchuk, *Schismatic (Re)Visions*. Claussen, *Perché non tante facciate*, propone un argomento analogo per la facciata del duomo di Civita Castellana, eretta all'inizio del secolo XIII.

³⁴ Yawn, *Clement's New Clothes*.

stasio che sormonta un fregio con gli agnelli che convergono verso l'*agnus Dei* sanguinante e il registro raffigurante la Vergine e le sante descritte in precedenza; sull'arco trionfale, i 24 anziani dell'Apocalisse che sorreggono i calici con le mani velate³⁵. Scene tratte dalle *vitae* di Anastasio (sulla parete orientale, quindi visibili dalla navata) e di Elia (su quella occidentale, quindi non visibili), definiscono rispettivamente gli altari nord e sud come luoghi deputati al culto dei due santi. Le pareti del transetto nord e sud presentano la più antica e ampia sequenza narrativa monumentale dell'Apocalisse nella penisola italiana, sequenza visibile tuttavia solo da una stretta angolatura da oltre il transetto³⁶. L'intera composizione è tenuta insieme da una straordinaria serie di figure veterotestamentarie che indossano abiti militari e sostengono filatteri recanti alcune iscrizioni; queste figure circondano il transetto all'altezza del cleristorio ma risultano invisibili dalla navata.

Non è questa la sede per discutere la creazione del programma decorativo e la sua organizzazione né per esporre argomentazioni dettagliate riguardanti il suo contesto e significato; chi scrive ha avuto modo di affrontare tali questioni in altre occasioni³⁷. Nel presente contributo sono infatti due gli aspetti delle immagini in oggetto che preme sottolineare a causa della loro rilevanza. Il primo è inherente alla particolarità della rappresentazione della Vergine che Bovo venera nell'abside. In questo caso la summenzionata vicinanza cronologica dell'opera al pontificato di Callisto II è confermata qualora si consideri che la Vergine venerata dall'abate è raffigurata come una Madonna della Clemenza, ovvero alla stregua dell'icona di Santa Maria in Trastevere, tavola conservata in una delle basiliche stazionali di Roma, nota anche come *titulus Calixti*. Questa icona, fatta propria da Callisto II sia come immagine devolare sia come simbolo dell'autorità della Chiesa, si trovava raffigurata in posizione centrale nella cappella di San Nicola presso il palazzo del Laterano, parte di un progetto che doveva celebrare trionfalmente il Concordato di Worms, di poco precedente alla convocazione del primo Concilio Lateranense³⁸ (Fig. 12). Qui si disponevano Callisto II e Callisto I in ginocchio ai piedi della Vergine e i papi Silvestro I e Anacleto I ai lati. Essa può essere considerata la prima rappresentazione monumentale di committenza papale realizzata a Roma durante la Riforma gregoriana: un vero e proprio atto di auto-rappresentazione che non sembra essere stato ripetuto fino ai mosaici di Innocenzo

³⁵ Bergmeier, *The Traditio Legis*, pp. 27-52.

³⁶ Le sequenze narrative presenti nel Tempietto di Seppanibale (secoli VIII-IX) e nel Battistero di Novara (1000 ca.) sono molto parziali poiché si riferiscono solo a qualche capitolo del testo apocalittico mentre quella di San Pietro al Monte di Civate (1100 ca.) è strutturata in modo da impedire la ricostruzione di una linea temporale. Le pitture di San Severo a Bardolino (1150 ca.) e della cripta di San Magno nel duomo di Anagni (1230 ca.) sono solitamente considerate posteriori a quelle di Sant'Elia.

³⁷ Perchuk, *Schismatic (Re)Visions*; Perchuk, *Multisensory Memories*; Perchuk, *The Medieval Monastery of Saint Elijah*.

³⁸ Romano, *Riforma e tradizione*, pp. 290-293, con bibliografia precedente; Perchuk, *Anacleto II*.

Il presenti a Santa Maria in Trastevere. L'icona è inoltre citata nella lunetta al di sopra della tomba di Alfano, ciambellano di Callisto, a Santa Maria in Cosmedin, e fa infine la sua comparsa nell'abside di Sant'Elia. Qui Bovo mostra la medesima venerazione dei suoi omologhi romani dichiarando in tal modo anche la sua fedeltà politica ed ecclesiastica a Roma e, probabilmente, anche il suo legame con Santa Maria in Trastevere e con il suo cardinale, Pietro Pierleoni, membro di un'altra famiglia della nuova aristocrazia romana e futuro (anti)papa Anacleto II³⁹.

Il secondo elemento degno di nota risulta più complesso e consiste nel considerare che le immagini funzionano spesso in un modo tra loro permeabile, intervisuale e multisensoriale. Esse sono, cioè, in costante dialogo le une con le altre, e con la più ampia cultura visuale e materiale all'interno della quale era immerso il monastero, con le sue pratiche liturgiche e finanche con gli stessi corpi degli abati e dei monaci. Adottando questo punto di vista si può intraprendere uno studio che sia di carattere interpretativo e, talora, anche esplicitamente esegetico. Al riguardo si possono offrire tre esempi. Nel transetto settentrionale, la scena dell'ascesa di Elia e la sua presenza in paradiso si incontra con la rappresentazione, al livello del cleristorio, di almeno sei dei figli di Giacobbe, al fine di richiamare nell'altare nord della chiesa l'altare di Elia sul Carmelo (3 Re, 18, 30-39); in tal modo, Sant'Elia veniva identificato come un luogo di ortodossia e ortoprassi, esemplificando così il precetto monastico della vita regolare come lotta spirituale⁴⁰. Nel transetto sud, per il tramite dell'unione tra le *vitae* di Anastasio e della sua raffigurazione in cielo da un lato e la liturgia attuata presso il suo altare dall'altro, la coeva comunità monastica veniva idealmente collegata a quella concepita da Gregorio nei suoi *Dialogi* e costituiva così un potente strumento attraverso cui definire l'identità religiosa locale⁴¹. Il ciclo dell'Apocalisse raffigura poi la riformulazione di un testo che, durante i sette secoli precedenti, era stato trattato unicamente in maniera allegorica, e offre in tal modo una raffinata lettura della Donna vestita di sole (Ap. 12), interpretata come la *Sponsa/Ecclesia* del Cantico dei Canticci. Un messaggio questo, di tipo escatologico, ecclesiologico e (come vedremo in seguito) politico, che avrebbe trovato la sua piena realizzazione poco più di un decennio dopo nell'abside di Santa Maria in Trastevere⁴².

Come accennato, quest'opera non ricopriva solo un significato monastico o ecclesiologico ma assumeva anche implicazioni di tipo politico. Se si data infatti l'esecuzione degli affreschi di Sant'Elia agli inizi del terzo decennio del secolo XII, la sua erezione e il suo programma decorativo sono contemporanei alla diffusione del fenomeno crociato nel Mediterraneo orientale e occidentale, al costante e laborioso processo di riforma ecclesiastica inaugu-

³⁹ Carpegna Falconieri, *Popes through the Looking Glass*; Perchuk, *Anacletus II*.

⁴⁰ Eph 6: 11-17; 2 Tim 2: 3-5; Prologo della Regola di san Benedetto. Si vedano: Rosenwein, *Feudal War*; Smith, *Saints*; Carpegna Falconieri, *La vita monastica*.

⁴¹ Perchuk, *Multisensory Memories*.

⁴² Riccioni, *The Word in the Image*; Kinney, *Communication in a Visual Mode*.

rato circa settant'anni prima, e come già accennato alla fine della lotta per le investiture. La venerazione per Anastasio collega, poi, il monastero di Sant'Elia a Gregorio Magno e alla conversione della penisola italiana alla cristianità e alla Chiesa di Roma. L'accento posto sull'ortodossia e sull'ortoprassi come fonti di ispirazione dell'altare di Elia si riferisce, quindi, non solo alla pratica monastica ed ecclesiologica, ma anche alla lotta della Chiesa contro i nemici esterni (l'Islam) e interni (simoniaci, nicolaiti, antipapi, imperatori)⁴³. Gli affreschi dell'Apocalisse, allo stesso modo, si confrontano e si intrecciano con la letteratura che dibatteva sulla lotta per le investiture, sia che si tratti dei toni stridenti di Bonizo, vescovo della vicina Sutri, sia che si tratti delle sporadiche e sommesse critiche insite nell'esegesi scritturistica di Bruno di Segni⁴⁴.

Questa oscillazione tra ecclesiologia, escatologia e politica si ravvisa ancor più attraverso il contenuto dei filatteri sorretti dai profeti nel transetto meridionale. Al riguardo saranno sufficienti tre esempi. La figura di Geremia, situata sulla parete orientale sopra l'altare di Anastasio, sostiene un cartiglio contenente un passo, oggi lacunoso, del profeta Ezechiele (nei seguenti stralci, le parti in corsivo indicano il probabile contenuto delle epigrafi): «Idcirco unumquemque iuxta vias suas iudicabo, domus Israel, ait Dominus Deus. Convertimini et agite paenitentiam ab omnibus iniquitatibus vestris, et non erit vobis in ruinam iniquitas» (Ez. 18, 30)⁴⁵. Amos è, invece, la prima figura presente sulla parete meridionale. Il testo che reca, posizionato esattamente sopra l'immagine di apertura del ciclo dell'Apocalisse, recita: «Haec ostendit mihi Dominus Deus, et ecce vocabat iudicium ad ignem Dominus Deus, et devoravit abyssum multam, et comedit simul partem» (Am. 7, 4)⁴⁶ (Fig. 13). L'ultima figura sulla parete sud non è un profeta ma il re Samuele, che espone il passo: «Et ait Samuel, numquid vult Dominus holocausta aut victimas, et non potius ut oboediatur voci Domini? Melior est enim oboedientia quam victimae, et auscultare magis quam offerre adipem arietum» (1 Sam. 15, 22)⁴⁷. Obbedienza, penitenza, giudizio divino: questi temi erano al centro del progetto di riforma ecclesiastica e il passo tratto dal libro di Samuele appare infatti sul frontespizio del primo libro dei Re della Bibbia di Santa Cecilia⁴⁸, una delle bibbie atlantiche prodotte a Roma verso la fine del secolo XI come parte di un processo di standardizzazione dei testi biblici⁴⁹. I temi erano evidenziati, poi, dalla presenza di *bacula* che le figure sorreggono sulle spalle, cioè

⁴³ Si veda Derbes, *Crusading Ideology*.

⁴⁴ Perchuk, *The Medieval Monastery*, cap. 6.

⁴⁵ «[--]QVIT[.] / VRIS»: Miglio, *Castel Sant'Elia*, p. 30, no. 9.8.

⁴⁶ «DNS VO / CAVIT / IVDICI / VM AD /IGNE ET / DEVORA / BIT AD / VERSVS / MVLTA» (*ibidem*).

⁴⁷ Questo testo era visibile almeno fino al 1975 ma è andato perduto entro il 1999 poiché Luisa Miglio durante un sopralluogo rilevava la presenza soltanto della seguente scrittura: «[--] OR [--] SCVLTARE MAGIS» (*ibidem*).

⁴⁸ Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Barb. lat. 587.

⁴⁹ Yawn, *The Italian Giant Bibles*; Paniccia, *I cantieri della Bibbia*, p. 170 ha evidenziato la particolare selezione dei testi iscritti all'interno dei cartigli sostenuti dai profeti miniati nella Bibbia di Santa Cecilia (ante 1097) che espongono brani veterotestamentari adatti a veicolare

di verghe che, nei testi monastici, evocano il potere di correzione assegnato all'abate dalla regola di san Benedetto, che includeva anche, qualora fosse necessaria, la punizione tramite pene corporali⁵⁰.

Considerata la complessità dell'immaginario evocato, questo programma iconografico rivela anche una regia di intelligenza raffinata, capace di lasciar emergere contemporaneamente più letture all'interno di un unico registro figurativo (letture talora destinate a pubblici diversi), nonché desiderosa di sfruttare questi strumenti per produrre nuove interpretazioni della Scrittura; un fenomeno che Herbert Kessler ha identificato come un marchio di fabbrica di una «Gregorian reform theory of art»⁵¹. Inoltre, questo processo è stato considerato da Suzanne Lewis e Natasha O'Hear come “esegesi visiva”⁵², una definizione che ben si attaglia ai cicli iconografici di Sant'Elia, in particolare a quelle parti raffiguranti Elia e i figli di Giacobbe nel transetto settentrionale e nella sequenza dell'Apocalisse.

È opportuno, ora, tornare a Bruno di Segni poiché è nella sua riflessione nel *Liber Sententiae*, relativa alle funzioni che doveva avere la decorazione di una chiesa, che Kessler ha individuato una delle prove testuali che suffragano questo approccio interpretativo⁵³. Sia nel presentare l'Apocalisse quale testo dispiegato in modo sequenziale e leggibile in maniera ecclesiologica o storico-escatologica, sia nel proporre un'esegesi specifica della Donna vestita di sole (Ap. 12) quale *Sponsa/Ecclesia*, la sequenza di Sant'Elia si inserisce agevolmente nell'approccio esegetico e negli interessi propri di Bruno di Segni⁵⁴ (Fig. 14). Ovviamente, non si intende qui suggerire che Bruno sia stato l'ispiratore (*concepteur*⁵⁵) delle pitture di Sant'Elia; l'anziano vescovo e cardinale infatti era deceduto pochi mesi dopo il primo Concilio Lateranense, ovvero proprio nel momento in cui la chiesa iniziava a essere costruita e decorata. Tuttavia tale interpretazione può certamente essere un indicatore del *milieu* intellettuale all'interno del quale Bovo si era formato e aveva vissuto.

È opportuno, ora, soffermarsi brevemente proprio su quest'ultimo aspetto. Durante la fase iniziale delle ricerche che qui si presentano, ero giunta a presumere che Bovo non avesse ricevuto la sua educazione a Roma, essendo l'Urbe considerata un punto di riferimento ecclesiale piuttosto che intellettuale (almeno nella tradizione storiografica anglosassone). Sappiamo, ad esempio, che alcuni illustri romani del periodo, come l'ambizioso Pietro Pierleoni

un messaggio “riformato”. Tale episodio testuale e figurativo sembra analogo a quello che si manifesta nei cartigli monumentali di Sant'Elia.

⁵⁰ Regola di san Benedetto, 2; Hillner, *Monks and Children*.

⁵¹ Kessler, *A Gregorian Reform Theory of Art?*; si veda anche Zchomelidse, *Das Bild im Busch*.

⁵² Lewis, *Reading Images*; Berdini, *The Religious Art*; O'Hear, *Contrasting Images*; Emmer-son, *Apocalypse Illuminated*.

⁵³ Kessler, *A Gregorian Reform Theory of Art?* Secondo Kessler, l'altro testo chiave consiste nella lettera di Pier Damiani a Desiderio relativa alla misteriosa tradizione romana di rappresentare Paolo, e non Pietro, alla destra di Cristo nelle composizioni absidali raffiguranti la *Traditio legis*.

⁵⁴ Bruno di Segni, *Expositio in Apocalypsim*.

⁵⁵ Brenk, *Le texte*.

– futuro Anacleto II –, studiarono in luoghi diversi da Roma; e che altre personalità, fossero essi papi, cardinali o coloro che ricoprivano incarichi meno prestigiosi in curia, si erano formate a Parigi, Cluny o Montecassino. Bovo si potrebbe inserire perfettamente in questa categoria: una sua permanenza a Montecassino resta un'ipotesi piuttosto plausibile. È in questo luogo del resto che Bruno di Segni soggiornò prima come monaco (1099-1107) e poi come abate (1107-1111). La sua presenza in questi anni troverebbe corrispondenza con quella di un novizio – in questo caso il nostro Bovo – nato intorno al 1080/1090; la biblioteca di Montecassino, inoltre, era una delle poche che plausibilmente avrebbe potuto conservare una copia del *De Triumphis Christi* di Flodoardo di Reims.

C'è però un'altra possibilità: Bovo potrebbe aver ricevuto la sua educazione a Roma, forse come chierico, prima di consacrarsi alla vita monastica. Sono noti, infatti, numerosi esempi di quanto le mura del chiostro fossero permeabili alla fine del secolo XI e agli inizi del secolo XII: Vittore III (1086-1087) e Gelasio II (1118-1119) erano abati di Montecassino al momento della loro elevazione al soglio di Pietro e, come ricordato in precedenza, lo stesso Bruno di Segni si era ritirato per nove anni nell'abbazia benedettina, lasciando l'episcopato, prima di essere richiamato ai suoi doveri di vescovo da Pasquale II. Occorre poi considerare che il livello di alfabetizzazione presente tra il clero di Roma alla fine del secolo XI costituiva un grave problema a cui dover porre rimedio: questo si comprende, per esempio, tramite la prefazione composta da Attone, arcivescovo di Milano e cardinale di San Marco a Roma, nel suo nuovo *breviarium* a uso romano⁵⁶. Una motivazione simile è offerta inoltre da Bruno di Segni nella prefazione a molte delle sue opere esegetiche; egli scriveva, infatti, su richiesta di coloro che intendevano aggiornarsi sui commentari alle Scritture al fine di individuare temi che fossero rilevanti per il loro tempo. Questo «making of a discursive community in Gregorian Rome», per usare le parole di William L. North, si tradusse in una trasformazione del sistema educativo del clero romano, che avvenne nello stesso periodo in cui Bovo si affacciava all'età adulta. Sono convinta che il *concepteur* di Sant'Elia fu Bovo, non Bruno di Segni, ma è molto probabile che l'abate conoscesse Bruno; egli potrebbe esser stato uno di quei *fratres* desiderosi di ricevere un'adeguata educazione alle Sacre Scritture a cui il vescovo indirizzava la sua opera esegetica⁵⁷.

Arriviamo dunque a svelare ciò che si cela dietro il nome di Bovo: un committente monastico di formazione intellettuale elevata, inviato probabilmente dallo stesso papa Callisto II da Roma al confine dei domini pontifici con il chiaro compito di contrassegnare questo territorio con i tratti della romanità attraverso l'architettura, l'arte e i temi della riforma monastica. I tradizionali dati biografici di Bovo che ci sono stati trasmessi, presi isolatamente, non

⁵⁶ North, *Reforming Readers*.

⁵⁷ *Ibidem*.

avrebbero mai permesso di arrivare a questa consapevolezza; al contrario, ci si è trovati nelle condizioni di dover ricostruire un genere di *vita* del tutto differente da quelle di tipo più tradizionale. E qui, una precisazione, anzi una confessione, metodologica: dobbiamo tener conto che il nostro “Bovo”, in realtà, potrebbe essere meno una persona specifica attestata da dati anagrafici che non un “intelligenza patronale” a cui abbiamo assegnato questo nome, forse solo per convenienza⁵⁸.

Una considerazione finale: in passato gli storici dell’arte hanno spesso frettolosamente considerato provinciali e derivative chiese come Sant’Elia, la cui importanza si limitava a ciò che esse potevano testimoniare – in virtù di un processo di imitazione – di altri luoghi più significativi. Nel suggerire il coinvolgimento di un settore più ampio della società medievale all’interno di queste committenze “periferiche”, forse tali riflessioni su Bovo possono aiutare a ricondurre il Lazio settentrionale al di fuori della sua posizione di secondo piano; posizione che, in realtà, è stata causata più dal contesto socio-politico moderno che non da quello di età medievale.

⁵⁸ Crow, *The Intelligence of Art*.

Figure

Tutte le immagini sono di proprietà dell'autrice tranne dove specificato diversamente.



Fig. 1. Il monasterium Sancti Heliae, Castel Sant'Elia. Veduta da ovest: sotto, la chiesa di Sant'Elia; sopra, la cappella di San Michele Arcangelo.



Fig. 2. Chiesa di Sant'Elia. Panoramica dell'abside e del transetto, visto da nord-ovest.



Fig. 3. Chiesa di Sant'Elia. Firma degli artisti *Iohannes*, *Stefanus* e *Nicolaus* nella conca absidale.




Fig. 4. Cappella di San Michele Arcangelo, Castel Sant'Elia. Iscrizione dedicatoria dell'abate Bovo.



Fig. 5. Chiesa di Sant'Elia. Distico elegiaco inciso nell'architrave sopra l'entrata della cripta.



Fig. 6. Chiesa di Sant'Elia. Lapide medievale con iscrizione (ora perduta). Roma, Sopr. Beni artistici e storici per il Lazio, Gab. Fot. Neg. nr. 33402. Per gentile concessione della Direzione Regionale Musei Lazio – Archivio Fotografico.




Fig. 7. Chiesa di Sant'Elia. Raffigurazione di Bovo nell'emiciclo absidale.



Fig. 8. Chiesa di Sant'Elia. Insieme dell'abside, a illustrare le relazioni tra l'altare, il ciborio e gli affreschi.



Fig. 9. Chiesa di Sant'Elia. Affresco nella conca absidale.




Fig. 10. Chiesa di San Giovanni, Magliano Romano. La figura di Righetto, già nella Grotta degli Angeli.




Fig. 11. Mappa delle località discusse nel testo. © Julian Wiggins.




Fig. 12. Costantino Caetani [Constantinus Caietanus], incisione della Cappella di San Nicola, palazzo del Laterano, in Pandulphus Pisanus, *Sanctiss. d.n. Gelasii papae II. sacri montis Cassini monachi, ex caietanis urbis Caietae ducibus, Campaniae principibus. vita*, a cura di C. Caetani, Roma 1638), p. 136 bis. IC6 G1193 638p. Houghton Library, Harvard University. Houghton Library, su concessione.



Fig. 13. Chiesa di Sant'Elia. Raffigurazioni dei profeti Amos e Giona nel transetto sud.



Fig. 14. Chiesa di Sant'Elia. Raffigurazione della Donna vestita di sole (Ap. 12, 1-6) nel transetto sud.

Opere citate

- L'artista medievale*, a cura di M.M. Donato, Pisa 2008 («Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa», s. 4, Quaderni 16).
- M. Bacci, *Pratiche votive e ritratti di donatori nel Medioevo: prospettive comparative*, in *Medioevo: i committenti*, pp. 547-557.
- P. Berdini, *The Religious Art of Jacopo Bassano. Painting as Visual Exegesis*, Cambridge 1997.
- A. Bergmeier, *The Traditio Legis in Late Antiquity and Its Afterlives in the Middle Ages*, in «*Gesta*», 56 (2017), 1, pp. 27-52.
- G. Bordi, *Laïcs, nobles et parvenus dans la peinture murale à Rome, du VIII^e au XII^e siècle*, in «*Les cahiers de Saint-Michel de Cuxa*», 47 (2016), pp. 37-44.
- B. Brenk, *Le texte et l'image dans la vie des saints au Moyen Âge: rôle du concepteur et rôle du peintre*, in *Texte et image. Actes du Colloque international de Chantilly (Chantilly, 13-14 octobre 1982)*, Paris 1984, pp. 31-39.
- S. Brunonis Astensis abbatis Montis Casini et episcopi signiensium *Expositio in Apocalypsim*, in *Patrologia latina*, 165, Paris 1854, coll. 603-736.
- T. di Carpegna Falconieri, *Popes through the Looking Glass, or 'Ceci n'est pas un pape'*, in *Framing Clement III*, (Anti)Pope, pp. 121-136.
- T. di Carpegna Falconieri, *Le trasformazioni onomastiche e antroponimiche dei ceti dominanti a Roma nei secoli X-XII*, in «*Mélanges de l'École française de Rome. Moyen-Âge*», 106 (1994), 2, pp. 595-640.
- T. di Carpegna Falconieri, *La vita monastica come modello condiviso o contestato per la riforma della Chiesa (metà XI-XII secolo)*, in *Ingenita curiositas. Studi sull'Italia medievale per Giovanni Vitolo*, a cura di B. Figliuolo, R. Di Meglio, A. Ambrosio, Battipaglia 2018, I, pp. 371-383.
- J. Caskey, *Whodunnit? Patronage, the Canon, and the Problematics of Agency in Romanesque and Gothic Art*, in *A Companion to Medieval Art: Romanesque and Gothic in Northern Europe*, a cura di C. Rudolph, Malden 2006, pp. 193-212.
- E. Castelnuovo, *I volti dell'artista medievale. Molte domande, poche risposte*, in *L'artista medievale*, pp. 3-10.
- P.C. Claussen, *Autorschaft als Egotrip im 12. Jahrhundert?*, in *Künstler Signaturen von der Antike bis zur Gegenwart*, a cura di N. Hegener, Peterberg 2013, pp. 76-89.
- P.C. Claussen, *Magistri doctissimi romani: die romischen Marmorkunstler des Mittelalters*, Stuttgart 1987 (Corpus cosmatorum, 1; Forschungen zur Kunstgeschichte und christlichen Archäologie, 14).
- P.C. Claussen, *Perché non tante facciate come quella di Civita Castellana? Identità e rivalità – periferia e centro*, in *La cattedrale cosmatesca di Civita Castellana*, Atti del Convegno internazionale di studi (Civita Castellana, 18-19 settembre 2010), a cura di L. Creti, Roma 2012, pp. 221-230.
- R. Cormack, 'Faceless Icons'. *The Problems of Patronage in Byzantine Art*, in *Patronage, Power, and Agency in Medieval Art*, a cura di C. Hourihane, University Park 2006, pp. 194-205.
- T. Crow, *The Intelligence of Art*, Chapel Hill 1999.
- A. Derbes, *Crusading Ideology and the Frescoes of Santa Maria in Cosmedin*, in «*The Art Bulletin*», 77 (1995), pp. 460-478.
- A. Dietl, *Die Sprache der Signatur. Die mittelalterlichen Künstlerinschriften Italiens*, 4 vol., Berlin-München 2009 (Italienische Forschungen des Kunsthistorischen Institutes in Florenz, Max-Planck-Institut, 4:6).
- M.M. Donato, *Il progetto 'Opere firmate nell'arte italiana / Medioevo': ragioni, linee, strumenti. Prima presentazione*, in *L'artista medievale*, pp. 365-400.
- R.K. Emmerson, *Apocalypse Illuminated. The Visual Exegesis of Revelation in Medieval Illustrated Manuscripts*, University Park 2018.
- Flodoardi canonici Remensis *Opuscula metrica: Invocatio, De triumphis Christi sanctorumque Palaestinae, De triumphis Christi Antiochae gestis, De Christi triumphis apud Itiam*, in *Patrologia latina*, 135, Paris 1863, coll. 491-886.
- Framing Clement III*, (Anti)Pope, 1080-1100, a cura di U. Longo, L.E. Yawn, in «*Reti Medievali Rivista*», 13 (2012), 1.
- F. Gandolfo, *Il ritratto del committente*, in *L'artista medievale*, pp. 69-77.
- F. Gandolfo, *Il ritratto di committenza nella Roma Medievale*, Roma 2004 (Unione Internazionale degli Istituti di Archeologia Storia e Storia dell'Arte in Roma, Conferenze, 20).

- D. Glass, *Studies on Cosmatesque Pavements*, Oxford 1980 (B.A.R. International Series, 82).
- J. Hillner, *Monks and Children. Corporeal Punishment in Late Antiquity*, in «European Review of History - Revue européenne d'histoire», 16 (2009), 6, pp. 773-791.
- P. Hoegger, *Die Fresken in der Ehemaligen Abteikirche S. Elia bei Nepi: ein Beitrag zur römischen Wandmalerei Roms und seiner Umgebung*, Frauenfeld 1975.
- E. Hubert, *Évolution générale de l'anthroponymie masculine à Rome du X^e au XIII^e siècle*, in «Mélanges de l'École française de Rome. Moyen-Âge», 106 (1994), 2, pp. 573-594.
- P.C. Jacobsen, *Floodoard von Reims: sein Leben und seine Dichtung «De triumphis Christi»*, Leiden 1978 (Mittelalterliche Studien und Texte, 10).
- H.L. Kessler, *A Gregorian Reform Theory of Art?*, in *Roma e la Riforma Gregoriana: tradizioni e innovazioni artistiche (XI-XII secolo)*, a cura di S. Romano, J. Enckell Julliard, Roma 2007 (Études lausannoises d'histoire de l'art, 5), pp. 25-48.
- D. Kinney, *Communication in a Visual Mode: Papal Apse Mosaics*, in *The Papacy and Communication in the Central Middle Ages*, a cura di I. Fonneberg-Schmidt, W. Kynan-Wilson, G. Oppits-Trotman, E.L. Christensen, in «Journal of Medieval History», 44 (2018), 3, pp. 311-332.
- Die Klostergemeinschaft von Fulda im früheren Mittelalter*, a cura di K. Schmid, München 1978 (Münsterische Mittelalter-Schriften, 8).
- D. Kottmann, *Die Datierung der romanischen Wandmalereien von Castel Sant'Elia: zum Stand der Forschung*, in *Zeiten-Sprünge. Aspekte von Raum und Zeit in der Kunst vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Studien zu Ehren von Peter K. Klein zum 65. Geburtstag*, a cura di N. Hille, M.E. Müller, Regensburg 2007, pp. 11-27.
- S. Lewis, *Reading Images. Narrative Discourse and Reception in the Thirteenth-Century Illuminated Apocalypse*, New York 1995.
- Medioevo: i committenti*, Atti del Convegno internazionale di studi (Parma, 21-26 settembre 2010), a cura di A.C. Quintavalle, Milano 2011.
- L. Miglio, *Castel Sant'Elia*, in *Inscriptiones Medii Aevi Italiae (saec. VI-XII). Lazio-Viterbo*, I, a cura di L. Cimarra, Spoleto 2002, pp. 19-21.
- M.-T. Morlet, *Les noms de personne sur le territoire de l'ancienne Gaule du VI^e au XII^e siècle*, I, *Les noms issus du germanique continental et les créations gallo-germaniques*, Paris 1971.
- F. Newton, *The Scriptorium and Library at Montecassino, 1058-1105*, Cambridge 1999 (Cambridge Studies in Palaeography and Codicology, 7).
- W.L. North, *In the Shadows of Reform. Exegesis and the Formation of a Clerical Elite in the Works of Bruno, Bishop of Segni (1078/9-1123)*, Tesi di dottorato, University of California, Berkeley 1998.
- W.L. North, *Reforming Readers, Reforming Texts. The Making of Discursive Community in Gregorian Rome*, in *Urban Developments of Late Antique and Medieval Rome: Revising the Narrative of Renewal*, a cura di G. Kalas, A. van Dijk, Amsterdam (in corso di pubblicazione).
- N. O'Hear, *Contrasting Images of the Book of Revelation in Late Medieval and Early Modern Art: a Case Study in Visual Exegesis*, Oxford 2011.
- C. Paniccia, *I cantieri della Bibbia. Pittura e miniatura: il dialogo tra libro e parete in Italia centro-meridionale (secoli XI-XIII)*, Roma 2019.
- A.L. Perchuk, *Anacletus II, the Pierleoni, and the Rebuilding of Rome, ca. 1070-1150*, in «Archivio della Società romana di storia patria», 141 (2018), pp. 35-56.
- A.L. Perchuk, *The Medieval Monastery of Saint Elijah: a History in Paint and Stone*, Turnhout (in corso di pubblicazione) (Studies in the Visual Cultures of the Middle Ages, 17).
- A.L. Perchuk, *Multisensory Memories and Monastic Identity at Sant'Elia near Nepi (VT)*, in «California Italian Studies» 6 (2016), 1, pp. 1-23.
- A.L. Perchuk, *Schismatic (Re)Visions. S. Elia near Nepi and S. Maria in Trastevere in Rome, 1120-43*, in «Gesta», 55 (2016), 2, pp. 179-212.
- J. Poeschke, *Der römische Kirchenbau des 12. Jahrhunderts und das Datum der Fresken von Castel Sant'Elia*, in «Römisches Jahrbuch für Kunsts geschichte», 23-24 (1988), pp. 1-28.
- S. Riccioni, *The Word in the Image: an Epiconographic Analysis of Mosaics of the Reform in Rome*, in *Inscriptions in Liturgical Spaces*, a cura di K.B. Aavitsland, T.K. Seim, in «Acta ad archaeologiam et artium historiam pertinentia», 24, n.s. 10 (2011), pp. 85-137.
- E. Roberts, *Floodoard of Rheims and the Writing of History in the Tenth Century*, Cambridge 2019 (Cambridge Studies in Medieval Life and Thought, 113).
- S. Romano, *Riforma e tradizione, 1050-1198*, Milano 2006 (La pittura medievale a Roma, 312-1431, a cura di M. Andaloro, S. Romano, 4).

- B.H. Rosenwein, *Feudal War and Monastic Peace. Cluniac Liturgy as Ritual Aggression*, in «*Viator*», 2 (1971), pp. 129-157.
- G. Savio, *Monumenta Onomastica Romana Medii Aevi (X-XII s.)*, 1, Roma 1999.
- E.M. Schoolman, *Aristocracies in Early Medieval Italy, ca. 500-1000 CE*, in «History Compass», 16 (2018), pp. 1-13.
- K.A. Smith, *Saints in Shining Armor. Martial Asceticism and Masculine Models of Sanctity, ca. 1050-1250*, in «*Speculum*», 83 (2008), 3, pp. 572-602.
- E. Tagliaferri, *Il donatore nell'iconografia e nelle iscrizioni degli affreschi laziali tra XI e XIII secolo: una spia della rinascita della società laica*, in «*Iconographicia*», 7 (2008), pp. 44-57.
- E. Tagliaferri, *Laïcs, nobles et parvenus dans la peinture murale du Latium, du VIII^e au XII^e siècle*, in «*Les cahiers de Saint-Michel de Cuxa*», 47 (2016), pp. 45-50.
- G. Vasari, *Le vite de' più eccellenti architetti, pittori, et scultori italiani, da Cimabue insino a' tempi nostri: descritte in lingua Toscana, da Giorgio Vasari pittore Aretino. Con una sua vtile & necessaria introduzione a le arti loro*, Firenze 1550.
- Das Verbrüderungsbuch der Abtei Reichenau*, a cura di J. Autenrieth, D. Geuenich, K. Schmid, Hannover 1979 (MGH, Libri memoriales et necrologia, n.s. 1).
- C. Wickham, *Roma medievale. Crisi e stabilità di una città, 900-1150*, Roma 2013 (ed. or. Oxford 2015).
- L.E. Yawn, *Clement's New Clothes. The Destruction of Old San Clemente in Rome, the Eleventh-Century Frescoes, and the Cult of (Anti)Pope Clement III*, in *Framing Clement III, (Anti)Pope*, 1, pp. 175-208.
- L.E. Yawn, *The Italian Giant Bibles*, in *The Practice of the Bible in the Middle Ages. Production, Reception and Performance in Western Christianity*, a cura di S. Boynton, D.J. Reilly, New York 2011, pp. 126-156.
- N. Zchomelidse, *Das Bild im Busch: zu Theorie und Ikonographie der alttestamentlichen Gottesvision im Mittelalter*, in *Die Sichtbarkeit des Unsichtbaren: zur Korrelation von Text und Bild im Wirkungskreis der Bibel*, a cura di B. Janowski, N. Zchomelidse, Stuttgart 2003, pp. 165-189.

Alison Locke Perchuk
California State University Channel Islands
alison.perchuk@csuci.edu

L'imperatore Ludovico il Bavoro e le scomuniche pontificie. Uno scontro di strategie comunicative?*

di Eva Schlotheuber

Lo scontro dell'imperatore Ludovico il Bavoro con la curia papale nel XIV secolo ebbe un grande impatto storico. Tuttavia, furono storicamente efficaci non solo le prese di posizione politiche, giuridiche o teologiche, ma anche la loro comunicazione pubblica, oggetto di questo articolo. Quest'ultima fu alimentata sia dalle decisioni dei potenti sia dall'accettazione dei governati. Per cogliere la dinamica di questi processi di negoziazione, l'approccio metodologico della "governance multilivello" è particolarmente adatto. Nel processo comunicativo di questa controversia, nella quale il Papa e l'Imperatore lottano con tutti i mezzi per il predominio nella sfera pubblica quanto all'interpretazione dei fatti, si possono elaborare cinque diversi livelli di *escalation*, che portarono a una svolta storica nella relazione tra i due poteri.

The struggles of Emperor Louis the Bavarian with the papal curia in the 14th century had great historical impact. However, it was not only the political, legal or theological positions that were historically effective, but to the same extent their public communication, which is the focus of this article. It was fed by both the decisions of the powerful and the acceptance of the ruled. In order to capture the dynamics of these negotiation processes, the methodological approach of "multi-level governance" lends itself particularly well. In the communicative process of this dispute, in which the Pope and the Emperor struggle by all means for dominance in the public sphere regarding the interpretation of facts, five different levels of escalation can be worked out, which led to a historical turning point in the relationship between the two powers.

Medioevo; secolo XIV; Ludovico il Bavoro; discorso pubblico/comunicazione pubblica; Curia pontificia; livelli di *escalation*; scomunica.

Middle Ages; 14th century; Louis the Bavarian; public discourse/public communication; Papal Curia; levels of escalation; excommunication.

* Il contributo ha le sue radici in una conferenza tenuta nell'ambito dell'iniziativa internazionalization@home dell'Università degli Studi di Pavia. Tra i suoi obiettivi c'è anche quello di fornire un bilancio della ricerca tedesca sull'argomento. Ringrazio di cuore Roberta Ribotta (Göttingen) per la traduzione, Luca Foti per i preziosi commenti e soprattutto Daniela Rando per la revisione finale del testo e il suo grande sostegno.

La legittimazione e l'accesso al potere secolare, che nelle moderne democrazie avviene per elezione, sono sempre stati una questione centrale per tutte le società. La contestazione della legittimità di una elezione, come è avvenuto in occasione delle elezioni presidenziali statunitensi del 3 novembre 2020, non è pertanto un fenomeno esclusivo del XXI secolo ma, al contrario, ha una lunga storia alle spalle.

Le controversie trecentesche tra Ludovico il Bavaro e i papi si rivelarono decisive per l'evoluzione delle strutture politico-istituzionali dell'Europa medievale, e soprattutto per il rapporto tra il papato e l'impero. Questo contrasto, che può essere definito una lotta per la sopravvivenza, ha sollecitato innumerevoli riflessioni sul piano filosofico, sociale e politico-teorico, da Dante († 1321) a Guglielmo di Ockham († 1347), da Egidio Romano († 1316) a Marsilio da Padova († 1342-1343), per citare solo alcuni di quanti intervennero in quel dibattito¹. Ma come conseguenza del conflitto con la Curia avignonesa, la struttura istituzionale del Sacro Romano Impero si consolidò e si sviluppò in direzione di una concezione "laica" dello stato.

I diversi livelli del conflitto possono essere esaminati avvalendosi dell'approccio, mutuato dalla sociologia, della "governance multilivello", che si concentra, oltre che sulle decisioni dei potenti, sull'accettazione dei governati. Tale metodo mostra la sua efficacia se si esaminano da prospettive diverse i processi di comunicazione in occasione della scomunica di Ludovico di Baviera².

Il primo paragrafo di questo lavoro ha una funzione semplicemente introduttiva, quella di proporre una rapida ricostruzione della situazione politica dopo la morte dell'imperatore Enrico VII di Lussemburgo e dopo la duplice elezione nel 1314 di Ludovico di Wittelsbach e di Federico d'Asburgo (che sfociò nell'insanabile contrasto risolto nel 1322). Ma è nella seconda parte del contributo, quella principale, che si tenterà di mettere a fuoco le varie tappe dell'*escalation* della lotta tra Ludovico il Bavaro e la Curia, e soprattutto la strategia comunicativa adottata dal pontefice in tale conflitto.

1.1. *Gli aspiranti al trono: il lussemburghese Giovanni di Boemia, Ludovico il Bavaro di Wittelsbach e Federico il Bello d'Asburgo*

Con la morte prematura di Enrico VII nel 1313, non solo l'impero ma anche la nascente dinastia lussemburghese entrarono in crisi. Tre famiglie si contesero da quel momento in poi la carica di re dei Romani e futuro imperatore: i Lussemburgo, gli Asburgo e i Wittelsbach³. Poteva sembrare favore-

¹ Briguglia, *Marsile de Padoue*; Godthardt, *Marsilius von Padua*; Lauriello, *Church and State*; Miethke, *Die Entwicklung politischer Theorie*, pp. 33-57; Falkeid, *The Avignon Papacy*; Lee, *Humanism*.

² Botzem, *Die Dynamik des Governance-Ansatzes*, pp. 9-26; *Europäische Governance*.

³ Menzel, *Die Zeit der Entwürfe*; Hoensch, *Die Luxemburger*.

vole la posizione dei Lussemburgo: il figlio dell'imperatore Enrico, Giovanni di Lussemburgo, aveva ottenuto la corona di Boemia tramite matrimonio, e aveva allora 17 anni⁴; l'arcivescovo di Treviri Baldovino era il più anziano della casata e fu proprio grazie a lui che l'influenza politica della famiglia si mantenne negli anni a seguire⁵.

L'accesso alla dignità regia era nelle mani dei sette principi elettori⁶; questo ristretto collegio si era definito alla fine del Duecento⁷ ed era composto da tre elettori ecclesiastici (gli arcivescovi di Magonza, Treviri e Colonia), e da quattro elettori laici (il conte palatino del Reno, il duca di Sassonia, il marchese di Brandeburgo e il re di Boemia). Spettava quindi loro creare nuove basi per la nomina del successore di Enrico VII. E, tuttavia, prima della bolla d'oro del 1356 non era ancora chiaro a quale membro o ramo della famiglia degli elettori laici, in caso di divisione ereditaria del territorio, spettasse l'esercizio del diritto elettorale; e inoltre nel 1313 nella cerchia dei principi elettori si nutrivano alcune riserve, riguardo sia alla persona e all'età di Giovanni di Boemia sia al fatto che l'implicito riconoscimento del fattore ereditario avrebbe potuto limitare la loro capacità d'influenza. Di conseguenza nell'estate del 1314 gli arcivescovi di Magonza, Colonia e Treviri, quando si resero conto che la candidatura di Giovanni era destinata al fallimento, indussero il giovane lussemburghese a ritirarla⁸, con la motivazione ufficiale che era troppo giovane per l'incarico.

I principi elettori presentarono quindi Ludovico di Wittelsbach come nuovo candidato; ma anche Federico il Bello d'Asburgo avanzò delle pretese⁹.

1.2. La doppia elezione del 1314. Ludovico il Bavoro e Federico il Bello

Ludovico, poi chiamato dal papa "il Bavoro", era nato probabilmente nella primavera del 1282 a Monaco di Baviera¹⁰. Il matrimonio dei suoi genitori, Matilde d'Asburgo e Ludovico II dell'Alta Baviera, era stato il risultato di un'alleanza Wittelsbach-Asburgo in occasione dell'elezione del primo re di Germania (e re dei Romani) appartenente alla casata asburgica, Rodolfo, di cui Matilde era la primogenita. Federico d'Asburgo detto il Bello, nato nel 1289, era figlio di un fratello di Rodolfo, Alberto I, a sua volta re dei Romani dal 1298; i due rivali nell'elezione erano quindi strettamente imparentati, in quanto cugini¹¹.

⁴ Pauly, *Traum*, pp. 549-579; Pauly, *Johann der Blinde*.

⁵ *Balduin von Luxemburg*.

⁶ Schulte, *Die Goldene Bulle*, pp. 484-489.

⁷ Erkens, *Anmerkungen zu einer neuen Theorie*, pp. 376-381.

⁸ Pauly, *Traum*, pp. 549-579.

⁹ Menzel, *Ludwig der Bayer*, pp. 293-407.

¹⁰ Si veda da ultimo *Ludwig der Bayer*; Schneidmüller, *Kaiser Ludwig IV.*, pp. 269-392; *Kaiser Ludwig der Bayer*; Thomas, *Ludwig der Bayer*, pp. 298-337.

¹¹ Clauss, *Ludwig IV. und Friedrich der Schöne*, pp. 255-270.

Matilde d'Asburgo curò che Ludovico ricevesse la sua prima istruzione presso la congregazione dei canonici agostiniani di Dießen sul lago di Ammersee; in seguito il giovane Wittelsbach fu inviato alla corte degli Asburgo a Vienna per un'ulteriore formazione, come era consuetudine a quell'epoca. Qui crebbe, sotto gli occhi di Alberto I d'Asburgo, insieme ai cugini Federico il Bello e Leopoldo. Tuttavia Ludovico non fu educato al governo di un regno e questo si rivelò, nei suoi primi anni, uno svantaggio¹²: egli non aveva infatti alcuna esperienza amministrativa e, nell'organizzare una propria cancelleria, non disponeva né di una rete di consulenti e diplomatici né di informazioni sufficienti sulle attività delle corti straniere¹³.

Alberto I d'Asburgo, da parte sua, nell'autunno del 1306 aveva introdotto il figlio Federico il Bello nell'amministrazione del ducato d'Austria. Due anni dopo, tuttavia, Alberto fu assassinato da un nipote, Giovanni di Svevia, soprannominato il Parricida. Inizialmente, il giovane Federico (neppure ventenne) ebbe qualche difficoltà a consolidare la presenza della sua casata nel concerto delle forze politiche dell'impero. E fu forse questo uno dei motivi per cui rivendicò la corona reale solo nel 1313, a cinque anni dalla morte del padre e dopo la morte di Enrico VII.

I due cugini si trovarono allora in competizione, in quanto concorrenti per la corona regia. Il monaco cistercense Giovanni di Viktring, nel *Liber certarum historiarum* (c. 1340-1343), narra un episodio abbastanza credibile. Ludovico e Federico il Bello, trovandosi di notte, come di consueto, nello stesso letto, avrebbero parlato dell'imminente elezione: Federico avrebbe cercato di persuadere il cugino a candidarsi al trono regio; Ludovico, dal canto suo, avrebbe risposto che le sue risorse erano troppo scarse per quello scopo, ma che Federico, ricco e potente, avrebbe potuto ottenere la corona, e lui lo avrebbe sostenuto¹⁴.

In occasione delle trattative per l'elezione del successore di Enrico VII di Lussemburgo, Federico il Bello riuscì a convincere l'arcivescovo di Colonia, Enrico di Virneburg († 1332), a sostenere la sua candidatura, e la bilancia inclinò verso l'Asburgo¹⁵. L'arcivescovo di Magonza Pietro di Aspelt, probabilmente la personalità più influente fra i principi elettori, voleva però impedire a tutti i costi l'elezione dell'Asburgo¹⁶ ed organizzò dal canto suo l'elezione del giovane Wittelsbach.

¹² Fondamentale al riguardo Suckale, *Die Hofkunst*.

¹³ Bansa, *Studien zur Kanzlei*.

¹⁴ «et conducta die Fridericus et Ludwicus convenient in Salczpurga, ubi dum cubarent simul in uno lecto, de regno est sermo habitus inter eos, ita quod Fridericus Ludewico, ut super hoc intenderet, persuaderet, Ludewicus eciam propter suarum facultatum maciem se non posse intendere responderet, ipse autem dives et potens omnia ad hec spectancia affluencius adimpleret, se quoque ad ipsum rebus et persona in eius complacenciam sedulum exhiberet»: Iohannis abbatis Victoriensis *Liber*, lib. IV (*ad annum 1313*), p. 52.

¹⁵ Groten, *Die Rolle*, pp. 181-191; Kurmann, *Heinrich II. von Virneburg*, pp. 209-228.

¹⁶ Kirt, *Peter von Aspelt*, pp. 63-81.

Il 19 dicembre 1314 Federico il Bello fu eletto re a Sachsenhausen da quattro elettori, dei quali solo due erano incontestabilmente legittimi: l'arcivescovo di Colonia, Enrico di Virneburg, e Rodolfo, conte palatino del Reno e, ironia del destino, fratello maggiore di Ludovico il Bavoro. Due "voci" invece erano controverse: Rodolfo, duca di Sassonia-Wittenberg (che rivendicava per se stesso il voto elettorale sassone in concorrenza con il membro di un ramo collaterale della sua casa, il duca di Sassonia-Lauenburg) ed Enrico VI di Carinzia, che votò come re di Boemia nonostante tale voto spettasse, in realtà, al lussemburghese Giovanni di Boemia¹⁷. Ma il giorno seguente, il 20 dicembre, ebbe luogo una seconda elezione. A Francoforte, fu eletto Ludovico, con cinque voti: quelli dell'arcivescovo di Magonza, dell'arcivescovo di Treviri, del marchese di Brandeburgo, del duca di Sassonia-Lauenburg e di Giovanni re di Boemia. Gli ultimi due voti (quelli spettanti al duca di Sassonia e al re di Boemia) furono dunque assegnati due volte (il 19 e il 20 dicembre); comunque Federico ne raccolse in totale solo quattro, contro i cinque di Ludovico¹⁸.

Ambedue le elezioni erano dunque discutibili: divenne di grande importanza il giudizio del papa, il quale rivendicava il diritto di dare il proprio assenso al re dei Romani eletto, prima che questi potesse legalmente governare. Ludovico il Bavoro e Federico il Bello inviarono entrambi un *decretum electionis* alla sede apostolica¹⁹, vacante dopo la morte di Clemente V avvenuta nel sud della Francia nell'aprile del 1314. Ma due anni più tardi il nuovo papa Giovanni XXII, eletto nell'agosto 1316, non diede l'assenso a nessuno dei due eletti. Per la Curia pontificia, il trono di Germania era vacante e, finché esso fosse stato considerato tale, il papa avrebbe avuto il diritto di agire come *vicarius imperii*, ossia come amministratore dell'impero²⁰, arrogandosi ampi diritti d'intervento.

Il diritto di ratifica rivendicato dal papa costituiva però una profonda intromissione nella "costituzione" secolare dell'impero: Giovanni XXII sviliva le elezioni effettuate dai principi elettori e negava che la loro fosse la procedura legittima per accedere all'esercizio del potere secolare.

Gli anni successivi furono dunque dominati dagli scontri tra i due candidati. Benché l'elezione di Ludovico fosse dai più riconosciuta come legittima, gli Asburgo disponevano di una base di potere più ampia, e di maggiore disponibilità finanziaria. La questione era quindi ancora aperta quando, nella tarda estate del 1322, si combatté vicino a Mühldorf, in Baviera, una delle

¹⁷ Becher, *Die Krönung*, pp. 11-26; Büttner, *Die Doppelwahl*, vol. 1, pp. 294-338.

¹⁸ Büttner, *Rituale*, pp. 27-66; Schmöeckel, *Canonice electus*, pp. 67-104.

¹⁹ *Constitutiones*, 5, n. 94, p. 91 § 5. Schubert, *Die deutsche Königswahl*, pp. 140-146; Miethke, *Die päpstliche Kurie*, pp. 441-445.

²⁰ Già Clemente V, nella sua bolla *Pastoralis cura* (1313), così si esprimeva: «Nos tam ex superioritate, quam ad imperium non est dubium nos habere, quam ex potestate, in qua vacante imperio imperatori succedimus, et nichilominus ex illius plenitudine potestatis... sententiam et processus... de fratribus nostrorum consilio declaramus fuisse ac esse omnino irritos et inanes» (*Constitutiones*, 4, 2, n. 1166, p. 1213). Si vedano Baethgen, *Der Anspruch*, pp. 163-164; Schlotheuber e Kistner, *Kaiser Karl IV*, pp. 531-538; Parent, *Dans les abysses*, pp. 45-51.

poche battaglie del medioevo che ebbero conseguenze politiche decisive²¹. Sul piano militare gli Asburgo erano di gran lunga superiori al Wittelsbach, ma Leopoldo, il fratello di Federico, giunse in ritardo con la sua cavalleria. All'oscuro di tale ritardo (Wittelsbach aveva intercettato tutte le lettere indirizzate da Leopoldo al fratello e così questi ignorava quando Leopoldo sarebbe arrivato), ansioso di combattere, l'Asburgo non volle attendere. Il 28 settembre, giorno di san Venceslao, il santo patrono della Boemia, fu scelto come giorno per la battaglia decisiva. Mentre Federico il Bello cavalcava sul campo ornato di tutte le sue insegne, Ludovico si nascose in una semplice armatura tra i suoi cavalieri²². Decisivo fu Giovanni di Boemia, che, avvezzo al combattimento, venne in aiuto di Ludovico il Bavoro. Si trattò una lunga battaglia, e quando gli Asburgo verso mezzogiorno dovettero arrendersi, quasi nessuno riuscì a fuggire.

La vittoria fu considerata alla stregua di un giudizio divino: si era palesato il diritto del più forte, il Wittelsbach. Quando lo sconfitto Federico gli fu condotto davanti, secondo un cronista Ludovico avrebbe detto: «Cugino mio, non ho mai desiderato vedervi tanto quanto oggi», per poi farlo imprigionare nel castello di Trausnitz, una reclusione, peraltro, alquanto confortevole²³.

Dopo la vittoria a Mühlendorf, Ludovico era convinto di disporre finalmente, dopo sette anni di contrasti, del potere regio. In realtà, da quel momento egli dovette affrontare un avversario molto più pericoloso, il papa Giovanni XXII²⁴, che come si è accennato considerava vacante il trono regio e in quanto *vicarius imperii* si arrogò il diritto di nominare in Italia chi rappresentava l'impero. In altre parole, Giovanni XXII colse l'occasione per intervenire direttamente nella politica del potere secolare²⁵.

In verità, il pontefice aveva un interesse limitato per il territorio dell'impero a nord delle Alpi. Per papa Giovanni il nodo cruciale era piuttosto l'Italia; e la residenza ad Avignone, all'ombra della corona francese, aveva diminuito di molto l'influenza del pontefice sulla penisola. Con tutti i mezzi Giovanni XXII cercò da allora di impedire che Ludovico, in quanto re e poi imperatore, potesse affermarsi in Italia limitando l'influenza papale.

In primo luogo, non riconoscendo la sua legittimità il papa ostacolò la discesa in Italia che Ludovico stava preparando, per far valere il suo diritto alla dignità imperiale. In secondo luogo, dopo aver deposto tutti i vicari imperiali nominati da Enrico VII durante la sua spedizione italiana, Giovanni XXII nominò vicario imperiale di tutta l'Italia il più grande avversario del re tedesco

²¹ Murr, *Schlacht bei Mühlendorf, 1322*; Thomas, *Ludwig der Bayer*, pp. 101-109.

²² Clauss, *Ludwig IV*, pp. 263-264.

²³ Die Chronik des Mathias von Neuenburg, p. 362: «Salutante autem eum Ludevico et dicente: 'Avuncule, libenter videmus vos hic', ille consternatus animo non respondit»; Krieger, *Die Habsburger*, p. 121.

²⁴ Thomas, *Ludwig der Bayer*, pp. 138-140; Parent, *Entre rebellion*, pp. 145-179; Parent, *Dans les abysses*.

²⁵ Baethgen, *Der Anspruch*, pp. 163-165.

nel *Regnum italicum*, il re di Napoli Roberto d'Angiò²⁶. In termini di alleanze, gli Angioini in Francia erano schierati dalla parte del re di Napoli contro il re romano-tedesco e l'Inghilterra.

Contro i signori ghibellini italiani (Visconti di Milano, Scaligeri di Verona ed Estensi di Ferrara), il papa aveva usato le armi del bando e dell'inquisizione, e indetto una crociata²⁷. I Visconti e i loro alleati si rivolsero pertanto con una richiesta di aiuto al re Ludovico, che inviò in Italia, con una legazione armata – modesta ma sufficiente a scongiurare l'attacco pontificio-angioino contro Milano – il suo consigliere segreto Bertoldo di Neuffen²⁸. Nel 1324 Giovanni XXII reagì a questo pur modesto tentativo di ingerenza con la sua tipica durezza: proclamò eretico il Wittelsbach fulminando la scomunica, dalla quale il re si sarebbe potuto liberare entro la fine dell'anno solo attraverso una completa sottomissione²⁹. Secondo le sue accuse, Ludovico si sarebbe arrogato, senza attendere l'assenso del papa, il nome e il titolo di re dei Romani, avrebbe esercitato in Italia i diritti imperiali e collaborato con i Visconti, bollati come eretici³⁰.

Iniziava la lotta aperta. I papi ora dovevano cercare d'imporre in Europa la loro lettura dei fatti. Ecco perché sono così interessanti le strategie e le forme di comunicazione pontificie degli anni e decenni successivi: analizzeremo quindi nel dettaglio, nel secondo paragrafo, i cinque possibili livelli di *escalation* della controversia.

2.1. *I processi contro Ludovico il Bavaro: il primo livello di contrasto*

Tra il terzo e il quinto decennio del secolo, non fu affatto facile per la Curia comunicare la propria decisione a proposito dell'"eresia bavarese" (*error Bavaricus*), anche se nulla fu lasciato di intentato³¹.

I canali di comunicazione in questa grande controversia sono particolarmente rivelatori, poiché non meno di tre papi, con diverse strategie e diversi gradi di successo, cercarono di convincere della legittimità dei processi curiali tutta la "opinione pubblica" dei ceti dell'impero.

L'eresia di Ludovico il Bavaro si radicava nella scomunica e nella revoca del potere regio, proclamate il giovedì santo dell'anno 1324 e giustificate

²⁶ Kelly, *The new Solomon*.

²⁷ Parent, *Dans les abysses de l'infidélité*, pp. 158-172, più in particolare, parte 2, cap. 4: sui processi per eresia nella Marca di Ancona (1320-1321), pp. 218-227; contro gli Estensi (1321), pp. 230-236; contro i Visconti (1321-1324), pp. 237-271. Si vedano Brufani, *I processi*, pp. 167-180; per Todi Benedetti, *I processi*, pp. 691-715.

²⁸ Bertoldo di Neuffen fu quindi scomunicato insieme a Ludovico; Thomas, *Ludwig der Bayer*, pp. 122-137.

²⁹ *Constitutiones*, 5, n. 788, pp. 392-393; Miethke, *Der Kampf Ludwigs des Bayern*, p. 55.

³⁰ *Constitutiones*, 5, n. 792, p. 617; Thomas, *Ludwig der Bayer*, pp. 172-174 e Jaser, *Ecclesia maledicens*, pp. 374-380.

³¹ Schlotheuber, *Error Bavaricus*, pp. 135-151.

dal papa con la persistente mancanza (dal 1314) del suo assenso all'elezione³². Questo mancato assenso divenne problema per Ludovico solo a partire dal 1322, quando cioè, dopo il suo successo nella lotta alla successione al trono imperiale, iniziò a intervenire nell'Italia settentrionale.

Già il 3 ottobre 1322, pochissimi giorni dopo la battaglia di Mühldorf, papa Giovanni dichiarò in concistoro che nessun re di Germania (*rex Alamanie*) avrebbe potuto esercitare i suoi diritti sovrani, fino a quando la sua elezione non fosse stata esaminata e confermata dal papa³³. Peraltro il 4 ottobre alcuni cardinali, tra i quali Napoleone Orsini e Pietro Colonna, contestarono il fatto che il papa negasse al Wittelsbach la legittimità del potere regio dopo che questi, per sette anni, aveva comunque regnato e, alla fine, aveva avuto la meglio sul cugino nella competizione per il trono³⁴. Come ha recentemente sottolineato Mathias Schmoeckel, l'argomentazione canonica adottata da Giovanni XXII era particolarmente controversa, perché vietava a Ludovico l'esercizio dei diritti sull'impero con l'argomento che egli era stato sì eletto, ma non aveva ancora ricevuto l'approvazione pontificia³⁵: mentre solo un'elezione contestata (*in discordia*), secondo il parere di molti, avrebbe dato al pontefice potere decisionale in forza del suo diritto di approvazione³⁶.

La situazione sarebbe cambiata dopo che Ludovico il Bavarco e Federico il Bello ebbero raggiunto un accordo nel trattato di Monaco del 5 settembre 1325: da allora in avanti, infatti, non si sarebbe più potuto parlare di un'elezione regia *in discordia*. Giovanni XXII, lui stesso giurista, nel sostenere il proprio diritto d'intervento ignorò quest'accordo; e ancora nove anni dopo l'elezione, egli attaccò ripetutamente la legalità della scelta dei principi elettori, benché Ludovico avesse regnato senza contestazioni per tutto quel periodo. Il papa avrebbe continuato a insistere sul fatto che tutte le cariche ufficiali erano state sin dall'inizio illegittime; con tale argomentazione ovviamente egli entrava in contraddizione con le opinioni tradizionali di legisti e canonisti sui diritti del monarca eletto³⁷.

Ma torniamo al 1322. Nemmeno le obiezioni e le proteste dei cardinali sortirono effetto. Dopo altri tre giorni evidentemente drammatici, l'8 ottobre di quell'anno il papa diede avvio al primo processo per eresia contro Ludovico, il «processus non sine magna nota», ovvero “con grande clamore” – una sorta di preludio al rito di pubblicazione della scomunica «cum magna so-

³² Schubert, *Die deutsche Königswahl*, pp. 140-146; Miethke, *Die päpstliche Kurie*, pp. 441-445.

³³ *Constitutiones*, 5, n. 788, pp. 392-393.

³⁴ Miethke, *Der Kampf Ludwigs*, p. 55.

³⁵ Schmoeckel, *Canonice electus*, pp. 100-101. È significativo che l'ampio dibattito dei canonisti contemporanei su questa questione sia sempre più al centro della ricerca. Giovanni XXII, essendo lui stesso giurista, osò contrastare questo punto di vista legalmente incontestabile, come risulta chiaramente da questo studio. La grande importanza del discorso dei giuristi sull'impero e sui poteri imperiali è efficacemente dimostrata dal contributo di Daniela Rando, *La forza vitale* (in corso di stampa).

³⁶ Schmoeckel, *Canonice electus*, p. 101.

³⁷ *Ibidem*.

lemnitate»³⁸: la “grande solennità” era riservata all’imposizione dell’anatema, la più alta pena ecclesiastica, applicata contro «mostruosi crimini e tiranni che ignoravano i poteri della chiesa»³⁹. L’atto d’accusa dell’8 ottobre fu affisso, come era uso, alle porte della chiesa di Avignone, ma il papa decise di non consegnarlo direttamente a Ludovico⁴⁰. Non si trattava di un annullamento dell’elezione, se non altro perché, secondo il punto di vista papale, Ludovico non era ancora un re dei Romani: si era arrogato il «potere di governo del Regno e dell’Impero» («administratio regni et imperii»), «usurpando il nome e il titolo del suddetto regno dei Romani» («prefati Romani regni nomen sibi et titulum regium usurpavit»), e Giovanni XXII rimase fermo a questa lettura dei fatti⁴¹.

Restava la richiesta che Ludovico si astenesse da ogni atto di governo fino a quando non avesse ricevuto l’assenso papale; se non avesse accolto il divieto papale, dopo la data stabilita sarebbe incorso nella scomunica. Dilemma ineludibile: se Ludovico avesse dato seguito alla richiesta del papa, avrebbe vanificato l’elezione dei principi elettori e dichiarato nulli i sette anni del suo governo; in caso contrario, il papa lo avrebbe inevitabilmente scomunicato.

Fu solo l’inizio. In seguito si accumulò via via, dal punto di vista della Curia pontificia, un abuso dopo l’altro, fino a quando, nel settembre 1343, i capi d’accusa contro Ludovico assommarono a ben 68. Il re cercò d’impedire alla Curia di procedere contro di lui presentando appello, ma senza esito⁴². Il presupposto, sul quale il papa insisteva per un rientro in seno alla Chiesa, era che Ludovico deponesse il potere sovrano, cioè riconoscesse pubblicamente la necessità dell’assenso papale. Naturalmente tutto ciò fu inteso come una massiccia violazione della “costituzione” imperiale, in quanto sminuiva i diritti elettorali e il voto dei principi elettori.

Il giovedì santo del 1324 (12 aprile), papa Giovanni scagliò solennemente l’anatema contro Ludovico in ragione dell’«immensa colpa, disobbedienza e disprezzo di Dio e della Chiesa romana»; inoltre minacciò di scomunica e interdetto tutti coloro che avessero obbedito a Ludovico⁴³. La solenne proclamazione dell’anatema in quello specifico giorno era legata a una lunga tradizione, soprattutto per la pubblicazione di processi speciali contro gli oppo-

³⁸ Jaser, *Ecclesia maledicens*, pp. 374-380.

³⁹ Guillelmus Duranti, *Speculum iuris*, lib. 2, Tit.: De sententia § Ut autem, 29, p. 781: «Illiud autem scias, quod in enormibus delictis et contra tyrannos claves ecclesiae contemnentes quandoque fertur sententia excommunicationis per episcopum cum magna solemnitate; et hoc dicitur anathema».

⁴⁰ *Constitutiones*, 5, n. 792, pp. 616-619; Schütz, *Die Appellationen*, pp. 71-112; tuttora fondamentale Müller, *Der Kampf*, vol. 1, pp. 56-58.

⁴¹ *Constitutiones*, 5, n. 792, p. 617; Thomas, *Ludwig der Bayer*, pp. 172-174.

⁴² *Constitutiones*, 5, nn. 909-910 (*appelatio tercia*, 22 maggio 1324), pp. 723-754.

⁴³ *Constitutiones*, 5, n. 881, p. 693 («nec approbata persona sibi nomen regis Romanorum indebita usurpavit»); Menzel, *Zeit*, p. 166; Schubert, *Königsabsetzung*, pp. 290-294. Sull’interdetto si veda il volume, con gli atti di un incontro veneziano del 2017, *Das Interdikt*, a cura di T. Daniels e Ch. Jaser (in corso di stampa). Ringrazio gli editori per avermi permesso di prendere in visione i testi in anteprima.

sitori politici del papato, perché era proprio durante la Settimana Santa che solitamente i fedeli e pellegrini accorrevano in curia.

Christian Jaser ha recentemente esaminato in dettaglio le forme di pubblicazione dell'anatema. In primo luogo, la scomunica lanciata dal papa era annunciata *cum magna solemnitate* nel contesto di una messa con uno scampionario disordinato (*pulsatio inordinata*). Intorno al pontefice, dodici sacerdoti in piedi reggevano altrettante candele accese che, alla fine della cerimonia, venivano gettate a terra e spente, come atto rituale di maledizione e monito per le anime. Il secondo atto della *publicatio* prevedeva l'affissione della sentenza alle porte della chiesa di Avignone, dal mattino presto fino all'ora terza. La sentenza veniva poi annunciata dai vescovi e dai sacerdoti di ogni diocesi in tutta l'*Ecclesia* proprio perché, secondo Jaser, «si trattava di mettere in opera una competenza centralizzata di disciplinamento e assoluzione» – ovvero il potere delle chiavi nella Chiesa – e perché la creazione di un'opinione pubblica costituiva una parte essenziale dell'operazione.

L'anatema era fondamentalmente una delle misure costitutive di una *poena medicinalis*, cioè una delle «pene con effetto curativo»⁴⁴. Nel territorio dell'impero, tale effetto curativo era ovviamente visto in modo differente. Dopo i recenti sette anni di controversie per il trono tra Federico d'Asburgo e Ludovico di Wittelsbach, la scomunica di quest'ultimo provocò ancora una volta una guerra civile⁴⁵. L'11 luglio 1324 il papa negò al re ogni diritto di governo e scomunicò chiunque osasse continuare a riconoscere Ludovico come re⁴⁶. Ma nello stesso anno la città di Strasburgo si rifiutò di pubblicare le sentenze papali e dichiarò per iscritto che in città c'erano un partito “asburgico” e uno “bavarese”: se la condanna papale fosse stata resa nota da parte del consiglio cittadino, ci sarebbe stato un grande spargimento di sangue, per non parlare delle conseguenze sulla sicurezza dei commerci. Per il Consiglio era d'obbligo una «comportamento sulla base del diritto» (cioè del diritto imperiale): «inoltre fino ad ora, in quanto comunità, ci siamo comportati secondo le leggi verso entrambi gli eletti [*legaliter nos gessimus*], dal momento che la comunità stessa non ha particolare inclinazione verso l'uno o l'altro»⁴⁷. Poiché risultava impossibile, come veniva richiesto dalla Curia papale, proclamare solennemente il giudizio papale al clero e al popolo, il Capitolo del *Marienstift* di Aquisgrana inviò il suo *cantor* ad Avignone perché testimoniasse alla Curia qual era la situazione. Già al suo primo tentativo pare che questi fosse stato

⁴⁴ Jaser, *Ecclesia maledicens*, p. 379.

⁴⁵ Kaufhold, *Gladius spiritualis*; Kaufhold, *Öffentlichkeit*, pp. 435-454.

⁴⁶ *Constitutiones*, 5, n. 944, p. 785, § 11: «ipsum Ludovicum ducem Bavarie omni iure, si quod ex electione sua predicta competere seu competisse poterat, a domino privatum demuntiamus et ostendimus nosque ipsum iure prefato sententiando privatum declaramus et privamus» (*Iohannis XXII. papae quartus processus contra Ludevicum regem*, 1324 Juli 11); Menzel, *Zeit*, p. 166.

⁴⁷ Kaiser, *Volk und Avignon*, pp. 120-121; Schubert, *Ludwig*, pp. 189-190.

accolto con un'ostilità senza precedenti, giungendo a temere per la propria vita⁴⁸.

Lo stesso papa era ben consapevole delle conseguenze della sua decisione. In una lettera del 1325 Giovanni XXII protestò indignato perché i cittadini di Spira avevano rivolto al vescovo Emicho pesanti intimidazioni e terribili minacce, impedendogli così di rendere noti il divieto imposto a Ludovico e i processi di eresia. Anche dal Brandeburgo arrivavano notizie poco incoraggianti: il preposito Nicola di Bernau – che, in conformità con gli ordini papali, aveva invitato i cittadini di Berlino e Cölln a rifiutarsi di rendere omaggio al figlio primogenito di Ludovico, Ludovico il Romano margravio di Brandeburgo – era stato ucciso da cittadini inferociti guidati dalle famiglie eminenti, presenti nei consigli delle due cittadine, e il suo corpo era stato bruciato sulla piazza del Mercato Nuovo vicino alle chiese di San Nicola e Santa Maria⁴⁹. L'assassinio di un prete era considerato un crimine capitale, sicché Ludovico von Neindorf († 1347), vescovo di Brandeburgo, alla fine del 1327 aveva imposto il primo interdetto documentato su Berlino e Cölln e scomunicato i consiglieri: fu proibita la celebrazione della messa e le attività liturgico-sacramentali (battesimi, matrimoni, funerali). Il commercio nella città ne risentì notevolmente, poiché molti mercanti non volevano più fare affari con gli scomunicati. Nicola di Bernau comunque era stato ormai ucciso, e solo nel 1335 si raggiunse un accordo riparatore, che a titolo di espiazione prevede l'erezione di una croce sul luogo dell'omicidio (la via che portava a Spandau o Spandauer Strasse)⁵⁰. La carica di legato pontificio in quegli anni richiedeva parecchio coraggio!

2.2. Il secondo livello di escalation: lo scontro aperto. L'incoronazione dell'imperatore e la deposizione del papa (1328)

Lo scontro raggiunse un livello più alto quando Ludovico partì per l'Italia nel 1327, ottenendo inizialmente notevoli successi grazie soprattutto al sostegno di Castruccio Castracani († settembre 1328), a cui assegnò il titolo di duca di Lucca⁵¹. Nonostante la scomunica e la condanna del papa, Ludovico il Bavoro nominò numerosi funzionari *in loco* e riuscì a esercitare una certa influenza su alcune aree dell'Italia centro-settentrionale: per esempio nel 1328 fu scelto addirittura come podestà dal comune di Todi⁵². La “risposta” papale a questo tentativo del re di esercitare i diritti imperiali in Italia fu l'avvio di due nuovi processi: con la bolla *Quia iuxta doctrinam* (3 aprile 1327) in cui vie-

⁴⁸ *Constitutiones*, 5, n. 974, p. 812; Schubert, *Ludwig*, pp. 189-190.

⁴⁹ Si veda, da ultimo, Helmrath, *Das Interdikt*, pp. 270-271; fondamentale è il contributo di Kurze, *Der Propstmord*, pp. 92-136.

⁵⁰ Helmrath, *Das Interdikt*, p. 271.

⁵¹ Da ultimo Schwarz, *Abkehr*, pp. 119-146; Menzel, *Zeit*, pp. 169-176.

⁵² Foti, *The Day*, pp. 155-179.

ne citato per la prima volta Marsilio da Padova, si covocava perentoriamente Ludovico ad Avignone entro il 1º ottobre, per rispondere all'accusa di eresia⁵³; e pochi giorni dopo (8 aprile) con la *Divinis exemplis* il papa negava a Ludovico tutti i diritti residui, i feudi imperiali ed ecclesiastici e persino il titolo ereditario di duca dell'Alta Baviera⁵⁴. Adesso era solo "Ludovico il Bavaro": e dato che ovviamente non rispettò il mandato di comparizione, fu dichiarato eretico da papa Giovanni.

La condanna come eretico, abbinata con l'immediato scioglimento del giuramento feudale, apparentemente aveva lo scopo d'incoraggiare le opposizioni e le resistenze nel territorio e negli ambienti dell'impero, cosa che a sua volta avrebbe poi costretto Ludovico a ritornare sui suoi passi⁵⁵. In realtà i legati papali trovarono grandi difficoltà nello svolgere il loro compito. Ad esempio il penitenziere Udalrico di Lenzburg, un eremita al quale Giovanni XXII più volte affidò compiti difficili, per conto dell'arcivescovo di Magonza convocò clero e popolo per rendere solennemente pubblica, durante la messa, la sentenza di condanna. Ma quando egli cominciò a tradurne il contenuto in volgare, si levò un tumulto: «Cosa stiamo aspettando, prendiamo il disgraziato monaco e gettiamolo nel Reno!»⁵⁶. Vedendo che il furore degli astanti continuava ad aumentare, Udalrico fuggì verso l'altare maggiore, dove il celebrante aveva appena preso in mano l'eucarestia. Inseguito fin nel coro, si rifugiò in sacrestia, si tolse l'abito del suo ordine e fuggì dalla città in abito da laico, "con vesti dai colori vivaci" («vestibus virgatis»⁵⁷).

Udalrico di Lenzburg fu comunque fortunato. Nel 1327 a Basilea la folla inferocita gettò nel Reno un anonimo *clericus famosus*, che aveva cercato di illustrare l'eresia del Wittelsbach. Costui cercò di mettersi al sicuro nuotando, ma i cittadini lo inseguirono e lo picchiarono a morte⁵⁸. Il cronista che racconta questi fatti, Giovanni di Winterthur non usa mezzi termini quando descrive le manovre dei legali papali come *processus frivulos*. La descrizione della feroce esecuzione dell'inviatto a Basilea acquisisce nel racconto del cronista un valore esemplare; e il trattamento ostile degli ambasciatori papali mostrò i suoi effetti.

Lo scriba del vescovo di Costanza, Bertoldo di Tuttlingen, si convinse alquanto rapidamente dell'inutilità di pubblicare le lettere papali a Friburgo: in un documento si afferma in modo conciliante che egli, in quanto *scriba*

⁵³ *Constitutiones*, 6, 1, n. 274 (3 aprile 1327), pp. 185-186. Sul ruolo di Marsilio da Padova si veda Godthardt, *Marsilius von Padua*, pp. 189-196.

⁵⁴ *Constitutiones*, 6, 1, n. 273 (3-9 aprile 1327), pp. 178-184.

⁵⁵ Brieskorn, *Drei päpstliche Akte*, p. 243. Secondo Tommaso d'Aquino la *solutio iuramenti* significava che i sudditi, *ipso facto*, erano scolti, qualora il sovrano fosse stato condannato per apostasia, da ogni suo comando e dal giuramento di obbedienza. D'altra parte, però, c'erano casi in cui lo scioglimento dal giuramento di obbedienza avveniva solo dopo la persistenza del principe nella scomunica.

⁵⁶ Kaiser, *Volk und Avignon*, p. 148; Schubert, *Ludwig*, p. 190.

⁵⁷ Schubert, *Ludwig*, p. 190.

⁵⁸ *Die Chronik*, p. 101.

del vescovo di Costanza suo predecessore, Rodolfo (1322-1334), aveva consegnato le lettere papali relative all'imperatore Ludovico, che avrebbero dovute essere bandite e condannate e che invece il papa voleva che fossero divulgata a Friburgo. I cittadini gli avevano chiesto, «gentilmente e amorevolmente», di non rendere pubbliche le lettere e piuttosto di portarle via. Bertoldo aveva loro assicurato che la corrispondenza non sarebbe arrivata né allora né mai⁵⁹. Quanto la richiesta potesse apparire *amichevole e amorevole*, lo sperimentò l'inviaio pontificio a Ratisbona: non appena fu noto il suo incarico, si ritrovò sequestrato. La mattina seguente fu rilasciato, con l'avvertimento che, «se fosse stato ritrovato con le lettere papali, sarebbe stata per lui la morte. Spaventato, le gettò nel fiume»⁶⁰.

Dunque, la battaglia per ottenere credito (*fama*) nei territori dell'impero difficilmente poteva essere vinta, e a lungo termine ciò risultava dannoso e controproducente per l'autorità pontificia. Nel 1327 un confidente della Curia pontificia, il preposito di San Severino a Colonia, Eidenrico, informò minuziosamente papa Giovanni sulla situazione nell'impero: poiché la scomunica di Ludovico per lettera non aveva riscosso alcun effetto, si doveva intervenire con misure concrete⁶¹. Con schiettezza, Eidenrico fece presente che l'arcivescovo Valrammo di Colonia era fermamente dalla parte papale, ma che l'opinione degli arcivescovi di Magonza e Treviri era difficile da valutare, e sarebbe stato possibile giudicarla solo in base alle loro azioni future. Eidenrico non nascose al papa che la situazione era senza sbocchi: a sud di Colonia tutti erano favorevoli a Ludovico, ad eccezione di Strasburgo, dove la città era divisa. Egli consigliava quindi di puntare su obiettivi sicuri, che potessero garantire vantaggi territoriali ai principi elettori ecclesiastici, cioè agli arcivescovi, nel caso in cui questi avessero rovesciato il Wittelsbach.

Nel settembre del 1327 in effetti Giovanni XXII inviò il suo legato in Germania per convincere i tre arcivescovi, il re boemo Giovanni e gli altri elettori della necessità di una nuova elezione ai danni di Ludovico⁶². Queste misure disperate derivavano dal fatto che Ludovico il Bavaro si era spostato sempre più in direzione di Roma, dove il 17 gennaio 1328 si fece incoronare imperatore da due vescovi, alla presenza di Sciarra Colonna⁶³. Mentre Wittelsbach andava all'offensiva e preparava la deposizione del papa, l'inviaio papale a nord delle Alpi convocò in fretta e furia i principi elettori per una nuova elezione imperiale⁶⁴. Il papa autorizzò l'arcivescovo di Magonza, Mattia, a scegliere per essa un luogo diverso da Francoforte, qualora la città, considerata la tensione del momento, fosse diventata troppo pericolosa⁶⁵. Nella prima riunione

⁵⁹ Kaiser, *Volk und Avignon*, p. 150.

⁶⁰ Schubert, *Ludwig*, p. 191.

⁶¹ Kaiser, *Volk und Avignon*, pp. 141-147.

⁶² Miethke, *Kampf*, pp. 61-63; Menzel, *Zeit*, pp. 170-174.

⁶³ Schubert, *Ludwig*, pp. 175-198.

⁶⁴ Thomas, *Ludwig der Bayer*, pp. 227-228.

⁶⁵ *Constitutiones*, 6, 1, n. 1005 (7 maggio 1328), p. 378.

degli elettori ribelli a Ludovico non si riuscì però a raggiungere un accordo definitivo. La sorte inoltre giocò un brutto scherzo ribaltando i piani papali, in quanto la contessa Loretta di Sponheim, adirata per varie altre questioni, senza esitare nel maggio fece catturare sulla Mosella l'arcivescovo Baldovino di Treviri, uno degli elettori più importanti, mettendolo fuori combattimento. L'arcivescovo di Magonza fissò una nuova data di elezione per il 15 novembre dello stesso anno, ma morì subito dopo.

Non si procedette dunque all'elezione di un nuovo re dei Romani, e a Roma Ludovico il Bavarso poté deporre senza opposizioni papa Giovanni XXII. Il giorno dell'Ascensione, il 12 maggio, sui gradini della basilica di San Pietro, egli proclamò il "suo" nuovo papa, il francescano Pietro di Corbara, che si fece chiamare Nicolò V; e questi a sua volta, il giorno di Pentecoste, incoronò nuovamente Ludovico imperatore⁶⁶. La contesa si era ormai trasformata in uno scontro aperto in cui, a causa dell'interdetto gravante su tutti i sostenitori di Ludovico, la nobiltà, i cittadini e il clero dell'impero dovettero prendere posizione. La liturgia costituiva il discriminante: non celebrare la messa significava rispetto dell'interdetto e fedeltà al papa, e viceversa celebrarla era il segnale della resistenza.

I domenicani di Strasburgo, che avevano celebrato per molti anni sfidando il comandamento papale, furono probabilmente costretti dal severo capitolo generale dell'ordine, tenuto a Tolosa nel 1328, a seguire la linea pontificia⁶⁷. Messi ormai a tacere, dovettero lasciare la città di Strasburgo e il convento rimase vuoto per tre anni e mezzo. Solo in un secondo momento, però, la città si scusò umilmente presso il papa. La lotta aperta e pubblica per il potere politico, condotta a danno dei fedeli, aveva ormai erosio la fiducia nella Chiesa: secondo il rassegnato cronista Ugo di Reutlingen († 1360), in quegli anni i laici provavano un profondo disprezzo per il clero, sia regolare sia secolare⁶⁸.

2.3. Il terzo livello di escalation. Una nuova qualità dell'accusa di eresia: la disputa sulla povertà (1328)

La contesa acquisì poi una nuova e, per Ludovico, pericolosa dimensione religioso-dogmatica quando l'imperatore nel settembre 1328 incontrò a Pisa le figure di spicco degli spirituali francescani. Il generale francescano Michele di Cesena e alcuni suoi confratelli, tra cui Guglielmo di Ockham, erano giunti allo scontro aperto con papa Giovanni sulla questione della povertà⁶⁹.

⁶⁶ Modonutti, *Totus eris talis*, pp. 194-201. La deposizione del papa da parte dell'imperatore significava un duro attacco all'autorità spirituale, giudicata molto negativamente, in quanto illegittima, da parte dei contemporanei e nella successiva memoria degli umanisti; si veda Voltmer, *Deutsche Herrscher*, pp. 21-24.

⁶⁷ Jakob Twinger von Königshofen, pp. 469-470. Sull'interdetto comminato a causa di Ludovico il Bavarso, fondamentale Kaufhold, *Gladius spiritualis*; Rüther, *Bettelorden*, pp. 243-246.

⁶⁸ Kaiser, *Volk und Avignon*, p. 195.

⁶⁹ Miethke, *Der „theoretische Armutsstreit“*, pp. 33-57.

I francescani evitarono la condanna per eresia, fuggendo segretamente da Avignone dopo che il papa, senza esitare, li aveva scomunicati. L'imperatore, prendendoli sotto la sua protezione a Pisa, legò indissolubilmente il suo destino con il loro⁷⁰.

Con gli spirituali, Ludovico acquisì sostenitori e consiglieri di notevole spessore culturale; ma nello stesso tempo, dovendo quindi prendere posizione sul delicatissimo problema della povertà, fu costretto a scendere su un terreno in cui, da laico illetterato e incompetente riguardo alla Sacra Scrittura, qual egli era, non aveva alcuna autorità⁷¹. Il giovedì santo dell'anno 1329 ad Avignone fu solennemente scagliato l'anatema contro Ludovico, contro il nuovo papa Nicolò V da lui nominato e contro i frati francescani fuggiaschi.

«Nemmeno coloro che avevano familiarità con l'argomento dovevano essere consapevoli dell'ampia portata delle censure che all'epoca gravavano sulla Baviera», ipotizza Heinz Thomas, valutando la situazione nell'Impero intorno al 1330⁷². È un'affermazione discutibile, visto che un'ampia cerchia di persone era ben informata. L'accusa di eresia e, soprattutto, il collegamento con la questione della povertà aprivano al papa nuovi canali di propaganda attraverso le reti europee degli ordini religiosi. Forse tenendo conto della violenza di cui erano fatti oggetto i legati e della scarsa efficacia delle lettere apostoliche, Giovanni XXII si servì ora del capitolo generale degli eremiti agostiniani (1328), dei cistercensi (1330) e dei domenicani (1328-1330) quali amplificatori nella divulgazione dei suoi processi per eresia⁷³. L'eccezionalità di questa "azione" si può cogliere dal fatto che gli atti del capitolo generale dell'ordine domenicano non contengono usualmente alcuna presa di posizione politica, tranne nel caso di Ludovico e in particolare proprio nel 1330, anno nel quale i superiori dell'ordine si incontrarono a Maastricht.

Questo capitolo, trasferito da Colonia in tale città a causa dell'interdetto, dovette essere veramente memorabile, visto che fu processato in tale occasione anche il noto predicatore Enrico Suso (che aveva cercato di difendere il grande predicatore e mistico domenicano Meister Eckart, minacciato da accuse di eresia a causa del suo *Libriccino della verità*⁷⁴ e morto nel corso del processo avignonese). Quanto a Ludovico, non solo si decise di pubblicare la scomunica sua e dei francescani spirituali a lui ormai collegati, ma negli atti capitolari fu incorporato anche il testo integrale della sentenza papale (*Instrumenta publica condemnacionis fulminate contra Ludovicum Bavarum*,

⁷⁰ Schmidt, *Povertà*, pp. 390-404; Burr, *The Spiritual Franciscans*, pp. 191-213; Godthardt, *Marsilius*; Thomas, *Ludwig der Bayer*, pp. 214-218.

⁷¹ Schlotheuber, *Öffentliche Diskurse*, pp. 410-411.

⁷² Thomas, *Ludwig der Bayer*, p. 261.

⁷³ *Acta capitularum (ad annum 1328)*, pp. 178-179 («iniungentes, quod fratres in suis praedicationibus iuxta formam mandati apostolici processus noviter factos contra dictum Bavarum cum omni diligentia studeant publicari»); si veda Rüther, *Bettelorden*, pp. 243-244.

⁷⁴ Senner, *Heinrich Seuse*, pp. 10-12; Rohls, *Offenbarung*, p. 198.

*Petrum de Corbaria et Michaelem de Cesena*⁷⁵). La condanna era “fulminante” perché ora comprendeva le formule di maledizione pertinenti, ovvero evocava con parole dei salmi la vicinanza a satana, la perdita dell’ufficio e la maledizione fisica di Ludovico e dei suoi discendenti⁷⁶: giudizio e maledizione che a ogni processo erano stati progressivamente rafforzati. Le accuse vennero elencate singolarmente per l’imperatore, per Michele di Cesena e Pietro di Corbara. Per Ludovico ora ammontavano a tredici, a partire dall’usurpazione del potere regio; i giuramenti di fedeltà che le comunità o gli individui avevano prestato all’imperatore venivano ora esplicitamente sciolti.

Dal momento che gli atti del capitolo venivano copiati per ciascuna provincia dell’ordine e per tutti i priori a capo dei conventi, un gran numero di persone dispose così da allora di una base documentaria sicura. Fu incaricato della pubblicazione il maestro generale dell’ordine domenicano, Barnaba Cagnoli (1324-1332), inquisitore e legato pontificio in Piemonte. Egli ordinò esplicitamente a tutti i priori provinciali e conventuali domenicani così come ai loro vicari, di annunciare la sentenza papale negli scritti e nelle prediche in lingua volgare. Costoro inoltre dovevano richiamare il popolo all’ubbidienza alla Sede Apostolica e alla lotta contro gli eretici ribelli e scismatici⁷⁷.

Il coinvolgimento degli ordini e, in particolare, dell’ordine domenicano, protetto da papa Giovanni XXII, nelle strategie di propaganda della Curia, spiega perché, ad esempio, Enrico di Herford, un frate domenicano della Vestfalia, da un lato fosse molto ben informato, ma dall’altro stentasse a trovare un proprio punto di vista. Da un lato egli considerava assolutamente necessaria e inevitabile la lotta dell’imperatore per la tutela dei diritti imperiali, dall’altro però riteneva il suo intervento nella questione della povertà un grave errore, che lo rendeva di fatto un *fautor hereticorum* e lui stesso eretico⁷⁸.

L’offensiva comunicativa di Giovanni XXII ebbe come conseguenza che le varie cerchie di pubblico – il monastico, il dotto e l’aristocratico-cortigiano, per giungere fino ai circoli borghesi – progressivamente si osservassero e interagissero tra loro⁷⁹. Ciò ebbe anche la conseguenza che quei ceti sociali che in precedenza entravano raramente in relazione tra di loro, si prendessero

⁷⁵ *Acta capitulorum*, pp. 201-205. Alcuni domenicani dovevano essersi opposti, poiché il Capitolo Generale minacciò con la pena detentiva coloro che sostenevano Ludovico il Bavaro a parole o per iscritto (p. 197).

⁷⁶ Jaser, *Ecclesia maledicens*, pp. 410-413.

⁷⁷ *Acta capitulorum*, p. 205: «Ego frater Barnabas, magister ordinis, sanctissimi patris ac domini summi pontificis mandatis in omnibus volens obedire, dicta mandata apostolica in actis presentis capituli generalis fratribus denunciare precepi atque in virtute sancte obedientie mandavi diffinitoribus prefati capituli, ut copiam illorum articulorum, prout in hac schedula continentur, ad suas provincias diligenter fideliterque deportent ac per eosdem in virtute sancte obedientie preceptum misi ad omnes et singulos priores provinciales et conventuales ac eorum vicarios, ut omnia et singula ad dictam materiam pertinencia per se vel per alios fratres idoneos publicent in sermonibus publicis vulgarizando et ad obedientiam sancte Romane ecclesie dictorumque rebellium hereticorum et scismaticorum confutacionem populos inducendo».

⁷⁸ Schlotheuber, *Öffentliche Diskurse*, pp. 408-410; Modonutti, *Totus eris talis*.

⁷⁹ Schubert, *Ludwig*, p. 194.

ora in considerazione l'un l'altro e interagissero. Il discorso pubblico su Ludovico il Bavaro, da anni scomunicato, fattosi ordinare imperatore a Roma senza il consenso del papa, assunse una nuova qualità e un nuovo spessore. Si delinea così un processo di formazione dell'opinione politica che Peter Moraw avrebbe potuto definire un aspetto della «condensazione della società» («Verdichtung der Gesellschaft»)⁸⁰.

2.4. La quarta tappa: la fallita svolta di Benedetto XII

Giovanni XXII morì nel dicembre 1334. Il suo successore Jacques Fournier, divenuto nel dicembre del 1334 papa Benedetto XII, riconobbe i pericoli che minacciavano la Curia in caso di sconfitta nella lotta per la *fama*⁸¹. Al nord delle Alpi, le città dell'impero, la nobiltà e parti del clero avevano cominciato a raccogliersi in modo sempre più evidente dietro l'imperatore, sicché Benedetto tentò d'imprimere un cambio di direzione al processo in atto⁸².

Nel 1335 egli scrisse al re di Francia Filippo VI che al riguardo avrebbe sì preso solo provvedimenti che non danneggiassero il re francese o il re Roberto di Sicilia; se però Ludovico e i suoi seguaci fossero stati ricondotti nel seno della Chiesa e si fossero riconciliati con il pontefice, si sarebbero potute comunque prevenire divisioni all'interno della Chiesa e ribellioni contro quest'ultima e contro la fede cattolica⁸³.

Il nuovo papa apriva così al Wittelsbach una possibilità di riconciliazione. Nella primavera del 1335 Ludovico rilasciò al suo inviato, Marquardo di Randegg, la relativa lettera credenziale fregiandosi del titolo di imperatore. In concistoro, Marquardo tenne un discorso molto duro, imperniato sul concetto «Date a Cesare quello che è di Cesare» (Mt. 22:21), e la risposta del papa fu inizialmente piuttosto benevola⁸⁴. Ma poi ci fu una svolta, giacché diverse legazioni del re Filippo di Francia e di Roberto di Sicilia si mostraronon tutt'altro che neutrali. Ancor prima del concistoro decisivo dell'aprile 1337, i negoziatori di Ludovico sapevano che non ci sarebbe stata l'assoluzione. Un ulteriore discorso di Marquardo, che denunciava apertamente l'illegalità dei processi

⁸⁰ Moraw, *Verfassung*, pp. 229-235.

⁸¹ Schimmelpennig, *Benedikt XII.*, pp. 212-221; Plöger, *Das Reich und Westeuropa*, pp. 41-55.

⁸² Bueno, *Definire l'eresia*, pp. 229-234.

⁸³ *Vatikanische Akten*, n. 1762 (28 ottobre 1335), p. 602: «Estimamus equidem, quod si Ludovicus predictus eiusque sequaces, fautores et adherentes innumeris possint salvis premissis a via perditionis, per quam gradientur oberrantes extra ovile dominicum reduci ad gremium ecclesie, maximum obsequium deo lucrificiendo sibi tot animas diabolice voracitati expositas procul dubio prestaretur obviareturque magnis periculis, que interdicti et excommunicationis sententie, quibus illa regio Alamannie tot circumvoluta temporibus extitit, comminantur, presertim cum ex similibus scismata et rebelliones consueverint adversus ecclesiam et fidem catholicam periculose nimium alias pululari».

⁸⁴ Schimmelpennig, *Benedikt XII.*, p. 217; Plöger, *Das Reich und Westeuropa*, pp. 41-55. Franz Josef Felten tenta di sviluppare un'altra lettura degli avvenimenti, senza tuttavia risultare convincente: Felten, *München, Paris und Avignon*, pp. 1-16.

papali contro l'imperatore, segnò poi la rottura delle trattative diplomatiche. Una lega tra Ludovico e il re inglese Edoardo III, iniziata nel 1335, minacciava ora di assicurare a quest'ultimo un nuovo alleato in un'eventuale guerra contro il cugino, il re francese Filippo VI⁸⁵: e due anni dopo, effettivamente, scoppì la guerra dei Cent'anni.

La politica di conciliazione di Benedetto era fallita e la sua breve svolta, opposta allo spirito dell'anatema, incontrò critiche all'interno del personale della Curia, per il quale non c'era alternativa alla strada intrapresa con i processi di eresia⁸⁶.

2.5. *La quinta tappa: nel 1338 una dimostrazione del potere imperiale senza conseguenze*

Dopo il fallimento della pacificazione che per un momento sembrò essere a portata di mano, i ceti che costituivano la struttura fondamentale della società e del regno tedesco si unirono più che mai saldamente dietro l'imperatore. La controversia entrò in una nuova fase, con la minaccia di guerra rappresentata dall'accordo di alleanza anglo-imperiale, diretto principalmente contro la Francia ma ovviamente anche contro la Curia avignonesa.

All'assemblea dei ceti del regno di Germania, svoltasi a Sachsenhausen il 17 maggio 1338, l'imperatore invitò gli inviati a intercedere per lui presso papa Benedetto, citando le parole del Vangelo di Matteo (Mt 18: 4): «Ma se non vi ascolta, allora sarà per me come un pagano», formula dal valore giuridico, per segnalare loro che se il papa non avesse risposto adeguatamente alle richieste dei ceti, essi potevano legittimamente rifiutarsi di obbedirgli⁸⁷. Quell'anno ci furono molte iniziative politiche: la convocazione dei vescovi a Spira in marzo; quella dei ceti a Francoforte in maggio; quella dei principi elettori a Rhens in luglio; e finalmente le due diete, rispettivamente a Francoforte in agosto e a Coblenza in settembre. Tutte furono potenti dimostrazioni di unità tra le varie componenti dell'impero contro il papa e tutte stilarono petizioni che ormai arrivavano quasi a getto continuo alla Curia avignonesa.

Il momento politico culminante fu la dieta di corte (*Hoftag*) tenuta a Francoforte, nel monastero dell'ordine teutonico a Sachsenhausen, il 6 agosto 1338. Vi furono invitati non solo il re inglese e il re boemo, ma anche i principi elettori, gli arcivescovi e i vescovi, gran parte degli ordini cavallereschi, giuristi e teologi, vari dotti e delegati delle città. Giovanni di Winterthur († 1348-1349) riferisce che Ludovico, vestito con abiti reali decorati di gemme e scintillanti di oro e argento, con lo scettro e le altre insegne reali, presentandosi davanti ai cavalieri, dimostrò la sua innocenza rispetto alle accuse che gli

⁸⁵ Menzel, *Zeit*, pp. 177-185.

⁸⁶ Bueno, *Definire l'eresia*, pp. 234-244.

⁸⁷ Schlotheuber, *Öffentliche Diskurse*, p. 409.

erano state rivolte nel rispetto delle leggi (*expurgavit se legitime*). Dichiarò inoltre che lui stesso e i suoi antenati, per quanto potesse ricordare, erano stati da sempre devoti ortodossi e veri seguaci della fede cattolica. Era una chiara sfida al papa: anche senza l'approvazione dell'elezione e nonostante la scomunica, il legittimo imperatore presiedeva la dieta⁸⁸. Ludovico effettivamente non prese le armi e quindi non venne in aiuto del re inglese contro la Francia: lo scenario minaccioso rimase solo virtuale. E la Curia? Pierre Roger, divenuto più tardi (1342) papa Clemente VI, pronunciò, il mercoledì delle Ceneri nel 1338, un clamoroso sermone con il quale volgeva lo sguardo proprio al pericolo imminente della guerra:

Sulla legittimità della guerra posso darvi informazioni sicure. È certo che sia il Bavaro (*Bavarus*) sia il re d'Inghilterra non possono avere motivo alcuno d'invasione il regno di Francia, un regno benedetto dove regna la giustizia, dove la sicurezza è forte e la fede fiorisce⁸⁹.

Tutto ciò cambiò le sorti della vicenda e Pierre Roger, che era lo specialista in Curia per le relazioni anglo-francesi, vide il conflitto da una prospettiva diversa rispetto ai suoi predecessori. Roger prese sul serio l'idea di convincere i principi elettori a rieleggere un nuovo re contro lo scomunicato Ludovico: solo pochi mesi dopo la sua incoronazione a papa, all'inizio del maggio 1342, concesse ai due lussemburghesi esiliati, Giovanni di Boemia e suo figlio Carlo, l'assoluzione. E ciò costituì un primo passo verso la rottura del fronte nemico.

L'acuto notaio dell'arcivescovo di Treviri, Rudolf Losse, aveva previsto questo sviluppo e già nel tardo autunno del 1338 aveva scritto:

Se egli [Ludovico] si mostra non quale energico aggressore ma piuttosto indifferente, non sarà temuto dalla Curia romana. E se non è temuto, non sarà liberato dalla scomunica poiché l'umiltà e l'indulgenza non possono aiutare, come è chiaramente confermato dagli eventi passati⁹⁰.

Clemente VI riprese con vigore i processi contro Ludovico di Wittelsbach, sebbene costui, nel 1343, avesse inviato più volte suoi delegati con ampie proferte di riconciliazione⁹¹. Il giovedì santo del 1346, Clemente VI emanò la sen-

⁸⁸ *Die Chronik Johans von Winterthur*, p. 157: «Insuper regalibus vestibus gemmis, auro et argento ad modum fulgoris coruscantibus induitus, sceptro quoque et alis insigniis regalibus decoratus expurgavit se legitime coram omni multitudine milicie sue ibidem congregata... a vicis illis, que secundum decretalem incipientem 'Venerabilem' ... ipsum impedire vel deicere possent, ostendens se et suos progenitores a tempore, quo non extat memoria, fidei catholice professores a cunabulis devotos et verissimos esse sectatores».

⁸⁹ Thomas, *Clemens VI*, p. 87.

⁹⁰ *Kaiser, Volk und Avignon*, p. 287. Fondamentale è *Nova Alamanniae*, vol. 1.

⁹¹ *Constitutiones*, 7, 2, nn. 1185-1190, pp. 344-347. «Noverit enim sanctitas vestra, quod divina gracia inspirante et eciam moti ex verbis et persuasionibus prepositi supradicti [Marquard von Randegg] tantam de sanctitate vestra concepimus confidentiam, quod non solum in articulis nobis per ipsum expressatis, sed etiam in quibuscumque circa personam et statum et liberos nostros agendis stare volumus dispositioni et ordinacioni sanctitatis vestre et a vestra voluntate nullatenus resilire» (*ibidem*, n. 1198, p. 346).

tenza definitiva di scomunica alla quale, come ultimo stadio della maledizione del sovrano e dei suoi discendenti fino alla terza generazione, si aggiunse la *damnatio memoriae*⁹². Secondo il papa, contro Ludovico si doveva procedere secondo giustizia; una concessione di grazia era quindi esclusa.

Il nuovo verdetto doveva essere letto nelle diocesi tedesche, francesi, dell'Italia settentrionale e in quelle confinanti e doveva essere spiegato in lingua volgare; fu inoltre compito dei domenicani pubblicarlo solennemente in Terrasanta. Heinz Thomas ha giustamente sottolineato che, quando Clemente VI nel 1343 prese la decisione di continuare la lotta pubblica contro Ludovico, non c'erano ancora all'orizzonte altri candidati; il processo si svolse apparentemente in piena autonomia⁹³. L'alleanza della Curia e dei Lussemburgo condusse all'elezione di Carlo IV a re di Germania nel 1346 e per l'ennesima volta il papa ebbe fortuna: Ludovico il Bavarо, cadendo da cavallo, morì l'anno seguente⁹⁴.

Quando il canonico di Costanza Enrico Truchsess di Diessenhofen, nella sua *Historia ecclesiastica*, menzionò all'anno 1346 la contestata elezione di Carlo IV, riprese il concetto di *inutilitas*, ovvero l'inadeguatezza di Ludovico come motivo tradizionale per la deposizione e come giustificazione papale per la candidatura del Lussemburgo⁹⁵. Il canonico di Costanza sapeva come muoversi, avendo trascorso i decisivi anni 1331-1337 presso la Curia di Avignone: ma «Ludovico non cedette affatto i suoi poteri di governo, piuttosto continuò il trentatreesimo anno del suo regno e il diciottesimo dell'impero»⁹⁶. Nella consapevolezza che la revoca del potere regio da parte della Curia era ingiusta, nel momento in cui, con Carlo IV, iniziarono a emergere nuove prospettive, non si volle più tornare indietro. Fu e rimase sempre difficile propagandare nell'impero l'*error Bavaricus*.

3. Conclusione

Tutte le “costituzioni” – sia quelle scritte sia quelle consolidate sulla base di un diritto consuetudinario (*Gewohnheitsrecht*) – sono un accordo “in positivo” che è generato da un contrasto. Per questa ragione, il conflitto di Ludovico il Bavarо con la Curia avignonese fu di grande importanza, nonostante Ludovico fosse uscito sconfitto nella lotta contro i papi.

⁹² Schwedler, “*dampnate memorie Ludovici de Bavaria*”, pp. 165-202, presenta, seppur in forma sintetica, il graduale aumento dei processi di condanna.

⁹³ Thomas, *Ludwig der Bayer*, pp. 342-344.

⁹⁴ Hesse, *Synthese*, pp. 27-29.

⁹⁵ Rexroth, *Dauerhaft untauglich*, pp. 77-97.

⁹⁶ «Ubi predicti principes convenerunt et Karolum filium regis Bohemie in regem Romanorum elegerunt de consensu et auctoritate pape confisi, qui Ludewicum inutilem ex causis suprascriptis reputavit, quamvis ipse ab amministrazione regni non desisteret, sed se XXXIII. anno regni sui scriberet, imperii vero anno XVIII» (Heinrich Truchsess von Dießenhofen, *Historia ecclesiastica*, p. 51).

La conseguenza di questa aspra disputa fu che nel 1338 i principi elettori e i vari membri dell'impero si raccolsero dietro l'imperatore scomunicato e, non riconoscendo legittimità all'approvazione del papa, negarono il suo diritto di interferire nella struttura politico-istituzionale dell'impero. Tali avvenimenti sono stati molto discussi dagli studiosi, i quali però tendono a concentrarsi sulle controversie posizioni dell'imperatore bandito o del papa. In ogni caso, sono state storicamente efficaci non soltanto le posizioni politiche, giuridiche o teologiche, bensì anche le modalità dell'elaborazione di un discorso pubblico, ciò che è stato l'oggetto specifico di questo saggio.

Le varie forme di comunicazione pubblica contribuirono in modo significativo alla dinamica dei processi di negoziazione, che si nutrivano sia delle decisioni dei potenti sia dell'accettazione – o non accettazione – dei governati. L'approccio metodologico della “*governance multilivello*” si presta quindi bene a cogliere le dinamiche di questi processi di negoziazione. Appare evidente che nello sviluppo comunicativo dello scontro, in cui sia il papa sia l'imperatore lottarono per il predominio nella sfera pubblica quanto all'interpretazione dei fatti (*Deutungshoheit*), si possono individuare cinque diversi livelli di *escalation*.

Mentre il papa ebbe a disposizione le forme canoniche di condanna con i rituali stabiliti, Ludovico il Bavaro poté in un primo momento solo reagire opponendosi (primo livello), finché non passò, in una successiva fase, all'offensiva, facendosi incoronare imperatore a Roma (secondo livello). La disputa raggiunse un terzo livello non solo per quanto concerne le strategie di diffusione delle informazioni, ma anche per la loro intensità, quando Ludovico il Bavaro avvicinò a sé i francescani esiliati, interferendo così nelle controversie teologiche relative alla povertà. La ricerca ha finora trascurato in larga misura il fatto che il papa potesse avvalersi a quel punto delle fitte reti di comunicazione a livello europeo costituite dagli ordini religiosi, vale a dire eremiti agostiniani, cistercensi e soprattutto domenicani. Si trattò di una circostanza eccezionale: i documenti del capitolo generale dell'ordine domenicano solo in questa occasione rivelano un'interferenza politica.

Negli anni dal 1328 al 1330 la Curia, oltre ad avvalersi dei propri legati, poté rendere pubblica e illustrare, sia in latino sia in volgare, la condanna dell'imperatore tramite i numerosi membri degli ordini religiosi in tutte le provincie, in tutte le grandi città, in ogni monastero e persino nel regno di Gerusalemme. Ne risultò una “campagna mediatica” senza precedenti. L'offensiva comunicativa di papa Giovanni XXII ebbe come conseguenza che le varie cerchie di pubblico – il monastico, il dotto e l'aristocratico-cortigiano, per giungere fino ai circoli borghesi – furono informate e coinvolte, potendo quindi crearsi una propria opinione. Questo processo di formazione dell'opinione politica rappresentò un grande passo verso la «condensazione» della società (la «*Verdichtung der Gesellschaft*» di Peter Moraw sopra richiamata).

Tale offensiva non determinò tuttavia l'accettazione delle decisioni papali nell'impero: al contrario, avviò un processo di emancipazione, in particolare tra i circoli laici della società. Dopo una quarta fase, costituita dal fallito ten-

tativo di accordo amichevole sotto Benedetto XII, lo sviluppo del processo di comunicazione nel Sacro Romano Impero condusse a una certa coesione dei ceti laici ed ecclesiastici a favore dell'imperatore e contro il papa (quinto livello). Il tutto si manifestò nelle numerose assemblee politiche e nelle diete del 1338, trovando una forma scritta nel *Rhenser Weistum* dei principi elettori. Il candidato del papa, l'imperatore Carlo IV, non poté né volle più tornare indietro dopo tale consenso a fatica conquistato, che divenne in seguito il nucleo della Bolla Aurea del 1356, la prima “costituzione” scritta del Sacro Romano Impero.

Opere citate

- Acta capitulorum generalium Ordinis Praedicatorum*, a cura di B.M. Reichert, vol. 2 (1304-1378), Roma 1899.
- F. Baethgen, *Der Anspruch des Papsttums auf das Reichsvikariat. Untersuchungen zur Theorie und Praxis der "potestas indirecta in temporalibus"*, in F. Baethgen, *Mediaevalia 1: Reichsgeschichte und Papstgeschichte*, Stuttgart 1960, pp. 110-185.
- Baldwin von Luxemburg, Erzbischof von Trier - Kurfürst des Reiches 1285-1354. Festschrift aus Anlaß des 700. Geburtstages*, a cura di F.J. Heyen e J. Mötsch, Mainz 1985.
- H. Banska, *Studien zur Kanzlei Kaiser Ludwigs des Bayern vom Tag der Wahl bis zur Rückkehr aus Italien (1314-1329)*, Kallmünz 1968.
- M. Becher, *Die Krönung Friedrichs des Schönen in Bonn 1314*, in *Die Königserhebung*, pp. 11-26.
- M. Benedetti, *I processi di Giovanni XXII contro gli "eretici" di Todi*, in *Todi nel Medioevo (secoli VI-XIV)*, Atti del XLVI convegno storico internazionale. Todi, 10-15 ottobre 2009, Spoleto 2010, pp. 691-715.
- S. Botzem, *Die Dynamik des Governance-Ansatzes: vier Dimensionen von Wandel*, in *Governance als Prozess: Koordinationsformen im Wandel*, a cura di S. Botzem, Baden-Baden 2009, pp. 9-26.
- N. Brieskorn, *Drei päpstliche Akte und ihre Wirkung auf drei Gemeinschaften*, in *Verwandtschaft, Freundschaft, Bruderschaft. Soziale Lebens- und Kommunikationsformen im Mittelalter*, a cura di G. Krieger, Berlin 2010, (Akten des Symposiums des Mediävistenverbands, 12), pp. 238-252.
- G. Briguglia, *Marsile de Padoue*, Paris 2014.
- S. Brufani, *I processi inquisitoriali "politici" contro i ribelli al tempo di Giovanni XXII. Riflessioni su un concetto*, in *Una strana gioia di vivere: a Grado Giovanni Merlo*, a cura di M. Benedetti e M.L. Betri, Milano 2010, pp. 167-180.
- A. Brunnengräber e H. Walk, *Der Mehrwert der Mehrebenenbetrachtung*, in *Multi-Level-Governance. Umwelt-, Klima- und Sozialpolitik in einer interdependenten Welt*, a cura di A. Brunnengräber, Baden-Baden 2007, pp. 17-31.
- I. Bueno, *Definire l'eresia. Inquisizione, teologia e politica pontificia al tempo di Jacques Fourier*, Roma 2016.
- D. Burr, *The Spiritual Franciscans. From Protest to Persecution in the Century After Saint Francis*, Pennsylvania 2001.
- A. Büttner, *Die Doppelwahl und -krönung von 1314: Ludwig von Bayern und Friedrich von Österreich, in Der Weg zur Krone: Rituale der Herrschererhebung im römisch-deutschen Reich des Spätmittelalters*, a cura di A. Büttner, Ostfildern 2012 (Mittelalter-Forschungen, 35), vol. 1, pp. 294-338.
- A. Büttner, *Rituale der Königserhebung im Konflikt*, in *Die Königserhebung*, pp. 27-66.
- Die Chronik des Johannes von Winterthur*, a cura di F. Baethgen (MGH, *Scriptores Rerum Germanicarum*, N.S. 3), Hannover 1942.
- Die Chronik des Mathias von Neuenburg (Chronica Mathiae de Nuwenburg)*, a cura di A. Hofmeister, (MGH, *Scriptores Rerum Germanicarum*, N.S. 4), Hannover 1940.
- M. Clauss, *Ludwig IV. und Friedrich der Schöne*, in *Die Königserhebung*, pp. 255-270.
- Constitutiones*, 4, 2, a cura di J. Schwalm (MGH, *Leges, Constitutiones et acta publica imperatorum et regum [1298-1313]*, 4, 2), Hannover 1909-1911.
- Constitutiones*, 5, a cura di J. Schwalm (MGH, *Leges, Constitutiones et acta publica imperatorum et regum [1313-1324]*, 5), Hannover 1909-1913.
- Constitutiones*, 6, 1, a cura di J. Schwalm (MGH, *Leges, Constitutiones et acta publica imperatorum et regum [1325-1330]*, 6, 1), Hannover 1914-1927 (ristampa 1981).
- Constitutiones*, 7, 2 a cura di M. Menzel (MGH, *Leges, Constitutiones et acta publica imperatorum et regum [1340-1343]*, 7, 2), Wiesbaden 2019.
- Guillelmus Duranti, *Speculum iuris*, Basel 1574, ristampa anast. Aalen 1975.
- F.R. Erkens, *Anmerkungen zu einer neuen Theorie über die Entstehung des Kurfürstenkollegs*, in «Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung», 119 (2011), pp. 376-381.
- Europäische Governance im Spätmittelalter, Heinrich VII. von Luxemburg und die großen Dynastien Europas*, Actes des 15^{es} Journées Lotharingiennes; 14-17 oct. 2008, a cura di M. Pauly, Luxembourg 2010.

- U. Falkeid, *The Avignon Papacy contested: An intellectual history from Dante to Catherine of Siena*, Cambridge 2017.
- F.J. Felten, *München, Paris und Avignon im Frühjahr 1337. Anmerkungen zur Wirkmächtigkeit von Geschichtsbildern*, in *Bayern und Europa. Festschrift für Peter Claus Hartmann zum 65. Geburtstag*, a cura di K. Amann, Frankfurt 2005, pp. 1-16.
- L.R. Foti, *The Day the Emperor became Podestà: Negotiating Legitimacy in a Fourteenth-Century Commune*, in «*Viator*», 49 (2018), pp. 155-179.
- F. Godthardt, *Marsilius von Padua und der Romzug Ludwigs des Bayern. Politische Theorie und politisches Handeln*, Göttingen 2011 (Nova Mediaevalia, 6).
- M. Groten, *Die Rolle der nördlichen Rheinlande und des Kölner Erzbischofs bei der Wahl Friedrichs des Schönen*, in *Die Königserhebung*, pp. 181-191.
- Heinrich Truchsess von Dießenhofen, Historia ecclesiastica (oder Chronicon)*, in *Heinrich von Diessenhofen und andere Geschichtsquellen Deutschlands im späteren Mittelalter*, a cura di J.F. Böhmer e A. Huber, Stuttgart 1868 (ristampa 1969), vol. 4, pp. 16-125.
- J. Helmuth, *Das Interdikt in der städtischen Lebenswelt des späteren Mittelalters*, in «*Blätter für deutsche Landesgeschichte*», 154 (2019) [Studien zur Kirchengeschichte des späteren Mittelalters. Zum Gedenken an Prof. Dr. Dietrich Kurze, a cura di Matthias Thumser], pp. 259-276.
- Ch. Hesse, *Synthese und Aufbruch 1346-1410*, Stuttgart 2017 (Gebhard Handbuch der deutschen Geschichte, 7b).
- J. Hoensch, *Die Luxemburger. Eine spätmittelalterliche Dynastie gesamteuropäischer Bedeutung. 1308-1437*, Stuttgart 2000.
- Das Interdikt in der europäischen Vormoderne zwischen Kirchenrecht, sozialer Alltagspraxis und publizistischer Polemik*, a cura di T. Daniels, Ch. Jaser e Th. Woelki (in corso di stampa).
- Jakob Twinger von Königshofen, *Chronik*, a cura di K. von Hegel, Leipzig 1870 (Chroniken der deutschen Städte 8; Die Chroniken der oberrheinischen Städte 1), pp. 230-498.
- Ch. Jaser, *Ecclesia maledicens. Rituelle und zeremonielle Exkommunikationsformen im Mittelalter*, Tübingen 2013 (Spätmittelalter, Humanismus, Reformation, 75), pp. 374-380.
- Johann der Blinde, Graf von Luxemburg, König von Böhmen 1296-1346*. Tagungsband der 9^{es} Journées Lotharingiennes 22.-26. Oktober 1996, Centre Universitaire de Luxembourg, a cura di M. Pauly, Luxembourg 1997 (Publications du CLUDEM, 14).
- Iohannis abbatis Victoriensis *Liber certarum historiarum*, a cura di F. Schneider (MGH, *Scriptores Rerum Germanicarum*, 36/2), Hannover 1910.
- Die Königserhebung Friedrichs des Schönen im Jahr 1314*, a cura di M. Becher e H. Wolter-von dem Knesebeck, Wien 2017.
- Kaiser Ludwig der Bayer. Konflikte, Weichenstellungen und Wahrnehmung seiner Herrschaft*, a cura di H. Nehlsen e H.G. Hermann, Paderborn 2002 (Quellen und Forschungen aus dem Gebiet der Geschichte, N.S. 22).
- Kaiser, Volk und Avignon. Ausgewählte Quellen zur antikurialen Bewegung in Deutschland in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts*, a cura di O. Berthold, Leipzig 1960 (Leipziger Übersetzungen und Abhandlungen zum Mittelalter, 3).
- Die Kaiser und die Säulen ihrer Macht. Von Karl dem Großen bis Friedrich Barbarossa*. Ausstellungskatalog, a cura di B. Schneidmüller, Darmstadt 2020.
- M. Kaufhold, *Gladius spiritualis. Das päpstliche Interdikt über Deutschland in der Regierungszeit Ludwigs des Bayern (1324-1347)*, Heidelberg 1994 (Heidelberger Abhandlungen zur mittleren und neueren Geschichte, N.S. 6).
- M. Kaufhold, *Öffentlichkeit im politischen Konflikt. Die Publikation der kurialen Prozesse gegen Ludwig den Bayern in Salzburg*, in «*Zeitschrift für Historische Forschung*», 22 (1995), pp. 435-454.
- S. Kelly, *The new Solomon: Robert of Naples (1309-1343) and fourteenth-century Kingship*, Leiden 2003.
- D. Kirt, *Peter von Aspelt und Balduin von Luxemburg: Beziehungen und Vergleich zwischen zwei Erzbischöfen*, in *Balduin von Luxemburg. Erzbischof und Kurfürst von Trier (1308-1354)*, a cura di R. Nolden, Trier 2010, pp. 63-81.
- K.F. Krieger, *Die Habsburger im Mittelalter. Von Rudolf I. bis Friedrich III.*, Stuttgart 2004².
- P. Kurmann, *Heinrich II. von Virneburg, der Koronator Friedrichs des Schönen als Donator des Dreikönigsfensters im Hochchor des Kölner Domes*, in *Die Königserhebung*, pp. 209-228.

- D. Kurze, *Der Propstmord zu Berlin 1324*, in «Jahrbuch für Berlin-Brandenburgische Kirchengeschichte», 60 (1995), pp. 92-136.
- C.L. Lauriello, *Church and State in Dante Alighieri's Monarchia*, Boston 2015.
- A. Lee, *Humanism and Empire: The Imperial Ideal in Fourteenth-Century Italy*, Oxford 2018.
- Ludwig der Bayer (1314-1347): Reich und Herrschaft im Wandel*, a cura di H. Seibert, München 2014.
- M. Menzel, *Ludwig der Bayer (1314-1347) und Friedrich der Schöne (1314-1330)*, in *Die deutschen Herrscher des Mittelalters. Historische Porträts von Heinrich I. bis Maximilian I. (919-1503)*, a cura di St. Weinfurter, München 2003, pp. 293-407.
- M. Menzel, *Die Zeit der Entwürfe (1273-1347)*, Stuttgart 2012 (Gebhard Handbuch der deutschen Geschichte, 7a).
- J. Miethke, *Die päpstliche Kurie des 14. Jahrhunderts und die "Goldene Bulle" Kaiser Karls IV. von 1356*, in *Papstgeschichte und Landesgeschichte. Festschrift für Hermann Jakobs zum 65. Geburtstag*, a cura di J. Dahlhaus e A. Kohnle, Köln-Weimar-Wien 1995, pp. 441-445.
- J. Miethke, *Der Kampf Ludwigs des Bayern mit Papst und avignonesischer Kurie in seiner Bedeutung für die deutsche Geschichte*, in *Kaiser Ludwig der Bayer*, pp. 39-74.
- J. Miethke, *Der "theoretische Armutstreit" im 14. Jahrhundert. Papst und Franziskanerorden im Konflikt um die Armut*, in *Gelobte Armut: Armutskonzepte der franziskanischen Ordensfamilie vom Mittelalter bis in die Gegenwart*, a cura di H. D. Heimann, A. Hilsebein, B. Schmies, Paderborn 2012, pp. 243-284.
- J. Miethke, *Die Entwicklung politischer Theorie im Mittelalter*, in *Die sprachliche Formierung der Moderne: Spätmittelalter und Renaissance in Italien*, a cura di O. Hidalgo e K. Nonnenmacher, Wiesbaden 2015, pp. 33-57.
- R. Modonutti, *Totus ero talis tibi qualis eris: Albertino Mussato ed Enrico VII*, in *Emperor*, a cura di A. Huijbers e L. Scales (in corso di stampa).
- P. Moraw, *Von offener Verfassung zu gestalteter Verdichtung. Das Reich im späten Mittelalter 1250 bis 1490*, Frankfurt 1989 (Propyläen-Geschichte Deutschlands, 3).
- K.F. Müller, *Der Kampf Ludwigs des Bayern mit der römischen Curie. Ein Beitrag zur kirchlichen Geschichte des 14. Jahrhunderts*, 2 voll., Tübingen 1879-1880.
- K.B. Murr, *Schlacht bei Mühldorf, 1322*, in *Historisches Lexikon Bayerns* < https://www.historisches-lexikon-bayerns.de/Lexikon/Schlacht_von_Mühldorf,_1322 > [ultima consultazione 17.11. 2020].
- Nova Alamanniae. Urkunden, Briefe und andere Quellen besonders zur deutschen Geschichte des 14. Jahrhunderts, vornehmlich aus den Sammlungen des Trierer Notars und Offizials, Domdekan von Mainz Rudolf Losse aus Eisenach in der Ständischen Landesbibliothek zu Kassel und im Staatsarchiv zu Darmstadt*, a cura di E. Stengel, vol. 1, Berlin 1921.
- S. Parent, *Entre rébellion, hérésie, politique et idéologie: remarques sur les procès de Jean XXII contre les rebelles italiens*, in *L'età dei processi. Inchieste e condanne tra politica e ideologia nel Trecento*, a cura di A. Rigon e F. Veronese, Roma 2009, pp. 145-179.
- S. Parent, *Dans les abysses de l'infidélité: les procès contre les ennemis de l'église en Italie au temps de Jean XXII (1316-1334)*, Rome 2014.
- M. Pauly, *Der Traum von der Kaiserkrone: Die vergeblichen Bemühungen König Johannes von Böhmen um die Kaiserwürde*, in «Zeitschrift für historische Forschung», 35 (2008), pp. 549-579.
- K. Plöger, *Das Reich und Westeuropa: Zur Wende in der Politik Ludwigs des Bayern in den Jahren 1336-1337*, in *Regnum et Imperium. Die französisch-deutschen Beziehungen im 14. und 15. Jahrhundert*, a cura di St. Weiß, Paris 2008 (Pariser Historische Studien, 83), pp. 41-55.
- D. Rando, *La forza vitale di un'idea: l'Impero insegnato allo Studium di Padova nel primo Quattrocento*, in *Emperors and Imperial Discourse in Italy c. 1300-1500. New Perspectives*, a cura di A. Huijbers e L. Scales (in corso di stampa).
- F. Rexroth, *Dauerhaft unauglich. Dis symbolische Inversion von Königsherrschaft im Rahmen der spätmittelalterlichen europäischen Königsabsetzungen*, in *Idoneität – Genealogie – Legitimation. Begründung und Akzeptanz von dynastischer Herrschaft im Mittelalter*, a cura di C. Andenna e G. Melville, Köln-Weimar-Wien 2015, pp. 77-97.
- J. Rohls, *Offenbarung, Vernunft und Religion*, Tübingen 2012 (Ideengeschichte des Christentums, I).
- A. Rüther, *Bettelorden in Stadt und Land: die Straßburger Mendikantenkonvente und das Elsass im Spätmittelalter*, Berlin 1997 (Berliner Historische Studien. Ordensstudien, 11).

- B. Schimmelpfennig, *Benedikt XII. und Ludwig der Bayer. Zum Scheitern der Verhandlungen im Frühjahr 1337*, in «Archiv für Kulturgeschichte», 59 (1977), pp. 212-221.
- E. Schlotheuber e A. Kistner, *Kaiser Karl IV. und der päpstliche Legat Aegidius Albornoz*, in «Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters», 69 (2013), 2, pp. 531-579.
- E. Schlotheuber, *Öffentliche Diskurse über die Bildung des Königs. Die Herrscherpersönlichkeit Ludwigs des Bayern im Spiegel der zeitgenössischen Chronistik*, in *Kaiser Ludwig der Bayer*, pp. 387-412.
- E. Schlotheuber, *Error Bavanicus. Die Kommunikation des päpstlichen Interdikts über Ludwig den Bayern im Reich, in Kurie und Kodikologie*. Festschrift für Claudia Märtl zum 65. Geburtstag, a cura di J. Schwarz e G. Strack, Ostfildern 2021, pp. 135-151.
- H.J. Schmidt, *Povertà e politica. I frati degli Ordini mendicanti alla corte imperiale nel XIV secolo*, in *Ordini religiosi e società politica in Italia e Germania nei secoli XIV e XV*, a cura di G. Chittolini e K. Elm, Bologna 2001, pp. 390-404.
- M. Schmoekel, *Canonice electus*, in *Die Königserhebung*, pp. 67-104.
- B. Schneidmüller, *Kaiser Ludwig IV. Imperiale Herrschaft und reichsfürstlicher Konsens*, in «Zeitschrift für historische Forschung», 40 (2013), pp. 269-392.
- E. Schubert, *Die deutsche Königswahl zur Zeit Johans von Böhmen*, in *Johann der Blinde*, a cura di M. Pauly, pp. 140-146.
- E. Schubert, *Königsabsetzung im deutschen Mittelalter. Eine Studie zum Werden der Reichsverfassung*, Göttingen 2005 (Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften in Göttingen, Phil.-Hist. Klasse, III S., 267).
- E. Schubert, *Ludwig der Bayer im Widerstreit der öffentlichen Meinung seiner Zeit*, in *Kaiser Ludwig der Bayer*, pp. 163-197.
- P. Schulte, *Die Goldene Bulle und die Kurfürsten als Säulen des Reichs*, in *Die Kaiser und die Säulen ihrer Macht. Von Karl dem Großen bis Friedrich Barbarossa*. Ausstellungskatalog, a cura di B. Schneidmüller, Darmstadt 2020, pp. 484-489.
- A. Schütz, *Die Appellationen Ludwigs des Bayern aus den Jahren 1323/1324*, in «Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung», 80 (1972), pp. 71-112.
- J. Schwarz, *Abkehr vom päpstlichen Krönungsanspruch*, in *Kaiser Ludwig der Bayer*, pp. 119-146.
- G. Schwedler, “*dampnate memorie Ludovici de Bavaria*“. Erinnerungsvernichtung als metaphorische Waffe im Konflikt zwischen Kurie und Kaiser Ludwig dem Bayern (mit Edition), in *Sterben über den Tod hinaus. Politische, soziale und religiöse Ausgrenzung in vormodernen Gesellschaften*, a cura di C. Garnier e J. Schnocks, Würzburg 2012, pp. 165-202.
- W. Senner, *Heinrich Seuse und der Dominikanerorden*, in *Heinrich Seuses Philosophia spiritualis. Quellen, Konzept, Formen und Rezeption*. Tagung Eichstätt 2.-4. Oktober 1991, a cura di R. Blumrich e Ph. Kaiser, Wiesbaden 1994 (Wissenschaftsliteratur im Mittelalter 17, Schriften des Sonderforschungsbereichs, 226), pp. 3-31.
- R. Suckale, *Die Hofkunst Kaiser Ludwigs des Bayern*, München 1993.
- H. Thomas, *Ludwig der Bayer (1282-1347). Kaiser und Ketzer*, Regensburg 1993.
- H. Thomas, *Clemens VI. und Ludwig der Bayer*, in *Kaiser Ludwig der Bayer*, pp. 75-117.
- Vatikanische Akten zur Geschichte in der Zeit Kaiser Ludwigs des Bayern*, a cura della Historischen Kommission bei der königlichen Akademie der Wissenschaften, Innsbruck 1891 (ristampa 1973).
- E. Voltmer, *Deutsche Herrscher in Italien. Kontinuität und Wandel vom 11. bis 14. Jahrhundert, in Kommunikation und Mobilität im Mittelalter. Begegnungen zwischen dem Süden und der Mitte Europas (11.-14. Jahrhundert)*, a cura di S. de Rachewiltz e J. Riedmann, Sigmaringen 1995, pp. 15-26.

Eva Schlotheuber
 Heinrich Heine Universität Düsseldorf
 Eva.Schlotheuber@uni-duesseldorf.de

**«Molte spese pago più che non posso».
Riflessioni sulla Chiesa toscana
nell'età del primo catasto fiorentino
(a partire dal caso di Volterra)**

di Jacopo Paganelli

Il saggio analizza la situazione della Chiesa secolare toscana nei primi due decenni del XV secolo attraverso il caso di studio di Volterra. Dopo una disamina degli obblighi fiscali (sia laici sia ecclesiastici) a cui i preti erano sottoposti, si è proceduto a confrontare i dati estrapolati da due visite pastorali svolte nel 1413-1414 e 1422-1423 con quelli ricavati dal primo catasto fiorentino, della fine degli anni Venti. La tesi è che la prassi dei prelievi congiunti fra sede apostolica e comune di Firenze – inaugurata dai pontefici “pisan” – indebolì significativamente la rete beneficiale (e la cura d'anime).

This paper analyses the situation of the Tuscan secular Church in the first two decades of the 15th century through the case study of Volterra. After an examination of the tax obligations (both secular and ecclesiastical) to which the priests were subjected, the data extrapolated from two pastoral visits which took place in 1413-1414 and 1422-1423 have been compared with those taken from the first Florentine catasto (of the late 1420s). The thesis proposed is that the practice of joint levies between the Apostolic See and the commune of Florence – inaugurated by the “Pisan” popes – significantly weakened the network of benefices (and the pastoral care).

Medioevo; XV secolo; Toscana; Volterra; fiscalità ecclesiastica; cura d'anime.

Middle Ages; 15th century; Tuscany; Volterra; ecclesiastical taxation; pastoral care.

Abbreviazioni

- ACCV = Archivio Capitolare di Colle Valdelsa
ACMF = Archivio del Capitolo Metropolitano di Firenze
ASCV = Archivio Storico del Comune di Volterra
ASDPi = Archivio Storico Diocesano di Pisa
ASDVCap = Archivio Storico Diocesano di Volterra, fondo capitolare
ASDVVesc = Archivio Storico Diocesano di Volterra, fondo vescovile
ASFi = Archivio di Stato di Firenze
ASLu = Archivio di Stato di Lucca
BGV = Biblioteca Guarnacci di Volterra
BRP = Biblioteca Roncioniana di Prato.

Questo saggio deve molto alla rilettura attenta di Paolo Pirillo, sempre prodigo di utili consigli; ringrazio anche Roberto Bizzocchi per i preziosi spunti bibliografici. Per l'identificazione dei luoghi citati nel testo si rimanda a Repetti, *Dizionario geografico fisico storico*; mentre per le valute si veda Goldthwaite, *Il sistema monetario*. Nelle rilevazioni del primo catasto fiorentino, 1 fiorino equivaleva a 4 lire (Conti, *I catasti agrari*, p. 44).

1. Introduzione

Tornato da Roma e fermatosi a Maciuoli presso Arlotto, il piovano di San Cresci protagonista di una nota raccolta di motti e facezie, Paolo priore di San Sano (non lontano da Gaiole in Chianti) si lamentò per aver perso la causa per cui si era recato dal papa: egli, infatti, avrebbe voluto vedersi riconosciuta la pieve che aveva tenuto il fratello Niccolò, ma il processo era volto a suo sfavore¹. Cercando di risollevarre l'animo sconsolato del priore, e facendo onore alla sua proverbiale arguzia, Arlotto invitò il suo ospite a considerare che le entrate della sua prioria erano più che sufficienti, visto che gli permettevano di «vivere come uno onorato prete»². Non solo: egli avrebbe dovuto considerarsi fortunato anche perché i proventi del suo beneficio non oltrepassavano la soglia critica dei 100 fiorini. Secondo il pievano, chi avesse avuto un'entrata superiore a quella sarebbe stato costretto a ingaggiare dei servitori, aumentando così le spese e, contestualmente, il rischio di finire rovinato.

Non c'è modo di sapere se il pievano di San Cresci abbia convinto il priore delle necessità di contenere le entrate di un beneficio al di sotto dei 100 fiorini, limite entro il quale Arlotto collocava anche la possibilità di salvare l'anima. Di certo, fra le qualità che l'anonimo biografo attribuisce ad Arlotto nell'introdurre le sue facezie c'è anche quella di essere stato un savio amministratore delle *res* del suo beneficio: forte anche dell'*imprinting* del padre, che l'aveva avviato all'abaco e al commercio della lana, Arlotto aumentò le rendite della pieve di San Cresci sino a 150 fiorini, grazie alla cura con cui ne fece «cultivare, seminare, piantare» le terre³. Possiamo quindi ritenere che i consigli che Arlotto dispensò al priore di San Sano derivassero, in certo modo, da una conoscenza diretta, dall'aver sperimentato di persona le angosce e le tribolazioni che comportava amministrare un beneficio che assicurava oltre 100 fiorini d'introito.

L'impressione, tuttavia, è che la particolare agiatezza dei due chierici protagonisti della novella da cui siamo partiti non possa essere generalizzata né estesa a tutti i benefici delle zone soggette a Firenze: basti considerare la situazione della diocesi di Pisa, territorio nel quale la visita pastorale dell'arcivescovo Filippo de' Medici (1461-1474) censì enti anche molto importanti, come la parrocchia di Livorno, che però non superavano il gettito di 50 fiorini annui⁴. Né, allo stesso modo, la prosperità raggiunta dal pievano di Maciu-

¹ *Motti e facezie del Piovano Arlotto*, p. 173, motto n. 113.

² Il reddito medio (al netto delle detrazioni) dei *cives* di Firenze, come si desume dal catasto iniziato nel 1427, era di 55 fiorini all'anno (Herlihy, Klapisch-Zuber, *I toscani e le loro famiglie*, p. 334); 14 fiorini annuali, invece, erano «stimati sufficienti al mantenimento di una persona» (Conti, *I catasti agrari*, p. 45).

³ *Motti e facezie del Piovano Arlotto*, p. 3.

⁴ Caturegli, *Le condizioni della chiesa di Pisa*; Luzzati, *Filippo de' Medici arcivescovo di Pisa*; ma si veda ora *La visita pastorale alla diocesi di Pisa*. Per un inquadramento generale sulla Chiesa del Quattrocento si vedano Delaruelle, Labande, Ourliac, *L'Église au temps du Grand Schisme*; Rapp, *L'Église et la vie religieuse*; Bihlmeyer, Tuechle, *L'epoca delle riforme*; Vincent,

li e dal priore di San Sano nella seconda metà del Quattrocento può essere proiettata indietro nel tempo, a coprire tutto il XV secolo: la stessa pieve di San Cresci, stando alle parole del biografo di Arlotto, «aveva già avuto alcuni negligenti rettori, onde era in ruina e spogliata di ogni sostanza»⁵. Oltre agli eventuali demeriti dei rettori, a impoverire un beneficio contribuivano alcuni fattori strutturali, come lo sfilacciarsi del popolamento rurale verificatosi a cavallo fra Tre e Quattrocento. Quest'idea è ben suffragata dagli studi di Paolo Pirillo, il quale, sulla scia della lezione di Elio Conti, ha integrato l'analisi dei dati forniti dal catasto fiorentino (che risale alla fine degli anni Venti del XV secolo) con la lettura dei verbali delle visite pastorali fiesolane, in particolare quella compiuta dal vescovo Benozzo Federighi (1421-1450)⁶. Il quadro con cui il presule Benozzo si trovò a confrontarsi era caratterizzato da tinte assai fosche, impregnato dalla «profonda crisi che durava, ormai, da quasi un secolo», con popoli scomparsi e le loro chiese «dirute o ridotte a oratori»⁷.

Ma lo smagliarsi della rete demografica causato dalla peste del 1348 e dalle sue recrudescenze – si pensi alle disavventure del novelliere Gentile Sermini, fuggito da Siena nel 1424 per scampare all'epidemia⁸ – si aggiungeva alla vertiginosa crescita della pressione fiscale durante i primi anni del Quattrocento, scaturita dalla particolare compenetrazione fra Firenze e il pa-
pato, o, per meglio dire, dal ruolo di primo piano che quella città giocò nelle convulse vicende seguite allo scisma pisano (1409) e alla sua ricomposizione sotto Martino V, eletto a Costanza (1415)⁹. Fu in quella tempeste, infatti, che le magistrature fiorentine, in forza «di singole deroghe in serie, sempre eccezionali ma ripetute», ottennero dai papi il permesso di prelevare dal clero del capoluogo, del contado e di tutti i territori soggetti quasi duecentomila fiorini in pochi anni, spartendone i ricavati con la sede apostolica¹⁰. Impegnata nel consolidamento del suo stato a vocazione regionale dopo la presa di Pisa (1406), e nel contenimento delle ambizioni di Ladislao di Durazzo, Firenze

Église et société en occident. Per una messa a punto storiografica relativa all'Italia si veda Petersen, *Out of the Margins* e Girgensohn, *Sui rapporti fra autorità civile e Chiesa*; per la Toscana si veda La Roncière, *Religion paysanne et religion urbaine*.

⁵ Motti e facezie del Piovano Arlotto, p. 3.

⁶ Conti, *I catasti agrari*, pp. 87-97 e 125-127; Pirillo, *Religione e superstizione*; e Pirillo, *La visita pastorale di Benozzo Federighi*. La letteratura relativa alle visite pastorali è, ovviamente, vastissima; per un inquadramento relativo al tardo medioevo e all'età moderna citiamo soltanto Turchini, *Una fonte per la storia della cultura materiale*; Turchini, *Per la storia religiosa del '400 italiano*; Carratori Scolaro, *Le visite pastorali della diocesi di Pisa*; Canobbio, *Visite pastorali nel medioevo italiano*; Parmeggiani, *Visite pastorali e riforma a Bologna*; *La visita pastorale alla diocesi di Pisa*. Per un inquadramento generale su questa tipologia di fonte si veda anche Cammarosano, *Italia medievale*, p. 234.

⁷ Pirillo, *La visita pastorale*, p. 63, e Pirillo, *Religione e superstizione*, p. 249.

⁸ Su di lui si veda Pseudo Gentile Sermini, *Novelle*.

⁹ Si veda l'ancora fondamentale Partner, *Florence and the Papacy*; da affiancare a Williams Lewin, *Negotiating Survival*. Sulla politica fiscale fiorentina nei confronti del clero si vedano le osservazioni di Peterson, *La Chiesa e lo Stato territoriale*.

¹⁰ La citazione in Bizzocchi, *Chiesa e potere*, p. 312; ma si veda anche Bizzocchi, *Politica fiscale*, specialmente le pp. 357-360; Bizzocchi, *Chiesa e aristocrazia*; e Bizzocchi, *Ceti dirigenti, stato e istituzioni*.

aveva un urgente bisogno di rimpinguare le sue casse, e trovò nelle *res ecclesiæ* (già assottigliate dalla rapacità del papato dell'età avignonesa) un vasto e prezioso serbatoio di risorse cui attingere¹¹.

Tuttavia, non sembra azzardato affermare che gli effetti delle crescenti richieste di contributi fiscali alle chiese siano stati vagliati prevalentemente da parte delle nuove formazioni statuali: si ha l'impressione, cioè, che l'analisi sulle «demands of the public order» che trasformarono, come abbiamo appena visto, i chierici in soggetti tassabili dal comune fiorentino, sia stata condotta soprattutto in funzione dell'irrobustimento dello stato territoriale¹². Si ricava del pari la sensazione che gli studi sulla Chiesa toscana del primo Quattrocento abbiano privilegiato la documentazione «diplomatica» (prodotta in occasione dei contatti fra la sede apostolica e il comune fiorentino) e «statuale» (emanata dalle magistrature di governo della città del giglio), e abbiano attinto relativamente poco ai depositi ecclesiastici, sia quelli di Firenze sia, soprattutto, quelli del territorio circostante, direttamente amministrato (come il Fiesolano) o a vario titolo sottomesso al centro egemone (come il Volterrano)¹³. Connessa a questo orientamento v'è stata la tendenza a considerare le zone esterne a Firenze e alle sue immediate pertinenze, come ha notato Samuel Cohn, «as an extension of patronage networks emanating from the capital»¹⁴. A un livello ancor più generale, si può osservare che si è ragionato relativamente poco sulle chiese in quanto contribuenti fiscali, soggetti a una struttura di prelievo e drenaggio del denaro, fosse essa diocesana, papale o, anche, laica¹⁵.

Seguendo gli stimoli lanciati da Elio Conti prima e da Paolo Pirillo poi, attraverso l'incrocio delle fonti ecclesiastiche con i campioni catastali si proverà a gettare luce sulle condizioni delle pievi e delle parrocchie nel territorio di Volterra all'inizio del Quattrocento, almeno per quella sezione del *districtus* diocesano su cui si dispiegava, a vario titolo, l'egemonia della città gigliata: ovvero i territori di Gambassi e Montaione, una parte del comitato di Pisa, una parte del Samminiatese, la gran parte del Colligiano e i distretti di San Gimignano e Volterra¹⁶. A questo proposito, useremo le due visite pastorali riconducibili

¹¹ Sulla fiscalità pontificia in età avignonesa ottimi spunti in Favier, *Temporels ecclésiastiques*. Sullo strutturarsi dello stato fiorentino nel corso del XV secolo si veda la bella sintesi di La Roncière, *De la ville à l'État régional*; ma si veda anche Luzzati, *Firenze e la Toscana*. Per le vicende che condussero alla conquista di Pisa si veda *Firenze e Pisa dopo il 1406*; e Paganelli, *Visconti, Gabriele Maria*.

¹² Becker, *Florence in Transition*, p. 206, da cui la citazione nel testo; e Brucker, *Firenze nel Rinascimento*, cap. 5: *Chiesa e fede*.

¹³ Un recente e organico volume dedicato al funzionamento dei tribunali vescovili nella Toscana del Trecento ha messo in chiaro che i depositi diocesani rappresentano una lente fondamentale per guardare alla società del basso medioevo: Tanzini, *Una Chiesa a giudizio*.

¹⁴ Cohn, *Piety and Religious Practice*, p. 1122.

¹⁵ Su questo tema si vedano, ad esempio, Vecchi, *Una collecta nella diocesi di Luni*; e Paganelli, *L'estimo delle chiese*, con la bibliografia ivi citata.

¹⁶ Fiumi, *Storia economica e sociale*; Fiumi, *Volterra e San Gimignano*; Duccini, *Il castello di Gambassi*, pp. 83-85; Salvestrini, *Gli statuti trecenteschi*; Salvestrini, *Castelli e inquadramento*; Paganelli, «Ab Elsa usque ad mare». Per orientarsi nel Volterrano è indispensabile Mori,

all'episcopato di Stefano da Prato (1411-1435), l'una effettuata interamente dal vicario generale (1413-1414), l'altra perlopiù dal presule (1422-1423)¹⁷. I dati raccolti saranno vagliati alla luce dei volumi catastali inerenti chiese, priorie, monasteri, pievi, cappelle e ospedali del Volterrano: il primo è il campione approntato dagli ufficiali del catasto, che censisce 338 fra chiese e *pia loca*; il secondo, invece, raccoglie un centinaio di dichiarazioni presentate direttamente dai rettori, dagli economi e dai procuratori degli enti¹⁸. Mettere a confronto la documentazione di matrice ecclesiastica con quella catastale è un'operazione particolarmente agevole per Volterra: il suo archivio diocesano non solo è particolarmente ricco, ma conserva, come si è appena rilevato, anche due visite pastorali compiute nell'imminenza dell'importante censimento¹⁹.

L'attenzione sarà rivolta soprattutto alla situazione reddituale dei benefici, considerati come il più importante «legame col mondo» dell'*ecclesia*, e, in special modo, a quelli parrocchiali²⁰. L'idea di fondo che ha mosso la ricerca è che la crisi demografica della seconda metà del Trecento, che nel Volterrano si rivelò dirompente, fosse acuita dalle richieste fiscali del papato e del comune fiorentino²¹. Si tratta di un tema pregnante per lo studio della società toscana d'inizio Quattrocento, non soltanto, in astratto, per l'«intrinsichezza fra clero e società civile» richiamata da Bizzocchi²², ma anche perché «ciò che più gravemente minacciava la possibilità stessa della pastorale da parte del clero era [...] lo squilibrio e l'inadeguatezza del sistema beneficiale»²³. Se non poteva mantenersi tramite le *res ecclesie*, e il suo beneficio non gli garantiva un tenore di vita appropriato, un prete era costretto «a procurarsi altre entrate a tutto scapito del suo impegno pastorale, se non addirittura ad abbandonare l'uffi-

Pievi della diocesi volterrana antica; da affiancare ora a Mori, *Il vescovo Rainuccio Allegretti*; e a Paganelli, *Il Sinodo*. Mentre la cittadina di San Gimignano fu integrata nel distretto fiorentino intorno alla metà del XIV secolo (Mori, *Documenti e proposte*), Volterra mantenne – anche se in via del tutto formale – la sua autonomia politica fino all'epoca del primo catasto fiorentino (Fabbri, *Autonomismo comunale*). La pieve di Colle Valdelsa, che, com'è noto, risultava *plebs nullius*, non fu raggiunta dai visitatori: qui le prerogative vescovili, così come le assoluzioni testamentarie (ACCV, *Diplomatico* n. 7), erano esercitate dall'arciprete. Il comune colligiano si oppose al compimento della visita da parte del vescovo Stefano, come si vede *ibidem*, n. 8, 23 giugno 1425. Su Colle nel basso medioevo si veda Cammarosano, *Storia di Colle*.

¹⁷ Le due visite pastorali si trovano in ASDV Vesc., *Visite pastorali* 2 e 3; la prima ha 66 carte, mentre la seconda 180. La prima visita è attualmente in corso di edizione da parte di chi scrive. Su Stefano da Prato si veda Walter, *Buono, Stefano del*; Bizzocchi, *Chiesa e potere, ad indicem.*

¹⁸ ASF, *Catasto* n. 183 (dichiarazioni addotte dai rettori) e n. 193 (campione approntato dagli ufficiali del catasto). Il primo dei due volumi raccoglie, infatti, le seconde denunce presentate dai rettori delle chiese e dei luoghi pii fra la fine del 1428 e l'inizio del 1429 (Conti, *I catasti*, p. 120).

¹⁹ Si veda il repertorio delle visite pastorali toscane di Turchini, *Studio, inventario, regesto*, p. 148.

²⁰ Bizzocchi, *Clero e società*, p. 35.

²¹ Sulla crisi demografica del Volterrano ha fatto il punto Ginatempo, *Il popolamento del territorio volterrano*; da vedere insieme a Ginatempo, *Motivazioni ideali e coscienza*; e a Ginatempo, *Crisi di un territorio* (per la porzione di diocesi volterrana che faceva parte del Senese).

²² La citazione in Bizzocchi, *Clero e Chiesa*, p. 35.

²³ Bizzocchi, *Clero e società*, p. 10. Sui compiti pastorali del clero un'utile messa a punto si trova in Swanson, *Pastoral care*.

cio», dedicandosi a occupazioni poco consone al suo ruolo²⁴. Occorre, quindi, intraprendere una «disamina dell'economia parrocchiale», per verificare se, come ha rilevato Giorgio Chittolini per l'Italia padana, anche nella Toscana volterrana i redditi dei benefici fossero «spesso magri e insufficienti»²⁵.

Considerata la vastità della documentazione quattrocentesca, abbiamo limitato lo spettro d'indagine ai primi due decenni del XV secolo; d'altra parte, lo scopo di queste pagine non è esaurire il tema del progressivo depauperamento della rete della *cura animarum* ma, semmai, segnare una pista di ricerca, e fornire un appiglio – attraverso un singolo *étude de cas* – per imbastire confronti con le altre diocesi della Tuscia. Vedremo che erano ben pochi i preti del Volterrano che potevano vantare entrate così cospicue come quelle evocate dalla novella del pievano Arlotto e del priore Paolo, e constateremo che i dati offerti dalle due visite pastorali del vescovo Stefano non si discostano troppo da quelli che ricaviamo dalle rilevazioni catastali. La sostanziale sovrappponibilità del quadro offerto dalle due tipologie di fonti doveva scaturire anche dalla mole di spese che i preti erano costretti a pagare: in altre parole, per far fronte a un tale carico, essi dovettero diventare consapevoli delle potenzialità economiche dei loro benefici²⁶.

2. Prelievi ecclesiastici

«Di modo che vogliono si finischa di ruinare tutte le chiese [...] et che ogni persona ecclesiasticha si disperi»²⁷. Con queste parole l'abate di San Giusto, annotando, nel giugno 1553, un registro quattrocentesco del suo monastero, stigmatizzava i prelievi fiscali da parte della sede apostolica. Secondo l'abate, il profluvio di balzelli che si abbatteva sulle chiese e sui *pia loca* ne rendeva i rettori «non factori ma stiavi, perché li factori hanno il loro salario», e anzi era un segno della collera divina («Iddio è adirato [...] vuole punirci con la iniquità e con la crudeltà di questi signori et punirci et flagellarci»). Un'opinione del genere non doveva essere troppo distante da quella degli ecclesiastici del secolo precedente: lo stesso Arlotto fu protagonista, in una delle sue facezie, di una burla nei confronti di Francesco da Fermo, vicario dell'arcivescovo fiorentino Rinaldo Orsini (1474-1508), accusato di aver messo in atto «estorsioni a tutto

²⁴ Bizzocchi, *Clero e società*, p. 10.

²⁵ La citazione nel testo da Vauchez, *La parrocchia*, p. 189; Chittolini, *Parrocchie, pievi e chiese*, p. 77.

²⁶ Del resto, gli ufficiali fiorentini avevano una discreta pratica con i beni delle chiese, visto che nel 1377 – in occasione della guerra fra Firenze e Gregorio XI – avevano redatto «inventari analitici» per la messa in vendita del patrimonio ecclesiastico: si veda Sznura, *La guerra tra Firenze e papa Gregorio XI*, p. 98. Come possiamo affermare ricorrendo a un'immagine impiegata da Carlo Maria Cipolla, fra la fine del Trecento e l'inizio del Quattrocento i rettori dei benefici dovevano difendersi da «toute une société qui passe à l'attaque» e che guardava con crescente cupidigia alle loro *res* (Cipolla, *Une crise ignorée*, p. 323; ma sul tema si veda anche Chittolini, *Un problema aperto*; e il più recente Salvestrini, *La proprietà fondiaria*).

²⁷ BGV, ms 8491, IX, c. 114r.

il clero»²⁸. Anche il rettore di Sant'Andrea di Bibbona (castello della diocesi di Volterra appartenente alla *Maritima pisana*) maturò forse un parere simile, a causa dei tributi che era costretto a versare: per punirne l'insolvenza, contro di lui erano state fulminate le censure ecclesiastiche, poi sospese dal vicario generale del presule volterrano nell'ottobre 1413²⁹.

A fine Trecento, anche l'agostiniano Luigi Marsili tuonò contro le «disordinate spese di Vignone»: a suo dire, il papato impoveriva a tal punto le chiese che non bisognava chiedersi «se sono uificate o cantate l'ore, ma se hanno tetti, uscia o serami»³⁰. In effetti, sugli ecclesiastici gravava un folto numero di oneri pecuniari. Alcuni di loro (almeno quelli confermati dal pontefice) dovevano versare gli introiti netti del primo anno d'incarico alla sede apostolica (era la cosiddetta *annata*). Se il vescovo ne approvava l'elezione o direttamente li eleggeva, invece, dovevano corrispondere una certa somma «pro collatione», per «pagare el privilegio e le scritture della collatione»³¹. Nei confronti dell'ordinario diocesano v'era anche da ottemperare al cosiddetto *subsidiump caritativum* (forse introdotto dai vescovi sulla scorta dell'omonima tassa papale)³². Mentre non sappiamo se, come sembra probabile, la tassa sulla collazione fosse tarata sull'estimo delle chiese, cioè sugli elenchi (le cosiddette *libre*) che ne riportavano i ruoli fiscali³³, il *subsidiump* era caratterizzato da una *ratio* progressiva, come illustra un esempio proveniente da Pisa: il 18 luglio 1408, i monaci di San Pietro in Vincoli presero a mutuo la cifra (poco più di 19 fiorini) da destinare «reverendo in Christo patri et domino domino Alamanno [...] pro suo cathedralico et caritativo subsidio [...] secundum novum extimum dicti cleri»³⁴. Anche a Firenze, il sussidio caritativo levato dal vescovo

²⁸ *Motti e facezie*, p. 44.

²⁹ ASDVVesc, *Processi civili* n. 49, VI, c. 28r.

³⁰ Dalle Celle, Marsili, *Lettere*, II, n. 5, p. 483: «e questo perché alle disordinate spese di Vignone non bastano le offerende di san Piero e Paolo».

³¹ Favier, *Temporels ecclésiastiques*; Genequand, *Des florins et des bénéfices*. Per alcuni pagamenti al vescovo in occasione di una collazione si veda ASDVVesc, *Processi civili* n. 50, c. 105r, 1º giugno 1418 (pagamento di 8 lire); *ibidem*, n. 49, IX, alla data 22 aprile 1419. Ma si veda anche *ibidem*, n. 51, c. 5r (pagamento di 20 lire «occasione cuiusdam concessionis et collationis»); *ibidem*, *Notarile nera* n. 36, c. 11v («tassa collationis» versata dal pievano di Celleole); BRP, ms R.VIII.44, c. 4v, febbraio 1424 (pagamento di 5 lire «per collatione della cappella da Travale»). L'eterogeneità delle cifre suggerisce che anche il prelievo effettuato dal presule per la collazione di un beneficio avvenisse secondo l'estimo (*infra*). Per alcuni esempi pisani si veda ad esempio ASDPi, fondo arcivescovile, *Mensa, Entrate e uscite* n. 4, luglio-agosto 1430: c. 13r: «presbiter Lucas solvit pro collatione ecclesie Sancte Eufrasie» lire 14; «domina abbatissa Sancti Stefani solvit pro confirmatione sua et sue ecclesie» lire 60; lire 7 riscosse dall'arcivescovo «pro confirmatione ecclesie de Malaventre domino plebaneo de Pugnano».

³² Lo sapevano bene i canonici del duomo di Volterra, che il 5 settembre 1413 furono esortati a pagare le 30 lire dovute al camerario vescovile «pro caritativo» (ASDVesc, *Processi civili* n. 49, VI, c. 24r). Per il *subsidiump* pontificio si veda Samaran, Mollat, *La fiscalité pontificale*, p. 56; e ASDVVesc, *Processi civili* n. 46, c. 27v, agosto 1407: «pro subsidio domini nostri pape».

³³ Si veda Paganello, *L'estimo delle chiese*.

³⁴ ASDPi, fondo arcivescovile, *Mensa, Contratti* n. 20, c. 30r. Nel documento si fa riferimento ad Alamanno Adimari, arcivescovo della città tirrenica dal 1406 al 1411 (su di lui si veda Ronzani, *La Chiesa pisana*). Sul cattedratico si veda *infra*.

vo Amerigo Corsini (1411-1434) fu tarato secondo un estimo³⁵. Né si trattava di un'entrata disprezzabile per il vescovo, se è vero che, nel 1389, il presule volterrano Onofrio Visdomini (1384-1390) «obligavit caritativum subsidium nuper positum» in cambio di una forte somma di denaro³⁶.

Il *subsidium* era dunque un prelievo che a Firenze, a Pisa e a Volterra era calibrato secondo una *libra*. Lo chiarisce ancor meglio la vicenda che, nel maggio 1412, coinvolse il pievano di Casaglia di Valdicecina, il quale, citato «pro caritativo subsidio domini episcopi», sostenne di essere allibrato (cioè ascritto al ruolo d'imposta) per un ammontare di 25 lire invece di 60³⁷. Quest'ultima cifra corrisponde, in effetti, all'allibramento cui la pieve di Casaglia era sottoposta sin dal 1356, quando, in occasione del sinodo convocato dal vescovo Filippo Belforti (1348-1358), fu redatto un censimento dei ruoli di tutto il clero volterrano, suddiviso in 6 sestii, ossia circoscrizioni (compresa la città) con a capo un priore, e fornito di *constitutiones* che normavano la ripartizione della pressione fiscale³⁸. Mentre non stupisce che la fiscalità fosse «il motivo più cogente» per lo sviluppo di una «identità collettiva dei chierici», come ha notato Lorenzo Tanzini, mette conto evidenziare che i dati delle dichiarazioni presentate agli ufficiali del catasto confermano l'ipotesi che nel Volterrano si usasse ancora la *libra* di metà Trecento, almeno per calcolare i tributi destinati al presule: in perlomeno tre casi nei quali i rettori esplicitarono l'entità dell'allibramento cui erano soggetti (cercando di portarlo in detrazione), la cifra collima con l'importo registrato nel 1356³⁹. A scandire il prelievo vescovile era l'estimo della metà del XIV secolo, ma dalle operazioni di riscossione scaturivano scritture contabili che – sulla scorta di Paolo Cammarosano – potremmo definire effimere o leggere: ogni nuova levata faceva generalmente sì che le carte relative alla precedente andassero disperse⁴⁰.

³⁵ ACMF, Q n. 152, intestazione del registro, anno 1417: «qui appresso farò memoria di tutta l'entrata del charitativo subsidio di messer Amerigho Chorsini veschovo di Firenze». Il fatto che i ruoli fiscali siano tutti diversi fra loro suggerisce che la quota da pagare fosse stabilita secondo l'estimo. Sul Corsini si vedano le notizie di Rolfi, *Gli arcivescovi di Firenze*, pp. 53-55.

³⁶ BGV, ms 8506, I, alla data 22 novembre 1389.

³⁷ ASDVVesc, *Processi civili* n. 49, IV, c. 5v.

³⁸ Paganelli, *Il Sinodo*, p. 133.

³⁹ Si tratta delle chiese di San Michele di Padule, San Lorenzo di Villa San Lorenzo e San Maria di Villa Castello; si veda, rispettivamente: ASFi, *Catasto* n. 183, c. 436r, e Paganelli, *Il Sinodo*, p. 121 (25 lire e 3 soldi); ASFi, *Catasto* n. 183, c. 550r, e Paganelli, *Il Sinodo*, p. 121 (18 lire e 10 soldi); ASFi, *Catasto* n. 183, c. 564r, e Paganelli, *Il Sinodo*, p. 120 (18 lire). Ma ai casi citati si possono aggiungere anche ASDVVesc, *Processi civili* n. 41, c. 35r (settembre 1402): il capitolo della cattedrale è allirato per 200 lire, come nel sinodo Belforti (Paganelli, *Il Sinodo*, p. 119), e come si calcola applicando la *ratio* di 8 denari d'imposta per ogni lira d'estimo; e *ibidem*, n. 42, II, c. 2v (novembre 1403): il pievano di Castelfalfi è allirato come nel sinodo (Paganelli, *Il Sinodo*, p. 125). La citazione nel testo da Tanzini, *Una Chiesa a giudizio*, p. 105.

⁴⁰ La riscossione del *subsidium* era infatti annotata su di un apposito registro, menzionato in ASDVVesc, *Processi civili* n. 12, c. 93r: «cum nos invenimus in libro caritativi subsidii domini episcopi», anno 1368. Per la distinzione fra atti effimeri e atti durevoli (o fra atti leggeri e atti pesanti) si veda Cammarosano, *Le campagne senesi*, p. 173, e Cammarosano, *Italia medievale*, p. 65.

Le fonti permettono di avanzare un altro paio di osservazioni sul sussidio caritativo. La prima è che esso non si versava in una volta unica bensì in *page*, cioè in rate (almeno tre)⁴¹; la seconda è che quel tributo poteva essere riscosso in circostanze eccezionali, per premiare i meriti del vescovo, come fa intuire il mandato di citazione che, il 23 agosto 1417, il vicario episcopale di Volterra emise nei confronti del proposto di Pignano «vigore subsidii per universum clerum Vulterranaum reverendo in Christo patri et domino domino Stephano episcopo Vulterrano prestiti quando idem dominus episcopus reversus est de concilio causa remunerandi prefatum dominum episcopum de beneficiis per eum factis dicto clero Vulterrano»⁴². Il clero della diocesi aveva dunque deliberato di destinare al presule – una volta che fu terminato il concilio di Costanza – una certa somma di denaro, per ricompensarlo dei favori che aveva ottenuto in occasione della ricomposizione dello scisma, quando Giovanni XXIII fu abbandonato al suo destino. Non è inverosimile che Martino V, eletto a Costanza, si garantisse l'appoggio del clero di Volterra e del suo pastore attraverso concessioni che, allo stato, non sono note, ma che dovevano ricalcare quelle già deliberate da Giovanni XXIII (che aveva abbassato della metà la decima dovuta alla sede apostolica dai chierici del Vulterrano «propter gueras, pestes et alia supervenientia incomoda»)⁴³. Benché il *subsidium* potesse avvicinarsi al *donamentum*, come si vide in occasione del ritorno di Stefano da Costanza, i due tributi restavano *de iure* distinti: il primo, infatti, era richiesto dal vescovo, mentre il secondo era (almeno formalmente) deliberato dal clero⁴⁴.

Gli oneri cui il titolare di un beneficio doveva ottemperare non finivano qui. Per affrontare le spese che riguardavano le comunità dei chierici, i priori dei rispettivi sesti bandivano (collegialmente, o ciascuno nel proprio sesto di competenza, per far fronte a esigenze particolari e specifiche) dei *datia*,

⁴¹ ASDV^{Vesc}, *Processi civili* n. 49, II, c. 54v, gennaio 1413: dal vicario vescovile fu citata una serie di pievani «pro residuo secunde et tertie paghe charitativi domini episcopi»; e anche *ibidem*, VI, c. 28v: il vicario vescovile ingiunse al rettore di San Michele di Monteterzi di versare 40 soldi «pro tertia paga karitativi subsidii» (ottobre 1413). Per l'utilizzo del sostanzivo *paga* anche nell'ambito della “rateizzazione” dei censi d'affitto ASDPi, fondo arcivescovile, *Mensa, Entrate e uscite* n. 3, c. 1v: 14 lire e 7 soldi versati al camerario arcivescovile «pro paga finenda in kalendis ianuarii 1410 pro parte solutionis pro molendino».

⁴² ASDV^{Vesc}, *Processi civili* n. 48, filza n. 41, c. 10v.

⁴³ ASDV^{Cap}, *Diplomatico*, n. 336: in questo documento il vescovo agisce da *interveniens*, facendo presente al papa «quod tam idem episcopus quam alii earumdem ecclesiarum, monasteriorum et locorum prelati, rectores et persone incumbant et onera comode supportare non possent». Un riferimento alle disposizioni di Giovanni XXIII anche in ASDV^{Vesc}, *Processi civili* n. 50, c. 53r, giugno 1416.

⁴⁴ ASDV^{Vesc}, *Processi civili* n. 49, VI, c. 32v, agosto 1414: ordine del vicario episcopale al rettore della chiesa di San Bartolomeo di Sillano di versare la cifra di 58 lire e 1 soldo, di cui 46 lire erano «pro residuo donamenti facti domino episcopo prelibato», mentre il resto era dovuto «pro karitativo subsidio». Da *ibidem*, c. 45r, maggio 1415, si capisce che la somma dovuta dal rettore di San Bartolomeo per il *donamentum* ammontava alla non certo piccola cifra di 100 fiorini. Al generale del *donamentum* ricondurrei anche la *provisio* richiamata *ibidem*, n. 43, c. 37r, gennaio 1402: il vicario del vescovo ordinò al camerario generale del clero di versargli 12 fiorini «pro provisione facta dicto domino episcopo per priores totius cleri hoc anno».

sostantivo che identifica delle contribuzioni graduate «secundum libram eorum benefitii», quindi tarate sul coefficiente di un *tot* per ogni lira d'estimo.⁴⁵ Come s'intuisce, il *subsidium caritativum* era considerato un tipo di *datium*, visto che era calibrato sui valori riportati dalla *libra ecclesiarum*. L'entità del prelievo cambiava, ovviamente, a seconda delle necessità – «quando assai e quando pocho» – arrivando a toccare anche i 34 denari per lira d'estimo, come nell'agosto 1404, o i 5 soldi e 2 denari per lira d'estimo, come nel luglio 1414⁴⁶. L'impressione è che tutte le spese che riguardavano il clero nella sua interezza fossero finanziate attraverso il meccanismo del *datium*: non c'è traccia, in altre parole, del versamento di “quote associative”⁴⁷. Pure dalle attività fiscali dell'*universitas cleri* scaturiva una certa quantità di documentazione, anch'essa di natura effimera, che spesso si è salvata grazie a circostanze fortuite. A Volterra, per esempio, si conserva il registro di entrate e di uscite tenuto dal priore del sesto di Valdistrove fra il 1370-1393, che fu forse inviato alla curia vescovile (dove rimase negli anni a venire) in occasione di un procedimento per peculato⁴⁸.

Si poteva bandire un *datium* anche per corrispondere le somme destinate a mantenere i legati *in partibus* e a soddisfare le richieste degli emissari dei pontefici. Nel marzo 1402, il vicario vescovile ordinò al priore del sesto di Valdelsa di versare «omnem quantitatatem pecunie datii impositi per priores sestorum» alla *ratio* di 12 denari per lira, al fine di pagare «contributionem datii domini Pieri de Sculo nuptii apostolici domini nostri pape» ed evitare, così, l'applicazione delle censure ecclesiastiche su Volterra. Se ne può evincere

⁴⁵ ASDVVesc, *Processi civili* n. 42, III, c. 28v. Ma si veda anche *ibidem*, n. 43, c. 26r, agosto 1401: *datium* di 12 denari per lira imposto a ciascun ecclesiastico (menzionato anche *ibidem*, n. 41, c. 1r, gennaio 1399); e *ibidem*, n. 43, c. 32r, ottobre 1401, *datium* di 6 denari. Alla fine del loro mandato, i priori dei sesti erano sottoposti a una procedura di *sindicatio*, volta a verificarne l'operato (si veda la ragione del priore del sesto di città nel luglio 1414, esaminata da Giusto canonico del duomo e da Antonio priore di San Michele in ASFi, *Notarile Antecosimiano* n. 21119, c. 47v); l'esame doveva avvenire soprattutto attraverso i *libri rationum*, la cui redazione era già prevista dalle costituzioni del 1356 (Paganelli, *Il Sinodo*, p. 143: «item teneatur quilibet dictorum priorum facere et habere unum librum pro expensis sui cleri in quo describat distinctim rationes clericis»).

⁴⁶ Fra le spese dell'*universitas cleri* v'era anche il rimborso del pranzo che il vescovo offriva annualmente in occasione del sinodo (ASFi, *Catasto* n. 183, c. 375r; ASDVVesc, *Processi civili* n. 42, III, c. 26r; ASFi, *Notarile Antecosimiano* n. 21119, c. 47v). Per la “quota associativa” si veda Rigon, *Clero e città*.

⁴⁷ ASDVVesc, *Processi civili* n. 43, c. 19v, ottobre 1403: «pro prandio facto prioribus per camerarium dominii episcopi» (l'entità del prelievo per rifonderlo era di 6 denari per ciascuna lira d'estimo); e *ibidem*, *Mensa* n. 122, c. 7r, anno 1402; ma si veda anche *ibidem*, c. 64r: messi a bilancio 22 fiorini che «danno l'anno al vescovado per lo desinare del sinodo», anno 1405; e *ibidem*, n. 123, c. 3v, anno 1420: 36 lire messe a bilancio «per lo desinare de' priory de' sexti».

⁴⁸ ASDVVesc, *Decime, tributi, denunce di rendite* n. 2 (ci riserviamo l'analisi di questa fonte in future occasioni di studio). Le costituzioni del clero non esente del 1356 (Paganelli, *Il Sinodo*, pp. 139-171) disponevano che il priore di ciascun sesto tenesse presso di sé un notaio, da ricompensare con 10 lire all'anno; le scritture contabili dei sesti avrebbero dovuto convergere verso il camerario generale del clero («offitium dicti camerarii sit tenere penes se pecuniam, sigillum, instrumenta, iura et libros rationum universi cleri predicti non exempti et etiam tenere et habere penes se constitutiones synodales domini episcopi Vulterrani»).

che Pietro D'Ascoli, in qualità di emissario pontificio, avesse bandito egli stesso una *posita*, cioè un'imposta nei confronti del clero toscano (e volterrano), poi “girata” ai priori dei sestri per la riscossione⁴⁹. Anche per remunerare il cardinale Baldassarre Cossa – il futuro antipapa Giovanni XXIII, legato in Romagna a partire dal 1402 – il clero volterrano fu sottoposto a un *datum*, stabilito dal protonotaro Aragonio Malaspina alla *ratio* di «viginti denariorum pro libra uniuscuiusque libratorum benefitiorum diocesis Vulterrane» nell'autunno 1403⁵⁰. Ma di *datia* per il porporato ve ne furono anche altri, perlomeno uno di 3 soldi e 6 denari per lira⁵¹. I chierici della diocesi, però, non versarono tutte le somme richieste dal Malaspina, che fulminò l'interdetto su Volterra. Così, oltre alle spese per la legazione, sulle chiese gravarono anche quelle per la rimozione delle censure ecclesiastiche⁵².

Vi era, infine, l'incombenza – potremmo dire consueta, e ormai secolare – di pagare la decima alla sede apostolica. L'ammontare di quel tributo poteva essere abbassato a discrezione del pontefice, sia per i benefici dell'intera diocesi (come abbiamo visto) sia, anche, per singole chiese: il 26 agosto 1412, ad esempio, poiché le sue entrate si erano ridotte «ad nihilum» e non bastavano più a corrispondere le 290 lire dovute al pontefice, l'abate di San Galgano ottenne da Pietro de' Ricci, arcivescovo di Pisa (1411-1417) e collettore generale di Giovanni XXIII, la diminuzione dell'importo a 100 lire⁵³. Tuttavia, un veloce confronto fra la decima di fine XIII secolo e quella dell'inizio del XV, relativamente ad alcune chiese esenti, permette di appurare che in quel torno

⁴⁹ ASDVVesc, *Processi civili* n. 43, c. 47v; e *ibidem*, n. 42, III, c. 18r. Si trattava di Piero di Vanni d'Ascoli, canonico di quella città e pievano di Santo Stefano a Campoli e di San Donato a Calenzano, e priore di San Jacopo sopr'Arno e di San Martino di Gangalandi, attestato nel capitolo fiorentino dal 1391 (per queste informazioni si veda Salvini, *Catalogo cronologico*, p. 26). Per i dazi imposti in occasione della sua missione in Toscana si veda ASDVVesc, *Processi civili* n. 43, c. 50v (aprile 1402); e *ibidem*, n. 42, III, c. 21r (giugno 1404).

⁵⁰ ASDVVesc, *Processi civili* n. 43, c. 19v: «impositum fuit datum per executoriam reverendi in Christo patris et domini domini Arageris marchionis de Malespinis protonotarii nomini nostri pape», collettore del cardinale Baldassarre Cossa; e *ibidem*, n. 42, carta sciolta datata al 16 novembre, presumibilmente 1403. Su Aragonio Malaspina, amministratore apostolico della diocesi di Luni, si veda Gualdo, *Pietro da Noceto*, p. 74; sul Cossa, invece, Uginet, *Giovanni XXIII*; e Lewin, *Negotiating Survival*, pp. 156-159.

⁵¹ ASDVVesc, *Processi civili* n. 42, II, c. 4r.

⁵² Si veda ASDVVesc, *Processi civili* n. 42, II, c. 21v: il camerario generale del clero volterrano raccontò di essere stato a Firenze, nel novembre 1403, «pro tollenda escommunicatione clericorum et canonicorum diocesis Vulterrane et interdicto tollendo ab ecclesia catedrali Vulterrana»; le censure ecclesiastiche erano state fulminate dal priore di Santo Stefano in Ponte, commissario del cardinale Cossa. Per confezionare la carta d'assoluzione, il notaio del porporato chiese in un primo tempo 10 fiorini, accordandosi poi per 5. Ancora l'8 luglio 1411, il vescovo di Volterra invocava l'aiuto del braccio secolare di Siena per costringere i morosi «ad solvendum datia pro legatione imposita per clerum Vulterrani tangentia dictos sestos» (*ibidem*, n. 49, III, alla data). Al mancato pagamento del *datum* in favore del cardinale, che evidentemente aveva demandato la riscossione di quel tributo al clero di Firenze, si lega anche la vicenda narrata *ibidem*, n. 42, III, c. 15r: Piero di Landino cappellano nel battistero volterrano «fuit detenus in palatio domini capitani balie civitatis Florentie ad petitionem cleri Florentini pro clero civitatis et diocesis Vulterrane».

⁵³ ASCV, *Diplomatico Badia*, n. 1066. Sui tributi versati ai pontefici nel basso medioevo ha fatto recentemente il punto Genequand, *Des florins et des bénéfices*.

di anni (più di un secolo) non v'erano state grosse variazioni rispetto agli elenchi tardo-duecenteschi approntati dal collettore Alcampo⁵⁴. Anche la decima papale, comunque, era convogliata verso il centro (rappresentato dal commissario incaricato dal collettore apostolico e dai collaboratori di costui) da parte dei priori dei sestì⁵⁵. E, qualora le operazioni di riscossione andassero troppo a rilento, le somme dovute potevano essere anticipate dal vescovo (il quale, alla fine del 1407, mutuò ai chierici della sua diocesi 200 fiorini proprio per corrispondere la decima)⁵⁶.

D'altra parte, il presule vantava altri crediti nei confronti dei suoi preti. In prima istanza, egli esigeva la «visitatio», cioè un prelievo (assimilabile al cattedratico) riscosso in occasione della visita pastorale. Il 3 luglio 1423, il vescovo Stefano ammonì i «non solventes visitationem», coloro, cioè, che non avevano pagato le somme dovute per la visita pastorale che egli aveva da poco effettuato; e il 16 ottobre, poiché il suo rettore non aveva ottemperato, fece sequestrare i proventi della chiesa di San Martino di Scandiccia, in Valdera, «pro visitatione facta de dicta ecclesia»⁵⁷. Ma è una lettera che il vicario Francesco da Spello inviò ai chierici del Volterrano l'11 dicembre 1413 – a margine

⁵⁴ Traggo alcuni esempi dal confronto fra ASDVVesc, *Processi civili* n. 46, c. 21v, e *Rationes decimarum*, I, pp. 161-162: la chiesa di San Iacopo di Castelnuovo di Colle a fine Duecento era ascritta all'estimo per 2 lire e 3 soldi, mentre la sua *libra* era di 3 lire nel Quattrocento; la pieve di Colle aveva un estimo di 14 lire e mezzo, mentre nel Quattrocento era allibrata per 16; la chiesa di Santa Maria di Campochiarenti continuava ad avere una *libra* di 4 lire come nel tardo Duecento, e così la chiesa di San Cerbone di Quartaia, allibrata per 2 lire e mezzo. E così via.

⁵⁵ Si veda ASDVVesc, *Processi civili* n. 46, c. 25r, giugno 1407: il camerario generale del clero dichiarò scomunicati una serie di chierici beneficiati «quia non solverunt decimam papalem pro duabus vicibus». Allo stesso mese risalgono i precessi del vescovo Ludovico Aliotti (1398-1411) nei confronti dei priori dei sestì, per indurli a versare al commissario apostolico le somme (600 fiorini) che gli erano dovute entro la festa di San Giovanni (cc. 20v e 21v). Quel commissario era il *magister* Antonio da Gualdo, riscosso della decima indetta da Bonifacio IX per la risoluzione dello scisma (ASLu, *Diplomatico Tarpea*, 1407 aprile 26: lettera di accreditamento di Antonio a Paolo Guinigi). Circa l'operato dei priori nelle operazioni di riscossione della decima si veda la consegna dei proventi del tributo al vicario del vescovo Ludovico – commissario e sub-collettore di Antonio – da parte dei priori dei sestì di Montagna, Maremma e Valdera il 29 luglio 1407 (ASDVVesc, *Processi civili* n. 46, c. 26v). Si può ritenere che, quand'era levata per fini «speciali», la decima papale assumesse la titolatura di *subsidium*: si veda la dichiarazione del priore del sesto di Valdistrofe risalente al 9 agosto 1408, quando ammise di aver incamerato solo 57 lire delle 222 che si dovevano raccogliere in quella sezione di diocesi «pro subsidio domini nostri pape» (ASDVVesc, *Processi civili* n. 46, c. 27v). Per il sussidio riscosso da Bonifacio IX per risolvere lo scisma si veda ASCV, 7 n. 73, uscita del luglio 1407 del convento di Sant'Agostino di Volterra, poco più di 33 lire; pressappoco la stessa cifra (8 fiorini) a carico del convento volterrano si riscontra in ASDVVesc, *Processi civili* n. 46, c. 22r, che contiene l'elenco delle chiese tenute a versare il sussidio. È probabile che il tributo non fosse tarato sulla scorta dell'estimo diocesano cui abbiamo poc'anzi accennato, ma che si usasse quello adoperato per riscuotere la decima papale.

⁵⁶ ASDVVesc, *Processi civili* n. 46, c. 46r. Diverso era il caso in cui il vescovo fosse designato in qualità di riscosso delegato della decima papale all'interno della sua diocesi, come si vede da *ibidem*, *Decime, tributi, denunce di rendite* 2, c. 5r (novembre 1364).

⁵⁷ ASDVVesc, *Processi civili* n. 47, cc. 33v e 53r. Molti pagamenti della *visitatio* sono annotati proprio fra le carte della seconda visita compiuta dal vescovo pratese: ASDVVesc, *Visite pastorali* n. 3, cc. 148v (chiesa di Sant'Andrea di Scarna), 149r (pieve di Santa Maria di Castello), 149v (San Biagio di Montauto), 150r (pieve di Tocchi), e via seguitando.

della visita pastorale che egli stesso stava portando a termine – a informare che l'importo che gli enti erano tenuti a versare era tarato sull'estimo diocesano (si veda l'*Appendice documentaria*), analogamente a quanto abbiamo visto sopra parlando dell'arcivescovo Adimari. Non così, invece, avvenne per la visita compiuta dal fiorentino Amerigo Corsini all'inizio del 1413: prima di tutto, fu l'*universitas cleri* (e non i singoli beneficiati, come nel caso della visita volterrana) a corrispondere la *visitatio* al prelato fiorentino; in secondo luogo, gli importi non erano individuati sulla scorta dell'estimo, ma articolati in 2 fiorini e 5 lire per le pievi, e nella metà per le parrocchie e gli ospedali⁵⁸.

I contorni della massa dei prelievi che abbiamo richiamato affiorano dalla dichiarazione catastale del rettore della chiesa di San Benedetto di Villa San Benedetto, nel Sangimignanese, che asseriva di spendere fra le 7 e le 8 lire all'anno «per datii, visitationi, decime papali, legati, messi apostolici»⁵⁹. Il vescovo, infine, esigeva dalle chiese la quarta parte dei lasciti testamentari di cui erano state beneficiarie⁶⁰; e, soprattutto, i chierici dovevano ricorrere al tribunale del presule – e pagare l'eventuale *procurator*, il notaio di curia e il nunzio per la redazione degli atti e per le citazioni – sia in caso di controversie, sia per farsi assolvere dalle scomuniche fulminate per il mancato pagamento dei dazi e delle imposte diocesane⁶¹. Insomma, c'è più di un moti-

⁵⁸ ACMF, R n. 75, intestazione del registro (29 dicembre 1412): «hic est liber sive quaternus continens impositam factam per infrascriptos officiales cleri ad infrascripta deputatos per dando et solvendo reverendo in Christo patri et domino domino Amerigo de Corsinis de Florentia (...) quantitatatem florenorum et partem compositam secum occasione visitationis fiende»; e *ibidem*, c. 37r: «entrata di denari e quali ricevemo da' priori e piovani e rettori sotoposti al vescovado di Firenze per la visitazione di monsignor Amerigo Chorsini (...) cominciando a dì primo di genaio anno 1412 tenutone contto per Iuliano priore di Sancti Apostoli». Sull'*universitas cleri* del Fiorentino preziose notizie si trovano in Peterson, *Florence's Universitas Cleri*.

⁵⁹ ASFi, *Catasto* n. 183, c. 396r.

⁶⁰ Si veda la citazione nei confronti del rettore di San Cerbone di Montecerboli «ad solvendum quartam camerario domini episcopi» nel 1417 (ASDVVesc, *Processi civili* n. 48, 40, c. 12r); su questo prelievo Trexler, *The Bishop's Portion*.

⁶¹ Aprile 1401, spese dei frati di Sant'Agostino di Volterra «alla chorte del veschovo» (ASCV, † n. 73, uscite dell'aprile 1401). Ma si veda anche ASDVVesc, *Processi civili* n. 42, IV, c. 17r: ordine del vicario a Giovanni cappellano di Pomarance di corrispondere alla curia vescovile 10 soldi allo *scriba* e 10 soldi al nunzio (maggio 1407). Per i tribunali vescovili nella Toscana basso-medievale si veda il già menzionato Tanzini, *Una Chiesa a giudizio*. Sugli oneri a carico di chi accedeva al tribunale diocesano si veda ASDVVesc, *Processi civili* n. 53, carta sciolta nel faldone, anno 1412, elenco dei pagamenti: 2 fiorini per l'*advocatus*, 1 fiorino per il procuratore, 40 soldi «notario curie domini episcopi» e 10 soldi «nuptio dicte curie»; queste spese furono ulteriormente tassate dal vicario vescovile per la cifra di 40 soldi. Sarebbe interessante appurare – in vista di approfondimenti futuri – se il tribunale del presule fosse più “economico” rispetto al foro cittadino (circostanza che potrebbe spiegare, insieme alla personalità del vescovo e dei suoi collaboratori, e alla loro *peritia iuris*, il frequente accesso dei laici ai tribunali vescovili che Tanzini ravvisa per la Tuscia trecentesca); senz'altro, però, anche «piatire» presso le corti laiche rappresentava una spesa, come si vede da ASCV, † n. 73, uscita del gennaio 1406: pagamento, da parte dei frati agostiniani di Volterra, del notaio podestarile, dei messi, della «rogħagħione della charta della sententia», della «lectera che podestà fe' scrivere» per «ponere le richieste e pronuntiare le tenute»; ma si veda anche ASDPi, fondo arcivescovile, *Mensa, Entrate e uscite* n. 2, c. 5r: spesa di 5 lire «in curia potestatis de Cascina et Sancta Maria ad Trebbium pro faciendo requiri multos comitativos qui debent multa pro afflictibus», agosto 1407.

vo per credere che, come si espressero le monache di Santa Caterina di Colle nella loro denuncia catastale, gli enti pii e le chiese pagassero «a llor veschovo l'anno molte spese e gravezze»⁶².

3. Prelievi secolari

Accanto e insieme agli oneri riconducibili alla sfera prettamente ecclesiastica, a carico dei *pia loca* e delle chiese c'erano anche i prelievi messi in atto dalle magistrature cittadine. Già dal Duecento i comuni tassavano le chiese, redigendo appositi estimi, e questa pressione non si alleggerì nei secoli successivi⁶³. Nel 1375, ad esempio, Firenze – che aveva cominciato a tassare le chiese a partire dagli anni Cinquanta del XIII secolo – bandì una prestanza «su tutta la proprietà fondiaria controllata dagli enti ecclesiastici»⁶⁴. Nel febbraio 1399, invece, il monastero di Passignano vendette una casa per pagare «impositam dicto monasterio factam per officiales communis Florentie» «occasione guerre in partibus Tuscie vigentis»⁶⁵. Le operazioni immobiliari del cenobio sono illuminate da una provvisione del 21 giugno 1406, che fornisce un utile resoconto delle *imposite* subite in quel torno di anni dai monaci e dai preti: le magistrature della città del giglio, constatando che «nonnulli restant solvere de impositis», decisero una riduzione, «propter impotentiam et paupertatem ipsorum», della metà delle cifre dovute in forza dei prelievi del 1397, del 1398 e del 1401⁶⁶. È a quest'ultima contribuzione che fece forse riferimento il camerario del vescovo volterrano Ludovico Aliotti al momento di annotare che, dall'importo dell'affitto dovuto al vescovado per un orto, si dovevano condonare un paio di fiorini agli affittuari perché questi ultimi «furono dal capitano de' dieci [di balia] per laposta del comune di Firenze»⁶⁷. I prestiti forzosi che abbiamo detto (prestanze) erano riscossi sulla scorta di un estimo comunale, diverso da quelli ecclesiastici⁶⁸.

⁶² ASFi, *Catasto* n. 183, c. 491r.

⁶³ Si veda al proposito Dameron, *Florence and Its Church*, pp. 148-152: lo studioso americano ha calcolato che una significativa quota del bilancio fiorentino primo-trecentesco (fra il 10% e il 20%) «derived in some fashion from ecclesiastical sources». Per un paragone con l'area lombarda e i suoi estimi ecclesiastici, approntati durante l'età popolare, si vedano Forzatti Golia, *Estimi e tassazione*; Biscaro, *Gli estimi del comune*.

⁶⁴ Najemy, *Storia di Firenze*, p. 189; e Dameron, *Florence and Its Church*, p. 148, che sottolinea che le proteste da parte del clero nei confronti della tassazione imposta da Firenze furono piuttosto timide durante il XIII secolo.

⁶⁵ ASFi, *Diplomatico S. Maria della Badia* e *Diplomatico S. Maria di Acquabella*, 1392 dicembre 14 («propter guerras et impositas occasione guerre dicto monasterio indictas per commune Florentie»).

⁶⁶ *Ibidem*, *Provvisioni* n. 95, c. 80v. Si trattava, ovviamente, di prelievi utili a foraggiare le guerre anti-viscontee condotte da Firenze (sulle quali Lewin, *Negotiating Survival*, pp. 100 e sgg.).

⁶⁷ ASDVVesc, *Mensa* n. 122, c. 47r.

⁶⁸ Violante, *Economia, società, istituzioni*, p. 130.

La città sull'Arno drenava denaro dalle chiese anche tramite i prelievi relativi al sale, ovvero acquisti obbligati di un *tot* di salgemma tarati anch'essi sulla *libra* comunale: fra le carte dei registri del catasto non mancano casi di chierici beneficiati che provarono a portare i relativi importi in detrazione⁶⁹. Ma non erano soltanto le magistrature laiche di Firenze a esigere pagamenti dal clero: anche il comune di Siena riscuoteva delle prestanze, tarate, a quanto sembra di capire, su una stima delle entrate in grano degli enti⁷⁰. Nemmeno il comune di Pisa si faceva remore a tassare chiese e luoghi pii visto che, nel 1404, i canonici del duomo della città tirrenica presero in prestito 60 fiorini «pro solvendo taglias impositas clero Pisano pro comuni Pisano»⁷¹. A Volterra il comune aveva approntato un estimo delle chiese a partire, almeno, dal 1389: esso annovera 53 fra monasteri, conventi, pievi, parrocchie e ospedali del capoluogo e del comitato⁷². È tuttavia probabile che i ruoli della *libra* del 1389 fossero stati rivisti nel 1411, quando si paventava che i «datia communis Vulterrani» provocassero il deperimento dell'ospedale urbano di San Lazzaro⁷³.

A San Gimignano, il rettore della chiesa di Pietrafitta raccontò al vicario Francesco da Spello, giunto lì in visita nel 1413, che le terre del suo beneficio erano incolte «propter debitum communis», ovvero a causa dei debiti accumu-

⁶⁹ Riguardo ai prelievi del sale si veda la vicenda della chiesa di San Pietro di Suvera, il cui rettore aveva impegnato il copertoio (dell'altare?) «pro datio salis ab executoribus communis Florentie» (ASDVVesc, *Processi civili* n. 48, I, c. 3r). Ma si veda anche ASFi, *Catasto* n. 183, c. 410r, partita catastale della chiesa di San Giovanni di Pulicciano: spesa di 1 lira e 13 soldi quando «levò sale»; *ibidem*, n. 193, c. 423v, portata relativa alla chiesa di Santa Cristina di Gambassi, obbligata a versare 4 lire e 19 soldi per 3 quarti di sale al comune di Firenze; e *ibidem*, c. 428v, portata della chiesa di San Martino di Pillo. Circa le prestanze, invece, si vedano, fra le altre, le dichiarazioni *ibidem*, cc. 396r (chiesa di San Benedetto di Villa San Benedetto), c. 397r (chiesa di San Lorenzo in Ponte), c. 438r (pieve di Sant'Ippolito di Colle). Sulla fiscalità dei comuni e sull'avvicendamento fra tasse dirette e tasse indirette si vedano Herlihy, *Direct and Indirect Taxation*; Conti, *L'imposta diretta*; Ginatempo, *Prima del debito*.

⁷⁰ ASDVVesc, *Mensa* n. 122, c. 55v (72 lire e 18 soldi «al comune di Siena per le prestanze», anno 1404); *ibidem*, cc. 76v, 97r. Prestanze al comune di Siena attestate anche nel 1424 (BRP, ms R.VIII.44, c.18r). Riguardo alle colture della Toscana si veda Pinto, *Il libro del biadaiolo*; Pinto, *La Toscana nel tardo medioevo*.

⁷¹ ASDPi, fondo capitolare, *Acta capituli* n. 19, c. 1v. Sui canonici della cattedrale pisana si veda Carratori, *Il Capitolo della Cattedrale*. Di una «prestansa di settemiglia fiorini» imposta «alla chericia di Pisa» nel luglio 1375 parla l'anonimo autore della *Cronica di Pisa*, p. 269.

⁷² BGV, ms 5706, filza n. 38, doc. n. 38.

⁷³ ASFi, *Notarile Antecosimiano* n. 7886, alla data 6 maggio 1411. Ma sui pagamenti al comune di Volterra si veda anche ASCV, † n. 73, uscita del novembre 1404 (che registra otto levate del *datum* da parte dei magistrati cittadini: «octo datii per Ciardino al chamarlingho del chomune in più volte»), e uscita del febbraio 1408. Anche nella locazione della pieve di Gabbroto e dei suoi beni per 4 anni, effettuata nel 1394, si menzionano i dazi del comune di Volterra (ASFi, *Notarile Antecosimiano* n. 19218, alla data 22 novembre 1394). Nell'estimo del 1389 l'episcopato non compare; nelle *libre* successive, però, dovette essere aggiunto, poiché nel 1407 il camerario del vescovo Ludovico mise a bilancio i pagamenti nei confronti delle magistrature volterrane, levati alla *ratio* di 4 soldi per ogni fiorino d'estimo (ASDVVesc, *Mensa* n. 122, c. 120r). Nel maggio 1413, i priori di Volterra discutevano sul fatto che «clericci et non suppositi comuni Vulterrano conferre deberent expensis» «pro reparatione et refectione murorum» della città; della faccenda fu incaricata un'apposita commissione (ASCV, *A Nera* n. 32, III, c. 25v).

lati per versare le imposte comunali⁷⁴. Ma in questa cittadina doveva essere in vigore anche una tassazione applicata sui lasciti effettuati *pro remedio anime*: ne dà conto, ancora una volta, la visita del 1413-1414, durante la quale un testimone riferì al visitatore che «comune Sancti Geminiani cogit presbiteros, moniales, fratres, religiosos et omnes ecclesias ad solvendum extimum de legatis pro Deo»⁷⁵. Nonostante le censure ecclesiastiche fulminate contro i magistrati di San Gimignano, quel tipo di tassazione era ancora in vigore quando Stefano da Prato visitò il Sangimignanese all'inizio degli anni Venti, dato che un canonico della pieve riferì al presule che i chierici «solvunt datia comuni illorum bonorum que sunt relicta per terrigenas, pro quibus solvenbantur comuni»⁷⁶. Infine, le chiese dovevano anche versare le gabelle sulle merci in entrata e in uscita dalle città⁷⁷.

Dai dati che abbiamo snocciolato emerge che le magistrature dei comuni toscani applicavano sugli enti ecclesiastici una tassazione ingente. Una cesura s'individua, però, a partire dal concilio di Pisa, in occasione del quale Firenze ottenne dai papi «pisani» – in quanto potenza dotata di un ruolo chiave «in resolving the schisms» – il permesso di esigere dal clero una serie di contribuzioni per decine di migliaia di fiorini, che servivano a foraggiare gli sforzi bellici contro Ladislao di Durazzo⁷⁸. Il 16 novembre 1409 le magistrature della città gigliata deliberarono la costituzione di una commissione incaricata di prelevare, in 4 anni, la somma di 100.000 fiorini «ecclesiis, monasteriis, hospitalibus, piis locis et beneficiis et locis ac personis ecclesiasticis» e di «distribuere dictam quantitatem»⁷⁹. Vi furono, com'è ovvio, degli evidenti problemi organizzativi, a causa della conformazione delle diocesi il cui capoluogo (come Pisa) era soggetto a Firenze, ma in cui esistevano zone poste al di fuori del dominio della città gigliata (per rimanere all'esempio pisano, alcuni ter-

⁷⁴ ASDVesc, *Visite pastorali* n. 2, c. 17r. Il pagamento dell'estimo del comune di San Gimignano fu dichiarato anche dai rettori delle cappellanie di San Jacopo e di San Giuliano nella pieve sangimignanese (ASFi, *Catasto* n. 183, cc. 449r e 490r).

⁷⁵ ASDVesc, *Visite pastorali* n. 2, c. 58r. Anche a Firenze, dal 1407, «una piccola gabella sui contratti» fu «imposta su tutte le donazioni agli enti ecclesiastici» (Peterson, *La Chiesa e lo Stato*, p. 153). Così doveva essere anche a Pisa: si veda la provvisione «super taxationibus testamentorum, legatorum et hereditatum Pisane civitatis et burgorum et subburgorum et etiam comitatus et districtus» dell'autunno 1374 (Archivio di Stato di Pisa, *Comune, Divisione A*, n. 152, c. 16r).

⁷⁶ ASDVesc, *Visite pastorali* n. 3, c. 50r. Del consolidamento della «consuetudine» relativa al pagamento delle gabelle da parte del clero parla Bizzocchi, *Politica fiscale*, p. 359; si veda anche ASFi, *Catasto* n. 193, c. 393r: la canonica dei Santi Pietro e Leonardo di Casaglia, nel Sangimignanese, denunciò un'uscita di 22 lire per le imposte e le gabelle poste dal comune.

⁷⁷ Ci limitiamo a un paio di esempi tratti da ASDPi, fondo arcivescovile, *Mensa, Entrate e uscite* n. 2, anno 1407: c. 1v, soldi 48 versati per 3 carri di legna transitati dalla porta pisana di San Marco; e c. 6r, lire 8, soldi 8 e denari 8 di gabella per 55 staia di spelta condotte a Pisa da Poggibonsi.

⁷⁸ La citazione nel testo da Lewin, *Negotiating Survival*; ma si veda anche Bizzocchi, *Politica fiscale*, p. 358.

⁷⁹ ASFi, *Provvisioni* n. 98, c. 92r (documento menzionato anche in Peterson, *Florence's universitas cleri*, p. 187, e in Peterson, *La Chiesa e lo Stato*, p. 153).

ritori a nord dell'Arno)⁸⁰. Il nuovo tributo dovette pesare non poco sui bilanci delle chiese toscane: restando a Pisa, si può addurre il caso dei canonici della cattedrale, i quali, per pagare le «impositiones magnas clero impositas a Florentinis», furono costretti a chiedere in prestito la notevole somma di 400 fiorini⁸¹.

Il primo anello della catena della riscossione dell'imposta furono gli ufficiali individuati dal comune di Firenze; costoro a loro volta designarono, in accordo col clero diocesano, dei chierici preposti a «distribuere» il prelievo, ad approntare, cioè, un estimo e a levare un *datum* sulla scorta della *libra* elaborata. La procedura è chiarita da un processo agitato davanti al vicario del vescovo di Volterra nell'aprile 1410: da esso si apprende, appunto, che il *datum* fu posto in esecuzione «el anno passato» da «certi clerici de Vulterra electi per clerum Vulterrana et per certos officiales de Florentia»⁸². Gli ecclesiastici incaricati di sovrintendere alla macchina del prelievo erano in tutto una dozzina, quindi un paio per ciascun sesto in cui era suddiviso il distretto diocesano⁸³. Attraverso i sesti (e i loro priori) si articolò la macchina del drenaggio dei cespiti, in modi non troppo dissimili da quelli che caratterizzavano la raccolta dei *datia*⁸⁴. Ma le procedure di trasferimento del denaro non furono scevre da complicazioni, come indicano i numerosi reclami presentati alla curia vescovile dal *mercator* volterrano Piero della Bese: costui, infatti, aveva anticipato – senza poi ottenerne la restituzione – la cifra di 225 fiorini al clero della Valdelsa per la terza *paga* dell'imposta⁸⁵.

Anche l'*imposita* sui chierici di 80.000 fiorini, levata da Firenze nel 1412 in collaborazione con Giovanni XXIII, dovette procedere con modalità assimilabili a quelle appena dette. Già a partire dall'estate 1412 gli enti del Volterrano cominciarono a darsi da fare per ottemperare ai versamenti richiesti: il 13 luglio, i camaldolesi di San Giusto giustificarono un affitto particolarmente

⁸⁰ ASDPi, fondo arcivescovile, *Diplomatico* n. 2510, 16 marzo 1414: visto che alcune chiese insolventi della diocesi pisana non potevano essere raggiunte dal braccio secolare fiorentino perché si trovavano nei territori sottoposti a Genova e a Lucca, le cifre che mancavano all'appello (poco più di 100 fiorini) «pro prima, secunda et tertia paga impositae florenorum centum milium» furono distribuite ai chierici di tutto il territorio fiorentino.

⁸¹ *Ibidem*, fondo capitolare, *Acta capituli* n. 19, c. 4r; si tratta di un regesto, nella fonte l'entità dell'interesse non è esplicitata. Parla dell'imposta dei 100.000 fiorini anche l'intestazione di ACMF, Q n. 168, febbraio 1413: «hic est liber sive quaternus malpagorum terzie paghe cm florenorum impositorum per commune Florentinum clericis et piis locis sibi subiectis».

⁸² ASDVVesc, *Processi civili* n. 48, I, c. 47v.

⁸³ *Ibidem*, n. 49, alla data 9 agosto 1411.

⁸⁴ *Ibidem*: causa agitata da un notaio che ricorda che «ipse scripsit licteras preceptorias et communitarias cum pena excommunicationis et alis in dictis licteris contentis prioribus sextorum Vulterranae diocesis de solvendo dictam impositam». Ma si veda anche ASDVCap, *Diplomatico*, n. 335, luglio 1415 (100.000 fiorini).

⁸⁵ Si veda ASDVVesc, *Processi civili* n. 48, 41, c. 2r, 12 luglio 1417, ordine del vescovo Stefano di ristorare Piero della Bese; costui, però, non era stato ancora rimborsato nel novembre 1418, e i chierici del sesto di Valdelsa, nel gennaio 1419, furono scomunicati (*ibidem*, n. 48, 41, c. 21v). Piero della Bese era spedalingo di Santa Maria nel 1402 (*ibidem*, Mensa n. 122, c. 7r); nel 1422 occupava i pascoli della chiesa di Sant'Andrea di Miemo (ASDVVesc, *Visite pastorali* n. 3, c. 124v). Su di lui alcuni cenni in Fiumi, *Volterra e San Gimignano*, p. 209.

gravoso (e che assume più le sembianze di un'alienazione) «causa solvendi impositam positam dicto monasterio per comune Florentie de florenis octuaginta^m»⁸⁶. Il drenaggio del denaro, ancora una volta, dovette essere articolato attraverso il meccanismo dei sesti della diocesi e, di nuovo, il pagamento fu dilazionato in *page* (almeno tre)⁸⁷. Benché non sia chiaro se, e in che termini, i commissari apostolici si servissero dell'estimo già individuato per il prelievo dei 100.000 fiorini, un raffronto fra le cifre dovute da alcune chiese per la *imposita* del 1412 e i ruoli dell'allibramento diocesano di metà Trecento consente di escludere una relazione con la *libra* diocesana del 1356 (anche se, come si è visto sopra, quest'ultima restava la base per le contribuzioni di livello dioce-sano)⁸⁸. Vi sono, invece, indizi di un uso di scritture più risalenti da parte dei riscossori, elaborate in occasione della guerra degli Otto Santi (quando molte *res ecclesie* furono messe all'incanto)⁸⁹.

Contestualmente, si ha la sensazione che le operazioni di riscossione dei contributi relativi alla *posita* degli 80.000 fiorini avvenissero con un andamento senz'altro più lento di quello relativo al balzello dei 100.000 fiorini, giacché nel 1427 (15 anni dopo che Giovanni XXIII aveva autorizzato il prelievo) nel Volterrano operavano ancora «quatuor commissarii et subdelegati [...] a commissario et impositario domini pape super imposita et residuis ot-

⁸⁶ BGV, ms 8491, IX, c. 59r. Al papa, oltre che una compartecipazione degli introiti riscossi dai chierici, restava la facoltà di eccettuare dalla contribuzione fiscale chiese e ordini religiosi, come quello olivetano (si veda la bolla di Giovanni XXIII conservata in copia in ASFi, *Diplomatico S. Andrea*, 1414 dicembre 6; i monaci la produssero successivamente in giudizio davanti al vicario vescovile per essere esentati dai pagamenti: ASDVVesc, *Processi civili* n. 52, c. 18r).

⁸⁷ ASDVVesc, *Processi civili* n. 49, VII, c. 18v; n. 51, c. 28v, 28 gennaio 1421: «pro tertia paga lxxx^m florenorum».

⁸⁸ Si veda ASFi, *Catasto* n. 193, c. 503r, canonica di Montalpruno: 22 fiorini, a fronte di un allibramento diocesano di 7 lire (Paganelli, *Il Sinodo*, p. 133); e c. 624v, pieve di Morrona: 25 fiorini, a fronte di un allibramento diocesano di 43 lire (Paganelli, *Il Sinodo*, p. 138). Ma si veda anche ASDVVesc, *Processi civili* n. 53, II, alla data 30 marzo 1424, petizione «commissarii officialium apostolicorum deputatorum in sexto Maritime Vulterrane diocesis super imposta et distributione octuaginta milium florenorum residui ipsius page»: 4 fiorini richiesti al pievano di Lustignano, a fronte di un allibramento diocesano di 40 lire (Paganelli, *Il Sinodo*, p. 133); 5 fiorini richiesti allo spedalingo di Micciano, a fronte di un allibramento diocesano di 2 lire (Paganelli, *Il Sinodo*, p. 134). Alcune *rationes* dei prelievi relativi al clero fiorentino dal 1419 al 1431 in ACMF, Q n. 177; 17,5 fiorini per ogni 100 d'estimo nel 1419, 15 fiorini per ogni 100 d'estimo fino al 1431, poi 10 fiorini per ogni 100 d'estimo.

⁸⁹ ASFi, *Capitoli, Appendice* n. 44, coperta interna anteriore: «memoriale de bonis venditis per comune Florentie spectantibus ad episcopatum Vulterrani (...) qualiter in catasto bonorum ecclesiarum existentium in camera armorum palatii populi Florentie, que bona fuerunt vendita per officiales communis Florentie» nei pressi di Castelfalfi: la copia dal «catastro de' preti» (come si chiamava il censimento delle *res ecclesie* della fine degli anni Settanta del XIV secolo) fu eseguita proprio nel 1413. Sulle vicende della guerra degli Otto Santi si veda Sznura, *La guerra*; e Trexler, *Spiritual Power*, nota 59 p. 123. Sulla documentazione relativa alle *positae* sui preti bandite dal comune di Firenze nel corso del XV secolo qualche lume anche da ASDVCap, *Deliberazioni* n. 1, cc. non numerate intitolate: «acatti di denari che il comune di Firenze à voluto da' preti, frati e luoghi pii», anno 1486; il notaio Tommaso di ser Giuliano, «notarius officii accatti» del comune gigliato, dichiarò di estrarre copia «ex quinque libris impositorum» relativi agli anni 1478-1486.

tantamiliū florenorum exigendorum in dicto clero et diocesi»⁹⁰. Non pare azzardato collegare questo *trend* meno efficiente al fatto che gli enti tassati erano in larga parte esangui e le loro casse quasi vuote. In effetti, mentre nessuna delle chiese accatastate alla fine degli anni Venti rammentò uscite relative al prelievo dei 100.000 fiorini, di 14 chiese che menzionarono spese per la contribuzione degli 80.000 fiorini, due si erano indebitate con prestatore ebrei, sempre più attivi, come hanno dimostrato Michele Luzzati e Sergio Tognetti, nel rimpiazzare le tavole dei cristiani in Toscana⁹¹. Alla luce del fatto che fra le due imposte autorizzate dai pontefici (quella dei 100.000 e quella degli 80.000 fiorini) v'era stato un «alleggerimento» di 20.000 fiorini, le rimostranze di alcuni rettori – quelle che Conti definisce «schermaglie col fisco»⁹² – trovano così una loro *raison d'être*: a fiaccare le rendite dei benefici ecclesiastici dovette essere non una crescita dell'entità degli importi dovuti ma, semmai, un infittirsi nell'avvicendamento delle imposizioni, le quali, come amaramente notò il prete di San Michele di Ranza, «tutto giorno si pongono e non mi lasciano»⁹³.

Né questa situazione di difficoltà è riferibile soltanto al Volterrano. L'8 aprile 1428, il clero pisano e alcuni mercanti fiorentini (Bartolomeo di Bonsignore degli Spinelli e i suoi soci) si accordarono per risolvere la lite che, dal 1421, pendeva fra loro in ragione di 3000 fiorini che i *mercatores* avevano anticipato ai chierici per i loro obblighi fiscali⁹⁴. Un collegio arbitrale designato dalle parti stabili che quella somma fosse saldata con un interesse del 12% all'anno, e che «per lo dicto chericato si debbia ponere una imposta in sul loro extimo» di 5 fiorini per lira, «e di questa imposta fia uno libro». Poiché, però, il chiericato pisano doveva anche – fra le altre cose – 600 fiorini a un ebreo di nome Isacco, alla *posita* levata per rimborsare i *mercatores* fu aggiunto un

⁹⁰ I 4 commissari erano Giusto di Puccio, canonico del duomo e priore di Santo Stefano; Francesco di Potente, pievano di Morba; Antonio di Bartolomeo, priore di San Michele; e Bartolomeo di Bartolomeo, spedalingo di Santa Maria. Essi incaricarono un monaco di San Giusto di riscuotere le somme che i chierici morosi non avevano ancora versato; costui avrebbe guadagnato una somma di 5 soldi per ogni lira riscossa dagli inadempienti (ASFi, *Notarile Antecosimiano n. 10054, c. 71r*).

⁹¹ Le chiese i cui rettori fecero esplicito riferimento a uscite o debiti relativi alla *posita* degli 80.000 fiorini sono *ibidem*, *Catasto* n. 193, c. 456r (chiesa di Sant'Andrea di Scarna), c. 457v (chiesa di San Severo: «debito al giudeo per la 'imposta»), c. 478v (chiesa di San Salvatore di Castelnuovo), c. 524v (chiesa di San Michele di Monterotto), c. 601v (chiesa di Santa Maria di Pulicciano), c. 621v (chiesa di San Iacopo di Colle: 5 fiorini mutuati da un prestatore ebreo), c. 624v (pieve di Morrona), c. 367v (pieve della Nera), c. 370r (chiesa di San Martino di Monterodolfo), c. 421r (prioria di Sant'Antonio di Figline), c. 437v (pieve di Toiano), c. 442r (chiesa di San Martino di Camporbianco), c. 442v (chiesa di Mommialla), c. 452r (chiesa di San Vittore di Castel del Popolo). Per il prestito ebraico in Toscana fra la fine del Trecento e l'inizio del Quattrocento si veda Luzzati, *Banchi e insediamenti ebraici*; e Tognetti, «Aghostino Chane a chui Christo perdoni».

⁹² Conti, *I catasti agrari*, p. 38.

⁹³ ASFi, *Catasto* n. 183, c. 554r.

⁹⁴ ASDPi, fondo arcivescovile, *Diplomatico* n. 2537. Sugli Spinelli si veda Caferro, Jacks, *The Spinelli of Florence*.

prelievo di 2 fiorini per lira⁹⁵. Come si vede, quindi, la pressione fiscale esercitata sulle chiese fu un grosso affare per quei mercanti (come il volterrano Della Bese) e quelle compagnie (come quella degli Spinelli) che disponevano di capitali liquidi. Uno degli arbitri chiamati a risolvere la controversia era Bartolomeo di Bindo dei Canigiani, schiatta cui apparteneva il Dainello che, in quegli stessi anni, anticipò alcune somme di denaro al sesto volterrano della Valdera, e che, nel 1413-1414, deteneva la pieve di Orciatico, sempre in Valdera⁹⁶. Non doveva trattarsi di casi isolati: nel 1429, ad esempio, il pievano di Toiano era debitore nei confronti di Dietisalvi di Nerone, «civis et campor Florentinus», per la somma di 12 fiorini⁹⁷.

4. L'(in)adeguatezza della rete di cura d'anime

Nelle pagine precedenti si è cercato di fare il punto sulla pressione fiscale che gravava sulle chiese del Volterrano e della Toscana. Quella pressione rappresentava, per così dire, la somma delle imposte applicate dalle varie articolazioni dell'*Ecclesia* (sede apostolica, cardinali, emissari pontifici, vescovo diocesano), da un lato, e dei contributi richiesti dalle magistrature laiche (acquisti di sale, prestanze e gabelle), dall'altro. All'inizio del XV secolo, in seguito alle vicende dello scisma pisano, quelle due spinte separate si fusero in certo modo insieme, giacché Firenze e il papato si spartirono le due levate di 100.000 e di 80.000 fiorini che abbiamo visto sopra. Se le puntuale dinamiche di quest'intersezione sono ancora da approfondire; qui interessa domandarsi quali furono le conseguenze del progressivo incremento della pressione fiscale sui preti del Volterrano. Abbiamo ipotizzato che quella crescita contribuisse a destabilizzare la rete beneficiale della diocesi, già messa a dura prova dalla crisi demografica. Il modo migliore per cercare di rispondere all'interrogativo è quello di osservare le chiese attraverso la lente delle due fonti “panoramiche” che le descrivono: le due visite pastorali dell'episcopato di Stefano da Prato, per un verso, e il campione del catasto fiorentino della fine degli anni Venti, per l'altro.

L'incrocio delle due tipologie di fonti non è un'operazione scontata, visto che, banalmente, le loro finalità erano diverse: un atto di controllo e giurisdizio-

⁹⁵ Un interesse del 12% segnalava «un affare relativamente sicuro»: si veda Tognetti, «Aghostino Chane a chui Christo perdoni», p. 693.

⁹⁶ ASDVVesc, *Processi civili* n. 58, c. 105v; *ibidem*, *Visite pastorali* n. 2, c. 39r. Si noti che nei procedimenti vescovili – almeno in quelli volterrani che stiamo esaminando – è molto raro che si faccia menzione dell'interesse dovuto dai chierici ai prestatori. Sui Canigiani alcune notizie in Kent, *The Rise of the Medici*, p. 245. Un'altra compagnia attiva nel prestito ai chierici era quella dei Della Fioraia (ASDVVesc, *Processi civili* n. 58, c. 53r), cui apparteneva la moglie del cancelliere Leonardo Bruni; su costoro si veda Field, *The Intellectual Struggle*, p. 130. La presenza di Simone di ser Piero Della Fioraia è attestata nella *Maritima* volterrana a inizio Quattrocento in ASDVVesc, *Visite pastorali* n. 2, c. 41r.

⁹⁷ ASDVVesc, *Processi civili* n. 60, alla data 26 aprile 1429. Su Diotisalvi, amico di Cosimo, si veda Arrighi, *Diotisalvi*, *Diotisalvi*.

ne, nel caso della visita, un censimento a fini fiscali, nel caso del catasto. Mentre al visitatore premeva appurare se un prete poteva risiedere presso il suo beneficio e ottemperare ai suoi doveri pastorali, agli ufficiali del catasto interessava soprattutto sceverare la proprietà ecclesiastica da quella laica, tracciandone i contorni per poterla tassare. Eppure, entrambe le fonti riportano informazioni che possono essere utilmente accostate, specie quando gli amministratori degli enti o i testimoni presenti all'arrivo del visitatore fornirono delle stime riguardo ai redditi della chiesa o alla popolazione che il suo titolare aveva in cura⁹⁸. La prima visita, compiuta dal vicario Francesco da Spello fra il 1413 e il 1414, censisce 303 chiese con cura d'anime: fra di esse v'erano 48 pievi, compresa quella del duomo di Volterra; la seconda visita, invece, effettuata fra il 1422 e il 1423, svolta in parte dal vescovo e in parte dal suo vicario, passa in rassegna 287 chiese parrocchiali. C'è, però, da considerare il fatto che le *visitationes* si dipanarono anche in territori – invero piuttosto ampi e non certamente trascurabili (si pensi ai pivieri di Casole, Montieri, Gerfalco, Prata, Pernina, Sorciano, Radicondoli, ecc.) – che ricadevano sotto la giurisdizione del comune di Siena e che, com'è ovvio, non risultano illuminati dal catasto fiorentino.

Ma v'è un'altra ragione che complica il confronto tra le due fonti, ed è il fatto che i visitatori non menzionano i redditi di tutte le chiese. Non mancano, cioè, casi di chiese visitate, sia negli anni Dieci sia negli anni Venti del XV secolo, i cui introiti non sono segnalati. Infine, bisogna tenere presente lo iato temporale fra la redazione delle due fonti: fra il catasto e la prima visita passarono, infatti, quasi 20 anni nei quali, ovviamente, un rettore particolarmente avveduto (come il nostro piovano Arlotto) avrebbe potuto incrementare i redditi della sua chiesa, mentre un amministratore poco accorto avrebbe potuto annichilirne le entrate. Nel gennaio 1421, ad esempio, i fedeli della pieve di Tocchi informarono la curia vescovile di Volterra che il pievano Bartolomeo «dilapidaverit et exportaverit bona ecclesie Sancte Marie»⁹⁹. Lo stesso arcidiacono della cattedrale, che in precedenza era stato pievano di Rivalto, fu accusato di aver alienato i beni di quella pieve (fra cui il frantoi) traendone le somme necessarie ad acquistare il suo stallone capitolare¹⁰⁰. Infine, dell'avvicendamento fra un rettore e l'altro potevano approfittare alcuni laici particolarmente intraprendenti che, come fecero i Marescotti con la chiesa di San Nicola ad Albano, si dettero da fare per occupare i redditi del beneficio¹⁰¹.

Il catasto ha dalla sua il vantaggio di offrire valutazioni per ogni reddito, anche il più minuto (dall'olio al frumento, dall'orzo al vino): questa fonte contempla, infatti, ogni singolo cespite che passava per le mani dei rettori e gli attribuisce un valore in denaro (poi capitalizzato al 7%)¹⁰². Gli uomini

⁹⁸ Sottolinea la possibilità di «far assegnamento sui dati demografici abbastanza approssimativi che forniscono le visite» anche Turchini, *Studio, inventario, regesto*, p. 46.

⁹⁹ ASDVVesc, *Processi civili* n. 51, c. 29v.

¹⁰⁰ *Ibidem*, n. 50, c. 220r; e *Visite pastorali* n. 3, c. 126r.

¹⁰¹ *Ibidem*, c. 158v.

¹⁰² Conti, *I catasti agrari*, p. 44.

dell'inizio del XV secolo non erano, ovviamente, immuni dalla tentazione di frodare il fisco, e occorre sempre guardare alle informazioni fornite dal catasto con la dovuta cautela; è lecito però affermare che, visto che le dichiarazioni catastali servivano anche a fissare i possessori immobiliari di un ente, arrivando a costituire un titolo di possesso, esse fossero caratterizzate (almeno nell'elencazione dei possessori di un ente) da un certo grado d'attendibilità¹⁰³. A questo proposito, i dati offerti dalla visita pastorale costituiscono un terreno più sdruciolevole, a causa delle diverse valutazioni reddituali fornite dagli interpellati (aspetto su cui torneremo fra poco) e, non da ultimo, in virtù del fatto che si è tendenzialmente insicuri riguardo all'eventuale considerazione della decima nel computo dei redditi di un beneficio. Anche nel Volterrano, infatti, si riscontra quella «malevolenza» nel versamento della decima messa in evidenza da Natale Caturegli per la diocesi di Pisa nella seconda metà del Quattrocento. Si prenda il caso dei parrocchiani della pieve di Caselle, i quali, come il visitatore annotò nel dicembre 1413, «non reddunt decimam»¹⁰⁴. Ma gli esempi potrebbero moltiplicarsi.

Quest'aspetto emerge con nettezza se ci spostiamo nel campo della comparazione dei dati: nella prima visita, gli introiti della chiesa di San Michele di Rimignole sono ricondotti a 1 moggio di grano; nella seconda, si esplicita che il beneficio disponeva di 1 moggio di grano tratto dagli affitti, mentre un altro moggio era ricavato dalla decima (la quale quindi, nel primo computo, non era stata considerata); nel catasto, invece, le staia di frumento ricondotte alla decima diventano 20, con un'evidente diminuzione anche delle entrate attribuite alla terra (poco più di 3 fiorini)¹⁰⁵. In alcuni casi, poi, gli interrogati dal visitatore sembrano alludere, anche laddove non esplicitato, alla resa netta del beneficio, tolti, cioè, le tasse e i gravami, e riportati “a grano” tutti gli introiti: come alla chiesa di Sant'Andrea di San Gimignano, per la quale la prima visita riporta una resa di 5 moggia di grano, 20 barili di vino e 10 libbre d'olio, mentre la seconda visita ne quantifica i redditi in 9 moggia sangimignanesi di frumento e il catasto ne stima le entrate in circa 44 fiorini e mezzo¹⁰⁶. Quest'esempio suggerisce anche la difficoltà di muoversi attraverso il “non detto” relativo alle misure – ben note al visitatore, meno allo storico del XXI secolo – in uso nei diversi pivieri visitati¹⁰⁷.

Insomma, l'apparente essenzialità – e, alle volte, contraddittorietà – di molte indicazioni fornite dalla visita pastorale non può essere presa come un marcatore della incapacità degli ecclesiastici di amministrare i loro redditi,

¹⁰³ Si veda Conti, *I catasti agrari*, pp. 58–59 e 124.

¹⁰⁴ ASDVVesc, *Visite pastorali* n. 2, c. 41v. La citazione nel testo da Caturegli, *Le condizioni*, p. 69.

¹⁰⁵ ASDVVesc, *Visite pastorali* n. 2, c. 18v e n. 3, c. 75r; ASFi, *Catasto* n. 193, c. 403v.

¹⁰⁶ ASDVVesc, *Visite pastorali* n. 2, c. 19v e n. 3, c. 74r; ASFi, *Catasto* n. 193, c. 417v.

¹⁰⁷ Si veda il caso della chiesa di San Bartolomeo di Campiglia: stimata 1 moggio di reddito nella prima visita, e 1 moggio colligiano nella seconda (ASDVVesc, *Visite pastorali* n. 2, c. 24r; *ibidem*, n. 3, c. 82r; ASFi, *Catasto* n. 193, c. 457v). Un'utile guida alle misure in uso in Toscana nel basso medioevo si trova in Luzzati, *Note di metrologia pisana*.

ma può essere imputata alle limitazioni connaturate alla fonte e alla sua redazione: basti ricordare, in proposito, l'opera del notaio Lando da Morrona e del rettore di San Lorenzo di Gello, i quali, alla fine del Duecento, percorsero il sesto della Valdera censendo e annotando con acribia le fonti d'entrata dei singoli benefici (persino gli animali da cortile) riportandole a un'ipotetica resa in grano¹⁰⁸. Bisogna considerare inoltre che né gli esaminati (i rettori e gli amministratori dei benefici) né gli esaminatori (il vescovo Stefano e i suoi vicari) erano degli sprovveduti: se è ragionevole ritenere che il presule, da ex funzionario della camera apostolica sotto Giovanni XXIII, si scegliesse collaboratori abili a maneggiare il denaro, i rettori del Volterrano, volenti o nolenti, dovevano essere avvezzi a tenere il conto delle entrate delle loro chiese in forza di tutti gli obblighi fiscali cui dovevano assolvere. Anche se non saranno mancati tentativi di frodare il visitatore, è da tenere presente che quest'ultimo, come si è visto sopra, esigeva il pagamento della *visitatio* basandosi sulla *libra* e che, soprattutto, poteva rendersi conto *ictu oculi* della condizione del beneficio presso il quale giungeva¹⁰⁹.

Tenendo sullo sfondo queste avvertenze, e privilegiando gli enti impegnati nella *cura animarum*, il confronto fra le due visite e il campione catastale si è dispiegato su un totale di 98 chiese, tutte annoverate dal catasto e censite – con l'indicazione dei relativi redditi – in almeno una delle due visite. In 33 casi, gli introiti sono paragonabili e, in almeno un paio di evidenze, la situazione patrimoniale è del tutto sovrapponibile, pressoché traslabile da una fonte all'altra. Per quanto riguarda la chiesa di San Matteo al Posatoio, ad esempio, la seconda visita ricorda una terna di terreni da cui si ricavavano 20 staia di grano: esattamente la stessa situazione che si ravvisa nel catasto di pochi anni dopo¹¹⁰. A Santa Maria Maddalena di San Gimignano si ravvisa una crescita del valore del beneficio nel corso degli anni: mentre, all'altezza della prima visita, i terreni erano sodi a causa dei debiti, quando vi giunse il secondo visitatore gli introiti complessivi della chiesa, computati la decima e gli affitti, arrivavano a poco più di 4 fiorini, diventati poco più di 6 all'altezza della redazione del catasto, quando l'amministrazione di Santa Maria Maddalena era affidata a ser Stefano¹¹¹. Invece, i possessi della pieve di Gambassi non subirono alcuna variazione fra la seconda visita e il censimento catastale, essendo valutati nelle due fonti 50 fiorini¹¹².

Anche i terreni della chiesa di San Bartolomeo a Fugnano erano boscati all'altezza della redazione sia della seconda visita sia del catasto, e la chiesa

¹⁰⁸ Paganelli, *L'estimo delle chiese*.

¹⁰⁹ Il pagamento della *visitatio* poteva essere sospeso o condonato in virtù della situazione particolarmente sfavorevole di un beneficio o dei suoi amministratori: Matteo di Colo, che deteneva i beni della chiesa di Santa Maria di Chianni, fu dispensato dal pagamento del balzello, venendo «licentiatu a domino vicario gratis», in quanto «senes et pauper» (ASDVVesc, *Visite pastorali* n. 2, c. 38v).

¹¹⁰ ASDVVesc, *Visite pastorali* n. 3, c. 37r; e ASFi, *Catasto* n. 193, c. 371v.

¹¹¹ ASDVVesc, *Visite pastorali* n. 2, c. 17r, e n. 3, c. 75v; ASFi, *Catasto* n. 193, c. 401r.

¹¹² ASDVVesc, *Visite pastorali* n. 3, c. 85v.

era – in entrambe le occasioni – senza rettore¹¹³; parimenti, le terre della chiesa di San Biagio di Renzano rimasero incolte per almeno un ventennio, visto che così le descrivono sia il catasto che la prima visita pastorale¹¹⁴. Anche la descrizione delle *res* della canonica di Guinzano nelle varie fonti segue una coerenza legata al mutare della gestione patrimoniale nel corso del tempo: se la prima visita quantifica i redditi dell'ente in un moggio di grano (equivalente, alla *ratio* di 14 soldi ogni staio, a 4 fiorini e 4 soldi), la seconda visita censisce un podere incolto, senza esplicitarne il reddito, mentre il catasto ne calcola il valore in poco più di 4 fiorini, come al tempo della prima visita¹¹⁵. Infine, anche le entrate della pieve di Coiano pongono in luce una sostanziale uniformità se si confrontano le stime della seconda visita pastorale con quelle riportate dal catasto: entrambe rimandano a un'entrata di poco superiore agli 80 fiorini¹¹⁶. Così come gli introiti della chiesa dei Santi Giusto e Giovanni di Barbialla, di patronato della Parte guelfa di Firenze¹¹⁷.

Invece, i redditi della pieve di Pignano furono sensibilmente abbassati da messer Matteo (già pievano all'epoca della seconda visita), tanto che gli ufficiali del catasto non mancarono di annotare che «dicie pocho vero»: in effetti, mentre all'inizio degli anni Venti egli aveva allocato la pieve per la somma di 30 fiorini all'anno, i redditi riportati nella sua denuncia catastale ammontavano a circa 25 fiorini¹¹⁸. Lo stesso meccanismo si vede in azione per la pieve di Orciatico: affittata per 50 fiorini all'inizio degli anni Dieci, ma accatastata per un reddito di neanche la metà (23 fiorini)¹¹⁹. Quello delle pievi di Pignano e di Orciatico non erano casi isolati: vi sono, infatti, altre 32 chiese i cui redditi risultano minori nel catasto rispetto a quelli segnalati dalla visita pastorale. Si prenda San Biagio di Montecatini: mentre nella seconda visita i suoi redditi sono stimati 2 moggia di grano (cioè quasi 17 fiorini, alla *ratio* di 14 soldi ogni staio di frumento), l'entrata riportata dal catasto si aggira intorno ai 4¹²⁰. Sbaglieremmo, però, se usassimo queste constatazioni per sminuire l'attendibilità della fonte catastale: infatti, se è indubitabile che per i preti era più facile frodare il fisco, in quanto persone soggette al foro ecclesiastico, è altrettanto vero che le dichiarazioni catastali servivano anche, come si è rilevato sopra, ad assicurare il titolo dei beni immobili (e i relativi proventi) di un ente¹²¹.

¹¹³ *Ibidem*, c. 68v; e ASFi, *Catasto* n. 193, c. 419r.

¹¹⁴ ASDVVesc, *Visite pastorali* n. 2, c. 26r; e ASFi, *Catasto* n. 193, c. 411r, dove si dice che la chiesa «non truova rettore».

¹¹⁵ ASDVVesc, *Visite pastorali* n. 2, c. 29v; *ibidem*, n. 3, c. 19v; e ASFi, *Catasto* n. 193, c. 415r. In tutti e tre i momenti presi in esame, quel beneficio ecclesiastico era vacante.

¹¹⁶ ASDVVesc, *Visite pastorali* n. 3, c. 98r; e ASFi, *Catasto* n. 193, c. 430v.

¹¹⁷ ASDVVesc, *Visite pastorali* n. 3, c. 95v; e ASFi, *Catasto* n. 193, c. 435r.

¹¹⁸ ASDVVesc, *Visite pastorali* n. 3, c. 160r; e ASFi, *Catasto* n. 193, c. 450r.

¹¹⁹ ASDVVesc, *Visite pastorali* n. 2, c. 39r; e ASFi, *Catasto* n. 193, c. 548r. Anche per la pieve di Pava si ravvisa la stessa tendenza: affittata per 15 staia pisane di grano (uno staio pisano era circa 2,75 volte quello fiorentino: in tutto circa 29 fiorini), stimata poco più di 5 fiorini dal catasto (ASDVesc, *Visite pastorali* n. 2, c. 38v; e ASFi, *Catasto* n. 193, c. 514v).

¹²⁰ ASDVVesc, *Visite pastorali* n. 3, c. 125r; e ASFi, *Catasto* n. 193, c. 493v.

¹²¹ Conti, *I catasti*, pp. 58-59 e p. 124.

Ricapitolando: dei rettori / amministratori / gestori dei 98 enti deputati alla *cura animarum* sui quali si può imbastire un confronto reddituale fra il catasto e le due visite pastorali, un terzo presentò ai redattori del catasto denunce dal profilo comparabile con i dati ricavabili dalla visita pastorale, mentre un terzo cercò di abbassare l'entità dei propri redditi. La motivazione delle frodi va presumibilmente ricercata nella commistione fra la fiscalità laica e la fiscalità ecclesiastica che si era raggiunta con le *posite* dei 100.000 e degli 80.000 fiorini: i titolari dei benefici dovevano avere, cioè, il timore che le dichiarazioni esibite agli ufficiali del comune di Firenze – che avevano una dimestichezza di lungo corso con i beni delle chiese – potessero essere usate come base per nuove contribuzioni di quel genere, condotte in collaborazione fra la città gigliata e la sede apostolica. L'ultima quota delle 98 chiese, infine, è costituita da portate il cui valore superava quello denunciato in occasione delle visite pastorali; tuttavia, in questi casi, la crescita potrebbe essere imputabile a miglioramenti nella gestione delle *res* del beneficio: i proventi della chiesa di San Matteo di San Gimignano, vacante all'inizio degli anni Venti e dotata di un *podere* che «remansit multo tempore sodum», furono accatastati per quasi 21 fiorini, quando a gestirla c'era messer Deo dei Malavolti¹²². Lo stesso dovette avvenire a Signano: dai 4 e dai 5 fiorini ascritti alla chiesa di Santa Margherita dalla prima e dalla seconda visita, durante l'amministrazione di ser Nerio, si passò ai quasi 12 fiorini censiti dal catasto, quando il rettore era donno Girolamo¹²³.

Fino a qui abbiamo osservato i redditi delle chiese in relazione alla loro maggiore o minore entità nelle varie fonti che li descrivono. Quest'operazione però – benché consigli di muoversi attentamente nella valutazione della situazione patrimoniale di ogni singolo ente, e induca a guardare in modalità contestuale alle visite pastorali e ai ruoli delle imposte elaborati dalle magistrature laiche – non ha procurato nuovi dati circa la “salute” della rete beneficiale della diocesi; semmai, essa fornisce le basi per un ulteriore passaggio nella nostra argomentazione. Se ci basiamo sulle stime relative al tenore di vita dei fiorentini nell'età del catasto (vi abbiamo fatto riferimento sopra), possiamo dividere le chiese del Volterrano in tre categorie reddituali: quelle i cui proventi annuali erano inferiori ai 14 fiorini, cifra che rappresentava il reddito medio degli abitanti delle città del comitato fiorentino; quelle le cui entrate oscillavano fra i 14 fiorini e i 55 fiorini, somma che costituiva l'entrata media delle famiglie urbane di Firenze; e quelle i cui cespiti avevano un'entità maggiore¹²⁴.

¹²² ASDVVesc, *Visite pastorali* n. 3, c. 60r; e ASFi, *Catasto* n. 193, c. 395r.

¹²³ ASDVVesc, *Visite pastorali* n. 2, c. 16r; *ibidem*, n. 3, c. 68v; e ASFi, *Catasto* n. 193, c. 418v. Lo stesso dovette avvenire a Santa Cristina di Gambassi: mentre il primo visitatore la censì per 7 lire di reddito, il catasto ne stimò i redditi per un ammontare di circa 12 fiorini e mezzo (ASDV-Vesc, *Visite pastorali* n. 2, c. 29v, «redditus librarium vii»; e ASFi, *Catasto* n. 193, c. 423v); e così accadde anche a San Pietro di Libbiano, con il passaggio da 1 moggio di reddito, cioè circa 4 fiorini negli anni Dieci, a poco più di 8 fiorini alla fine degli anni Venti (ASDV-Vesc, *Visite pastorali* n. 2, c. 37r; e ASFi, *Catasto* n. 193, c. 538r).

¹²⁴ Trago le stime da Herlihy, Klapisch-Zuber, *I toscani*, p. 334.

Delle 98 chiese di cui abbiamo incrociato la situazione reddituale descritta dal catasto con quella delle due visite pastorali, 56 – ben più della metà – godevano di proventi annuali inferiori a quelli di una famiglia media del comitato fiorentino, 38 avevano entrate che non raggiungevano quelle di un medio nucleo familiare di Firenze, e solo una terna di enti (le pievi di San Gimignano, di Coiano e di Montaione) aveva introiti che oltrepassavano la soglia dei 55 fiorini. Se riportiamo questi dati su di un grafico, la situazione è la seguente:




Grafico 1. Redditi medi annuali dei rettori del Volterrano nei primi due decenni del XV secolo.
Dal confronto fra ASFi, *Catasto*, n. 193, e ASDVVesc, *Visite pastorali* nn. 2 e 3.

Non c'è motivo di credere che le percentuali appena individuate, estratte dal campione delle 98 chiese dette sopra, non possano essere estese all'insieme delle chiese del Volterrano. Si tratta, ovviamente, di categorizzazioni di massima, utili per ricavare ordini di grandezza più che istantanee dai contorni netti. Tuttavia, nonostante le riserve del caso, il quadro che abbiamo provato a disegnare dà l'idea di una generale e complessiva inadeguatezza della rete beneficiale a sostenere l'impegno pastorale dei curati. Prendiamo il caso della chiesa di Lano: il visitatore che vi giunse negli anni Dieci osservò che essa era priva di rettore ed era officiata a spese del comune locale; d'altra parte, come avrebbe potuto risiedervi stabilmente un curato se i redditi annuali di quel beneficio ammontavano a poco più di un fiorino, ovvero a una somma del tutto irrigoria¹²⁵?

¹²⁵ ASDVVesc, *Visite pastorali* n. 2, c. 83v; e ASFi, *Catasto* n. 193, c. 455r.

Una dinamica del tutto analoga emerge in relazione alla pieve di Pava di Valdera. Nel 1415, il suo rettore fu accusato dalla curia vescovile di non risiedere presso la pieve. Il pievano, però, fece notare che «fructus et redditus dicte plebis non sunt sufficientes ad substentationem dicti plebani quia fructus eius non excedit summam quatuordecim saccharum grani, de quibus solvi oportet datia, onera que excedunt summam florenorum trium pro anno quolibet»¹²⁶. Il pievano di Pava individuò dunque la causa principale della sua non-residenza nel fatto che il suo beneficio – gravato da una ridda di imposte – non poteva assicurargli una rendita sufficiente. La stessa motivazione si rintraccia in relazione alla chiesa di San Iacopo di Spicchiaiola, sulle pendici volterrane: nell'agosto 1403 i due amministratori esposero al vicario vescovile, per ottenere una moratoria sui debiti a carico dell'ente, che le «possessiones dicte ecclesie non laborantur et multa datia evenerunt». Le richieste di sospensiva, però, non furono accolte, anzi la curia decretò il sequestro di due staia di grano di quella chiesa «pro datio imposito», per pagare, in tal modo, i dazi arretrati¹²⁷. Anche i debiti dell'ospedale di San Lazzaro, nel maggio 1411, furono ricondotti alla necessità di ottemperare all'«imposita [facta] dicto hospitali per comune et toto clero Vulterrano secundum concessionem facta dicto comuni Florentie per sanctissimum in Christo patrem et dominum dominum Alesandrum divina providentia papam»¹²⁸. Possiamo, quindi, meglio contestualizzare alcune testimonianze che, a tutta prima, potrebbero sembrare iperboliche: come quella del prete officiante le chiese di Libbiano e di San Prospero di Montefoscoli, il quale riferì al visitatore Francesco che i redditi di quegli enti «consummuntur in datia et imposita»¹²⁹.

Non si vuole, ovviamente, sostenere che la pressione fiscale, per quanto notevolmente cresciuta nei primi decenni del Quattrocento, fosse l'unico ed esclusivo fattore di deperimento della Chiesa volterrana; i suoi effetti, però, non sono da sottovalutare, dato che si abbatté su un contesto già compromesso dalla crisi demografica e dalla scomparsa d'intere comunità di fedeli. Anche se non possiamo, in questa sede, usare – sulla scorta della lezione di Elio Conti – le due visite pastorali dell'episcopato di Stefano da Prato per approfondire il problema demografico (ci torneremo in future occasioni di studio), è evidente che la carenza di uomini sfibrava la rete della *cura animarum*: basti citare l'esempio di San Michele di Arsiccio nel piviere di Gambassi, il cui rettore, ser Domenico da Pillo, fece notare al vescovo Stefano che quella chiesa «alias fuit curata, nunc vero nullum habet popularem» e che «non recolligit decimas quia nullum habet populanum»¹³⁰. Né mancano altri casi da cui si desume che

¹²⁶ ASDV Vesc, *Processi civili* n. 50, c. 164r.

¹²⁷ *Ibidem*, n. 44, c. 14v; e n. 42, III, c. 4v.

¹²⁸ ASFi, *Notarile antecosimiano* n. 7886, alla data 6 maggio 1411. Il documento fa evidentemente riferimento all'imposta dei 100.000 fiorini.

¹²⁹ ASDV Vesc, *Visite pastorali* n. 2, c. 38v.

¹³⁰ *Ibidem*, n. 3, c. 85bisv. Per l'impiego delle visite pastorali fiesolane ai fini dello studio della demografia si veda Conti, *I catasti*, pp. 88-96.

la rarefazione del popolamento e l'annichilimento del beneficio procedevano quasi di pari passo: la chiesa di San Michele di Macinatico, descritta come un ente un tempo prospero e redditizio, all'inizio del Quattrocento era povera, e ridotta ad avere in cura una o due famiglie¹³¹. I parrocchiani rendevano infatti ai preti, oltre alle decime, anche lasciti pii, *mortuaria* e offerte di vario genere, come mette ben in chiaro la XXIX novella del Sermini, nella quale i *populares* di Pernina

così attendevano delle più belle e più fiorite cose che avevano; per modo che in mane di Pasqua, o altre feste solenni, l'altare della sua [scil.: del pievano] pieve sì come una pizzigaria di pollajuoli o di soffrattajuoli o di beccari diventato pareva, e la pietra sagrata pareva delle loro monete il banco Baratoli¹³².

Non si vuole neppure veicolare l'idea che *tutti* i rettori del Volterrano tenessero le spalle curve sotto il peso dei dazi e delle collette, come il povero rettore di San Martino di Catignano, il quale «vendidit breviarium pro datiis»¹³³. Né che l'eventuale ristrettezza economica provocasse, quasi in automatico, una crisi di zelo religioso tanto nei curati quanto nei rettori dei luoghi pii: sconsiglia di ritenerlo il caso della chiesa di Cusona, nel Sangimignanese, a cui il catasto permette di attribuire un reddito di 12 fiorini all'anno, e il cui rettore, nonostante le ristrettezze economiche, «bene se habet», tenendo in ordine i paramenti sacri¹³⁴.

Né infine – e forse soprattutto – possiamo pensare che dovunque il livello degli introiti dei benefici tendesse verso il basso: le chiese cittadine dovevano essere più “in salute”, come mostrano sia le entrate della canonica di San Michele, quantificabili in poco meno di 50 fiorini all'anno, sia le spese voluttuarie «pro zucharo, pictimis et aliis aromatis confectis» compiute da un canonico di San Pietro in Selci¹³⁵. Non dovevano stare troppo male in arnese neppure le chiese che si trovavano poco distanti dalla cittadina di San Gimignano: la canonica di San Michele di Strada, ad esempio, assicurava al suo rettore proventi per una quarantina di fiorini; come si desume dalla sua partita catastale, essa disponeva di alcune botteghe affittate entro le mura del castello valdelsano¹³⁶.

¹³¹ *Ibidem*, n. 2, c. 20r.

¹³² Sermini, *Novelle*, pp. 506-507.

¹³³ ASDVVesc, *Visite pastorali* n. 2, c. 31v.

¹³⁴ ASFi, *Catasto* n. 193, c. 400v; *ibidem*, ASDVVesc, *Visite pastorali* n. 2, c. 18v. Allo stesso modo si comportava lo spedalingo di Radicondoli che, benché «non potest habere necessaria vite sue», come scrisse il pievano Granello Belforti in una lettera del 1417, non mancava di fare le elemosine, e «cotidie est quidam infirmus cui quilibet mense dat medium starium grani et semper habet in hospitali pauperes» (*ibidem*, *Processi civili* n. 48, filza 40, c. 47r). Al di là dell'esagerazione insita nella descrizione di Granello, che forse voleva guadagnare allo spedalingo la benevolenza della curia vescovile, lo stile di vita seguito da quest'ultimo doveva essere sobrio e austero, *almeno* quel tanto che bastava perché le parole del pievano non risultassero mendaci di primo acchito.

¹³⁵ *Ibidem*, *Visite pastorali* n. 2, c. 64v; *ibidem*, n. 3, c. 26r; ASFi, *Catasto* n. 193, c. 361r; ASDVVesc, *Processi civili* n. 50, c. 24r.

¹³⁶ *Ibidem*, *Visite pastorali* n. 3, c. 66r; ASFi, *Catasto* n. 193, c. 392v.

Semmai, a colpire sono il numero relativamente basso dei redditi ingenti e i pochi casi di prosperità sopra le righe: se proviamo a calcolare la media delle entrate catastali di tutte le chiese e i luoghi pii del Volterrano (stavolta considerando le sostanze di romitori, prebende canonicali, altari, cappelle, ospedali, oratori, monasteri e conventi, al fine di ricavare una panoramica che abbracci la rete ecclesiastica della zona nel suo complesso) si ottiene una media di 19 fiorini al netto delle detrazioni: ben al di sotto dell'entrata media di una famiglia fiorentina di quegli anni (stimata, come si sa, 55 fiorini)¹³⁷. Si tratta, anche in questo caso, di un calcolo viziato da una certa dose d'approssimazione; il dato, però, va tenuto in conto, non solo per fornire il contesto generale a ricerche sulle singole chiese del Volterrano, ma anche per contestualizzare quelle «contromisure» intraprese dalla curia vescovile nel corso del Quattrocento¹³⁸. All'altezza della seconda visita pastorale che abbiamo esaminato, il rettore di Anqua aveva ben tre chiese; ma come si sostentava, se i redditi dei suoi benefici, sommati, arrivavano a stento a tre lire¹³⁹? È dunque verosimile che l'unione – di fatto – di più enti *in persona rectoris* fosse una pratica tacitamente tollerata, come forse nel caso di Anqua; altre volte, era usata dal vescovo per supplire ai magri bilanci a disposizione dei rettori: il 21 aprile 1418 il presule comunicò a ser Francesco che egli avrebbe potuto tenere contestualmente le chiese di San Pancrazio e di Santa Lucia per il fatto che quella di San Pancrazio, da sola, «*tibi victum posse minimum tribuere*»¹⁴⁰.

Poiché non potevano mantenersi tramite il loro beneficio, i cui redditi erano per giunta falcidiati dal calo dei fedeli, molti preti erano costretti a ricorrere ad altre fonti d'entrata. C'era chi, come abbiamo visto, ne impegnava le *res*, come il rettore della chiesa di Ghizzano, che ipotecò il suo calice; chi le alienava, come il pievano di Tocchi accusato di peculato, e quello di San Giusto di Valdistrove, che si mise a trafficare addirittura le tegole della sua pieve; e chi avviava vere e proprie attività imprenditoriali: se il cappellano della *plebs* di Lustignano «*tenet hospitium et tabernam in domibus infrascripte cappelle*», il rettore di San Bartolomeo di Sasso «*facit mercantias porcorum*»¹⁴¹. Ma il caso più eclatante è senz'altro quello del prete della chiesa di San Michele di Pusciano situata nel piviere di Casole d'Elsa. Nel marzo 1407, due parrocchiani riferirono alla curia vescovile che il rettore

¹³⁷ La somma dei redditi, invece, restituisc un totale di circa 6.363 fiorini. Gli enti più ricchi della diocesi erano la badia camaldolesa di San Giusto (accatastata per 3.622 fiorini), l'episcopato (3.506 fiorini), l'ospedale di Santa Maria della Scala di San Gimignano (2.903 fiorini), quello di Santa Maria di Volterra (2109), i cenobi olivetani di Volterra (1867 fiorini) e di San Gimignano (1.797 fiorini), il convento di Sant'Agostino di Volterra (1745), il monastero di Santa Maria di Co-neo (1664 fiorini); questi enti avevano un reddito medio annuale rispettivamente di circa 253, 245, 203, 148, 131, 126, 122 e 117 fiorini.

¹³⁸ Pirillo, *La visita pastorale*, p. 67.

¹³⁹ ASDVVesc, *Visite pastorali* n. 3, c. 157v.

¹⁴⁰ ASDVVesc, *Processi civili* n. 49, IX, alla data. Ma si veda anche *ibidem*, *Notarile rossa* n. 21, c. 2r.

¹⁴¹ *Ibidem*, alla data 23 aprile 1418; *ibidem*, n. 50, c. 175v; *ibidem*, *Visite pastorali* n. 3, c. 141r; *ibidem*, *Processi civili* 49, III, alla data 8 luglio 1411; *ibidem*, *Visite pastorali* n. 3, c. 11r.

male tractat dictam ecclesiam et bona ipsius videlicet incidendo querqus olivos poterium dicte ecclesie et quod ipse dimisit ruinare domus dicte ecclesie et de lapidibus dictarum domorum et ecclesie fecit et coquit calcinam in quadam fornace facta per eum in cimiterio dicte ecclesie et in costructione dicte fornacis evoluit ossa corporum in dicto cimiterio sepoltorum¹⁴².

Il prete di Pusciano, a detta dei popolani, aveva quindi impiegato le pietre con cui era costruita la sua chiesa per ricavare della calcina e, aspetto che è tanto truce quanto sbalorditivo, aveva collocato la fornace sul cimitero provocando la distruzione di alcune tombe e il dissotterramento dei cadaveri.

5. Conclusioni

Arrivati a questo punto, riannodiamo brevemente le fila del discorso. Il nostro intento era verificare se le difficoltà della Chiesa toscana dell'età del primo catasto fossero imputabili anche a un aumento della pressione fiscale sui singoli enti: mentre, infatti, sono ben note le conseguenze della moria di metà Trecento sulla rete della cura d'anime, con parrocchie e villaggi che paiono letteralmente inghiottiti nel nulla, meno chiari risultano gli effetti di una fiscalità sempre più ingente sul sistema beneficiale. La questione non è banale, perché, come ha puntualizzato Bizzocchi, il beneficio era il ponte fra la Chiesa e il secolo, in quanto offriva il sostentamento all'opera pastorale del curato e, al tempo stesso, strutturava la trama dei legami intessuta attorno all'*ecclesia*, attirando anche le ambizioni mondane di famiglie localmente eminenti. Abbiamo scelto di privilegiare il clero dedito alla *cura animarum* (benché si sia fatto cenno anche agli ospedali e al clero regolare) e d'impiegare soprattutto la documentazione volterrana, che offre la possibilità di comparare i dati del catasto della fine degli anni Venti del XV secolo con due visite pastorali compiute a distanza di un decennio l'una dall'altra, la prima fra il 1413 e il 1414, la seconda fra il 1422 e il 1423.

Poiché, come si è detto, la materia fiscale delle chiese è stata vagliata prevalentemente da un punto di vista “statuale”, mentre il livello locale (quello della Chiesa diocesana) è stato tenuto nell’ombra, abbiamo cercato di proporre una prima messa a punto della questione relativa alla natura dei prelievi. Abbiamo rilevato che a carico dei preti v’era un denso coagulo di tributi e balzelli dovuti all'*ecclesia*: sia quella “di vertice”, cui i beneficiati dovevano versare le annate, le decime apostoliche e le contribuzioni richieste dai legati *in partibus* e dai nunzi pontifici, sia quella “locale”, impersonata dalla curia vescovile. Quest’ultima esigeva del denaro all’atto della collazione di una chiesa, quando si levava il *subsidiū caritativum*, in occasione della visita pastorale, ogni qual volta il notaio curiale redigeva un documento ufficiale e, più in generale, allorché gli ingranaggi del tribunale diocesano (composto almeno dal vicario, dai notai, dai nunzi) si mettevano in moto.

¹⁴² *Ibidem*, n. 46, c. 12v.

In ogni caso, l'analisi del caso volterrano ha permesso di appurare che la struttura portante di tutte le contribuzioni destinate all'*ecclesia* erano i sesti, le aree geografiche ad autonomia fiscale in cui era suddivisa la diocesi, ciascuno presieduto da un priore, a sua volta sottoposto all'autorità del camerario generale del clero. I priori avevano il compito di drenare il denaro verso il centro tramite il meccanismo del *datium*, una contribuzione tarata secondo l'estimo che, a inizio Quattrocento, seguiva ancora i ruoli fiscali elaborati nel 1356 (almeno per i pagamenti di livello diocesano). Era attraverso il *datium* che il clero – dotato di sue costituzioni – provvedeva ai propri bisogni e versava all'*ecclesia* il denaro dovuto. Si trattava però, come si sarà intuito, di un circolo potenzialmente vizioso e, anche, di un ingranaggio che poteva letteralmente stritolare i rettori: un beneficiato in difficoltà economica, che non poteva versare i *datia*, finiva per essere gravato delle censure ecclesiastiche ed era così costretto a spendere del denaro ulteriore per essere riabilitato dal vescovo o dal suo vicario. Se, però, le sue finanze non glielo consentivano, la chiesa del moroso restava interdetta e i fedeli rimanevano senza messa. Così accadde alla pieve di Soriano, il cui pievano, come i *populares* raccontarono al visitatore Francesco da Spello, «male officiat et [...] ecclesia est interdicta, domus prope plebem minatur ruinam»¹⁴³. Fiaccato dai debiti non saldati, dall'interdetto e dalla posizione infelice (periferica rispetto al castello di Montalcinello, cui era stato concesso il fonte alla fine del XIV secolo), quel beneficio si presentava in pessimo stato e, soprattutto, sembrava avvitato in una spirale irreversibile¹⁴⁴.

V'erano, poi, anche i prelievi riscossi dai comuni urbani, sotto forma di tassazione diretta (condotta sulla scorta degli estimi comunali), ibrida (che si estrinsecava nei prelievi sul sale) o indiretta (costituita dalle gabelle applicate addirittura sui lasciti *pro anima*). Dall'inizio degli anni Dieci, come abbiamo visto, Firenze ottenne dai pontefici il permesso di levare sul clero delle zone soggette due grosse contribuzioni di 100.000 e 80.000 fiorini; tuttavia, benché fossero di nuovo i priori dei sesti a occuparsi del “lavoro sporco”, ovvero di riscuotere il denaro, le loro operazioni erano coordinate da chierici nominati dalle magistrature fiorentine, i quali redassero nuovi estimi, forse prendendo spunto da quelli redatti in occasione della guerra degli Otto Santi, ponendo in atto una contribuzione presumibilmente più capillare, di certo meno incline ad “aggiustamenti” di dubbia equità. Questo modo di procedere ebbe una discreta durata, almeno fino alla fine del XV secolo: possiamo ricondurvi una levata di 50.000 fiorini del giugno 1478, una «impositio» di 30.000 nel marzo 1479, una «impositio» «florenorum 70^m videlicet 30^m» nel febbraio 1480, una «quarta impositio» di 30.000 fiorini nel luglio 1482 e una di 40.000 nel giu-

¹⁴³ *Ibidem*, *Visite pastorali* n. 2, c. 48r.

¹⁴⁴ Per la concessione del fonte a Montalcinello si veda Paganelli, *Su alcune presenze lombarde*, p. 97.

gno 1486¹⁴⁵. A noi, però, preme rilevare che l'intervallo ristretto fra le *posite* del 1409 e del 1412 inferì un colpo durissimo ai magri bilanci di quei rettori che già dovevano fare i conti con una *cura* senza *anime*, privati degli introiti che, come si è visto, giungevano loro dal gregge dei fedeli.

Per cercare di misurare i contorni della crisi, abbiamo messo a confronto i dati del catasto con quelli offerti dalle visite pastorali appena richiamate, restringendo l'indagine alle 98 chiese i cui redditi sono menzionati sia in una delle due visite sia nel catasto. Ne abbiamo ricavato che i dati rintracciati nelle due tipologie di fonti tendono a collimare, al netto dello scarto temporale che intercorre fra la loro redazione. V'è insomma una certa logica (benché alle volte difficile da individuare) che tiene insieme le cifre che incontriamo, seguendo la quale la visita e il catasto si corroborano generalmente a vicenda. Ne emerge, in particolare, che la condizione media del clero curato non era certamente brillante: poche erano le chiese il cui patrimonio offriva al titolare del beneficio una rendita cospicua, mentre molte – la maggioranza – erano quelle che gli garantivano un gettito mediocre. Abbiamo calcolato l'entrata media annuale delle *ecclesie* e dei *pia loca* del Volterrano estrapolandola dal catasto e quantificandola in 19 fiorini. Eppure, quella cifra è “gonfiata” dalle rendite degli enti più ricchi (ospedali, come quelli di Santa Maria di Volterra e di Santa Maria della Scala di San Gimignano, monasteri, come quello di San Giusto di Volterra, e conventi, come quello di Sant'Agostino di San Gimignano, senza considerare il vescovato e il capitolo della cattedrale) i cui membri non esercitavano, almeno direttamente, mansioni di cura d'anime. Se, invece, ci concentriamo solo sulle 98 chiese che hanno costituito il campione visto sopra, otteniamo una cifra un po' più bassa, ovvero 15 fiorini: praticamente, il reddito medio di una famiglia di comitatini.

Mentre nell'Italia padana fu spesso la rapacità dei signori a determinare la crisi di molte istituzioni ecclesiastiche, nel Volterrano il combinato disposto della crescita repentina della fiscalità, avvenuta nel corso degli anni Dieci, e della crisi demografica, esplosa alla metà del Trecento, gettò molti preti in una crisi nera¹⁴⁶. Si prenda il caso della pieve di Toiano. All'inizio degli anni Dieci, la chiesa e i locali pertinenziali apparvero in rovina al visitatore; il pievano, soprattutto, «omnia impegnavit et calicem et missale et planeta et omnia»¹⁴⁷. In effetti, all'altezza della redazione della portata catastale, in quella chiesa

¹⁴⁵ ASDVCap, *Deliberazioni* n. 1, cc. non numerate intitolate: «acatti di denari che il comune di Firenze à voluto da' preti, frati e luoghi pii». Si potrebbe ipotizzare che ogni levata avvenisse sulla scorta di un estimo proprio o che fra i contribuenti intervenissero aggiustamenti su cui non è facile gettare lumi. Prendiamo l'esempio della canonica della cattedrale: per la *posita* del marzo 1479, dell'ammontare di 30.000 fiorini, il capitolo versò 10 fiorini; tuttavia, per la levata del luglio 1482, anch'essa di 30.000 fiorini, i canonici versarono 15 fiorini. Il quadro non cambia se spostiamo lo sguardo su un altro ente. Consideriamo la prepositura di Pignano: 4 fiorini versati nel marzo 1479, 4 fiorini e 10 soldi nell'estate 1482; quanto alla prioria urbana di San Marco: 4 fiorini nel 1479, 4 fiorini e mezzo nel 1482.

¹⁴⁶ Per l'Italia padana si rinvia a Chittolini, *Note sui benefici rurali*.

¹⁴⁷ ASDVVesc, *Visite pastorali* n. 2, c. 35v.

«non v'è piovano, e non si troova chi lo voglia fare per lo debito», mentre i mutui accesi per pagare la tassa degli 80.000 fiorini ammontavano a 30 fiorini, ovvero a poco più di 4 volte la rendita annuale netta (cioè, al netto delle spese) della pieve (circa 7 fiorini)¹⁴⁸. Né dovette esagerare di molto il curato della chiesa di Santa Maria di Casagliola quando, compilando la sua denuncia catastale, annotò: «e molte altre spese pago più che non posso»¹⁴⁹.

L'esiguità dei redditi di molti benefici aggiunge nuovi elementi per spiegare tanto la non-residenza di alcuni rettori, materialmente impossibilitati, come il pievano di Pava, a permanere *in loco*, quanto le non infrequenti alienazioni delle *res ecclesie* che assumono le fattezze di furti di necessità¹⁵⁰. Forse lo fu quello compiuto dal rettore della chiesa di Castro Selva che portò via dalla sua chiesa «calicem et omnes fructus»¹⁵¹. A poco dovevano servire le unioni beneficiali *in persona rectoris*, probabilmente avvenute più *de facto* che *de iure* e tacitamente tollerate, e i tentativi della curia vescovile di costringere i beneficiati alla residenza attraverso le lettere monitorie¹⁵². Lo svolgimento stesso di due visite pastorali a così stretto giro da parte del vescovo Stefano e del suo vicario suggerisce che quest'ultimo avesse ben chiara la dimensione della crisi che attanagliava il suo clero.

In queste pagine si è dunque cercato di costruire un modello zonale che – per quanto approssimativo – possa diventare utile se confrontato con la realtà di altre diocesi della Toscana quattrocentesca. Per adesso, il quadro offerto dal Volterrano rafforza l'idea già espressa da Bizzocchi: in molte aree della diocesi l'inadeguatezza dei benefici comportò un «fallimento totale della pastorale» e un «abbandono della cura d'anime, per materiale impossibilità di sostenerla»¹⁵³. Certo, ci saranno stati non pochi casi di avidità da parte del clero: fra i curati che misero in vendita i beni delle loro chiese abbiamo visto addirittura il caso del pievano di Rivalto che raggranellò la somma necessaria a «comprarsi» l'arcidiaconato in duomo attraverso le sostanze della sua pieve. Né saranno mancati casi di rettori pigri, indolenti, incapaci: come quello di San Lorenzo di Guardistallo, che un parrocchiano dipinse come talmente svogliato da rifiutarsi di scendere le scale anche solo per andare a bere¹⁵⁴.

¹⁴⁸ ASFi, *Catasto* n. 193, c. 437v. Estendendo lo sguardo ai piccoli benefici non curati, il panorama rischia di non cambiare: alla cappella di San Giovanni nella pieve di San Gimignano, ad esempio, «al presente non v'è rettore perché è più la spesa che 'lla entrata». È probabile che si trattasse di un *escamotage*, ideato dai patroni, teso a impietosire gli ufficiali del fisco e a stemperare la loro rapacità (*ibidem*, n. 183, c. 273r).

¹⁴⁹ *Ibidem*, c. 408r.

¹⁵⁰ Trova quindi una giustificazione senz'altro più «concreta» l'ammonizione del vescovo a non porre «sub fenebris obligatione» «vasa et ordinamenta Deo dedicata» del 22 febbraio 1421 (ASDVVesc, *Processi civili* n. 52, c. 2v).

¹⁵¹ *Ibidem*, *Visite pastorali* n. 2, c. 50v.

¹⁵² Si veda l'ammonizione lanciata dal vicario vescovile il 15 novembre 1420 (*ibidem*, *Processi civili* n. 51, c. 6iv).

¹⁵³ Bizzocchi, *Clero e Chiesa*, p. 11.

¹⁵⁴ La citazione nel testo si legge *ibidem*. Per il rettore di Guardistallo si veda ASDVVesc, *Visite pastorali* n. 2, c. 40v: «est piger ita quod si siti periret non iret inferius pro vino. Est totaliter trascuratus».

Resta aperto, infine, il problema – cui abbiamo solo fugacemente accennato, e che non è possibile affrontare qui – di quanto abbiano pesato, sull'assottigliamento delle *res ecclesiarum*, i sequestri disposti dalle autorità fiorentine nel corso della cosiddetta guerra degli Otto Santi, svoltasi nella seconda metà degli anni Settanta del Trecento. È vero che quel conflitto si concluse con la promessa, da parte della città gigliata, di rifondere le chiese che erano state danneggiate dalle requisizioni; tuttavia, c'è da chiedersi quanto fu *effettivamente* restituito alle chiese di ciò che era stato loro tolto. Come che sia, vi è più di una ragione per ritenere che la pressione fiscale abbia giocato un ruolo cruciale nel fiaccare le energie della Chiesa secolare toscana, proprio in corrispondenza del coagularsi dello stato a vocazione regionale e dell'ulteriore infittirsi dei legami, già saldi, fra Firenze e il papato. Il rigoglio economico di cui si beava Arlotto alla sua pieve di San Cresci restava, per molti preti del Volterrano dell'inizio del XV secolo, niente più che una chimera.

Appendice documentaria

1413 dicembre 11

Missiva indirizzata da Francesco da Spello, vicario generale del vescovo di Volterra, al clero dei pivieri di Celle e San Gimignano per ingiungere il pagamento della *visitatio*.

Archivio Storico Diocesano di Volterra, *Fondo vescovile, Curia, Notarile rossa* n. 21, c. 19v. Il supporto è una filza cartacea, legata in mezza pergamena, dell'ampiezza di 88 carte numerate progressivamente. La filigrana presenta il motivo dei tre monti attraversati da una linea verticale che prende la forma di una croce patriarciale (assimilabile al n. 11683 del Briquet). L'estensore è ser Giovanni Gotti, notaio vescovile.

Sul margine sinistro della carta è listato: «*littera generalis pro visitatione*».

Franciscus et cetera dilectis nobis^a in Christo venerabilibus viris preposito plebis Sancti Geminiani et plebano Sancte Marie de Cellulis^b ceterisque canoniciis atque cappellanis ecclesiarum prelibatarum ac prioribus seu ecclesiarum curatarum et non curatarum rectoribus seu aliis beneficiatis quibuscumque nominibus censeantur^c salutem in Domino^d et nostrorum obedientiam mandatorum. Exigit ut qui in partem solicitudinis videntur asumpti ne grex dominicus negligatur et^e lupus rapax capta preda valeat gloriari et ne ad huiusmodi ovis custodiam deputati quorum negligientia non numquam subditi videntur errare et sic eorum sanguis de eorumdem pastorum et prelatorum manibus exquiratur; hinc est quod sanctorum patrum dispositione cavetur ut ad prefatam custodiā advocati per se seu per alias videlicet eorumdem vicarios generales si et quando noscuntur^f sunt impedimento legitimo prepediti eorumdem parochianos^g seu diocesim debeant visitare^h, subditorum crima corrigentes, emendantisⁱ similiter et plantantes. Unde nos^j prefatum visitationis officium in predictis nuper pleibus et terre Sancti Geminiani actualiter exequentes quantum possibile fuit et humana fragilitas expoposicit corrigenda correxiimus et minus bene gesta in posterum in melius reformanda pro modo culpe salutarem penitentiam imponentes. Quare cum nemo cogendus sit nec debeat suis stipendis militari^k et licitum sit et congruum temporalia metere qui spiritualia seminavit. Eapropter, volens omnibus supradictis sub excommunicationis pena in personas et interdicti in ecclesiis districte precipiendo mandamus quatenus hinc ad per totam quindecinam diem^l futuri mensis ianuarii sicut inter nos sollevatus et comuni voluntate noscitur fuisse sancitum primam pagam videlicet tres soldos pro libra et in medio^m futuri mensis martii duos soldos cum dimidio pro secunda pagaⁿ ser Bartholo Arrigi priori canonice Sancti Petri nostro in hac parte commissario debeatis omni exceptione remota libere persolvisse alias ex nunc pro ut ex tunc et ex tunc pro ut ex nunc in vos et vestrum quemlibet contrafacentem et non solventem ac in ecclesiis vestras prefate

^a Nobis è listato in interlinea superiore e aggiunto con un segno di richiamo.

^b Et plebano Sancte Marie de Cellulis vergato sul margine destro della carta; dopo plebano v'è de *espunto*.

^c Segue, *espunto*: nec non plebano de Cellulis aliisque prioribus seu ecclesiarum curatarum.

^d Segue, *espunto*: semp.

^e Segue, *espunto*: si.

^f Seguono tre lettere *espunte*.

^g Seguono tre parole *espunte*, forse: de eadem diocesi.

^h Segue, *espunto*: iuxta apostolum.

ⁱ Segue una lettera *espunta*, forse il segno brachigrafico per et.

^j Segue, *espunto*: in quantum possumus.

^k Su un precedente militare.

^l Segue, *espunto*: mensis.

^m Segue una m, sormontata da un segno abbreviativo ed *espunta*.

ⁿ Segue, *espunto*: in manibus.

excommunicationis penas et interdicti in ecclesias ipso facto^o volumus incurrisse et quas ex nunc pro ut ex tunc et ex tunc pro ut ex nunc una pro trina canonica monitione premissa et pro tribunali sedentes ad nostrum solitum bancum iuris in vos et quemlibet vestrum contrafacentem et non solventem et vestras ecclesias^p sententialiter proferimus in his scriptis et cum crescente contumacia accrescere debeat et pena^q dilecto nobis in Christo ser Bartholo prefato presentium tenore comictimus ac etiam demandamus ut qui in solutione prescripta fuerint negligentes possit et valeat eorumdem negligentium et male solventium sumptibus et expensibus quocumque voluerit pergravare advocato ad predicta brachio seculari cum quanto pluri a dictorum non solventium contumaciam et contemptum^r in quorum et cetera. Die xi decembris in Sancto Geminiano. Ego G. et cetera.

^o Segue, espunto: veluiss.

^p Segue, espunto: pro.

^q Segue, espunto: co.

^r Cum quanto pluri a dictorum non solventium contumaciam et contemptum aggiunto nel testo con un segno di richiamo.

Opere citate

- V. Arrighi, *Diotisalvi Diotisalvi*, in *Dizionario biografico degli italiani*, 40, Roma 1991, pp. 231-234.
- M.B. Becker, *Florence in Transition*, Baltimore 1968.
- K. Bihlmeyer, H. Tuechle, *L'epoca delle riforme*, a cura di I. Rogger, Brescia 1979 [ed. or. Paderborn 1958] (Storia della Chiesa, 3).
- G. Biscaro, *Gli estimi del Comune di Milano nel secolo XIII*, in «Archivio storico lombardo», 55 (1928), pp. 344-495.
- R. Bizzocchi, *Chiesa e aristocrazia nella Firenze del Quattrocento*, in «Archivio storico italiano», 142 (1984), pp. 191-282.
- R. Bizzocchi, *Ceti dirigenti, stato e istituzioni ecclesiastiche*, in *I ceti dirigenti nella Toscana del Quattrocento*, Atti del convegno, Firenze, 10-11 dicembre 1982 e 2-3 dicembre 1983, a cura di D. Rugiadini, Firenze 1987, pp. 257-277.
- R. Bizzocchi, *Chiesa e potere nella Toscana del Quattrocento*, Bologna 1987 (Annali dell'Istituto storico italo-germanico, 6).
- R. Bizzocchi, *Clero e Chiesa nella società italiana alla fine del Medio Evo*, in *Clero e società nell'Italia moderna*, a cura di M. Rosa, Roma-Bari 1992, pp. 3-44.
- R. Bizzocchi, *Politica fiscale e immunità ecclesiastica nella Toscana medicea fra Repubblica e Granducato (secoli XV-XVIII)*, in *Fisco, religione, Stato nell'età confessionale*, a cura di H. Kellenbenz, P. Prodi, Bologna 1989, pp. 355-385.
- G.A. Brucker, *Firenze nel Rinascimento*, Firenze 1980.
- G.A. Brucker, *Florentine Voices from the Catasto, 1427-1480*, in «I Tatti Studies», 5 (1993), pp. 11-32.
- W. Caferro, P. Jacks, *The Spinelli of Florence: Fortunes of a Renaissance Merchant Family*, University Park 2001.
- P. Cammarosano, *Le campagne senesi dalla fine del sec. XII agli inizi del '300*, in *Contadini e proprietari nella Toscana moderna*, Atti del convegno di studi in onore di Giorgio Cencetti, I, *Dal Medioevo all'età moderna*, a cura di G. Cherubini, T. Detti, M. Mirri, G. Mori, S. Soldani, Firenze 1979, pp. 153-222.
- P. Cammarosano, *Italia medievale. Struttura e geografia delle fonti scritte*, Roma 1991.
- P. Cammarosano, *Storia di Colle di Val d'Elsa nel medioevo*, III, *Egemonia fiorentina e sviluppo cittadino*, parte seconda: *L'avventura signorile: ascesa e caduta dell'arciprete Albizzo Tancredi*, Trieste 2015 (Studi, 13).
- E. Canobbio, *Visite pastorali nel medioevo italiano: temi di indagine ed elaborazione dei dati, in Fonti ecclesiastiche per la storia sociale e religiosa d'Europa, XV-XVIII secolo*, Atti del convegno, Trento, 28-30 novembre 1996, a cura di C. Nubola, A. Turchini, Bologna 1999 (Quaderni, 50), pp. 53-91.
- L. Carratori, *Il Capitolo della Cattedrale nelle vicende pisane della fine del Trecento e degli inizi del Quattrocento*, in «Bollettino storico pisano», 56 (1987), pp. 1-68.
- L. Carratori Scolaro, *Le visite pastorali della diocesi di Pisa (secoli XV-XX). Inventario e studio*, Pisa 1996 (Biblioteca del Bollettino Storico Pisano. Fonti, 4).
- N. Caturegli, *Le condizioni della chiesa di Pisa nella seconda metà del secolo XV*, in «Bollettino storico pisano», 19 (1950), pp. 17-124.
- G. Chittolini, *Note sui benefici rurali nell'Italia padana alla fine del Medioevo*, in *Pievi e parrocchie in Italia nel basso medioevo (sec. XIII-XV)*, Atti del VI congresso di storia della Chiesa in Italia, Firenze, 21-25 settembre 1981, Roma, Herder editrice e libreria, 1984 (Italia sacra. Fonti e documenti di storia ecclesiastica, 35-36), I, pp. 415-468.
- G. Chittolini, *Parrocchie, pievi e chiese minori nelle campagne padane (secoli XIV-XV)*, in *Pfarreien in der Vormoderne: Identität und Kultur im Niederkirchenwesen Europas*, a cura di M.C. Ferrari, B.A. Kümin, Wiesbaden 2017, pp. 61-94.
- G. Chittolini, *Un problema aperto. La crisi della proprietà ecclesiastica fra Quattrocento e Cinquecento*, in «Rivista storica italiana», 85 (1973), pp. 353-393.
- C.M. Cipolla, *Une crise ignorée: comment s'est perdue la propriété ecclésiastique dans l'Italie du nord entre le XI^e et le XVI^e siècle*, in «Annales. Histoire, Sciences Sociales», 2 (1947), pp. 317-327.
- S.K. Cohn, *Piety and Religious Practice in the Rural Dependencies of Renaissance Florence*, in «The English Historical Review», 114 (1999), pp. 1121-1142.
- E. Conti, *I catasti agrari della Repubblica fiorentina e il Catasto particellare toscano (secoli XIV-XIX)*, Roma 1966.

- E. Conti, *L'imposta diretta a Firenze nel Quattrocento (1427-1494)*, Roma 1984.
- Cronica di Pisa. Dal ms Roncioni 338 dell'Archivio di Stato di Pisa. Edizione e commento*, a cura di C. Iannella, Roma 2005.
- G. Dalle Celle, L. Marsili, *Lettere*, a cura di F. Giambonini, Firenze 1991 (Studi e testi, 22).
- G. Dameron, *Florence and Its Church in the Age of Dante*, Philadelphia 2005.
- E. Delaruelle, E.-R. Labande, P. Ourliac, *L'Église au temps du Grand Schisme et de la crise conciliaire (1378-1449)*, Paris 1962 (Histoire de l'Église, 14).
- A. Duccini, *Il castello di Gambassi: territorio, società, istituzioni (secoli X-XIII)*, Castelfiorentino 1998 (Biblioteca della «Miscellanea Storica della Valdelsa», 14).
- L. Fabbri, *Autonomismo comunale ed egemonia fiorentina a Volterra tra '300 e '400*, in «Rassegna volterrana», 70 (1994), pp. 97-110.
- J. Favier, *Temporels ecclésiastiques et taxation fiscale: le poids de la fiscalité pontificale au XIV^e siècle*, in «Journal des savants», 2 (1964), pp. 102-127.
- A. Field, *The Intellectual Struggle for Florence. Humanists and the Beginnings of the Medici Regime, 1420-1440*, Oxford 2017.
- E. Fiumi, *Storia economica e sociale di San Gimignano*, Firenze 1961 (Biblioteca Storica Toscana, 11).
- E. Fiumi, *Volterra e San Gimignano nel medioevo*, a cura di G. Pinto, Siena 1983.
- Firenze e Pisa dopo il 1406. La creazione di un nuovo spazio regionale*, Atti del convegno, Firenze, 27-28 settembre 2008, a cura di S. Tognetti, Firenze 2010 (Biblioteca Storica Toscana, 53).
- G. Forzatti Golia, *Estimi e tassazione del clero nel secolo XIII. Alcune precisazioni su Milano e Pavia*, in «Bollettino della Società pavese di storia patria», 95 (1995), pp. 143-155.
- P. Genequand, *Des florins et des bénéfices: l'appareil fiscal pontifical au temps de la première modernisation des États (XIII^e-XV^e siècle)*, in «Memini. Travaux et documents», 24 (2018), <https://journals.openedition.org/memini/1126> <openedition.org>.
- M. Ginatempo, *Crisi di un territorio: il popolamento della Toscana senese alla fine del medioevo*, Firenze 1988 (Biblioteca Storica Toscana, 24).
- M. Ginatempo, *Motivazioni ideali e coscienza della 'crisi' nella politica territoriale di Siena nel XV secolo*, in *I ceti dirigenti nella Toscana del Quattrocento*, Atti del convegno, Firenze, 10-11 dicembre 1982 e 2-3 dicembre 1983, a cura di D. Rugiadini, Firenze 1987, pp. 431-450.
- M. Ginatempo, *Il popolamento del territorio volterrano nel basso medioevo*, in «Rassegna volterrana», 70 (1994), pp. 19-74.
- M. Ginatempo, *Prima del debito. Finanziamento della spesa pubblica e gestione del deficit nelle grandi città toscane (1200-1350 ca.)*, Firenze 2000 (Biblioteca Storica Toscana, 38).
- D. Girgensohn, *Sui rapporti fra autorità civile e Chiesa negli Stati italiani del Quattrocento*, in *L'Italia alla fine del Medioevo: i caratteri originali nel quadro europeo*, a cura di F. Salvestrini, San Miniato 2006, pp. 117-142.
- R.A. Goldthwaite, *Il sistema monetario fino al 1600: pratica, politica, problematica*, in R.A. Goldthwaite, G. Mandich, *Studi sulla moneta fiorentina (secoli XIII-XVI)*, Firenze 1994 (Biblioteca Storica Toscana, 30), pp. 9-106.
- G. Gualdo, *Pietro da Noceto, segretario particolare di Niccolò V (1447-1455)*, in *Papato, stati regionali e Lunigiana nell'età di Niccolò V*, Atti del convegno, La Spezia, Sarzana, Pontremoli, Bagnone, 25-28 maggio 2000, a cura di M.E. Vecchi, Sarzana 2004, pp. 73-84.
- D. Herlihy, *Direct and Indirect Taxation in Tuscan Urban Finance*, in *Finances et comptabilité urbaines du XIII^e au XVI^e siècle*, Atti del convegno, Blankenberge, 6-9 settembre 1962, Bruxelles 1964, pp. 384-405.
- D. Herlihy, C. Klapisch-Zuber, *I toscani e le loro famiglie*, Bologna 1988 (Paris 1978).
- D. Kent, *The Rise of the Medici: Faction in Florence, 1426-1434*, Oxford 1978.
- C.M. de La Roncière, *De la ville à l'État régional: la constitution du territoire (XIV^e-XV^e siècle)*, in *Florence et la Toscane, XIV^e-XIX^e siècles. Les dynamiques d'un État italien*, a cura di J. Boutier, S. Landi, O. Rouchon, Rennes 2004, pp. 15-38.
- C.-M. de La Roncière, *Religion paysanne et religion urbaine en Toscane (c.1280-c.1450)*, Aldershot 1994 (Variorum Collected Studies, 458).
- M. Luzzati, *Banchi e insediamenti ebraici nell'Italia centro-settentrionale fra tardo Medioevo e inizi dell'Età moderna*, in *Gli ebrei in Italia*, I, *Dall'alto Medioevo all'età dei ghetti*, a cura di C. Vivanti, Torino 1996 (Storia d'Italia, Annali 11), pp. 175-235.
- M. Luzzati, *Filippo de' Medici arcivescovo di Pisa e la visita pastorale del 1462-1463*, in «Bollettino storico pisano», 33-35 (1964-1966), pp. 361-408.
- M. Luzzati, *Firenze e la Toscana nel Medioevo*, Torino 1987.

- M. Luzzati, *Note di metrologia pisana*, in «Bollettino storico pisano», 31-32 (1962-1963), pp. 191-220.
- S. Mori, *Documenti e proposte per una ricerca prosopografica sulla famiglia Salvucci di San Gimignano (secoli XIII-XIV)*, in *Studi in onore di Sergio Gensini*, a cura di F. Ciappi, O. Muzzi, Firenze 2013 (Biblioteca della «Miscellanea Storica della Valdelsa», 25), pp. 137-177.
- S. Mori, *Pievi della diocesi volterrana antica*, in «Rassegna volterrana», 63-64 (1987-1988), pp. 163-188; 67 (1991), pp. 3-123; 68 (1992), pp. 3-107.
- Motti e facezie del Piovano Arlotto*, a cura di G. Folena, Milano-Napoli 1953.
- J.M. Najemy, *Storia di Firenze. 1200-1575*, Torino 2014 (Oxford 2008).
- J. Paganelli, «*Ab Elsa usque ad mare. Il confine fra il Volterrano e il Fiorentino (XII-XIII secolo)*», in «Eurostudium», 53 (2019), pp. 80-106.
- J. Paganelli, *L'estimo delle chiese della Valdera: un esempio di fiscalità diocesana della fine del Duecento*, in «Rivista di storia della Chiesa in Italia», 73 (2019), pp. 43-67.
- J. Paganelli, *Il Sinodo del vescovo Filippo Belforti e la Chiesa di Volterra alla metà del Trecento*, Volterra 2020.
- J. Paganelli, *Su alcune presenze lombarde nella Chiesa volterrana del Trecento: Giovanni da Milano e Giovannino da Cremona*, in «Studi di storia medioevale e di diplomatica», 4 (2020), pp. 89-112.
- J. Paganelli, *Visconti, Gabriele Maria*, in *Dizionario biografico degli italiani*, 99, Roma 2020, <www.treccani.it>.
- R. Parmeggiani, *Visite pastorali e riforma a Bologna durante l'episcopato di Niccolò Albergati (1417-1443)*, in «Rivista di Storia della Chiesa in Italia», 69 (2015), pp. 21-47.
- P. Partner, *Florence and the Papacy in the Earlier Fifteenth Century*, in *Florentine Studies. Politics and Society in the Renaissance Florence*, a cura di N. Rubinstein, London 1968, pp. 381-402.
- D.S. Peterson, *La Chiesa e lo Stato territoriale fiorentino (1375-1460)*, in *Lo stato territoriale fiorentino (secoli XIV-XV). Ricerche, linguaggi, confronti*, Atti del seminario internazionale di studi (San Miniato, 7-8 giugno 1996), a cura di A. Zorzi e W.J. Connell, Pisa 2002, pp. 135-159.
- D.S. Peterson, *Florence's Universitas Cleri in the Early Fifteenth Century*, in «Renaissance Studies», 2 (1988), pp. 185-196.
- D.S. Peterson, *Out of the Margins: Religion and the Church in Renaissance Italy*, in «Renaissance Quarterly», 53 (2000), pp. 835-879.
- G. Pinto, *Il libro del biadaiolo. Carestie e annona a Firenze dalla metà del '200 al 1348*, Firenze 1978 (Biblioteca Storica Toscana, 18).
- G. Pinto, *La Toscana nel tardo medioevo. Ambiente, economia rurale, società*, Firenze 1982.
- P. Pirillo, *Religione e superstizione*, in *La civiltà fiorentina del Quattrocento*, a cura di E. Conti, A. Guidotti, R. Lunardi, Firenze 1993, pp. 247-268.
- P. Pirillo, *La visita pastorale di Benozzo Federighi ed il territorio della diocesi fiesolana nel basso medioevo*, in *Un archivio, una diocesi. Fiesole nel medioevo e nell'età moderna*, Atti del convegno, Fiesole, 13 maggio 1995, a cura di M. Borgioli, Firenze 1996 (Cultura e memoria, 4), pp. 59-87.
- Pseudo Gentile Sermini, *Novelle*, a cura di M. Marchi, Pisa 2012 (Biblioteca senese, 5).
- F. Rapp, *L'Église et la vie religieuse en Occident à la fin du Moyen Âge*, Paris 1971 (Nouvelle Clio, 25).
- Rationes decimarum Italiae dei secoli XIII e XIV. Tuscia*, I, a cura di M. Giusti, P. Guidi, Città del Vaticano 1932.
- E. Repetti, *Dizionario geografico fisico storico della Toscana*, Firenze 1833-1843.
- A. Rigon, *Clero e città. «Fratalea cappellanorum», parroci, cura d'animo in Padova dal XII al XV secolo*, Padova 1988.
- G. Rolfi, *Gli arcivescovi di Firenze*, in *La Chiesa e la città a Firenze nel XV secolo*, Catalogo della mostra, a cura di G. Rolfi, L. Sebregondi e P. Viti, Firenze 1992, pp. 53-55.
- M. Ronzani, *La Chiesa pisana dopo il 1406: arcivescovi e capitolo della cattedrale*, in *Firenze e Pisa dopo il 1406. La creazione di un nuovo spazio regionale*, Atti del convegno, Firenze, 27-28 settembre 2008, a cura di S. Tognetti, Firenze 2010, pp. 137-150 (Biblioteca Storia Toscana, 63).
- F. Salvestrini, *Castelli e inquadramento politico del territorio in bassa Valdelsa durante i secoli XI-XIII. L'area fra Montaione e San Miniato al Tedesco*, in «Miscellanea storica della Valdelsa», 104 (1998), pp. 57-80.

- F. Salvestrini, *La proprietà fondiaria dei grandi enti ecclesiastici nella Tuscia dei secoli XI-XV: spunti di riflessione, tentativi di interpretazione*, in «Rivista di storia della Chiesa in Italia», 62 (2008), pp. 377-412.
- F. Salvestrini, *Gli statuti trecenteschi di San Miniato, Montaione e Gambassi*, in *Gli statuti bassomedievali della Valdelsa*, Atti della giornata di studio, Gambassi Terme, 13 giugno 1998, Castelfiorentino 1999, pp. 19-42.
- S. Salvini, *Catalogo cronologico de' Canonici della chiesa metropolitana Fiorentina*, Firenze, per Guglielmo Cambiagi stampatore granducale, 1782.
- C. Samaran, G. Mollat, *La fiscalité pontificale en France au XIV^e siècle*, Paris 1905.
- R. Swanson, *Pastoral care, pastoral cares, pastoral carers. Configuring the cura pastoralis in pre-Reformation England*, in *Pastoral care in medieval England. Interdisciplinary approaches*, a cura di P.D. Clarke, S. James, London 2019, pp. 123-142.
- F. Sznura, *La guerra tra Firenze e papa Gregorio XI*, in *Coluccio Salutati e Firenze: ideologia e formazione dello Stato*, Catalogo della mostra, a cura di F. Cardini, Firenze 2009, pp. 89-101.
- L. Tanzini, *Una Chiesa a giudizio. I tribunali vescovili nella Toscana del Trecento*, Roma 2020 (I libri di Viella, 362).
- S. Tognetti, «Agostino Chane a chui Christo perdoni». L'eredità di un grande usuraio nella Firenze di fine Trecento, in «Archivio storico italiano», 164 (2006), pp. 667-712.
- R. Trexler, *The Bishop's Portion: Generic Pious Legacies in the Late Middle Ages in Italy*, in «Traditio», 27 (1972), pp. 397-450.
- R. Trexler, *The Spiritual Power. Republican Florence under Interdict*, Leiden 1974.
- A. Turchini, *Una fonte per la storia della cultura materiale nel XV e XVI secolo: le visite pastorali*, in «Quaderni storici», 11 (1976), pp. 299-309.
- A. Turchini, *Per la storia religiosa del '400 italiano. Visite pastorali e questionari di visita nell'Italia centrosettentrionale*, in «Rivista di storia e letteratura religiosa», 13 (1977), pp. 265-290.
- A. Turchini, *Studio, inventario, regesto, edizione degli atti delle visite pastorali: esperienze italiane e problemi aperti*, in *Le visite pastorali. Analisi di una fonte*, a cura di U. Mazzone, A. Turchini, Bologna 1985 (Annali dell'Istituto storico italo-germanico, 18), pp. 97-148.
- F.C. Uginet, *Giovanni XXIII, antipapa*, in *Dizionario biografico degli italiani*, 55, Roma 2001, pp. 621-627.
- A. Vauchez, *La parrocchia nel Medioevo*, in A. Vauchez, *Esperienze religiose nel Medioevo*, Roma 2003 (Sacro/santo, 7), pp. 183-192.
- M.E. Vecchi, *Una collecta nella diocesi di Luni ed un inedito estimo del secolo XIV*, in «Giornale storico della Lunigiana e del territorio lucense», 49-51 (1998-2000), pp. 256-303.
- Il vescovo Rainuccio Allegretti e la sua Visita pastorale. Chiesa, istituzioni e società nella diocesi di Volterra agli inizi del XIV secolo*, a cura di J. Paganelli, Volterra 2019.
- C. Vincent, *Église et société en Occident, XIII^e-XV^e siècle*, Paris 2009.
- C. Violante, *Economia, società, istituzioni a Pisa nel Medioevo. Saggi e ricerche*, Bari 1980.
- La visita pastorale alla diocesi di Pisa dell'arcivescovo Filippo de' Medici (1462-1463)*, a cura di M.L. Ceccarelli Lemut, † M. Luzzati, S. Sodi, Pisa 2021 (Biblioteca del Bollettino Storico Pisano. Fonti, 14).
- I. Walter, *Buono, Stefano del*, in *Dizionario biografico degli italiani*, 15, Roma 1972, pp. 274-275.
- A. Williams Lewin, *Negotiating Survival. Florence and the Great Schism*, Madison 2003.

Jacopo Paganelli
 Università degli Studi di Pisa
 jacopo.paganelli@unipi.it



R1M

Materiali

La vexata quaestio della catacomba di San Vito nell'area del convento di Santa Maria della Vita a Napoli*

di Carlo Ebanista e Simone Marinaro

La notizia, sostenuta da una lunga tradizione erudita, per cui sotto il complesso di Santa Maria della Vita a Napoli si collocchi una catacomba dedicata a san Vito, dove un tempo si ergeva una chiesa intitolata al medesimo santo, è stata sempre circondata da incertezza. Nonostante la catacomba sia tuttora irrintracciabile, lo studio, mosso dal fine di chiarire il complesso di fonti al riguardo, ha conseguito notevoli risultati, accertando l'esistenza storica e i caratteri della primitiva chiesa, individuando *in loco* numerose cavità ipogee non funerarie, nonché riportando all'attenzione degli studiosi un'immagine mariana dimenticata, proveniente dagli ambienti sotterranei preesistenti al convento.

The information, supported by a long scholar tradition, that under the complex of Santa Maria della Vita in Naples there is a catacomb dedicated to san Vito, where a church entitled to the same saint once stood, has always been surrounded by uncertainty. Although the catacomb is still untraceable, the study, moved by the aim of clarifying the supporting sources, has achieved notable results, ascertaining the historical existence and the features of the primitive church, identifying numerous non-funerary underground cavities on site, as well as reporting to the attention of the researchers a forgotten image of the Virgin, coming from pre-existing underground rooms of the convent.

Medioevo; Napoli; archeologia cristiana; archeologia rupestre; catacombe; cavità ipogee.

Middle Ages; Naples; Christian Archeology; Rupestrian Archeology; Catacombs; Underground quarries.

1. *Fra erudizione e archeologia: la nascita di una tradizione*

A Napoli nella tarda antichità le sepolture si concentrarono principalmente nel suburbio nord, in concomitanza con l'apparizione delle prime inumazioni.

* I paragrafi 1, 2 e 4 sono stati redatti da Carlo Ebanista, mentre il 3 da Simone Marinaro.

Abbreviazioni

- ASDNa = Archivio storico diocesano di Napoli
ASNa = Archivio di Stato di Napoli
BNN = Biblioteca Nazionale di Napoli.

zioni all'interno delle mura, prima isolate, poi raggruppate nei cimiteri strutturati intorno agli edifici di culto¹. Se si escludono poche eccezioni, l'unica area cimiteriale extra-urbana ininterrottamente occupata fra la tarda antichità e l'alto medioevo fu quella collocata a nord della città, tra la collina di Capodimonte e il vallone dei Vergini, dove dall'età ellenistica ai primi secoli dell'Impero erano sorti numerosi ipogei funerari, quattro dei quali, in rapporto alla presenza delle venerate tombe di vescovi di Napoli o giunti da altre città della Campania o dall'Africa settentrionale, divennero nuclei irradiatori delle catacombe comunitarie cristiane di San Gennaro, Sant'Efebo, San Severo e San Gaudioso² (fig. 1, nn. 1-4). È noto che il fenomeno delle sepolture *ad sanctos* è strettamente legato alla credenza che le deposizioni usufruissero, grazie alla vicinanza alla tomba venerata, dell'energia salvifica attribuita alla presenza del corpo santo. Come a Roma, anche a Napoli furono create delle basiliche ipogee intorno alle tombe venerate per facilitarne la frequentazione devozionale da parte dei fedeli, ma nelle quali ben presto furono ricavati nuovi spazi funerari, rimasti in uso sino al VI-VII secolo, come indicano gli oggetti di corredo depositi nelle tombe³.

Se la documentazione proveniente dal suburbio settentrionale, polo d'attrazione cultuale per la comunità cristiana, è particolarmente ricca dal V al VII secolo e quella della zona a sud della città appare decisamente più circoscritta, dal VI secolo nell'area urbana sembra, invece, delinearsi una mutata concezione culturale, per la quale le aree funerarie coesistono con lo spazio dei vivi, attestando il diffuso fenomeno di frammentazione delle sepolture⁴, in relazione ai diversi nuclei dell'abitato⁵, com'è ampiamente documentato nel resto della Penisola⁶. La più antica inumazione in un edificio di culto urbano è quella della *clarissima femina* Candida morta il 10 settembre 585 e sepolta nella chiesa di Sant'Andrea a Nilo⁷. Comunque si voglia accogliere il collegamento tra gli edifici di culto e i nuclei cimiteriali napoletani di VI-VII secolo, sia quelli intramuranei, sia quelli esistenti nel suburbio meridionale, è indubbio che, venuto meno l'utilizzo funerario generalizzato delle catacombe dislocate a nord della città, i membri delle élites furono tumulati nelle chiese urbane che peraltro, in molte occasioni, avevano provveduto a restaurare o a fondare, secondo l'esempio degli stessi vescovi, anche se alcuni presuli (e, in qualche caso, anche i duchi) continuaron, almeno sino al IX secolo, a farsi

¹ Amadio, *Le sepolture*; Ebanista, *Gli spazi funerari a Napoli fra tarda antichità e alto medioevo*.

² Ebanista, *Le sepolture vescovili ad sanctos*, pp. 57-70.

³ Ebanista, *Gli spazi funerari a Napoli fra tarda antichità e alto medioevo*, pp. 275-276; Ebanista, Rivellino, *Primi dati sui corredi funerari*, p. 96.

⁴ Ebanista, *Gli spazi funerari a Napoli fra tarda antichità e alto medioevo*, p. 281.

⁵ Giampaola, Carsana, Febraro, Roncella, *Napoli: trasformazioni*, p. 244.

⁶ A Roma, ad esempio, la seconda metà del VI secolo sembra segnare la fine del suburbio quale luogo ordinario di sepoltura, anche se tombe extramurane sono documentate fino alla prima metà del VII (Fiocchi Nicolai, *L'organizzazione*, p. 56).

⁷ Ebanista, *Gli spazi funerari a Napoli fra tarda antichità e alto medioevo*, p. 272, fig. 9.

seppellire nel suburbio a nord della città presso le tombe di Agrippino e Genaro⁸ (Fig. 1 n. 1). Non a caso, se il fenomeno delle inumazioni urbane assunse caratteri di sistematicità sin dalla metà del VI secolo⁹, fu solo dall’VIII secolo che la Chiesa, cui spettava l’accompagnamento sacramentale del defunto, portò a compimento il processo di “appropriazione della morte”¹⁰. L’affermarsi del valore di redenzione della preghiera liturgica celebrata dai chierici a beneficio delle anime dei defunti fece gradualmente scemare l’idea della protezione diretta del santo nei confronti dei corpi sepolti accanto alla sua *memoria*¹¹, anche perché si era, intanto, avviato il processo di trasferimento dei loro resti *in urbe*, come testimonia la traslazione nella cattedrale di Napoli delle spoglie di 9 dei 18 primi presuli della città, patrocinata dal vescovo Giovanni IV lo Scriba (832-839)¹².

Allo scopo di ampliare il quadro delle conoscenze sulla topografia cimiteriale e sulla prassi funeraria a Napoli tra la tarda antichità e l’alto medioevo, nell’ultimo decennio la Pontificia Commissione di Archeologia Sacra ha avviato un progetto interdisciplinare di studio sulle catacombe di San Gennaro, Sant’Efebo, San Severo e San Gaudioso¹³ (fig. 1 nn. 1-4). Nell’ambito di queste attività, oltre alla rilettura dei vecchi scavi e allo studio dei relativi reperti, rientra l’avvio di nuove indagini sul campo allo scopo di chiarire alcune questioni rimaste irrisolte ovvero di esaminare temi specifici. In questa sede, in via preliminare, diamo conto delle ricerche avviate in merito all’esistenza di una quinta catacomba, intitolata a San Vito, nell’area dove sorge il convento carmelitano di Santa Maria della Vita, nel rione Sanità¹⁴ (fig. 1 n. 5). La *vexata quaestio*, sorta nel tardo Cinquecento quasi in contemporanea con la fondazione del convento, non è mai stata esaminata in maniera esaustiva, poiché gli autori che ne hanno trattato sinora – dagli eruditi della prima età moderna agli archeologi del XIX e XX secolo – hanno riproposto i dati in maniera ripetitiva, spesso aggiungendo di volta in volta nuovi dati e travisando, più o meno consapevolmente, quanto precedentemente sostenuto.

Al fine di sgombrare il campo da informazioni fuorvianti o infondate, abbiamo esaminato la letteratura esistente sull’argomento, concentrandoci, al-

⁸ Ebanista, *Le sepolture vescovili ad sanctos*, pp. 283-284; Ebanista, *Gli spazi funerari a Napoli fra tarda antichità e alto medioevo*, pp. 63-70.

⁹ Fiocchi Nicolai, *L’organizzazione*, p. 56.

¹⁰ Cantino Wataghin, Lambert, *Sepolture e città*, p. 108.

¹¹ Picard, *Évêques*, pp. 316-319; Canetti, *La città*, p. 211.

¹² Ebanista, *Gli spazi funerari*, pp. 281-284.

¹³ Per la bibliografia prodotta nell’ultimo decennio si rinvia a: Ebanista, *Padre Umberto Maria Fasola*; Ebanista, “*In cimiterio foris ab urbe*”; Ebanista, *Gli spazi funerari a Napoli nella tarda antichità: la catacomba di S. Severo*; Ebanista, *L’antiquissima immagine della Madonna*; Ebanista, Bisconti, Fiore, *Il cubicolo del cielo stellato*.

¹⁴ Le indagini, svolte in collaborazione con il Centro “La Tenda” che gestisce il complesso, curandone la manutenzione, sono state rese possibili dalla disponibilità di padre Antonio Vitiello, suo benemerito fondatore, di Antonio Rulli direttore dell’istituto, nonché dell’architetto Renato Carrelli che dirige i lavori di ristrutturazione e adeguamento delle fabbriche. A essi va il nostro più sentito ringraziamento per l’opportunità che ci è stata offerta e la proficua collaborazione.

tresì, sul materiale inedito conservato negli archivi napoletani. Grazie anche all'analisi degli ambienti ipogei esistenti nell'area del convento¹⁵, abbiamo poi incrociato i dati acquisiti, nell'intento di accertare l'esistenza delle gallerie cimiteriali e della chiesa di San Vito, la cui presenza è sempre stata considerata una presa d'atto ricavata dalla tradizione erudita. In particolare, le ricerche hanno permesso di appurare che effettivamente il convento si insediò intorno alla preesistente chiesa di San Vito, in maniera grosso modo analoga a quanto avvenne per i conventi di Sant'Eframo Vecchio, Santa Maria della Sanità e San Severo sorti, alla fine del Cinquecento, rispettivamente sulle chiese rupestri di Sant'Efebo, San Gaudioso e San Severo, a loro volta parte integrante delle omonime catacombe¹⁶ (fig. 1 nn. 1-4).

Il primo riferimento all'esistenza della catacomba di San Vito nell'area del convento di Santa Maria della Vita si rinviene nella *Descriptio Campaniae, veterumque monumentorum et locorum in ea existentium* (comunemente conosciuta come *Historia Neapolitana*) composta da Fabio Giordano verso la fine del Cinquecento¹⁷. Giovanni Antonio Summonte, nell'*Historia della città e regno di Napoli* – edita nel 1601, ma compilata alla fine del secolo precedente – ripeté la stessa scarna notizia¹⁸, senza aggiungere alcun dettaglio di rilievo, mentre Giulio Cesare Capaccio nel 1607 riferì che presso la catacomba di San Vito, su terreni acquistati da Ottaviano Suardo, fu eretto il convento carmelitano di Santa Maria della Vita¹⁹. Si deve a Cesare D'Engenio Caracciolo nel 1623 l'inserimento nel dibattito di ulteriori dati, sulla cui attendibilità, però, non si è certi, considerato che, nel caso della catacomba di Sant'Efebo, l'autore non ebbe alcuna remora a inventare di sana pianta la scoperta di un'iscrizione per dare credito all'*inventio* dei corpi dei santi Fortunato e

¹⁵ Per la disponibilità e l'aiuto fornito nel corso delle ricerche esprimiamo un particolare ringraziamento allo studio LabGraf del geometra Dante Occhibove e all'architetto Rosario Claudio La Fata che hanno realizzato i rilievi delle cavità (fig. 17).

¹⁶ Ebanista, "In cimiterio foris ab urbe", pp. 306-307; Ebanista, *L'antiquissima immagine della Madonna*, pp. 48-51; Ebanista, *Gli spazi funerari a Napoli nella tarda antichità: la catacomba di S. Severo*, pp. 197-198.

¹⁷ BNN, Sez. Manoscritti, ms. XIII.B.26, F. Giordano, *Descriptio Campaniae, Veterumque monumentorum et Locorum in ea existentium*, ff. 59v (segnala, a nord della città, l'esistenza di «templa coemeteriaque ad defunctorum sepulchra» con «cunicolationibus» realizzati «excavat[o] (...) in arcae modum tupho, alteraque alteri super incisa»; sono localizzati «sub Capimontio et Conicli» e precisamente «in Beati Euphemii, Severi, Gaudiosi nunc B. Mariae Sospitalis, S. Viti nunc Vitae et in Beati Ianuarii aedibus», 69v («post Capimontium collis est quem vulgus Conochiam quasi Cunicolare ab effossis cuniculis appellat c[um] in frequentes longissimosque specus in Beatorumque Severi, Gaudiosi, nunc S. Mariae Salutaris, Viti et Ianuarii tempa cavatus appareat»).

¹⁸ Summonte, *Historia della città e regno di Napoli*, p. 357 («Il 3. è detto S. Maria della Vita de frati Carmelitani»).

¹⁹ Capaccio, *Neapolitanae historiae*, pp. 429 («D. Mariae Sanitatis templum, pervetustum quoque, sed diu terrae aggeribus obrutum, antiquis Sanctorum imaginibus depictum. Erat illud coemeterium quatuor alijs D. Ianuarij, D. Severi, D. Fortunati, D. Viti, quod Mariae Vitae nunc dicatum est, simile, in quibus eadem structura conspicitur»), 431 («Quod aemulati carmelitae, procurante f. Andrea Baccario, empto solo ab Octaviano Stuardo iisdem fere diebus quibus Sanitatis aedes erecta est, proximum coemeterium d. Vito dicatum incolendum suscepserunt; et chariorem esse hominibus vitam, quam sanitatem rati, Vitae nomine dixerunt»).

Massimo²⁰. A suo avviso, i Carmelitani nel 1577 costruirono un nuovo edificio di culto che unirono all'antichissima chiesa di San Vito «di lavor mosaico, con pitture antichissime dentro d'una grotta»²¹. Nel precisare che la denominazione del convento di Santa Maria della Vita derivava dall'antica intitolazione della chiesa rupestre, D'Engenio Caracciolo segnalò, altresì, che in passato nella chiesa si vedeva l'antico cimitero con molte sepolture, come a San Gennaro, Santa Maria della Sanità e San Fortunato²². L'accostamento a Santa Maria della Sanità, in verità, era stato già avanzato, alla fine del XVI secolo, dal gesuita Giovan Francesco Araldo nella sua *Cronica*: dopo aver riferito che nel 1578 l'arcivescovo di Napoli concesse ai carmelitani l'antichissima chiesa di San Vito, aggiunse, infatti, che essa appariva molto simile a quella di Santa Maria della Sanità²³.

Nel corso del Seicento le notizie fornite da D'Engenio Caracciolo furono riprese con leggere varianti da diversi autori o, come attestato in pochi casi, integrate con nuovi dati. In particolare Giovanni Antonio Alvina – autore nei primi anni Quaranta di un catalogo degli edifici di culto di Napoli rimasto inedito sino al 1883²⁴ – si discostò dalla testimonianza di D'Engenio Caracciolo per alcuni aspetti di non secondaria importanza: a suo avviso, i frati fondarono la nuova chiesa in un terreno comprato dalla famiglia Suardo nel 1577 sui resti di un'antichissima cappella di San Vito situata all'interno di una grotta «di lavoro mosaico con bellissime pitture», ai suoi tempi appena visibili²⁵.

Significative novità sono presenti nel volume edito nel 1654 da Carlo De Lellis, il quale segnalò che «dietro la chiesa vi è una grotte, o sia cimiterio antichissimo», il quale «a caso fu ritrovato questi anni a dietro, mentre si stava fabricando un muro, ove sono diverse sepolture, inscritzioni, et antiche figure di santi»; l'erudito aggiunse, inoltre, che i carmelitani – convinti che quel luogo avesse accolto la tomba di qualche martire – lo adoperarono come terra santa, costruendovi un altare e facendovi dipingere immagini devozionali²⁶. Tra il 1666 e il 1688 De Lellis, in un manoscritto rimasto inedito²⁷, si soffermò sulle vicende della chiesa di San Vito, a differenza di quanto aveva fatto

²⁰ Sulla questione si veda: Ebanista, *In cymiterio foris ab urbe*, p. 313.

²¹ D'Engenio Caracciolo, *Napoli Sacra*, p. 623 («antichissima chiesa di santo Vito fatto di lavor mosaico, con pitture antichissime dentro d'una grotta»).

²² *Ibidem* («vedevasi gli anni a dietro nella presente chiese l'antico cimiterio, con molte sepolture, come in San Gennaro, in Santa Maria della Sanità, et in San Fortunato»).

²³ Diventato, *Napoli l'Europa*, p. 177 («fu dall'arcivescovo di Napoli concessa alli frati carmelitani la chiesa di S. Maria della Vita, per avanti chiamata Santo Vito chiesa antiquissima, della quale non s'ha potuto sapere il vero fundatore (...) appare esser dell'istessa fattezza, che si vede la chiesa di Santa Maria della Sanità ivi appresso edificata già da s.to Gaudioso intorno gl'anni della nostra salute 570»).

²⁴ Ricciardi, *Precisazioni*, pp. 136-138.

²⁵ D'Aloe, *Catalogo di tutti gli edifizi sacri*, p. 678 («sopra le rovine d'una antichissima cappella di s. Vito sita nel proprio luoco dentro una grotte di lavoro mosaico con bellissime pitture de cui al presente a pena se ne vede qualche vestigio»).

²⁶ De Lellis, *Parte seconda, ovvero supplimento*, p. 295.

²⁷ De Lellis, *Aggiunta alla Napoli sacra dell'Engenio Caracciolo, entro il 1689*, a cura di Scirocco e Tarallo.

nel 1654. Accogliendo la versione di Alvina, smentì D'Engenio Caracciolo che aveva parlato di “unione” tra la chiesa rupestre e quella eretta dai carmelitani; la coesistenza di due luoghi di culto, a suo avviso, era chiaramente smentita dall'assenza di «vestigio alcuno dell'antica di San Vito all'intutto diruta, sopra le reliquie della quale fu edificata l'altra»²⁸ (ossia Santa Maria della Vita).

Alla fine del Seicento, mentre Pompeo Sarnelli trascrisse, quasi alla lettera, il passo di D'Engenio Caracciolo sulla catacomba di San Vito²⁹, il canonico Carlo Celano aggiunse altri dettagli³⁰. È il caso, in primo luogo, dell'intercomunicabilità delle catacombe napoletane, argomento che ha a lungo impegnato gli eruditi, prima che fosse archiviato definitivamente negli anni Quaranta del secolo scorso³¹. Secondo Celano, dal cimitero di San Gennaro si sarebbe arrivati a quello di San Vito³², presso il cui accesso sorgeva l'omonima cappella, che egli indicava come eretta dai fedeli, della quale segnalava i resti «con alcune dipinture a musaico» dietro l'altare maggiore, oltre a una parte del cimitero con «i loculi nelle mura»³³. Dodici anni dopo, Andrea Mastelloni ribadì che i carmelitani «diroccarono buona parte del cimiterio» che sorgeva presso la chiesa di San Vito; si trattava di uno dei tanti che i Napoletani avevano scavato nella collina a nord della città³⁴.

Nel 1781 Alessio Aurelio Pelliccia riportò nuovamente l'attenzione sulla catacomba di San Vito, fornendo alcune argomentazioni, non esenti da sviste. A suo avviso, i resti dell'accesso al cimitero sarebbero rimasti visibili «ante fores huius templi» (ossia la chiesa del convento di Santa Maria della Vita) fino «ad exitum saeculi XV», allorché si rese necessario murarne l'ingresso per evitare che divenisse nascondiglio per delinquenti³⁵. Emerge subito una palese contraddizione, se si tiene conto che l'edificio di culto carmelitano – come già detto – venne eretto solo alla fine del XVI secolo. Inoltre, gli unici eruditi che avevano fino ad allora menzionato l'accesso alla catacomba, ossia De Lellis e Celano, lo ponevano, chi più chi meno specificamente, alle spalle della chiesa del convento. La più infondata delle asserzioni di Pelliccia riguarda la sepoltura nella catacomba delle spoglie di san Marone, vescovo di Napoli, e di altri suoi successori; la supposizione è, infatti, basata unicamente sulla circo-

²⁸ BNN, Sez. Manoscritti, ms. X.B.24, C. De Lellis, *Aggiunta alla Napoli sacra dell'Engenio Caracciolo*, vol. 5, f. 130r-v; De Lellis, *Aggiunta alla Napoli sacra dell'Engenio Caracciolo, entro il 1689*, a cura di Scirocco e Tarallo, p. 145.

²⁹ Sarnelli, *Guida De' Forestieri*, pp. 357-358.

³⁰ Una situazione analoga si riscontra in merito alla riscoperta del cimitero di San Gaudioso alla fine del Cinquecento, a proposito della quale alcune informazioni fornite dal canonico si sono rivelate infondate alla luce dell'inedita documentazione d'archivio (Ebanista, *L'antiquissima immagine della Madonna*, p. 41, nota 2).

³¹ Una sintesi della questione è in Ebanista, *Napoli tardocantica*, pp. 328-329.

³² Celano, *Delle notitie*, pp. 64, 68.

³³ *Ibidem*, p. 70.

³⁴ Mastelloni, *Raggagli*, p. non num., ma 2 («uno de molti cimiteri, che a seppellire i morti fuori e lontano dalla città gli antichi abitatori di essa, scavati havevano nella collina che la spalleggia dal settentrione, quale dalle molte cave sotterranee dicevasi *cuniculi*, ed hoggi con vocabolo corrotto, *la Conocchia*»), da cui dipende Montorio, *Zodiaco di Maria*, pp. 56-57.

³⁵ Pelliccia, *De christiana ecclesiae*, p. 71.

stanza che nel calendario marmoreo, realizzato fra l'847 e l'877 per la chiesa di San Giovanni Maggiore³⁶, al 15 giugno la memoria di san Vito è registrata assieme alla *depositio* del vescovo Marone³⁷. In merito alla chiesa di San Vito, Pelliccia segnalò la presenza di «*quaedam (...) rudera in aditu cryptae*»³⁸. La notizia sembra ricalcare le testimonianze di Alvina e De Lellis, sebbene quest'ultimo, seguito da Celano, avesse precisato che le vestigia erano visibili alle spalle dell'altare maggiore della chiesa carmelitana. In quest'area Giuseppe Sigismondo nel 1789 segnalò l'esistenza dell'entrata – ormai murata – al cimitero che, dopo il taglio del costone tufaceo «per edificare la nuova chiesa in un piano perfetto» e «distaccata dell'intutto dal monte, per toglierle ogni umidità», era «rimasta alquanto alta dalla terra»³⁹.

Qualche dato nuovo lo troviamo nell'opera edita da Giuseppe Sanchez nel 1833 sulle cavità della Campania; lo studioso, a margine della fondazione del convento carmelitano, precisò, infatti, che nella nuova chiesa «fu incorporato l'oratorio conosciuto col nome di s. Vito, abbellito di musaico e di pitture, che mostravano le usanze e lo stato delle arti de' secoli di Teodorico e di Desiderio»; si trattava di un'edicola «incisa nella roccia» che «faceva parte delle catacombe, e ne era uno degli aditi»⁴⁰. Negli anni successivi, sebbene sempre sulla falsariga delle informazioni degli eruditi sei/settecenteschi, gli studiosi delle antichità cristiane cercarono di innalzare il livello della ricerca, tentando un nuovo approccio metodologico, piuttosto critico nei confronti della tradizione. È il caso di Andrea de Jorio⁴¹, ma soprattutto di Christian Friedrich Bellermann che, grazie anche ai dati acquisiti nel corso di un sopralluogo, dichiarò apertamente che la catacomba era inaccessibile, ipotizzando che avesse avuto origine da preesistenti cavità naturali o estrattive poste alle spalle della chiesa del convento, da lui erroneamente definita San Vito⁴².

Intanto anche gli storici della Chiesa e gli archeologi cristiani cominciarono a muovere critiche alla tradizione erudita. Nel 1859 Giovanni Scherillo, ad esempio, respinse fermamente l'ipotesi, avanzata da Pelliccia, che la catacomba di San Vito avesse ospitato la sepoltura del vescovo Marone, una circostanza che avrebbe assegnato «il primo uso di questo cimitero verso la fine del secondo secolo»⁴³. Sedici anni dopo, pur ammettendo che «di questa catacomba, già poco praticabile nel secolo di Celano, e da gran tempo murata, nulla sappiamo di particolare»⁴⁴, si ricredette e, accogliendo aprioristicamente l'assunto che Marone fu sepolto nel cimitero di San Vito, cercò invano di rendere più attendibili le argomentazioni dell'erudito settecentesco con

³⁶ Ebanista, *Il calendario marmoreo napoletano*.

³⁷ Pelliccia, *De christiana ecclesiae*, pp. 94-95.

³⁸ *Ibidem*, p. 94.

³⁹ Sigismondo, *Descrizione della città di Napoli*, pp. 72-73.

⁴⁰ Sanchez, *La Campania sotterranea*, pp. 445-446.

⁴¹ De Jorio, *Guida per le catacombe*, pp. 16, 84.

⁴² Bellermann, *Über die ältesten christlichen Begräbnissstätten*, pp. 65-66, 109, 112-113.

⁴³ Scherillo, *Della venuta di S. Pietro*, p. 444, nota 2.

⁴⁴ Scherillo, *Archeologia sacra*, p. 36.

farruginosi puntelli storici⁴⁵. Agli inizi del Novecento, il suo allievo Gennaro Aspreno Galante smentì con convinzione l'ipotesi di Pelliccia sulla sepoltura di Marone nella catacomba di San Vito, dichiarando che non era possibile avanzare congetture sul cimitero, né sullo scomparso edificio di culto⁴⁶.

Le fonti scritte, come sottolineò Hans Achelis nel 1936, non autorizzano a supporre la presenza di una tomba vescovile nella catacomba che, a suo avviso, dovette essere distrutta nel 1577 in occasione della fondazione del convento⁴⁷. In un saggio sulla topografia delle catacombe napoletane pubblicato nello stesso anno da Domenico Mallardo, allievo di Galante, la catacomba di San Vito non è per nulla menzionata, sebbene nella planimetria (fig. 2) ci sia un riferimento a Santa Maria della Vita⁴⁸. Anche Antonio Bellucci, l'altro discepolo del Maestro, ammise la sostanziale oscurità delle informazioni sul cimitero di San Vito⁴⁹.

Negli anni Settanta si manifestò un rinnovato interesse per la catacomba di San Vito, nell'ambito delle ricerche avviate dalla Pontificia commissione di archeologia sacra nel cimitero di San Gennaro a Capodimonte⁵⁰. Nicola Ciavolino, che a quelle indagini partecipò con grande impegno dal 1971 fino alla sua prematura scomparsa nel 1994, nel 1977 estese il raggio di interesse anche al complesso di Santa Maria della Vita, ma senza alcun risultato⁵¹. Otto anni dopo, nell'aggiornamento della *Guida sacra* di Galante, curato da Nicola Spinosa, Ileana Creazzo riferì che l'accesso alla catacomba sarebbe stato riaperto durante la seconda guerra mondiale, su iniziativa del Comune di Napoli, per allestirvi un ricovero antiaereo; in quell'occasione, secondo testimonianze orali degli abitanti della zona, sarebbero stati intravisti degli altarini sulle pareti⁵². A tal proposito, occorre, tuttavia, rilevare che in un elenco del 30 aprile 1943, relativo alla sezione Stella⁵³, non compare un ricovero presso Santa Maria della Vita, allora sede di un ospedale⁵⁴. Dopo un fugace accenno di Paola Delli Paoli, che nel 1991 assegnò la chiesa di San Vito all'età paleocri-

⁴⁵ *Ibidem*, pp. 127-129.

⁴⁶ Galante, *Sulla catacomba di S. Vito*, pp. 7-8, da cui dipende Monaco, *La Riforma Tridentina*, p. 51.

⁴⁷ Achelis, *Die Katakomben*, p. 30.

⁴⁸ Mallardo, *Ricerche*.

⁴⁹ Bellucci, *Il cimitero di San Gaudioso*, p. 1.

⁵⁰ Ebanista, *Il contributo di Nicola Ciavolino*; Ebanista, *Padre Umberto Maria Fasola*.

⁵¹ Spinosa, Ciavolino, *S. Maria della Sanità*, pp. 13-14, pianta I-D.

⁵² Galante, *Guida sacra*, a cura di Spinosa, p. 325, nota 167.

⁵³ Abbiamo consultato il documento on line sul sito Napoli Underground che ora non è più attivo (<<https://web.archive.org/web/20150530234219/http://www.napoliumunderground.org/index.php/it/foto/storia-ed-archeologia-piu-o-meno-sotterranea/storia-e-archeologia-piu-o-meno-sotterranea/elenco-dei-ricoveri-antiaerei-della-citta-di-napoli>>), ma dal quale è stato scaricato e ripubblicato su Facebook (<<https://m.facebook.com/groups/napoliretro/permalink/614566308619932/>>).

⁵⁴ Nell'elenco è, tuttavia, presente come operativo un ricovero "in grotta" per 4500 persone collocato a pochissima distanza dall'ospedale, cui si accedeva da via Vita n. 108 (con ogni probabilità il tratto di via Sanità più vicino all'ospedale, dov'è presente ancora oggi un civico 108) e da via San Vincenzo n. 12; per questi ambienti si veda Forgione, *Il sottosuolo*, pp. 321-322, fig. 159 nn. 32, 66, tab. 1.

stiana⁵⁵, l'ultima in ordine di tempo a menzionare la catacomba è stata Mara Amodio che nel 2014 ha dato notizia di un «recente sopralluogo nella chiesa» del convento, nel corso del quale avrebbe verificato la presenza «nella parte retrostante l'altare di un varco ostruito da un muro»⁵⁶.

2. Dalla cappella di San Vito alla chiesa di Santa Maria della Vita

L'esistenza di un luogo di culto dedicato a san Vito potrebbe sembrare un espediente escogitato dagli eruditi napoletani per comprovare la fondazione del convento tardocinquecentesco nell'area di una catacomba. A Napoli la più antica attestazione del culto del santo, martirizzato secondo la tradizione in Lucania agli inizi del IV secolo⁵⁷, è rappresentata – come già detto – dal latercolo del 15 giugno del calendario marmoreo, dove compare insieme a san Marone vescovo della città⁵⁸. Nei *Gesta Episcoporum Neapolitanorum*, contenenti preziose informazioni sulle chiese sorte tra tarda antichità e alto medioevo in città e nel suburbio⁵⁹, non vi sono riferimenti al culto di san Vito. Sebbene la presenza nel calendario napoletano lotteriano, databile tra la fine del XIII secolo e gli inizi del successivo, non più assieme a Marone, ma ai compagni di martirio, Modesto e Crescenzia, indichi il proseguimento della venerazione a Napoli⁶⁰, occorre dire che la chiesa di San Vito non è menzionata nei registri delle decime degli inizi del XIV secolo⁶¹. Neanche la cartografia storica aiuta a dirimere la questione, poiché le vedute di Napoli precedenti l'arrivo dei carmelitani nel 1577, ossia la Duperac-Lafryer del 1566 e quelle da esse dipendenti (Braun del 1572, Bertelli del 1570-1575, Duchetti del 1585), non forniscono elementi identificativi. Nelle vicinanze della basilica di San Gennaro *extra moenia*⁶², che dista meno di 500 m dal luogo in cui doveva sorgere la chiesa di San Vito, sono raffigurate delle costruzioni isolate, con ogni probabilità a carattere rurale; non va escluso che possa trattarsi di un accenno alla masseria Ramirez, attestata in quella zona sin dal 1537 e raffigurata, a quanto pare, nella veduta di Napoli realizzata da Alessandro Baratta nel 1629⁶³ (fig. 3).

Le ricerche d'archivio hanno, tuttavia, dissipato ogni dubbio sull'esistenza di un luogo di culto dedicato a San Vito. La documentazione probatoria è costituita dalle inedite visite pastorali del 1586 e 1599; gli atti – purtroppo

⁵⁵ Delli Paoli, *Il complesso di S. Maria della Vita*, p. 230.

⁵⁶ Amodio, *Le sepolture a "Neapolis"*, p. 136.

⁵⁷ Amore, *Vito, Modesto e Crescenzia*.

⁵⁸ A Napoli il culto di san Vito pare sia pervenuto non dalla Lucania, ma da Roma, dove si era affermato sin dal V secolo (Mallardo, *Il calendario marmoreo*, pp. 45, 94-95).

⁵⁹ *Gesta episcoporum neapolitanorum*, a cura di Waitz.

⁶⁰ Mallardo, *Il calendario lotteriano*, pp. 32, 48.

⁶¹ Inguanez, Mattei-Cerasoli, Sella, *Rationes decimarum*.

⁶² Ebanista, *Nuovi dati sulla basilica di S. Gennaro*, p. 327.

⁶³ Ferraro, *Napoli: atlante*, pp. 18, 54.

privi di dati sulla configurazione dell'edificio – registrano i possedimenti fondiari e i censi, nonché alcuni documenti relativi al beneficio di San Vito. Il più antico riferimento ricorre negli atti della visita dell'arcivescovo Annibale Di Capua che il 23 ottobre 1586 si recò nella «Cappella in titulum simplicis beneficii dari solita sub invocatione sancti Viti; ad presens autem concessa fratribus ordinis sanctae Mariae Montis Carmeli et mutato nomine, nuncupatur Sancta Maria della Vita»; l'edificio, situato «extra menia huius civitatis neapolitanae in suburbio nuncupato delli Virginì», era retto da don Andrea de Franco (o de Franchis), titolare del beneficio⁶⁴. Le carte regestate negli atti testimoniano l'esistenza della chiesa sin dal secolo precedente. Un atto di permuta di terreni, risalente al 1433, potrebbe rappresentare in assoluto la prima attestazione⁶⁵; poiché manca il riferimento esplicito alla chiesa di San Vito, non va, tuttavia, escluso che il podere sia pervenuto alla chiesa in seguito, ma comunque anteriormente alla visita pastorale del 1586, allorché il documento di possesso fu presentato al vescovo. L'edificio di culto è, invece, espressamente citato nello strumento del 21 maggio 1459 con cui Gabriele de Cursis, rettore «ecclesiae Sancti Viti extra muros neapolitanos», concesse in enfiteusi perpetua al «magistro Michaeli de Aprano sutori» tre moggi di terra arbustata dov'era «situata dicta ecclesia cum aliquibus criptis iuxta viam publicam iuxta viam vicinalem iuxta terram monasterii sancti Ianuarii ordinis sancti Benedicti et alias confines»⁶⁶. Gli atti della visita del 1586 ci informano anche sull'ultimo religioso che dispose del beneficio di San Vito, prima che la chiesa fosse ceduta ai carmelitani: si tratta di fra' Prospero Pignone, dell'«ordo sancti Ioannis Hierosolimitani», che deteneva il titolo sin dal 1557⁶⁷. Alla sua morte, il beneficio passò nell'aprile 1579 al già citato don Andrea de Franco (o de Franchis), come attestano la bolla emessa dall'arcivescovo di Napoli e la presa di possesso⁶⁸. Nonostante la chiesa di San Vito fosse pervenuta ai frati, il beneficio – come si dirà – rimase di nomina arcivescovile⁶⁹. In occasione della visita compiuta nel 1599 dal cardinale Alfonso Gesualdo, la «capellania Sanctae Mariae della Vita seu Sancti Viti» spettava a don Gerolamo de Franco (o de Franchis)⁷⁰.

Allo stato dei fatti è pressoché impossibile ricostruire l'impianto della chiesa di San Vito che, come già detto, Araldo alla fine del XVI secolo assimilava a quella non lontana di San Gaudioso – oggi corrispondente grosso

⁶⁴ ASDNa, *Visite Pastorali*, 13, f. 742r.

⁶⁵ ASDNa, *Visite Pastorali*, 13, ff. 744r-v.

⁶⁶ ASDNa, *Visite Pastorali*, 13, f. 743v.

⁶⁷ ASDNa, *Visite Pastorali*, 13, f. 743v.

⁶⁸ ASDNa, *Visite Pastorali*, 13, f. 744v.

⁶⁹ ASNa, *Corporazioni religiose sopprese*, 252, *Platea di tutte l'heredità, donationi, e legati pervenuti al nostro monastero di Santa Maria della Vita sin dalla sua fondatione*, f. 3. Il più recente riferimento ricorre nella settecentesca *Nota de' censi passivi* del convento di Santa Maria della Vita, nella quale si legge che al re(verend)o beneficiato dell'antica cappella di S. Vito «sono assegnati «annui carlini diecinueve e grana due» (ASNa, *Corporazioni religiose sopprese*, 6592, Santa Maria della Vita).

⁷⁰ ASDNa, *Visite Pastorali*, 17, f. 291v.

modo al succorpo di Santa Maria della Sanità⁷¹ – che gli appariva «dell'istessa fattezza»⁷². Se diamo credito alle parole del gesuita, si doveva trattare di un luogo di culto rupestre o semirupestre. In mancanza di ulteriori dati sull'assetto tardocinquecentesco della chiesa di San Vito, non resta che affidarsi alle testimonianze degli eruditi del XVII secolo, i quali, però, come già detto, non sempre sono attendibili, perché vedevano una situazione progressivamente alterata dall'impianto delle nuove fabbriche del convento, non più corrispondente all'edificio medievale. La collocazione dell'antichissima chiesa di San Vito «dentro d'una grotta», tramandata da D'Engenio Caracciolo⁷³, ne conferma, comunque, il carattere rupestre o semirupestre.

Dati inediti sulle modalità e i tempi della fondazione del convento presso la chiesa di San Vito sono emersi dalla lettura di due manoscritti. Il primo, intitolato *Memorie storiche riguardanti l'Ordine de' Carmelitani precipuamente in questa città e la fondazione del Convento di S. Maria della Vita*⁷⁴, fu stilato nel 1677 in occasione del centenario della fondazione, come precisa l'anonimo autore⁷⁵. Dodici anni dopo, nel 1689, venne redatta la *Platea di tutte l'eredità, donationi, e legati pervenuti al nostro monastero di Santa Maria della Vita sin dalla sua fondatione*⁷⁶. I due manoscritti consentono di integrare significativamente le scarne e spesso contradditorie informazioni desumibili dalle fonti a stampa del XVII secolo che assegnano la fondazione al 1577⁷⁷, simultaneamente allo stanziamento dei domenicani presso la chiesa di San Gaudioso, eccezione fatta per Araldo che attribuisce l'evento all'anno successivo⁷⁸. Notevole è, altresì, l'ampliamento delle conoscenze sull'argomento qui esaminato, così come si è verificato per la ricostruzione delle vicende legate all'installazione, negli stessi anni, del convento di Santa Maria della Sanità a San Gaudioso⁷⁹ (fig. 1 n. 4). Se, tuttavia, in quel caso i resti della catacomba sono ben visibili, nel nostro – come si dirà – l'esistenza del cimitero può essere solo supposta, ma non provata, dal momento che non sussistono testimonianze materiali dell'utilizzo funerario delle cavità esistenti nell'area del convento di Santa Maria della Vita.

⁷¹ Ebanista, *L'antiquissima immagine della Madonna*, pp. 60-64, figg. 2-3.

⁷² Divenuto, *Napoli l'Europa*, p. 177.

⁷³ D'Engenio Caracciolo, *Napoli Sacra*, p. 623.

⁷⁴ ASNa, *Corporazioni religiose sopprese*, 257, *Memorie storiche riguardanti l'Ordine de' Carmelitani precipuamente in questa città e la fondazione del Convento di S. Maria della Vita* (d'ora in avanti *Memorie storiche*).

⁷⁵ *Ibidem*, f. 1r («Mi prefiggo il discorrere in questo capitolo della prima fondazione del convento della Vita, quale era lo spatio di un secolo (che appunto quest'anno 1677 è il centesimo da che fu eretto)»; il dato è stato recepito già in Monaco, *La Riforma Tridentina*, p. 8, dove il manoscritto è datato al 1677).

⁷⁶ *Platea* (come nota 69).

⁷⁷ Capaccio, *Neapolitanae historiae*, p. 431; D'Engenio Caracciolo, *Napoli Sacra*, p. 623; D'Aloe, *Catalogo di tutti gli edifizi sacri*, p. 678; De Lellis, *Parte seconda, overo supplimento*, pp. 292-293; Celano, *Delle notitie*, pp. 73-74.

⁷⁸ Divenuto, *Napoli l'Europa*, p. 177.

⁷⁹ Ebanista, *L'antiquissima immagine della Madonna*.

L'esame dei manoscritti ha permesso di accertare, in primo luogo, che Ottaviano Suardo non vendette ai carmelitani il suolo per edificarvi il convento, come riferiscono gli eruditi seicenteschi⁸⁰, ma ottenne che la chiesa di San Vito fosse ceduta ai frati, svolgendo quindi un ruolo di primo piano nella fondazione, come aveva intuito De Lellis⁸¹. Come si legge nelle *Memorie storiche*, Suardo convinse fra' Prospero Pignone, rettore della chiesa di San Vito, a rinunciare ai suoi diritti sull'edificio a favore dei carmelitani; avutone il consenso, concertò con padre Francesco Baccario (Baccaro o Vaccaro), del convento del Carmine, le modalità da seguire⁸². Il nobiluomo e il carmelitano si rivolsero, quindi, al padre generale dell'Ordine, Giovanni Battista de Ru-beis, che il 14 maggio 1577 autorizzò fra' Francesco a erigere un convento «in loco vulgariter le Vergini nuncupato in civitate Neapolis», a patto che l'arcivescovo concedesse il suo assenso e che rendesse libera la chiesa ivi esistente, ossia San Vito, e che questa e i terreni adiacenti fossero donati al convento del Carmine⁸³. Ottenuti i privilegi fondativi dal generale dell'Ordine, Ottaviano si recò dall'arcivescovo Paolo Burali d'Arezzo «a pregarlo del suo consenso»⁸⁴. Il prelato acconsentì, facendo sì «che la chiesa di S. Vito passasse nel dominio libero de Carmelitani, riserbando solamente a sé, ed a' suoi successori il conferire la rettoria col suo censo annuo di due libre di cera, con le quali l'Abbate o Rettore si riconoscesse suddito dalla mensa arcivescovale»⁸⁵. Il successivo 12 luglio si fissarono i termini dell'accordo tra i carmelitani e Ottaviano Suardo: quest'ultimo e i suoi discendenti erano riconosciuti fondatori della chiesa e dell'erigendo convento, mentre i frati, a proprie spese, avrebbero provveduto ad affiggere lo stemma della casata sulle strutture conventuali e dell'edificio di culto, il cui altare maggiore doveva essere dedicato esclusivamente alla nobile famiglia⁸⁶. Tuttavia, è meritevole di interesse il fatto che nell'accordo non si parla di Santa Maria della Vita, ma del convento «Sanctae Mariae Martyrum in loco, qui vulgo dicitur li Virginì»⁸⁷. Per rendere effettiva la fondazione del convento, l'arcivescovo, che aveva intanto ricevuto un memoriale dai Suardo⁸⁸, il 26 ottobre 1577 cedette ai carmelitani «il corpo della suddetta cappel-

⁸⁰ Capaccio, *Neapolitanae historiae*, p. 431; D'Engenio Caracciolo, *Napoli Sacra*, p. 623; D'Aloe, *Catalogo di tutti gli edifizi sacri*, p. 678; Celano, *Delle notitie*, pp. 73-74.

⁸¹ De Lellis, *Parte seconda, ovvero supplimento*, pp. 292-293; De Lellis, *Aggiunta alla Napoli Sacra* (come nota 28), f. 130r; De Lellis, *Aggiunta alla Napoli sacra dell'Engenio Caracciolo, entro il 1689*, a cura di Scirocco e Tarallo, pp. 144-145.

⁸² *Memorie storiche* (come nota 74), f. 1v. La *Platea*, invece, riferisce che Giovanni Battista e Ottaviano Suardo per la devozione che «portavano alla detta nostra religione offissero una cappella sotto il titolo di santo Vito, eretta estra le mura di detta città dove si diceva Fuori li Vergini seu a Santo Gennaro» (*Platea* [come nota 69], f. 1).

⁸³ ASNa, *Corporazioni religiose sopprese*, 257, ff. 3r-4v, copia del documento del 14 maggio 1577.

⁸⁴ *Memorie storiche* (come nota 74), f. 2r.

⁸⁵ *Ibidem*.

⁸⁶ *Platea* [come nota 69], ff. 1-2; 257, ff. 1r-2r, documento del 10 maggio 1712.

⁸⁷ ASNa, *Corporazioni religiose sopprese*, 257, f. 5v, copia del documento del 12 luglio 1577.

⁸⁸ *Memorie storiche* (come nota 74), f. 2r («Nel memoriale presentato al cardinale arcivescovo fu esposto, che la cappella di S. Vito era vicina al monastero della Salute», ed «essendo nella medesima valle, godevano il privilegio dell'istesso clima salubre»).

la», riservando a sé e ai suoi successori il beneficio⁸⁹. Da parte loro i carmelitani dovevano offrire ogni anno alla mensa arcivescovile di Napoli un cero di due libbre «per segno di recognitione»⁹⁰. Il 26 ottobre non può essere assunto come data di istituzione del convento⁹¹, poiché l'atto di fondazione vero e proprio venne stipulato dal notaio Prospero Faraldo il 21 novembre 1577, festività della presentazione al tempio della Vergine; Ottaviano Suardo si impegnò a fondare una chiesa sull'antica cappella di San Vito, dotandola di 700 ducati, e donandola ai frati⁹². Fra' Francesco Baccario accettò l'offerta, a nome dei carmelitani, e prese possesso del luogo, impegnandosi a riconoscere Suardo quale fondatore⁹³. Ancora una volta l'erigendo convento viene definito «Sanctae Mariae Martyrum»⁹⁴ e non di Santa Maria della Vita, a testimonianza che quest'ultima denominazione non era stata ancora coniata, unendo in un solo titolo la devozione alla Vergine e a san Vito⁹⁵. Non a caso una settimana dopo, il 28 novembre, fra' Prospero Pignone donò ai carmelitani la cappella, a condizione che nell'erigenda chiesa, oltre al titolo della Vergine si mantenesse anche quello di san Vito⁹⁶. Il 18 gennaio 1578, avendo il padre generale ratificato l'atto di rinuncia di fra' Prospero⁹⁷, si rogò un ulteriore documento, grazie al quale il priore del convento del Carmine, Giuseppe Falcone, ricevè da Ottaviano Suardo i 700 ducati destinati a essere mutati «in compra di beni stabili per la dote» della nuova chiesa⁹⁸. La prima attestazione dell'attuale intitolata-

⁸⁹ *Platea* (come nota 69), f. 3.

⁹⁰ *Ibidem*.

⁹¹ *Memorie storiche* (come nota 74), f. 2v («Alcuni autori che hanno scritto delle chiese e monasteri di Napoli, riferiscono la fondazione del convento della Vita a' 26 di ottobre fosse perché in tal giorno fu spedito il beneplacito, e consenso dell'ordinario, ma non essendo ancora stipulato il contratto con la religione non poteva dirsi per ancora fondato il convento»); la data del 26 ottobre è, invece, erroneamente accolta da Monaco, *La Riforma Tridentina*, p. 52.

⁹² *Memorie storiche* (come nota 74), f. 2v («determinava di fondar una chiesa sopra la cappella antica di S. Vito qual dotava di docati settecento, ed havutone di già il consenso dell'ordinario la donava alla religione del Carmine, obligandosi fra un mese procurarle il contentamento del rettore dell'abbadìa»).

⁹³ *Ibidem* («riconoscere don Ottaviano per fondatore con vari atti di grata riconoscenza, uno de quali fu il donare l'altare maggiore alla famiglia Suarda. Con questo fu preso il real possesso del luogo, e non molti giorni doppo anche il personale»).

⁹⁴ ASNa, *Corporazioni religiose sopprese*, 257, ff. 11v-12r, 13r, copia del documento del 21 novembre 1577.

⁹⁵ *Memorie storiche* (come nota 74), f. 3v («Stabilito che la chiesa s'intitolasse della Madonna per distinguerla da tante altre che ne sono in questa sua di notissima città del medesimo titolo erano di parere di chiamarla S. Maria de Martiri, o per alludere alla Madonna de Vergini titolo della chiesa principale del borgo; o perché forse si persuadevano che le grotti contigue fussero state un tempo cimiterii di martirizzati, ma il pensiero non hebbe effetto perché l'opinione non haveva sossidenza, e né durò la denominazione solo per pochi mesi. Finalmente a riguardo della chiesa più vicina ultimamente intitolata della Sanità, perché la Vita della Sanità è base e fondamento, ed insieme per venerazione di s. Vito che anni immemorabili tenuto havea il possesso del luogo, convennero che quasi S. Maria di S. Vito, Santa Maria della Vita dovesse chiamarsi»).

⁹⁶ *Platea* (come nota 69), f. 5 («l'antedetta cappella, con tutto il suo intiero stato. Con conditione però, che nella nova chiesa erigenda (...) oltre il titolo della beatissima Vergine madre di Dio havesse havuto a mantenere anco il titolo di santo Vito»).

⁹⁷ *Ibidem*.

⁹⁸ *Ibidem*.

zione compare, a quanto mi risulta, nell'atto notarile del 29 giugno 1580 con cui Andrea de Franco rinunciò, in cambio di un tributo annuo di otto carlini e di un cero e una palma «in die purificationis Beate Virginis et in dominica Palmarum», alla chiesa «Sancti Viti in presentiarum nuncupate Sanctae Mariae della Vita extra portam Sancti Januarii huius civitatis»⁹⁹.

Le *Memorie storiche* descrivono l'area prescelta per accogliere il convento di Santa Maria della Vita come selvatico e adatto a nascondiglio di malfattori, ma al contempo «venerabile» per la presenza, nei pressi della «chiesetta», di cimiteri sotterranei, simili a quelli di San Gennaro e San Gaudioso¹⁰⁰. Stan- do all'anonimo redattore del manoscritto, alla chiesa erano «congiunti» una «grotta e cimiteri» con «varie sacre imagini»¹⁰¹.

L'insediamento dei carmelitani determinò la graduale scomparsa della cappella di San Vito e degli ipogei circostanti, in rapporto alla costruzione della nuova chiesa e del convento. Ancora una volta è l'anonimo autore delle *Memorie storiche* a informarci sullo stato dei luoghi e sulle vicende edilizie del convento, a riprova dell'accesso diretto all'archivio dei frati, oltre che alla probabile raccolta di testimonianze orali. Poiché il rettore aveva ceduto solo il «corpo della chiesa o cappella di S. Vito», i carmelitani con i 700 ducati avuti da Suardo ristrutturarono un'abitazione, situata nei paraggi, e la chiesa rupestre che cominciarono a officiare¹⁰². Leggermente diversa la versione di Mastelloni, secondo il quale i carmelitani acquistarono il suolo necessario per edificare la chiesa e il convento, ma in attesa di avviare i lavori se ne servirono come orto¹⁰³.

A causa delle modeste risorse del convento, dipendente nella fase iniziale della sua vita dal Carmine Maggiore¹⁰⁴, le *Memorie storiche* ricordano che «per lo spatio intiero di vent'anni appena poté fabricarsi una chiesetta nuova, diroccata la cappella antica di S. Vito»¹⁰⁵. La frase, alquanto equivoca, potrebbe intendere sia che la «chiesetta nuova» venne eretta nell'arco dei vent'anni successivi alla fondazione durante il priorato di Baccario – che rimase alla guida del convento fino alla sua morte avvenuta nel 1593¹⁰⁶ – sia che fu edificata un ventennio dopo. Questa seconda ipotesi sembrerebbe provata dalla testimonianza del carmelitano Mariano Ventimiglia, secondo il quale padre

⁹⁹ ASDNa, *Visite Pastorali*, 13, ff. 743r-v.

¹⁰⁰ *Memorie storiche* (come nota 74), f. 1v («venerabile per i cimiterii che vi erano contigui alla chiesetta, e' scavati nel monte, quali come che corrispondenti agli altri di S. Gennaro, e di S. Gaudioso fuor delle mura (quali hoggi diconsi della Sanità)»).

¹⁰¹ *Ibidem*, f. 3r.

¹⁰² *Ibidem*, f. 2v («accomodarono una casetta vicina, e rassettata al meglio che fu loro possibile quella sacra grotte (che altra non era in tal luogo) l'officiavano con molta loro consolatione, godendo di stare in quel deserto»).

¹⁰³ Mastelloni, *Ragguaglio*, p. non num., ma 5 («per fabricarvi chiesa e monasterio, comprarono il sito che stimarono essergli necessario, e fin che si fabricasse il chiostro e l'habitatione de monaci, se ne servirono per orto»).

¹⁰⁴ *Memorie storiche* (come nota 74), f. 2v; si veda Ventimiglia, *Degli uomini illustri*, p. 256.

¹⁰⁵ *Memorie storiche* (come nota 74), f. 3r.

¹⁰⁶ Ventimiglia, *Degli uomini illustri*, p. 256.

Giovanni Angelo Jovene (1596-1620), successore di Baccario, trasse Santa Maria della Vita fuori dalle «primitive angustezze» e «perfezionò la fabrica del convento, e da' fondamenti eresse la nuova chiesa»¹⁰⁷. Tuttavia, poiché nel 1677, come si legge nelle *Memorie storiche*, la nuova chiesa «era la metà di quella ch'è al presente», bisogna ritenere che il primo edificio di culto carmelitano sia stato costruito nell'ultimo ventennio del Cinquecento, all'epoca di padre Baccario. D'altra parte, sappiamo che il 28 marzo 1598 il marchese di Cerchiara commissionò una custodia di legno dorato «da fare nella chiesa di S. Maria della Vita»¹⁰⁸. A Jovene, come si dirà, va attribuito l'ampliamento nelle forme attestate nel 1677, di cui la veduta Baratta del 1629 fornisce un chiaro riflesso (fig. 3), come del resto quella a volo d'uccello eseguita da Didier Barra nel 1647, in cui l'edificio sorge alle falde di un colle ricco di vegetazione¹⁰⁹.

L'autore delle *Memorie storiche* – servendosi anche dei «libri antichi delle spese» del 1604 – ricostruisce la configurazione spaziale del primitivo edificio di culto carmelitano, menzionando «l'altare maggiore, ed il luogo capace per sei altari minori quali di mano in mano furono eretti non dentro cappelle sfondate ma nel corpo stesso della chiesa»; si trattava degli altari «del Crocifisso, della Madonna del Carmine, dell'Annunciata, della Vittoria, di S. Gregorio, e di S. Vito»¹¹⁰. Una semplice aula, dunque, con tre altari per lato addossati ai perimetrali, ultimata anteriormente al 1604. Se le intitolazioni alla Vergine del Carmine e a san Vito appaiono scontate, le altre risultano particolarmente interessanti, perché riflettono antichi culti, quali l'Annunziata o san Gregorio (venerato, tra l'altro, nella vicina chiesa di San Gaudioso, come attesta un affresco tuttora conservato¹¹¹), oppure risentono dell'istituzione di più recenti festività, quali la Madonna della Vittoria, legata alla battaglia di Lepanto del 1571 contro i Turchi. Avendo i carmelitani tagliato il bosco, la chiesa rimase isolata all'interno dell'orto dei frati, raggiungibile dalla strada attraverso un viottolo¹¹².

3. Il distacco dell'affresco con la Vergine e il Bambino dalla “grotta” e gli ampliamenti della chiesa di Santa Maria della Vita

Tra le «varie sacre imagini», presenti nella «grotta e cimiterii» contigui alla chiesa di San Vito, le *Memorie storiche* ricordano che la più raggardevole di tutte era quella «della Madre Santissima»¹¹³. Tra il 1577 e il 1677, forse in

¹⁰⁷ *Ibidem*, pp. 25, 256.

¹⁰⁸ Nappi, *Il Borgo dei Vergini*, pp. 71-72.

¹⁰⁹ Ferraro, *Napoli: atlante*, fig. 3.

¹¹⁰ *Memorie storiche* (come nota 74), f. 3r.

¹¹¹ Ebanista, *L'antiquissima immagine della Madonna*, p. 57, fig. 10.

¹¹² *Memorie storiche* (come nota 74), f. 3r («in mezzo di un horto chiuso qual serviva di giardino a religiosi, ma la porta di essa per un'angusta viottola havea l'uscita alla strada maestra; onde per dentro il giardino portavansi i secolari in chiesa alla messa»).

¹¹³ *Ibidem*.

occasione dell'erezione della chiesa carmelitana alla fine del XVI secolo, i frati «tagliarono un intiero pezzo di monte ov'era dipinta sin al suo mezzo busto» e la trasferirono sull'altare maggiore della nuova chiesa¹¹⁴, alla cui dedica mariana rispondeva perfettamente¹¹⁵. Queste notizie rivestono una significativa importanza per la *vexata quaestio* della catacomba di San Vito, considerato peraltro che – come si dirà – l'immagine è tuttora conservata (figg. 4a-b), sebbene non sia stato possibile esaminarla da vicino. L'anonimo autore delle *Memorie storiche* descrive il manto azzurro che copre la fronte della Vergine, dal volto «bello e modesto», che tiene a sinistra il Bambino benedicente, nonché gli abiti «leonati» indossati da entrambi¹¹⁶. A suffragio della sua identificazione con un'«opera di pennello o goto o francese», indica che «possono servire a testimonio della sua antichità alcune lettere longobarde» e altre simili immagini visibili nelle adiacenti cavità¹¹⁷.

Ulteriori informazioni sull'affresco e sul suo distacco sono fornite da Mastelloni¹¹⁸. Dimostrando di conoscere le *Memorie storiche*, da cui attinge alcuni passi, il frate attribui le ragioni del distacco alle modalità con cui i carmelitani, a causa delle ristrettezze economiche, avevano proceduto alla costruzione della chiesa, oltre 120 anni prima (assegnando, quindi, implicitamente l'operazione agli anni immediatamente successivi all'acquisizione della chiesa di San Vito nel 1577¹¹⁹): anziché, infatti, erigere un grande edificio sul «rialto della falda della collina», essi «si fermarono nel fondo della valle, ed essendo discesa ed angusto, per haver luogo in piano, diroccarono buona parte del Cimiterio»¹²⁰. Nel tagliare il costone tufaceo, rinvennero un'immagine della Vergine che fu staccata e collocata nella nuova chiesa¹²¹. L'effigie – precisa Mastelloni – «è di mezzo busto, ma rappresentante la Beata Vergine in piedi, coperta da

¹¹⁴ *Ibidem*, f. 3v («dichiarata la beata Vergine signora del luogo, tagliarono un intiero pezzo di monte ov'era dipinta sin al suo mezzo busto, e dalla grotte la trasferirono alla chiesa collocando l'immagine nell'altare maggiore»).

¹¹⁵ L'autore delle *Memorie storiche* ritiene il dipinto un «gran presaggio della venuta de carmelitani in questo luogo» (*ibidem*).

¹¹⁶ *Ibidem* («le scende il manto azzurro su' la fronte sotto della quale fra due occhi grandi e vivaci cala il naso profilato, le aguzza alquanto il mento; sono fiorite le labbra, e tali tutte le fattezze quali si richiedono per comporner un volto alquanto bello e modesto. Tiene dalla parte sinistra il bambino qual sta con destra alzata in atto di benedire; e della madre, e del Figlio sono gli habitu leonati»).

¹¹⁷ *Ibidem* («È ella opera di pennello o goto o francese, e possono servire a testimonio della sua antichità alcune lettere longobarde che sin' al giorno d'oggi si leggono nelle grotti intorno ed altre imagini di somiglianti fattezze»).

¹¹⁸ Mastelloni, *I mercordi di Santa Maria della Vita*, da cui dipende Montorio, *Zodiaco di Maria*, pp. 56-57.

¹¹⁹ Mastelloni, *Ragguglio*, p. non num., ma 3.

¹²⁰ *Ibidem*, p. non num., ma 2.

¹²¹ *Ibidem*, p. non num., ma 3 («Nel tagliare il masso del monte, che l'impediva la luce, illuminata la grotta, spuntò dalle tenebre di essa una luce più grata: dipinta in faccia del monte istesso una bellissima, e giocondissima immagine di Maria. Più lieti del caro acquisto, che se in quelle catacombe scavato havessero un tesoro («procurarono da pratici pipernieri far distaccare dal masso quel pezzo di Monte, in cui era dipinta la sacra immagine, dalla testa alla cintura; e riuscitogli felicemente, fattala incasciare tra grosse tavole, nella nuova chiesa che fabbricarono, la riposero»).

lungo manto, che dalla testa, sotto di cui traspare candido drappo, cala in terra. Sostiene su le braccia incrociate il pargoletto suo figlio, che di tonaca talare vestito, tiene con la sinistra un libro (il libro com'è da credere dell'evangelio)», mentre con l'altra benedice¹²². Aggiunge, inoltre, che «il volto della beata Vergine è tra lungo e rotondo, gli occhi belli e maestosi; il naso profilato; inarcate le ciglia, floride e graticole le labbra, spatiosa la fronte, ma ricoperta dal manto che discende fin presso gli occhi con un segno di croce nella parte che cuopre il capo, il colore che tira al biondo, e di fattezze assai corrispondenti a quelli che i padri greci vicini ai tempi degli Apostoli, scrissero c'havesse Nostra Signora»¹²³. Nel paragonare l'effigie alla *Salus populi Romani* della basilica di Santa Maria Maggiore e supporre che «sia copia, o imitazione almeno» dei ritratti mariani attribuiti all'evangelista Luca, Mastelloni la ritiene «di mano greca, e per conseguenza più tosto di buon'aria, che di buon disegno», nonché «antichissima, e forse intorno ai tempi del gran Costantino»¹²⁴. Basa la sua dattazione non solo sui «tratti del pennello», ma anche sulla presenza di «alcuni caratteri greci, che pur a mia ricordanza leggevansi nell'istessa grotta»¹²⁵.

Come già anticipato, sulla base delle testimonianze fornite dalle *Memorie storiche* e da Ventimiglia, la chiesa tardocinquecentesca dovette essere ingrandita sotto il priorato di padre Jovene nei primi due decenni del Seicento, venendo a occupare una piccola parte dello spazio che la separava dalla strada¹²⁶ e assumendo la fisionomia riprodotta nella veduta Baratta del 1629 (fig. 3) nonché nella *Pianta del territorio denominato di Fonseca sito nel borgo della Stella* disegnata da Francesco Venosa nel 1660 che ci è pervenuta attraverso tre copie, molto simili tra di loro, eseguite da Donato Gallarano nel 1718¹²⁷. In questi tre disegni la chiesa è raffigurata come un'aula mononave terminante con un'abside e affiancata a est da un piccolo edificio a pianta rettangolare; in due copie, alla faccia interna delle pareti della chiesa sono addossati quattro pilastri che scandiscono cinque cappelle¹²⁸ (fig. 5). La terminazione absidata si evince anche dalla stampa pubblicata da Mastelloni nel 1675 (fig. 6): ai lati dell'altare, al di sotto della ricca veste dell'addobbo realizzato sei anni prima in occasione dei festeggiamenti per la canonizzazione della carmelitana Maria Maddalena de' Pazzi, sono raffigurate due porte centinate¹²⁹.

Alcune scritture contabili, provenienti dall'Archivio storico del Banco di Napoli, documentano i lavori commissionati da Jovene tra il 1602 e il 1621 nella chiesa e nel chiostro¹³⁰. Le attività edilizie si svolsero, infatti, in concomitanza con l'ampliamento del convento, di cui abbiamo notizia da documenti

¹²² *Ibidem*, p. non num., ma 4.

¹²³ *Ibidem*.

¹²⁴ *Ibidem*.

¹²⁵ *Ibidem*.

¹²⁶ *Memorie storiche* (come nota 74), f. 3r.

¹²⁷ ASNa, *Corporazioni religiose sopprese*, 2819, ff. 1-3; si veda Ferraro, *Napoli: atlante*, fig. 6.

¹²⁸ ASNa, *Corporazioni religiose sopprese*, 2819, ff. 2-3.

¹²⁹ Mastelloni, *La prima chiesa*, pp. 257-258.

¹³⁰ Nappi, *Il Borgo dei Vergini*, pp. 72-73.

inediti del 1609 e 1613, relativi alle vertenze giudiziarie con l'adiacente masseria Ramirez, le cui strutture sovrastavano quelle dei carmelitani¹³¹. Secondo Mastelloni, dopo la costruzione del convento, «avanzando anco molta terra dall'altra parte della Chiesa, vi fabbricarono alcune case per ritrarne la rendita», le quali – poiché impedivano la vista dell'edificio di culto e rendevano poco – furono abbattute per ricavarne una piazza, nella quale fu innalzata una croce di termine¹³². La demolizione avvenne dopo il 1629, dal momento che le case sono raffigurate, a destra della facciata della chiesa (ossia a est), nella veduta Baratta (fig. 3), mentre non compaiono in una planimetria del 1685 (fig. 7), nella quale, all'angolo tra la proprietà carmelitana e quella domenicana, è indicato un «suolo che si controversa»¹³³. La contesa, discussa presso la Nunziatura Apostolica tra luglio e novembre 1685, nacque a seguito dell'apertura di una finestra nella loggia di un palazzo di proprietà dei domenicani della Sanità contiguo al convento di Santa Maria della Vita¹³⁴; come riferisce Mastelloni, i carmelitani per dimostrare ai deputati del Tribunale della Fortificazione che il terreno apparteneva al convento fecero eseguire uno scavo (potremmo dire “archeologico”) nello spazio già occupato dalle case¹³⁵.

Nel secondo quarto del XVII secolo il convento di Santa Maria della Vita cominciò a distaccarsi dal Carmine Maggiore, alle cui dipendenze si trovava sin dalla fondazione, divenendo sede fra il 1629 e il 1631 di una comunità di stretta osservanza¹³⁶ e nel 1660 della provincia autonoma¹³⁷. L'autore delle *Memorie storiche* equipara questi due eventi all'istituzione del convento¹³⁸.

L'impianto della chiesa di Santa Maria della Vita patrocinato da padre Jovene rimase in larga parte immutato sino all'ultimo quarto del XVII secolo, allorché si provvide a ricostruire il presbiterio, separando l'edificio dal retrostante costone tufaceo. In previsione di questo intervento, finalizzato a liberare la chiesa dall'umidità, l'11 aprile 1680 i carmelitani stipularono un accordo con i domenicani di Santa Maria della Sanità che cedettero 415 passi di terreno alle spalle di Santa Maria della Vita, ricadenti nella masseria Ramirez di loro proprietà sin dal 1633; dal canto loro, i carmelitani si impegnarono a ultimare entro due anni lo sbancamento del terreno, il taglio del costone tufaceo e la costruzione del muro di contenimento con i contrafforti nonché a non realizzare edifici nello spazio vuoto circostante la chiesa e il convento in conformità con

¹³¹ ASNa, *Processi antichi*, Sacro Regio Consiglio (ordinamento Zeni), 153, fascicolo 5.

¹³² Mastelloni, *Raggagli*, p. non num., ma 5.

¹³³ ASNa, *Corporazioni religiose sopprese*, 1027, f. 14; si vedano: Colletta, *Napoli. La cartografia pre-catastale*, p. 154, cat. C.III- n. 16 (dopo il 1680); Delli Paoli, *Il complesso di S. Maria della Vita*, p. 230, nota 8; Ferraro, *Napoli: atlante*, p. 21, fig. 7 (XVIII secolo).

¹³⁴ ASNa, *Cappellano Maggiore*, 1093, fascicolo 7.

¹³⁵ Mastelloni, *Raggagli*, pp. non num., ma 5-7.

¹³⁶ Monaco, *La Riforma Tridentina*, pp. 54-58.

¹³⁷ *Ibidem*, pp. 66-68.

¹³⁸ *Memorie storiche* (come nota 74), f. 1r (il quale convento fu «fondato tre volte rinascendo sempre più perfetto di prima. La prima fondazione deve riconoscersi da' signori Suardi, la seconda dal Carmine Maggiore, la terza da sé medesimo all'hora che vi s'introdusse una più stretta osservanza, quella che al presente si professa»).

la pianta disegnata dal regio ingegnere Luca Antonio de Natale con la collaborazione dei tavolari Antonio Galluccio e Matteo Stendardo¹³⁹. Nel rilievo, firmato dal tecnico e in scala di palmi napoletani, è indicata l'area ceduta dai domenicani e il progetto di ricostruzione del presbiterio con transetto e cupola¹⁴⁰ (fig. 8). Del documento esistono due copie: la prima, rimasta sinora inedita, è del tutto analoga a quella firmata da de Natale, tanto da essere attribuibile allo stesso autore¹⁴¹ (fig. 9) mentre l'altra – impropriamente ritenuta l'originale¹⁴², ma in realtà redatta agli inizi del XVIII secolo da fra' Angelico Majorino¹⁴³ (fig. 10) – si differenza per l'assenza della proiezione della cupola e la presenza della scala a chiocciola che collega la chiesa al chiostro¹⁴⁴. Prima di realizzare il rilievo allegato allo strumento notarile dell'11 aprile 1680, de Natale dovette elaborare varie proposte di perimetrazione dell'area da acquisire, in rapporto forse anche all'evoluzione del progetto del nuovo presbiterio. Sembrano dimostrarlo due piante – molto probabilmente copie di suoi disegni eseguite da Majorino¹⁴⁵ – che costituiscono delle versioni intermedie dell'elaborato (fig. 8). Nella prima in ordine di esecuzione (fig. 11) è rappresentata una chiesa a navata unica con atrio e presbiterio rettangolare¹⁴⁶ che non può corrispondere all'edificio ampliato da Jovene, il quale, come già detto, terminava con un'abside (fig. 5). La parete di fondo del presbiterio è addossata al costone tufaceo (prima del suo arretramento verso nord), tracciato in verde, analogamente a quanto si vede nella *Pianta della massaria e casa di Ramirez* (fig. 12) realizzata da Majorino nel 1715¹⁴⁷. L'altra planimetria (fig. 13) presenta, invece, una proposta proget-

¹³⁹ ASNa, *Corporazioni religiose sopprese*, 995, ff. 415r-416r; *Archivi notarili*, Archivi dei notai del XVII secolo, 484, protocollo 13 (Mezzacapo, 1680); si vedano, altresì, Delli Paoli, *Il complesso di S. Maria della Vita*, p. 230, nota 9 e Ferraro, *Napoli: atlante*, p. 4.

¹⁴⁰ ASNa, *Archivi notarili*, Archivi dei notai del XVII secolo, 484, protocollo 13 (Mezzacapo, 1680); si veda Ricciardi, *I Carmelitani a Napoli*, fig. 7.

¹⁴¹ ASNa, *Piante e disegni*, XIX, 21.

¹⁴² Colletta, *Napoli. La cartografia pre-catastale*, p. 156, cat. C.III- n. 15; Delli Paoli, *Il complesso di S. Maria della Vita*, fig. 126; Ferraro, *Napoli: atlante*, fig. 8.

¹⁴³ ASNa, *Corporazioni religiose sopprese*, 995.

¹⁴⁴ La presenza della scala a chiocciola, l'annotazione «*Angelicus extraxit*» visibile nell'angolo inferiore destro (fig. 10) e quella segnata a sinistra («*Pianta della chiesa della Vita fatta da Luc'Antonio de Natale, in conformità della quale si stipulò l'instrumento*») attestano che si tratta di una copia della planimetria di de Natale (fig. 8) eseguita da Majorino; la scala, assente nel disegno originale, caratterizza, infatti, la pianta annessa alla Platea del convento della Sanità redatta nel 1715 (ASNa, *Corporazioni religiose sopprese*, 983).

¹⁴⁵ L'attribuzione a Majorino sembra dimostrata dalla presenza della scala a chiocciola (vedi nota precedente) e dall'allineamento del chiostro al perimetrale sinistro della chiesa, laddove nei disegni di de Natale (figg. 8-9) le due strutture sono divergenti. Sul disegno, in un secondo momento, è stato tracciato a matita il profilo del terreno acquisito che poi venne stabilito definitivamente nella planimetria del 1680.

¹⁴⁶ ASNa, *Corporazioni religiose sopprese*, 1027, f. 21; si vedano Colletta, *Napoli. La cartografia pre-catastale*, pp. 153-154, cat. C.III- n. 12 (copia di Majorino da De Natale del 1680); Delli Paoli, *Il complesso di S. Maria della Vita*, fig. 128 (Majorino); Ferraro, *Napoli: atlante*, fig. 6 (anonimo XVIII secolo).

¹⁴⁷ ASNa, *Corporazioni religiose sopprese*, 983, f. 116; si vedano Colletta, *Napoli. La cartografia pre-catastale*, pp. 153-154, cat. C.III- n. 13 (copia di Majorino da De Natale del 1680); Delli Paoli, *Il complesso di S. Maria della Vita*, fig. 127 (Majorino); Ferraro, *Napoli: atlante*, fig. 12 (Majorino).

tuale più complessa nella quale la chiesa ha cinque cappelle per lato (a destra, quella più vicina all'altare fuoriesce dalla navata) e il presbiterio, a pianta mistilinea e con un vano retrostante¹⁴⁸, che ricade nell'area acquisita dai domenicani per arretrare verso nord il limite del costone tufaceo. Secondo Paola Delli Paoli, queste due planimetrie (figg. 11, 13), insieme alla *Pianta della massaria e casa di Ramirez* (fig. 12) documenterebbero, invece, «l'originario impianto del complesso monumentale»¹⁴⁹, del quale la studiosa ha pubblicato una pianta di fase (fig. 14). A suo avviso, la copia della pianta di de Natale del 1680 (fig. 10) sarebbe il progetto di ampliamento che doveva comportare la «demolizione della parte terminale della fabbrica, insieme con l'originario cappellone, per la realizzazione di un ampio transetto e di un'abside semicircolare, oltre che nella riduzione da cinque a quattro cappelle per lato»¹⁵⁰. Dalla pianta Carafa di Noja, elaborata entro il 1775 (fig. 15) – prosegue la studiosa – si evincerebbe ciò che fu effettivamente realizzato: «la nuova chiesa, pur seguendo l'idea di progetto, presenta un'ulteriore riduzione delle cappelle – portate al numero di tre per lato – ed un transetto al quale succede un lungo presbiterio absidato, affiancato da due corpi secondari longitudinali»; questi ultimi, a suo avviso, sarebbero «le strutture residue dell'antica fabbrica, un tempo parzialmente interrate»¹⁵¹. All'atto notarile dell'11 aprile 1680 sono allegati la supplica indirizzata il 1º settembre 1679 dai carmelitani alla Sacra congregazione dei vescovi e regolari per ottenere l'agognato ampliamento e la relazione compilata da de Natale il 10 marzo 1680¹⁵². Come si legge nella supplica, l'umidità proveniente dalla retrostante collinetta di proprietà dei domenicani danneggiava così tanto il convento e la chiesa che ne risentivano finanche «l'ostie consecrate dentro la pisside» nell'altare maggiore; solo lo spianamento di parte della collinetta e la creazione di uno spazio vuoto che isolasse le strutture avrebbe risolto il problema, consentendo allo stesso tempo di ingrandire la chiesa¹⁵³. Nella relazione, invece, de Natale indica l'estensione della superficie da acquisire per ricavare il «vacuo», secondo il perimetro riportato nell'allegata planimetria (fig. 8). Lo spazio vuoto sarebbe stato sufficiente per la costruzione del transetto, del coro e della cupola, come «con chiarezza si vede nell'acclusa pianta»¹⁵⁴. La masseria Ramirez non avrebbe ricevuto danni dall'operazione, ma avrebbe perso solo una parte del proprio territorio perché, anche dopo l'ampliamento,

¹⁴⁸ ASNa, *Corporazioni religiose sopprese*, 1027, f. 19; si vedano Colletta, *Napoli. La cartografia pre-catastale*, pp. 153-154, cat. C.III- n. 14 (copia di Majorino da De Natale del 1680); Delli Paoli, *Il complesso di S. Maria della Vita*, fig. 129 (Majorino); Ricciardi, *I Carmelitani a Napoli*, fig. 6 (copia di Majorino da De Natale del 1680).

¹⁴⁹ Delli Paoli, *Il complesso di S. Maria della Vita*, p. 234, nota 11.

¹⁵⁰ *Ibidem*, nota 12.

¹⁵¹ *Ibidem*, nota 13.

¹⁵² ASNa, *Archivi notarili*, Archivi dei notai del XVII secolo, 484, protocollo 13 (Mezzacapo, 1680), ff. 58r-64v; gli allegati sono collocati senza numerazione tra i ff. 60v e 61r.

¹⁵³ ASNa, *Archivi notarili*, Archivi dei notai del XVII secolo, 484, protocollo 13 (Mezzacapo, 1680), supplica alla Sacra congregazione dei vescovi e regolari.

¹⁵⁴ ASNa, *Archivi notarili*, Archivi dei notai del XVII secolo, 484, protocollo 13 (Mezzacapo, 1680), Relazione di Luca Antonio de Natale.

la chiesa sarebbe stata sufficientemente distante e la sua cupola non avrebbe recato fastidio. Anche altri spazi di servizio e di passaggio al convento della Vita che si dovevano realizzare – dice de Natale – avrebbero sottratto solo la parte di terreno necessaria per le dette opere.

Nel 1689 i carmelitani demolirono, quindi, il presbiterio¹⁵⁵, ricostruendolo in proporzioni maggiori con transetto e cupola, dopo aver tagliato il retrostante costone tufaceo su cui si ergeva la masseria per creare uno spazio vuoto intorno alle nuove strutture¹⁵⁶ (figg. 8-10). Questa operazione dovette causare la definitiva scomparsa di quanto rimaneva della chiesa rupestre di San Vito e delle adiacenti cavità segnalate dagli eruditi tra la fine del Cinquecento e la metà del Seicento, rendendo impossibile l'accertamento della veridicità delle testimonianze in assenza di scavi archeologici. I lavori – che accrebbero la monumentalità della chiesa, come emerge dalla pianta Carafa di Noja (fig. 15) – erano ancora in corso nel 1692¹⁵⁷ e nel 1700¹⁵⁸ e furono ultimati solo intorno al 1730 allorché è attestato un pagamento al marmoraro per il nuovo altare maggiore e le «altre grade di marmo che sta facendo per li due cappelloni e per le lapidi delle sepolture»¹⁵⁹. Ulteriori lavori di restauro e abbellimento sono, comunque, documentati per tutto il XVIII secolo¹⁶⁰.

La soppressione del convento di Santa Maria della Vita, avvenuta nell'agosto 1806¹⁶¹, avviò un processo di degrado architettonico del complesso e della chiesa, privati della presenza carmelitana per essere rifunzionalizzati a scopi civili, prima come manifattura di porcellane e poi come ospedale¹⁶². A seguito della soppressione, l'affresco con la Vergine e il Bambino (figg. 4a-b), che nel 1704 campeggiava sull'altare maggiore della chiesa, fu trasportato nella chiesa del Santissimo Sacramento all'Infrascata (detta anche di Santa Maria Maddalena de' Pazzi) in via Salvator Rosa, divenuta sede nel 1818 della confraternita del Santissimo Sacramento che era stata fondata nel 1634 in Santa Maria della Vita¹⁶³. Non sappiamo con esattezza quando l'icona fu trasferita nella nuova sede, dov'è attestata per la prima volta nel 1904, allorché Galante, nel segnalare che «di questa Imagine nessuna Guida della città nostra fa menzione», richiamò «l'attenzione di chi volesse per avventura studiar ed investigare tutte le fasi del cemetero e del tempio di S. Maria della Vita»¹⁶⁴. Allorché

¹⁵⁵ Mastelloni, *Ragguglio*, p. non num., ma 5.

¹⁵⁶ Delli Paoli, *Il complesso di S. Maria della Vita*, p. 234, fig. 130; Ferraro, *Napoli: atlante*, p. 20, fig. 8.

¹⁵⁷ Celano, *Delle notitie*, p. 74.

¹⁵⁸ Parrino, *Napoli città nobilissima*, p. 413.

¹⁵⁹ Nappi, *Il Borgo dei Vergini*, p. 74.

¹⁶⁰ *Ibidem*, p. 71.

¹⁶¹ Strazzullo, *Situazione*, p. 65.

¹⁶² Nobile, *Descrizione della città di Napoli*, p. 683; Ceva Grimaldi, *Memorie storiche della città*, p. 351; Puoti, *Istituti di beneficenza*, p. 268; Celano, *Notizie del bello*, a cura di Chiarini, p. 346; Galante, *Guida sacra*, pp. 447-448; Carola-Perrotti, *Porcellane e terraglie*, pp. 836-844, 869-875.

¹⁶³ Lazzarini, *Confraternite napoletane*, pp. 633-635.

¹⁶⁴ Galante, *Sulla catacomba di S. Vito*, p. 12.

nel 1927 la confraternita del Santissimo Sacramento dovette trasferirsi nella chiesa della Santissima Trinità alla Cesarea¹⁶⁵, non molto lontana dalla precedente sede, l'affresco fu collocato in una cappella laterale dove si trova tuttora, subendo dunque un terzo spostamento.

Poiché la chiesa della Trinità è al momento inaccessibile, abbiamo potuto esaminare il dipinto solo grazie ad alcune fotografie¹⁶⁶ (figg. 4a-b). Nella cappella si trova un'edicola in legno policromo di gusto neogotico costituita da tre alti pannelli articolati in due registri separati da una cornice¹⁶⁷ (fig. 4b): in quello superiore, campeggià un tondo con il volto di Cristo tra due stemmi con gli acronimi dell'arciconfraternita e di Santa Maria della Vita e la data 1905; nel registro inferiore, scomparsi i due dipinti laterali, si riconosce l'immagine della Vergine con il Bambino, già conservata nella chiesa dei carmelitani, inserita in una cornice centinata e protetta da un vetro. Due corone d'argento, unitamente a due aureole e alcuni elementi vegetali in metallo dorato, nascondono gran parte dell'affresco (fig. 4b), lasciando in vista solo i volti, le mani e parte delle vesti, molto probabilmente ridipinte. Queste circostanze non consentono di valutare pienamente l'affidabilità delle descrizioni fornite dall'autore delle *Memorie storiche* (1677) e da Mastelloni (1704), le quali differiscono per alcuni dettagli. È il caso, in primo luogo, del manto della Vergine: le *Memorie storiche* dicono che è azzurro¹⁶⁸, mentre Mastelloni individua anche un drappo di colore candido sul capo di Maria; a suo avviso, Maria era raffigurata all'impiedi, sebbene ne vedesse solo il mezzobusto¹⁶⁹. Il volto della Vergine – secondo le due fonti – ha il naso profilato, le labbra floride e begli occhi¹⁷⁰; le *Memorie storiche* riportano anche un mento aguzzo¹⁷¹, mentre Mastelloni aggiunge ulteriori particolari, come le ciglia e la fronte spaziosa ricoperta fino agli occhi dal manto, sul quale ravvisava un segno di croce all'altezza della fronte¹⁷². Al momento è certo solo che la Madonna ha lo sguardo rivolto verso destra e sorregge il figlio sul braccio sinistro con la mano destra incrociata sulla sinistra. Il Bambino, che indossa un abito giallo simile, a quanto pare, a quello della madre, benedice con la mano destra, mentre nell'altra regge qualcosa che potrebbe essere «il libro (...) dell'evangelio» segnalato da Mastelloni, il quale, come già detto, riscontrò stringenti analogie con la *Salus Populi Romani*, custodita in Santa Maria Maggiore a Roma¹⁷³. In questa icona – varia-

¹⁶⁵ Lazzarini, *Confraternite napoletane*, p. 634.

¹⁶⁶ Per la cortese disponibilità, ringraziamo il priore della confraternita del Santissimo Sacramento, avvocato Paolo Irollo, il signor Ferdinando Genovese, autore degli scatti, e padre Eduardo Parlato, direttore dell'Ufficio diocesano Beni Culturali dell'arcidiocesi di Napoli.

¹⁶⁷ Un'immagine dell'edicola è pubblicata dal Museo virtuale di architettura (<<https://www.muva.gallery/cms/chiesa-della-ss-trinita-all-a CESARAEA>>).

¹⁶⁸ *Memorie storiche* (come nota 74), f. 3v.

¹⁶⁹ Mastelloni, *Ragguaglio*, p. non num., ma 4.

¹⁷⁰ *Memorie storiche* (come nota 74), f. 3v; Mastelloni, *Ragguaglio*, p. non num., ma 4.

¹⁷¹ *Memorie storiche* (come nota 74), f. 3v.

¹⁷² Mastelloni, *Ragguaglio*, p. non num., ma 4.

¹⁷³ *Ibidem*.

mente datata fra il V e il XIII secolo¹⁷⁴, ma forse di origine tardoantica¹⁷⁵ – le mani della Vergine, a differenza della tipologia diffusa dal X secolo, sono incrociate, con due dita della destra rivolte verso il basso, secondo una variante documentata a Roma nel VII secolo da un affresco con la Vergine e il Bambino in Santa Maria Antiqua¹⁷⁶. Un altro esempio è rappresentato dalla Madonna col Bambino attestata nella cattedrale di Rossano Calabro dalla fine del X secolo¹⁷⁷. A Napoli una Vergine con le mani incrociate, derivante dal modello romano della *Salus*, è conservata nei depositi del Museo di Capodimonte¹⁷⁸.

Sebbene le fotografie non permettano di esprimersi con certezza (considerato anche che l'immagine è ridipinta), si può avanzare qualche considerazione sulla cronologia. Di certo va esclusa l'attribuzione al IV secolo proposta da Mastelloni, il quale credette di riconoscervi una «mano greca» e avvicinò l'affresco alla *Salus populi Romani*, per la posa della Vergine e del Bambino¹⁷⁹. Occorre, tuttavia, rilevare che già ai suoi tempi l'affresco non doveva essere ben leggibile, se si considera che nel volume in cui illustrò l'affresco staccato dalla «grotta» (fig. 4b) il frate preferì inserire una stampa con la Vergine che allatta il Bambino, inquadrata in una nicchia su colonnine¹⁸⁰ (fig. 16). Più attendibile è l'identificazione, avanzata dall'autore delle *Memorie storiche*, con un'«opera di pennello o goto o francese»¹⁸¹, cioè di età bassomedievale. A una conclusione non dissimile pervenne Galante, il quale, pur ritenendola proveniente da ambienti cimiteriali, la stimò non antichissima, anche se forse di «fattura anteriore al secolo XIV»¹⁸². Il dipinto non ha nulla in comune con le immagini mariane eseguite fra tarda antichità e alto medioevo nella vicina chiesa rupestre di San Gaudioso sulla quale, alla fine del Cinquecento, sorse il convento di Santa Maria della Sanità¹⁸³ (fig. 1 n. 4). Escluso che possa trattarsi di un'opera eseguita entro il X secolo, allorché il modello della Vergine con le mani incrociate era ancora diffuso, il dipinto potrebbe rappresentare una ripresa bassomedievale dell'iconografia della *Salus*. A ogni buon conto la collocazione dell'affresco nella «grotta» – corrispondente, con ogni probabilità, alla chiesa di San Vito – segnalata dalle *Memorie storiche* e da Mastelloni ne attesta la frequentazione cultuale, sebbene non sia possibile, in considerazione delle probabili ridipinture, datare con certezza l'immagine, i cui tratti formali potrebbero anche rimandare al Quattrocento, epoca cui risale la prima

¹⁷⁴ Noble, *Topography, celebration, and power*, p. 64; Noreen, *The icon of Santa Maria Maggiore*, p. 660, fig. 1.

¹⁷⁵ Wolf, *Salus populi romani*, pp. 22-28.

¹⁷⁶ Marchionibus, *Icone in Campania*, p. 124.

¹⁷⁷ Di Dario Guida, *Icone di Calabria*, pp. 29-41, fig. 6, tavv. V-VI; Pace, *Between East and West*, p. 425; Marchionibus, *Icone in Campania*, pp. 123-124, fig. 67.

¹⁷⁸ Di Dario Guida, *Icone di Calabria*, p. 34, fig. 11.

¹⁷⁹ Mastelloni, *Ragguaglio*, p. non num., ma 4.

¹⁸⁰ Mastelloni, *I merordi di Santa Maria della Vita*, p. non num.

¹⁸¹ *Memorie storiche* (come nota 74), f. 3v.

¹⁸² Galante, *Sulla catacomba di S. Vito*, p. 12.

¹⁸³ Ebanista, *L'antiquissima immagine della Madonna*, pp. 51-58, figg. 1, 6-7, 10.

attestazione documentale dell'edificio di culto¹⁸⁴. Di sicuro il dipinto non può costituire una prova della presenza di una catacomba, sebbene – come vedremo – la sua esistenza non possa essere del tutto esclusa.

4. *Le cavità nell'area del convento: fonti scritte ed evidenze materiali*

In assenza di indagini archeologiche non è possibile accettare se la chiesa di San Vito fu demolita completamente, alla fine del Cinquecento, per edificare il nuovo edificio di culto o se questo ne reimpiegò alcune strutture (magari quelle più interne, a ridosso del rilievo collinare), mantenendo almeno in parte un carattere rupestre o semirupestre. Se diamo credito a D'Engenio Caracciolo e Alvina, che negli anni Venti e Quaranta del XVII secolo segnalaron rispettivamente l'esistenza di «pitture antichissime dentro d'una grotta» con molte sepolture dell'«antico cimiterio»¹⁸⁵ e «bellissime pitture de cui al presente a pena se ne vede qualche vestigio»¹⁸⁶, si direbbe che il vecchio edificio di culto e/o i resti della presunta catacomba non furono del tutto distrutti, come si verificò, grosso modo negli stessi anni, nella vicina chiesa di San Gaudioso, in occasione della costruzione del convento di Santa Maria della Sanità¹⁸⁷ (fig. 1 n. 4). Qualche dubbio sembra emerge, invece, dalla duplice testimonianza di De Lellis, il quale nel 1654 dichiarò che «dietro la chiesa vi è una grotte, o sia cimiterio antichissimo, quale a caso fu ritrovato questi anni a dietro, mentre si stava fabricando un muro, ove sono diverse sepolture, inscrizioni, et antiche figure di Santi»¹⁸⁸, laddove tra il 1666 e il 1688 escluse la coesistenza di due luoghi di culto, in virtù dell'assenza di «vestigio alcuno dell'antica di San Vito all'intutto diruta, sopra le reliquie della quale fu edificata l'altra»¹⁸⁹ (ossia Santa Maria della Vita). Dirimente appare un'informazione tramandataci dall'anonimo redattore delle *Memorie storiche*, il quale riferisce che il 15 giugno la reliquia di san Vito veniva esposta «in chiesa, perché la sua cappella antica scarpellata nel monte nel cortile della sacristia per l'umidità non può più officiarsi con la decenza dovuta»¹⁹⁰.

Si direbbe, quindi, che nel 1677 l'antica cappella di San Vito, ceduta ai carmelitani un secolo prima, era ancora riconoscibile, avendo preservato il carattere rupestre. Resta, tuttavia, da accettare dove fosse situata perché non è chiara la localizzazione del «cortile della sacristia», considerato che nel 1685, «dalla parte della strada del borgo de Vergini sopra il largo, accosto la chiesa»

¹⁸⁴ *Supra*, note 65-66.

¹⁸⁵ D'Engenio Caracciolo, *Napoli Sacra*, p. 623.

¹⁸⁶ D'Aloe, *Catalogo di tutti gli edifizi sacri*, p. 678.

¹⁸⁷ Ebanista, *L'antiquissima immagine della Madonna*, pp. 48-51.

¹⁸⁸ De Lellis, *Parte seconda, ovvero supplimento*, p. 295.

¹⁸⁹ De Lellis, *Aggiunta alla Napoli Sacra* (come nota 28), f. 130rv; De Lellis, *Aggiunta alla Napoli sacra dell'Engenio Caracciolo, entro il 1689*, a cura di Scirocco e Tarallo, p. 145.

¹⁹⁰ *Memorie storiche* (come nota 74), f. 16v.

(fig. 7), ossia sul lato est, si prevedeva di costruire «la sacrestia nuova»¹⁹¹. I lavori condotti nel convento e nella chiesa tra il 1689 e il 1730 cambiarono profondamente l'assetto dei luoghi, determinando la definitiva scomparsa della cappella di San Vito, come avvenne a Sant'Efebo, a seguito dell'edificazione del convento di Sant'Eframo Vecchio¹⁹² (fig. 1 n. 2). Il 24 dicembre 1727 il “mastro” Carmine Santaniello ricevette un pagamento di 4 ducati a saldo del compenso dovutogli, tra l'altro, per «il monte tagliato dietro il coro della nuova chiesa» di Santa Maria della Vita e per la demolizione di «due pilastri et un restaglio di pilastro dell'antico chiostretto della sacrestia e due tompagni delle cappelle della chiesa vecchia»¹⁹³. Un indizio sulla collocazione di queste strutture ci viene da una delle piante che Majorino trasse, a quanto pare, da disegni redatti da de Natale (fig. 11) durante la stesura del progetto di taglio del costone tufaceo e di costruzione del nuovo presbiterio: la sagrestia (indicata con la lettera D) è posta tra l'atrio dell'edificio di culto e il chiostro, a nord del quale è rappresentato il cortiletto al piano di detta Chiesa» (lettera F)¹⁹⁴. Se la sagrestia indicata nella pianta (fig. 11: D) corrispondesse a quella citata nelle *Memorie storiche*, avremmo la prova che la chiesa rupestre di San Vito sorgeva effettivamente «ante fores huius templi», come scriveva Pelliccia nel 1781¹⁹⁵. Del tutto fuorviante è, invece, l'affermazione di Galante, secondo il quale «l'antico oratorio restò chiuso dietro la parete dell'abside» della chiesa di Santa Maria della Vita nel 1746¹⁹⁶; lo studioso si lasciò forse suggestionare dalla presenza dell'epigrafe apposta in quell'anno sulla facciata dell'edificio di culto¹⁹⁷.

Gli eruditi sono concordi nel collocare le gallerie cimiteriali alle spalle della chiesa di Santa Maria della Vita. Occorre, tuttavia, valutare attentamente le loro testimonianze in stretta connessione con la fase dell'edificio di culto cui si riferiscono. Quando, infatti, de Lellis nel 1654 scriveva che «dietro la chiesa vi è una grotte, o sia cimiterio antichissimo»¹⁹⁸ alludeva all'edificio ampliato da Jovene (fig. 3) che ancora aderiva al costone tufaceo. Celano, invece, nel 1692 – ossia tre anni dopo la demolizione del presbiterio di quella chiesa¹⁹⁹ – segnalava dietro l'altare maggiore «una parte del cimiterio con li suoi loculi nelle mura (...) otturato con gagliarde mura»²⁰⁰. È evidente che il canonico non poté vedere nulla perché all'epoca era in atto il cantiere per la ricostruzione, al termine della quale nel 1730 l'area già ubicata alle spalle del vecchio presbiterio venne a trovarsi all'interno della chiesa (fig. 15), mentre il

¹⁹¹ ASNa, *Cappellano maggiore*, 1093/7, foglio non num., ma 1r.

¹⁹² Ebanista, *In cymiterio foris ab urbe*.

¹⁹³ Nappi, *Il Borgo dei Vergini*, p. 74.

¹⁹⁴ ASNa, *Corporazioni religiose sopprese*, 1027, f. 21.

¹⁹⁵ Pelliccia, *De christiana ecclesiae*, p. 71.

¹⁹⁶ Galante, *Sulla catacomba di S. Vito*, p. 7, da cui dipende Monaco, *La Riforma Tridentina*, p. 51.

¹⁹⁷ Sigismondo, *Descrizione della città di Napoli*, p. 73.

¹⁹⁸ De Lellis, *Parte seconda, ovvero supplimento*, p. 295.

¹⁹⁹ Mastelloni, *Raggagli*, p. non num., ma 5.

²⁰⁰ Celano, *Delle notitie*, p. 74.

costone tufaceo era stato arretrato di diversi metri. Isolata è la testimonianza di Sigismondo, il quale nel 1789 segnalò che – a seguito del taglio del banco di tufo e della ricostruzione del presbiterio – l'ingresso della catacomba (cui si perveniva attraverso il chiostro) appariva murato e ricoperto da un affresco con il «santissimo crocifisso»²⁰¹, del quale non vi è più traccia.

La più antica attestazione di cavità nell'area del convento ricorre negli atti della visita pastorale del 1586, in cui si menziona il terreno dove sorgeva la chiesa di San Vito «cum aliquibus cryptis, iuxta viam publicam, iuxta viam vicinalem, iuxta terram monasterii Sancti Ianuarii ordinis sancti Benedicti et alias confines»²⁰². Se la genericità della denominazione non consente di appurare la funzione di questi ipogei, due documenti del 1616 e 1664 forniscano utili informazioni sulle cavità circostanti il convento: il primo è relativo al pagamento di 10 ducati a Giovan Battista Brenca «in conto di pietre che taglia nelle grotte di detto monastero per fare la lamia della chiesa»²⁰³; l'altro, invece, attesta il versamento di 35 ducati al tagliamonte Aniello Sacco «per tante pietre da lui tagliate nel monte del monastero»²⁰⁴. L'attività estrattiva del tufo, ancora documentata nel 1839²⁰⁵, è testimoniata da alcune cave esistenti nell'area del convento che, in questa sede, vengono analizzate per la prima volta allo scopo di accettare se possono aver svolto una funzione cimiteriale.

Gli ipogei, che si sviluppano lungo i lati nord e ovest del chiostro, a quote inferiori, appartengono a quattro settori, qui denominati con le lettere A, B, C e D (fig. 17), al momento solo in parte accessibili. Testimonianze orali indicano la presenza di un quinto settore nella parte centrale del chiostro, dov'è visibile un pozzo per il prelievo dell'acqua²⁰⁶. Il settore A, che si apre a "elle" al di sotto dei corridoi ovest e nord del chiostro, al momento non è praticabile, ma pare consentisse l'accesso agli altri tre. Dal braccio ovest del chiostro si entra in un complesso di cavità di medie e piccole dimensioni (B1, B2, B5, B6), collegate da un corridoio dal profilo sinuoso (B3, B4). Il settore C, cui si accede dal lato nord del chiostro tramite una scala, è solo in parte esplorabile, poiché ricolmo di detriti e calcinacci. Appare costituito da ipogei di medie e grandi dimensioni con funzione di cave (C2, C5, C6) o cisterne, come indicano i pozzi per il prelievo dell'acqua dai vani soprastanti (C1), e poi reimpiegati come deposito; oltre ad alcuni ambienti più piccoli (C3, C4) che si dipanano verso ovest, sul lato opposto si riconoscono una serie di collegamenti (in parte murati) con il cortile prospiciente il perimetrale ovest della chiesa. Nell'angolo nord-ovest del chiostro, alle spalle di un'edicola neogotica si sviluppa il settore D che è

²⁰¹ Sigismondo, *Descrizione della città di Napoli*, pp. 72-73.

²⁰² ASDNa, *Visite Pastorali*, 13, f. 743v.

²⁰³ Nappi, *Il Borgo dei Vergini*, p. 72.

²⁰⁴ *Ibidem*, p. 73.

²⁰⁵ De Jorio, *Guida per le catacombe*, p. 88; Bellermann, *Über die ältesten christlichen Be- gräbnisstätten*, pp. 109, 112-113.

²⁰⁶ Da questo ipogeo provengono, a quanto pare, i reperti ceramici conservati in una vetrinetta negli ambienti del convento.

costituito da uno stretto cunicolo (D1), a sezione trapezoidale, che prosegue in linea retta verso ovest, sfociando in un ambiente rettangolare (D2), nel quale sono presenti le pedarole dei cavamonti. Gli ipogei finora ispezionati non presentano tracce di utilizzo funerario che consentano di riconoscervi le gallerie cimiteriali descritte dagli eruditi. Considerato, inoltre, che della chiesa di San Vito non rimane nulla e che non conosciamo la collocazione originaria dell'affresco di età bassomedievale staccato dalla “grotta” (fig. 4b), al momento l'esistenza di un cimitero tardoantico è fondata solo sulle testimonianze degli eruditi. Al fine di smentire o appurare questa consolidata tradizione, occorrerebbe avviare una campagna di scavi negli ipogei, attualmente colmi di detriti e solo parzialmente rilevabili, oltre che nella chiesa. In attesa dell'avvio delle indagini archeologiche²⁰⁷, al momento è possibile considerare solo in via ipotetica che la chiesa di San Vito e il convento di Santa Maria della Vita siano sorti nell'area di un complesso cimiteriale tardoantico.

Qualora si accertasse l'effettiva presenza di una quinta catacomba, ci troveremmo innanzi a puntuali analogie con i cimiteri di Sant'Efebo, San Severo e San Gaudioso (fig. 1 nn. 2-4), nei quali tra tarda antichità e alto medioevo sorse una chiesa *ad corpus* ovvero *iuxta corpus*, di natura rupestre o semirupestre, presso la quale venne poi fondato un convento: rispettivamente Sant'Eframo Vecchio nel 1530²⁰⁸, San Severo nel 1573²⁰⁹ e Santa Maria della Sanità nel 1577²¹⁰. Nella catacomba di Sant'Efebo erano stati sepolti l'eponimo vescovo nella seconda metà del III secolo e Urso che occupò la cattedra napoletana agli inizi del V secolo²¹¹. Il cimitero di San Gaudioso aveva, invece, accolto le spoglie di san Nostriano, vescovo di Napoli, e del presule nordafricano, che avrebbe dato il nome alla catacomba e alla chiesa²¹². Nel cimitero di San Severo, secondo la tradizione, si trovava il corpo di quel vescovo (fine IV secolo-inizi V), prima che fosse traslato in città, nella basilica da lui fondata²¹³.

La situazione verificatasi a San Vito con l'arrivo dei carmelitani nel 1577 è assai simile a quanto accadde quasi nello stesso tempo a San Gaudioso con i domenicani (fig. 1 n. 4). Capaccio e d'Engenio misero opportunamente in relazione la fondazione dei due conventi, rilevando una sorta di “emulazione” da parte dei carmelitani²¹⁴. Nella chiesa di San Gaudioso peraltro venne scoperto un affresco raffigurante la Vergine con il Bambino, molto più antico di quello rinvenuto in San Vito (fig. 4b), che, come quest'ultimo in Santa Maria della Vita, costituì il nucleo irradiatore di un nuovo culto, quello della Vergine della

²⁰⁷ Negli scavi condotti nel 2019 nell'area del convento, sotto il controllo della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per il comune di Napoli, non sono emersi dati riconducibili a una frequentazione di età tardoantica.

²⁰⁸ Ebanista, “In cymiterio foris ab urbe”, pp. 305, 307.

²⁰⁹ Ebanista, *La catacomba di S. Severo*, pp. 197-198.

²¹⁰ Ebanista, *L'antiquissima immagine della Madonna*, pp. 42, 44, 46.

²¹¹ Ebanista, “In cymiterio foris ab urbe”, p. 306.

²¹² Ebanista, *L'antiquissima immagine della Madonna*, pp. 58-64.

²¹³ Ebanista, *La catacomba di S. Severo*, p. 197.

²¹⁴ Capaccio, *Neapolitanae historiae*, p. 431; D'Engenio Caracciolo, *Napoli Sacra*, p. 623.

Sanità, che soppiantò la devozione per san Gaudioso²¹⁵. Anche la chiesa di San Vito era ancora frequentata e officiata alla fine del XVI secolo, quando giunsero i carmelitani, ma non abbiamo prove dell'esistenza di un culto legato a una sepoltura venerata, considerata peraltro l'inattendibilità della deposizione di san Marone. Solo a titolo di suggestione, segnalo che nella vicina Pozzuoli, nell'area di una necropoli subdiale romana sulla via Campana, con significative tracce di frequentazione in età paleocristiana²¹⁶, nel 1655 venne fondata una cappella dedicata a san Vito²¹⁷ che ha dato il nome alla contrada.

²¹⁵ Ebanista, *L'antiquissima immagine della Madonna*, pp. 51-56, figg. 1, 6-7.

²¹⁶ Bisconti, *Le più antiche testimonianze*.

²¹⁷ Ambrasi, D'Ambrosio, *La diocesi e i vescovi di Pozzuoli*, p. 125.




Fig. 1. Napoli, planimetria con le catacombe, le chiese e i conventi esaminati: 1, San Gennaro; 2, Sant'Efebo/Sant'Eframo Vecchio; 3, San Severo; 4, San Gaudioso/Santa Maria della Sanità; 5, San Vito/Santa Maria della Vita (elaborazione grafica R.C. La Fata).




Fig. 2. Pianta della zona cimiteriale paleocristiana di Napoli (da D. Mallardo, *Ricerche*, Napoli 1936).




Fig. 3. Particolare dalla veduta Baratta del 1629: 1, San Gennaro; 2, Santa Maria della Vita; 3, Santa Maria della Sanità; 4, San Severo; 5, Sant'Eframo Vecchio (da <<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b52504785x>> con modifiche di R.C. La Fata).



Fig. 4a. Napoli, chiesa della Santissima Trinità alla Cesarea. Edicola con l'affresco della Vergine e il Bambino, già nel convento di Santa Maria della Vita (fotografia F. Genovese).



Fig. 4b. Affresco con la *Vergine e il Bambino*, già nel convento di Santa Maria della Vita (foto-grafia F. Genovese).




Fig. 5. Pianta ichnografica del territorio denominato di Fonseca sito nel Borgo della Stella di questa Città [...] delineato isola per isola nell'anno 1660 dal fu tavolario Francesco Venosa, e da me riveduta (ASNa, Corporazioni religiose sopprese, 2819, f. 3).



Fig. 6. L'altare maggiore della chiesa di Santa Maria della Vita nel 1669 (da Mastelloni, *La prima chiesa*, p. 256v).




Fig. 7. Pianta dello «spiazzo situato avanti la Venerabile Chiesa della Vita», 1685 (ASNa, *Corporazioni religiose sopprese*, 1027, f. 14).



Fig. 8. Luca Antonio de Natale, planimetria con l'area da sbancare alle spalle del convento di Santa Maria della Vita, per l'ampliamento della chiesa, 1679 (ASNa, Archivi notarili, Notai del XVII secolo, 484, 13).




Fig. 9. Luca Antonio de Natale (?), planimetria con l'area da sbancare alle spalle del convento di Santa Maria della Vita per l'ampliamento della chiesa (ASNa, *Piante e disegni*, XIX, 21).



Fig. 10. Angelico Majorino, Copia della pianta (fig. 8) redatta da de Natale nel 1679 (ASNa, Corporazioni religiose sopprese, 995, f. 417).



Fig. 11. Angelico Majorino (?), planimetria con l'area da sbancare alle spalle del convento di Santa Maria della Vita per l'ampliamento della chiesa (ASNa, *Corporazioni religiose sopprese*, 1027, f. 21).



Fig. 12. *Pianta della massaria e casa di Ramirez* (ASNa, Corporazioni religiose sopprese, 983, f. 116).




Fig. 13. Angelico Majorino (?), planimetria con l'area da sbancare alle spalle del convento di Santa Maria della Vita per l'ampliamento della chiesa (ASNa, *Corporazioni religiose sopprese*, 1027, f. 19).




Fig. 14. Chiesa di Santa Maria della Vita, pianta con le fasi costruttive (da Delli Paoli, *Il complesso di S. Maria della Vita*, fig. 130).




Fig. 15. Carafa di Noja, *Mappa topografica della città di Napoli e de' suoi contorni*, 1775; al n. 542 la chiesa e il convento di Santa Maria della Vita (da <<http://digitale.bnnonline.it/index.php?it/149/ricerca-contenuti-digitali/show/85/>>).



Fig. 16. Stampa con la Madonna che allatta il Bambino (da Mastelloni, *I mercordì di Santa Maria della Vita*, p. non num.).




Fig. 17. Planimetria delle cavità sottostanti il complesso di Santa Maria della Vita (elaborazione grafica dell'architetto R.C. La Fata e studio LabGraf).

Opere citate

- H. Achelis, *Die Katakomben von Neapel*, Leipzig 1936.
- D. Ambrasi, A. D'Ambrosio, *La diocesi e i vescovi di Pozzuoli. «Ecclesia Sancti Proculi Puteolanus episcopatus»*, Pozzuoli 1990 (Puteoli Resurgentis, 2).
- M. Amodio, *Le sepolture a "Neapolis" dall'età imperiale al tardo-antico*, Napoli 2014.
- A. Amore, Vito, *Modesto e Crescenzia*, in *Bibliotheca Sanctorum*, vol. 8, Roma 1998⁴, pp. 1244-1246.
- C.F. Bellermann, *Über die ältesten christlichen Begräbnissstätten und besonders die Katakomben zu Neapel mit ihren Wandgemälden*, Hamburg 1839.
- A. Bellucci, *Il cimitero di San Gaudioso e la leggenda delle intercomunicazioni fra i cimiteri paleocristiani di Napoli*, Napoli 1941.
- F. Bisconti, *Le più antiche testimonianze della diffusione del Cristianesimo a Pozzuoli*, in «L'osservatore romano», 6 luglio 2007, p. 8.
- L. Canetti, *La città dei vivi e la città dei morti. Reliquie, doni e sepolture nell'alto medioevo*, in «Quaderni storici», 34 (1999), 100, pp. 207-236.
- G. Cantino Wataghin, C. Lambert, *Sepolture e città. L'Italia settentrionale tra IV e VII secolo, in Sepolture tra IV e VIII secolo*, 7º Seminario sul tardo antico e l'alto Medioevo in Italia centro settentrionale (Gardone Riviera, 24-26 ottobre 1996), a cura di G.P. Brogiolo, G. Cantino Wataghin, Mantova 1998, pp. 89-108.
- G.C. Capaccio, *Neapolitanae historiae*, vol. 1/2, Napoli 1607.
- A. Caròla-Perrotti, *Porcellane e terraglie napoletane dell'Ottocento*, in *Storia di Napoli*, vol. 9, a cura di E. Pontieri, Napoli 1972, pp. 833-879.
- C. Celano, *Delle notitie del bello, dell'antico e del curioso della città di Napoli*, Giornata settima, Napoli, nella stamperia di Giacomo Raillard, 1692.
- C. Celano, *Notizie del bello, dell'antico e del curioso della città di Napoli*, vol. V, a cura di G.B. Chiarini, Napoli 1860.
- F. Ceva Grimaldi, *Memorie storiche della città di Napoli dal tempo della sua fondazione sino al presente*, Napoli 1857.
- T. Colletta, *Napoli. La cartografia pre-catastale*, in «Storia della città», 34-35 (1985), 2-3, pp. 5-178.
- S. D'Aloe, *Catalogo di tutti gli edifizi sacri della città di Napoli e suoi sobborghi, tratte da un ms. autografo della chiesa di s. Giorgio ad forum*, in «Archivio storico per le province napoletane», 8 (1883), 1-4, pp. 111-152, 287-315, 499-546, 670-737.
- C. D'Engenio Caracciolo, *Napoli Sacra*, Napoli, per Ottavio Beltrano, 1623.
- A. De Jorio, *Guida per le catacombe di S. Gennaro de' Poveri*, Napoli 1839.
- C. De Lellis, *Parte seconda, ovvero supplimento a "Napoli sacra" di don Cesare d'Engenio Caracciolo*, Napoli 1654.
- C. De Lellis, *Aggiunta alla Napoli sacra dell'Engenio Caracciolo, entro il 1689*, Napoli, Biblioteca Nazionale "Vittorio Emanuele III", ms. X.B.24, a cura di E. Scirocco e M. Tarallo, vol. 5, Napoli-Firenze 2013 (Fondazione Memofonte, Studio per l'elaborazione informatica delle fonti storico-artistiche).
- P. Delli Paoli, *Il complesso di S. Maria della Vita: da antica cittadella conventuale a centro di assistenza sanitaria e sociale*, in *Il Borgo dei Vergini. Storia e struttura di un ambito urbano*, a cura di A. Buccaro, Napoli 1991, pp. 229-236.
- M.P. Di Dario Guida, *Icone di Calabria e altre icone meridionali*, Soveria Mannelli (CZ) 1993.
- F. Divenuto, *Napoli l'Europa e la Compagnia di Gesù nella «Cronica» di Giovan Francesco Araldo*, Napoli 1998.
- C. Ebanista, *Napoli tardoantica: vecchi scavi e nuovi approcci per lo studio delle catacombe*, in *La trasformazione del mondo romano e le grandi migrazioni: nuovi popoli dall'Europa settentrionale e centro-orientale alle coste del Mediterraneo*, Atti del Convegno internazionale di studi, Cimitile, Santa Maria Capua Vetere 16-17 giugno 2011, a cura di C. Ebanista, M. Rotili, Cimitile 2012 (Giornate sulla tarda antichità e il medioevo, 4), pp. 303-338.
- C. Ebanista, *Le sepolture vescovili ad sanctos: i casi di Cimitile e Napoli*, in *Aristocrazie e società fra transizione romano-germanica e alto medioevo*, Atti del Convegno internazionale di studi, Cimitile, Santa Maria Capua Vetere 14-15 giugno 2012, a cura di C. Ebanista, M. Rotili, San Vitaliano 2015 (Giornate sulla tarda antichità e il medioevo, 6), pp. 47-80.
- C. Ebanista, *Gli spazi funerari a Napoli nella tarda antichità: la catacomba di S. Severo, in Territorio, insediamenti e necropoli fra tarda antichità e Alto Medioevo*, Atti del Convegno internazionale di studi "Territorio e insediamenti fra tarda antichità e alto medioevo",

- Cimitile, Santa Maria Capua Vetere, 13-14 giugno 2013 - Atti del Convegno internazionale di studi "Luoghi di culto, necropoli e prassi funeraria fra tarda antichità e medioevo", Cimitile, Santa Maria Capua Vetere, 19-20 giugno 2014, a cura di C. Ebanista, M. Rotili, Napoli 2016 (Giornate sulla tarda antichità e il medioevo, 7), pp. 169-202.
- C. Ebanista, *Gli spazi funerari a Napoli fra tarda antichità e alto medioevo*, in *Città, spazi pubblici e servizi sociali nel Mezzogiorno medievale*, a cura di G. Vitolo, Salerno 2016, pp. 251-293.
- C. Ebanista, *Il contributo di Nicola Ciavolino alla conoscenza della catacomba di San Gennaro a Napoli: le indagini archeologiche del 1971-1972*, in *Nicola Ciavolino a vent'anni dalla scomparsa: il presbitero, lo studioso, l'archeologo*, Atti del Convegno di studi, Napoli, 8 maggio 2015, Napoli 2016, pp. 31-108.
- C. Ebanista, "In cimiterio foris ab urbe". *Nuovi dati sulla catacomba di S. Efebo*, in *Territorio, insediamenti e necropoli fra tarda antichità e Alto Medioevo*, Atti del Convegno internazionale di studi "Territorio e insediamenti fra tarda antichità e alto medioevo", Cimitile, Santa Maria Capua Vetere, 13-14 giugno 2013 - Atti del Convegno internazionale di studi "Luoghi di culto, necropoli e prassi funeraria fra tarda antichità e medioevo", Cimitile, Santa Maria Capua Vetere, 19-20 giugno 2014, a cura di C. Ebanista, M. Rotili, Napoli 2016 (Giornate sulla tarda antichità e il medioevo, 7), pp. 305-354.
- C. Ebanista, *L'antiquissima immagine della Madonna: dalla catacomba di San Gaudioso alla chiesa di Santa Maria della Sanità a Napoli*, in *Immagini medievali di culto*, a cura di V. Lucherini, Roma 2018, pp. 41-70.
- C. Ebanista, *Nuovi dati sulla basilica di S. Gennaro extra moenia a Napoli tra medioevo ed età contemporanea*, in *Le Archeologie di Marilli. Miscellanea di studi in ricordo di Maria Maddalena Negro Ponzi Mancini*, a cura di P. de Vingo, Alessandria 2018, pp. 305-337.
- C. Ebanista, *Padre Umberto Maria Fasola e la catacomba di S. Gennaro a Napoli: nuovi dati sulle campagne di scavo del 1973-74*, in «Rivista di archeologia cristiana», 44 (2018), pp. 527-618.
- C. Ebanista, *Il calendario marmoreo napoletano: dalla basilica di S. Giovanni Maggiore all'atrio paleocristiano dell'isola episcopalis*, in *Acri Sanctori Investigatori. Miscellanea di studi in memoria di Gennaro Luongo*, a cura di L. Arcari, Roma 2019 (Forma aperta. Ricerche di storia, culture, religioni, 1), pp. 645-682.
- C. Ebanista, F. Bisconti, P. Fiore, *Il cubicolo del cielostellato. Recenti restauri e scoperte nella catacomba napoletana di S. Efebo*, in «Rivista di Archeologia Cristiana», XCVII (2021), pp. 7-52.
- C. Ebanista, A. Rivellino, *Primi dati sui corredi funerari della catacomba di S. Gennaro a Napoli: i complementi d'abbigliamento*, in *Luoghi di culto e archeologia funeraria*, Atti VIII Congresso Nazionale di Archeologia Medievale (Matera, 12-15 settembre 2018), a cura di F. Sogliani, B. Gargiulo, E. Annunziata e V. Vitale, III, Firenze 2018, pp. 94-97.
- I. Ferraro, *Napoli: atlante della città storica. Stella, Vergini, Sanità*, Napoli 2007.
- V. Fiocchi Nicolai, *L'organizzazione dello spazio funerario*, in *Christiania loca. Lo spazio cristiano nella Roma del primo millennio*, Catalogo della mostra (Roma, 5 settembre-15 novembre 2000), a cura di L. Pani Ermini, I, *Saggi*, Roma 2000, pp. 43-58.
- G. Forgione, *Il sottosuolo*, in *Il Borgo dei Vergini. Storia e struttura di un ambito urbano*, a cura di A. Buccaro, Napoli 1991, pp. 313-324.
- G.A. Galante, *Guida sacra della città di Napoli*, Napoli 1872.
- G.A. Galante, *Sulla catacomba di S. Vito volgarmente di S. Maria della Vita in Napoli. Relazione letta all'Accademia nella tornata del 16 maggio 1904*, in «Rendiconti della reale accademia di archeologia lettere e belle arti in Napoli», 22 (1908), Appendice, pp. 1-12.
- G.A. Galante, *Guida sacra della città di Napoli*, a cura di N. Spínosa, Napoli 1985.
- Gesta episcoporum Neapolitanorum*, a cura di G. Waitz, Hannoverae 1878 (MGH, Scriptores rerum Langobardicarum et Italicarum saec. VI-IX), pp. 398-436.
- D. Giampaola, V. Carsana, S. Febbraro, B. Roncella, *Napoli: trasformazioni edilizie e funzionali della fascia costiera*, in *Le città campane fra tarda antichità e alto medioevo*, a cura di G. Vitolo, Salerno 2005, pp. 219-247.
- M. Inguanez, L. Mattei-Cerasoli, P. Sella, *Rationes decimatarum Italiae nei secoli XIII e XIV. Campania*, Città del Vaticano 1942.
- A. Lazzarini, *Confraternite napoletane. Storia, cronache, profili*, vol. 2, Napoli 1995.
- D. Mallardo, *Ricerche di storia e di topografia degli antichi cimiteri cristiani di Napoli*, Napoli 1936.
- D. Mallardo, *Il calendario lotteriano del sec. XIII*, Napoli 1940.
- D. Mallardo, *Il calendario marmoreo napoletano*, Napoli 1947.

- M.R. Marchionibus, *Icone in Campania: aspetti iconologici, liturgici e semantici*, Spoleto 2011 (Studi e ricerche di archeologia e storia dell'arte, 10).
- A. Mastelloni, *La prima chiesa dedicata a S. Maria Maddalena de Pazzi*, Napoli, per Girolamo Fausulo, 1675.
- A. Mastelloni, *I mercordi di Santa Maria della Vita [...] Parte seconda. Dalla Pentecoste al fine dell'Anno*, Napoli, per Nicolo Abri, 1704.
- A. Mastelloni, *Raggagliò dell'Immagine di Santa Maria de la Vita di Napoli*, in A. Mastelloni, *I mercordi di Santa Maria della Vita [...] Parte seconda. Dalla Pentecoste al fine dell'Anno*, Napoli, per Nicolo Abri, 1704, pp. non num.
- G. Monaco, *La Riforma Tridentina nel Carmelo di Napoli*, Napoli 1967.
- S. Montorio, *Zodiaco di Maria ovvero le dodici Province del Regno di Napoli*, Napoli, per Paolo Severini, 1715.
- E. Nappi, *Il Borgo dei Vergini. Edifici sacri e antichi palazzi. Notizie*, in *Ricerche sul '600 napoletano*, pp. 63-80.
- G. Nobile, *Descrizione della città di Napoli e delle sue vicinanze divisa in trenta giornate (Un mese a Napoli)*, parte prima, Napoli 1855.
- T.F.X. Noble, *Topography, celebration, and power: the making of a papal Rome in the eighth and ninth centuries*, in *Topographies of power in the early Middle Ages*, a cura di M. de Jong, F. Theuws, C. van Rhijn, Leiden-Boston-Köln 2001, pp. 45-91.
- K. Noreen, *The icon of Santa Maria Maggiore, Rome: an image and its afterlife*, in «Renaissance Studies», 19 (2005), 5, pp. 660-672.
- V. Pace, *Between East and West, in Mother of God. Representations of the Virgin in byzantine art*, a cura di M. Vassilaki, Milano 2000, pp. 425-432.
- D.A. Parrino, *Napoli città nobilissima, antica, e fedelissima*, vol. 1, Napoli, Nuova Stampa del Parrino, 1700.
- A.A. Pelliccia, *De christiana ecclesiae primae, mediae et novissimae aetatis politia. Dissertationes [...]*, vol. 4/3 (ma 3/2), Neapoli, ex officina Josephi de Dominicis, 1781.
- J.Ch. Picard, *Évêques, saints et cités en Italie et en Gaule: études d'archéologie et d'histoire*, Rome 1998 (Collection de l'École française de Rome, 242).
- F. Puoti, *Istituti di beneficenza e loro edifici (capo VI)*, in *Napoli e i luoghi celebri delle sue vicinanze*, vol. II, Napoli 1845, pp. 255-300.
- E. Ricciardi, *Precisazioni sul manoscritto di San Giorgio ad Forum*, in «Napoli nobilissima. Rivista di topografia ed arte napoletana», 7 (2006), pp. 135-140.
- E. Ricciardi, *I Carmelitani a Napoli. Chiese, conventi e "santi deserti"*, in *Ricerche sul '600 napoletano*, pp. 85-96.
- Ricerche sul '600 napoletano. Saggi in memoria di Oreste Ferrari 2007*, Napoli 2008.
- G. Sanchez, *La Campania sotterranea e brevi notizie degli edificii scavati entro roccia nelle Due Sicilie ed in altre regioni*, vol. 2, Napoli 1833.
- P. Sarnelli, *Guida de' forestieri, curiosi di vedere, e d'intendere le cose più notabili della regal città di Napoli*, Napoli, presso Giuseppe Roselli, 1685.
- G. Scherillo, *Della venuta di S. Pietro apostolo nella città di Napoli*, Napoli 1859.
- G. Scherillo, *Archeologia sacra del canonico Giovanni Scherillo*, vol. 1, Napoli, Torino 1875.
- G. Sigismondo, *Descrizione della città di Napoli e i suoi borghi*, vol. 3, Napoli, fratelli Terres, 1789.
- A. Spinoso, N. Ciavolino, *S. Maria della Sanità: la chiesa e le catacombe*, Napoli 1979.
- F. Strazzullo, *Situazione dei monasteri soppressi a Napoli dopo il concordato del 1818*, in «Napoli nobilissima. Rivista di topografia ed arte napoletana», Serie 3, 13 (1974), pp. 64-69.
- G.A. Summonte, *Historia della città e regno di Napoli*, Napoli, appresso Gio. Iacomo Carlino, 1601.
- M. Ventimiglia, *Degli uomini illustri del regal convento del Carmine Maggiore di Napoli*, Napoli, per Luca Lorenzi, 1756.
- G. Wolf, *Salus populi romani: die Geschichte römischer Kultbilder im Mittelalter*, Weinheim 1990.

Carlo Ebanista
 Università degli Studi del Molise
 carlo.ebanista@unimol.it

Simone Marinaro
 Università di Napoli Federico II
 simon510@hotmail.it

L'abbazia di Pomposa e le sue scritture tra X e XII secolo: un progetto per ricostruire l'archivio e la biblioteca

di Corinna Mezzetti, Antonio Manfredi, Anna Berloco,
Chiara Guerzi e Giovanni Isabella*

L'articolo illustra un progetto di studio e valorizzazione del patrimonio manoscritto dell'abbazia di Pomposa, che vedrà la prossima realizzazione di un portale e di un catalogo integrato dei documenti dell'archivio, dei manoscritti della biblioteca (secoli X-XII) e della bibliografia pomposiana.

The paper presents a project which aims to enhance the manuscript heritage of the Pomposa abbey, through the design of a web environment in which the archive and the library of the ancient abbey (10th-12th centuries) will be inter-connected and contextualized, together with their documents and books, in a historical frame.

Medioevo; secoli X-XII; abbazia di Pomposa; documenti; manoscritti; catalogo.

Middle Ages; 10th-12th centuries; Pomposa abbey; documents; manuscripts; catalogue.

Nell'archivio e nella biblioteca di Pomposa si sono sedimentate le tracce del ruolo religioso, politico ed economico giocato dall'abbazia nell'Italia del pieno medioevo, nonché del prestigio culturale e spirituale raggiunto dal centro benedettino sul delta del Po, crocevia di uomini e di scritture. Un patrimonio di carte e di manoscritti, che è stato segnato nei secoli da un destino comune di dispersione, con tempi, ragioni e modalità diverse per i documenti dell'archivio e per i codici della raccolta libraria.

Il progetto *L'abbazia di Pomposa e le sue scritture* apre le attività del "Cantiere Pomposa", un cantiere di lavoro, appunto, che vuole essere una cornice per studi dedicati all'abbazia di Pomposa e che prenderà corpo in un portale dedicato al monastero padano e alle molte strade di ricerca per ripercorrerne la storia e indagarne gli aspetti ancora da studiare.

* Giovanni Isabella, Anna Berloco e Chiara Guerzi sono autori, rispettivamente, dei sottoparagrafi 3.1, 3.3 e 3.4; Antonio Manfredi è autore dei sottoparagrafi 4.5-4.8 e, insieme a Corinna Mezzetti, del paragrafo 2; quest'ultima è autrice di tutto il testo rimanente.

Il progetto che qui si presenta si pone l'obiettivo di ricostruire virtualmente l'unità originaria dei due nuclei di testimonianze – le carte dell'archivio (secoli X-XII) e i manoscritti della biblioteca (secoli XI-XII) – oggi custoditi in diversi fondi e sedi di conservazione, in Italia e all'estero: tracce più fragili, ma altrettanto parlanti, delle architetture rimaste a testimoniare un momento altissimo di vitalità istituzionale e pastorale di Pomposa nel pieno medioevo.

Il progetto nasce da un'idea di Corinna Mezzetti, nell'ambito del cantiere già in corso per l'edizione critica delle carte dell'archivio di Pomposa¹, e di Antonio Manfredi, nella cornice di una lenta sedimentazione di dati connessa con la ricostruzione di una delle biblioteche monastiche più significative dell'Italia padana². Nell'ottica del cantiere di lavoro aperto ad altre future prospettive di studio su vicende, aspetti e materiali legati alla storia del centro pomposiano, la collaborazione nel ruolo di referenti scientifici del progetto, accanto a Manfredi e Mezzetti, è stata estesa ad Anna Berloco, Chiara Guerzi e Giovanni Isabella.

Il progetto del cantiere pomposano è stato accolto ed è promosso dalla Deputazione provinciale ferrarese di storia patria, e sono in corso di formalizzazione collaborazioni istituzionali con Regione Emilia-Romagna - Servizio Patrimonio culturale, Arcidiocesi di Ferrara-Comacchio, Archivio Privato dell'Abbazia di Montecassino, Archivi di Stato di Modena, Milano e Roma, Gallerie Estensi - Biblioteca Estense di Modena, Università degli studi di Bologna - Dipartimento di Storia Culture Civiltà, Istituto Storico Italiano per il Medioevo³.

La realizzazione tecnica del portale è affidata alla cura di Comperio srl, con l'obiettivo di pervenire a sintesi tra i dati della ricerca storica e filologica e le disponibilità offerte oggi dalla tecnologia per la ricostituzione in unità e la fruizione a distanza di un patrimonio che ha nella dispersione una delle sue caratteristiche più evidenti e significative.

¹ I primi passi del progetto di edizione sono ricostruiti in Mezzetti, *Per un'edizione*. Il primo volume con l'edizione del nucleo più antico di carte è uscito nel 2016, *Le carte dell'archivio*.

² Per le ultime riflessioni sugli studi e le prospettive di lavoro sulla biblioteca di Pomposa, si veda Manfredi, *Conclusioni*.

³ È in via di definizione il comitato scientifico del progetto, costituito da rappresentanti degli enti aderenti e da studiosi o personalità competenti sul tema: Franco Cazzola, Chiara Guerzi e Corinna Mezzetti (Deputazione provinciale ferrarese di storia patria), Antonio Manfredi e Anna Berloco (Biblioteca Apostolica Vaticana), Giovanni Isabella e Tiziana Lazzari (Università di Bologna), Mauro Fogli e Riccardo Piffanelli (Arcidiocesi di Ferrara-Comacchio), dom Mariano Dell'Omo (Archivio Privato dell'Abbazia di Montecassino), Patrizia Cremonini (Archivio di Stato di Modena), Teresa De Robertis (Università di Firenze), Antonella Ghignoli (Università la Sapienza di Roma), Camilla Fusetti (Comperio srl), don Stefano Gigli (Parrocchia di Pomposa), Cesare Bornazzini (Associazione Caput Gauri) e da referenti di Regione Emilia-Romagna, Archivio di Stato di Roma, Archivio di Stato di Milano, Biblioteca Estense di Modena e Istituto Storico Italiano per il Medioevo.

1. L'abbazia di Pomposa e la sua storia: alcuni tratti essenziali

Nel 1001, l'imperatore Ottone III concede a Pomposa lo statuto di monastero imperiale. Il diploma rappresenta una svolta nella storia dell'abbazia e apre la stagione di potere e prosperità che caratterizza la parabola pomposiana nel pieno medioevo⁴. Poche sono le notizie su Pomposa prima dell'intervento ottoniano e quasi nulla sappiamo della sua fondazione: in assenza di cronache o altre testimonianze documentarie sul periodo delle origini, le fonti archeologiche restituiscano il profilo di un piccolo edificio di culto datato al VI secolo, destinato forse alla cura delle anime⁵.

Solo nell'874 Pomposa emerge nelle fonti scritte, come bene conteso tra il papa e la Chiesa di Ravenna⁶. E una seconda testimonianza dell'896 mostra ancora l'abbazia nell'orbita ravennate: la *comitissa* Engelrada dona al figlio Pietro, diacono della Chiesa di Ravenna, alcune proprietà pomposiane che deteneva forse in enfiteusi. Segue un silenzio delle fonti fino alla fine del X secolo, quando Pomposa è ormai sotto il controllo degli Ottoni: dopo alterni passaggi con cui il monastero viene assegnato a San Salvatore di Pavia e all'arcivescovo ravennate, il diploma di Ottone III del 1001 ne suggella l'autonomia da Ravenna e da ogni altro potere signorile.

Si apre il secolo d'oro di Pomposa: tra donazioni e conferme da parte di numerosi papi e imperatori, l'abbazia arriva a controllare un immenso patrimonio, esteso dal Delta del Po fino all'Esarcato e alla Pentapoli, con proprietà disseminate in buona parte dell'Italia centro-settentrionale.

Tre abati, Guido, Mainardo e Girolamo, sono alla guida di Pomposa nel secolo XI: lo splendore raggiunto dall'abbazia rimane scolpito nelle architetture della sua chiesa, consacrata da Guido nel 1026, e del campanile, eretto sotto Mainardo nel 1063, a completare il caratteristico *skyline* che accoglie, oggi come nel passato, chi arriva a Pomposa lungo la via Romea⁷.

L'abbazia si afferma come centro culturale di primo piano nel quadro dell'Italia padana. A Pomposa sotto l'abbaziato di Guido (1010-1046), il monaco Guido getta le basi per la sua rivoluzione musicale con l'invenzione delle note, prima di riparare ad Arezzo dove scrive i trattati che l'hanno reso celebre⁸. L'abbazia disponeva forse già a quel tempo di una discreta raccolta libraria, ma si deve all'abate Girolamo (1078-1106) il maggiore impulso al suo arricchimento, con la confezione di codici nello *scriptorium* monastico: la sua politica culturale trova suggello nella lettera-catalogo scritta dal monaco Enrico nel 1093, una testimonianza straordinaria della biblioteca di Pomposa

⁴ Isabella, *Santa Maria di Pomposa*.

⁵ Punto di riferimento imprescindibile per la storia pomposiana, in particolare sulle vicende storico-artistiche del complesso, rimane ancora oggi Salmi, *L'abbazia*.

⁶ Per una sintesi della storia di Pomposa nei secoli, Mezzetti, *Le carte*, pp. IX-X. Si vedano anche Samaritani, *Presenza e Pomposa. Storia arte architettura*.

⁷ Russo, *Indagini e studi*.

⁸ Guido d'Arezzo.

e al tempo stesso una delle più convinte difese della lettura dei classici tra le mura del chiostro⁹.

Nella seconda metà del XII secolo ha inizio una lenta ma inesorabile decadenza. I nuovi equilibri di potere che si profilano a Ferrara tra XII e XIII secolo, in particolare con l'ascesa della signoria estense, si ripercuotono sulle vicende pomposiane, traducendosi in una *escalation* di attacchi e dispute legali che erodono gradualmente il patrimonio monastico. Alle difficoltà esterne si intrecciano il degrado ambientale dell'isola pomposiana per le trasformazioni degli assetti idrografici del territorio e i problemi di carattere interno, con la contrazione numerica della famiglia monastica, l'allentarsi della disciplina ed episodi di cattiva amministrazione: queste le coordinate entro cui si muove la vita a Pomposa nei secoli del basso medioevo.

Nel XIV secolo, due parentesi fugaci di ripresa sembrano rallentare la parabola di decadenza. La politica di risanamento economico e rinnovamento normativo promossa a inizio secolo dall'abate Enrico (1302-1320) e l'azione dell'abate Andrea da Fano (1336-1361) con la revisione degli statuti si riflettono nei due cantieri decorativi che abbelliscono gli interni del complesso monastico: gli affreschi voluti da Enrico nel refettorio e nella sala capitolare e il grandioso ciclo della chiesa abbaziale, commissionato da Andrea al pittore Vitale da Bologna e allievi¹⁰.

Il declino di Pomposa si consuma all'inizio del XV secolo, con l'istituzione del regime della commenda: dopo alcuni amministratori vicini alla famiglia estense, la nomina nel 1452 di Rinaldo Maria d'Este ad abate commendatario chiude la secolare avanzata dei signori di Ferrara su Pomposa. La fase estense del governo abbaziale¹¹ culmina nell'incameramento di buona parte delle proprietà pomposiane, confluite nel patrimonio di casa d'Este con la creazione di una prepositura. L'ultimo abate commendatario, il cardinale Ippolito d'Este, rimette per volontà del duca Ercole I il monastero pomposiano al pontefice, che nel 1492 ne sancisce l'annessione alla congregazione di Santa Giustina di Padova (poi Congregazione cassinese).

Nel 1553 la comunità di Pomposa, con il tesoro superstite di libri e documenti, si trasferisce a Ferrara, nella nuova sede cittadina di San Benedetto. A Pomposa rimangono pochi monaci fino alla soppressione definitiva nel 1653, che riduce l'antica abbazia a semplice parrocchia della diocesi di Comacchio.

⁹ Pomposia monasterium modo in Italia primum: *la biblioteca di Pomposa*; Manfredi, «Amisissis rastris»; Manfredi, *Classici e formazione monastica*; Manfredi, *Pomposa e Montecassino*.

¹⁰ Fedozzi, *L'Abbazia*.

¹¹ Mezzetti, *La tradizione*.

2. Un progetto che parte da lontano: gli studi sull'archivio e sulla biblioteca di Pomposa

Il progetto affonda le radici in una lunga tradizione di studi pomposiani¹², dedicati in particolare al recupero delle fonti manoscritte dell'antica abbazia¹³.

Tra XVII e XVIII secolo, la grande stagione dell'erudizione ecclesiastica post-tridentina ha posto le basi per la conoscenza e la conservazione del fondo archivistico di Pomposa con un articolato programma di riordino, schedatura, trascrizione ed edizione dei documenti¹⁴. Un'attività efficace che ha consentito di trasmettere, in una stagione benedettina molto differente da quella medievale, un patrimonio davvero ingente.

Nel segno del ritorno alle fonti, e in linea di continuità con i lavori degli eruditi, si è mossa la storiografia pomposiana degli anni Sessanta del Novecento, animata dagli studi di Antonio Samaritani e culminata nel convegno internazionale del 1964, che ha tracciato lo stato dell'arte e ha gettato le basi per nuove linee di ricerca sull'abbazia¹⁵.

Al centro degli interessi di Samaritani è sempre stato lo scavo sui documenti dell'archivio, a partire dalle pubblicazioni nel 1958 degli *Statuta Pomposiae* e nel 1963 dei regesti settecenteschi di Bacchini nei *Regesta Pomposiae* (aa. 874-1199)¹⁶: all'orizzonte, l'obiettivo di un codice diplomatico pomposiano¹⁷. Ma la situazione conservativa delle carte di Pomposa, disperse in vari istituti italiani dopo le vicende scaturite dalle soppressioni napoleoniche, e l'accesso non facile ai documenti, si sono rivelati per Samaritani ostacoli non superabili, facendo arenare il progetto di edizione. Rimane suo grande merito l'aver avviato alle stampe un primo piano sistematico di regestazione dei documenti dell'archivio, purtroppo arrestato alle carte entro il XII secolo, senza aver dato seguito ai regesti delle fonti dei secoli successivi, che pure lo studioso aveva annunciato in preparazione¹⁸.

Se per i documenti dell'archivio i lavori si arrestano alle fasi preparatorie del codice diplomatico, per i manoscritti e gli studi sulla biblioteca di Pomposa già nel 1896 un giovanissimo erudito, Giovanni Mercati, aveva curato un'edizione del catalogo del 1093¹⁹, aprendo con un vero colpo di genio una nuova stagione di studi sulla raccolta libraria. A partire da quel lavoro, pre-

¹² Due recenti volumi miscellanei raccolgono contributi dedicati alle vicende storiche, culturali e storico-artistiche di Pomposa, segnando il passo sui più aggiornati studi sul centro padano: *Pomposa. Storia e L'abbazia di Pomposa*. Agli aspetti storico-artistici delle fasi più antiche del complesso abbaziale è dedicato Russo, *Indagini*.

¹³ Vasina, *Rassegna degli studi*.

¹⁴ Le carte dell'archivio, pp. XXVII-XXXVI.

¹⁵ «Analecta Pomposiana», 1 (1965).

¹⁶ Samaritani, *Statuta Pomposiae*; Samaritani, *Regesta Pomposiae*.

¹⁷ Samaritani, *Lo stato attuale*; Mezzetti, *Antonio Samaritani*.

¹⁸ *Ibidem*, p. 40.

¹⁹ Mercati, *Il catalogo della biblioteca*.

se avvio un programma di studi che approdò alla fondamentale monografia sulla biblioteca, curata da Giuseppe Billanovich nel 1994²⁰. In mezzo, a far da tramite tra i due, gli studi di Augusto Campana²¹, mai approdati purtroppo alle stampe, ma più volte ripresentati in importanti momenti di studio²², con l'intento di sostenere generosamente una ricerca che si dimostrava da subito assai ardua, per il destino ben diverso della raccolta libraria pomposiana, dispersa e distrutta, rispetto all'archivio, egualmente disperso, ma ben più largamente conservato. Campana e Billanovich avevano però collegato, sulla base del lavoro di Mercati, l'antica raccolta alla nascita trecentesca dell'Umanesimo in Italia: una novità significativa, che poneva Pomposa agli albori di un fenomeno davvero decisivo per la cultura europea²³.

I più recenti studi sulle carte dell'archivio e sui codici della biblioteca si collocano nell'alveo di questa complessa tradizione di studi, radicata nella migliore erudizione moderna e ripresa in una stagione di intensi studi storici e filologici. Per le fonti archivistiche, Corinna Mezzetti ha raccolto il testimone di Samaritani, avviando un progetto di edizione critica delle carte entro il XII secolo²⁴: non più un codice diplomatico, ma una ricostruzione virtuale, tra le pagine dell'edizione, della fisionomia dell'archivio tra X e XII secolo²⁵. Per la raccolta libraria, Antonio Manfredi prosegue l'eredità di studi di Mercati, Campana e Billanovich, dedicando ricerche ai manoscritti di Pomposa²⁶: in cantiere, l'edizione critica dei cataloghi della biblioteca, dalla lettera-catalogo del monaco Enrico del 1093 all'inventario “estense” del 1459.

Proprio questo inventario patrimoniale, redatto dal notaio Francesco Pelliipari su impulso dell'abate commendatario Rinaldo Maria d'Este, riunisce nella descrizione il nucleo dei libri della biblioteca e le casse con i documenti dell'archivio, ancora conservati nei locali dell'abbazia prima del trasferimento a Ferrara nel 1553²⁷. È il punto di svolta documentario e culturale tra autunno del medioevo e umanesimo maturo che già si apre al Rinascimento e all'età moderna.

Quasi a riportare nuovamente manoscritti e documenti entro uno spazio comune, il presente progetto vuole intrecciare le informazioni sull'archivio e sulla biblioteca di Pomposa nella dimensione virtuale di un portale e di un

²⁰ Pomposia monasterium modo in Italia primum: *la biblioteca di Pomposa*.

²¹ Manfredi, *Conclusioni*, p. 237.

²² L'ultimo intervento di Campana sui codici di Pomposa fu presentato con il titolo *Appunti per la biblioteca di Pomposa* al convegno *Primo Umanesimo*, ma il contributo non venne purtroppo mai pubblicato. Altrettanto inediti rimasero altri due suoi interventi al convegno del 1964 («*Analecta Pomposiana*», 1, 1965), uno sulle iscrizioni e un altro sulla biblioteca (*Per la storia della biblioteca di Pomposa*).

²³ *Libri manoscritti e a stampa*.

²⁴ *Le carte dell'archivio*.

²⁵ Mezzetti, *Per un'edizione*; Mezzetti, *L'archivio dell'abbazia*; Mezzetti, *Carte processuali*.

²⁶ Manfredi, «*Amissis rastris*»; Manfredi, *Classici e formazione monastica*; Manfredi, *Pomposa e Montecassino*.

²⁷ Inguanez, *Inventario di Pomposa*. Per una ricostruzione del contesto “politico” della commenda estense entro cui fu condotta questa ricognizione, Mezzetti, *La tradizione*, pp. 48-49.

catalogo e offrire così agli studiosi uno strumento di lavoro che raccolga le conoscenze attuali sulle carte e sui codici, presenti nuovi dati e ne integri la descrizione alla luce dei cantieri di lavoro in corso, ampliando grazie alle tecnologie digitali le potenzialità di ricerca e di studio del patrimonio manoscritto dell'abbazia di Pomposa.

3. *Il progetto L'abbazia di Pomposa e le sue scritture nel portale “Cantiere Pomposa”*

Il progetto prevede la realizzazione di un portale dedicato all'abbazia di Pomposa, alla sua storia e alla ricchezza del suo patrimonio manoscritto, che sarà strutturato in due sezioni principali: “Testi” e “Catalogo” (fig. 1).

La sezione “Testi” sarà articolata in sottosezioni con pagine dedicate a: Storia, Archivio, Biblioteca, Arte e architettura. La sezione “Catalogo” presenterà un catalogo integrato delle descrizioni dei documenti dell'archivio (secoli X-XII), dei manoscritti della biblioteca (secoli XI-XII) e delle risorse bibliografiche di argomento pomposiano.

3.1. *Storia*

La sottosezione “Storia”, a cura di Giovanni Isabella e Corinna Mezzetti, presenterà una sintesi della vicenda storica dell'abbazia di Pomposa, con particolare risalto ai passaggi istituzionali che hanno determinato la storia archivistica delle sue carte:

- le prime tracce archeologiche (secoli VI-VIII);
- le origini incerte (secoli IX-X) e il conflitto giurisdizionale tra Roma e Ravenna;
- l'intervento ottoniano e l'autonomia dalla chiesa di Ravenna;
- Ottone III e il diploma del 1001;
- il grande sviluppo con l'abate Guido (1010-1046);
- la rivoluzione musicale di Guido monaco;
- gli interventi di Enrico III e l'abate Mainardo;
- la politica culturale dell'abate Girolamo (1078-1106);
- l'abbazia nei secoli XII-XIII;
- gli abati Enrico e Andrea da Fano e il programma ideologico-artistico dei cantieri trecenteschi;
- la decadenza nel XV secolo;
- la commenda estense;
- il trasferimento a San Benedetto di Ferrara nel 1553;
- la soppressione seicentesca;
- le vicende del complesso monastico in età moderna e contemporanea;
- le fonti scritte per la storia di Pomposa.

3.2. Archivio

La sottosezione “Archivio”, a cura di Corinna Mezzetti, tratteggerà la storia e il destino del fondo archivistico di Pomposa:

- la storia archivistica e le vicende delle carte;
- il prelievo di diplomi e privilegi in età estense;
- il trasferimento delle carte a San Benedetto di Ferrara;
- l’archivio di San Benedetto nell’*Archivio dei Residui ecclesiastici*;
- gli strumenti di ricerca antichi;
- la struttura dell’archivio nello specchio del riordino settecentesco;
- la diaspora delle carte in età napoleonica;
- la geografia archivistica pomposiana oggi.

3.3. Biblioteca

La sottosezione “Biblioteca”, a cura di Anna Berloco e Antonio Manfredi, presenterà la raccolta pomposiana, di rilievo nel panorama delle biblioteche monastiche italiane del medioevo. La biblioteca ha una sua evoluzione complessa da cui si può partire per proporre un viaggio ideale dentro la raccolta libraria, per ciò che di essa conosciamo, per quanto è giunto fino a noi in libri e documenti.

- La raccolta libraria in età romanica: l’età d’oro dell’abate Girolamo, il catalogo di Enrico, la ricerca dei padri e dei classici pagani, l’organizzazione dello *scriptorium* e l’allestimento dell’*armarium* di Girolamo. Enrico monaco e bibliotecario. Pomposa e il dibattito sulla formazione monastica nell’età della riforma gregoriana: la lettura dei classici in monastero.
- La riscoperta umanistica: Pomposa, Seneca e i primi maestri padovani; le ricerche umanistiche per il concilio di Firenze e Tommaso Parentucelli; Pomposa e la fondazione della Biblioteca Vaticana nel secolo XV; la biblioteca durante il periodo estense, le inventarizzazioni quattrocentesche.
- La dispersione di età moderna: l’ingresso tardivo nella congregazione di Santa Giustina e il riordino dei libri; le ricerche del Cinquecento in seno all’ordine benedettino, Pomposa e gli studi monastici d’età tridentina; tra conservazione e dispersione: fortuna dell’archivio, sfortuna della biblioteca. Abbandono dell’abbazia e sua soppressione: i libri antichi in altre biblioteche della congregazione Cassinese.
- La decadenza di studi ottocentesca: Pomposa e il latino di Giovanni Pascoli.
- Gli studi recenti sulla biblioteca dell’abbazia la sua importanza negli studi storico filologici: Pomposa e la filologia medievale e umanistica; Pomposa in dialogo con tre grandi filologi: Mercati, Campana, Billanovich.

Attraverso queste tappe si può mettere in luce il ruolo determinante svolto dalla raccolta libraria pomposiana nel cammino della cultura del libro e della trasmissione dei testi in Italia, fino alle scoperte più recenti.

3.4. Arte e architettura

La sottosezione “Arte e architettura” del portale è a cura di Chiara Guerzi. L’abbazia di Pomposa rappresenta un sito di impareggiabile interesse storico-artistico, sia per la qualità sia per la quantità del patrimonio conservato. Imprescindibile per la storia dell’arte del Medioevo europeo, in particolare per quella delle fondazioni benedettine, il complesso pomposiano riesce a veicolare senza difficoltà questa sua unicità derivante dai fasti di un glorioso passato, soprattutto altomedievale ma non solo, considerata la parte ricoperta dalla decorazione pittorica superstite nella chiesa, nel refettorio e nella sala capitolare spettante per lo più al secolo XIV, come sopra accennato. Una situazione di unicità della quale avevano già rendicontato le parole di Mario Salmi nell’*incipit* dell’introduzione della ben nota monografia, perché, appunto, il sito «è documento di varie vite; forma un insieme vasto e complesso che, nelle proprie espressioni, non può andare disgiunto dagli eventi storici dei quali è la conseguenza»²⁸.

Di concerto quindi con le parti che costituiscono il “cuore” del progetto (archivio e biblioteca), ma soprattutto in supporto e in dialogo con le stesse e con la sezione storica, nella sezione storico-artistica si cercherà di dar conto dell’evoluzione della struttura architettonica del complesso e delle singole parti, in particolare della chiesa, così come dell’accrescimento del litostrato pavimentale e della decorazione pittorica e lapidea dell’arredo liturgico e decorativo.

Nello specifico si procederà con la compilazione di schede descrittive e storico-critiche generali inerenti le diverse fasi di vita del sito (inizi, apogeo, ripristino trecentesco, commenda, soppressione e decadenza, restauri novecenteschi), ma anche, laddove necessario, con la redazione di schede dal carattere monografico dedicate alle eminenze del conservato rispetto alle sei fasi, qui sotto riportate schematicamente (I-VI). I singoli argomenti verranno trattati in modo descrittivo, fornendo materiale critico e iconografico di supporto, ma soprattutto cercando di delineare lo *status quaestionis* storico e bibliografico.

- I fase: secoli VI-X (inizi)
- II fase: secoli XI-XII (apogeo)
- III fase: XIII-XIV secolo (ripristino trecentesco)
- IV fase: secoli XV-XVI (commenda)
- V fase: secoli XVII-XIX (soppressione e la decadenza)
- VI fase: secolo XX (restauri novecenteschi).

In dialogo con la parte del regesto bibliografico generale, una sezione sarà quindi dedicata all’analisi approfondita, dal punto di vista della storia della critica, delle guide storiche e di alcuni importanti contributi storiografici inerenti il complesso, che come noto trovano uno spartiacque nella pubbli-

²⁸ Salmi, *L’abbazia* (ed. 1966), p. 7.

cazione del volume di Mario Salmi nel 1936: opera ristampata nel 1966 con aggiornamenti²⁹ e a tutt'oggi imprescindibile.

Al fine di garantire un adeguato standard scientifico la sezione potrà, e dovrà, avvalersi della collaborazione di competenze specifiche, ma soprattutto potrà essere implementata con sottosezioni dedicate all'approfondimento di particolari aspetti che, nel tempo, hanno caratterizzato la vicenda storica, storico-artistica e archeologica del complesso; quindi quella della non secondaria documentazione fotografica, cinematografica e documentaristica, nella quale spicca *Pomposa* di Florestano Vancini e Adolfo Baruffi del 1950³⁰. Sarebbe, poi, di non poco interesse un censimento capillare del materiale fotografico storico conservato presso gli archivi fotografici delle Soprintendenze competenti: materiale per il quale non è mai stato effettuato un censimento ma dal cui studio potrebbero derivare non poche informazioni per una più puntuale disamina dei fatti storico-artistici e archeologici del sito. Nella fattispecie, compatibilmente con eventuali diritti d'autore o di copyright, si potrebbe procedere nella creazione di un archivio d'immagini corredata delle giuste informazioni (per esempio: luogo di conservazione, numero d'inventario della lastra e/o del negativo), che possa fare da supporto a storici e ricercatori, ma anche appassionati.

4. *Il catalogo*

Cuore del portale sarà un catalogo integrato che presenterà schede descrittive di tre tipologie di risorse: i documenti dell'archivio pomposiano, i manoscritti della raccolta libraria e le notizie bibliografiche sull'abbazia di Pomposa.

4.1. *I documenti dell'archivio di Pomposa*

Le carte dell'archivio sono lo specchio documentario delle vicende politiche, economiche e patrimoniali che hanno segnato la parabola storica di Pomposa. L'abbazia emerge nelle fonti scritte nell'874, ma la documentazione del suo archivio si data a partire dal X secolo.

Scarse sono le notizie sull'archivio nella sede originaria³¹. Le più antiche tracce della storia archivistica sono affidate a note sul verso delle pergamene e raccontano di una serie di interventi databili ai secoli XII-XIII, che sembrano assegnare alle carte un ordinamento topografico. Nel 1459, l'archivio risulta

²⁹ Vasina, *Rassegna degli studi*, p. 10.

³⁰ *Pomposa*, regia di Baruffi, Vancini; è uno dei quattro documentari dedicati da Florestano Vancini alla sua terra, così come specificato nella voce del *Dizionario biografico degli italiani* (Parigi, *Vancini Florestano*).

³¹ Sulle vicende dell'archivio di Pomposa, *Le carte dell'archivio*, pp. XXI-XLII.

conservato in due *capse*, registrate nell'inventario patrimoniale, con cui l'abate commendatario Rinaldo Maria d'Este affida al notaio Francesco Pellipari la ricognizione su libri, documenti e suppellettili di Pomposa.

Ad eccezione di questa fonte, oltremodo sommaria nel riferimento all'archivio, non esistono inventari né elenchi generali dei documenti realizzati entro il 1553, momento del trasferimento a San Benedetto di Ferrara. È però certo che un nucleo di carte, tra cui molti dei diplomi e privilegi che imperatori e papi avevano rilasciato a Pomposa, aveva già lasciato l'abbazia per confluire nell'archivio degli Estensi, che da metà Quattrocento detenevano il controllo del monastero e del suo patrimonio. Nell'Archivio di Stato di Modena, oltre che nell'Archivio di casa d'Este le carte di Pomposa sono oggi conservate nel fondo *Abbazia poi Prepositura di Santa Maria di Pomposa*³².

A metà Cinquecento le carte di Pomposa confluiscono nell'archivio di San Benedetto di Ferrara, che prosegue senza soluzione di continuità l'esperienza benedettina dell'antica abbazia deltizia, soppressa poi definitivamente nel 1653. Nell'archivio della nuova istituzione ferrarese, la fisionomia e la consistenza del nucleo pomposiano di pergamene e registri antichi rimangono probabilmente integre, se si eccettuano il nucleo di documenti prelevati dagli Estensi e qualche perdita fisiologica per ogni fondo di carte antiche: sono le sezioni denominate *Pergamene* e *Catastri* nell'elenco ottocentesco compilato da Pietro Garvagni³³.

Tra Seicento e Settecento, a San Benedetto vengono compiute operazioni di riordino e descrizione dell'archivio, con la schedatura e trascrizione delle antiche pergamene pomposiane: si dà corpo in tal modo a un nucleo di strumenti di corredo che fotografano la consistenza e l'articolazione del *tabularium*, poco tempo prima della diaspora di età napoleonica. In particolare, è il progetto di ordinamento, segnatura e regestazione compiuto da Benedetto Bacchini attorno al 1720 a dare forma all'archivio, con la realizzazione di un vero e proprio censimento delle pergamene entro il secolo XIV³⁴. Al lavoro bacchiniano fanno seguito la regestazione dei documenti dei secoli XV-XVII a cura di Placido Formigeri (1721) e l'integrazione dei regesti di altre carte ad opera di Girolamo Arcari (1740), cui lo stesso fa seguire un indice complessivo con l'articolazione topografica dei regesti³⁵. I lavori dei monaci culminano nel-

³² Valenti, *Il fondo pomposiano*.

³³ Pietro Garvagni, *Elenco di tutte le Corporazioni ed altri stabilimenti sopressi dipendenti dall'Amministrazione de' beni e camerali di Ferrara*, Ferrara 1825, Archivio Storico Diocesano di Ferrara, *Archivio dei Residui ecclesiastici*.

³⁴ B. Bacchini, *Regesto cronologico delle carte dell'archivio della Pomposa*, Biblioteca Braidaense di Milano, *Raccolta Morbío*, 29/1 (altra copia in Archivio Storico Diocesano di Ferrara, *Archivio dei Residui Ecclesiastici, San Benedetto*, sez. 9, n. 2).

³⁵ P. Formigeri, *Chartae archivi Pomposiani benedictini ab ineunte seculo XV ad initium seculi XVIII*, Archivio Storico Diocesano di Ferrara, *Archivio dei Residui Ecclesiastici, San Benedetto*, sez. 9, n. 3; P. Formigeri, *Minuta dell'Indice delle carte pergamene dell'archivio pomposiano di S. Benedetto di Ferrara del secolo XV fino al secolo XVII*, Archivio Storico Diocesano di Ferrara, *Archivio dei Residui Ecclesiastici, San Benedetto*, sez. 9, n. 1; G. Arcari, *Tabularii Pomposiani-Benedictini index novissimus ... Pars prima*, Archivio Storico Diocesano di Ferrara, *Archivio dei Residui Ecclesiastici, San Benedetto*, sez. 9, n. 5; G. Arcari, *Index novissimus*.

la compilazione del *Codex diplomaticus Pomposianus* per mano del monaco cassinese Placido Federici (1773-1778), con la trascrizione integrale di buona parte delle antiche carte di Pomposa³⁶.

Le soppressioni degli enti ecclesiastici, decise dal governo francese nel 1797, rappresentano per l'archivio di San Benedetto l'inizio di una tormentata diaspora. Le carte degli enti ferraresi soppressi vengono riunite nell'Archivio demaniale presso il complesso cittadino dei Teatini. Da qui nel 1813 le pergamene più antiche (datare entro il secolo XIV) di tutti i fondi demanializzati vengono selezionate, ordinate fondo per fondo con un intervento di numerazione e spedite a Milano, per confluire nell'Archivio Diplomatico del Regno d'Italia. Per l'archivio di Pomposa-San Benedetto, solo poche membrane sfuggono a questo destino e sono oggi conservate nel fondo *San Benedetto* dell'*Archivio dei Residui ecclesiastici* in Archivio Storico Diocesano di Ferrara³⁷.

Le carte ferraresi, con il nucleo dell'antico archivio di Pomposa, arrivano a Milano, ma solo un piccolo nucleo di questa documentazione è ancora oggi nell'Archivio di Stato milanese (nei fondi *Pergamene per fondi* e *Museo diplomatico*); della gran parte del materiale si perdono le tracce in occasione di una loro restituzione a Ferrara nel 1817.

Le carte non rientrano più a Ferrara, ma si sa che molte pergamene sono intercettate e acquistate dall'antiquario novarese Carlo Morbio: con la dispersione della sua eredità, due nuclei di carte approdano, attraverso alcuni passaggi, in Archivio Privato dell'Abbazia di Montecassino, *Carte di Pomposa*³⁸ e Archivio di Stato di Roma, *Collezione Pergamene*. Molte carte rimangono però a tutt'oggi ancora irreperite, se non proprio irrimediabilmente perdute³⁹.

4.2. Come ricomporre l'archivio di Pomposa?

L'unità originaria dell'antico archivio di Pomposa è oggi solo in parte ricostruibile, e in ogni caso solo in una dimensione virtuale, alla luce di tutti i passaggi, le dispersioni e le perdite che la documentazione monastica ha subito nei secoli⁴⁰.

Pars altera, Archivio Storico Diocesano di Ferrara, *Archivio dei Residui Ecclesiastici, San Benedetto*, sez. 9, n. 6; G. Arcari, *Carte già sciolte dell'archivio pomposiano benedettino*, Archivio Storico Diocesano di Ferrara, *Archivio dei Residui Ecclesiastici, San Benedetto*, sez. 9, n. 4.

³⁶ P. Federici, *Codex diplomaticus Pomposianus*, secolo XVIII, 8 voll., Archivio Privato dell'Abbazia di Montecassino, *Carte di Pomposa*. Sulla figura di Federici, Leccisotti, *Lo storico*.

³⁷ Balboni, *Il fondo pomposiano*; Gardi, *L'eccezione ferrarese*.

³⁸ Mezzetti, *Carte di Pomposa*.

³⁹ Non sono conservate carte di Pomposa nella «Sammlung Morbio» approdata a fine Ottocento alla Biblioteca Universitaria di Halle an der Saale: la raccolta, che costituisce una parte cospicua dell'antica collezione Morbio, contiene solo una decina di documenti ferraresi, tra cui un piccolo nucleo di sei carte provenienti dall'archivio del monastero di San Silvestro (*Le carte dell'archivio*, pp. XXXIX-XL).

⁴⁰ Sull'«opera di ricostruzione ideale degli antichi archivi appartenuti a enti religiosi», per il caso di Pavia, si veda Barbieri, *L'archivio antico*, p. 49.

La ricomposizione dell'archivio di Pomposa può essere perseguita attraverso due strade, due diversi canali di accesso e di rappresentazione della documentazione, ai quali sono sottesi due diversi ordini di impostazioni disciplinari e metodologiche, due ordini di esigenze e domande sulle fonti: l'uno archivistico in senso tradizionale, l'altro storico-diplomatico.

La prima strada, propriamente archivistica, per ricomporre un archivio spezzato in più nuclei dalle vicende storico-conservative è naturalmente una ricostruzione “sulla carta” che accosti i diversi pezzi e metta in connessione le descrizioni di fondi e documenti, custoditi presso istituti diversi. Ma se la descrizione per fondi e documenti, nel restituire la mappa di quanto conservato, assolve al compito dell'archivista, lascia però ampie zone d'ombra, che possono essere illuminate solo con il recupero delle fonti perdute in originale e con uno sguardo storico in senso lato⁴¹. La storia di un soggetto produttore e del suo archivio può infatti essere raccontata non solo attraverso le carte superstiti, e magari come per Pomposa disseminate in diversi fondi, ma anche attraverso la documentazione perduta in forma originale, e comunque trasmessa in copia notarile, trascrizione erudita, estratto o regesto. Questa seconda strada permette allora di ricostruire la fisionomia e la consistenza di un archivio provando a incastrare pieni e vuoti, in una trama documentaria a tratti compatta nella solida narrazione dei documenti originali, a tratti sfibrata nel recupero disomogeneo di segni e notizie trasmessi dagli altri testimoni della tradizione.

Il progetto sulle carte di Pomposa si pone l'obiettivo di una ricostruzione virtuale della sezione più antica dell'archivio (secoli X-XII), operando un'integrazione tra documenti superstiti e carte perdute nello specchio del riordino sei-settecentesco e degli strumenti di ricerca che ne derivarono.

Indici, regesti e trascrizioni offrono ancora oggi un quadro complessivo, una sorta di censimento della documentazione di Pomposa arrivata a San Benedetto nel 1553. Seguendo le segnature e le descrizioni degli eruditi sei-settecenteschi è possibile recuperare e individuare, senza margini di dubbio, le carte che componevano l'antico archivio di Pomposa⁴²: il filo rosso che accomuna le carte, e che ne suggella la provenienza pomposiana, è la stringa composta dalla segnatura alfanumerica di Bacchini e dalla data aggiunta da Federici sul verso di tutte le pergamene (ad esempio “S.I.4. | Anno 1013”). Solo

⁴¹ «Per uno studio storico-diplomatico ogni testo ha valore come documento a sé, quindi una copia vale – proprio in quanto copia – al pari dell'originale», Scalfati, *Trascrizioni*, p. 41.

⁴² «Nel Seicento e nel Settecento, non soltanto in Pavia, ma in generale nell'Italia Settentriionale, in tutti gli archivi – sia di enti religiosi, sia di famiglie nobili sia di istituzioni civili – si assistette a un lavoro di sistemazione e di registrazione dei documenti, membranacei e cartacei. Il risultato di questa registrazione è tuttora in molti casi visibile, sotto forma di elenchi, registri o repertori (...). La mano che ha materialmente compilato i registri (...) ha trascritto sulle pergamene o sulla camicia cartacea un elemento, sia esso il numero d'ordine occupato dal corrispondente regesto nell'elenco oppure la segnatura completa riscontrabile anche nel repertorio. Proprio tale elemento, anche in caso di perdita dello stesso registro d'archivio, giustifica e permette un lavoro di ricerca e di ricomposizione non basato unicamente sui criteri contenutistici»: Barbieri, *L'archivio antico*, p. 49.

le carte approdate all'Archivio Estense, oggi a Modena, mancano di questo “timbro” pomposiano, ma le note vicende storico-archivistiche e il contenuto dei documenti sono sufficienti a garantirne la provenienza da Pomposa e a legittimare l'operazione del loro recupero nella ricostruzione virtuale dell'archivio abbaziale.

Il cantiere di lavoro sulle carte di Pomposa ha preso le mosse ormai vent'anni fa con la preparazione di un'edizione critica dei documenti entro il XII secolo⁴³, di cui è stato pubblicato nel 2016 il primo volume con le carte fino al 1050. Sono già stati avviati i lavori per l'edizione dei documenti successivi, con l'allestimento di due volumi a comprendere tutte le carte fino al 1200⁴⁴. Per avere un quadro quantitativo della documentazione, sono 826 in totale i documenti dell'archivio di Pomposa compresi tra gli anni 932 e 1200: 486 originali, 19 copie notarili o semplici, 233 copie erudite o testimoni a stampa e 88 regesti (di cui almeno due in forma di estratto).

Parallelamente alla preparazione dell'edizione critica, si lavorerà sulle carte di Pomposa dei secoli X-XII predisponendo una duplice schedatura:

- a. i documenti saranno oggetto di un'operazione di schedatura digitale nell'ambito del Progetto *Fiscal Estate in Medieval Italy: Continuity and Change (9th-12th centuries)*, finanziato dal ministero con il bando PRIN (Progetto di rilevante interesse nazionale) 2017⁴⁵;
- b. i documenti saranno descritti in apposite schede, corredate dalla riproduzione delle pergamene originali, per dare forma ad un archivio digitale⁴⁶,

⁴³ Le ricerche prendono avvio con la stesura della tesi di laurea in Storia medievale all'Università di Ferrara, dedicata a *Vivere a Pomposa nel XII secolo. I documenti dell'archivio pomposiano (1101-1165)*, a.a. 2000-2001; proseguono con la preparazione della tesi di dottorato in Storia e tradizione dei testi nel medioevo e nel Rinascimento all'Università di Firenze, dedicata a *Le carte dell'archivio di Santa Maria di Pomposa (933-1050)*, a.a. 2004-2005, poi edita nel 2016 (*Le carte dell'archivio*). Il progetto sulle carte pomposiane, dall'edizione critica “tradizionale” del nucleo più antico dei documenti dell'archivio alla ricomposizione virtuale in un archivio digitale, è stato ideato e discusso sotto la supervisione scientifica di Teresa De Robertis e Antonella Ghignoli.

⁴⁴ Sul limite tradizionale dell'anno 1200 per le edizioni di *cartae*, Violante, *Lo studio*, p. 70 e *Carte della Badia*, p. XVII.

⁴⁵ Il progetto di ricerca, di cui è responsabile nazionale Massimo Vallerani (Università di Torino), comprende quattro unità: Università di Torino, Università di Bologna (coordinatore scientifico: Tiziana Lazzari), Università di Pisa (coordinatore scientifico: Simone Maria Collavini), Università di Roma Tre (coordinatore scientifico: Vito Lore). Sito del PRIN: <<http://www.sismed.eu/it/progetti-di-ricerca/fiscal-estate/>>.

⁴⁶ Il progetto di un archivio digitale delle carte di Pomposa nasce da una riflessione di anni, maturata da Corinna Mezzetti nel corso dei lavori all'edizione critica del *corpus* pomposiano dei secoli X-XII. Dopo la pubblicazione del primo volume delle carte di Pomposa nel 2016, Corinna Mezzetti ha ricevuto la proposta del Comune di Codigoro di realizzare il progetto da lei ideato dell'archivio digitale, nell'ambito di una più ampia azione di valorizzazione del complesso abbaziale. Il progetto di dare vita ad un gruppo di lavoro, coordinato da Corinna Mezzetti e Chiara Guerzi (storica dell'arte medievale), in collaborazione con Comune di Codigoro, Museo Pomposiano, Arcidiocesi di Ferrara-Comacchio e Parrocchia di Pomposa, per l'avvio di un cantiere di studi attorno all'abbazia e la realizzazione di un portale dedicato a Pomposa, è purtroppo sfumato con la decisione politica dei Comuni di Codigoro e Comacchio di mettere a gara nel 2020, nell'ambito del progetto VALUE Interreg Italy-Croatia, la direzione scientifica del progetto, e non solo la sua esecuzione tecnica, assegnandone *in toto* la realizzazione ai soggetti vincitori

che confluirà nel portale “Cantiere Pomposa” insieme alle schede dei manoscritti della biblioteca e delle risorse bibliografiche, secondo le modalità presentate nei prossimi paragrafi.

4.3. *La descrizione dei documenti*

Si procederà ad una ricostruzione della struttura e della consistenza dell'archivio, recuperando tutte le carte, qualsiasi sia la tradizione (originali, copie, estratti, regesti) in cui siano arrivate fino a noi. Per ogni documento verrà approntata una scheda descrittiva, così strutturata:

- data;
- luogo di redazione;
- titolo o tipologia documentaria;
- regesto;
- nome del notaio; se copia, anche nome del notaio responsabile della copia;
- tradizione (originale, copie, estratti, regesti, edizioni) con riferimenti archivistici e bibliografici;
- segnalazione di minute preparatorie o di più documenti sul medesimo supporto (ad esempio per le pratiche dei *deaccepta*⁴⁷ o per le copie di più documenti su una stessa pergamena).

Per i documenti oggi perduti in forma originale, le informazioni saranno ricavate dai regesti e dalle trascrizioni settecentesche.

Le schede delle unità documentarie conservate in originale saranno corredate dalla riproduzione digitale di *recto* e *verso* del documento.

Grazie a un protocollo d'intesa in corso di formalizzazione con gli archivi che conservano la documentazione pomposiana e con il servizio Patrimonio Culturale della Regione Emilia-Romagna, saranno pubblicate le digitalizzazioni dei documenti ricavate dai microfilm, realizzati nel 1989 da IBC Emilia Romagna, e disponibili presso la Fototeca della Biblioteca Guglielmi della Regione Emilia-Romagna.

4.4. *Le carte di Pomposa in prospettiva*

L'archivio dell'abbazia di Pomposa si presenta, come si è visto, frammentato in diverse sedi di conservazione e composito sul piano della tradizione, con molti originali e copie notarili autentiche, tante copie erudite ma anche estratti e regesti.

della gara, diversi dal gruppo di lavoro cui si doveva l'ideazione del progetto dell'archivio digitale e del portale per Pomposa.

⁴⁷ I *deaccepta*, una tipologia documentaria tipica dell'area romanica, «sono le quietanze di pagamento del canone che annualmente gli enfiteuti erano tenuti a versare per i terreni loro concessi»: sulla loro struttura, *Le carte dell'archivio*, p. XLV.

L'archivio di Pomposa è forse un caso emblematico per la diaspora che ha colpito le sue carte ma non è certo un esempio isolato: l'operazione di ricomposizione virtuale proposta per Pomposa può forse rappresentare un punto di riferimento e confronto per altri cantieri di lavoro condotti su archivi medievali che ne condividono la condizione conservativa. Le carte di altri archivi di enti ecclesiastici cittadini, solo per rimanere in ambito ferrarese, hanno viaggiato insieme alle pergamene di Pomposa nelle tortuose peregrinazioni seguite alle soppressioni napoleoniche: per futuri progetti di edizione degli archivi di San Silvestro, San Giorgio, Sant'Antonio in Polesine, solo per citarne alcuni, il modello di lavoro sulle carte di Pomposa può essere un buon punto di partenza.

Il lavoro in corso apre, in particolare, prospettive di studio sul mondo della produzione documentaria medievale ferrarese, quasi del tutto inesplorato. Il *corpus* pomposiano è in realtà sfaccettato per i molti ambiti di produzione e provenienza dei professionisti documentati⁴⁸: domina su tutti l'universo ravennate, su cui Pomposa gravita, e molte sono le carte scritte da tabellioni di Ravenna o di altre aree dell'Esarcato. Ma se la documentazione ravennate è oggetto da molti anni di studi ed edizioni critiche⁴⁹, le carte scritte a Ferrara e nel suo territorio, periferia settentrionale del mondo romanico, sono in buona parte inedite e poco o nulla scandagliate.

Il cantiere su Pomposa può diventare un primo tassello per ricostruire le dinamiche della produzione documentaria nel Ferrarese: un primo abbozzo di repertorio dei tabellioni entro il XII secolo, studi preliminari sulle forme e i formulari della documentazione, prime osservazioni sulla scrittura dei professionisti ferraresi, per limitarsi agli ambiti della diplomatica e della paleografia. Ma ogni nuova edizione di fonti documentarie, ogni progetto di schedatura e ogni pubblicazione di riproduzioni digitali di documenti medievali apre prospettive inedite di ricerca per storici, linguisti e filologi, oltre che, naturalmente, per gli storici del documento e della scrittura.

4.5. *I manoscritti della biblioteca di Pomposa*

Sulla falsariga della scansione storico istituzionale individuata per l'archivio, si potrà procedere anche per la biblioteca di Pomposa, che fu una delle più illustri raccolte monastiche del medioevo italiano, ma che risulta oggi quasi interamente dispersa: la provenienza pomposiana è stata accertata solo per otto codici, se si escludono alcuni esemplari liturgici, comunque assai problematici anche rispetto alla presenza in monastero nel secolo XI della figura del monaco riformatore Guido d'Arezzo⁵⁰.

⁴⁸ *Le carte dell'archivio*, pp. XLVII-LI.

⁴⁹ Santoni, Ravenna.

⁵⁰ Manfredi, *Pomposa e Montecassino*, p. 285.

La conoscenza della raccolta è affidata, in primo luogo, a due elenchi di manoscritti: il celebre catalogo del 1093⁵¹, un documento di straordinaria complessità, tra bibliografia precoce e tensioni culturali della riforma gregoriana, che scatta un'istantanea nel momento di massimo splendore del cenobio, e l'inventario patrimoniale del 1459⁵², che suggella nella descrizione dei beni mobili ancora conservati a Pomposa il controllo estense sul patrimonio dell'antica abbazia.

Il catalogo del 1093, compilato dal monaco Enrico, descrive l'*armarium* raccolto dall'abate Girolamo (1078-1106): un elenco di 67 volumi, molti miscellanei, per un totale di circa 240 testi. Uno sforzo considerevole, pari a quello attuato simultaneamente dal ben più noto confratello abate di Montecassino, Desiderio, anch'egli assiduo ricercatore di testi antichi, classici e cristiani, successore per solo tre mesi di papa Gregorio VII. Su una stessa significativa linea di studi, Girolamo, arricchendo e allargando un patrimonio probabilmente già in essere, portò la raccolta libraria pomposiana ad altezze considerevoli, soprattutto rispetto alla teologia antica, di marca ambrosiana e agostiniana, ma aperta a una serie di versioni remote di padri greci, e alla più alta prosa storiografica latina, con al centro l'assidua ricerca dei libri di Tito Livio. Dunque Padri della Chiesa, ma anche classici pagani tra i codici presenti a Pomposa: i testi di storia, che connotano di una luce particolare la raccolta, le opere morali di Seneca e le sue *Tragedie*, occorrenza davvero insolita per un contesto monastico.

Il catalogo del 1093 è un elenco parziale dei codici della biblioteca, perché descrive solo i manoscritti acquisiti durante l'abbaziato di Girolamo; ma nonostante la sua parzialità mostra pienezza di interessi, e diventa una fonte splendida per conoscere le raccolte monastiche medievali. L'elenco dei libri è introdotto da una lettera del monaco Enrico che difende lo studio dei classici nel chiostro: un testo intriso di rimandi letterari che lascia riconoscere in controluce altri scaffali e altri testi presenti a Pomposa.

Dopo il catalogo del 1093, si deve arrivare all'inventario del 1459 per avere notizie sulla biblioteca di Pomposa, in una fase ormai di decadenza per l'abbazia e alla vigilia del trasferimento della comunità monastica a Ferrara. La dispersione dei codici aveva già preso avvio: i preumanisti padovani avevano prelevato esemplari da Pomposa sul finire del XIII secolo⁵³ e ancora nel XV secolo umanisti ferraresi e intellettuali impegnati nel Concilio di Ferrara-Firenze del 1438-1439 visitarono l'abbazia delizia alla ricerca di codici⁵⁴. Nonostante molti manoscritti avessero ormai preso altre strade, l'inventario del 1459 fotografa una raccolta di oltre cento volumi, a testimonianza del ricco patrimonio librario che ancora Pomposa custodiva. Con il trasferimento a Ferrara nel 1553 e la definitiva soppressione di Pomposa nel 1653, anche i libri

⁵¹ Manfredi, *Notizie sul catalogo*.

⁵² Inguanez, *Inventario di Pomposa*.

⁵³ Billanovich, *Petrarca*, pp. 126-128.

⁵⁴ Manfredi, *La nascita della Vaticana*.

superstiti vennero trasferiti a San Benedetto, tappa decisiva negli ultimi passaggi della diaspora dei libri pomposiani. Però quelli finora recuperati vengono non da un nucleo chiaramente individuabile, ma dai canali di dispersione, soprattutto nell'alveo dell'erudizione benedettina post-tridentina: e lì ancora bisognerà indagare per trovare, se non ulteriori avanzi librari, le tracce di una dispersione che dovette essere – per certi versi in modo ancora inspiegabile – davvero capillare, forse perché prolungata nel tempo. Dopo i remoti prelievi preumanistici, e siamo all'età di Dante, sopravvenne l'età d'oro delle ricerche dei codici, dopo il Concilio di Costanza, e quindi l'innesto di Pomposa nella vivace temperie culturale della Ferrara di Niccolò III e di Leonello, dominata da Guarino, ma in certo modo presidiata da Niccolò V e da Roma. Sarebbe poi giunta la stagione della congregazione padovano-cassinese, vivissima dal punto di vista culturale, ma a cui forse l'antico cenobio potrebbe esser giunto troppo tardi per vedere salvata, o ricostituita, la parte più solida della sua antica biblioteca.

4.6. Primi passi verso la ricostruzione virtuale dell'antica biblioteca di Pomposa

E proprio a causa di questa storia ancora fatta per frammenti, più attraverso affioramenti stratigrafici, che per linee di chiara continuità, il progetto prevede il recupero e il riordino dei dati certi ora disponibili: un avvio di descrizione dei manoscritti di sicura provenienza pomposiana, che attualmente risultano almeno otto, escludendo per ora i codici liturgici.

Una seconda fase intende riprendere in mano, nell'ottica di una ricostruzione virtuale della biblioteca di Pomposa, anche il catalogo del 1093, sviluppando criticamente l'ampia messe di dati sull'antica raccolta che ancora questo documento trattiene. Si provvederà a prendere contatto con le istituzioni che ora conservano i codici superstiti, per promuovere la digitalizzazione dei manoscritti e per creare link di contatto. Queste due operazioni dovranno essere condotte non più solo insistendo su Pomposa e la sua raccolta libraria, ma collocandola sempre meglio nel contesto più largo e oggi meglio noto, di quella vera e propria rete di biblioteche che costituiscono il patrimonio librario di marca benedettina nel secolo XI in Italia, centri di copia e di custodia di una tradizione remota: Montecassino, con la sua stupenda produzione beneventana, Nonantola con il precoce e moderno inventario dei primissimi del secolo, Fonte Avellana, presidiata dagli interessi culturali e teologici di un altro amico di Pomposa, san Pier Damiani. La ricostruzione di quel che resta della raccolta abbaziale deve necessariamente essere collocata dentro la vivacissima produzione libraria di quel tempo nella nostra penisola, nel clima della riforma ecclesiale gregoriana.

4.7. La catalogazione dei manoscritti per avviare un confronto tra i pochi codici rimasti

Per avere a disposizione il maggior numero di dati possibile sui pochi manoscritti rimasti si è pensato di proporre un modello catalogografico di carattere analitico che preveda la seguente serie di campi, gestibili sia a livello informatico che meramente testuale. La struttura si dividerà in quattro macroaree:

- rilevamento sintetico delle caratteristiche codicologiche del volume;
- descrizione del contenuto;
- descrizione per campi dell'aspetto esteriore del manoscritto;
- rilevamento delle citazioni bibliografiche del volume.

La prima macroarea, aperta dalla segnatura attuale del volume, conterrà nell'ordine, la datazione cronica, l'identificazione del supporto, la misurazione in mm, il conteggio dei fogli.

La seconda macroarea individuerà il contenuto, autore per autore, opera per opera, con riferimento alle edizioni moderne e segnalazione dell'eventuale utilizzo del manoscritto.

La terza macroarea offrirà brevi descrizioni codicologico/paleografiche secondo i seguenti campi:

- supporto scrittorio;
- fascicolazione;
- individuazione della scrittura e dei copisti;
- rilevazione di parti ornate o miniate;
- segnalazione di annotazioni e paratesti;
- segnalazione e trascrizione di eventuali note di possesso, in particolare quelle pomposiane;
- descrizione della legatura.

La quarta macroarea conterrà le citazioni bibliografiche direttamente riferite al manoscritto. La catalogazione dovrà interagire con la digitalizzazione dei manoscritti, prevista nel progetto.

4.8. Rapporto tra i manoscritti e cataloghi antichi

Un secondo passo sarà poi di individuare quando possibile il rapporto tra i manoscritti superstiti e le voci inventariali dei due elenchi principali giunti a noi dalla biblioteca pomposiana: il catalogo di Enrico del 1093 e l'inventario redatto nel 1459 dal notaio Pellipari, finora erroneamente riferito al notaio Gurisio⁵⁵.

⁵⁵ Mezzetti, *L'archivio dell'abbazia*, p. 208, nota 8.

4.9. *Una bibliografia pomposiana*

Accanto alle schede descrittive di documenti e manoscritti, il catalogo presenterà le notizie bibliografiche relative all'abbazia di Pomposa. Saranno catturate da SBN o catalogate *ex novo* tutte le notizie utili a costruire una bibliografia pomposiana: partendo dal lavoro bibliografico curato da Bianca Maria Balboni nel 1967 e dall'aggiornamento del 1978⁵⁶, si costruirà una rassegna completa e aggiornata degli studi dedicati a Pomposa.

5. *Un progetto pilota?*

L'orizzonte di ricerca del “Cantiere Pomposa”, che si apre con il progetto *L'abbazia di Pomposa e le sue scritture*, ha preso forma entro un network di relazioni istituzionali e scientifiche che può fungere da modello per altri contesti in cui si vogliono valorizzare patrimoni manoscritti non solo in ambito locale ma inserendoli in un contesto culturale più ampio: uno dei presupposti di fondo di questo progetto è stato appunto la creazione di collaborazioni a lungo raggio. Il cantiere di lavoro sulla ricostruzione del patrimonio manoscritto dell'abbazia di Pomposa può rappresentare un progetto pilota per altri interventi di studio e valorizzazione di fondi archivistici e librari di enti ecclesiastici (ma non solo), interessati da perdite e dispersioni nei secoli passati.

⁵⁶ Balboni, *Bibliografia pomposiana; Bibliografia pomposiana (1967-1978)*.




Figura 1.

Opere citate

- L'abbazia di Pomposa. Un cammino di studi all'ombra del campanile (1063-2013)*, Atti della Giornata di studi pomposiani (Abbazia di Pomposa, 19 ottobre 2013), a cura di C. Di Francesco e A. Manfredi, Ferrara 2017.
- «*Analecta Pomposiana*», Atti del primo convegno internazionale di studi storici pomposiani (6-7 maggio 1964), a cura di A. Samaritani, 1 (1965).
- B.M. Balboni, *Bibliografia pomposiana sistematica*, in «*Analecta Pomposiana*», 3 (1967), pp. 169-188.
- D. Balboni, *Il fondo pomposiano nell'Archivio dei Residui ecclesiastici di Ferrara*, in *Anecdota Ferrariensis*, I, Città del Vaticano 1972, pp. 5-19.
- E. Barbieri, *L'archivio antico del monastero di San Tommaso*, in «*Annali di storia pavese*», 18-19 (1989), pp. 49-61.
- Bibliografia pomposiana (1967-1978)*, in «*Analecta Pomposiana*», 4 (1978), pp. 243-250.
- G. Billanovich, *Petrarca e il primo umanesimo*, Padova 1996.
- Carte della Badia di Settimo e della Badia di Buonsollazzo nell'Archivio di Stato di Firenze (998-1200)*, a cura di A. Ghignoli e A.R. Ferrucci, Firenze 2004.
- Le carte dell'archivio di Santa Maria di Pomposa (932-1050)*, a cura di C. Mezzetti, Roma 2016.
- I. Fedozzi, *L'Abbazia di Santa Maria di Pomposa nel primo Trecento. Materiali iconografici per lo studio di una istituzione benedettina nel tardo Medioevo*, tesi di dottorato in Storia medievale (Università degli studi di Torino, Dipartimento di Storia), XIV ciclo (a.a. 1999-2003).
- A. Gardi, *Le eccezioni ferrarese: l'archivio dei Residui ecclesiastici*, in *Le conseguenze sugli archivi ecclesiastici del processo di unificazione nazionale: soppressioni, concentrazioni, dispersioni*, Atti del convegno (Modena, 19 ottobre 2011), a cura di G. Zacchè, Modena 2012, pp. 81-100.
- Guido d'Arezzo, monaco pomposiano*, Atti dei convegni di studio (Codigoro, Abbazia di Pomposa, 3 ottobre 1997 e Arezzo, Biblioteca Città di Arezzo, 29-30 maggio 1998), a cura di A. Rusconi, Firenze 2000.
- M. Inguañez, *Inventario di Pomposa del 1459*, in «*Bollettino del bibliofilo*», 2 (1920), 5-8, pp. 173-184.
- G. Isabella, *Santa Maria di Pomposa: strategie di controllo e competizione sui beni pubblici da Engelrada agli Ottoni (fine sec. IX - inizio sec. XI)*, relazione presentata al I convegno della medievistica italiana-SISMED, Bertinoro (Forlì-Cesena), 14-16 giugno 2018, <http://www.rmoa.unina.it/4986/25/SISMED-Convegno_2018.pdf>.
- T. Leccisotti, *Lo storico di Pomposa don Placido Federici*, in «*Analecta Pomposiana*», 1 (1965), pp. 377-412.
- Libri manoscritti e a stampa da Pomposa all'Umanesimo*, a cura di L. Balsamo, Firenze 1986.
- A. Manfredi, «*Amissis rastris, ego sola mansi sub astris*», *Ricerche su libri, biblioteca e catalogazione libraria a Pomposa nel secolo XI*, in *Guido d'Arezzo, monaco pomposiano*, Atti dei convegni di studio (Codigoro, Abbazia di Pomposa, 3 ottobre 1997 e Arezzo, Biblioteca Città di Arezzo, 29-30 maggio 1998), a cura di A. Rusconi, Firenze 2000, pp. 55-79.
- A. Manfredi, *Classici e formazione monastica a Pomposa nel secolo XI*, in *Virgilio e il chiostro. Manoscritti di autori classici e civiltà monastica* (Abbazia di Montecassino, 8 luglio-8 dicembre 1996), a cura di M. Dell'Osso, Roma 1996, pp. 45-53.
- A. Manfredi, *Conclusioni per un "classicismo pomposiano"*, in *L'abbazia di Pomposa. Un cammino di studi all'ombra del campanile (1063-2013)*, Atti della Giornata di studi pomposiani (Abbazia di Pomposa, 19 ottobre 2013), a cura di C. Di Francesco e A. Manfredi, Ferrara 2017, pp. 235-243.
- A. Manfredi, *La nascita della Vaticana in età umanistica: libri e inventari da Niccolò V a Sisto IV*, in *Le origini della Biblioteca Vaticana tra Umanesimo e Rinascimento (1447-1534)*, a cura di A. Manfredi, Città del Vaticano 2010, pp. 155-160.
- A. Manfredi, *Notizie sul catalogo e sui codici di Pomposa nel secolo XI*, in *Pomposia monasterium modo in Italia primum: la biblioteca di Pomposa*, pp. 11-65.
- A. Manfredi, *Pomposa e Montecassino nel secolo XI: due biblioteche a confronto*, in *Sit liber gratus, quem servulus est operatus. Studi in onore di Alessandro Pratesi per il suo 90° compleanno*, a cura di P. Cherubini e G. Nicolaj, Città del Vaticano 2012, I, pp. 11-66.
- G. Mercati, *Il catalogo della biblioteca di Pomposa*, in «*Studi e documenti di storia e di diritto*», 17 (1895), pp. 145-177 (riedito in Mercati, *Opere minori*, I, Città del Vaticano 1937, pp. 358-388).
- C. Mezzetti, *Antonio Samaritani tra le pergamene di Pomposa*, in «*Analecta pomposiana*», 40 (2015), pp. 35-44.

- C. Mezzetti, *L'archivio dell'abbazia di Pomposa: le carte, l'ordinamento, la storia*, in *L'abbazia di Pomposa. Un cammino di studi all'ombra del campanile (1063-2013)*, Atti della Giornata di studi pomposiani (Abbazia di Pomposa, 19 ottobre 2013), a cura di C. Di Francesco e A. Manfredi, Ferrara 2017, pp. 207-219.
- Pomposa. Un cammino di studi all'ombra del campanile (1063-2013)*, Atti della Giornata di studi pomposiani (Abbazia di Pomposa, 19 ottobre 2013), a cura di C. Di Francesco e A. Manfredi, Ferrara 2017, pp. 207-219.
- C. Mezzetti, *Carte di Pomposa: un fondo diplomatico ferrarese nell'archivio di Montecassino, in Sodalitas. Studi in memoria di don Faustino Avagliano*, a cura di M. Dell'omo, F. Marrazzi, F. Simonelli, C. Crova, Montecassino 2016, pp. 685-696.
- C. Mezzetti, *Carte processuali dell'archivio di Pomposa. Un dossier della metà del XII secolo*, in «*Scriineum Rivista*», 2 (2004), pp. 1-64.
- C. Mezzetti, *Per un'edizione delle carte dell'abbazia di Santa Maria di Pomposa (secoli IX-XII)*, in «Medioevo e Rinascimento. Annuario del Dipartimento di studi sul Medioevo e il Rinascimento dell'Università di Firenze», 16, nuova serie 13 (2002), pp. 1-43.
- C. Mezzetti, *La tradizione dei diplomi dell'abbazia di Pomposa del sec. XI: copie antiche e transulti quattrocenteschi della commenda estense*, in *Originale – Fälschungen – Kopien. Kaiser- und Königsurkunden für Empfänger in Deutschland und Italien (9.-11. Jahrhundert) und ihre Nachwirkungen im Hoch- und Spätmittelalter (bis ca. 1500)*, a cura di N. D'Acunto, W. Huschner, S. Röbert, Leipzig 2018, pp. 39-52.
- S. Parigi, Vancini, *Florestano*, in *Dizionario biografico degli Italiani*, 98, Roma 2020 <https://www.treccani.it/enciclopedia/florestano-vancini_%28Dizionario-Biografico%29/>.
- Pomposa*, regia di Adolfo Baruffi, Florestano Vancini; commento parlato di Vittorio Passerini, direttore di produzione Mario Ferrari, fotografia di Antonio Sturla, Este film, 1950, <<http://cdoc.parcodeltupo.it/movie/pomposa/>>.
- Pomposia monasterium modo in Italia primum: *la biblioteca di Pomposa*, a cura di G. Billanovich, Padova 1994.
- Primo Umanesimo e filosofia a Padova: Lovato, Mussato, Rolando da Piazzola, Pietro da Abano, Petrarca*, in «Italia medioevale e umanistica», 28 (1985).
- E. Russo, *Indagini e studi su S. Maria di Pomposa (1982-2012)*, Monte Compatri (RM) 2019.
- M. Salmi, *L'abbazia di Pomposa*, Milano 1936; Milano 1966².
- A. Samaritani, *Presenza monastica ed ecclesiale di Pomposa nell'Italia centrosettentrionale. Secoli X-XIV*, Ferrara 1996.
- A. Samaritani, *Regesta Pomposiae. I (aa. 874-1200)*, Rovigo 1963.
- A. Samaritani, *Lo stato attuale degli studi storici su Pomposa*, in «Palestra del clero», 17 (sett. 1958), pp. 920-925.
- A. Samaritani, *Statuta Pomposiae annis MCCXCV et MCCCXXXVIII-LXXXIII*, Rovigo 1958.
- F. Santoni, *Ravenna. Tabellioni e notai*, in *L'héritage byzantin en Italie (VIII^e-XII^e siècle)*, I, *La fabrique documentaire*, Études réunies par Jean-Marie Martin, Annick Peters-Custot et Vivien Prigent, Rome 2011, pp. 117-149.
- S.P.P. Scalfati, *Trascrizioni, edizioni, regesti. Considerazioni su problemi e metodi di pubblicazione delle fonti documentarie*, in S.P.P. Scalfati, *La forma e il contenuto. Studi di scienza del documento*, Ospedaletto (PI) 1993, pp. 31-50.
- F. Valenti, *Il fondo pomposiano nell'Archivio di Stato di Modena*, in «Analecta Pomposiana», 1 (1965), pp. 361-376.
- A. Vasina, *Rassegna degli studi storici pomposiani. Fonti e bibliografia*, in *Pomposa. Storia Arte Architettura*, a cura di A. Samaritani e C. Di Francesco, Ferrara 1999, pp. 5-16.
- C. Violante, *Lo studio dei documenti privati per la storia medioevale fino al XII secolo*, in *Fonti medioevali e problematica storiografica*, Atti del Congresso internazionale tenuto in occasione del 90^o anniversario della fondazione dell'Istituto storico italiano (1883-1973), Roma, 22-27 ottobre 1973, Roma 1976-1977, pp. 69-129.

Corinna Mezzetti
Deputazione provinciale ferrarese di storia patria
corinna.mezzetti@gmail.com

Antonio Manfredi
Biblioteca Apostolica Vaticana
manfredi@vatlib.it

Anna Berloco
Biblioteca Apostolica Vaticana
a.berloco@vatlib.it

Chiara Guerzi
Accademia di Belle Arti di Frosinone e Deputazione provinciale ferrarese di storia patria
chiaraguerzi@gmail.com

Giovanni Isabella
Alma Mater Università di Bologna
giovanni.isabella@unibo.it



Presentazione, Redazione, Referees

Presentazione

Reti Medievali è una rivista scientifica internazionale dedicata allo studio dei diversi aspetti delle civiltà medievali. È stata avviata nel 1998 da un gruppo di studiosi, afferenti a diverse università italiane, per rispondere al disagio provocato dalla frammentazione dei linguaggi storiografici e degli oggetti di ricerca. Intorno all'iniziativa, si sono raccolti in seguito numerosi altri storici, pronti a confrontarsi tra loro di là dai rispettivi specialismi cronologici, tematici e disciplinari, anche per sperimentare insieme l'uso delle nuove tecnologie informatiche nelle pratiche di ricerca e di comunicazione del sapere. La denominazione RM Rivista richiama solo per analogia il tradizionale strumento di comunicazione della produzione scientifica. Essa non imita né traduce in termini telematici la struttura dei periodici a stampa, ma è uno strumento specificamente pensato per valorizzare alcune caratteristiche delle nuove tecnologie di comunicazione: nell'ambito di una relativa economicità di produzione e di distribuzione, la facilità di accesso e l'ubiquità della diffusione si prestano a favorire la tempestività di aggiornamento, la flessibilità di formato, l'ipertestualità di linguaggio, la multimedialità di edizione, l'interattività di fruizione e l'agevole riproducibilità. I lettori che vogliono essere informati sui contributi via via pubblicati in RM Rivista sono invitati a compilare il form di registrazione: <<http://www.serena.unina.it/index.php/rm/user/register>>. Nel rispetto della normativa sulla privacy, tali dati non saranno resi pubblici o trasmessi a terzi, né usati per altri fini. Gli autori che intendano proporre un contributo a Reti Medievali sono invitati a prendere visione delle Norme editoriali: <<http://www.serena.unina.it/index.php/rm/about/submissions#authorGuidelines>>. In primo luogo, dovranno registrarsi, <<http://www.serena.unina.it/index.php/rm/user/register>>, per poi effettuare il login, <<http://www.serena.unina.it/index.php/rm/login>>, e dare avvio alla procedura di sottomissione del proprio contributo, articolata in 5 fasi. Reti Medievali, che si è sviluppata in forte sinergia con il mondo delle biblioteche, è presente nei cataloghi di centinaia di istituti universitari e di ricerca nel mondo, <http://www.rm.unina.it/index.php?mod=none_biblioteche#catalogs>. Si pregano i bibliotecari di inviare le loro segnalazioni all'indirizzo redazionale: redazione@retimedievali.it.

Caratteri delle rubriche

Interventi

Brevi saggi critici o testi che pongono un problema storiografico, di ricerca, o prendono le mosse da un'opera recente, o pongono problemi di politica culturale ed editoriale, e sono finalizzati alla discussione scientifica aperta a ulteriori contributi dei lettori in eventuali “forum”. La rubrica inoltre intende recuperare e rendere pubblici tempestivamente testi e materiali generati da seminari e workshop per evitare la dispersione dei frutti di riflessioni e ricerche di prima mano.

Interventi a tema

Brevi interventi critici su un tema o un libro.

Saggi

Contributi originali di ricerca e di bilancio storiografico.

Saggi - Sezione monografica

I contributi di questa sezione hanno le stesse caratteristiche dei Saggi ma sono proposti agli autori in maniera coordinata dai curatori delle sezione monografica.

Materiali e note

Rassegne bibliografiche o documentarie, presentazioni di lavori in corso o di riflessioni compiute nel corso della ricerca. Accanto a questi materiali, che RM rende possibile diffondere con tempestività, si intende raccogliere e recuperare quel patrimonio di idee e di spunti elaborati nelle fasi preparatorie di progetti, incontri, pubblicazioni, che spesso va perduto perché poi rielaborato o considerato residuale e che merita invece di circolare proprio per il suo carattere di “opera aperta”.

Archivi

Corpi organici di testi documentari o di dati da essi ricavati, strutturati in archivi specializzati, generati da ricerche compiute o in corso. Più che all'accumulo di fonti, la rubrica mira a proporre e sperimentare nuove forme di presentazione delle ricerche condotte su grandi complessi documentari.

Ipertesti

È la rubrica più legata alle potenzialità innovative dei nuovi mezzi di comunicazione; contiene analisi ipertestuali di fonti, di testi, nuove forme di presentazione di complessi documentari o esperimenti di costruzione di ipertesti su argomenti medievistici e intende contribuire a esemplificare le trasformazioni che i nuovi strumenti possono indurre nel linguaggio della ricerca. Una parte della sezione potrà contenere riflessioni sulle nuove forme di testualità.

Interviste

La rubrica, avviata nel 2008, pubblica colloqui avvenuti con medievisti italiani e stranieri.

Recensioni

Il moltiplicarsi di siti web e di pubblicazioni digitali di argomento medievistico di varia natura e livello rende necessario in maniera crescente affrontare il problema della segnalazione e della valutazione critica di singoli siti o di gruppi di pagine web dedicate agli studi medievali e alle applicazioni delle nuove tecnologie alle discipline umanistiche.

Bibliografie

Pubblica raccolte di indicazioni bibliografiche, organizzate per temi specifici, che possono avere carattere di bilancio o di aggiornamento in progresso e che rispecchiano i percorsi della ricerca di specialisti di diversi ambiti tematici.

Focus and Scope

Reti Medievali is an international academic journal devoted to all aspects of medieval civilization. It was created in 1998 by a group of scholars from various Italian universities in response to the uneasiness caused by the fragmentation of historiographic languages and research subjects. A large number of historians subsequently gathered around the initiative, willing to discuss with their peers beyond their respective chronological, thematic and disciplinary specialisations, and to experiment with ways to apply information technology to research, and to communicate knowledge.

Despite its name RM Rivista is not intended to reflect a printed journal in the strict sense, for it presents neither an imitation nor a rendition of the structure of a printed journal into computer technology. Instead, it is specifically devised in order to emphasize some characteristics of the new communication technology: the relative inexpensiveness of production and issuing, easiness of accessibility and widespread circulation favour fast updates, format flexibility, hypertextual language, the possibility for a multimedial edition, interactive usage and easier reproducibility.

Those readers who would like to be informed on the contributions which are published in RM Rivista are requested to fill in the registration form: <<http://www.rmojs.unina.it/index.php/rm/user/register>>. In accordance with legislation on privacy protection, the submitted information will neither be transmitted to third parties nor be used for other purposes. The authors who intend to submit a contribution to Reti Medievali are requested to read the Author Guidelines, <<http://www.rmojs.unina.it/index.php/rm/about/submissions#authorGuidelines>>. They will be required first and foremost to register, <<http://www.rmojs.unina.it/index.php/rm/user/register>>, in order to log in, <<http://www.rmojs.unina.it/index.php/rm/login>>, and initiate the article submission procedure which is articulated into five steps. Reti Medievali, which has developed in synergy with the world of libraries, is present in the catalogues, <http://www.rm.unina.it/index.php?mod=none_biblioteche#catalogs>, of hundreds of universities and research institutions worldwide. Librarians are gently invited to send their notifications to the editorial address: redazione@retimedievali.it.

Section Policies

Discussions

Short critical essays or texts dealing with an historiographical or research problem, or moving from a recently published work, or discussing problems of cultural politics and publishing; they aim at a scientific discussion open to further contributions from the readers in possible forums. Among the purposes of this section there is also the prompt collection and publication of texts and materials produced in seminars and workshops in order to avoid the waste of the first-hand results of observations and researches.

Topical Discussions

Short critical essays or texts on a topic or a book.

Essays

Research and historiographical evaluation original contributions.

Essays - Monographic Section

The contents of this section share the same characteristics with the “Saggi” section but are presented to the authors in a coordinated way by the editors of the monographic section.

Materials and Notes

Bibliographical and documentary reviews, outlines of works in progress or of observations arisen in the course of a research. Besides these materials, promptly issued by RM, we aim at collecting the ideas and suggestions elaborated in the preparatory phases of projects, conferences and publications: such a patrimony often gets lost as it undergoes subsequent reworking or is considered of minor importance; on the contrary, it deserves to be known just because of its nature of “open work”.

Archives

Organic corpuses of documentary texts or of data drawn from them, structured into specialized archives, originating from concluded or ongoing researches. This section aims less at the accumulation of sources than at proposing and experiencing new forms of presentation of the researches carried on on large documentary sets.

Hypertexts

This section is the most closely connected with the innovative potentials of the new communication tools; it contains hypertext analysis of sources, texts, new forms of presentation of documentary sets or experiments of building hypertexts on medieval history subjects. It aims at illustrating how the new tools may influence the research language. One area of this section may be devoted to observations on the new forms of the text.

Interviews

This section opened in 2008, and it publishes interviews with Italian and foreign medievalists.

Bibliographies

This section publishes sets of bibliographical references centred upon specific subjects; such sets may be definite or updating; they reflect the paths of the researches of scholars in different thematic fields.

Comitato scientifico

Enrico Artifoni, *Università di Torino*
Giorgio Chittolini, *Università di Milano*
William J. Connell, *Seton Hall University*
Pietro Corrao, *Università di Palermo*
Élisabeth Crouzet-Pavan, *Université Paris IV-Sorbonne*
Roberto Delle Donne, *Università di Napoli Federico II*
Stefano Gasparri, *Università Ca' Foscari di Venezia*
Jean-Philippe Genet, *Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne*
Knut Görich, *Ludwig-Maximilians-Universität München*
Paola Guglielmotti, *Università di Genova*
Julius Kirshner, *University of Chicago*
Giuseppe Petralia, *Università di Pisa*
Francesco Stella, *Università di Siena*
Gian Maria Varanini, *Università di Verona*
Chris Wickham, *All Souls College, Oxford*
Andrea Zorzi, *Università di Firenze*

Redazione

Claudio Azzara, *Università di Salerno*
Guido Castelnuovo, *Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse*
Federica Cengarle, *Scuola Normale Superiore di Pisa*
Pietro Corrao, *Università di Palermo*
Maria Elena Cortese, *Università di Genova*
Nadia Covini, *Università di Milano*
Roberto Delle Donne, *Università di Napoli Federico II (Direzione)*
Paolo Evangelisti, *Camera dei Deputati*
Thomas Frank, *Università di Pavia (Direzione)*
Laura Gaffuri, *Università di Torino*
Stefano Gasparri, *Università Ca' Foscari di Venezia*
Marina Gazzini, *Università di Milano*
Paola Guglielmotti, *Università di Genova (Direzione)*
Umberto Longo, *Università di Roma La Sapienza*
Vito Loré, *Università di Roma Tre*
Iñaki Martín Viso, *Universidad de Salamanca (Direzione)*
Marilyn Nicoud, *Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse*
Riccardo Rao, *Università di Bergamo*
Paolo Rosso, *Università di Torino (Direzione)*
Fabio Saggioro, *Università di Verona*
Gian Maria Varanini, *Università di Verona (Direzione)*
Charles West, *University of Sheffield*
Andrea Zorzi, *Università di Firenze*

Redattori corrispondenti

Simone Balossino, *Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse*
Ingrid Baumgärtner, *Universität Kassel*
Denise Bezzina, *Notariorum Itinera – Università di Genova*
Horacio Luis Botalla, *Universidad de Buenos Aires*
François Bougard, *Université Paris X - Nanterre*
Monique Bourin, *Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne*
Caterina Bruschi, *University of Birmingham*
Luigi Canetti, *Università di Bologna*
Sandro Carocci, *Università di Roma Tor Vergata*
Alexandra Chavarría Arnau, *Università di Padova*
Adele Cilento, *Università di Firenze*
Simone Maria Collavini, *Università di Pisa*
Nicolangelo D'Acunto, *Università Cattolica di Brescia*
Gianmarco De Angelis, *Università di Padova*
Donata Degrassi, *Università di Trieste*
Marek Derwich, *Uniwersytet Wrocławski*
Amedeo De Vincentiis, *Università della Tuscia di Viterbo*
Pablo C. Díaz, *Universidad de Salamanca*
Joanna Drell, *University of Richmond Virginia*
David Igual Luis, *Universidad de Castilla-La Mancha Albacete*
Roberto Lambertini, *Università di Macerata*
Tiziana Lazzari, *Università di Bologna*
Isabella Lazzarini, *Università del Molise*
Giovanni Isabella, *Università di Bologna*
Michael Matheus, *Universität Mainz*
Gerd Melville, *Technische Universität Dresden*
François Menant, *École normale supérieure Paris*
Francesco Panarelli, *Università di Potenza*
Floel Sabaté, *Universitat de Lleida*
Enrica Salvatori, *Università di Pisa*
Raffaele Savigni, *Università di Bologna*
Antonio Sennis, *University College London*
Pinuccia Franca Simbula, *Università di Sassari*
Andrea Tabarroni, *Università di Udine*
Andrea Tilatti, *Università di Udine*
Hugo Andrés Zurutuza, *Universidad de Buenos Aires*

Referees

I nomi dei lettori impegnati nella peer review dei diversi contributi sono pubblicati alla pagina, costantemente aggiornata: <http://www.rmojs.unina.it/index.php/rm/about/displayMembership/83>. Le loro valutazioni sono archiviate nell'area riservata del sito.

The list of peer-reviewers is regularly updated at URL
<http://www.rmojs.unina.it/index.php/rm/about/displayMembership/4>.
Their reviews are archived using Open Journal Systems.

